

**NOTA INFORMATIVA
RIGUARDANTE LA CHIUSURA DEL BILANCIO AL 31/12/2022**

INDICE

01) Premessa – facilitazioni fino al 31.07.2023 in tema di tenuta delle assemblee	3
02) Principi di redazione del bilancio - bilancio irregolare e bilancio falso.....	4
03) Emendamenti ai principi contabili.....	6
04) Valutazione al costo ammortizzato	7
05) Agevolazione per la Crescita Economica (A.C.E.).....	15
06) Nomina dell'organo di controllo o di revisione per le piccole srl	33
07) Informativa in tema di impegni e garanzie della società	35
08) Informazioni e documenti in ipotesi di bilancio in forma abbreviata e di micro-imprese	36
09) Informativa in tema di attività di direzione e coordinamento.....	40
10) Informativa in tema (nonché trattamento contabile e fiscale) di sovvenzioni, contributi e simili.....	41
11) Plusvalenze da operazioni di retrolocazione finanziaria (sale & lease back).....	49
12) Operazioni espresse in valuta estera	51
13) Operazioni di pronti contro termine.....	54
14) Finanziamenti e versamenti dei soci/associati/partecipanti (art. 46)	56
15) Deducibilità degli interessi passivi (art. 96).....	65
16) Interessi passivi liquidati a fronte di rateazione di imposte	73
17) Interessi passivi e altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio.....	73
18) Interessi di mora automatici per pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 09.10.2002, n. 231)	75
19) Strumenti finanziari derivati	75
20) Benefici per il settore dell'autotrasporto di merci per conto proprio e per conto terzi	92
21) Plusvalenze esenti – participation exemption (art. 87).....	97
22) Criteri di determinazione del reddito fiscale.....	104
23) Principali scritture di rettifica	112
24) Competenza delle provvigioni e trattamento dell'indennità di clientela agenti	113
25) Competenza delle prestazioni alberghiere.....	114
26) Deducibilità costi veicoli aziendali (art. 164).....	115
27) Detraibilità IVA su acquisto, importazione, leasing e noleggio di autovetture.....	125
28) Deducibilità dei costi di telefonia	128
29) Ratei e risconti	129
30) Fatture – Note di accredito da ricevere e da emettere	129
31) Costo del personale dipendente (art. 95)	130
32) Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del debito per indennità TFR	130
33) Deducibilità TFR destinato a forme pensionistiche complementari.....	131
34) IRAP Periodo d'imposta 2022	132
35) Aliquota IRES	143
36) Fiscalità differita e anticipata	143
37) Conversione in crediti di imposta delle imposte anticipate (o differite attive)	148
38) Bonus Investimenti Pubblicitari (Art. 57-bis D.L. 50/2017)	149
39) Credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design - L. 160/2019	153
40) Detrazione per interventi di riqualificazione energetica su immobili e bonus facciate (cenni)	164
41) Rimanenze finali (artt. 92 e 93)	184
42) Perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (art. 101)	191
43) Crediti inesigibili.....	192
44) Perdite manifestatesi a seguito di cessione di crediti.....	195

45) Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43)	198
46) Riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti IRES (art. 84).....	198
47) Ricavi (artt. 85 - 57)	202
48) Plusvalenze patrimoniali (artt. 86 - 58)	203
49) Sopravvenienze attive (art. 88)	205
50) Dividendi e interessi (art. 89).....	210
51) Perdite fiscali sistematiche e società di comodo	216
52) Proventi immobiliari (art. 90).....	219
53) Compensi agli amministratori (art. 95)	220
54) Accantonamento Trattamento Fine Mandato Amministratori (TFM)	223
55) Rimborsi spese (art. 95).....	226
56) Oneri fiscali e contributivi (art. 99).....	226
57) Oneri di utilità sociale (art. 100).....	230
58) Erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 78)...	232
59) Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite (art. 101, comma 5).....	232
60) Ammortamento dei beni materiali (art. 102)	239
61) Super e Iper ammortamento dei beni strumentali nuovi.....	244
62) Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi	252
63) Impianti fotovoltaici - Accatastamento e disciplina fiscale.....	265
64) Spese di manutenzione e riparazione (art. 102)	267
65) Canoni di locazione finanziaria (art. 102)	270
66) Scorporo del terreno dal valore del fabbricato.....	274
67) Rilevanza fiscale all'atto della cessione degli immobili dei costi non dedotti.....	284
68) Ammortamento dei beni immateriali (art. 103).....	284
69) Accantonamenti per rischi su crediti (art. 106)	288
70) Sospensione delle perdite civilistiche	289
71) Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 29)	292
72) Correzione di errori contabili in bilancio	294
73) Spese relative a più esercizi (art. 108).....	297
74) Norme generali sulle valutazioni (art. 110)	306
75) Rivalutazione dei beni di impresa	306
76) Operazioni infragruppo con consociate estere (<i>Transfer Pricing</i>) e deducibilità delle operazioni intercorse con soggetti <i>Black List</i> UE	312
77) Regime della c.d. Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116).....	340
78) Opzione per il regime del c.d. Consolidato fiscale nazionale (da art. 117 ad art. 129)	345
79) Effetti contabili sul bilancio derivanti dal <i>Patent Box</i>	350
80) Effetti contabili dei provvedimenti di moratoria dei periodi di ammortamento di prestiti e <i>leasing</i>	356

Indicazioni di lettura:

- gli articoli citati si intendono riferiti al D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel prosieguo TUIR);
- per legge finanziaria 2007 si intende la legge 27.12.2006, n. 296;
- per legge finanziaria 2008 si intende la legge 24.12.2007, n. 244;
- per legge di stabilità 2013 si intende la legge 24.12.2012, n. 228;
- per legge di stabilità 2014 si intende la legge 27.12.2013, n. 147;
- per legge di stabilità 2015 si intende la legge 23.12.2014, n. 190;
- per legge di stabilità 2016 si intende la legge 28.12.2015, n. 208;
- per legge di bilancio 2017 si intende la legge 11.12.2016, n. 232;
- per legge di bilancio 2018 si intende la legge 27.12.2017, n. 205;
- per legge di bilancio 2019 si intende la legge 30.12.2018, n. 145;
- per legge di bilancio 2020 si intende la legge 27.12.2019, n. 160;

- per legge di bilancio 2021 si intende la legge 30.12.2020, n. 178;
- per legge di bilancio 2022 si intende la legge 30.12.2021, n. 234;
- per legge di bilancio 2023 si intende la legge 29.12.2022, n. 197;
- l'Organismo Italiano di Contabilità viene abbreviato in OIC.

01

Premessa – facilitazioni fino al 31.07.2023 in tema di tenuta delle assemblee

Si segnalano le seguenti novità e punti di interesse relativi al 2022 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare):

- riproposizione delle particolari facilitazioni nella tenuta delle assemblee dei soci che si dovranno tenere entro il 31.07.2023 (**paragrafo 1**), senza tuttavia che operi la proroga automatica a 180 giorni per la convocazione di quelle relative al bilancio 2022;
- abrogazione, nel 2022, della provvidenza cd. "SUPER-ACE" ma conferma di quella "ACE" (**paragrafo 5**);
- avvio, senza ulteriori proroghe, dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o di revisione per le "piccole" srl (**paragrafo 6**);
- previsione di generale irrilevanza ai fini tributari dei crediti di imposta gas ed energia elettrica e dei bonus da COVID 19 contabilizzati nel 2022 (**paragrafo 10**);
- applicabilità anche alle cd. "micro imprese" che redigono il bilancio in forma ordinaria del principio di "derivazione rafforzata" (**paragrafo 22**);
- abolizione della soggettività passiva d'imposta IRAP per le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) dall'esercizio 2022 (**paragrafo 34**);
- abolizione, a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2022, della causa di innesco della disciplina delle società di comodo derivante dal dichiarare perdite fiscali (**paragrafo 51**);
- possibilità di dedurre al 100% l'IMU 2022 (pagata nel 2022 medesimo) su fabbricati strumentali (**paragrafo 56**);
- possibilità di non imputare nel Conto Economico anche del 2022 fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché aumento delle aliquote di ammortamento utilizzabili per talune immobilizzazioni materiali (**paragrafo 60**);
- continuazione della possibilità di applicazione della deduzione maggiorata extra contabile per "super ammortamenti" e "iper ammortamenti" a fronte di investimenti perfezionati in esercizi precedenti (**paragrafo 61**);
- previsione di un credito di imposta anche a fronte degli investimenti realizzati nel 2022 in taluni beni strumentali nuovi (**paragrafo 62**);
- particolare modalità di "trattamento" anche della perdita civilistica dell'esercizio 2022, con sospensione fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2027 delle deliberazioni in merito (**paragrafo 70**);
- nuove modalità di correzione "fiscale" degli errori contabili, in ipotesi di società soggette alla revisione legale e che applicano la "derivazione rafforzata" (**paragrafo 72**);
- possibilità di eseguire una rivalutazione dei beni di impresa anche nell'esercizio 2022, la cui imposta sostitutiva è peraltro non modica, 10% o 12% della rivalutazione (**paragrafo 75**);
- reintroduzione di una disciplina in tema di componenti negativi derivanti da (limitati) paesi black – list (**paragrafo 76**).

L'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29.12.2022, n. 198 (convertito dalla legge 24.02.2023, n. 14) ha prorogato l'applicazione della norma (art. 106 del D.L. 17.03.2020, n. 18) che prevede particolari **facilitazioni per lo svolgimento delle prossime assemblee societarie**: quelle da tenersi entro il 31/07/2023 (in sede sia ordinaria, sia straordinaria) potranno svolgersi infatti anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché questi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nello stesso luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio. E' importante sottolineare che per poter beneficiare di questa semplificazione, l'assemblea dei soci deve essere "tenuta" entro la

data del 31.07.2023 e non semplicemente “convocata”. Inoltre, seppure in assenza di specifiche indicazioni normative, l’opinione della dottrina prevalente è che il ricorso alle modalità di tenuta “a distanza” delle adunanze valga, oltre che per le assemblee dei soci, anche per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Infine, la proroga in esame circa le modalità di tenuta delle assemblee dei soci non impatta sui tempi di approvazione dei bilanci al 31.12.2022 che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le rigorose condizioni che consentono il rinvio al maggior termine di 180 giorni.

02

Principi di redazione del bilancio - bilancio irregolare e bilancio falso

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio particolare attenzione andrà posta alle valutazioni, svalutazioni e stime che l'organo amministrativo dovrà eseguire con estrema prudenza e scrupolo.

Le norme a cui fare riferimento sono essenzialmente quelle contenute:

- nel Codice Civile (art. 2423 e seguenti);
- nei documenti emanati dall'OIC.

Finalità del bilancio è quella di fornire un **quadro fedele** della società, evidenziando:

- la situazione patrimoniale
- la situazione finanziaria
- il risultato economico dell'esercizio,

secondo una rappresentazione che risponda alla cosiddetta clausola generale di **chiarezza, veridicità e correttezza** indicata nell'art. 2423 del Codice Civile.

Il termine **chiarezza** indica l'obbligo di esporre in modo comprensibile le notizie riportate nel bilancio, vale a dire predisporre il bilancio in modo che le informazioni in esso contenute:

- osservino ordinatamente gli schemi di classificazione previsti dalle norme civilistiche;
- esprimano i valori delle singole poste in ottemperanza ai criteri di valutazione previsti dalla legge;
- siano integrate dalle notizie aggiuntive e complementari, rispetto a quelle previste dal Codice Civile se necessario.

La clausola di rappresentazione **veritiera e corretta** si può interpretare come la necessità di presentare a tutti gli utilizzatori del bilancio un **quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società**. Da ciò consegue che il bilancio deve comprendere informazioni supplementari nel caso in cui quelle prescritte dalle norme di legge non siano sufficienti per dare corretta informazione della situazione aziendale.

Deve inoltre conformarsi a **correttezza** il comportamento di chi redige il bilancio; l'organo amministrativo, infatti, deve effettuare le **valutazioni**, le **stime** e le **iscrizioni in bilancio** in **buona fede**, con **lealtà** e **senza arbitrio**, con l'obiettivo di fornire un'informazione corretta, reale e neutrale.

L'art. 2423bis del Codice Civile afferma che:

"(n)ella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) *la **valutazione delle voci** deve essere fatta secondo **prudenza** e **nella prospettiva della continuazione dell'attività**;*
- 2) *si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;*
- 3) *si deve tener conto dei **proventi e degli oneri di competenza** dell'esercizio, **indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento**;*
- 4) *si deve **tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio**, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*
- 5) *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*
- 6) *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.*

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".

Circa i criteri di valutazione si segnala in particolare che:

- i **crediti** devono essere iscritti secondo il **valore presumibile di realizzo**. Particolare attenzione va posta ai crediti di vecchia data che, salvo casi eccezionali, devono essere svalutati in misura parziale o totale in base al grado di effettiva realizzabilità del singolo credito;
- i **lavori in corso** su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei **corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza**.

Rilevanza anche penale del bilancio d'esercizio

Nella redazione del bilancio e nella gestione della società occorre tenere presente le disposizioni penali indicate nell'art. 2621 e seguenti del Codice Civile, nel D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 e, ora, dal D.Lgs. 12.01.2019, n. 14¹; anche con la nuova normativa in tema di insolvenza, di cui all'attuale codice, possono risultare applicabili alcune disposizioni di carattere penale di cui all'art. 322 e seguenti del citato D.Lgs. n. 14/2019.

Meritano in tale ottica particolare approfondimento le seguenti poste:

- reale consistenza dei crediti e loro incassabilità;
- reale consistenza dei debiti;
- reale consistenza delle rimanenze e delle altre attività;
- prelevamenti eseguiti;
- entità del compenso a favore dell'organo amministrativo;
- sovrastima delle attività e/o indicazione di attività inesistenti;
- sottovalutazione od occultamento di passività.

Bilancio "irregolare" e Bilancio "falso"

Il bilancio d'esercizio è "irregolare" quando non viene redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Ad esempio, la mancata applicazione del contenuto dei principi contabili costituisce irregolarità nella redazione del bilancio; il bilancio irregolare può essere impugnato di fronte all'Autorità Giudiziaria per l'annullamento della delibera assembleare di sua approvazione oppure può costituire la base per intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori (art. 2393 e seguenti del Codice Civile), direttori generali (art. 2396) e sindaci (art. 2407).

Il bilancio d'esercizio è "falso" quando espone "fatti materiali non rispondenti al vero" ovvero quando vengono omessi fatti materiali, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. In particolare, costituiscono "fatti materiali non rispondenti al vero" (secondo le decisioni 30.07.2015, n. 33774 e 22.02.2016, n. 6916 della Corte di Cassazione):

- 1) ricavi "gonfiati" (o ricavi derivanti da fatture emesse per operazioni inesistenti);
- 2) costi sostenuti ma sottaciuti (o pagamento di "tangenti" non registrate in contabilità);
- 3) conti bancari non inclusi nella contabilità ufficiale della società;
- 4) crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore;
- 5) mancata svalutazione di una partecipazione, nonostante l'intervenuto fallimento della società partecipata;
- 6) omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale la società è rimasta definitivamente soccombente;

¹ Si segnala che il "nuovo" codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14), ha sostituito la previgente legge fallimentare, ossia il R.D. 16.03.1942, n. 267, a decorrere dal 15.07.2022; l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata più volte prorogata, anche a causa della crisi pandemica.

- 7) iscrizione di "crediti inesistenti" per fatture da emettere;
8) crediti verso clienti per "fatture da emettere" in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi indebitamente iscritti all'esercizio successivo.

03

Emendamenti ai principi contabili

A partire dai bilanci relativi al 2016 (esercizi aventi inizio a decorrere dall'01.01.2016 qualora non coincidenti con l'anno solare) e a seguito del D.Lgs. n. 139/2015 (di recepimento della direttiva UE n. 34/2013), vi è stato un lavoro di riscrittura dei principi contabili da parte dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), ulteriormente rivisto con alcuni emendamenti approvati nel dicembre 2017 e con la pubblicazione, in data 28.01.2019, della versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili OIC 28 (Patrimonio netto) e OIC 32 (Strumenti finanziari derivati).

Gli interventi normativi hanno riguardato:

- i documenti che compongono il bilancio;
- i principi di redazione del bilancio;
- il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico;
- i criteri di valutazione – Nuovi Principi Contabili;
- il contenuto della Nota integrativa;
- il bilancio delle imprese di dimensioni minori;
- la Relazione di revisione.

Nel corso del 2020 sono stati pubblicati l'OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali" e il Documento interpretativo n. 8 "disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio", per il cui approfondimento si rinvia all'informativa di bilancio al 31.12.2020.

Il Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità, il 17 ottobre 2022, ha approvato le modifiche alla bozza del principio contabile n. 34 sui "ricavi"; quanto approvato, tuttavia, in attesa di una formulazione definitiva, non entrerà in vigore, come inizialmente previsto, il primo gennaio 2023, ma prevedibilmente il prossimo gennaio 2024, al fine di concedere alle aziende un tempo più congruo per recepire e strutturare il sistema contabile ai nuovi *standards*.

Il nuovo principio prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n. 15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato.

Il nuovo principio è applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico; la principale novità riguarda l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle "unità elementari di contabilizzazione": talvolta, nei contratti di vendita possono essere comprese prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. L'esempio che l'OIC fornisce riguarda la vendita di un veicolo associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. Adottando il nuovo principio contabile, il ricavato della vendita del bene deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte.

E' stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che, in caso di un unico corrispettivo per la vendita di un bene e la prestazione di un servizio in un esercizio successivo, potranno applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione. In particolare, sarà possibile rilevare l'intero corrispettivo (sia per la vendita, sia per la prestazione) al momento della vendita del bene, con valutazione della contestuale iscrizione in bilancio di un fondo rischi e oneri per tenere conto del costo da sostenere per la successiva erogazione del servizio.

Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni:

- l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo maturi via via che la prestazione è eseguita;
- l'ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato attendibilmente.

Diversamente il ricavo per il servizio reso è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Nel principio è inclusa una Guida Applicativa che tratta alcune fattispecie specifiche tra cui emergono:

- la vendita con garanzia,
- la cessione di licenze,
- le vendite con obbligo di riacquisto,
- i casi di società che agiscono in conto proprio o per conto di terzi.

Inoltre sono stati inseriti 12 esempi che, seppur non parte integrante del principio, rispondono a esigenze di chiarimento sollevate dai vari *stakeholder*.

04

Valutazione al costo ammortizzato

L'art. 2426, primo comma, punto 8, del Codice civile (come introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015) prevede la valutazione di crediti, di debiti e titoli secondo il criterio del "costo ammortizzato".

Tale disposizione può essere disapplicata nel caso sia di bilanci in forma abbreviata (2435-bis), sia di micro imprese (art. 2435-ter): i redattori del bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di continuare a iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Nei bilanci ordinari la prima applicazione del criterio è stata prevista, alternativamente:

- per tutte le voci (anche quelle riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio) in via retroattiva (OIC 15, paragrafo 90, OIC 19, paragrafo 92 e OIC 20, paragrafo 100). In tal caso, il criterio doveva, nel 2016, essere applicato a tutte le poste presenti in bilancio, con effetti imputati, al primo gennaio, al patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale;
- per le sole voci sorte nell'esercizio di prima applicazione in via prospettica (OIC 15, paragrafo 89, OIC 19, paragrafo 91 e OIC 20, paragrafo 99). In tal caso, il costo ammortizzato ha trovato applicazione per le sole voci sorte *successivamente* all'esercizio avente inizio a partire dall'01.01.2016; dell'esercizio di tale facoltà occorre fare menzione in Nota Integrativa.

L'articolo 2426, comma 1, numero 8 del Codice civile prescrive che «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo». Ciò sta a significare che si rende necessario identificare se la transazione da rilevare in contabilità presenta quegli elementi che rendono obbligatorio l'uso del costo ammortizzato. Questo accade quando, **alternativamente**:

- la dilazione relativa ai crediti o ai debiti non è a breve termine (cioè ha una durata maggiore di 12 mesi: OIC n. 15, paragrafo 33, OIC n. 19, paragrafo 42) e non matura un tasso di interesse di mercato. In questo caso la rilevazione iniziale del credito/debito rende necessaria l'attualizzazione;
- i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti, gli aggi/disaggi sui prestiti obbligazionari, i premi o gli sconti sono rilevanti (OIC n. 15, paragrafo 35, OIC n. 19, paragrafo 45);
- ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito/debito è significativa.

I casi esposti impongono l'utilizzo del metodo del costo ammortizzato e l'imputazione al conto economico degli interessi effettivi (impliciti) calcolati utilizzando un tasso interno di rendimento coerente con le caratteristiche dell'operazione. Come visto, l'OIC 15 e l'OIC 19 dispongono che il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai crediti/debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o, nel caso di crediti/debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, quando i costi di transazione e gli up-front pagati tra le parti sono di scarso rilievo. Qualora si opti per tale semplificazione, dovrà esserne data indicazione in nota integrativa. Il cambiamento impatta anche sui costi accessori ai finanziamenti, come i costi di istruttoria, le imposte, gli onorari o le tasse sui trasferimenti. Fino al 31.12.2015 tali costi venivano differiti tramite la tecnica del risconto ovvero tramite il processo di ammortamento a seguito di capitalizzazione tra le "Altre immobilizzazioni im-

materiali". Le nuove disposizioni, invece, impongono di considerare la rilevanza dei costi di transazione e del fattore temporale. Se il fattore temporale è rilevante, il valore di iscrizione del credito/debito è il valore attualizzato, utilizzando un tasso di mercato.

La prima iscrizione della voce deve essere effettuata al valore nominale, rettificato per tenere conto dei costi di transazione, dei premi, degli sconti e degli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il credito o debito; in tale momento deve essere calcolato il tasso effettivo, ovvero il tasso che fa corrispondere il valore di prima iscrizione al valore attuale dei flussi finanziari attesi dal rapporto obbligatorio, lungo la sua intera vita utile. Alla chiusura di ogni esercizio il credito o debito sarà valutato a un importo corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari, scontati secondo il tasso di interesse effettivo.

Di seguito si analizzano i seguenti aspetti:

- 1) l'applicazione del costo ammortizzato ai debiti con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di mercato;
- 2) l'applicazione del costo ammortizzato ai debiti con tasso di interesse effettivo non in linea con il tasso di mercato;
- 3) l'applicazione del costo ammortizzato ai crediti;
- 4) la problematica di prima applicazione del metodo del costo ammortizzato;
- 5) operazione di ristrutturazione dei debiti;
- 6) valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato.

4.1 L'applicazione del costo ammortizzato ai debiti con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di mercato.

Secondo il principio contabile OIC 19, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato valutando i debiti al valore nominale. Il documento aggiunge che si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (con scadenza inferiore a 12 mesi), o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale del debito e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

La definizione di costi di transazione, derivata dai principi contabili internazionali, è la seguente: costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

In tale definizione ricadono, a titolo di esempio, le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese legali e le commissioni iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale del debito e valore nominale a scadenza.

All'atto dell'ottenimento di un debito finanziario con scadenza superiore ai dodici mesi, la società deve quindi verificare se tali costi di transazione possano o meno essere considerati irrilevanti. Se i costi di transazione sono considerati rilevanti, la società deve applicare il costo ammortizzato.

In sede di rilevazione iniziale, la società deve innanzitutto determinare il tasso di interesse effettivo, ovvero il tasso interno di rendimento, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. A tal proposito, il valore iniziale è dato dal valore nominale al netto dei costi di transazione.

Esempio

La società ottiene in data 1° gennaio 2022 un finanziamento di 5 milioni di euro, rimborso alla scadenza, prevista tra 5 anni. Sul finanziamento maturano interessi annuali nella misura del 2%, da corrispondersi in via posticipata il 31 dicembre di ciascun esercizio. I costi di transazione (spese di istruttoria, commissioni passive, spese di consulenza legale e finanziaria) ammontano complessivamente a Euro 100.000, giudicati rilevanti dagli amministratori rispetto al valore nominale del debito.

Ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo la società deve determinare il valore iniziale ($4.900.000 = 5.000.000 - 100.000$) e porre a confronto tale valore con i flussi finanziari futuri, riepilogati nella seguente tabella:

1/1/2022	Valore iniziale	4.900.000
31/12/2022	Interessi	(100.000)
31/12/2023	Interessi	(100.000)
31/12/2024	Interessi	(100.000)
31/12/2025	Interessi	(100.000)
31/12/2026	Interessi + Valore nominale di rimborso	(5.100.000)

Con l'ausilio di un foglio di lavoro EXCEL, la società determina il tasso di interesse effettivo, nella misura del 2,429622% (assumendo per semplicità anni sempre di 365 giorni). In pratica, il sostenimento dei costi di transazione determina l'incremento dell'onerosità del debito (dal 2%, tasso di interesse nominale, al 2,429622%, tasso di interesse effettivo).

L'OIC 19 prevede che il tasso di interesse effettivo così determinato venga messo a confronto con il tasso di interesse di mercato, ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Se il tasso di interesse effettivo e il tasso di interesse di mercato non si discostano significativamente, la società può proseguire nell'applicazione del costo ammortizzato senza dover considerare la problematica relativa all'attualizzazione.

Alla chiusura di ogni esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato deve essere pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri, scontati al tasso di interesse effettivo. Tale valore si ottiene come segue:

- determinazione degli interessi passivi da iscrivere nel conto economico, applicando il tasso di interesse effettivo al valore rilevato inizialmente (tenendo ovviamente conto del tempo);
- somma dell'ammontare degli interessi così ottenuti al precedente valore contabile del debito;
- sottrazione dei pagamenti per interessi e capitale intervenuti nell'esercizio.

Riprendendo i dati dell'esempio, la società considera il tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di interesse di mercato.

Pertanto, all'1/1/2022 effettua le seguenti rilevazioni contabili:

- Ottenimento del finanziamento:

Banca c/c a Finanziamento passivo 5.000.000

- Addebito dei costi di transazione:

Finanziamento passivo a Banca c/c 100.000

In tal modo il valore rilevato inizialmente è pari a 4.900.000 euro.

Dalla tabella seguente si evince il costo ammortizzato del debito al termine dei cinque esercizi.

Anni	Valore iniziale A	Tasso effettivo B	Interessi al tasso effettivo C = A * B	Flussi per interessi D	Flussi per rimborsi E	Costo Ammortizzato A + C - D - E
2022	4.900.000	2,429622%	119.052	(100.000)	0	4.919.052
2023	4.918.988	2,429622%	119.514	(100.000)	0	4.938.566
2024	4.938.437	2,429622%	119.988	(100.000)	0	4.958.554
2025	4.958.359	2,429622%	120.474	(100.000)	0	4.979.028
2026	4.978.764	2,429622%	120.972	(100.000)	(5.000.000)	0

Per ottenere in contabilità il valore del costo ammortizzato, la società deve "adeguare" al termine di ciascun esercizio il debito per un ammontare pari alla differenza tra gli interessi da rilevare a conto

economico (determinati sulla base del tasso di interesse effettivo applicato al valore iniziale) e il flusso di interessi pagati (determinato sulla base del tasso di interesse nominale applicato al valore nominale).

Nella tabella che segue si riporta, per i vari esercizi, l'ammontare dell'adeguamento:

Anni	Interessi da rilevare	Interessi pagati	Differenza
2022	119.052	100.000	19.052
2023	119.514	100.000	19.514
2024	119.988	100.000	19.988
2025	120.474	100.000	20.474
2026	120.972	100.000	20.972
			100.000

Le scritture contabili relative all'esercizio 2022 sono le seguenti:

- Pagamento degli interessi passivi:

Interessi passivi su finanziamento a Banca c/c 100.000

- Adeguamento del valore del debito:

Interessi passivi su finanziamento a Finanziamento passivo 19.052

Il tasso di interesse effettivo viene determinato al momento della rilevazione iniziale e non viene successivamente modificato. Fa eccezione il caso di finanziamenti a tassi variabili, legati a un parametro di mercato.

4.2 L'applicazione del costo ammortizzato ai debiti con tasso di interesse effettivo non in linea con il tasso di mercato.

L'applicazione del costo ammortizzato, così come illustrato nel punto precedente, parte dall'assunto che il tasso di interesse effettivo sia sostanzialmente in linea con il tasso di mercato. Infatti, l'introduzione del "fattore temporale" quale elemento da considerare nella valutazione dei debiti impone di verificare le condizioni contrattuali dei finanziamenti.

L'OIC 19 prevede che il tasso di interesse effettivo, determinato come al punto precedente, venga confrontato con il tasso di mercato, ovvero con il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili con quella oggetto di esame (paragrafo 49).

La definizione stessa di "tasso di mercato" è utile per individuare le fattispecie che potrebbero generare la problematica: in primo luogo, operazioni condotte con soggetti che, per il tipo di rapporto che hanno con la società, possono accettare di sottoscrivere un'operazione a condizioni non di mercato. Si pensi, ad esempio, ai finanziamenti effettuati dai soci, senza previsione di un interesse. Oppure, ai finanziamenti erogati dalla società controllante alle proprie società controllate, anche in questo caso, senza la previsione di interessi. Si potrebbe, inoltre, ricadere nella fattispecie in esame nel caso di rinegoziazioni di debiti da parte di società con problemi finanziari, qualora il creditore accetti di praticare interessi al di sotto del tasso di mercato per non aggravare la situazione finanziaria ed economica della controparte.

Se il tasso di interesse effettivo e il tasso di mercato, pur non coincidenti, non si discostano in modo significativo, il debito finanziario viene iscritto in bilancio al valore nominale al netto dei costi di transazione, così come illustrato nel punto precedente. Se, invece, i due tassi si discostano in maniera significativa, il valore iniziale è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri della passività, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

Esempio

La società ottiene in data 1° gennaio 2022 un finanziamento dai propri soci per 5 milioni di euro senza corresponsione di interessi. Le condizioni contrattuali prevedono la restituzione del debito tra 5 esercizi. Non sono stati sostenuti costi di transazione. La società deve quindi determinare il tasso di interesse effettivo. In questo caso, dal momento che non vi sono costi di transazione, il valore iniziale è pari al valore nominale (5.000.000) e l'unico flusso finanziario previsto è il rimborso del capitale dopo 5 esercizi. Pertanto, il tasso di interesse effettivo è pari allo 0%.

La società ha ottenuto recentemente un finanziamento per una scadenza analoga (ad esempio, il finanziamento descritto nel punto precedente) sul quale il tasso di interesse di mercato è pari al 2,4%. Pertanto, la società considera il finanziamento ottenuto dai soci un finanziamento per il quale il tasso di interesse effettivo (0%) è significativamente diverso rispetto al tasso di mercato (2,4%).

Il suo valore di rilevazione iniziale deve pertanto essere variato in Euro 4.440.892, derivante dall'attualizzazione dell'importo al tasso di mercato del 2,4% in base a un orizzonte temporale di cinque anni, secondo la seguente formula:

$$4.440.892 = 5.000.000 \times (1+0,024)^{-5}$$

L'OIC 19 prevede che nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

A questo proposito, occorre interrogarsi sulla natura della differenza, soprattutto nel caso di finanziamento infruttifero ottenuti dai soci. In questo caso, infatti, il creditore accetta di "perdere" la remunerazione del proprio investimento perché sta finanziando la società di cui è socio.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, la prassi porta a considerare tale differenza come una voce di patrimonio netto, visto che è originata da un'operazione con il socio; analogo trattamento è previsto anche dall'esempio illustrativo 2B contenuto nell'OIC n. 19. Se si accetta tale impostazione, la scrittura contabile all'atto della rilevazione iniziale è la seguente:

Banca c/c	a	Diversi		5.000.000
	a	Finanziamento soci	4.440.892	
	a	Riserva di PN	559.108	

In base all'interpretazione letterale dell'OIC 19, la scrittura contabile sarebbe la seguente:

Banca c/c	a	Diversi		5.000.000
	a	Finanziamento soci	4.440.892	
	a	Proventi finanziari (C.16.d.)	559.108	

Indipendentemente dalla soluzione contabile adottata:

- il finanziamento soci viene rilevato inizialmente a un valore inferiore rispetto al valore nominale;
- vi è un impatto positivo immediato, diretto o indiretto, sul patrimonio netto.

Il debito finanziario, successivamente alla rilevazione iniziale, deve essere valutato al costo ammortizzato. Di conseguenza, occorre rilevare interessi passivi nel conto economico, determinati sulla base del tasso utilizzato per l'attualizzazione, anche se non vi sono flussi finanziari. In questo modo, la differenza tra il valore iniziale e il valore a termine (valore nominale del debito) viene rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito.

Esempio

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, la società determina il costo ammortizzato del debito che viene riportato nella tabella che segue:

Anni	Valore Iniziale A	Tasso Effettivo B	Interessi tasso Effettivo C = A * B	Costo Ammortizzato A + C
2022	4.440.892	2,40%	106.581	4.547.474

2023	4.547.474	2,40%	109.139	4.656.613
2024	4.656.613	2,40%	111.759	4.768.372
2025	4.768.372	2,40%	114.441	4.882.813
2026	4.882.813	2,40%	117.187	5.000.000

La scrittura contabile al 31 dicembre 2022 è la seguente:

- Adeguamento del valore del debito:

Interessi passivi su finanziamento a Finanziamento soci 106.581

L'analisi della differenza tra il tasso di interesse effettivo e il tasso di mercato deve essere effettuata esclusivamente in sede di rilevazione iniziale. Non sono, quindi, rilevanti eventuali differenze che si dovessero generare successivamente alla rilevazione iniziale.

Inoltre, l'attualizzazione non deve essere applicata non solo quando il tasso di interesse effettivo e il tasso di interesse di mercato non differiscono significativamente, ma anche quando gli effetti dell'attualizzazione sono irrilevanti. A questo proposito, è da ritenersi che gli effetti siano irrilevanti in presenza di debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi), in base all'OIC 19 (paragrafo 42). Pertanto, i finanziamenti soci per i quali è prevista una scadenza inferiore ai 12 mesi, anche se infruttiferi, possono non essere attualizzati. Spesso, il finanziamento soci prevede una scadenza a breve termine, entro la quale il socio può richiedere la restituzione del finanziamento. Se il socio non ne chiede la restituzione entro la scadenza, il finanziamento si considera tacitamente rinnovato per altri 12 mesi. In questi casi, si ritiene che la scadenza debba comunque considerarsi a breve termine e che il finanziamento, ancorché infruttifero, possa non essere sottoposto ad attualizzazione.

4.3 L'applicazione del costo ammortizzato ai crediti

La valutazione dei crediti al costo ammortizzato ha rilevanza per i crediti di natura sia commerciale, sia finanziaria.

Il principio contabile OIC 15 precisa che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti qualora gli effetti siano irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice civile; in particolare, ciò si verifica quando i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi, paragrafo 33) o quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo (paragrafo 35).

Viceversa, in ipotesi di rilevanza, l'attualizzazione dei crediti deve essere effettuata quando al momento della rilevazione iniziale il "tasso di interesse effettivo" risulta significativamente diverso da quello di "mercato". Possono presentarsi tre situazioni:

- 1) il credito avente scadenza superiore ai 12 mesi produce un "esplicito interesse" che matura periodicamente ed è rappresentato da un tasso di interesse che corrisponde a quello di mercato: non si pone il problema dell'attualizzazione del credito commerciale, in quanto in ogni esercizio viene distintamente rilevato l'interesse esplicito relativo a tale credito nel conto economico;
- 2) il credito avente scadenza superiore ai 12 mesi non produce un "esplicito interesse": l'interesse viene denominato "implicito" ed è compreso nel prezzo di vendita del bene; in tal caso si pone il problema dell'attualizzazione dei crediti commerciali, in quanto gli stessi non sono produttivi di interessi attivi, essendo tali interessi compresi nel ricavo di vendita del bene.
- 3) il credito avente una scadenza superiore ai 12 mesi produce un "interesse esplicito", ma il suo "tasso di interesse" è inferiore al "tasso di mercato": la differenza tra il "tasso di mercato" e il "tasso di interesse" relativo al credito è inclusa nel prezzo di vendita del bene. L'OIC 15, precisa che i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale (non dalla data di bilancio), senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, e i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato. La differenza tra tale valore e il valore a termine deve essere

rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito, utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Esempio

Vendita di merci con dilazione di pagamento oltre 12 mesi senza corresponsione di interessi espliciti. Il 1° gennaio 2022 la società, a seguito della vendita di una partita di merci, matura un credito per Euro 1.220 (IVA compresa), con regolazione immediata dell'IVA. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società prevedono l'incasso dei crediti verso clienti 90 giorni fine mese data fattura. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di Euro 250 senza l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di Euro 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza, da ripartire lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo, pertanto, è pari a zero. Il tasso di mercato, invece, corrisponde al 3% semestrale posticipato. La società deve attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito (incassi), utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$$929,28 = 250 / (1,03)^1 + 250 / (1,03)^2 + 250 / (1,03)^3 + 250 / (1,03)^4$$

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a Euro 70,72 (1.000 - 929,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di Euro 929,28 (1.000 - 70,72).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e gli incassi in ogni periodo di riferimento.

Scadenze	Valore iniziale A	Tasso effettivo B	Interessi al tasso effettivo C = A * B	Flussi di incasso D	Costo ammortizzato A + C - D
30/06/2022	929,98	3%	27,88	250,00	707,16
31/12/2022	707,16	3%	21,21	250,00	478,37
30/06/2023	478,37	3%	14,35	250,00	242,72
31/12/2023	242,72	3%	7,28	250,00	0

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per Euro 49,09 nel 2022 (27,88 + 21,21) e per Euro 21,63 nel 2023 (14,35 + 7,28).

La società, dal punto di vista contabile, dovrà imputare le scritture di seguito evidenziate.

La vendita dei beni al 1° gennaio 2022 deve essere contabilizzata in base al valore attuale del credito di Euro 929,28:

Crediti	a	Diversi	1.149,28
	a	Ricavi	929,28
	a	IVA a debito	220,00

L'IVA del 22% è stata conteggiata sul prezzo di vendita del bene di Euro 1.000 e subito incassata; la contabilizzazione è la seguente:

Banca c/c	a	Crediti	220,00

Nella voce “ricavi”, invece, deve essere rilevato solamente il prezzo del bene tenuto conto dello scorporo di tutti gli “interessi attivi impliciti” derivanti dall'attualizzazione (cioè 27,88 + 21,21 + 14,35 + 7,28).

Le quote semestrali posticipate di incasso del credito sono costanti di Euro 250, le quali comprendono la quota di incasso del credito e la quota di interessi attivi impliciti calcolati con l'attualizzazione del credito.

Prima quota al 30/06/2022:

Cassa	a	Diversi	250,00
	a	Crediti	222,12
	a	Interessi attivi	27,88

Seconda quota al 31/12/2022:

Cassa	a	Diversi	250,00
	a	Crediti	228,79
	a	Interessi attivi	21,21

Terza quota al 30/06/2023:

Cassa	a	Diversi	250,00
	a	Crediti	235,65
	a	Interessi attivi	14,35

Quarta quota al 31/12/2023:

Cassa	a	Diversi	250,00
	a	Crediti	242,72
	a	Interessi attivi	7,28

4.4. Problematica di prima applicazione del metodo del costo ammortizzato.

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione delle voci possono non essere applicati alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio dal quale diviene obbligatoria la redazione del bilancio in forma ordinaria ovvero si opti per l'applicazione di tale criterio (costo ammortizzato) per scelta volontaria (per i crediti OIC 15, paragrafo 91, per i debiti, OIC 19, paragrafo 93). Qualora la società si avvalga di tale facoltà, il costo ammortizzato si applica esclusivamente alle voci sorte successivamente, ed è necessario darne comunicazione in nota integrativa (si veda per i crediti OIC 15, paragrafo 89, per i debiti OIC 19, paragrafo 91, per i titoli OIC 20, paragrafo 100).

Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicate a tutte le voci risultanti dal bilancio, anche a tutte quelle sorte antecedentemente all'esercizio dal quale diviene obbligatoria la redazione del bilancio in forma ordinaria ovvero si opti per l'applicazione di tale criterio (costo ammortizzato) per scelta volontaria.

In proposito, il documento dispone quanto segue:

- gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore nominale del debito iscritto nel bilancio al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione e il valore delle voci calcolate al costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio di prima applicazione, devono essere imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale;
- gli effetti originati nel corso dell'esercizio di prima applicazione devono essere imputati al conto economico di quello stesso esercizio.

4.5. Operazioni di ristrutturazione dei debiti.

A seguito dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato, merita particolare attenzione il trattamento contabile da riservare ai debiti derivanti da operazioni di ristrutturazione finanziaria.

Nel merito, l'OIC 19 (paragrafo 73) stabilisce che:

- la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita;

- l'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso;
- quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore;
- quando il debito viene eliminato contabilmente, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario, rappresenta un provento o un onere finanziario da rilevarsi a conto economico, mentre i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione;
- quando il debito non viene eliminato contabilmente, trova applicazione il criterio del costo ammortizzato. In tale fattispecie i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

4.6 Valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato.

Si segnala la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 29.1.2018, in cui l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del principio di derivazione rafforzata, in caso di titoli valutati con il criterio del costo ammortizzato.

Nello specifico, qualora una società abbia scelto di applicare il criterio del costo ammortizzato non solo in riferimento ai titoli iscritti in bilancio dall'1.1.2016 (adozione prospettica) ma anche con riferimento alle operazioni pregresse (già rilevate in bilancio all'1.1.2016), sotto il profilo fiscale trova applicazione l'art. 13-bis, comma 5, del DL 244/2016. Pertanto:

- i titoli acquisiti in data anteriore all'1.1.2016 devono essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente;
- per i titoli acquisiti a partire dall'1.1.2016, la rappresentazione contabile basata sul costo ammortizzato assume rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR).

In caso di operazioni di vendita, appare ragionevole adottare un criterio proporzionale, attribuendo, in ciascun periodo d'imposta, la vendita dei titoli in base al rapporto tra l'ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascuno dei due "portafogli" e l'ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.

05

Agevolazione per la Crescita Economica (A.C.E.)

ATTENZIONE. Si segnala quanto segue:

1. La c.d. Super ACE ha trovato applicazione per il solo esercizio 2021. Si ricorda che detta agevolazione consisteva nell'applicazione, agli incrementi del capitale proprio intervenuti nel 2021, di un coefficiente di remunerazione particolarmente elevato (del 15%). Ancorché la stessa non risulti più applicabile, si devono tuttavia considerare gli effetti (negativi) che la sua fruizione nel 2021 può determinare in taluni casi, sia nell'esercizio 2022, sia nell'esercizio 2023 (cd. "recapture", vedi infra).
2. Per l'esercizio 2022 risulta confermata solamente l'**ACE ordinaria**, la cui aliquota per il calcolo del "rendimento nozionale" è confermata all'1,3%. Nella base ACE ordinaria 2022 si tiene conto anche degli incrementi e decrementi 2021 che hanno generato base Super ACE per quell'esercizio.

DISCIPLINA ACE PER L'ESERCIZIO 2022

Con l'art. 1 del D.L. 06.12.2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214) è stata introdotta un'agevolazione volta a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale del

sistema imprenditoriale del paese, essendosi stabilita la detassazione del nuovo capitale proprio immesso nell'impresa, sotto forma sia di conferimento in denaro da parte dei soci, sia di destinazione di utili a riserva.

In particolare, a decorrere dal 2011 (dall'esercizio in corso al 31.12.2011 per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare) viene prevista, ai fini IRES e IRPEF, l'esclusione dal reddito di impresa di un ammontare denominato "rendimento nozionale", ottenuto dall'applicazione di una determinata aliquota (**l'1,3% anche per il 2022**) sulla "variazione in aumento" del capitale proprio.

La variazione in aumento del capitale proprio è costituita, per le **società di capitali**, dai conferimenti in denaro eseguiti nel corso del 2011 o degli esercizi successivi e dagli utili **realizzati** (non derivanti da processi valutativi) accantonati a riserve disponibili, al netto dei decrementi per attribuzioni ai soci, mentre per le **società di persone** e le **imprese individuali** (purché in contabilità ordinaria) dall'aumento del capitale proprio (al netto dei decrementi) intervenuto dall'inizio del 2011 (corrispondente al valore al 31 dicembre 2010) alla fine dell'esercizio nel quale si calcola l'ACE.

Sono interessati dalla provvidenza in esame:

- società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e di mutua assicurazione) ed enti (pubblici o privati) commerciali;
- stabili organizzazioni presenti in Italia di società estere;
- società di persone (snc e sas), purché in contabilità ordinaria;
- imprese individuali, purché in contabilità ordinaria.

Viceversa, **non possono fruirne:**

- enti non commerciali, per l'eventuale attività di impresa esercitata;
- imprese agricole che determinano il reddito in base alla normativa del reddito agrario prevista dal TUIR;
- società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la procedura.

Determinazione dell'agevolazione ACE per i soggetti IRES

Al fine di determinare l'agevolazione spettante, in caso di **società di capitali**, è possibile individuare le seguenti fasi:

1) determinare il patrimonio netto iniziale

È quello esistente al termine del 2010 (dell'esercizio in corso al 31.12.2010 in ipotesi di esercizio non coincidente con l'anno solare), senza tenere tuttavia conto dell'utile dell'esercizio medesimo, ma considerando, *al contrario*, l'eventuale perdita. Nella sostanza, si assume il patrimonio netto risultante da bilancio (aggregato "A") del Passivo dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 del Codice Civile) cui va sottratto, in caso di risultato civile 2010 positivo, l'utile conseguito.

2) determinare la variazione in aumento del patrimonio netto

La variazione in aumento si determina quale somma algebrica delle seguenti componenti:

a) elementi positivi per utili realizzati accantonati a riserve disponibili

L'utile civilistico accantonato a riserve disponibili (per il 2011 si assume l'utile relativo al solo esercizio 2010; per il 2012 l'utile relativo all'esercizio 2011 e analogamente per gli esercizi successivi) costituisce elemento positivo rilevante ai fini in esame per il suo intero ammontare, senza la necessità di operare alcun ragguaglio.

Inoltre, per essere rilevante ai fini in esame, è necessario che l'**utile sia realizzato** (non deve cioè derivare da processi di natura valutativa, quali ad esempio gli utili su cambi da conversione, le riserve da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto o le riserve derivanti da rivalutazioni straordinarie di beni) e che venga accantonato a una **riserva disponibile**. Con riferimento alla seconda fattispecie, si evidenzia che anche la **riserva legale** appartiene a tale categoria (quella delle riserve "disponibili"), risultando infatti utilizzabile per la copertura delle perdite, con conseguente rilevanza ai fini ACE dell'utile accantonato a tale posta.

Si segnala, infine, che costituiscono elementi positivi della variazione del capitale proprio **le riserve divenute disponibili per effetto della “riclassificazione” di riserve indisponibili** a seguito del venir meno della condizione di loro indisponibilità, purché dette riserve indisponibili si siano formate a decorrere dal periodo di imposta 2011. Specularmente, le riserve disponibili (che hanno fruito dell’ACE) diventano, dall’inizio del periodo di imposta in cui vengono “riclassificate” tra quelle indisponibili, irrilevanti fino a concorrenza degli utili che in precedenza abbiano concorso ad aumentare la variazione in aumento del capitale proprio; altresì, in tale ipotesi, si ritiene debbano essere assunte come prioritariamente consumate le riserve di utili che hanno partecipato alla formazione della base di riferimento ACE (circolare Assonime n. 17/2012, paragrafo 3.1.2.).

b) elementi positivi per nuovi conferimenti in denaro eseguiti dai soci

Gli apporti in denaro eseguiti dai soci costituiscono elemento positivo rilevante ai fini del calcolo della variazione in aumento, essendo tuttavia necessario operare, nell’esercizio di loro effettuazione, un ragguaglio *pro rata temporis*.

In particolare, costituiscono apporti sia i **nuovi conferimenti in denaro**, sia le **rinunce incondizionate**, da parte dei soci, del diritto alla restituzione dei loro crediti vantati verso la società.

Nonostante:

- nella relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012, venga precisato che, "in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che **riguardare esclusivamente crediti aventi natura finanziaria**, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro" e
- la circolare 21/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate concluda – al tal proposito - che **siano sempre da escludere ai fini dell’agevolazione i crediti aventi natura commerciale**, sia in caso di rinuncia da parte dei soci, sia in caso di loro compensazione,

la dottrina sostiene che tale ultima esclusione sia possibile solamente ove l’operazione abbia natura elusiva e, pertanto, che la citata limitazione debba essere esclusa ove ciò non sussista, come nel caso della rinuncia a crediti commerciali che derivano dall’ordinaria attività dell’impresa. Si pensi – ad esempio – al caso di una società che opera quale distributore dei prodotti della controllante: non si comprende per quale ragione la rinuncia a crediti vantati dal socio non possa essere considerata agevolabile per la figlia. La figlia potrebbe infatti alternativamente estinguere i propri debiti e il socio potrebbe utilizzare la liquidità così ottenuta per capitalizzare la figlia. Il risultato sarebbe il medesimo e non si comprende il motivo per cui una situazione sarebbe agevolabile e l’altra no.

In entrambi i casi (conferimento o rinuncia incondizionata), negli esercizi successivi a quello di loro effettuazione, gli elementi positivi in esame saranno rilevanti per il loro intero ammontare, non dovendosi più operare alcun loro ragguaglio.

Si ritiene opportuno segnalare che:

- non costituiscono, invece, elementi positivi rilevanti le somme erogate dai soci a titolo di finanziamento (fruttifero o meno), giacché le stesse, in quanto debiti della società nei confronti dei soci eroganti, non affluiscono a patrimonio netto;
- non costituiscono, invece, elementi positivi rilevanti gli apporti **non in denaro** (cioè in natura) eseguiti dai soci;
- per le imprese costituite successivamente al 31.12.2010, si assume come elemento positivo anche il patrimonio netto di costituzione per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro.

c) elementi negativi per attribuzioni ai soci, a qualsiasi titolo

Le riduzioni del patrimonio netto per attribuzioni, a qualsiasi titolo, a favore dei soci, costituiscono elemento negativo rilevante ai fini in esame per il loro intero ammontare, senza la possibilità di operare alcun ragguaglio, giacché viene previsto che i decrementi rilevano comunque a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati (articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale attuativo 14.03.2012).

In tema di determinazione della variazione in aumento, si segnala che, se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la stessa va ragguagliata alla sua durata.

3) assicurarsi che la variazione in aumento non ecceda il patrimonio netto

Per ciascun esercizio di applicazione dell'agevolazione in esame, la variazione in aumento determinata secondo quanto indicato al precedente punto 2), non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, quest'ultimo da intendersi comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio di riferimento; circa la ricomprensione dell'utile o della perdita dell'esercizio nella grandezza del patrimonio netto da considerare (costituente il limite massimo della variazione in aumento), posto che detti risultati dipendono dal carico fiscale (e quindi dalla determinazione dell'ACE), al fine di evitare calcoli iterativi, è stato previsto che l'utile o la perdita vadano considerati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE (si vedano istruzioni al modello REDDITI SC 2023, rigo RS 113, col. 5).

Inoltre, il patrimonio netto da considerare ai fini del limite del beneficio dell'ACE ordinaria fruibile in ciascun esercizio:

- va assunto tenendo conto della riserva (negativa) per azioni proprie in portafoglio;
- non deve essere inciso dal valore della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (risposta a interpello n. 284/2021 Agenzia delle Entrate).

4) determinare il rendimento nozionale (deducibile dal reddito imponibile)

Applicando alla variazione in aumento del capitale proprio (pari al minore tra gli importi di cui ai precedenti punti 2) e 3)) l'aliquota percentuale determinata dal ministro dell'Economia e delle Finanze, si ottiene il cosiddetto "rendimento nozionale", costituente l'agevolazione in concreto fruibile, in quanto importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo imponibile e pertanto suscettibile di generare un corrispondente risparmio fiscale. L'aliquota di computo del rendimento nozionale è confermata nella misura dell'1,3% anche per l'esercizio 2022.

Inoltre, si evidenzia che qualora, in un esercizio, il rendimento nozionale dovesse superare il reddito imponibile, l'eccedenza potrà essere computata in aumento dei rendimenti nozionali degli esercizi successivi (senza alcun vincolo temporale a detto riporto), da ammettersi in deduzione dai corrispondenti redditi imponibili; altresì, al ricorrere delle condizioni previste dal principio contabile OIC 25 (paragrafo 41), sull'ammontare del rendimento nozionale eccedente potrà essere computata, al ricorrere delle condizioni previste, la relativa fiscalità anticipata.

5) Sterilizzare il rendimento nozionale per effetto dell'applicazione di specifiche norme

Il rendimento nozionale di cui al punto precedente va ridotto per ammontare pari all'incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli indicati nel bilancio 2010 (articolo 1, comma 6-bis, del Dl n. 201/2011) e alle plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o rami (articolo 5, comma 8, del DM 03.08.2017).

La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto (a decorrere dall'esercizio 2016) la causa di riduzione della base ACE per l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelle rilevate nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, che non può nemmeno essere oggetto di disapplicazione mediante interpello o mediante indicazione sostitutiva in dichiarazione dei redditi (circolare A.E. 07.04.2017, n. 8, punto 6).

Anche per il 2022 è quindi necessario verificare l'eventuale incremento di titoli e valori mobiliari intervenuto al 31.12.2022 rispetto al 31.12.2010 (o alle relative date di chiusura degli esercizi per i soggetti non "solari") per verificare la necessità di ridurre corrispondentemente la base ACE.

Precisazioni del "decreto ACE" (D.M. 3.8.2017)

In base all'art. 5, comma 3, per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), includendo altresì le quote di OICR. Sono quindi **esclusi** dalla definizione i certificati di deposito, i conti correnti e i depositi bancari e i contratti

di pronti contro termine, i cui eventuali incrementi non comportano pertanto sterilizzazioni del rendimento nozionale ACE.

Non sono finora pervenuti chiarimenti circa le **polizze assicurative sulla vita**, ancorché queste non costituiscano valori mobiliari secondo la definizione datane dal citato articolo 1, comma 1-bis, del Tuf. Alcune polizze vita (non tutte) sono infatti incluse nel precedente comma 1, lettera w-bis, del medesimo articolo 1 del Tuf. *Dal punto di vista letterale*, quindi, le polizze assicurative sulla vita non rientrano nella definizione richiesta dal decreto di attuazione dell'Ace. *Dal punto di vista sostanziale*, possono esserci polizze che hanno una connotazione di investimento e per queste occorrerà verificare se, secondo l'interpretazione degli organi competenti, prevarrà il dato letterale o quello sostanziale. Recentemente, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che le polizze assicurative con scadenza o valori di riscatto esposti alle fluttuazioni del mercato devono essere oggetto di sterilizzazione ai fini del calcolo dell'ACE (risposta a interpello n. 232 del 28.04.2022).

Viceversa, per espressa previsione normativa **sono esclusi dall'applicazione di sterilizzazione le partecipazioni**.

La relazione al Decreto ACE, innovando il precedente chiarimento reso per la Dit², ha precisato che l'incremento dei titoli e valori mobiliari deve essere rilevato tenendo in considerazione *il valore di questi ultimi come emerge dal bilancio*, ossia attribuendo rilevanza anche alle eventuali dinamiche valutative di tali strumenti.

Si segnala infine che la sterilizzazione in esame (per incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni) non si applica ai soggetti che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K dell'Atecofin 2007, quali le holding finanziarie (sono invece colpite dalla sterilizzazione le holding industriali).

Esempio

Una società di capitali presenta i seguenti dati:

Descrizione	Dato contabile	Dato rilevante ACE ordinaria	Dato già rilevante Super ACE per il 2021	Rigo REDDITI SC 2023
Patrimonio netto 2010 da bilancio (aggregato "A") del passivo di Stato Patrimoniale in base all'art. 2424 del Codice Civile)	10.000.000			
Se il risultato 2010 è di utile, lo stesso va sottratto dal patrimonio netto contabile (nessuna riduzione in ipotesi di esercizio 2010 chiuso in perdita)	- 2.000.000			
PATRIMONIO NETTO INIZIALE	8.000.000			
+ Accantonamento utile 2010 a riserve	2.000.000	2.000.000		RS113, campo 1
- Perdita 2011 coperta con riserve	- 200.000	0		
+ Accantonamento utile 2012 a riserve	1.250.000	1.250.000		RS113, campo 1
+ Accantonamento utile 2013 a riserve	2.000.000	2.000.000		RS113, campo 1

² Nell'agevolazione Dit (Dual income tax, Dlgs 466/1997) fu all'epoca stabilito (circolare 76/E/1998) che *rientravano nel concetto di "titoli"* (i) quelli non rappresentativi di merci, (ii) i certificati di massa (iii) le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo (articolo 81, lettera c) ter, del Tuir, ora articolo 67). *Erano invece esclusi* (i) cassa, depositi e conti correnti bancari [Assonime, circolare 42/1998, pag. 101] (ii) "pronti contro termine" nei quali il cessionario a pronti ha l'obbligo (e non solo la facoltà) di rivendere a termine i titoli (circolare 61/E/2001).

Descrizione	Dato contabile	Dato rilevante ACE ordinaria	Dato già rilevante Super ACE per il 2021	Rigo REDDITI SC 2023
+ Accantonamento utile 2014 a riserve	1.000.000	1.000.000		RS113, campo 1
- Distribuzione nel 2015 di riserve ai soci	-150.000	-150.000		RS113, campo 2
+ Accantonamento utile 2015 a riserve	500.000	500.000		RS113, campo 1
+ Accantonamento utile 2016 a riserve	200.000	200.000		RS113, campo 1
+ Accantonamento utile 2017 a riserve	200.000	200.000		RS113, campo 1
+ Accantonamento utile 2018 a riserve	300.000	300.000		RS113, campo 1
+ Conferimento in denaro eseguito dai soci in data 27.06.2019 (da assumere anche nel 2022 per intero, senza alcun ragguaglio)	1.200.000	1.200.000		RS113, campo 1
+ Accantonamento utile 2019 a riserve	200.000	200.000		RS113, campo 1
+ Accantonamento utile 2020 a riserve	5.500.000	5.500.000	~~5.000.000~~	RS113, campo 1
- Distribuzione nel 2021 di riserve ai soci	-500.000	-500.000	~~500.000~~	RS113, campo 2
+ Accantonamento utile 2021 a riserve	500.000	500.000		RS113, campo 1
- Distribuzione nel 2022 di riserve ai soci	-1.000.000	-1.000.000		
+ Conferimento in denaro eseguito dai soci in data 01.12.2022 (da assumere nel 2022 per i 30 giorni intercorsi tra il 01.12.2022 e il 31.12.2022); rilevante ACE per € 500.000 * 30 / 365	500.000	41.096		RS113, campo 1
+ Utile 2022 (senza considerare effetto ACE)	1.000.000	0	0	
VARIAZIONE IN AUMENTO NETTA		13.241.096		RS113, campo 4
PATRIMONIO NETTO FINALE	22.500.000			RS113, campo 5
MINORE TRA PATRIMONIO NETTO FINALE E VARIAZIONE IN AUMENTO NETTA		13.241.096		RS113, campo 6

* ai fini del calcolo della base ACE 2022 devono essere compresi anche quegli elementi che hanno determinato la base Super ACE nel 2021.

Applicando alla variazione in aumento netta, per il calcolo dell'ACE, di Euro 13.241.096, l'aliquota dell'1,3%, si ottiene il cd. "rendimento nozionale del nuovo capitale proprio" dell'ACE ordinaria,

pari a Euro 172.134 (da indicare in RS113, campo 7), ad abbattimento del reddito imponibile, cui corrisponde un risparmio IRES di Euro 41.312 (Euro 172.134 * 24%).

Infine, sia nell'anno 2022, sia nell'anno 2023, è necessario confrontare il valore di patrimonio netto con il valore dello stesso al 31.12.2021. Laddove quest'ultimo sia diminuito trova applicazione il meccanismo del *recapture*, cui si rimanda ai prossimi paragrafi per un approfondimento.

Agevolazione ACE per i soggetti IRPEF

Già dall'esercizio 2016, per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) in contabilità ordinaria, *in luogo del patrimonio netto alla fine di ciascun esercizio, diventa rilevante l'aumento del capitale proprio (al netto dei decrementi) intervenuto dall'inizio del 2011 (corrispondente al valore al 31 dicembre 2010) alla fine dell'esercizio nel quale si calcola l'ACE.*

Considerato che l'allineamento delle modalità di calcolo della base imponibile ACE a quella delle società di capitali è intervenuta alla fine del 2016, è **previsto un conteggio forfetario della variazione del capitale relativa al periodo 2011 - 2015**; ciò consente di evitare la ricostruzione di tutti i movimenti intervenuti nel patrimonio dal 2011 al 2015.

Dal 2016 in avanti si deve invece procedere utilizzando le regole stabilite per le società di capitali.

Di seguito i principali passi da percorrere e alcune indicazioni per il calcolo corretto dell'ACE per i **soggetti IRPEF** (imprese individuali e società di persone) **in contabilità ordinaria**.

1. Determinazione base ACE "di partenza" soggetti IRPEF in contabilità ordinaria

La determinazione dell'incremento del capitale proprio del periodo 2011 - 2015 avviene mediante semplice raffronto del Patrimonio netto esistente al 31.12.2015 con quello esistente al 31.12.2010.

Le modalità di determinazione del Patrimonio netto alle date indicate sono quelle utilizzate fino al 2015 per il calcolo del patrimonio netto che costituiva la base ACE di ciascun anno.

Il patrimonio netto:

- ricomprende l'utile dell'esercizio e le eventuali perdite;
- va individuato al netto dei prelevamenti in c/utigli effettuati dal titolare/soci;
- comprende tutte le riserve di utili e di capitale;
- non comprende, in quanto non fanno parte del patrimonio, i finanziamenti soci.

I dati del patrimonio netto sono desumibili dai bilanci relativi al 2015 e al 2010.

In alternativa è possibile reperire il dato relativo al PN 31.12.2015 utilizzando quanto eventualmente indicato nel mod. UNICO 2016 per il calcolo della base ACE relativa al 2015; in particolare il PN del 31.12.2015 è stato indicato:

- a rigo RS45, col. 1 del mod. UNICO 2016 SP per le società di persone;
- a rigo RS37, col. 1 del mod. UNICO 2016 PF per le ditte individuali.

Per la determinazione del PN 31.12.2010 non esisteva un corrispondente rigo nel mod. UNICO 2011; tuttavia si ritiene possibile utilizzare quanto indicato nella sezione "Dati di bilancio" (rigo RF63 del mod. UNICO 2011 PF ed RF66 del mod. UNICO 2011 SP).

Esempio:

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2010			STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015		
Prelev. titolare/soci 70	Capitale sociale	100	Prelev. titolare/soci 70 Perdita d'esercizio 60	Capitale sociale	100
	Riserva DL 185/08	300		Riserva DL 185/08	300
	Riserva di utili	80		Riserva di utili	280
	Versam. c/capitale	200		Versam. c/capitale	200
	Utile d'esercizio	10		...	
	...			...	
Patrimonio al 31.12.10: 620			Patrimonio al 31.12.15: 750		

La base ACE di partenza è pari a Euro 130 (750 - 620).

ATTENZIONE. Nella determinazione dello stock patrimoniale, per il calcolo della differenza 2011-2015 di cui sopra, entrambi i patrimoni netti al 31.12 (2010 e 2015) vanno assunti tenendo conto dei risultati realizzati in tali periodi d'imposta.

Di conseguenza, anche l'utile 2015 concorrerà alla formazione della base ACE, andando a formarne la componente fissa, ossia il primo addendo. Evidentemente non se ne dovrà tenere in considerazione quando si dovrà computare il secondo addendo, quello riguardante gli incrementi realizzati dal 2016.

La base Ace di partenza può essere solo un valore positivo (in caso di decremento patrimoniale, il plafond di partenza assume valore zero). Le perdite, come regola generale in ambito Ace, sono irrilevanti, fatto salvo il conseguente decremento del patrimonio netto che costituisce il tetto massimo agevolabile.

2. Variazione in aumento capitale proprio dal 2016 per soggetti IRPEF in contabilità ordinaria

ATTENZIONE. Aspetto particolare che riguarda i soggetti Irpef è il momento a partire dal quale rileva l'utile conseguito: infatti, mentre per i soggetti IRES esso rileva dalla data in cui l'assemblea ne delibera l'accantonamento a riserva, per i soggetti IRPEF viene confermato che l'utile assume rilevanza **al momento della maturazione** (vedasi il DM "ACE" del 03.08.2017, art. 8, comma 3). Pertanto, l'utile dell'esercizio non rileva da quando ne viene deciso l'accantonamento, ma da quando tale utile viene prodotto. Quindi, l'utile 2022 per le imprese individuali e le società di persone è elemento agevolabile già nel 2022 (mentre per le società di capitali assume rilevanza nel 2023 nella misura in cui ne venga deliberato l'accantonamento a riserva).

Alla base ACE di partenza va sommata la variazione in aumento del capitale proprio intervenuta dal 2016 applicando a regime le "regole IRES"³:

³ Per tutte le altre possibili variazioni/eccezioni non evidenziate in questo punto, vedasi la restante parte del presente paragrafo

INCREMENTO	Ammontare Rilevante ACE	
Accantonamento utili	Per intero Dall'inizio dell'esercizio nel quale l'utile è MATURATO	
Conferimento in denaro Rinuncia ai crediti	Dalla data di versamento/rinuncia Se effettuato nel corso del periodo d'imposta	ES: Calcolo ACE per il 2022, versamento effettuato il 29.9.2022. L'importo va considerato per 94 gg/365 gg
	Per intero Se effettuato nei periodi precedenti	ES: Calcolo ACE per il 2022, versamento effettuato il 29.9.2021. L'importo va considerato per intero

DECREMENTO	Ammontare Rilevante ACE
Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci	Per intero. Si rinvia a quanto detto nei soggetti IRES. È il caso ad esempio: * della distribuzione di riserve di utili * della distribuzione di riserve di capitali * dei prelievi in acconto utili
Non costituisce riduzione ai fini ACE: * la riduzione del PN in conseguenza di perdite;	

3. Limite del patrimonio netto per soggetti IRPEF in contabilità ordinaria

Dopo aver effettuato il calcolo del nuovo capitale proprio investito, prima di applicare l'aliquota del rendimento nozionale per il calcolo della deduzione ACE, va considerato il minor importo tra la variazione in aumento del capitale e il patrimonio netto di fine esercizio, che costituisce il limite di fruizione dell'agevolazione.

4. Effetti delle modifiche soggetti IRPEF in contabilità ordinaria

A seguito delle modifiche già introdotte, si evidenziano i seguenti punti relativi alla determinazione della base imponibile ACE:

- gli **incrementi patrimoniali antecedenti il 2011** non assumono più rilevanza;
- gli **incrementi patrimoniali intervenuti dal 2011 al 2015** sono rilevanti anche se originati da variazioni non rilevanti ACE in base alle nuove regole; è il caso del conferimento in natura o della rivalutazione dei beni d'impresa effettuati in tale lasso temporale;
- **per i soggetti costituiti dal 2011**, la base ACE di partenza corrisponde al PN al 31.12.2015.

5. Ulteriori conferme/modifiche sul calcolo Ace per i soggetti IRPEF dettate dal "decreto Ace" (D.M. 03.08.2017)

Il decreto conferma che anche alle imprese IRPEF si applicano **le regole delle società di capitali relative alla "sterilizzazione" (dal 2016) della base Ace** (per incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli indicati nel bilancio 2010 e all'irrilevanza delle plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o rami).

* * * * *

Disposizioni antielusive comuni (per i soggetti sia IRPEF, sia IRES)

Sono previste delle **apposite disposizioni antielusive**, volte a evitare che, a fronte del medesimo apporto, divenga possibile, nell'ambito dei gruppi societari, moltiplicare l'agevolazione; in particolare, nell'ambito di rapporti di controllo (come disciplinati dall'art. 2359 del Codice Civile), si stabilisce che la variazione in aumento rilevante vada ridotta di un ammontare pari:

- ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente al 2010, a favore di società controllate o consorelle;
- ai corrispettivi per l'acquisizione (o l'incremento) di partecipazioni in società controllate;
- ai corrispettivi per l'acquisizione di aziende (o rami di aziende) già appartenenti a controllanti o consorelle;
- ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti;
- ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (cd. "black list");
- all'incremento dei crediti di finanziamento vantati nei confronti delle controllate o consorelle, rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010.

La circolare **12/E** del 23 maggio 2014 (Chiarimenti in tema di ACE) prevede la **possibilità**, a fronte della presentazione di apposito interpello⁴, di “neutralizzare” le riduzioni di ammontare di cui sopra. Si segnala che nel corso del 2015 è stata emanata un'ulteriore circolare in tema di chiarimenti ACE (**21/E** del 3 giugno 2015) che riguardano, tra gli altri:

- a) l'interpello “antielusivo” di cui sopra per il quale vengono confermate l'obbligatorietà e preventività con riferimento al periodo di imposta di richiesta di disapplicazione (l'interpello va presentato almeno 90 giorni prima della data ultima di invio della dichiarazione dei redditi);
- b) le modalità applicative della disciplina antielusiva specifica in tema di conferimenti e di finanziamenti infragruppo:
 - i conferimenti infragruppo sterilizzano la «base A.C.E.» del soggetto conferente in modo definitivo e irreversibile, anche quando successivamente si perda il controllo della società beneficiaria dell'apporto, mentre
 - in caso di perdita del controllo della società destinataria del finanziamento infragruppo, si viene a ripristinare la «base A.C.E.» della società che lo aveva erogato.
- c) i conferimenti effettuati da soggetti residenti in paesi *white* e *black list*;
- d) l'indicazione di alcune fattispecie che – pur non esaurendo l'intera casistica – si considerano in ogni caso elusive ai fini dell'applicazione della normativa A.C.E.

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 82/2022, afferma che nessuna riduzione della base ACE può essere applicata nel caso di acquisto di un'azienda *intercompany* effettuato mediante conferimento d'azienda. Ciò scaturisce dal fatto che alla casistica non si applica la disposizione antielusiva prevista dall'art. 10 del D.M. 3.8.2017 e, in ogni caso, avendo l'apporto come oggetto beni in natura, non rientra tra le capitalizzazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'ACE.

Precisazioni del “decreto Ace” (D.M. 3.8.2017)

Il Decreto modifica anche le disposizioni antielusive volte a evitare la duplicazione del beneficio Ace nell'ambito di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Premessa

La previgente formulazione prevedeva l'applicazione delle disposizioni antielusive a specifiche operazioni (ad esempio conferimento in denaro, acquisto di azienda o partecipazioni, incremento dei crediti di finanziamento) intercorse tra soggetti del medesimo gruppo beneficianti dell'agevolazione Ace; pertanto, era esclusa l'applicazione di queste disposizioni se uno dei due soggetti risultava non residente.

Effetti sulla base ACE

⁴ Istruzioni al modello Redditi SC2023, pag. 141: “(...) Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS115 gli elementi conoscitivi ivi indicati”.

L'attuale formulazione estende invece le disposizioni antielusive specifiche anche alle operazioni concluse con controparti infragruppo non residenti che - pur non fruendo dell'agevolazione - potrebbero fungere da veicoli per la moltiplicazione del beneficio Ace.

Il Decreto amplia, inoltre, *la nozione di gruppo* in quanto si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 cc, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, con eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici. Fanno parte del medesimo gruppo, quindi, anche le società controllate da una medesima persona fisica, il cui controllo è integrato tenendo conto anche delle partecipazioni possedute dai suoi familiari.

* * * * *

Eccedenze ACE utilizzabili ai fini IRES

Anche nel 2022 è possibile la deduzione dell'eccedenza eventualmente non utilizzata nel precedente esercizio (Unico 2022, redditi 2021) per incapacienza del relativo reddito imponibile; detta eccedenza è infatti riportabile al 2022 (con sua indicazione in REDDITI SC 2023, rigo RS113, campo 10 se relativo all'ACE ordinaria 2021, oppure con sua indicazione in REDDITI SC 2023 rigo RS112A, campo 8 se relativo alla Super ACE 2021), potendo essere aggiunta al bonus maturato per il 2022 (1,3% della base ACE stratificata).

Eccedenze ACE utilizzabili ai fini IRAP

Sempre in presenza di deduzioni che superano il reddito imponibile, è prevista, con riferimento alle eccedenze Ace maturate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014, *la possibilità di loro "conversione" in crediti di imposta da portare a riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).*

La conversione si effettua applicando all'eccedenza ACE le aliquote di imposta IRPEF o IRES; l'importo così ottenuto è tuttavia utilizzabile non in unica soluzione quanto in **cinque quote annuali di pari ammontare** nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni periodo di imposta.

Si segnalano di seguito alcune precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (circolare 21/2015, paragrafo 2):

- il credito riconosciuto per effetto della conversione è un credito d'imposta fruibile ai soli fini della compensazione *verticale* con debiti Irap; la Circolare ne impedisce qualsivoglia uso diverso, ivi compreso il rimborso e la cessione nell'ambito del gruppo;
- la scelta compiuta con riguardo all'eccedenza ACE è *irreversibile*, nel senso che la mancata fruizione del credito d'imposta non vale a consentirne la trasformazione "a ritroso" in deduzione dal reddito complessivo netto ai fini Ires;
- la mancata conversione in relazione al periodo d'imposta in cui l'eccedenza ACE è venuta a esistenza (con conseguente riporto a nuovo) non permette la sua trasformazione in credito IRAP in futuro, considerato che essa è ammessa solo per le eccedenze "correnti" e non anche per quelle "pregresse". Quanto appena detto a eccezione di eventuali eccedenze ACE pregresse (purché maturate a decorrere dal 2014) nell'ipotesi di avvio dell'opzione per il consolidato fiscale o per la trasparenza: in questi casi, infatti, al fine di scongiurare che dette eccedenze (in quanto non attribuibili al consolidato o ai soci) rimangano inutilizzate per tutta la durata di tali regimi di tassazione, ne è consentita la loro conversione in credito IRAP (circolare 21/E/2015, paragrafi 2.4 e 2.5).

Rappresentazione in bilancio

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in cinque quote costanti per il pagamento dell'Irap, andrà *contabilizzato* in bilancio nella voce C.II.5-ter) dello stato patrimoniale, avendo come contropartita la voce 20 del conto economico (alla stregua di imposte anticipate). L'utilizzo di tale voce deriva dal fatto che l'iscrizione del credito rappresenta null'altro che una modalità di utilizzo di una deduzione Ires che, in caso di mancata conversione, avrebbe generato minori imposte correnti (in anni successivi), ovvero l'iscrizione (già nell'esercizio di rilevazione dell'eccedenza) di imposte anticipate. Il bilancio interessato dalla contabilizzazione sarà quello dell'esercizio con riferimento al

quale la conversione viene effettuata. Pertanto, il credito derivante dalla trasformazione dell'eccedenza ACE 2022 (che risulterà dal modello REDDITI 2023), andrà iscritto nel bilancio al 31.12.2022 a condizione che la scelta circa la conversione sia già stata presa al momento di redazione del progetto di bilancio.

Provento non tassabile Trattandosi di fatto di una riduzione delle imposte correnti (IRES) che viene utilizzata mediante compensazione con altri tributi (IRAP), il “provento” iscritto nel conto economico non sarà imponibile. La società opererà pertanto una corrispondente variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di iscrizione.

Consolidato fiscale Per le società *in regime di tassazione consolidata*, l'eccedenza convertibile in crediti è quella che residua dopo l'eventuale trasferimento della deduzione alla consolidante per l'utilizzo nel modello CNM. Questo trasferimento, come precisato dalla circolare 12/E/2014, è obbligatorio fino a concorrenza del reddito del gruppo⁵.

Trasformazione “rendimento nozionale” Super ACE 2021 in credito d'imposta

L'art. 19, comma 3, del D.L. 25/05/2021, n. 73, prevedeva la possibilità di trasformare il beneficio derivante dalla c.d. Super ACE da deduzione del reddito complessivo netto in credito d'imposta, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate; tale facoltà dava al contribuente la possibilità di fruire dell'ACE in modo potenzialmente immediato. Il credito d'imposta poteva infatti essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, già dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile d'esercizio. Tuttavia, affinché il credito da Super ACE potesse essere utilizzato, era necessario trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione, e attendere la notifica di avvenuto riconoscimento del credito. Tale comunicazione poteva essere effettuata dal 20.11.2021 al 30.11.2022 per i soggetti “solari”.

Il credito veniva determinato, similmente a quanto previsto per la conversione in credito IRAP delle eccedenze ACE ordinaria, applicando al rendimento nozionale le aliquote IRES o IRPEF valide per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Da ciò deriva che per i soggetti IRES, spettava un credito pari a Euro 36 ogni 1.000 di variazione in aumento del capitale 2021 (calcolato come 15% * 24%), fino a un massimo di Euro 180 mila, in corrispondenza a Euro 5 milioni di incremento.

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo del credito d'imposta da Super ACE, la norma dava ampia libertà di scelta, in quanto prevedeva la possibilità di sua compensazione tramite modello F24 senza limiti di importo, oppure la possibilità di sua richiesta rimborso o la sua cessione.

Si trattava di un credito non produttivo di interessi, soggetto all'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023, rigo RS 112A, col. 6 e seguenti) e non imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

Anche per il riporto a nuovo delle eccedenze ACE (analogamente a quanto accade per le perdite fiscali) il TUIR prevede alcune limitazioni in caso di fusioni o scissioni nazionali (articoli 172 e 173 del TUIR), nonché per quelle transfrontaliere (articolo 181 del TUIR), e di cessione di partecipazioni (articolo 84 del TUIR).

È infatti disposto che:

1. nei casi di trasferimento delle partecipazioni della società con eccedenza ACE, la limitazione del riporto delle perdite (in virtù della quale si esclude il loro riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi e si modifichi l'attività effettivamente esercitata nell'esercizio di

⁵ Circolare 21/E del 3 giugno 2015, pag.17 “(...) Nell'ipotesi in cui si determini un'eccedenza, la stessa dovrà essere prioritariamente, e nei limiti dell'imposta del gruppo, attribuita alla *fiscal unit*. In seguito, in applicazione delle nuove disposizioni, la quota di eccedenza ACE che residua dopo aver operato la descritta attribuzione alla *fiscal unit*, in linea con quanto previsto per il soggetto *stand alone*, potrà essere, anche parzialmente: (i) riportata nei periodi di imposta successivi ai fini della determinazione del reddito imponibile del singolo soggetto; (ii) trasformata in credito di imposta IRAP secondo le modalità sopra descritte. (...)”

acquisizione ovvero nei due periodi successivi o anteriori) si estende anche alle eccedenze ACE (oltre che a quelle di interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR);

2. nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa (concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o procedure estere equivalenti), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte di riduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR e ora anche l'eccedenza ACE;

3. in caso di fusioni/scissioni nazionali o estere, sono estese alle eccedenze ACE le medesime limitazioni previste per le perdite fiscali e gli interessi passivi.

Meccanismo di recapture dell'agevolazione Super ACE

La Super ACE fruita nell'esercizio 2021 è soggetta a un meccanismo di recupero (cd. "*recapture*"), la cui *ratio* è quella di evitare comportamenti scorretti da parte del contribuente, volti solamente a ottenere o massimizzare il beneficio fiscale nel 2021 a fronte di un aumento del capitale proprio solamente transitorio.

Recupero relativo ad anni successivi (al 2021)

Il periodo di osservazione ai fini del recupero dell'agevolazione goduta (sia nella forma del credito d'imposta, sia nella forma "classica" della deduzione dal reddito d'impresa), riguarda i due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi tutto il 2022 e tutto il 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Ogni riduzione, nel periodo biennale di osservazione, del capitale proprio che ha concorso a determinare il beneficio genera l'obbligo di restituirlo in proporzione alla misura della riduzione, e in particolare:

- nel caso l'agevolazione sia stata fruita sotto forma di deduzione dal reddito imponibile, il contribuente dovrà effettuare una variazione in aumento per importo pari al 15% della riduzione del capitale proprio avvenuta nel corso di ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, rispetto al 2021;
- nel caso l'agevolazione sia stata fruita sotto forma di credito d'imposta, la restituzione del beneficio si sostanzia nel riversamento (in tutto o in parte) del credito d'imposta fruito, da computarsi in base alla riduzione di capitale proprio avvenuta nel corso di ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, rispetto al 2021.

Si ritiene, inoltre, che, l'obbligo di restituzione dei benefici fiscali non sussista se, nel biennio di osservazione, sono distribuite riserve ai soci, ma tali riduzioni sono controbilanciate da nuove variazioni in aumento del capitale proprio intervenute nel medesimo arco temporale di ammontare almeno uguale.

Esempio

Soggetto IRES che al termine del 2021 presentava un incremento agevolabile Super ACE pari a Euro 800; subisce un decremento di capitale (diverso dalle perdite di esercizio), per Euro 300 nel corso del 2022 (dunque base ACE 2022 inferiore alla base ACE 2021) e per ulteriori Euro 100 nel 2023, senza che vi sia stato alcun incremento.

E' in tal caso necessario restituire parte del beneficio fruito.

In particolare:

- qualora il beneficio fosse stato fruito sotto forma di deduzione dal reddito, la variazione in aumento del reddito complessivo da effettuare sarebbe pari a Euro 45 (ossia $300 \times 15\%$) nel periodo d'imposta 2022 e pari a Euro 15 nel periodo d'imposta 2023 (ossia $100 \times 15\%$);
- qualora il beneficio fosse stato fruito sotto forma di credito d'imposta, la restituzione ammonterebbe a Euro 10,8 nel 2022 (ossia $300 \times 15\% \times 24\%$) e a Euro 3,6 nel 2023 (ossia $100 \times 15\% \times 24\%$).

Laddove, invece, a titolo di esempio, a seguito della distribuzione di utili nel corso del 2022 per Euro 300 si provvedesse nello stesso anno a incrementare il capitale per un importo almeno pari alla distribuzione di utili (ad esempio, conferimento soci per 400), nessuna restituzione sarà dovuta.

La stessa verifica dovrà essere effettuata anche per l'esercizio 2023, in cui si dovrà verificare che la base ACE 2023 sia uguale o superiore alla base ACE 2021, pena l'applicazione del meccanismo del *recapture*.

L'eventuale restituzione del beneficio avviene in concreto mediante compilazione di alcuni righi del modello dichiarativo relativo al 2022: REDDITI SC 2023, rigo RS 112A, colonna 6 (fruizione del beneficio sotto forma di credito d'imposta) o rigo RS113, campo 16 (fruizione mediante deduzione dal reddito imponibile).

Con l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 termina il periodo di osservazione della variazione di capitale su cui si è beneficiato della super ACE 2021 e l'agevolazione risulterà conseguentemente acquisita a titolo definitivo.

Il legislatore nulla indica circa la possibilità di ripristinare, per l'importo della super ACE poi oggetto di *recapture* del 15%, la deduzione ordinaria dell'1,3% prevista per l'ACE ordinaria: in assenza di Super ACE il contribuente avrebbe, infatti, usufruito nel 2021 della deduzione per ACE ordinaria, la quale, non essendo previsto un regime di *recapture*, sarebbe stata definitivamente acquisita, indipendentemente dagli eventuali decrementi di patrimonio in anni successivi.

Variazione della base ACE a seguito di acquisto di azioni proprie

Ai fini ACE, l'articolo 5, comma 4 del decreto ACE differenzia gli effetti dell'acquisto di azioni proprie in base alla sua finalità.

a. *Gli acquisti effettuati ai sensi dell'articolo 2357-bis cc* – avendo un'espressa finalità di annullamento delle azioni – determinano una variazione negativa della base Ace per un ammontare pari alla riserva negativa iscritta in sede di acquisto;

b. *Di contro, gli acquisti ex articolo 2357 cc* – non essendo necessariamente finalizzati all'annullamento delle azioni – determinano una variazione in diminuzione temporanea della base Ace nei limiti dell'ammontare di quest'ultima costituita da riserve di utili. Pertanto, l'iscrizione della riserva negativa non determina alcuna variazione negativa della base Ace nella misura in cui quest'ultima sia integralmente costituita da conferimenti in denaro. Il carattere temporaneo della variazione effettuata all'atto dell'iscrizione della riserva consente di espandere nuovamente la base Ace per l'ammontare della variazione negativa effettuata in sede di acquisto nel caso di cessione delle azioni proprie.

Nell'eventualità in cui *la cessione sia effettuata a un prezzo superiore a quello di acquisto*, il differenziale viene equiparato a un conferimento in denaro e conseguentemente esplica rilevanza come variazione in aumento della base Ace da aggiungersi al ripristino della base Ace sterilizzata al momento dell'acquisto; nel caso inverso, di *cessione conclusa a un prezzo inferiore a quello di acquisto*, la base Ace subisce una variazione in diminuzione a carattere definitivo, con possibile emersione anche di una base Ace negativa in grado di neutralizzare la valenza Ace di successivi apporti o utili;

c. *Se, invece, le azioni proprie acquistate ai sensi dell'articolo 2357 cc sono annullate*, deve essere operata una riduzione della base Ace in misura pari alla differenza tra il costo di acquisto delle azioni e il decremento già eventualmente operato in sede di acquisto delle azioni stesse, trasformandolo da riduzione temporanea a decremento permanente, con possibile emersione anche di una base Ace negativa.

Da segnalare infine che:

- *La riserva negativa per azioni proprie va esclusa dal computo del patrimonio netto di fine esercizio* che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto, rileva come limite alla fruizione della base Ace. In tal senso si esprime letteralmente il Decreto; ciò dovrebbe significare che il patrimonio netto si incrementa per effetto dell'annullamento di una componente negativa. Restano dubbi circa la *ratio* di tale previsione;
- resta da chiarire il regime Ace nel caso in cui *le azioni proprie vengano assegnate gratuitamente* (ad esempio assegnazione ai dipendenti nell'ambito di un piano di incentivazione). Si

ritiene che si configuri un decremento permanente della base Ace, in misura pari al costo di acquisto delle azioni proprie assegnate.

Variazione della base ACE a seguito di finanziamenti infruttiferi infragruppo valutati con il c.d. “costo ammortizzato”

Premessa

Il “decreto ACE” (art. 5, c. 5) chiarisce anche gli effetti di un finanziamento infragruppo erogato dai soci. Le formulazioni dei principi contabili OIC 15 e 19 prevedono, nella frequente ipotesi in cui il tasso di interesse del finanziamento sia inferiore a quello di mercato, l'attualizzazione del prestito al tasso di mercato in applicazione del c.d. “costo ammortizzato”; il differenziale tra il valore nominale del finanziamento e il relativo valore attualizzato deve essere iscritto come componente positiva di patrimonio netto da parte della società debitrice e a incremento della partecipazione da parte della società creditrice.

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta la necessità di rilevare *per il creditore* interessi attivi effettivi e *per il debitore* interessi passivi effettivi in entrambi i casi superiori a quelli nominali. Precisamente, questi interessi sono contabilizzati dalla società debitrice in contropartita al debito per il finanziamento e dalla società creditrice a incremento del credito erogato; in tal modo il credito e il debito iscritti al loro valore attuale sono ricondotti a scadenza al loro valore nominale.

Effetti sulla base ACE

In merito il Decreto precisa - articolo 5, comma 5 - che *non* costituisce una variazione positiva della base Ace l'incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla società debitrice.

Al contempo l'incremento della partecipazione iscritto dalla società creditrice, per quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del Decreto, *non* rileva nel calcolo della sterilizzazione antielusiva della base Ace da effettuarsi in capo al conferente per l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati a favore di altre società del gruppo.

L'incremento delle partecipazioni rileva, invece, nel computo della sterilizzazione antielusiva richiesta dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del Decreto, a norma del quale la base Ace deve essere ridotta di un ammontare pari all'incremento dei crediti di finanziamento infragruppo registrato tra la data del 31 dicembre 2010 e quella del 31 dicembre dell'esercizio in corso.

Il Decreto nulla dice, invece, in merito alla rilevanza ai fini Ace dei maggiori interessi attivi e passivi contabilizzati rispettivamente dal creditore e dal debitore; in assenza di una specifica disposizione deve ritenersi che tali componenti, confluyendo nell'utile d'esercizio, debbano contribuire per entrambi i soggetti alla formazione della base Ace.

Variazione della base ACE a seguito dell'utilizzo del c.d. “costo ammortizzato” in sede di prima adozione

Premessa

Trattasi dell'applicazione retrospettica del costo ammortizzato nell'ambito della *first time adoption* dei nuovi principi OIC.

Effetti sulla base ACE

Il “decreto Ace” (art. 5, comma 7, lett. b)) chiarisce che si considerano rilevanti ai fini dell'incremento del capitale proprio gli effetti dell'applicazione retrospettica del costo ammortizzato; negli esercizi successivi sarà rilevante altresì la diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, debiti e titoli.

Generale irrilevanza delle variazioni relative ai derivati sulla base ACE

All'articolo 5, comma 8, lettera a), il Decreto prevede *la generale irrilevanza nella formazione della base Ace degli utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati*. La relazione illustrativa al Decreto precisa, inoltre, che la sterilizzazione della fluttuazione del *fair value* di tali strumenti prescinde dalla modalità di contabilizzazione adottata in bilancio.

In primo luogo, non contribuiscono quindi alla formazione della base Ace le riserve di *cash flow hedge* contabilizzate nel patrimonio netto per la copertura dei flussi finanziari attesi. In effetti queste riserve - qualificandosi come non disponibili - risulterebbero già escluse a norma della disposizione della lettera b), comma 2, articolo 5 del decreto.

È altresì irrilevante la fluttuazione del *fair value* di strumenti derivati contabilizzati secondo il *fair value hedging*. In tal caso la variazione di *fair value* contabilizzata in conto economico deve essere sterilizzata dall'utile di esercizio - che se non distribuito contribuisce a rilevare come incremento della base Ace - solo nella misura in cui la variazione di *fair value* positiva del derivato di copertura ecceda il corrispettivo differenziale negativo di *fair value* dello strumento coperto.

È anche prevista l'irrelevanza nella formazione della base Ace delle variazioni positive di *fair value* imputate al conto economico di derivati non contabilizzati secondo il metodo dell'*hedge accounting*. Tanto la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi quanto la quota del risultato dell'esercizio che deriva dalla valutazione al *fair value* dei derivati dovrebbero assumere rilevanza in sede di determinazione del patrimonio netto contabile da confrontare, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto, con la variazione in aumento del capitale proprio («limite del patrimonio netto»). E ciò ancorché la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non vada considerata nel computo del patrimonio netto per una serie di finalità civilistiche ma svolga esclusivamente una funzione di memoria.

Va comunque precisato che non è stata introdotta una riduzione definitiva del beneficio Ace, poiché essa viene meno con il realizzo degli utili sterilizzati (Assonime, circolare 13/2018); ad esempio se un utile da *fair value* pari a 100, e non agevolato per tale ammontare, viene poi successivamente realizzato, la base Ace registrerà un incremento pari all'ammontare sterilizzato.

Conferimento d'azienda, plusvalenze irrilevanti ai fini ACE

Premessa

L'operazione di conferimento d'azienda, se condotta a valori correnti, può determinare l'emersione in capo al conferente di una plusvalenza o minusvalenza che coincide con il differenziale esistente tra il valore corrente del complesso aziendale trasferito e il valore netto contabile al quale quest'ultimo era iscritto nel bilancio del conferente.

Questa componente economica potrebbe contribuire alla formazione di base Ace, posto che influenza il risultato dell'esercizio nel quale l'operazione è posta in essere il quale - se non distribuito ai soci - costituisce una variazione in aumento della base Ace.

Effetti sulla base ACE

La disposizione dell'articolo 5, comma 8, lettera b) del Decreto ha proprio la finalità di escludere questa plusvalenza dalla formazione della base Ace del conferente. La previsione sembra avere un effetto asimmetrico sulla creazione della base Ace, in quanto l'esclusione delle plusvalenze non è replicata per le eventuali minusvalenze da conferimento e, considerata l'assenza di una norma espressa, non appare possibile sterilizzare l'utile di esercizio di questa componente negativa.

Si noti, comunque, che la rilevazione della minusvalenza a conto economico può essere evitata se il conferente contabilizza l'operazione a valori contabili.

La disposizione esplica efficacia dall'esercizio 2018 (art. 12, comma 2, decreto Ace); tuttavia, nella determinazione della base di questo esercizio è richiesta la sterilizzazione delle plusvalenze anche se rilevate a seguito di conferimenti posti in essere in esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore della disposizione.

Utilizzo delle eccedenze ACE in sede di accertamento fiscale

Con la circolare 5/E/2019 del 21.03.2019 l'Agenzia ha fatto il punto sulle **modalità di utilizzo delle deduzioni Ace inutilizzate (articolo 1, DI 201/2011), qualora l'Ufficio accerti un maggior reddito al contribuente.**

L'Agenzia evidenzia che il regime delle eccedenze Ace in sede di accertamento non è stato trattato da documenti di prassi, il che ha fatto sorgere comportamenti non uniformi da parte degli Uffici. In

linea di massima, precisa la circolare, l'utilizzo di eccedenze Ace in abbattimento dei maggiori imponibili accertati deve considerarsi legittimo analogamente a quanto già previsto per le perdite pregresse. Più in dettaglio, l'Ufficio solo dietro specifica richiesta da parte del contribuente, che dovrà essere formulata nel procedimento di accertamento con adesione, dovrà procedere a scomputare dal maggior reddito le eccedenze che rispettino due condizioni: si siano formate non oltre l'esercizio oggetto di accertamento, figurando dunque nella dichiarazione presentata per tale esercizio come importi riportati a nuovo, e siano ancora inutilizzate al momento in cui l'accertamento viene definito in adesione. L'Ufficio, precisa ancora la circolare, dovrà effettuare una verifica della spettanza nel merito dell'eccedenza Ace scomputabile, anche con riguardo all'applicabilità delle disposizioni antielusive.

La circolare affronta poi il caso di compresenza di eccedenze Ace inutilizzate e di perdite pregresse. Si precisa al riguardo che l'utilizzo dell'Ace in sede di definizione deve essere successivo a quello delle perdite. In tal senso, l'Ace è utilizzabile solo per abbattere il reddito che dovesse residuare dopo lo scomputo, su richiesta del contribuente, di perdite di periodo o pregresse (queste ultime nel limite dell'80% del reddito, salvo che non si tratti di perdite dei primi tre esercizi). Alcuni esempi contenuti nella circolare illustrano con chiarezza questo meccanismo.

L'ultima parte della circolare è dedicata allo scomputo di eccedenze Ace nel caso di accertamenti su società che partecipano al consolidato fiscale. L'Agenzia sottolinea che l'eccedenza di Ace deve essere trasferita obbligatoriamente al consolidato fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo, sicché non potranno mai esservi eccedenze riportabili all'interno del modello CNM. Conseguentemente, l'utilizzo dell'eccedenza di Ace per ridurre maggiori redditi potrà essere richiesto solo a livello di singola società consolidata o consolidante per redditi propri.

Irrilevanza ai fine ACE della riserva di rivalutazione finché non viene “liberata”

Secondo l'art. 5, comma 6, del DM 3.8.2017, agli specifici fini dell'agevolazione ACE si considerano “riserve non disponibili” (che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE) le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 3.6.2015 n. 21 (paragrafo 3.13), in seguito alla Relazione al DM 14.3.2012, aveva chiarito che le riserve derivanti da rivalutazioni operate ai sensi di leggi speciali rientrano tra quelle indisponibili e non sono, quindi, computabili nella base di calcolo dell'agevolazione.

L'art. 5, comma 6, del DM 3.8.2017 prevede che, se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è computata nella base ACE nell'esercizio in cui viene meno l'indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata a decorrere dal 2011. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella menzionata circolare 21/2015 (paragrafo 3.13) che, con riferimento alle riserve di rivalutazione, l'indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.

Il passaggio da riserva indisponibile a riserva disponibile ha un impatto meramente extracontabile, non richiedendo nessuna riclassificazione o ridenominazione della posta nello stato patrimoniale.

Per la quantificazione della riserva che, in quanto diventata disponibile, genera importi rilevanti per l'ACE, è necessario svolgere un doppio calcolo:

1) determinare l'ammontare della rivalutazione divenuta “utile realizzato” per effetto dell'ammortamento

Per effettuare questa quantificazione non rileva l'ammortamento fiscale, ma soltanto quello stanziato a conto economico (interpello n. 889/2021 dell'Agenzia delle Entrate). Ciò significa che, se si fosse rivalutato un marchio e si intendesse ammortizzarlo in 20 anni, nonostante l'ammortamento fiscale sia limitato al 2%, si considererà la quota di ammortamento del 5% (pari a 20 anni) contabilizzata a Conto Economico.

Le imprese che hanno operato la rivalutazione mediante incremento del costo storico calcolano l'importo divenuto “utile realizzato” normalmente moltiplicando il maggior valore iscritto in bilancio per il coefficiente di ammortamento.

Se, invece, la rivalutazione è stata portata a riduzione del fondo ammortamento, mantenendo il medesimo coefficiente percentuale, la quota da considerare è solo quella che si genera dopo aver ultimato l'ammortamento sul costo storico. Da ciò deriva che qualora l'ammortamento fosse già terminato entro il 2021, tutta la quota del 2022 è rilevante, altrimenti, si deve attendere l'anno in cui si inizieranno ad imputare a conto economico gli ammortamenti relativi al valore della rivalutazione. Più in generale, la quota da assumere nel calcolo è data dalla differenza tra l'ammortamento 2022 dei cespiti rivalutati e quello che si sarebbe generato in assenza di rivalutazione. Un esempio delle due casistiche viene presentato successivamente.

2) Correlare l'ammortamento da rivalutazione con il corrispondente importo nella riserva

Occorre tenere presente che la riserva da rivalutazione è stata iscritta al netto dell'imposta sostitutiva del 3%, qualora ci si sia intesi avvalere della facoltà di dare rilevanza fiscale alla rivalutazione⁶. Ciò comporta che la quota di riserva di rivalutazione che si considera "realizzata", e dunque valida per la base ACE, sarà pari al 97% del maggior ammortamento. In questo modo, quando la rivalutazione sarà stata interamente imputata a conto economico, l'esatto importo della riserva sarà transitato nel gruppo delle poste "realizzate".

Rivalutazione mediante incremento del costo storico		Rivalutazione mediante decremento del fondo ammortamento	
Oggetto della rivalutazione	Fabbricato	Oggetto della rivalutazione	Fabbricato
Costo storico CON rivalutazione all'01.01.2022	3.200.000,00 €	Costo storico all'01.01.2022	1.700.000,00 €
Fondo ammortamento all'01.01.2022	1.674.500,00 €	Fondo ammortamento CON rivalutazione all'01.01.2022	174.500,00 €
Valore rivalutazione	1.500.000,00 €	Valore rivalutazione	1.500.000,00 €
Costo storico ipotetico SENZA rivalutazione all'01.01.2022	1.700.000,00 €	Fondo ammortamento ipotetico SENZA rivalutazione all'01.01.2022	1.674.500,00 €
Ipotetico Residuo da ammortizzare all'01.01.2022 SENZA rivalutazione (1.700.000 – 1.674.500)	25.500,00 €	Ipotetico Residuo da ammortizzare all'01.01.2022 SENZA rivalutazione (1.700.000 – 1.674.500)	25.500,00 €
Coefficiente di ammortamento	3%	Coefficiente di ammortamento	3%
Quota ammortamento 2022 (3.200.000 * 3%)	96.000,00 €	Quota ammortamento 2022 (1.700.000 * 3%)	51.000,00 €
di cui quota ammortamento NON riferita alla rivalutazione (pari all'ipotetico residuo da ammortizzare SENZA rivalutazione)	25.500,00 €	di cui quota ammortamento NON riferita alla rivalutazione (pari all'ipotetico residuo da ammortizzare SENZA rivalutazione)	25.500,00 €
di cui quota ammortamento riferita alla rivalutazione (96.000 – 25.500)	70.500,00 €	Quota ammortamento riferita alla rivalutazione (51.000 - 25.500)	25.500,00 €
Importo della riserva "liberata" costituente base ACE nel 2022 (70.500 * 97%)	68.385,00 €	Importo della riserva "liberata" costituente base ACE nel 2022 (25.500 * 97%)	24.735,00 €

⁶ ovvero al netto delle imposte differite, qualora non ci si sia intesi avvalere di detta facoltà.

Nomina dell'organo di controllo o di revisione per le "piccole" srl

Con l'avvento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono state introdotte:

- l'estensione dei casi nei quali per le srl è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo la nomina obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato anche soltanto uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (art. 14, comma 1, lett. g);
- la previsione che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di srl cessi quando, per **tre** esercizi consecutivi, nessuno dei ricordati requisiti dimensionali venga superato (art. 14, comma 1, lett. i);
- la previsione che, in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo di srl, il Tribunale possa provvedere, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese (art. 14, comma 1, lett. h).

Nomina obbligatoria dell'Organo di controllo o del Revisore di S.r.l.

Ai sensi dell'art. 2477 c.c. l'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatta quando la società, alternativamente:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi anche soltanto **uno dei seguenti limiti**: (a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; (b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; (c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'art. 51 bis del decreto legge 19.05.2020, n. 34 (cd. "rilancio") aveva rinviato al 2022 l'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative; il decreto legge 24.08.2021 n. 118 (convertito dalla legge 21.10.2021. n. 147) ha nuovamente rivisto i tempi della nomina, prevedendo lo **slittamento dell'obbligo di nomina alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**, e quindi nel 2023. Analogo slittamento non è finora stato disposto, di talché **l'assemblea di approvazione del bilancio 2022 sarà quella nella quale provvedere in merito**; inoltre, per effetto della proroga, i due esercizi da prendere in considerazione per la verifica del superamento dei limiti sono il 2021 e il 2022 e, di conseguenza, il primo bilancio da assoggettare a revisione sarà quello relativo all'esercizio che chiuderà il 31.12.2023.

Il Ministero economia e Finanze (risposta a interrogazione parlamentare in commissione finanze del 15.10.2020) ha chiarito che le società che non abbiano già provveduto a nominare l'organo di controllo o il revisore legale entro i precedenti termini, possono fruire di questa nuova rimessione in termini; al contempo, con riguardo alle società che, diligentemente osservanti dei precetti di legge, abbiano già provveduto a effettuare le nomine, non si riscontrano particolari elementi di novità, in quanto le previsioni di cui all'art. 51 bis del citato D.L. n. 34/2020 non sembrano consentire, *medio tempore*, una lettura abrogativa dell'obbligo; simili argomentazioni dovrebbero valere anche per la proroga al 2023 (approvazione bilanci 2022) da ultimo disposta.

* * * *

Circa l'impatto della riforma sulle società già esistenti, si ritiene che i relativi statuti siano da adeguare solo in presenza di disposizioni non conformi al nuovo dettato normativo in tema di nomina dell'organo di controllo o del revisore e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge. In particolare, si potrebbe pensare che le modifiche non siano necessarie in presenza di clausole del seguente tenore letterale: "*La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria*" o "*La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.*". Diversamente, dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: "*La nomina dell'organo di controllo o del*

revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.”.

La nomina dell'organo di controllo, al concretizzarsi del relativo obbligo, sarà adempimento necessario ma non sufficiente, visto che le società dovranno comunque istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e della perdita della continuità aziendale (ex artt. 375, 377 e 389, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019).

Gli ultimi interventi normativi hanno previsto l'accantonamento del sistema di allerta, rendendo ancora più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentano di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e intervenire (anche) ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotta con il D.L. n. 118/2021. L'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rivolgendosi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di riferimento del proprio territorio, può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Il nuovo Codice della crisi pone un forte accento sull'importanza della prevenzione al fine di intercettare tempestivamente la crisi d'impresa: in tale contesto, dunque, tutte le imprese dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l'eventuale perdita della continuità aziendale.

Il nuovo art. 3 del Codice fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l'imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:

1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme;
3. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Rappresentano segnali per la previsione sulla sopravvivenza dell'impresa:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato, da almeno sessanta giorni, il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più esposizioni debitorie.

Si segnala, da ultimo, che l'art. 379, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, ha aggiunto nel corpo dell'art. 2477, comma 5, c.c. il riferimento al Conservatore del Registro delle imprese. Di conseguenza, il comma in questione è così formulato: *“L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.*

In relazione all'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti e che deve provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, è stato sottolineato come, in forza di tale previsione normativa, la stessa potrebbe procedere alla nomina anche in assenza di indicazioni in tal senso nell'ordine del giorno. Qualora, invece, l'assemblea non dovesse provvedere, diviene praticabile una segnalazione da parte del Conservatore del Registro delle imprese, in capo al quale, di riflesso, sembrerebbe configurarsi l'onere di appurare – in relazione al bilancio depositato e al precedente – la sussistenza dell'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore, segnalando l'eventuale omissione al Tribunale affinché proceda alla relativa nomina; ferma restando, comunque, la possibilità di una richiesta in tale senso da parte di qualsiasi soggetto interessato.

Resta il fatto che, trattandosi di un obbligo normativo connotato da un necessario passaggio assembleare, gli amministratori potrebbero esporsi al rischio di integrare l'illecito amministrativo di cui

all'art. 2631, comma 1, c.c. (omessa convocazione dell'assemblea), nonché a una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., che ritorna nel novero dei poteri riconosciuti anche ai soci di srl ove rappresentanti almeno 1/10 del capitale sociale. Questi, peraltro, ove titolari di 1/3 del capitale sociale, potrebbero altresì procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea al fine di provvedere alla nomina in questione.

A tutto ciò è da aggiungere il rilievo che la mancanza dell'organo di controllo o del revisore legale nei casi di nomina obbligatoria inficia gli atti che prevedono un loro intervento e, quindi, in primo luogo, il bilancio d'esercizio, in quanto adottato in assenza della prescritta relazione. In tal senso si esprime anche la massima I.D.10 del Comitato Triveneto dei Notai, per la quale: *“(n)ell'ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall'art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell'assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l'incarico; altro. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell'assemblea e non al notaio verbalizzante...”*.

07

Informativa in tema di impegni e garanzie della società

L'articolo 6, comma 4, lettera n) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (c.d. “Decreto Bilanci”), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, **l'abolizione dell'obbligo di esporre i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale**⁷.

Parallelamente, è stato sostituito l'articolo 2427, comma 1, n. 9) del Codice Civile, ai sensi del quale la nota integrativa deve distintamente indicare *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”*.

Pertanto **le informazioni che in precedenza trovavano spazio tra i conti d'ordine devono ora essere indicate nella nota integrativa**.

A seguito di tali modifiche, il principio contabile OIC 12 (paragrafi da 122 a 126), ora precisa che:

- gli **impegni non risultanti dallo stato patrimoniale** rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. Tale categoria comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione del prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa;
- le **garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale** comprendono le garanzie prestate dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione in quel momento.

⁷ Tali disposizioni sono entrate in vigore, come previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 139/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Tra le garanzie prestate dalla società si comprendono anche le garanzie personali e reali. Per garanzie personali si intendono le obbligazioni prestate dalla società con riferimento a un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento a un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia (come ad esempio i pegni e le ipoteche).

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione) è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata o, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito un *beneficium divisionis*, è necessario precisare in nota integrativa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, sia quello garantito pro-quota.

08

Informazioni e documenti in ipotesi di bilancio in forma abbreviata e di micro-imprese

Bilancio in forma abbreviata

Per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 – bis del Codice Civile, qualora nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non vengano superati due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: **Euro 4.400.000,00;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **Euro 8.800.000,00;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **unità 50.**

Le **semplificazioni** che conseguono alla redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata **riguardano:**

a) Prospetto contabile (Stato Patrimoniale e Conto Economico)

L'art. 2435 – bis del Codice Civile, in tema di bilancio in forma abbreviata, prevede la possibilità di accorpare alcune voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, nonché la facoltà di raggruppare alcune voci del Conto Economico, come evidenziato nello schema seguente:

Stato patrimoniale:

- possono essere evidenziate solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani;
- possono essere raggruppate le voci A e D dell'attivo nella voce CII;
- può essere raggruppata la voce E del passivo nella voce D;
- si devono evidenziare con indicazione separata, nelle voci CII dell'attivo e D del passivo, i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- dal 2017, all'interno della voce CII dell'attivo occorre fornire l'indicazione separata delle imposte anticipate (senza fornire l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo), secondo quanto previsto dagli OIC 12 (dedicato alla composizione e agli schemi di bilancio) e 25 (dedicato alle imposte sul reddito).

Diversamente dal passato, lo Stato Patrimoniale non prevede più l'esplicita indicazione di ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, trattandosi di informazioni da fornire nella Nota Integrativa (art. 2427, primo comma, punto 2) anche in caso di bilancio in forma abbreviata.

Conto economico:

- possono essere raggruppate le seguenti voci:
 - o A2 e A3;
 - o B9 (c), B9 (d) e B9 (e);
 - o B10 (a), B10 (b) e B10 (c);
 - o C16 (b) e C16 (c);
 - o D18 (a), D18 (b) e D18 (c) e D18 (d);
 - o D19 (a), D19 (b) e D19 (c) e D19 (d).

b) Rendiconto finanziario

L'intero documento può essere omissivo.

c) Nota Integrativa

Preliminarmente si segnala che a decorrere dall'anno 2018 l'art. 1, commi 125-129, della Legge 124/2017 ha introdotto l'obbligo di evidenziare nella nota integrativa del bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici in generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, società da loro controllate e società a partecipazione pubblica e società da loro partecipate. Per l'approfondimento di tale tematica si rimanda al paragrafo 10 della presente circolare.

Inoltre, si ricorda che a decorrere dall'anno 2017 le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non hanno più l'obbligo di evidenziare in nota integrativa gli effetti che la rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario avrebbe prodotto sul bilancio.

L'art. 2435 – bis del Codice Civile prevede alcune ulteriori semplificazioni in tema di informazioni da fornire in Nota Integrativa; in particolare, quelle **necessarie** si sintetizzano nella seguente tabella:

Informazioni complementari (art. 2423, comma 3)	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Principio di rilevanza (art. 2423, comma 4)	Criteri con i quali la società ha dato attuazione al principio di rilevanza. Ad esempio, è il caso della scelta di applicare la metà dell'aliquota ordinaria per ammortizzare i cespiti acquistati durante l'anno, avendo valutato come irrilevanti le differenze rispetto all'applicazione del criterio <i>pro-rata temporis</i> .
Non applicazione di disposizioni (art. 2423, comma 5)	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata, motivando nella nota integrativa la deroga e indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Raggruppamenti (art. 2423-ter, comma 2)	Voci contenute in numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise od oggetto di raggruppamento; quest'ultimo solo qualora lo stesso sia irrilevante o favorisca la chiarezza di bilancio.
Esercizio precedente (art. 2423-ter, comma 5)	Obbligo di riportare le voci dell'esercizio precedente; qualora non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Compensazione di partite (art. 2423-ter comma 6)	Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.
Appartenenza a voci diverse (art. 2424, comma 2)	Appartenenza di un elemento dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Metodo patrimonio netto per partecipazioni (art. 2426, c. 1, n. 4)	Applicabilità del patrimonio netto per la valutazione di partecipazioni di controllo o collegamento.
Avviamento (art. 2426, c. 1, n. 6)	Condizioni di iscrिवibilità dell'avviamento e determinazione del suo periodo di ammortamento.

Criteri di valutazione (art. 2427, c. 1, n. 1)	Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.
Movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427, c. 1, n. 2)	Movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Debiti (art. 2427, c. 1, n. 6)	Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Diversamente da quanto accade per i bilanci in forma ordinaria: - non è quindi richiesta la suddivisione dei debiti per area geografica; - nessuna di queste informazioni è inoltre richiesta per i crediti (cfr. OIC 15, paragrafo 83).
Oneri finanziari (art. 2427, c. 1, n. 8)	Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
Impegni e garanzie (art. 2427, c. 1, n. 9)	Importo complessivo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime da indicare distintamente.
Ricavi e costi eccezionali (art. 2427, c. 1, n. 13)	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Numero dipendenti (art. 2427, c. 1, n. 15)	Numero medio dei dipendenti, senza che sia necessaria la ripartizione per categoria (pertanto omettibile).
Compensi amministratori (art. 2427, c. 1, n. 16)	Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Parti correlate (art. 2427, c. 1, n. 22-bis)	Operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato, con facoltà di loro aggregazione, a determinate condizioni. L'informativa può essere limitata alle operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (art. 2435-bis, comma 6).
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, c. 1, n. 22-ter)	Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici), a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Fatti intervenuti dopo la chiusura (art. 2427, c. 1, n. 22-quater)	Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Bilancio consolidato (art. 2427, c. 1, n. 22-sexies)	Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte, in quanto impresa controllata, anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis, n. 1)	Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

d) Relazione sulla Gestione

L'intero documento può essere omesso qualora nella Nota Integrativa vengano indicate le seguenti informazioni:

- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, punto 3);
- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2428, punto 4).

Infine, in merito ai criteri di redazione del bilancio, l'art. 2435-bis, comma 8, precisa che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata **in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C. hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare cioè la disciplina del cd. "costo ammortizzato"**;

Micro imprese

Sono considerate **micro imprese** le società (che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati) qualora nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: **Euro 175.000,00;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **Euro 350.000,00;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **unità 5.**

Dette società adottano gli stessi schemi di bilancio e criteri di valutazione previsti per il bilancio abbreviato (vedasi precedente punto "a") e inoltre:

- 1) **sono esonerate dalla redazione della nota integrativa** qualora in calce allo stato patrimoniale risultino:
 - l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali, con distinta indicazione degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché di quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e "consorelle" (art. 2427 n. 9);
 - l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2427 n. 16).
- 2) **non opera la disposizione che impone la disapplicazione di una disposizione in tema di bilancio qualora sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta** (di cui all'art. 2423, comma 5);
- 3) **non opera la disposizione che impone che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, siano iscritti al fair value** (di cui all'art 2426 n. 11 bis).

Inoltre, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata anche le micro imprese sono esonerate dalla redazione:

- del rendiconto finanziario;
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni indicate al precedente punto “d”.

Attraverso l’inserimento del comma 5 all’art. 2435-ter c.c. (a opera dell’art. 24, c. 2, della L. 23.12.2021 n. 238), è stabilito che agli **enti di investimento** e alle **imprese di partecipazione finanziaria** non si applicano:

- le semplificazioni previste per le micro imprese, allorché non superino i limiti in proposito previsti dalla disciplina codicistica;
- l’art. 2435-bis comma 6 c.c., ai sensi del quale le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione se indicano nella Nota integrativa il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, comma 3, n. 3 e 4 c.c.);
- l’art. 2435-bis comma 2 c.c., nella parte in cui consente alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di comprendere la voce “D - Ratei e risconti” dell’attivo nella voce C.II dedicata ai crediti dell’attivo circolante e la voce “E - Ratei e risconti” del passivo nella voce “D - Debiti”.

Infine, circa le informazioni da fornire in Nota Integrativa in merito a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici in generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, società da loro controllate e società a partecipazione pubblica, società da loro partecipate (di cui all’art. 1 della Legge 124/2017), l’interpretazione letterale della norma escluderebbe le micro imprese da tale adempimento in quanto esonerate dalla redazione di tale documento (la nota integrativa). Si consiglia comunque di dare evidenza in calce allo stato patrimoniale di tali informazioni, in quanto l’attuale tassonomia XBRL prevede apposito campo nel quale inserire tali dati anche per le micro - imprese.

09

Informativa in tema di attività di direzione e coordinamento

Anche le norme in tema di attività di direzione e coordinamento di società (contenute negli articoli da 2497 a 2497 - septies del Codice Civile) impongono l’obbligo di indicare alcuni dati nella Nota Integrativa; ulteriori dati debbono anche essere indicati nella Relazione sulla Gestione (ove obbligatoria). A detta tematica sono dedicati i paragrafi da 140 a 146 dell’OIC 12.

In via preliminare, si segnala la diffusione, anche in Italia, del fenomeno dei “gruppi di società”, ossia, di una pluralità di società direttamente o indirettamente “controllate” da un’ulteriore società (“capogruppo” o “holding” o “controllante”), la quale – proprio in forza di tale sua posizione – svolge attività di direzione e coordinamento di tutte le società del gruppo.

La riforma del diritto societario ha espressamente riconosciuto la legittimità di tale attività, purché esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate (art. 2497, comma 1). Tuttavia, la legge non definisce che cosa debba intendersi per attività di direzione e coordinamento, ma si limita (art. 2497-sexies) a presumere – fino a prova contraria – che la stessa venga esercitata su di una società:

- a) dalla società o ente tenuto a comprenderla in un bilancio consolidato;
- b1) dalla società o ente che esercita il controllo ai sensi dell’art. 2359, punto n. 1), disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata;
- b2) dalla società o ente che esercita il controllo ai sensi dell’art. 2359, punto n. 2), disponendo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della controllata;
- b3) dalla società o ente che esercita il controllo ai sensi dell’art. 2359, punto n. 3), esercitando un’influenza dominante sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Inoltre, per espressa disposizione normativa (art. 2497-septies), si reputano, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento di società, quelle società o enti che hanno il diritto di farlo sulla base di un contratto con le medesime (“contratti di collegamento tra società” in forza dei quali più società si assoggettano all’attività di direzione e coordinamento di una di esse) o di clausole dei loro statuti.

Le indicazioni da inserire nella **Nota Integrativa** della società che **subisce** l’attività di direzione e coordinamento sono:

art. 2497-bis, comma 4

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. A tale proposito, il paragrafo 142 dell'OIC 12, dispone che i predetti dati debbano fare riferimento all’ultimo bilancio di esercizio approvato, in quanto è l’ultimo documento ufficiale da cui si evincono valore e composizione del patrimonio posto a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Le indicazioni da inserire nella **Relazione sulla Gestione** della società che subisce l’attività di direzione e coordinamento sono invece:

art. 2497-bis, comma 5

rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e **con le altre società che vi sono soggette**, nonché l’**effetto** che tale attività ha avuto **sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.**

art. 2497-ter

decisioni della società che siano state influenzate dall’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

10

Informativa in tema (nonché trattamento contabile e fiscale) di sovvenzioni, contributi e simili

10.1 Informativa in tema di sovvenzioni, contributi e simili

Con la legge 124/2017 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina relativa alla trasparenza delle erogazioni pubbliche, che ha subito con il D.L. 34/2019 (cd. “decreto crescita”) una sensibile revisione.

Di seguito i principali interventi di prassi sul tema:

- **nota Ministero del Lavoro e politiche sociali** del 23.2.2018 n. 34/2540 (che si è pronunciata sulla decorrenza degli obblighi);
- **parere Consiglio di Stato** dell’1.6.2018 n. 1449 (su tempistiche di applicazione, soggetti competenti all’attuazione della disciplina e relativi controlli);
- **circ. Ministero del Lavoro e politiche sociali** dell’11.01.2019 n. 2;
- **documento Assonime** del 22.2.2019 n. 5;
- **documento CNDCEC** del 15.3.2019;
- **documento Assonime – CNDCEC** del maggio 2019 che ha analizzato la disciplina riformulata dal “decreto crescita”;
- **documento Assonime** del 24.12.2019 n. 32.

1 Soggetti beneficiari delle sovvenzioni e tenuti agli obblighi di pubblicazione

Dal 2019 è stata prevista una bipartizione dei soggetti beneficiari delle erogazioni, dato che i commi 125 e 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017 rispettivamente ora prevedono:

- **Comma 125:** *“a partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo*

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

- Comma 125-bis: “I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del cc pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.

Si possono quindi individuare due tipi di soggetti, come evidenziato nella seguente tabella:

	Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione
1	Associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, fondazioni e ONLUS, Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (comma 125)	Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria	Nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno
	INOLTRE PER LE Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (comma 125 sexies)	Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	Trimestralmente, nei propri siti Internet o portali digitali
2	Imprese (comma 125-bis)	Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato ovvero Nel proprio sito Internet (o di quello della pro-

		pria associazione di categoria)

1.1 Imprese ex art. 2195 cc

Gli obblighi di trasparenza riguardano tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 cc (comma 125-bis L. 124/2017).

1.2 Bilanci in forma abbreviata, micro imprese, imprese individuali e società di persone

I soggetti che rientrano nei limiti di cui all'art. 2435-*bis* (**bilancio in forma abbreviata**), i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (quali le cd. "micro – imprese" di cui all'art. 2435-*ter* c.c., imprese individuali e società di persone) assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Tassonomia XBRL

La versione della tassonomia XBRL attualmente in uso (denominata PCI 2018-11-04), obbligatoria a partire dall'1.3.2019 per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva, prevede, nel tracciato della Nota integrativa, un apposito campo testuale dedicato alla nuova informativa in esame che, si ritiene, possa essere utilizzato in via facoltativa per adempiere all'obbligo di pubblicità (circolare Assonime del 24.12.2019 n. 32).

10.2. Tipologie di beneficio economico

Con la riformulazione dell'aprile 2019, viene confermato che il beneficio economico pubblico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Infatti, per erogazioni pubbliche si intendono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il nuovo testo contiene alcune precisazioni che risolvono i maggiori dubbi interpretativi generati dalla precedente formulazione.

La prima importante novità è che, per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, terzo settore e mondo delle imprese, **sono esclusi dalla disciplina di trasparenza** dei commi 125 e 125-bis **i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale**, quali ad esempio agevolazioni fiscali o contributi accessibili a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Rientrano in tale categoria:

- la disponibilità di infrastrutture viarie o dell'illuminazione pubblica;
- le agevolazioni fiscali non selettive (come l'ACE, superammortamenti, iperammortamenti, crediti di imposta e simili).

Secondo la circolare Assonime n. 5/2019 considerazioni simili possano essere estese ai vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi e quindi degli aiuti di Stato, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti. In tali circostanze i vantaggi sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati. Nel documento vengono riportati i seguenti esempi:

- le misure previste da decreti ministeriali rivolti a specifici settori industriali e volte a finanziare attività connesse a progetti di ricerca e sviluppo;
- le agevolazioni fiscali, per le quali le informazioni rilevanti ai fini delle imposte sono già inserite dalle imprese nelle apposite dichiarazioni dei redditi.

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

La seconda novità della novella legislativa consiste nel prevedere espressamente che gli **obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono il corrispettivo** di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, la **retribuzione per un incarico ricevuto** oppure che sono **dovute a titolo di risarcimento**.

10.3. Limite di 10.000 euro per la rendicontazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 124/2017, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a Euro 10.000 nel periodo considerato.

Secondo Assonime (circolare n. 5/2019), trattandosi di una disposizione volta a “evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti” (e non di una disciplina volta a controllare l'ammontare complessivo delle risorse ricevute, come accade invece ad esempio rispetto agli aiuti *de minimis*), si può ritenere che la soglia vada riferita al *totale* dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, sia che il beneficio sia stato erogato con un unico atto, sia che l'erogazione sia avvenuta con una pluralità di atti.

10.4. Decorrenza degli obblighi

La norma, come rivista dal “decreto crescita”, prevede che l'obbligo di pubblicità, in bilancio o nei siti web, delle erogazioni ricevute valga a partire dall'esercizio finanziario 2018. Pertanto, per l'esercizio 2022, costituente un anno a regime, la relativa Nota Integrativa dovrà dare evidenza di tutti i contributi ricevuti nel corso dell'esercizio, in particolare quelli incassati dall'1.01.2022 al 31.12.2022.

ATTENZIONE: Quando la pubblicazione avviene nella nota integrativa, i tempi sono quelli dell'approvazione del bilancio: pertanto, 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo) ovvero, se il bilancio viene approvato nel termine lungo di 180 giorni, 29 giugno 2023. Quando invece le informazioni sono pubblicate sui siti internet, il termine per adempiere l'obbligo è il 30 giugno di ogni anno.

10.5. Provenienza delle erogazioni

Per quanto attiene alla provenienza delle erogazioni oggetto di pubblicazione, gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 125 e 125-bis riguardano i vantaggi ricevuti da:

1. Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10.5.1 Definizione di pubbliche amministrazioni

In considerazione dei rinvii operati dalla L. 124/2017, per “Pubbliche Amministrazioni” si intendono:

- a) *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165,*

recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”) e le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33);

- b) gli enti pubblici economici e gli Ordini professionali; le società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche; le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a Euro 500.000,00, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni (art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33);
- c) le società in partecipazione pubblica come definite dal D.Lgs. 175/2016 e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a Euro 500.000,00, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea) (art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33).

10.5.2 Esclusione delle erogazioni non nazionali

Assonime ritiene che la disciplina riguardi esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

10.5.3 Fondi interprofessionali per il finanziamento dei corsi di formazione

Profili di dubbio attengono alla necessità o meno di dare pubblicità ai benefici ricevuti tramite i Fondi per la formazione dei dipendenti.

Secondo Assonime (n. 5/2019), considerato che i Fondi sono finanziati con i contributi delle stesse imprese beneficiarie e sono tenuti a rispettare specifici criteri di gestione improntati alla trasparenza, la pubblicazione di detti benefici sembrerebbe ingiustificata. Sul punto, peraltro, sarebbe utile, secondo Assonime, un chiarimento da parte dei Ministeri competenti.

10.6. Modalità di rendicontazione

Nel documento del CNDCEC si suggerisce di riportare l’informativa in una sezione *ad hoc* della Nota integrativa (*preferibilmente in chiusura*), con una modalità di esposizione tabellare che possa identificare chiaramente:

- soggetto erogante;
- contributo ricevuto;

- breve descrizione del contributo.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n.1	Amministrazione A	€...	...
n.2	Società B	€...	...
...	...	...	...

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €...

10.6.1 Criterio di contabilizzazione

Con l'espresso riferimento alle somme "*effettivamente erogate*" viene risolta un'altra incertezza interpretativa creata dalla previgente formulazione. La normativa precedente infatti faceva riferimento ai vantaggi "ricevuti", lasciando il dubbio sul criterio da utilizzare in sede di rendicontazione. La nuova formulazione, utilizzando l'espressione "*effettivamente erogate*", indica chiaramente che l'indicazione dovrà essere effettuata secondo il **criterio di cassa**. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

10.6.2 Rinvio al registro nazionale degli aiuti di stato

L'art. 3-*quater*, comma 2, del D.L. 14.12.2018 n. 135 (convertito dalla L. 11.2.2019 n. 12) stabilisce che, "*per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato*" di cui all'art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari (di cui all'art. 1, commi 125 e 125-bis della L. 124/2017), a condizione che venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio, oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Secondo Assonime (n. 5/2019), in applicazione dell'art. 3-*quater*, comma 2 del DL 135/2018, l'impresa che ha ricevuto aiuti (anche *de minimis*) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, sia che si tratti di aiuti *ad hoc*, sia che si tratti di aiuti ricevuti in base a un regime generale, per assolvere l'obbligo previsto dal comma 125 può dichiarare nella Nota integrativa del bilancio tale circostanza, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Nei casi in cui l'impresa abbia dubbi circa la qualificazione di un vantaggio ricevuto come aiuto di Stato oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, è possibile sempre decidere di inserire le relative informazioni nella Nota integrativa del bilancio. Allo stesso modo, l'impresa può decidere di pubblicare in ogni caso nella Nota integrativa del bilancio, a prescindere dall'iscrizione dell'aiuto nel Registro, alcuni dei benefici ricevuti che ritiene particolarmente rilevanti.

10.7. Sanzioni

L'art. 1, comma 125-ter, della L. 124/2017 stabilisce che l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di Euro 2.000, e la sanzione accessoria di adempiere

all'obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non adempia gli obblighi entro 90 giorni dalla contestazione, è tenuto alla restituzione integrale delle somme ricevute a favore dei soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio; negli altri casi, ad esempio quando il beneficio è stato erogato da società pubbliche, le sanzioni sono irrogate dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981.

Il D.L. 198/2022 (ennesimo decreto cd. "milleproroghe") ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine di decorrenza per l'applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017 sia per l'anno 2023 (dovrebbe trattarsi delle sanzioni relative all'adempimento riguardante le erogazioni 2022 da pubblicare nel 2023), sia per l'anno 2022 (erogazioni 2021 da pubblicare nel 2022).

10.8. Il contributo a fondo perduto

Con i vari decreti per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 (*dal DL "Rilancio" 34/2020 al DL 73/2021*) sono stati introdotti diversi aiuti per le imprese colpite dalle restrizioni imposte per prevenire la diffusione del virus. In particolare la misura più forte messa in campo è stata quella del "contributo a fondo perduto", riconosciuto, a determinate condizioni, in primis dall'art. 25 del DL 34/2020 e poi dai vari decreti che ne hanno stabilito di nuovi oltre che di automatici, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, determinato generalmente in percentuale rispetto alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi.

Dal punto di vista contabile, il contributo a fondo perduto, rappresenta un'erogazione in conto esercizio, in quanto integra i ricavi dell'attività dell'impresa. Conseguentemente, il contributo deve essere rilevato nella voce A.5 del Conto economico, con separata indicazione, giacché vengono contabilizzati in questa voce anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali, quali calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc. Il documento OIC 12 (paragrafo 56) stabilisce che i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza, nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Ove il contributo sia rilevante, è opportuno fornire adeguata informativa in Nota integrativa ex art. 2427, comma 1, n. 13 del Codice Civile (ai sensi del quale occorre indicare "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"), anche per giustificare la variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione fiscale; a tale riguardo, l'art. 25, comma 7, del decreto rilancio stabilisce che la provvidenza in parola non concorre alla formazione delle basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

10.9. I crediti di imposta previsti a sostegno delle imprese COVID-19

Fra le agevolazioni introdotte per contrastare gli effetti economici e finanziari derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato un calo dei ricavi o compensi a fronte di inevitabili costi fissi ci sono stati molteplici crediti di imposta: in particolare si ricordano il credito di imposta sulle locazioni per gli immobili commerciali (alternativo al bonus botteghe e negozi, relativo solo a marzo 2020) e il credito di imposta DPI (dispositivi di protezione individuale).

Fermo restando il rinvio alle varie norme istitutive, i crediti di imposta sono generalmente fruibili secondo le seguenti modalità:

- utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, con sua esposizione nel quadro RU;
- utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997 (senza applicazione di limiti);
- cessione, anche parziale, del credito d'imposta. In tale ipotesi, si segnala che, in capo al cessionario, se il valore nominale del credito acquistato è superiore al corrispettivo pattuito, la

sopravvenienza attiva generata assume rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, contrariamente alla generalizzata neutralità fiscale dei bonus da COVID 19 riportata di seguito.

Circa la rilevanza fiscale dei bonus da COVID 19, si segnala l'art. 10-bis del D.L. 28.10.2020, n. 137 (convertito nella legge 18.12.2020, n. 176) secondo il quale **i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione**, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Contabilmente, il credito di imposta avrà normalmente come contropartita un ricavo da allocare alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi" di Conto Economico; viceversa, nel caso in cui riguardi beni ammortizzabili (ad esempio credito d'imposta per acquisto DPI), la rilevazione avverrà con le regole del contributo conto impianti; in base all'OIC 16 vi sono quindi due possibili alternative:

1. metodo indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. Tale provento viene quindi rilasciato a conto economico con la stessa tempistica con la quale il bene rilascia il suo costo tramite ammortamento;
2. metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Attesa la generalizzata irrilevanza dei bonus da COVID 19 ai fini tributari, il primo metodo è quello che pone meno problemi di coordinamento: il contributo (da detassare) transita infatti in un'apposita voce di conto economico ed è possibile dedurre quote calcolate sull'intero valore del bene. Al contrario, nel secondo metodo, il contributo non appare esplicitamente a Conto Economico, quanto solo indirettamente sotto forma di minori ammortamenti: pertanto le (ridotte) quote di ammortamento stanziare non potrebbero essere integrate della quota calcolata sul costo storico "lordo" (per loro mancata imputazione a Conto Economico), mentre il contributo non potrebbe essere detassato, mancando formalmente un provento a cui riferirsi.

Aumento costi energia elettrica e gas

L'incremento dei costi di gas ed energia registrato nel corso del 2022 ha spinto in più occasioni il legislatore a intervenire con apposite misure di sostegno per le imprese. Nello specifico, sono stati introdotti appositi **crediti d'imposta commisurati ai consumi sia di gas (per scopi diversi della produzione di energia elettrica), sia di energia elettrica** registrati nel corso dei vari trimestri del 2022. Tali crediti possono essere usati in compensazione entro determinate scadenze o, in alternativa, possono essere ceduti a terzi. Il **provento** correlato a queste sovvenzioni **non concorre**, per espressa previsione normativa, **a formare la base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP** e **non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR**; altresì, lo stesso non impatta sulla deduzione del costo a cui si riferisce che, pertanto, potrà essere effettuata per l'intero. Dal punto di vista prettamente contabile (oggetto della presente circolare), tali facilitazioni devono essere assimilate ai cosiddetti **contributi in conto esercizio**, definiti dal paragrafo 56 del documento OIC 12 come quei particolari contributi che hanno natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie (diverse da quella finanziaria), o di riduzione dei relativi costi e oneri. È evidente come, nel caso in questione, i *tax credit* in esame abbiano la finalità di ridurre l'incidenza dei costi relativi ai consumi di gas e di energia classificati nel Conto economico dell'impresa alla voce "B.7 - Costi per servizi" dei "Costi della produzione".

In base alle indicazioni fornite dall'Organismo italiano di contabilità, i contributi in conto esercizio sono attribuiti in forza di previsioni di legge o in base a disposizioni contrattuali, **devono essere**

rilevati per competenza e devono essere indicati distintamente in apposita sottovoce della voce “A.5 - Altri ricavi e proventi”.

Sempre l'OIC 12 prevede, inoltre, che i contributi in conto esercizio siano rilevati nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirla. A tal riguardo, si evidenzia come le norme di riferimento delle varie agevolazioni attribuiscono ai soggetti beneficiari il riconoscimento dei crediti di imposta gas ed energia a fronte del semplice superamento delle soglie di incremento dei prezzi medi dei vari trimestri di volta in volta interessati (a titolo esemplificativo, un'impresa c.d. “non energivora”, al fine di poter beneficiare del credito d'imposta energia del terzo trimestre 2022, dovrà verificare che il costo medio dell'energia elettrica dei mesi di aprile, maggio, giugno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio dei medesimi mesi del 2019).

In caso di superamento delle soglie di volta in volta fissate, il credito di imposta matura automaticamente ed è determinabile applicando le percentuali di volta in volta stabilite dal legislatore ai costi sostenuti nei trimestri di riferimento (nel caso del precedente esempio, sarà riconosciuto all'impresa un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022); in sostanza, il diritto a percepire detti crediti di imposta nasce (senza necessità di autorizzazioni o comunicazioni preventive) al semplice verificarsi delle condizioni di spettanza, costituite da un lato dalla crescita nel 2022 dei costi rispetto al 2019 sopra una determinata soglia e dall'altro dal sostenimento della spesa nel periodo di riferimento. In definitiva, stanti le indicazioni dell'OIC 12 e considerato il fatto che le condizioni per la fruizione delle agevolazioni in commento, laddove esistenti, sono da riferirsi al 2022, **al fine di rispettare la più adeguata correlazione tra costi e ricavi, si ritiene che i vari tax credit 2022 gas ed energia debbano essere rilevati a Conto economico nello stesso esercizio di sostenimento dei costi, a prescindere dal momento dell'utilizzo, o della cessione, del relativo credito d'imposta.**

11

Plusvalenze da operazioni di retrolocazione finanziaria (sale & lease back)

L'art. 2425-bis del Codice Civile, comma 4, dispone che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

A tale proposito, l'OIC 12, appendice A, ultimo paragrafo, precisa che un'operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore. Pertanto, l'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene e il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione; ciò comporta l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di locazione finanziaria.

L'eventuale minusvalenza (differenza negativa tra il prezzo di vendita del bene e il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata per intero nel conto economico all'atto della compravendita; la stessa esplica in quello stesso esercizio rilevanza ai fini fiscali (circolare Agenzia Entrate 23.06.2010, n. 38, risposta 1.5).

Viceversa, se la compravendita e la locazione finanziaria sono effettuate a condizioni non di mercato e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

Esempio

- All'01.01.2022, un'impresa possiede un immobile, il cui valore contabile residuo è di Euro 352.000 (pari alla differenza tra Euro 400.000 di costo storico ed Euro 48.000 di fondo ammortamento);
- per il 2022 non viene computato alcun ammortamento sull'immobile;

- in data 28.02.2022 l'immobile viene venduto al prezzo di Euro 450.000 (si tralascia per semplicità ogni considerazione in tema di IVA);
- contestualmente alla vendita, la disponibilità dell'immobile viene nuovamente ottenuta tramite contratto di locazione finanziaria della durata di 18 anni.

Al momento della cessione, andrà rilevata la plusvalenza come segue:

28.02.2022

Crediti	A	Plusvalenze	98.000
v/società leasing	450.000	C.E. A) 5)	
S.P. C) II) 1)		Fabbricati	400.000
F. amm. fabbricati	48.000	S.P. B) II) 1)	
S.P. B) II) 1)			

La retrolocazione finanziaria verrà contabilizzata con le ordinarie modalità previste per le operazioni di leasing che, per semplicità, si tralasciano.

Con riferimento alla plusvalenza, di Euro 98.000, conseguita per effetto della operazione di vendita, si renderà necessario procedere al rinvio di parte della stessa a futuri esercizi, in base alla durata del contratto di locazione finanziaria, attraverso la tecnica contabile dei risconti passivi.

In particolare, con riferimento al bilancio del 2022, si dovrà riscontare l'importo di Euro 93.438,39 che dovrà essere imputato a futuri esercizi, con la seguente scrittura:

31.12.2022

Plusvalenze	A	Risconti passivi	93.438,39
C.E. A) 5)		S.P. E)	

A tale risultato si perviene dividendo la plusvalenza conseguita dall'operazione di vendita (Euro 98.000) per il numero di giorni di durata del contratto di retro locazione finanziaria (n. 6.574) e moltiplicando il risultato per il numero di giorni di durata del contratto successivi al 2022 (n. 6.268).

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 77/E/2017 (recentemente confermata dalla risposta a interpello n. 198/2023), ha modificato il proprio precedente orientamento in merito alla rilevanza, ai fini fiscali, delle regole civilistiche di contabilizzazione delle operazioni di *sale and leaseback*, avendo aperto finalmente al pieno riconoscimento delle impostazioni civilistico-contabili anche in ambito fiscale. Si tratta di un pronunciamento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria successivo alla modifica dell'art. 83 del TUIR che ha esteso anche ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile il principio c.d. di "derivazione rafforzata" vigente sin dal 2008 per la determinazione dell'imponibile IRES dei soggetti IAS/IFRS adopter. Il precedente orientamento dell'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 218 del 30.11.2000 e Direzione Regionale del Piemonte nel corso di una videoconferenza Map del 6 aprile 2006) prevedeva che la ripartizione operata ai fini civilistici non esplicasse effetti in ordine alle modalità di tassazione della plusvalenza conseguita: quest'ultima sarebbe stata quindi imponibile interamente nell'esercizio di realizzazione, ovvero, sussistendo le condizioni previste dall'art. 86, comma 4 del TUIR (possesso non inferiore a tre anni del bene plusvalente), dilazionata, ai fini fiscali, sino a cinque esercizi, per quote costanti, a decorrere da quello di realizzo.

Tornando al precedente esempio, a seguito della citata modifica dell'art. 83 del TUIR (derivazione rafforzata) e della conseguente modifica di orientamento dell'Agenzia (risoluzione n. 77/E/2017 e risposta a interpello n. 198/2023), per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (diversi dalle micro imprese, fatto salvo che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, nel qual caso anche le micro imprese applicano il principio di derivazione rafforzata), la tassazione della plusvalenza (sia IRES, sia IRAP) avverrà in diciotto anni, man mano che la stessa viene imputata a Conto Economico, non creandosi alcun doppio binario. Pertanto, non saranno più rilevate imposte anticipate, in quanto non si realizza più il presupposto di differenze temporanee tra il reddito fiscale e quello civilistico.

Per le micro imprese (diverse da quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria) che non applicano il principio di derivazione rafforzata, dovrebbero rimanere fermi gli orientamenti formulati in riferimento al regime previgente: secondo l'Amministrazione finanziaria, la plusvalenza dovrebbe concorrere alla determinazione del reddito imponibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 86 del TUIR (ris. Agenzia delle Entrate 25.8.2009 n. 237; circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38), ossia per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata, ovvero, al ricorrere delle condizioni ivi previste, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Posto che, ai fini contabili, l'eventuale plusvalenza deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione (art. 2425-bis, comma 4, c.c.), qualora l'importo rilevato a Conto economico non coincida con l'importo fiscalmente rilevante, occorrerebbe apportare le relative variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando la corrispondente fiscalità differita. L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria è stato costantemente criticato dalla dottrina (circolare fondazione studi UNGDC n. 2/2007) ed è stato recentemente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione nn. 20324-20328/2022 e 33657/2022).

* * * * *

Si rammenta che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17175/2015 del 26 agosto 2015, ha affermato che il contratto di *sale & lease back* immobiliare non integra di per sé **abuso del diritto** solo perché comporta un più favorevole regime fiscale di deducibilità dei costi. I supremi Giudici ritengono infatti non giuridicamente sostenibile la tesi secondo cui il contribuente, con lo schema negoziale in questione, aggirerebbe le norme sulle imposte sui redditi che verrebbero applicate laddove, rimanendo proprietario dell'immobile, stipulasse con la banca un nuovo finanziamento.

* * * * *

Particolare attenzione va posta in ipotesi di plusvalenze da retrolocazione finanziaria ed eventuale moratoria dei canoni di leasing in applicazione della normativa emergenziale COVID-19. Infatti, il documento OIC 19 (§ A.7) stabilisce che, in caso di accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, occorre effettuare una nuova rimodulazione dell'imputazione a Conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto. Inoltre, l'eventuale plusvalenza residua derivante da un'operazione di *sale & lease back* è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing. Gli effetti della sospensione del pagamento dei canoni e del relativo prolungamento del contratto devono essere illustrati nella Nota integrativa. Ai fini fiscali, i canoni così contabilizzati sono deducibili in base alla regola dettata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR ovvero, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare. Pertanto, la sommatoria dei canoni (quote capitale ed interessi), incluso il maxicanone, è considerato quale "corrispettivo" del leasing, da ripartire lungo la durata complessiva del contratto e va rimodulata in base al principio del pro-rata temporis.

12

Operazioni espresse in valuta estera

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti di tali operazioni.

Contabilizzazione delle operazioni con riferimento al momento in cui sono effettuate

L'art. 2425-bis, comma 2, del Codice Civile dispone che i "ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al **cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta**"; contabilmente, l'operazione in valuta è rilevata in bilancio convertendo l'importo in valuta (ad esempio franchi svizzeri) nella moneta di conto (Euro) sulla base del cambio vigente nel **giorno di effettuazione dell'operazione**. Si ritiene che il cambio possa essere individuato facendo utilmente riferimento alle pubblicazioni quotidiane dei cambi tra valute ricavabili da fonti istituzionali (si veda, ad esempio, il sito <https://tassidicambio.bancaditalia.it/>)

Esempio
(operazione iniziata e conclusa nel 2022)

In data 15.07.2022 viene ricevuta della merce (unitamente al relativo documento) dalla Svizzera, del valore di 15.000 franchi svizzeri (CHF). Si ipotizzi che alla predetta data un Euro corrispondesse a 1,50 Franchi Svizzeri.

La fattura viene saldata in data 07.10.2022; si ipotizzi che in tale data un Euro corrispondesse a 1,20 Franchi Svizzeri.

Le scritture contabili sono le seguenti (viene tralasciata la registrazione relativa all'operazione di importazione doganale).

15.07.2022

Merci c/acquisti C.E. B) 6)	A	Debito fornitore svizz. S.P. D) 7)	10.000,00

La contabilizzazione avviene per il valore di Euro 10.000,00 pari a CHF 15.000 / 1,50.

07.10.2022

Debito fornitore svizz. S.P. D) 7)	10.000,00	A	Banca c/c attivo S.P. C) IV) 1)	12.500,00
Perdita su cambi realizzata C.E. C) 17-bis)	2.500,00			

L'uscita di banca avviene per Euro 12.500,00 pari a CHF 15.000 / 1,20; giacché il fornitore era aperto per la minore cifra di Euro 10.000,00 la differenza viene contabilizzata quale perdita su cambi **realizzata**.

Detta perdita, essendo realizzata (ossia effettivamente sofferta per effetto del pagamento intervenuto in corso d'anno) è rilevante fiscalmente; analoga rilevanza avrebbe avuto l'eventuale utile.

Contabilizzazione delle operazioni alla data di chiusura del bilancio

Con riferimento alle operazioni espresse in valuta estera non ancora esaurite alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre), è necessario, a mente dell'art. 2426, punto n. 8-bis) del Codice Civile, nonché del principio contabile OIC 26, operare una distinzione tra gli **elementi monetari** e quelli non monetari; secondo l'OIC 26, paragrafo 6, i primi sono unità di valuta possedute e attività o passività che comportano il diritto a incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili (sono tali i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito). Viceversa, secondo il paragrafo 7, sono **elementi non monetari** le attività e passività che non comportano il diritto a incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili (sono tali le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi). Sulla scorta di tale classificazione, quindi, anticipi in valuta corrisposti o ricevuti a fronte di beni e servizi non rientrano tra le attività e passività che devono essere adeguate al cambio di fine esercizio (paragrafo 35).

Le poste monetarie in valuta devono essere iscritte in bilancio al cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio (paragrafo 26). I relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico (alla voce C) 17-bis) e l'**eventuale utile netto (non realizzato) deve essere accantonato, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, in apposita riserva non distribuibile fino al definitivo realizzo dell'utile stesso**. Tuttavia per le poste monetarie in valuta per le quali risulta applicabile un processo valutativo (ad esempio crediti, da iscrivere in base al presumibile valore di realizzo), l'OIC 26 (paragrafo 28) prevede che prima della conversione della posta al cambio di fine esercizio sia applicato il criterio valutativo; ad esempio, in caso di crediti per i quali si stima

un incasso solo parziale, prima si procede alla loro svalutazione e solo successivamente alla loro conversione (secondo il cambio di fine esercizio).

Viceversa, gli elementi non monetari sono iscritti nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (paragrafo 30). Al fine di poter stabilire se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso di immobilizzazioni immateriali e materiali) possa essere mantenuto in bilancio è necessario confrontarlo con:

- Valore recuperabile (nel caso di immobilizzazioni);
- Valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato (nel caso di poste non monetarie iscritte nell'attivo circolante).

Gli utili o le perdite su cambi che derivano dai predetti criteri di conversione applicati agli elementi monetari rappresentano valori non realizzati poiché si riferiscono a operazioni in valuta che, alla data di chiusura del bilancio, non sono ancora regolate (ad esempio, in caso di crediti e debiti, il loro incasso e pagamento avverrà in esercizi successivi). Sono pertanto utili o perdite su cambi derivanti da valutazioni di fine esercizio, che possono variare rispetto al dato effettivo che si manifesterà al momento del loro realizzo. Stante tale natura valutativa (e pertanto provvisoria) di queste poste, si comprende la cautela del legislatore il quale ha prescritto che, in ipotesi di utile netto su cambi non realizzato, lo stesso non possa essere distribuito, dovendo invece essere accantonato in una riserva di patrimonio netto, fino alla sua realizzazione. A tale proposito, si segnalano due elementi:

- 1) poiché la limitazione alla distribuzione è riferibile ai soli utili non realizzati (al netto di eventuali perdite egualmente non realizzate) si ritiene indispensabile separare, in contabilità generale, utili e perdite **non realizzati** dagli utili e perdite **realizzati**, tenendo, nella sostanza, quattro distinti conti (“Utili su cambi **realizzati**”, “Perdite su cambi **realizzate**”, “Utili su cambi **non realizzati**”, “Perdite su cambi **non realizzate**”);
- 2) l'accantonamento a un'apposita riserva non distribuibile dell'utile netto non realizzato su cambi non deve essere effettuato qualora il conto economico chiuda con una perdita di esercizio; inoltre, se viene realizzato un utile d'esercizio di ammontare inferiore rispetto all'utile netto non realizzato su cambi, l'importo che deve essere accantonato nell'apposita riserva non distribuibile è pari all'utile dell'esercizio, previo accantonamento della riserva legale (vale a dire: utile dell'esercizio – riserva legale = importo dell'utile netto su cambi non realizzato da accantonare a riserva non distribuibile).

Occorre tenere presente che eventuali **effetti significativi** delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio devono essere indicate nella **Nota Integrativa** (art. 2427, punto 6-bis).

Dal **punto di vista tributario**, va tenuto presente che, dall'esercizio in corso al 22.03.2005, gli utili e le perdite derivanti dalla conversione delle poste in valuta estera al cambio di fine esercizio, ancorché da rilevarsi obbligatoriamente ai fini civilistici, **sono irrilevanti**, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del TUIR. Dette componenti di reddito assumono rilevanza, ai fini fiscali, esclusivamente al momento del loro incasso o pagamento. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà necessario apportare le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione del risultato dell'esercizio, stanziando altresì la relativa fiscalità differita o anticipata. Inoltre, il modello Redditi SC/2023, relativo ai redditi del 2022 (analogamente a quanto già risultante dai precedenti modelli), prevede che **detto disallineamento tra valore civile e valore fiscale delle attività e delle passività in valuta debba essere indicato in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro RV, sezione I, “Riconciliazione dati di bilancio e fiscali”), indicando in particolare l'apposito codice n. 3 nella casella “Causa”**.

Relativamente agli utili / perdite su cambi derivanti dalla conversione delle **disponibilità in valuta estera** (cassa, depositi o c/c bancari attivi in valuta), gli stessi vanno considerati quali utili / perdite su cambi realizzati, con la conseguente rilevanza fiscale degli stessi. Sul punto si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 57/E/2019, chiarendo che la cassa e i conti correnti in valuta estera sono disponibilità liquide che, in quanto tali, non rientrano nel novero del citato art. 110 del TUIR. Pertanto, se, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, del Codice Civile, vengono iscritte in bilancio delle differenze positive o negative su cambi relative a tali attività, dette differenze sono fiscalmente rilevanti.

Esempio
(Operazione iniziata nel 2022 e conclusa nel 2023)

In data 20.11.2022 viene ricevuta la parcella di un legale degli Stati Uniti per prestazioni di consulenza, dell'importo di Dollari Statunitensi (USD) 12.000. La parcella viene pagata in data 25.02.2023. Si ipotizzino i seguenti cambi:

20.11.2022 1 Euro = 1,2 USD

31.12.2022 1 Euro = 1,6 USD

25.02.2023 1 Euro = 2,0 USD.

Le scritture sono le seguenti (vengono tralasciati eventuali aspetti IVA, nonché di applicazione di ritenute d'acconto):

20.11.2022

Consulenze legali	A	Debito v/ statunitense	10.000,00
C.E. B) 7)		S.P. D) 7)	

La contabilizzazione avviene per il valore di Euro 10.000,00 pari a USD 12.000 / 1,2.

31.12.2022

Debito v/ statunitense	A	Utile su cambi	2.500,00
S.P. D) 7)		non realizzato	
		C.E. C) 17-bis)	

L'importo di Euro 2.500,00 è pari alla differenza tra il debito convertito al cambio storico (Euro 10.000,00) e lo stesso debito convertito al cambio di fine esercizio (Euro 7.500,00 pari a USD 12.000 / 1,6).

Detto importo è privo di rilevanza fiscale e pertanto andrà effettuata una variazione in diminuzione di pari ammontare, da indicare al rigo RF45 del modello Redditi SC/2023 relativo al 2022. Su tale ammontare vanno computate le imposte differite, considerando la sola imposta IRES, stante l'irrilevanza delle poste di natura finanziaria ai fini IRAP. Infine, nel quadro RV per il 2022 andrà data evidenza del disallineamento tra valore civile (Euro 7.500,00) e valore fiscale (Euro 10.000,00) della posta in parola, indicando, come già esposto, il codice n. 3 nella casella "Causa".

25.02.2023

Debito v/ statunitense	7.500,00	A	Banca c/c attivo	6.000,00
S.P. D) 7)			S.P. C) IV) 1)	
			Utile su cambi	1.500,00
			realizzato	
			C.E. C) 17-bis)	

Il debito viene estinto per Euro 6.000,00 pari a USD 12.000 / 2,0; a seguito della conversione effettuata al 31.12.2022, il debito risultava in contabilità per il maggiore importo di Euro 7.500,00; la differenza, di Euro 1.500,00, costituisce civilisticamente un utile su cambi **realizzato**.

Infine, considerato che il valore fiscale della posta debitoria era di Euro 10.000,00, l'utile su cambi ammonta, ai fini tributari, a Euro 4.000,00 (10.000,00 – 6.000,00). Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi SC/2024 redditi 2023, sarà necessario appostare una variazione in aumento pari a Euro 2.500,00 (4.000,00 – 1.500,00) al rigo RF28 (in ipotesi di invarianza formale del quadro RF); a fronte della tassazione nel 2023 della differenza temporanea originatasi nel 2022, sarà possibile utilizzare il fondo imposte differite accantonato nel 2022 stesso.

All'art. 2425-bis del Codice Civile, comma 3, le operazioni di pronti contro termine vengono definite come "operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine"; viene altresì previsto che "i proventi e gli oneri" relativi alle stesse, "ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio". Inoltre, l'art. 2427, punto n. 6-ter), impone di indicare nella **Nota Integrativa** "distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine".

Si ha un'operazione di compravendita con obbligo di retrocessione a termine allorché il contratto comporti l'obbligo del riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta, a una certa data e per un certo prezzo.

L'ipotesi di pronti contro termine di maggior diffusione è quella dell'investimento di liquidità da parte dell'impresa, ossia quella per la quale:

- l'impresa acquista a pronti, da una Banca, dei titoli conoscendone prezzo e data di rivendita che avverrà a termine;
- la Banca, contestualmente alla cessione all'impresa dei titoli a pronti, si obbliga, a termine, al loro riacquisto al prezzo e alla data prestabiliti.

Con riferimento a detta ipotesi, l'impresa (acquirente) procederà all'iscrizione, tra i crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale, della somma corrisposta in sede di acquisto. Nell'ipotesi in cui tra la compravendita e la retrocessione si frapponga la chiusura dell'esercizio, l'acquirente dovrà rilevare un rateo attivo per la quota dei proventi finanziari di competenza dell'esercizio stesso; la quota di competenza è pari alla differenza tra i due prezzi pattuiti, ripartita in base alla durata del contratto.

Per le predette operazioni dovranno essere seguiti i criteri della competenza temporale anche in tema di rilevazione delle eventuali ritenute.

In tema di fatturazione delle operazioni di pronti contro termine, secondo l'art. 4 della Legge 08.05.1998, n. 146, "(a)gli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti". Pertanto, sulla scorta di tale disposizione di legge, le operazioni di pronti contro termine non vanno fatturate per il corrispettivo della rivendita a termine del titolo, ma per la sola differenza tra corrispettivo a termine e quello a pronti; sostanzialmente, dovrà essere fatturato il guadagno tratto dalla operazione, che resta, comunque, ai fini IVA, esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto n. 4), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Detta operazione generalmente non influenza il pro rata.

Esempio

In data 01.11.2022 vengono acquistati, al prezzo di Euro 19.700, dei titoli, con obbligo di rivendita, al prezzo di Euro 20.000, alla scadenza del contratto fissata in data 30.04.2023. La durata del contratto è pertanto di sei mesi. Detti titoli sono privi di cedola di interesse (zero coupon bond).

Le scritture sono le seguenti:

01.11.2022

Credito per operazioni di pronti contro termine S.P. C) II) 5-quater)	A	Banca c/c attivo S.P. C) IV) 1)	19.700

Con riferimento al 31.12.2022, sarà necessario rilevare la quota di provento di competenza economica dell'esercizio 2022, da determinarsi in base alla durata del contratto:

31.12.2022

Ratei attivi S.P. D)	A	Interessi attivi C.E. C) 16) d)	100

All'importo di Euro 100 si giunge ripartendo il provento complessivo (Euro 300) per i due mesi di competenza del 2022, rispetto all'intera durata di sei mesi del contratto (il calcolo è stato effettuato a mesi per semplicità).

30.04.2023

Banca c/c attivo S.P. C) IV 1)	20.000	A	Ratei attivi S.P. D)	100
			Interessi attivi C.E. C) 16) d)	200
			Credito per operazioni di pronti contro termine S.P. C) II) 5-quater)	19.700

14

Finanziamenti e versamenti dei soci/associati/partecipanti (art. 46)

L'OIC 28 analizza il Patrimonio Netto, inteso come aggregato A del passivo di Stato Patrimoniale, corrispondente alla differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio Netto costituisce il "capitale di rischio" la cui remunerazione e il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso del capitale di credito.

Il principio contabile, applicabile a tutte le operazioni intercorrenti tra la società e i soci della stessa che hanno effetto direttamente sul Patrimonio Netto, chiarisce che i finanziamenti ricevuti dai soci che prevedono un obbligo di restituzione sono trattati dall'OIC 19 "Debiti".

L'OIC 28, al paragrafo 36, disciplina "la rinuncia di un credito (di qualsivoglia natura) da parte dei soci", sulla cui disciplina fiscale si veda oltre, prevedendo che la stessa è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito a condizione che, dalle evidenze disponibili, sia desumibile che la natura della rinuncia è il rafforzamento patrimoniale della società. Così essendo, la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto, senza alcun transito a Conto Economico.

Tanto premesso, si evidenzia che l'immissione di nuove risorse finanziarie dei soci può essere fatta a vario titolo e specificamente come conferimento/versamento o come finanziamento. La differenza tra le due operazioni incide sulla possibilità e modalità di restituzione nonché sulla fruttuosità di interessi, comportando anche una differente contabilizzazione. In merito alla fruttuosità o meno di interessi si segnala inoltre che vi potrebbe essere, per i finanziamenti infruttiferi (e non), il problema dell'applicazione del costo ammortizzato.

Finanziamenti dei soci

Secondo l'art. 46, comma 1, del TUIR si devono considerare date a mutuo "le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) dai loro soci o partecipanti, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".

Contabilmente, l'eventuale passaggio di finanziamenti a patrimonio netto richiede la preventiva ed esplicita rinuncia del socio erogante al diritto alla restituzione, che permette la trasformazione del finanziamento in apporto. A tale proposito, l'OIC 28 prevede il transito direttamente a patrimonio netto della rinuncia di **qualunque** credito (sia commerciale, sia finanziario) da parte del socio a favore della società, qualora la stessa avvenga (concretizzandosi in un atto formale) esplicitamente per rafforzare il patrimonio della società, da rilevare quindi contabilmente in modo analogo all'apporto di capitale (si veda il già menzionato paragrafo 36). A seguito della rinuncia al diritto alla restituzione, occorre pertanto trasformare il debito della società in una riserva di capitale attraverso un giroconto. Si segnala che la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimità dei finanziamenti dei soci con l'ordinanza 24746 del 5 novembre 2020 disponendo che il finanziamento può essere opposto al Fisco soltanto in presenza di regolari delibere assembleari e scritture contabili. In mancanza, si può ritenere che l'erogazione finanziaria costituisca una semplice re-immissione in azienda di utili occulti. Tuttavia, questa posizione si trova in conflitto con una precedente ordinanza (Cassazione 6104/2019) che aveva evidenziato l'irrelevanza dell'inesistenza della delibera assembleare dando invece importanza

al fatto, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi, che l'operazione era stata regolarmente contabilizzata a bilancio. Nel caso in esame, l'assenza della delibera assembleare autorizzativa del finanziamento è stata sanata dall'approvazione del bilancio contenente la posta relativa al finanziamento.

Sul versante fiscale, il D.Lgs. n. 147/2015 ha rivisto l'art. 88 del TUIR inserendo il comma 4-bis nel quale viene espressamente previsto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2016**, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva tassabile per la parte che eccede il relativo valore fiscale. È a carico del socio l'onere di comunicare (per iscritto) alla società partecipata tale valore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito sarà assunto pari a zero e la rinuncia al credito verrà tassata interamente come sopravvenienza attiva in capo alla società. Un'applicazione pratica di tale istituto, anche in ipotesi di crediti acquistati da una procedura concorsuale, è rinvenibile nella risposta a interpello n. 530 del 17.12.2019, con la quale l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto comunque applicabile l'art. 88 comma 4-bis del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 124/E/2017, ha esaminato il caso di un socio-amministratore che rinuncia all'incasso del trattamento di fine mandato (TFM maturato e non pagato), affermando che se il credito rinunciato è vantato da una persona fisica vi sarà sempre coincidenza tra il valore nominale e il valore fiscale; da ciò deriverebbe automaticamente la detassazione della sopravvenienza attiva, anche in assenza di dichiarazione sostitutiva del socio. Nel caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate il socio-amministratore dovrà assoggettare a IRPEF il TFM anche se non percepito, in forza del principio dell'incasso giuridico. È opportuno precisare che per le rinunce operate da amministratori non soci, invece, il trattamento è ribaltato: nessuna imposizione in capo alla persona fisica, ma rilevazione della sopravvenienza attiva imponibile per la società.

Possono insorgere inoltre delle difficoltà qualora il credito venga rinunciato parzialmente e sia frutto di apporti stratificati nel tempo, ognuno dei quali con un costo fiscale differente; potrebbe essere utilizzato, per determinare il costo fiscale, il Fifo, Lifo o costo medio ma la scelta del metodo non è indenne dal creare risultati differenti. Si ritiene che in tali ipotesi si debba scegliere un criterio e applicarlo nel tempo in maniera coerente per evitare salti d'imposta (ad oggi tuttavia non è chiaro se il criterio scelto per un socio debba essere poi esteso a tutti i soci anche se, per coerenza, si ritiene opportuno procedere in tal senso).

Relativamente alla presunzione di fruttuosità del prestito, salvo che dal bilancio non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo (apporto confluito a patrimonio netto tra le altre riserve (A.VI)) e in assenza di apposito accordo scritto avente **data certa**, le somme versate alla società dai soci si considerano date a mutuo (messe a **disposizione della società da parte dei soci a titolo di finanziamento**) e quindi fruttifere di interessi al saggio legale di interesse. Pertanto **SOLO** nel caso in cui vi sia un accordo scritto avente data certa che dispone la **NON** fruttuosità del prestito (per esempio disposizioni contenute nello Statuto sociale, corrispondenza a mezzo PEC o postale senza busta tra la società e il socio o chiara natura non fruttifera risultante dalla Nota Integrativa) **gli interessi non sono dovuti**.

Le somme erogate a titolo di finanziamento soci devono essere iscritte come voce di debito (D.3 Debiti verso soci per finanziamenti).

Pertanto i versamenti effettuati dai soci a titoli di finanziamento si possono distinguere tra:

- *Finanziamenti soci fruttiferi*: qualora a fronte della consegna di una somma di denaro, la società assuma l'onere di restituire la somma pattuita e di versare periodicamente al socio l'interesse;
- *Finanziamenti soci infruttiferi*: qualora a fronte della consegna di una somma di denaro, la società assuma l'onere di restituire la somma pattuita ma non quello di pagare alcun interesse a remunerazione del finanziamento.

Per effetto delle regole di redazione del bilancio che hanno introdotto il criterio del costo ammortizzato potrebbe risultare necessario, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (e facoltativamente anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata), attualizzare i debiti relativi ai finanziamenti dei soci (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo dedicato), con effetti anche sul regime di deducibilità degli oneri finanziari nel limite del 30% del cd. ROL (art. 96 del

TUIR). Si ritiene opportuno ricordare che, secondo l'OIC 19, paragrafo 42, il criterio del costo ammortizzato può **NON** essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base al valore nominale. L'OIC considera irrilevanti gli effetti di debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Si ritiene che rientrino in tale fattispecie anche quei finanziamenti sorti inizialmente per una durata inferiore a dodici mesi e in seguito oggetto di rinnovi, taciti o espressi.

Si segnala in merito che con il D.M. 3 agosto 2017, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 con il quale vengono sterilizzati, agli effetti fiscali, gli interessi figurativi contabilizzati in forza del criterio del costo ammortizzato (e dell'attualizzazione) nei casi di finanziamenti erogati dal socio controllante e che, sulla base di una rappresentazione giuridico-formale, non sarebbero stati rilevati in bilancio (poiché finanziamenti infruttiferi). Si tratta di una limitazione all'ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata e alla rilevanza fiscale della rappresentazione economico-sostanziale degli eventi aziendali. La scelta è quella di far sì che tali interessi né presso il socio finanziatore, né presso la partecipata assumano rilevanza fiscale.

Dispone infatti il nuovo comma 4 bis dell'art. 5 che "Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato". E tale disposizione è espressamente indicata dall'art. 2 del D.M. 3.8.2017 tra quelle applicabili ai soggetti OIC.

Con riferimento ai finanziamenti infruttiferi nei casi di controllo ex art. 2359 c.c., vista la contiguità tra società e socio, il legislatore ha dunque disposto che, ai fini IRES (non è chiaro se la previsione riguardi anche l'IRAP), venga disapplicata la derivazione rafforzata, per cui assumono rilevanza esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico, desumibili dal contratto di finanziamento (nulli se questo è infruttifero).

Il nuovo comma 4 bis introdotto con il D.M. del 3 agosto 2017 pone una serie di problematiche (sollevate anche da Assonime) che a oggi non hanno ancora avuto una risposta ufficiale:

- si fa riferimento alle sole operazioni di finanziamento intercorse tra soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo. Quindi dovrebbero comunque conservare una piena rilevanza fiscale, per derivazione, i criteri di rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi eventualmente erogati dai soci che non siano legati alla partecipata da rapporti di controllo (come soci di minoranza, ancorché si tratti di soci che detengono una partecipazione qualificata) e per i finanziamenti erogati tra entità che non siano legate da rapporti partecipativi tra di loro, ma siano eventualmente controllate da una stessa capogruppo (cd. finanziamenti tra "consorelle");
- è poi dubbio se sia possibile estendere la regola di sterilizzazione anche al caso in cui, ad esempio, sia la società controllata a effettuare un finanziamento in favore della controllante. In quest'ultima ipotesi, infatti, secondo una certa prassi contabile, la società controllata dovrebbe rilevare un maggior utile di esercizio per effetto dell'iscrizione in bilancio degli interessi attivi figurativi mentre la controllante dovrebbe invece iscrivere a conto economico gli interessi passivi a fronte della contabilizzazione di dividendi provenienti dalla partecipata, senza perciò effettuare alcuna imputazione nello stato patrimoniale;
- è da notare altresì che la disposizione si riferisce ai soli rapporti di finanziamento a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato che risultino da contratti, con esclusione di quelli eventualmente cartolarizzati in strumenti finanziari. Stando al tenore letterale della norma, dunque, l'ipotesi in cui i soci non concedano un finanziamento ma sottoscrivano un'obbligazione a tassi inferiori a quelli di mercato dovrebbe rimanere al di fuori della previsione dell'art. 5, comma 4 bis;
- c'è poi da chiedersi se la disposizione in commento sia idonea a regolamentare anche le ipotesi in cui il socio che eroga il finanziamento infruttifero sia un soggetto residente all'estero e la partecipata sia una società italiana. Poiché nelle operazioni che intercorrono con soggetti

esteri appartenenti al gruppo i componenti reddituali sono già determinati sulla base della disciplina del cd. *transfer pricing*, a prescindere dalle risultanze di bilancio, sembra logico che il caso del finanziamento infruttifero transfrontaliero tra società del gruppo si ponga al di fuori dell'ambito di applicazione della norma in commento e che i relativi componenti reddituali debbano essere comunque assunti al valore normale così come previsto dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

Non ha attualmente risposta ufficiale neppure il dubbio riguardante la natura della riserva rilevata dalla partecipata, la quale andrà ricondotta alla dicotomia «riserva di utili o di capitale», atteso il differente trattamento fiscale in caso di distribuzione ai soci.

* * * * *

Ai fini fiscali, nel caso NON vi sia accordo scritto avente data certa o comunque le scadenze o la misura degli interessi non siano in esso disciplinate, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta e al saggio legale.

Per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 13/12/2022, il tasso di interesse legale (di cui all'art. 1284 del Codice Civile) è aumentato dall'1,25% previsto per l'anno 2022 al 5% con decorrenza dall'01/01/2023. Il tasso di interesse legale tiene conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso di inflazione annuo registrato.

Si riportano le variazioni storiche del tasso legale di interesse:

Tasso legale	Dal	al
5%	21.04.1942	15.12.1990
10%	16.12.1990	31.12.1996
5%	01.01.1997	31.12.1998
2,5%	01.01.1999	31.12.2000
3,5%	01.01.2001	31.12.2001
3%	01.01.2002	31.12.2003
2,5%	01.01.2004	31.12.2007
3%	01.01.2008	31.12.2009
1%	01.01.2010	31.12.2010
1,5%	01.01.2011	31.12.2011
2,5%	01.01.2012	31.12.2013
1%	01.01.2014	31.12.2014
0,50%	01.01.2015	31.12.2015
0,20%	01.01.2016	31.12.2016
0,10%	01.01.2017	31.12.2017
0,30%	01.01.2018	31.12.2018
0,80%	01.01.2019	31.12.2019
0,05%	01.01.2020	31.12.2020
0,01%	01.01.2021	31.12.2021
1,25%	01.01.2022	31.12.2022
5%	01.01.2023	

Circa la possibilità di restituzione dei finanziamenti effettuati dai soci, si segnala *in primis* la norma civilistica di cui all'art. 2467 (in vigore dall'01.01.2004), che disciplina la **materia della postergazione dei finanziamenti soci espressamente per le società a responsabilità limitata** (relativamente alle società per azioni "chiuse", si segnalano il contributo della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15.10.2015 e la pronuncia della Corte di Cassazione del 7 luglio 2015, n. 14056⁸, che prevede l'applicazione in via estensiva anche a tale categoria di società della disciplina in parola).

In tale articolo, nella formulazione ora vigente⁹, si stabilisce che il **rimborso** dei finanziamenti dei soci a favore della società **è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini di tale disciplina (postergazione nella restituzione) **si considerano finanziamenti dei soci a favore della società**, in qualsiasi forma effettuati, **quelli concessi**:

- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
oppure
- in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento dei soci.

Come già detto, i finanziamenti dei soci vengono iscritti alla voce "D.3) Debiti verso soci per finanziamenti" del passivo dello Stato Patrimoniale. A tali importi si applica l'OIC 19, che al paragrafo 26 prevede che la predetta voce contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione, indipendentemente dalla natura fruttifera o gratuita di tali debiti e dall'eventuale non proporzionalità dei finanziamenti concessi rispetto alla caratura di partecipazione al capitale sociale. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un versamento va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate.

Anche l'art. 2426, comma 1, n. 8 C.C. (come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015) prevede che "i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale". Ai sensi dell'art. 2427, numero 19-bis, del Codice Civile, è poi necessario ripartire tali finanziamenti per scadenze e inserirli in **Nota Integrativa**¹⁰, ove va distinto anche tra:

- **finanziamenti dei soci con clausola di postergazione espressa**
se nella documentazione attinente il finanziamento c'è esplicita previsione che il suo rimborso avvenga dopo la soddisfazione di tutti o di alcuni degli altri creditori della società;
- **finanziamenti dei soci senza clausola di postergazione espressa**
quando, anche contro la volontà dei finanziatori, la postergazione opera *ex lege*, al verificarsi di una delle condizioni previste dal legislatore quali ad esempio: eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Per effetto dell'art. 2497 – quinquies del Codice Civile, la normativa di cui all'art. 2467 si applica anche ai finanziamenti erogati a favore della società (anche per azioni) da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti.

Dal punto di vista del diritto bancario, si segnala il provvedimento di Banca di Italia (dell'08.11.2016) che ha aggiornato la disciplina attuativa dell'art. 11 TUB (D.Lgs. 385/1993) e della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 1058 del 19.07.2005. Tale provvedimento,

⁸ La Corte chiarisce che la questione dell'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle s.p.a. deve tenere in considerazione, in concreto, la conformazione effettiva di ciascuna specifica compagine sociale. Si afferma, conseguentemente, il principio in virtù del quale «l'art. 2467 c.c. si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci a favore di s.p.a. di modeste dimensioni e con compagini familiari o comunque ristrette ("chiuse")». Sarà dunque compito dell'interprete verificare - in riferimento al caso concreto - se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificare l'applicazione della regola della postergazione, dovendosi ritenere che il tipo di società adottato (spa) non possa di per sé impedire l'applicazione dell'art. 2467 c.c.

⁹ L'art. 383 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha abrogato le parole "e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito" in precedente contenute nell'art. 2467, comma 1, del Codice Civile. L'abrogazione è divenuta efficace in data 15.07.2022.

¹⁰ L'obbligo ricorre per i soli bilanci redatti in forma ordinaria e non per quelli in forma abbreviata o le micro imprese.

che è entrato in vigore il 1° gennaio 2017, unisce al suo interno, oltre alle disposizioni del TUB, anche le delibere del CICR del 19 luglio 2005 e del 22 febbraio 2006.

Il provvedimento in parola (sezione V) conferma che **le società diverse dalle cooperative possono effettuare**, senza alcun limite, **raccolta di risparmio presso i propri soci** (generalmente per esigenze di finanziamento) **purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:**

- 1) tale facoltà (di raccolta di risparmio presso i propri soci) sia prevista nello statuto;
- 2) la raccolta avvenga presso soggetti iscritti nel libro dei soci (da intendersi ora iscritti al Registro delle Imprese nella veste di soci) da almeno tre mesi;
- 3) i soci finanziatori detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I finanziamenti soci effettuati al di fuori di tali regole possono essere sanzionati penalmente (ai sensi degli articoli 130 ("Abusiva attività di raccolta del risparmio") e 131 ("Abusiva attività bancaria") del D.Lgs. n. 385/1993.

È inoltre previsto che **non costituisce raccolta del risparmio** tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (art. 11, comma 2-bis, TUB) o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (art. 11, comma 2-ter, TUB) e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro (art. 11, comma 3, TUB). Per **raccolta del risparmio** si intende **l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma**, anche quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, come quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o di uno specifico affare, oppure nei casi in cui esso, ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. **Non costituisce obbligo di rimborso** la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa oppure la ripartizione del patrimonio netto in sede di liquidazione. In linea generale, tuttavia, viene specificato, nel provvedimento in parola, che la distinzione tra quelle fattispecie che comportano l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle non soggette a tale obbligo deve essere individuata in base alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione posta in essere, a prescindere dalla configurazione giuridica assunta (provvedimento Banca Italia sezione II).

Il provvedimento di Banca Italia elenca (sezione III, paragrafo 2) le attività di acquisizione di fondi che **non costituiscono raccolta di risparmio** tra il pubblico:

- attività connesse con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento;
- attività connesse con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento (ad es. carte prepagate) che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;
- attività effettuate presso soci, dipendenti o società del gruppo;
- attività effettuate sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato;
- attività effettuate presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Il provvedimento di novembre 2016 (sezione III, paragrafo 2, lett. d)) riconferma, ampliandolo, un concetto già presente nelle delibere del CICR, ovvero che i generici prestiti tra privati o i prestiti tra società e terzi finanziatori non professionali sono ammessi purché dal contratto emerga con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso e che si sia formato per iniziativa e sulla base di una trattativa personalizzata tra le parti. È evidente, tuttavia, che il reperimento di risorse effettuato in tal modo non deve presentare caratteristiche tali da configurarsi come una forma di raccolta di risparmio tra il pubblico (quali la numerosità e la frequenza).

Viene pertanto confermata la possibilità, da parte delle società, di raccogliere risparmio presso i soci

se ricorrono le condizioni sopra ricordate (previsione statutaria, soci che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi).

Le condizioni ricordate non sono tuttavia richieste per le società di persone (a eccezione della previsione statutaria che consente il finanziamento soci, necessaria anche in caso di società di persone), in ragione del carattere personalistico che contraddistingue il rapporto tra socio e società (provvedimento Banca Italia, sezione V).

Si segnala infine che i limiti suddetti (previsione statutaria, etc.) non sono da intendersi operanti in caso di finanziamenti presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e presso controllate da una stessa controllante (provvedimento Banca Italia, sezione VII).

Di seguito alcuni provvedimenti relativi all'argomento:

- Provvedimento della Banca di Italia dell'8 novembre 2016;
- Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, art. 11;
- Decreto del Ministro del Tesoro 7 Ottobre 1994, art. 2;
- Circolare della Banca d'Italia del 23 Giugno 1994;
- Comunicato della Banca d'Italia pubblicato sulla G.U. del 12 Dicembre 1994, n. 289;
- Deliberazione del C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) n. 1058 del 19 luglio 2005;
- Comunicato della Banca d'Italia del 26 aprile 2007.

Finanziamenti soci e successiva cessione della partecipazione da parte del socio finanziatore

Qualora un socio che ha erogato un finanziamento a favore della società partecipata decida di cedere la propria partecipazione le strade percorribili sono le seguenti:

- 1) la società può rimborsare preventivamente il finanziamento fatto dal socio che cede la partecipazione, e in un secondo momento quest'ultimo procederà alla cessione della "sola" partecipazione detenuta;
- 2) il socio può cedere sia la partecipazione, sia il contratto di finanziamento al nuovo socio. In questa seconda ipotesi si ritiene che il finanziamento soci vada necessariamente assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale del 3%, con connesse problematiche anche in tema di individuazione della relativa base imponibile: in ipotesi di finanziamento fruttifero, la stessa è pari all'ammontare del credito ceduto; in ipotesi di finanziamento infruttifero destinato a scadere decorso almeno un anno dalla data di cessione del credito, la base imponibile è data dal valore attuale del credito al momento della cessione, attualizzato al saggio di interesse legale;
- 3) il socio, anteriormente alla cessione, provvede a rinunciare al finanziamento già erogato; in tal caso, il credito rinunciato incrementa il costo fiscalmente riconosciuto in capo al socio cedente e affluisce a patrimonio netto della società (già debitrice);
- 4) il socio cede la sola partecipazione, rimanendo conseguentemente creditore nei confronti della società in relazione al finanziamento a suo tempo erogato.

Finanziamenti soci e imposta di registro

Ai fini dell'imposta di registro il **contratto di finanziamento** rientra tra gli atti da registrare in termine fisso con l'applicazione dell'aliquota del 3% (nel caso di scrittura privata, ex art. 9 della Tariffa, Parte I del DPR 131/86), salvo che (soluzione più frequentemente adottata) l'accordo non risulti da scambio di corrispondenza (avente **data certa** qualora si voglia vincere la presunzione di fruttuosità di cui sopra si è fatto cenno), consistente in una proposta formulata per iscritto da una delle parti, cui fa seguito la conforme accettazione dell'altra (nella sostanza, sul medesimo foglio non debbono comparire congiuntamente le firme di entrambe le parti): in tal caso, la registrazione è prevista solo in caso d'uso. Infine il contratto di finanziamento può essere anche verbale e in questo caso l'imposta di registro è esclusa (art. 3, comma 1 del DPR 131/86).

Tuttavia il contratto di finanziamento (anche verbale) non sottoposto a suo tempo a registrazione per mancanza dei presupposti impositivi, sconta l'imposta di registro al 3% qualora sia richiamato (c.d. principio di enunciazione degli atti di cui all'art. 22 del DPR 131/86) in un successivo atto notarile

(ad esempio, un'assemblea straordinaria) o comunque in un atto sottoposto a registrazione, obbligatoria o volontaria (in senso conforme, sentenza Corte di Cassazione, sezione tributaria, 27.05.2010, depositata il 30.06.2010, n. 15585).

Le recenti sentenze Corte di Cassazione nn. 3839 e 3841 del 2022 si pongono in contrasto con la precedente tesi sostenuta dalla Suprema Corte; in particolare, vi si afferma che il contratto verbale di finanziamento di società, non essendo soggetto a registrazione in termine fisso, ma soltanto in caso di sua enunciazione in un altro atto, non risulta tassato quando detta convenzione di finanziamento sia enunciata nel verbale assembleare. Questo in quanto gli effetti del finanziamento sono cessati a seguito della rinuncia da parte dei soci al credito di restituzione effettuata nello stesso verbale assembleare. Pertanto, nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, non poteva essere applicata l'imposta di registro del 3% sul finanziamento verbale enunciato.

Sempre con riferimento alla debenza dell'imposta di registro sui contratti di finanziamento, si ritiene opportuno segnalare la posizione della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1951/2019: i giudici hanno dato ragione all'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto che il verbale assembleare sottoscritto da tutti i soci assumesse la veste giuridica di contratto; quindi il prestito formalizzato in un unico documento (il verbale assembleare sottoscritto da tutti soci) fa scattare l'imposta di registro al 3%. Alla luce di tale sentenza, sembra dunque sconsigliabile formalizzare il finanziamento mediante verbale assembleare sottoscritto da tutti i soci, essendo certamente più opportuno il contratto stipulato per corrispondenza commerciale (si veda in tal senso anche l'articolo del Sole 24 Ore del 18 marzo 2019: "Prestiti infruttiferi al test documentale"), dato che in tale ultimo caso l'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso.

Versamenti dei soci

L'OIC 28 (sezione esempi) ricorda che secondo la prassi delle società, gli apporti dei soci a patrimonio netto, quindi con "destinazione specifica", sono imputati a Stato Patrimoniale alla voce "A.VI Altre riserve, distintamente indicate" nella voce "Riserve per versamenti effettuati dai soci". Tali versamenti possono venire classificati, per esempio, secondo quanto segue:

- **versamenti in conto aumento di capitale:** rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione; detta riserva accoglie infatti gli importi sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento, a pagamento e scindibile, di capitale sociale quando detta procedura sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio. In Nota Integrativa va esplicitata l'indisponibilità di tale riserva. Detta dizione può essere attribuita a una riserva di patrimonio netto solo in caso di preventiva delibera (notarile) di aumento a pagamento del capitale sociale, nelle more dell'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento di capitale sociale. Infatti, poiché l'aumento del capitale sociale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati nel predetto conto, avente pertanto natura transitoria, destinato a essere imputato a capitale sociale una volta perfezionata l'intera operazione;
- **versamenti in conto futuro aumento di capitale:** rappresentano i versamenti effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione e vi sono iscritti i versamenti **non** restituibili (condizione essenziale per poterli iscrivere nella voce A.VI "Altre Riserve"). Il vincolo di destinazione va indicato in Nota Integrativa¹¹;
- **versamenti in conto capitale o a copertura perdite:** rappresentano versamenti effettuati dai soci qualora non vogliano procedere a un formale aumento di capitale ma decidano di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti (solitamente proporzionalmente alle

¹¹ Secondo l'orientamento del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, i versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fino al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l'obbligo di restituirli nel caso in cui l'aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile, comma 2). Diversamente dall'OIC 28, secondo il notariato detti versamenti, a causa dell'eventuale obbligo di loro restituzione, andrebbero allocati tra le passività e non nel patrimonio netto.

quote di partecipazione possedute); in tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. L'eventuale aumento di capitale sociale con utilizzo di tale riserva è da quantificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci.

La Cassazione, nell'ordinanza n. 29330 del 22 dicembre 2020, ha ribadito che la corretta classificazione del versamento di denaro effettuato da un socio alla società deve essere valutata a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto. Anzitutto, quando il socio si obbliga a sottoscrivere l'aumento di capitale, ad esempio attraverso un accordo di investimento, prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall'assemblea, si ricade nella fattispecie del versamento in conto aumento di capitale in quanto subordinato alla condizione sospensiva che la deliberazione di aumento di capitale intervenga nel termine stabilito (Cassazione 8876/2006).

I versamenti in conto futuro aumento di capitale, pur non determinando un incremento del capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno una causa che è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile, invece, a quella dell'apporto di capitale di rischio (Cassazione 21563/2008). Se l'aumento di capitale non avviene nel termine pattuito (o non sia desumibile dalle circostanze) il versamento si rende soggetto a restituzione, a meno che la mancanza di una pattuizione sulla restituzione non debba essere intesa come un apporto di patrimonio a fondo perduto oppure in conto capitale (Cassazione 29330/2020).

Nel caso di versamenti **a copertura perdite**, l'apporto viene effettuato, di norma, dopo che si sia manifestata una perdita come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c. (ovvero artt. 2482-bis e 2482-ter per le SRL); in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione che va indicata in Nota Integrativa.

I versamenti a fondo perduto, dal momento della loro effettuazione perdono ogni rapporto e collegamento tra il socio versante e la somma versata, andando pertanto a beneficio di tutti i soci (che li abbiano effettuati o meno). Quindi, secondo il Notariato del Triveneto¹², le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare perdite, sia per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento. L'aumento gratuito di capitale mediante l'utilizzo delle riserve costituite con i predetti versamenti dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni (**salva diversa unanime decisione dei soci**). I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale operazione può essere perfezionata anche verbalmente o per fatti concludenti (salvo l'eventuale utilità della sua formalizzazione a fini fiscali); non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i "versamenti in conto capitale" ovvero accerti quelli già effettuati.

Dal punto di vista tributario, gli **apporti** eseguiti dai soci e affluiti a patrimonio netto non danno luogo a presunzione di interessi, e, dal 01.10.1999, non vanno assoggettati a imposta di registro; in tutti i casi, non costituiscono materia imponibile in capo alla società, visto il disposto dell'art. 88, comma 4, del TUIR.

Infine, si evidenzia la portata della norma fiscale (art. 47, comma 1, del TUIR) per la quale, **a decorrere dal 01.01.2004**, in presenza di una delibera di distribuzione di riserve, **si presumono**, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare stessa, **prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve formate da utili**, ancorché siano presenti riserve di capitale e per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Alla luce di tale previsione normativa di carattere fiscale, non appare facilmente realizzabile la restituzione "fiscale" ai soci di eventuali riserve di capitale.

¹² massime H.L.1 e I.K.1 rinvenibili rispettivamente agli indirizzi <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-64-spa-versamenti-soci-e-conferimenti-a-patrimonio.html#inizio> e <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-77-srl-versamenti-soci-e-conferimenti-a-patrimonio.html#inizio>

Versamento soci e rating bancario

Si richiama l'attenzione infine sul fatto che la differente tipologia di apporto (finanziamento o versamento iscrivibili rispettivamente alle voci D.3 o A.VI dello Stato Patrimoniale) può avere anche effetti sul rating assegnato dalle banche alla società.

Infatti un finanziamento soci (da iscrivere alla voce D.3, tra i debiti) determinerà un peggioramento della rappresentazione delle fonti della società (aumento dei debiti verso terzi). Al contrario un versamento di capitale (da iscrivere alla voce A.VI del patrimonio netto) permette una rappresentazione più solida della società che appare maggiormente capitalizzata e quindi, a parità di altre condizioni, il rating assegnato dagli istituti finanziari potrebbe essere maggiore.

15

Deducibilità degli interessi passivi (art. 96)

Soggetti Irpef

Per i **soggetti Irpef**, a decorrere dal 2008, la deducibilità degli interessi passivi non deve essere verificata prendendo come riferimento i dati di bilancio o contabili ma semplicemente quelli di natura fiscale.

Gli interessi passivi sono deducibili, ferma restando la condizione preliminare della loro inerenza alla formazione del reddito di impresa, *“per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa o che non vi concorrono, in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”* (art. 61 del TUIR).

Relativamente alle società di persone partecipate da società di capitali, si ricorda la modifica normativa di cui alla legge Finanziaria 2008, che ha introdotto il comma 6 all'**art. 101 del TUIR**, con il quale vengono ridotte le possibilità di utilizzo delle perdite fiscali attribuite per trasparenza dalle società (di persone) ai soci (società di capitali): la compensazione di dette perdite può avvenire infatti solo a fronte di redditi attribuiti nei 5 anni successivi dalla stessa società (di persone) che ha generato la perdita. La disposizione intende evitare l'aggiramento delle norme previste per i soggetti IRES in tema di deducibilità degli interessi passivi, tramite il trasferimento dei propri oneri finanziari (sottoposti alla regola del ROL di cui si dirà in seguito) a società personali (che non subiscono limiti alla deducibilità) per dedurli indirettamente attraverso l'imputazione di perdite della partecipata.

La norma si applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato che partecipano in società di persone residenti.

Gli imprenditori individuali e le società di persone sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 96 del TUIR così come i soggetti che hanno natura di intermediari finanziari; infatti, la disciplina contenuta nella direttiva europea 2016/1164/Ue (c.d. ATAD 1) si applica ai soli soggetti passivi dell'imposta sulle società.

Soggetti Ires

Per le società di capitali e gli enti commerciali, la deducibilità degli interessi passivi, anche per il 2022, è disciplinata dall'art. 96 del TUIR, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 142 del 29 novembre 2018 (decreto di recepimento della direttiva 2016/1164/Ue). L'attuale disciplina, in vigore dal periodo d'imposta 2019, modifica su più punti quanto previsto in precedenza, come verrà descritto di seguito.

Normativa in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (in sintesi)

L'articolo 96 comma 1 del TUIR dispone che gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli capitalizzati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. Il terzo comma del suddetto articolo individua le categorie di interessi attivi e passivi rilevanti ai fini della deducibilità; rientrano gli interessi derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con l'inclusione, tra gli interessi attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Non assumono rilevanza, ad esempio, gli interessi di mora e gli interessi compensativi per ritardato pagamento delle imposte, in quanto non derivanti da un rapporto avente causa finanziaria.

Non viene previsto il riporto in avanti degli interessi attivi eventualmente eccedenti gli interessi passivi e oneri assimilati; mentre gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sono deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). La norma individua per ROL la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione (primo risultato intermedio di conto economico dato dalla differenza tra la macroclasse A e la macroclasse B) a cui vengono sommati gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (voce 10 lett. b), gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (voce 10 lett. a) e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (voce B.8). Questi dati vanno assunti per il loro valore contabile.

Dal confronto tra l'eccedenza degli interessi passivi non direttamente deducibili con l'ammontare di interessi attivi e proventi assimilati e il 30% del ROL di periodo si possono generare due situazioni:

- l'eccedenza di interessi passivi trova capienza nel limite del 30% del ROL di periodo. In questo caso l'eccedenza di ROL può essere portata a incremento del risultato operativo dei successivi periodi d'imposta senza alcun limite temporale;
- l'eccedenza di interessi passivi non trova capienza nel limite del 30% del ROL di periodo. Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d'imposta possono essere dedotti senza limiti temporali nel primo periodo d'imposta successivo in cui si viene a creare un'eccedenza di ROL (nei limiti di tale eccedenza). In questo modo gli interessi passivi indeducibili di un esercizio si sommano agli interessi passivi e oneri assimilati dell'esercizio successivo eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati al fine del confronto con il 30% del ROL di tale ultimo esercizio.

Normativa in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

L'art. 1 del DLgs 142/2018 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva europea Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) riformando in modo significativo la normativa fiscale inerente la deducibilità degli interessi passivi da parte delle società di capitali e degli enti commerciali. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, con decorrenza dal 01 gennaio 2019. Il criterio generale di deducibilità degli interessi passivi ora vigente non muta nei suoi tratti generali già previsti in passato, ma sono apportate numerose modifiche; di seguito vengono descritte le sostanziali differenze della nuova normativa, rimandando alla precedente per quanto non è stato oggetto di modifica.

Rilevanza degli interessi passivi anche se capitalizzati

L'art. 96 comma 1 del TUIR prevede ora che *“gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni (...) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti”*. Pertanto, la versione aggiornata della norma include nel suo ambito di operatività gli interessi inclusi nel costo dei beni materiali e immateriali strumentali e delle rimanenze; questo implica la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene a incremento del quale sono stati capitalizzati gli interessi medesimi (Relazione illustrativa al Decreto 142/2018). Pertanto, diversamente dal regime applicabile fino al 2018, gli interessi passivi capitalizzati a incremento del costo dei beni sono ora soggetti al limite di deducibilità (30% del ROL).

Rilevanza degli interessi e oneri assimilati qualora abbiano causa finanziaria

Gli interessi passivi e oneri assimilati e gli interessi attivi e proventi assimilati sono rilevanti ai fini in parola qualora siano contestualmente soddisfatti i seguenti tre requisiti di cui al terzo comma dell'art. 96:

- a) i componenti sono qualificati come interessi e oneri finanziari assimilati dai principi contabili adottati dall'impresa;
- b) i componenti sono qualificati come interessi e oneri finanziari assimilati dalle disposizioni fiscali;
- c) i componenti derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della norma in commento gli interessi derivanti da rapporti di natura commerciale qualora rilevati contabilmente, in quanto i contratti di fornitura di beni o di prestazione di servizi contengono una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell'IFRS 15 (Relazione illustrativa del Decreto 142/2018). All'opposto, sono esclusi sia l'*interest cost* del TFR, sia il valore temporale delle opzioni e dei contratti *forward*.

Quindi, la disciplina della deducibilità si applica oltre che agli interessi passivi su qualunque forma di debito, anche agli altri pagamenti finanziari che sono economicamente equivalenti agli interessi passivi, accertando tale equivalenza sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica (Relazione illustrativa al Decreto 142/2018). Pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma: gli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronto contro termine aventi a oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni e gli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti.

Rientrano inoltre nella nozione di interessi passivi quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria in essere; si ritiene che il relativo calcolo vada effettuato in base al criterio forfettario (art. 1 del D.M. 24.04.1998) valido ai fini IRAP e illustrato nel paragrafo 34 della presente Nota Informativa (circolare Agenzia Entrate 13.03.2009, n. 8/E, risposta 4.4, fornita a commento della precedente disciplina).

Viene previsto, infine, che *“assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante”* (art. 96, comma 3). Ne consegue, ad esempio, che sono inclusi tra gli interessi attivi i proventi integralmente imponibili in capo al loro percettore a prescindere dal fatto che lo strumento finanziario dal quale derivano sia contabilmente iscritto come strumento rappresentativo di una partecipazione di capitale della società emittente.

Sono invece **irrilevanti** ai fini della disciplina in esame:

- gli interessi passivi oggettivamente indeducibili, anche se aventi causa finanziaria, ovvero:
 - interessi passivi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti che sono valutati a un valore superiore al valore normale (art. 110, comma 7, del TUIR);
 - interessi passivi relativi a immobili patrimonio, con esclusione degli interessi di finanziamento (art. 90, comma 2, del TUIR);
 - interessi passivi relativi all'acquisto di autovetture, deducibili in base alle previsioni dell'art. 164 del TUIR;
 - interessi dovuti per la liquidazione dell'IVA trimestrale;
- interessi di mora per ritardato pagamento dei debiti pecuniari e gli interessi compensativi per ritardato pagamento delle imposte, applicati in sede di accertamento, in quanto non riconducibili a volontari atti di finanziamento. Al contrario, dovrebbero rientrare nella disciplina in esame (soggiacendo pertanto al relativo limite) gli interessi conseguenti al versamento in forma rateizzata delle imposte eseguito su base volontaria, vista la loro natura finanziaria;
- interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca** per l'acquisto o la costruzione di **immobili destinati alla locazione** (art. 1, comma 36, Legge Finanziaria 2008). Relativamente a tali oneri, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con propria interpretazione (circolare 22.07.2009, n. 37/E) ha limitato l'ambito applicativo della disposizione in esame alle sole società **“immobiliari di gestione”**, intendendo per tali quelle il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili – merce e dagli immobili utilizzati direttamente; si tratta delle società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. “patri-

monio” e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente. Detta interpretazione restrittiva è stata confermata, con decorrenza 01.01.2016, dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 147/2015 prevedendo appunto che l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca è limitata alle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare. Il testo normativo precisa in particolare che *“Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte del valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati”*. Sempre con tale interpretazione, è stata prevista la medesima irrilevanza ai fini dell'art. 96 del TUIR anche per gli oneri finanziari afferenti **contratti di leasing** attraverso i quali è stata procurata la disponibilità di immobili locati: ciò in applicazione del principio di neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà ovvero in leasing. L'applicabilità di detta disposizione (art. 1, comma 36, Legge Finanziaria 2008) è stata espressamente ribadita dall'art. 1, comma 7, della legge di bilancio 2019;

- i costi di transazione iniziale (quali spese di istruttoria, imposta sostitutiva, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari) sostenuti per ottenere un finanziamento, iscritto al valore nominale in deroga all'art. 2426 del Codice Civile che impone la rilevanza secondo il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Questa possibilità è concessa alle società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, alle micro-imprese e alle società di capitali di maggiori dimensioni a condizione che la deroga non produca effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. Secondo il principio contabile OIC 19, i costi di transazione sono oggetto di sconto attivo lungo tutta la durata del prestito, andando a integrare gli interessi passivi nominali secondo una ripartizione lineare. Tuttavia, questa casistica, secondo la norma di comportamento AIDC n. 207, sfugge ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 poiché la riclassificazione contabile tra gli oneri finanziari non risulta confermata dalle disposizioni fiscali di attuazione del principio di derivazione rafforzata (requisito di rilevanza degli interessi secondo l'art. 96 comma 3).

Calcolo degli interessi attivi per soggetti operanti con la P.A.

Il calcolo degli interessi attivi per i soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione subisce un cambiamento, prevedendo il conteggio in base agli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 (e non più in base al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto).

Riportabilità in avanti dell'eventuale eccedenza di interessi attivi

L'art. 96, comma 6 del medesimo articolo, prevede che *“qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi”*. Viene prevista, quindi, la riportabilità in successivi periodi d'imposta dell'eventuale eccedenza di interessi attivi, senza limiti temporali.

Limiti alla priorità di utilizzo e alla riportabilità del ROL

Nel caso in cui gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati siano di importo superiore rispetto agli interessi attivi e proventi finanziari assimilati del periodo e all'eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti, tale eccedenza di interessi passivi *“è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti”* (art. 96, comma 2). Con la riformulazione della norma viene altresì imposta una priorità nell'uso del ROL: è previsto infatti che venga utilizzato

prima il 30% del ROL di periodo e solo successivamente il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente (secondo un criterio FIFO). Inoltre, l'eccedenza del 30% del ROL di periodo non è più riportabile a nuovo senza limiti temporali, essendone ora stabilita la computabilità per i soli cinque periodi d'imposta successivi (art. 96, comma 7). Viene meno, quindi, l'illimitata riportabilità del ROL prevista dalla precedente normativa.

Calcolo del ROL secondo criteri fiscali

La normativa ora vigente modifica il calcolo del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, il quale non è più connotabile come ROL contabile, ma come **ROL fiscale**. Rimane invece invariata la base di calcolo, data dalla differenza tra il valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il costo della produzione (voce B del Conto Economico) a cui si sommano gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Tuttavia, **tali componenti concorrono a formare il ROL in base al loro valore fiscale** rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e non più in base al valore contabile (si potrebbe dire "NO TAX, NO ROL").

Ne consegue che:

- le disposizioni che limitano o escludono la deducibilità di costi che compongono il costo della produzione (voce B) comportano un aumento del ROL. Ad esempio, la limitata deducibilità delle spese per autoveicoli o per telefonia e la deducibilità per cassa dei compensi degli amministratori.
- le disposizioni che escludono o esentano dalla rilevanza reddituale proventi che compongono il valore della produzione (voce A) comportano una diminuzione del ROL. Ad esempio, le plusvalenze realizzate nell'esercizio la cui imposizione è rateizzata.

In merito, la Relazione illustrativa al Decreto 142/2018 distingue in base alla natura dei provvedimenti che producono una diminuzione del reddito d'impresa tassabile precisando che:

- la detassazione di un componente positivo di reddito classificato contabilmente in una voce rilevante ai fini della determinazione del ROL viene computata con segno negativo ai fini del calcolo del ROL fiscale. Ad esempio, il reddito agevolato per effetto del Patent Box oppure il reddito escluso da imposizione per l'applicazione del regime della *branch exemption*;
- quando il reddito detassato non è correlabile in modo specifico a voci di conto economico rilevanti ai fini della determinazione del ROL, allora non deve essere computato ai fini del ROL fiscale. Ad esempio, la parte di reddito detassata per applicazione dell'ACE, le quote relative al super e all'iper ammortamento.

A titolo d'esempio, il calcolo del ROL fiscale non risente delle seguenti voci:

- compensi amministratori non pagati nell'esercizio, in quanto si tratta di spese deducibili secondo il criterio di cassa (salvo il regime transitorio, rileveranno ai fini del ROL fiscale nell'esercizio in cui avverrà il pagamento);
- la quota non deducibile delle spese telefoniche (solo l'80% dei costi per le utenze telefoniche è fiscalmente deducibile) che, pertanto, nell'anno di rilevazione contabile, condurrà all'incremento del ROL contabile (per pervenire a quello fiscale) in misura corrispondente;
- la quota indeducibile delle spese relative alle autovetture (in base ai criteri previsti dall'art. 164 del TUIR) che, pertanto, nell'anno di rilevazione contabile, condurrà all'incremento del ROL contabile (per pervenire a quello fiscale) in misura corrispondente;
- la quota indeducibile delle spese di rappresentanza e delle spese di vitto e alloggio, che, pertanto, nell'anno di rilevazione contabile, condurrà all'incremento del ROL contabile (per pervenire a quello fiscale) in misura corrispondente.

Infine, scompare, rispetto alla normativa precedente, il riferimento ai componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda, i quali concorrono ora alla formazione del ROL.

Calcolo del ROL secondo criteri fiscali e periodo transitorio

Per evitare distorsioni in capo ai contribuenti dovute al passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale è stato previsto (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 142/2018) che *“non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti”* quando sussistono tutte le seguenti condizioni: a) *“hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente”*; b) al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 *“non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi”*.

Inoltre, le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei periodi d’imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una rettifica di segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte per il loro valore contabile, anche se diverso dal valore fiscale¹³. Questo trova applicazione, ad esempio, nel caso di un accantonamento a fondo rischi contabilizzato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale si genera una sopravvenienza attiva non imponibile in un esercizio successivo (ad esempio, nell’esercizio 2022). Poiché l’accantonamento ha concorso a determinare il ROL contabile del 2018 con segno negativo, la sopravvenienza che rappresenta l’effetto della rettifica di tale accantonamento concorre alla determinazione del ROL fiscale nell’esercizio 2022, sebbene non tassabile.

Sul punto, Assonime nella circolare n. 14 del 08/07/2020 solleva alcune problematiche applicative affermando *“si pensi ad un accantonamento a fondo rischi rilevato in parte prima del 2019 e per altra parte dopo il 2019. In relazione a questa ipotesi, non è chiaro con quale criterio collegare gli utilizzi del fondo ai suoi diversi periodi di formazione e, cioè, se gli utilizzi debbano essere imputati agli accantonamenti effettuati per primi, a quelli effettuati per ultimi ovvero se sia necessario adottare un criterio proporzionale.”*. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 876/2021 interviene sul tema chiarendo che, per il calcolo del ROL fiscale, l’utilizzo di fondi tassati che si erano stratificati in parte ante e in parte post 2019 si imputa preliminarmente agli importi più datati (metodo FIFO). Il caso oggetto di interpello si riferisce al movimento svalutazioni tassate iscritte su rimanenze di magazzino.

Il suddetto regime transitorio non contempla tutte le possibili fattispecie, come è stato sollevato dalla risposta a interpello n. 106/2023; il caso analizzato riguarda un contribuente che ha realizzato una plusvalenza a seguito della sottoscrizione di un contratto di *“sale & lease back”* in un esercizio di vigenza della precedente normativa (in cui era rilevante il ROL contabile). Detta plusvalenza è stata ripartita *pro rata temporis* lungo la durata del contratto di locazione pari a 18 anni utilizzando la tecnica dei risconti. Ai fini fiscali, la plusvalenza aveva trovato rilevanza in 5 quote costanti, creando così un disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale dell’annuale quota di plusvalenza affluita a ricavo, destinato a riflettersi anche sulla determinazione del ROL. Successivamente, in un periodo d’imposta successivo alla modifica normativa (nel quale rileva il ROL fiscale), la società ha deciso di cessare anticipatamente il contratto di leasing con conseguente contabilizzazione tra i proventi di quell’esercizio della restante quota di plusvalenza non ancora transitata a Conto Economico fino a quel momento. Le quote di plusvalenza residua che non avevano concorso al ROL contabile non avrebbero potuto nemmeno concorrere al ROL fiscale, in quanto irrilevanti fiscalmente nel periodo d’imposta in cui si verifica la cessazione anticipata del contratto poiché avevano già concorso al reddito fiscale. Tale fattispecie, infatti, non costituendo una *“rettifica di segno opposto”* bensì un componente che non ha mai concorso alla formazione del ROL, non rientrerebbe letteralmente nel perimetro del regime transitorio. Malgrado ciò, l’Agenzia delle Entrate ha condivisibilmente affermato che *“si ritiene assimilabile all’ipotesi di rettifica con segno opposto (...) la fattispecie in cui le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta di vigenza della nuova disciplina di cui all’articolo 96 del Tuir rappresentano un’integrazione di voci rilevate in*

¹³ Come meglio precisato nella Relazione Illustrativa al DLgs 142/2018 *“le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta di vigenza della nuova disciplina”* (cioè dal 2019 in avanti) *“che rappresentano una rettifica di segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta di vigenza della precedente disciplina”* (cioè fino al 2018) *“devono essere assunte per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale”*.

periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina la cui rilevanza fiscale ha assunto un'imputazione a periodo diversa da quella contabile". È opportuno segnalare che tale problematica si sarebbe verificata anche nel caso più frequente in cui la durata del contratto utilizzata per le rilevazioni contabili si discosta dall'orizzonte temporale di 5 esercizi rilevante ai fini fiscali.

Conclusivamente, relativamente al regime transitorio è possibile trarre le seguenti regole operative:

- a) non si considerano i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi. Tali componenti hanno, infatti, già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del "ROL contabile" e poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del "ROL fiscale", con evidenti e distorsivi effetti duplicativi (ad esempio, compenso amministratore contabilizzato nel 2018 ma pagato nel 2019, IMU contabilizzata nel 2018 ma pagata nel 2019);
- b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una "rettifica con segno opposto" di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte, in deroga alla regola generale, secondo la quale le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale (ad esempio accantonamento a fondo rischi indeducibile contabilizzato nel 2018 e riversato nel 2020, comunque rilevante ai fini ROL fiscale nel 2020, anche se non tassabile; plusvalenza da *lease back* imputata contabilmente in 18 anni ma già tassata fiscalmente nel 2018, comunque rilevante ai fini ROL anche negli esercizi di contabilizzazione, anche se non tassabile).

Riportabilità delle eccedenze di interessi passivi

Per quanto riguarda il riporto delle eccedenze di interessi passivi non dedotti in un periodo d'imposta per incapienza degli interessi attivi o del ROL, è stata mantenuta la riportabilità negli esercizi successivi senza alcuna limitazione di carattere temporale. Come disposto dal comma 2 dell'art. 13 del DLgs 142/2018 il riporto riguarda anche le eccedenze di interessi passivi realizzate sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (in vigenza del precedente regime).

Riportabilità delle eccedenze di ROL pregresse e disciplina transitoria

Le eccedenze di ROL contabile formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono riportabili negli esercizi successivi, venendo pertanto "perse"; tuttavia, l'art. 13 comma 4 del D.Lgs 142/2018 ha introdotto la possibilità di loro utilizzo per consentire la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17.06.2016 la cui durata o il cui importo non siano stati aumentati successivamente alla data di stipula. In particolare, gli interessi e oneri finanziari assimilati relativi a questa categoria di prestiti possono essere dedotti fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra: a) il plafond di deducibilità determinato ai sensi della nuova normativa; b) 30% del ROL contabile generato a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi. In caso di modifiche dell'importo o delle condizioni del prestito, la Relazione illustrativa al Decreto 142/2018 prevede che la regola transitoria in esame si applica unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti alla data di stipula.

Esempio

Di seguito viene riportato un esempio del calcolo del ROL fiscale sulla base della disciplina in vigore dal 1° gennaio 2019.

<i>Conto economico</i>	<i>Valori conta- bili</i>	<i>Varia- zioni fi- scali</i>	<i>Va- lori fiscali</i>	<i>Descrizione</i>
1) Ricavi delle prestazioni e delle vendite	2000	0	2000	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazioni, semilavorati e finiti	20	0	20	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	624	110	734	Valutazione fi- scale con il me- todo della percen- tuale di completa- mento
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	70	0	70	
5) Altri ricavi e proventi	120	0	120	
5) Altri ricavi e proventi – contributi in conto esercizio	80	-80	-	Proventi non im- ponibili
Totale A	2914	30	2944	
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1300	-	1300	
7) Costi per servizi	480	-	480	
7) Costi per servizi – spese di telefonia	40	- 8	32	Spese telefoniche deducibili per 80%
7) Costi per servizi – compensi amministratori	20	- 20	-	Spese indeducibili in quanto non pa- gate nell'esercizio 2022
7) Costi per servizi – spese per autovetture	60	- 48	12	Spese deducibili per 20%
8) Costi per godimenti beni di terzi	40	-	40	
Di cui: canoni di locazione finanziaria di beni stru- mentali	-	-	-	
9) Costi per il personale	140	-	140	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	14	-	14	
10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	10	- 5	5	Ammortamento terreni non deduci- bile
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20	- 20	-	Svalutazione inde- ducibili
10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50	- 36	14	Svalutazioni par- zialmente deduci- bili
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	120	-	120	
12) Accantonamenti per rischi	40	- 40	-	Accantonamenti indeducibili
13) Altri accantonamenti	20	- 20	-	Accantonamenti indeducibili
14) Oneri diversi di gestione	100	-	100	
Totale B	2454	-197	2257	

In base ai valori fiscali il limite del 30% del ROL fiscale sarà calcolato come segue:

<i>ROL fiscale</i>	<i>Importo</i>
Totale A	2944
Totale B	-2257
Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali	-

10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	14
10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	5
ROL fiscale	706
30% del ROL fiscale	212

16

Interessi passivi liquidati a fronte di rateazione di imposte

Con Risoluzione n. 178/E del 09.11.2001 (recentemente richiamata sul punto dalla risposta all'interpello 541/2022) l'Amministrazione Finanziaria ha affermato l'autonomia degli interessi passivi rispetto all'utilizzo del finanziamento che li ha generati. Più specificatamente, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che gli interessi passivi sono fiscalmente deducibili, nel solo rispetto dei limiti fissati dall'allora art. 63 del "vecchio TUIR", indipendentemente dalla valutazione della loro inerenza ad "attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito", come invece richiesto dagli articoli 64 e 109 per gli altri componenti negativi di reddito.

Con riferimento agli interessi passivi, l'Amministrazione Finanziaria osservò che l'art. 63 del "vecchio TUIR" non poneva alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi, da ritenersi ammissibile indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

Pertanto, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, **gli interessi passivi legati alla rateazione o al tardivo pagamento delle imposte sono sempre deducibili**. L'amministrazione finanziaria, rispondendo a istanza di interpello (non pubblicata ma commentata da un articolo de Il Sole 24 ore del 03.04.2019), ha chiarito che gli interessi pagati in sede di definizione dell'accertamento con adesione, essendo connessi al ritardato pagamento di tributi e quindi aventi funzione "compensativa", non vanno considerati in sede di determinazione degli interessi passivi complessivi da confrontare con il 30% del ROL, in sede di applicazione del meccanismo di cui all'art. 96 del TUIR. Con la stessa risposta l'Amministrazione ha chiarito che al contrario gli interessi conseguenti al versamento in forma rateizzata vanno considerati in sede di determinazione degli interessi passivi complessivi da confrontare con il 30% del ROL, in sede di applicazione del meccanismo di cui all'art. 96 del TUIR. Infine l'Amministrazione finanziaria si è espressa favorevolmente circa la rilevanza, ai fini della deduzione IRAP da IRES (di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 185/2009), degli interessi passivi pagati in sede di definizione dell'accertamento con adesione.

Sebbene l'orientamento più volte fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla deducibilità degli interessi passivi maturati a fronte della rateizzazione delle imposte, la giurisprudenza si è a volte espressa in senso contrario. Da ultimo l'ordinanza Corte di Cassazione 12.07.2022 n. 28740 che, seppur attribuendo funzione risarcitoria e non sanzionatoria agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento delle imposte, rileva che *"la prestazione di pagamento degli interessi passivi si pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e della stessa, assume la medesima disciplina di non deducibilità"*. Ciò significa che gli interessi passivi, ai fini della loro deducibilità, *"devono tradursi in oneri generati dalla funzione finanziaria a sostegno dell'attività aziendale, ovvero sia devono afferire all'impresa nel suo essere e progredire sul piano economico e reddituale"*. Pertanto, per questo filone giurisprudenziale, *"è da escludersi il diritto alla detrazione"*.

17

Interessi passivi e altri componenti negativi relativi agli "immobili patrimonio"

L'art. 1, comma 35, della Finanziaria 2008 (definito dallo stesso legislatore quale "norma interpretativa autentica dell'articolo 90 del TUIR", ossia dell'articolo che disciplina il reddito "degli immobili diversi da quelli strumentali" e da quelli "merce") stabilisce che, tra le spese e gli altri componenti indeducibili ai fini della determinazione del reddito degli **"Immobili Patrimonio"**, posseduti in regime di impresa, **non** sono compresi gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili medesimi.

L'interpretazione autentica afferma dunque che gli interessi passivi relativi a finanziamenti

assunti per l'acquisizione, in regime di impresa, di beni immobili diversi da quelli strumentali e da quelli merce, sono ammessi in deduzione.

Trattandosi di norma interpretativa è applicabile “*ab origine*”. L'intervento del legislatore ha rimosso la difforme interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (punto 7.5, della circolare n. 6/E del 13.02.2006).

Allo stesso tempo, per esigenze di coordinamento tra la norma di interpretazione autentica del citato art. 90, comma 2 e le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi contenute nel riscritto art. 96 del TUIR, si può affermare che:

- gli interessi passivi relativi a **finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione** degli immobili patrimoniali sono deducibili secondo le regole dell'articolo 96 del TUIR. Tuttavia, come specificato più avanti, all'articolo 96 sfuggono, essendo pienamente deducibili, gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione di immobili-patrimonio destinati alla locazione stipulati da “immobiliari di gestione”;
- gli interessi passivi relativi a **finanziamenti contratti per la gestione** degli immobili patrimoniali (ad esempio nel caso di finanziamenti contratti a fronte di interventi di manutenzione straordinaria) sono indeducibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del TUIR. La Circolare n. 47/E del 2008 (risposta n. 7.1) arriva a estendere questa indeducibilità addirittura allo scoperto di c/c, quando astrattamente riferibile a immobili patrimonio.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare 47/E del 2008, risposta n. 5.4), poiché l'articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR si riferisce esclusivamente ai beni strumentali, l'eventuale capitalizzazione civilistica degli interessi passivi relativi a immobili non strumentali non è riconosciuta anche ai fini fiscali, ragion per cui tali interessi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR, con conseguente possibile indeducibilità degli stessi in dipendenza del ROL prodotto dall'impresa.

Occorre, infine, sottolineare che **l'art. 1, comma 36 della Finanziaria 2008** (abrogato con effetto dall'01.01.2019 dal D.Lgs. 142/2018 ma prontamente ripristinato, sempre con effetto dall'01.01.2019 dall'art. 1, comma 7 della Legge di Bilancio 2019) prevede in via transitoria, sino alla revisione della disciplina fiscale delle imprese immobiliari (peraltro finora mai varata), un'esplícita **deducibilità integrale** degli “*interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione*” per le **immobiliari di gestione**, ossia quelle società “*la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili c.d. patrimonio e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente*” (Circolare n. 37/2009 e successiva Circolare n. 8/E/2019, con la quale viene confermato che la disposizione agevolativa si applica senza soluzione di continuità nonostante le vicissitudini legislative). In tal senso anche circolare Agenzia Entrate n. 47/2008, risposta n. 5/2019 e n. 19/2009. Di conseguenza, qualora il finanziamento contratto da un'“immobiliare di gestione” sia garantito da ipoteca su immobili-patrimonio destinati alla locazione, i relativi **interessi passivi** sono da intendersi **integralmente deducibili**, non soggiacendo alla disciplina limitativa in questione. Si precisa che, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 37/2009), la deducibilità integrale degli interessi passivi si estende anche all'ipotesi in cui gli immobili oggetto della locazione siano detenuti in virtù di un **contratto di leasing**, in quanto “*per sua intrinseca natura, il contratto di leasing garantisce, ancor più di un mutuo ipotecario, un collegamento imprescindibile tra l'immobile (da destinare alla locazione) ed il finanziamento ricevuto*” (Circolare n. 37/2009).

Poiché l'art.1, comma 36 della L. 244/2007 non precisa nulla in merito all'applicabilità di questa disciplina di favore alle sole immobiliari di gestione, l'interpretazione restrittiva da parte dell'Agenzia delle Entrate è stata da più parti contestata: la dottrina sostiene infatti che la deducibilità integrale di questi interessi passivi prescinda dall'ambito soggettivo. Sul punto è intervenuto il legislatore, che con il D.Lgs 147 del 14 settembre 2015, al comma 4 dell'articolo 4 ha previsto una modifica al citato comma 36, articolo 1 della Finanziaria 2008. La deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, a decorrere dal **1 gennaio 2016**, si applica esclusivamente “*per le società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale*

degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati”.

Per concludere, occorre precisare che nell’ambito oggettivo di questa norma rientrano **anche gli immobili strumentali per natura**, e non solo quelli abitativi (così come confermato dalla Circolare n. 37/2009).

Tabella di sintesi

	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO O IMMOBILE	DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI	NORMA DI RIFERIMENTO
IMMOBILI PATRIMONIO	<u>Garantiti da ipoteca per la locazione, locati da “immobiliari di gestione”</u>	100% (se relativi a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto)	art.1, comma 36, L. 244/2007
	<u>Garantiti da ipoteca per la locazione, locati da NON “immobiliari di gestione”</u>	Entro 30% R.O.L. (solo acquisto e costruzione)	Art. 96 TUIR
	Non garantiti da ipoteca per la locazione	Entro 30% R.O.L. (solo acquisto e costruzione)	Art. 96 TUIR
	Non destinati alla locazione	Entro 30% R.O.L. (solo acquisto e costruzione)	Art. 96 TUIR
	Non destinati alla locazione	0% (diversi da acquisto o costruzione)	Art. 90, comma 2, TUIR

18

Interessi di mora automatici per pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 09.10.2002, n. 231)

In merito alla disciplina delle modalità di maturazione degli interessi di mora per pagamenti tardivi, introdotta dal D.Lgs. n. 231/2002, si evidenzia che, ai fini fiscali, l’art. 109, comma 7, del TUIR prevede che gli interessi di mora concorrano alla formazione del reddito dell’esercizio in cui gli stessi sono percepiti o corrisposti, non applicandosi in tal caso il criterio di competenza; in sostanza, ai fini fiscali, si passa dal criterio di competenza a quello di cassa. Pertanto, l’iscrizione in bilancio di interessi di mora (sia attivi, sia passivi) senza che sia avvenuta la loro manifestazione numeraria comporta un disallineamento tra il loro valore contabile e quello fiscale, con la conseguente necessità di iscrivere le imposte differite e di valutare l’iscrizione di quelle anticipate, ferma restando la compilazione del quadro RV del modello dichiarativo dell’esercizio di iscrizione.

19

Strumenti finanziari derivati

La riforma delle regole civilistiche in materia di bilancio di cui al **D.Lgs. 139/2015** ha reso obbligatoria¹⁴ la **contabilizzazione a bilancio** degli strumenti finanziari derivati (d’ora in poi, semplicemente, derivati) **a partire dall’1.1.2016**.

¹⁴ Tale obbligo trova **esclusione** solo per le società definite quali “**micro-imprese**” di cui al paragrafo 8 della presente circolare (salvo quanto si dirà nel testo in ordine alla contabilizzazione nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri). Quindi, le disposizioni in parola si

Le disposizioni, ispirate ai principi contabili internazionali IFRS, introducono regole contabili, basate sul *fair value*, in un complesso di norme tradizionalmente ancorato all'applicazione del principio del costo storico. Va infatti ricordato che in passato l'esposizione di tali strumenti, classificati nella categoria delle "operazioni fuori bilancio", era "confinata" nei conti d'ordine e nella nota integrativa. Il D.Lgs. n. 139/2015 ha, quindi, modificato l'art. 2426, aggiungendo al comma 1 il punto 11-bis), per il quale, a partire dall'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016, *"gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazioni coperti e quelle dello strumento di copertura. [...]"*.

Già dalla prima lettura della norma è possibile cogliere che:

- a. gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati¹⁵ e indipendentemente dal fatto che siano detenuti a scopo di copertura piuttosto che meramente speculativo, devono essere contabilizzati a stato patrimoniale in base al loro *fair value*;
- b. le variazioni di *fair value* intervenute durante l'esercizio di riferimento del bilancio devono essere contabilizzate, in linea generale, a conto economico;

applicano alle società che redigono il bilancio in forma sia abbreviata, sia ordinaria. Si segnala che l'articolo 8, comma 1, lett. a), D.L. 73/2022 ("Decreto Semplificazioni Fiscali") ha introdotto la possibilità, a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022) e, quindi, a partire dall'esercizio 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, di applicare il regime della c.d. "derivazione rafforzata" anche per le micro imprese che optano per la redazione del bilancio di esercizio in modalità ordinaria. Tuttavia, tale opzione non avrà comunque riflessi in termini di contabilizzazione delle operazioni in derivati per le c.d. "micro-imprese" stante il mantenimento dell'inapplicabilità per queste società del *fair value* per gli strumenti derivati. Il comma 3 dell'art. 2435-ter c.c., infatti recita che: *"Non sono applicabili le disposizioni di cui ...al numero 11-bis del primo comma dell'art. 2426"*. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, l'esclusione delle micro imprese dall'applicazione delle norme sulla valutazione dei derivati costituisce un obbligo e non una facoltà. Per completezza, si evidenzia che secondo una diversa tesi riportata dalla circ. Assonime 19.12.2022 n. 31 (§ 1), l'art. 2435-ter c.c. dovrebbe essere interpretato in modo coerente con la direttiva 2013/34/UE, che prevede il divieto di rilevare i derivati al *fair value* solo nel caso in cui le micro imprese si avvalgano delle semplificazioni per esse previste. Conseguentemente, le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria potrebbero iscrivere e valutare i derivati in base alle indicazioni del documento OIC 32 (Assonime precisa che la questione è stata posta all'attenzione dell'OIC, il quale non avrebbe però ancora reso pubblica alla data attuale la propria posizione).

¹⁵ In riferimento ai derivati incorporati, l'OIC 32 prevede che essi vadano separati dal contratto primario e contabilizzati secondo le medesime regole contabili previste per gli strumenti finanziari derivati, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

1. non sussiste una "stretta correlazione" tra le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato e il contratto primario.
L'appendice C del principio in parola indica diverse fattispecie di derivati incorporati che soddisfano il requisito della "non stretta correlazione", come il caso di un'opzione put incorporata in un debito finanziario che consente di richiedere all'emittente di regolare il proprio debito mediante il pagamento in denaro, il cui valore dipende dal prezzo di uno strumento di capitale, merce, o indice non strettamente correlato al debito primario.
2. rientrano nella definizione di strumento finanziario derivato, ovvero sono rispettate le specifiche caratteristiche indicate al paragrafo 11 dell'OIC32.

Il derivato così scorporato deve essere contabilizzato al *fair value* in ogni esercizio. Alla data di scorporo, l'eventuale differenziale tra il *fair value* del derivato incorporato e il valore del contratto ibrido viene imputato direttamente al contratto primario.

Le variazioni di *fair value* sono invece imputate a conto economico, eccezion fatta per i derivati scorporati non rientranti nella categoria dei c.d. *cash flow hedge*.

- c. fanno eccezione le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati di copertura delle variazioni dei flussi finanziari attesi, per le quali è necessario applicare norme specifiche che implicano anche l'utilizzo di una apposita riserva patrimoniale (su cui in seguito).

Definizione di “Fair Value”.

Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Il *fair value* ai sensi dell'art. 2426 comma 4) del C.C. può essere suddiviso in tre livelli:

Livello 1

Fair value determinato con riferimento al **valore di mercato**, per gli strumenti per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo.

Livello 2

Fair value determinato con riferimento al **valore di mercato** dei suoi componenti o di uno strumento analogo, qualora non sia facilmente individuabile il valore di mercato dello strumento¹⁶.

Livello 3

Fair value determinato con riferimento al **valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati**, per gli strumenti per i quali non sia facilmente individuabile un mercato attivo¹⁷.

La società deve valutare il *fair value* massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di *fair value* sopra descritta. Peraltro, vista la complessità della materia, soccorre **l'articolo 119 TUB** (Testo Unico Bancario, ossia il D.Lgs. 01.09.1993, n. 385) che impone agli intermediari finanziari un obbligo di comunicazione periodica alla clientela. Nel caso degli strumenti finanziari tale obbligo ha periodicità mensile e riguarda il *fair value*.

Si ritiene che il *fair value* comunicato possa essere accolto in bilancio in quanto riportato da un intermediario finanziario che risponde a un preciso obbligo informativo di legge. Per quanto sia esplicitato normalmente in tale comunicazione che l'utilizzo per scopi diversi da quelli di comunicazione tra banca e cliente sia sotto la responsabilità degli amministratori, **l'esperienza mostra che il *fair value* comunicato dalla banca durante la vita del contratto non differisce normalmente in modo significativo da quello di mercato.** Peraltro, soprattutto in caso di importi di un certo rilievo,

¹⁶ Esempi di parametri utilizzati nella stima del fair value di livello 2 per particolari strumenti finanziari derivati includono:

a) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap Euribor. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso Euribor riscontrabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l'intero periodo di riferimento del contratto;

b) un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l'intero periodo di riferimento del contratto;

¹⁷ Esempi di parametri utilizzati nella stima del fair value di livello 3 per particolari strumenti finanziari derivati includono:

a) opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori. Un parametro di livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l'unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un'opzione;

b) interest rate swap. Un parametro di livello 3 sarebbe una rettifica di un prezzo determinato dagli analisti di mercato per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili e che non possono essere altrimenti supportati da dati di mercato osservabili

può essere opportuno acquisire ulteriori valutazioni, dato che il valore fornito periodicamente proviene generalmente dallo stesso soggetto che ha procurato la disponibilità dello strumento finanziario e che, pertanto, potrebbe in qualche misura non avere natura completamente oggettiva.

Definizione di derivati e principali tipologie

Il principio contabile OIC 32, richiamando la definizione fornita dall'Appendice A dell'Ifrs 9 (che ha sostituito il precedente IAS 39), evidenzia come un "derivato" sia uno strumento finanziario o un contratto che possiede contestualmente le seguenti tre caratteristiche:

1. il suo **valore varia** come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, *rating* di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (chiamato anche il c.d. "sottostante"). Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono per esempio l'EBITDA o i ricavi ma non il volume delle vendite;
2. **non richiede un investimento netto iniziale** o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato. Ad esempio, un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Un *currency swap* che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari *fair value* soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero;
3. è regolato a **data futura**.

Sono **esclusi** dalla disciplina in commento:

- i contratti derivati aventi a oggetto le **azioni** proprie della società;
- i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un'**operazione straordinaria**;
- le **opzioni di riscatto** incluse nei contratti di *leasing*;
- le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un'**attività o passività finanziaria non derivata**.

Un derivato presenta solitamente un **valore nominale** (o nozionale), come un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. L'interazione del valore nominale e del sottostante determina l'ammontare del regolamento dello strumento finanziario derivato. Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un **pagamento fisso** o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato a un importo nozionale.

È anche possibile il caso di strumenti finanziari derivati che non abbiano né il valore nominale, né la previsione di pagamento. È l'esempio di un derivato in cui le parti concordano di fissare il tasso di cambio di una valuta rispetto a un'altra e in cui l'ammontare di valuta da convertire è legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono presenti due sottostanti uno finanziario (tasso di cambio) e uno non finanziario (volume delle vendite).

Esempi di derivati

Caso 1

Una società sottoscrive un *interest rate swap* per cui corrisponde un tasso fisso dell'8% e riceve un importo variabile in base all'Euribor a 3 mesi, rideterminato trimestralmente. Gli importi fissi e variabili sono determinati sulla base di un importo nozionale di Euro 1 milione. La società A può corrispondere o ricevere trimestralmente un importo netto sulla base della differenza tra l'8% e l'Euribor a 3 mesi (regolamento su base netta) oppure può corrispondere il variabile e ricevere il fisso (regola-

mento su base lorda). Il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato indipendentemente dal fatto che sussista o meno un regolamento netto o lordo poiché il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti del sottostante (Euribor), non sussiste un investimento netto iniziale e i regolamenti avvengono a date future.

Caso 2

La società A stipula un *interest rate swap* a cinque anni su un importo nozionale di Euro 1 milione, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso di interesse variabile dello *swap* è rideterminato trimestralmente in base all'Euribor a 3 mesi. Il tasso di interesse fisso dello *swap* è del 5% annuo. La società A paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso pari a un controvalore di Euro 250 mila ($\text{Euro 1 milione} \times 5\% \times 5 \text{ anni}$), scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur conservando il diritto a ricevere pagamenti per interessi su Euro 1 milione rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello *swap* in base all'Euribor a 3 mesi.

La definizione di strumento finanziario derivato è rispettata se una società paga anticipatamente, all'inizio della copertura, il tasso fisso di un *interest rate swap* in quanto:

- a) l'investimento netto iniziale nell'*interest rate swap* è significativamente inferiore all'importo nozionale su cui saranno calcolati i pagamenti variabili in base alla parte variabile dello *swap*. Il contratto richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti che ci si attende rispondano in maniera simile a cambiamenti dei fattori di mercato, quali un titolo obbligazionario a tasso variabile. Quindi, il contratto soddisfa la disposizione dettata dal principio per cui “non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”;
- b) anche se la società non ha un'obbligazione a un risultato futuro, il regolamento definitivo del contratto è a una data futura e il valore del contratto varia in risposta alle variazioni dell'indice Euribor. Se la parte fissa è pagata anticipatamente durante il periodo della copertura, e non all'inizio, ciò è considerato come un'estinzione del vecchio contratto di *swap* e la creazione di un nuovo strumento.

Caso 3

La società A stipula un *interest rate swap* a cinque anni per un importo nozionale di Euro 1 milione, in base al quale paga un tasso variabile e riceve un tasso fisso. La parte variabile dello *swap* è rideeterminata trimestralmente in base all'Euribor a 3 mesi. I pagamenti di tasso fisso in base allo *swap* sono calcolati al 5% moltiplicato per l'importo nozionale, ossia Euro 1 milione annuo. La società A estingue anticipatamente la propria obbligazione relativa alla parte variabile dello *swap* all'inizio ai tassi di mercato correnti, conservando il diritto a ricevere pagamenti a tasso fisso del 5% su Euro 1 milione annuo. I flussi finanziari in entrata in base al contratto sono equivalenti a quelli di uno strumento finanziario con un flusso di rendite fisse, in quanto la società A riceverà Euro 1 milione annuo per tutta la durata dello *swap*. Pertanto, a parità di circostanze, l'investimento iniziale nel contratto dovrebbe essere pari a quello di altri strumenti finanziari consistenti in rendite fisse. Un *interest rate swap* che paga anticipatamente un tasso variabile e riceve un tasso fisso non è uno strumento finanziario derivato perché esso fornisce un rendimento sull'importo (investito) pagato anticipatamente paragonabile a quello di uno strumento di debito con flussi finanziari fissi. L'importo pagato anticipatamente non rispetta il criterio di un derivato secondo cui “non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”.

Caso 4

Una società A vende prodotti in dollari e sottoscrive un contratto per convertire i dollari in Euro. Il contratto stabilisce che la società A corrisponda dollari in base ai volumi di vendita in cambio di Euro a un tasso di cambio fisso di 1,2 e rispetta la definizione di contratto derivato in quanto:

- a) ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio e il volume delle vendite; N.B.: il documento OIC

non esclude dal proprio ambito di applicazione strumenti finanziari derivati che si basano sul volume delle vendite);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbero effetti simili in presenza di cambiamenti di fattori di mercato; e

c) ha un accordo per il regolamento a data futura.

Caso 5

Un contratto *forward* per l'acquisto di quote azionarie tra un anno al prezzo a termine che prevede il pagamento anticipato all'inizio in base al prezzo corrente delle azioni non rispetta la definizione di strumento finanziario derivato in quanto "non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato".

La società A sottoscrive un contratto *forward* per l'acquisto di numero 1 milione di azioni ordinarie T a un anno. Il prezzo attuale di mercato di T è di Euro 50 per azione; il prezzo a un anno di T è pari a Euro 55 per azione. La società A deve pagare anticipatamente il contratto *forward* all'inizio effettuando un pagamento di Euro 50 milioni. L'investimento iniziale nel contratto *forward* di Euro 50 milioni è inferiore all'importo nozionale applicato al sottostante, numero 1 milione di azioni al prezzo a termine di Euro 55 per azione, ossia Euro 55 milioni. Tuttavia, l'investimento netto iniziale *si avvicina all'investimento che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti* che ci si aspetterebbe abbiano risposte simili ai cambiamenti dei fattori del mercato perché le azioni di T potrebbero essere acquistate all'inizio per lo stesso prezzo di Euro 50. Di conseguenza, il contratto *forward* pagato in anticipo non soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato.

È opportuno descrivere i principali tipi di contratti derivati ricordando che i contratti stessi possono avere la funzione di copertura da un rischio di oscillazione dei prezzi oppure di speculare sull'andamento di mercato del sottostante.

Tipo di derivato	Variabile sottostante	Caratteristiche	Funzione
<i>Interest rate swap</i> (scambio di interessi)	Tassi d'interesse	Contratto con il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di denaro di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.	Coprirsi dal (o speculare sul) rischio di variabilità del tasso di interesse. Es: pagare flussi basati su tasso interesse fisso e ricevere flusso basato su tasso di interesse variabile.
<i>Currency Swap</i> (scambio di valute)	Tassi di cambio	Contratto con il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo.	Coprirsi dal (o speculare sul) rischio di variabilità del cambio di una certa valuta.
Opzioni di acquisto (<i>call</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi materie Azioni Merci	Contratti che attribuiscono al compratore il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.	Garantirsi flessibilità per decidere se acquistare.
Opzioni di vendita (<i>put</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio	Contratti che attribuiscono al compratore il diritto (ma non l'obbligo)	Garantirsi flessibilità per decidere se vendere.

Tipo di derivato	Variabile sottostante	Caratteristiche	Funzione
	Prezzi materie Azioni Merci	di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato (c.d. <i>strike price</i>).	
<i>Forward</i> o <i>future</i>	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi materie Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei <i>future</i>) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.	Coprirsi dal (o speculare sul) rischio di future variazioni di valore del sottostante. Rappresenta la forma più elementare di contratto derivato.

Contabilizzazione dei derivati a Stato Patrimoniale e Conto Economico

Come anticipato, è stato introdotto per la prima volta, a decorrere dai bilanci 2016 redatti secondo le norme civilistiche italiane, **l'obbligo di contabilizzare nello schema di stato patrimoniale il valore degli strumenti finanziari derivati**.

Pertanto, in base alla nuova disciplina gli strumenti finanziari derivati sono sempre iscritti, nello stato patrimoniale, al loro ***fair value*** sia alla data di rilevazione iniziale (ovvero alla data di sottoscrizione del contratto), sia alla data di chiusura del bilancio.

Il codice civile ha altresì definito specifiche voci di **stato patrimoniale** per la rilevazione contabile degli strumenti derivati:

- Derivati di copertura di titoli e crediti iscritti nelle immobilizzazioni, di passività classificate oltre l'esercizio successivo:
 - in caso di *fair value* positivo: **Immobilizzazioni Finanziarie voce B) III 4)** “strumenti finanziari derivati attivi”
 - in caso di *fair value* negativo: **Fondi per Rischi ed Oneri voce B) 3)** “strumenti finanziari derivati passivi”.
- Derivati di copertura di operazioni programmate, di impegni, di attività o passività classificate entro l'esercizio successivo:
 - in caso di *fair value* positivo: **Attività che non costituiscono immobilizzazioni voce C) III 5)** “strumenti finanziari derivati attivi”
 - in caso di *fair value* negativo: **Fondi per Rischi ed Oneri voce B) 3)** “strumenti finanziari derivati passivi”.
- Derivati speculativi o trattati contabilmente come non di copertura attività che non costituiscono immobilizzazioni:
 - in caso di *fair value* positivo **Attività che non costituiscono immobilizzazioni voce C) III 5)** “strumenti finanziari derivati attivi”
 - in caso di *fair value* negativo: **Fondi per Rischi ed Oneri voce B) 3)** “strumenti finanziari derivati passivi”.

Accanto a questo “assioma” di immediata applicazione, sono state introdotte regole specifiche per identificare **la contropartita della valutazione del derivato a *fair value*** che seguono un preciso percorso logico.

Derivati speculativi e Derivati di copertura

Il primo passo di tale percorso consiste nella classificazione degli strumenti finanziari derivati in **due macro-famiglie**: gli strumenti derivati c.d. *speculativi* e gli strumenti derivati di *copertura*.

Infatti, **per i derivati speculativi**, la contropartita della valutazione del derivato a *fair value* è sempre la gestione finanziaria del conto economico.

In particolare, la contropartita della rilevazione iniziale e delle successive variazioni di *fair value* è costituita dalle voci di Conto economico in **D)18)d) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie** - Rivalutazioni - di strumenti finanziari derivati e **D)19)d) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie** - Svalutazioni - di strumenti finanziari derivati.

Ne deriva che la variazione del *fair value* ha impatto economico direttamente nell'esercizio in cui si manifesta, rispettando così il principio di competenza.

Invece, per i **derivati di copertura**, si applicano delle regole di contabilizzazione specifiche.

Infatti, la rappresentazione contabile di un'operazione di copertura secondo la regola (speciale) dei derivati di copertura (contropartita del *fair value* a Patrimonio Netto) è **facoltativa** (non obbligatoria) per le società e segue le modalità applicative definite dall'OIC 32 che prevedono un trattamento congiunto del derivato (strumento di copertura) e dell'elemento che genera il rischio da coprire (elemento coperto) descritte oltre. E' pertanto consentito, al contrario, contabilizzare derivati sottoscritti con una finalità di "copertura" applicando la regola ordinaria dei derivati speculativi che vede la contropartita della valutazione al *fair value* del derivato transitare direttamente in conto economico. La scelta (si ripete, opzionale) di optare per una contabilizzazione di copertura, ove ne siano verificati i presupposti, comporta quindi un differente impatto sul Conto economico. Va sottolineato, inoltre, che la contabilizzazione di copertura è opzionale ma una volta avviata deve essere mantenuta.

La classificazione degli strumenti derivati nell'una o nell'altra famiglia dipende da quanto disposto dal sopra citato art. 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile: "*si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura*".

Il paragrafo 71 dell' OIC 32 **integra tale disposizione**, precisando che alla sottoscrizione del derivato sia predisposta una "designazione" e una "**documentazione formale**" della relazione di copertura stessa, che includa gli obiettivi di gestione del rischio e la strategia adottata dalla società, come dettagliato nella seguente tabella.

<i>Aspetti di carattere generale, procedurale e metodologico</i>	Strategie inerenti all'uso degli strumenti finanziari derivati, di norma documentati nelle procedure aziendali e generalmente approvati dall'organo amministrativo della società . Devono includere l'attività di monitoraggio continuo della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle specifiche regole contabili previste per le relazioni di copertura (ad esempio svolgimento di " <i>test di efficacia</i> " a ogni chiusura di bilancio)
<i>Caratteristiche specifiche di ciascuna relazione di copertura</i>	Devono includere l'identificazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura, l'analisi qualitativa e quantitativa della relazione economica e delle principali cause di possibile inefficacia della relazione di copertura, oltre all'analisi del rischio controparte

Dopo aver optato per la contabilizzazione di copertura, il secondo passo consiste nella classificazione dello stesso strumento finanziario derivato di copertura in una delle due seguenti sotto-famiglie: quella delle coperture di flussi finanziari attesi (*cash flow hedge*) e quella dei c.d. *fair value hedge*.

I *cash flow hedge*¹⁸ sono contabilizzati in base all'art. 2426, numero 11-bis) c.c., rilevando gli effetti della valutazione del derivato al *fair value* (iscritta nello stato patrimoniale in virtù dell'assioma in

¹⁸ Si tratta dei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, a impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio. Ne è un esempio un *interest rate swap* (contratto, come detto, attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse) che ha l'obiettivo di coprire a un tasso prefissato la variabilità dei flussi di interessi generati da una attività o passività finanziaria a tasso variabile.

precedenza evidenziato) **in diretta contropartita del patrimonio netto**, alla voce “A)VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” di cui all'art. 2424. Ciò allo scopo di evitare oscillazioni nel risultato del conto economico dovute a un derivato che è stato sottoscritto con l'obiettivo, invece, opposto di mitigare l'esposizione a un rischio.

La valutazione dei *fair value hedge*¹⁹, invece, continua a influenzare il **conto economico**, come nel caso dei derivati speculativi: muta, però, la contabilizzazione dell'elemento coperto, che è valutato simmetricamente allo strumento derivato di copertura. L'OIC 32 indica che la valutazione simmetrica consiste nell'adeguamento, qualora necessario²⁰, del valore contabile dell'elemento coperto per tenere conto della sua variazione di *fair value* relativa alla componente di rischio oggetto di copertura²¹. Sembra di poter evidenziare in sintesi due importanti aspetti dei nuovi istituti introdotti per la contabilizzazione dei derivati:

- da un lato, l'identificazione e la contabilizzazione degli **strumenti di copertura** è un aspetto di maggiore complessità rispetto al passato. Va rimarcato, però, che l'applicazione della c.d. *hedge accounting* (contabilizzazione di copertura) è **una facoltà e non un obbligo**. Pertanto, è consentito contabilizzare derivati sottoscritti con una finalità di “copertura” applicando la regola ordinaria dei derivati speculativi che vede la contropartita della valutazione al *fair value* del derivato transitare in conto economico;
- dall'altro lato, l'applicazione dell'*hedge accounting* (contabilizzazione di copertura) può comportare, in ipotesi di *fair value* negativo da iscrivere con il segno meno alla voce “A)VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, una serie di benefici civili, dato che, in base all'art. 2426, punto 11-bis, di tale riserva (negativa) non si tiene conto per le specifiche finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice civile. Tale disposizione, in altre parole, sterilizza gli impatti della rilevazione dei derivati al *fair value*, quando tali derivati sono classificati anche ai fini contabili tra le operazioni di copertura.

Sul punto va, tuttavia, segnalata una **modifica dell'OIC 32 rilasciata nel corso del 2018**.

In particolare, il Principio contabile è stato modificato per meglio disciplinare le modalità di rilascio della Riserva da *Cash Flow Hedge* a Conto Economico **in presenza di perdite non recuperabili** (sono stati, nello specifico, emendati i paragrafi 87, punto c) e 114, sempre punto c) dell'OIC 32).

E' stato, infatti, previsto che “in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B 13) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare”.

Il punto sarà meglio ripreso tramite uno specifico esempio riportato a chiusura del presente paragrafo.

Particolare attenzione occorre quindi porre all'obbligo di predisposizione della documentazione richiesta dal Codice civile e dall'OIC 32²², adempimento formale che diviene tuttavia sostanziale per

¹⁹ Si tratta dei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio. Si pensi a una società che detiene rimanenze di *commodities* (petrolio, metalli preziosi) e intende tutelarsi dal rischio di deprezzamento delle stesse sottoscrivendo strumenti derivati.

²⁰ Non si rende necessaria la contabilizzazione simmetrica quando l'elemento coperto riflette già la variazione di *fair value* del rischio coperto; un esempio è un credito in valuta estera, coperto contro il rischio di cambio, il cui valore è già ordinariamente adeguato al cambio di fine esercizio.

²¹ Ad esempio, nel caso in cui l'elemento coperto sia rappresentato da rimanenze di *commodities*, il relativo valore contabile sarà ordinariamente rappresentato dal costo storico; in presenza di un *fair value hedge* il valore delle rimanenze dovrà essere adeguato per riflettere il *fair value* delle *commodities*. In altre parole, se il conto economico recepisce un onere finanziario derivante dalla rilevazione del *fair value* negativo del derivato sulla *commodities*, si dovrà rilevare un provento finanziario in contropartita all'incremento del valore delle rimanenze delle *commodities*. In tal modo, nel conto economico, si realizza la “simmetria” invocata dalla norma in oggetto, sterilizzando in tutto o in parte gli eventuali effetti distorsivi rivenienti dalla iscrizione del *fair value* dello strumento derivato nel conto economico.

²² Per completezza, si segnala che l'OIC 32 ha introdotto un modello contabile peculiare, non incluso nello IAS 39 e nell'IFRS 9, che riguarda le relazioni di **copertura semplici**. Esse ricorrono in presenza di 2 requisiti. Il primo consiste nella sostanziale identità degli elementi portanti dell'elemento coperto e del derivato mentre il secondo richiede che il

l'inquadramento dei derivati ai fini contabili e fiscali nella categoria delle operazioni di copertura, al fine di poter accedere ai relativi benefici (infatti, potrebbe sempre verificarsi il caso che una società voglia far "passare" un'operazione in derivati come "di copertura" per sfruttare, almeno nel caso di copertura dei flussi di cassa, la sterilizzazione a riserva delle variazioni negative di *fair value*).

Micro-Imprese

Come anticipato, l'art. 2435-ter co. 2 c.c. prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c.

N.b. Nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto dall'OIC 31 la società rileva nella sezione D) del Conto economico con contropartita un fondo rischi e oneri il *fair value* negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura.

Riserva da contabilizzazione delle operazioni in derivati

Il legislatore italiano che ha recepito i contenuti della Direttiva 34/13, imponendo la contabilizzazione delle variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari a conto economico come regola generale e, in alcuni casi, in una riserva di patrimonio netto, si preoccupa anche della tutela dei terzi creditori e impone agli amministratori il divieto di distribuire utili corrispondenti a variazioni positive registrate a conto economico (nella misura in cui non sono realizzate con terze economie, per esempio in corrispondenza della vendita o dell'estinzione dello strumento finanziario derivato oggetto di valutazione) e il divieto di distribuire la riserva che accoglie le eventuali variazioni cumulate di *fair value* degli strumenti derivati di copertura di flussi finanziari.

Infatti, il citato punto 11-bis) prosegue così: "*Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*".

A evidenza, la norma civilistica - a tutela del patrimonio aziendale e dei terzi creditori che su di esso devono poter fare affidamento - è particolarmente attenta al rischio che possano essere distribuiti utili o riserve costituiti da componenti di reddito non realizzati e proibisce anche l'utilizzo di tali valori nel calcolo del valore complessivo del patrimonio netto per gli scopi citati da altri articoli del Codice civile, che sono debitamente elencati e che si riferiscono, in dettaglio, a:

- a) art. 2412: limiti all'emissione di obbligazioni;
- b) art. 2433: distribuzione degli utili ai soci;

fair value del derivato sia prossimo a zero. In presenza di una relazione "semplice" di copertura non è necessario verificare la componente inefficace della copertura. Ne deriva che per la copertura delle variazioni di *fair value*, la variazione del *fair value* stesso ha come contropartita la variazione del *fair value* dell'elemento coperto mentre nelle coperture di flussi finanziari la variazione del *fair value* ha interamente come contropartita la riserva di patrimonio netto con segno opposto a quello della variazione del *fair value*. È chiaro che la possibilità di designare una relazione semplice di copertura consente di ridurre significativamente la complessità della contabilizzazione e può essere affrontata anche da non esperti di derivati. In caso contrario, si ritiene che la contabilizzazione di copertura degli strumenti finanziari derivati non possa essere effettuata senza il supporto di adeguate professionalità.

Esempio di "copertura semplice".

La società A sottoscrive al 30.6.2022 un finanziamento con le seguenti caratteristiche: importo: Euro 100.000, data sottoscrizione: 30.6.2022, scadenza: 30.6.2023, regolamento flussi: semestrale, tasso: Euribor 6 mesi.

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un *interest rate swap* con le seguenti caratteristiche: nozionale Euro 100.000, data sottoscrizione: 30.6.2022, scadenza: 30.6.2023, regolamento flussi: semestrale, diritto a incassare: Euribor 6 mesi, obbligo a pagare: 1,99% fisso.

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, la società stabilisce in via qualitativa, che vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura e che la relazione di efficacia della copertura è dimostrata. Il *fair value* del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, pertanto la società è esonerata dal calcolare la componente di inefficacia a ogni chiusura di bilancio.

- c) art. 2442: conversione riserve per aumento di capitale a titolo gratuito;
- d) art. 2446: computo della riduzione del capitale per perdite;
- e) art. 2447: riduzione capitale sociale sotto il minimo legale.

Obblighi di informativa in nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427-bis cod. civ.

Le modifiche di cui al D.Lgs. 139/2015 hanno riguardato anche il contenuto della nota integrativa relativo agli strumenti finanziari derivati, con introduzione di uno specifico articolo del Codice Civile (art. 2427-bis); in particolare, il comma 1, **lettera b)** richiede che vengano esplicitati “*i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri*”.

La successiva **lettera b-bis)** prevede che si debbano inserire informazioni in merito “*agli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora il fair value non sia determinato sulla base di evidenze di mercato*”. Le nuove richieste del legislatore si aggiungono a quelle precedentemente in vigore che richiedevano l'indicazione del *fair value* e le informazioni in merito all'entità e alla natura degli strumenti.

D'altro canto, gli strumenti derivati in passato erano sostanzialmente trattati come operazioni fuori bilancio. Dal 2016, il passaggio a una contabilizzazione a *fair value* rende necessario esplicitare con maggiore dettaglio la provenienza del valore che viene accolto in bilancio.

Peraltro, come già anticipato, l'articolo 119 TUB impone agli intermediari finanziari obblighi di comunicazione periodica alla clientela. È tema dubbio se tale comunicazione possa essere ritenuta sufficiente per rispondere alla richiesta informativa di legge. In particolare, la *disclosure* informativa proveniente normalmente dalla Banca sembrerebbe insufficiente perché in essa non sono indicati i modelli di valutazione ma viene solamente comunicato che sono “*generalmente in uso sul mercato*”, che i parametri sono “*molteplici*” e sono “*desunti da primarie fonti rilevati alla data di valutazione*”. Confrontando ciò di cui normalmente si dispone e quanto richiesto dal comma 1 dell'articolo 2427-bis Codice Civile potrebbe portare a consigliare di richiedere alla Banca ulteriori precisazioni in merito alle modalità di determinazione del *fair value*.

Qualora la Banca non fosse disponibile, se lo strumento finanziario da valutare fosse ad esempio un “IRS semplice”, la società potrebbe utilizzare il dato comunicato e scrivere, ad esempio, in Nota integrativa:

- per quanto attiene alla **lettera b)** che lo strumento è stato sottoscritto per azzerare il rischio di tasso e che i pagamenti futuri per interessi sono noti. Andranno riportate, in sintesi, le principali condizioni che riguardano l'entità del nozionale (o dei nozionali se soggetti ad ammortamento), il valore del tasso fisso, le modalità di rilevazione dell'Euribor (all'inizio del periodo oppure alla fine) le modalità di pagamento degli interessi (anticipati/posticipati) e le convenzioni per il calcolo dei giorni (360/360, 365/365 oppure ACT/360 o ACT/365). Le informazioni sono normalmente contenute nel *term sheet* che riassume le condizioni contrattuali;
- per quanto attiene alla **lettera b-bis)**, che la metodologia di stima si fonda, ad esempio, sui tassi *forward* secondo il modello noto come *Forward Rate Agreement* che costituisce lo standard di mercato per tali valutazioni. I parametri necessari per la stima si limitano alla curva dei tassi di interesse a scadenza alla data della valutazione. Per le scadenze entro i 12 mesi si è utilizzata la curva dell'Euribor mentre per quelle a medio lungo termine si è utilizzata la curva swap dell'Euribor (nota anche come zero curve).

Ulteriori informazioni da fornire nella nota integrativa sono indicate nella **lettera b-ter)** in merito alle “*variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto*” e nella successiva **lettera b-quater)**, in cui è prevista l'elaborazione di “*una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio*”.

Aspetti fiscali (cenni)

La disciplina fiscale delle nuove voci di bilancio derivanti dalla riforma apportata dal D.Lgs. 139/2015 è stata dapprima definita dall'articolo 13-bis, L. 19/2017, Legge di conversione del Decreto

244/2016 cosiddetto “Milleproroghe” e poi integrata, pur se minimamente, dal Decreto Mef del 3 agosto 2017.

Il principio ispiratore della norma è stato quello di estendere il principio di derivazione rafforzata, come già previsto per gli “Ias adopter”, anche alle società che redigono il bilancio secondo i principi emanati dall’OIC a condizione che non si tratti di micro-imprese per le quali rimane valida la disciplina precedente.

Il testo dell’articolo 112, TUIR, quasi completamente rivisto dalla L. 19/2017, delinea una disciplina chiara: **sono rilevanti ai fini fiscali le valutazioni ma anche le scelte operate in sede di redazione del bilancio di esercizio.**

Per quanto attiene alla **contabilizzazione ordinaria** (derivati non di copertura), sono rilevanti ai fini fiscali le rivalutazioni e le svalutazioni di derivati operate nella sezione D) del Conto economico ²³.

Nel caso delle **contabilizzazioni di copertura**, i componenti economici derivanti dalla valutazione (variazioni di *fair value*) oppure dal realizzo dei derivati sono trattati secondo la medesima disciplina dell’elemento coperto. In tal senso:

- ❖ le variazioni della riserva per le operazioni di copertura di flussi finanziari non sono rilevanti ai fini fiscali;
- ❖ nel caso di copertura di rischio di tasso mediante un IRS, i differenziali positivi e negativi sono trattati come interessi seguendo le disposizioni dell’articolo 96 del TUIR. Nel caso di copertura del rischio di incassi e pagamenti in valuta, il rilascio della riserva avviene in contropartita diretta delle voci impattate per natura (ricavi, costi) e di tale voce segue il relativo trattamento fiscale. Poiché la riserva si compone di componenti economiche che in futuro saranno tassate o dedotte, si generano differenze temporanee che implicano l’iscrizione in bilancio di imposte differite o anticipate (per queste ultime solo se ricorrono i presupposti previsti dall’OIC 25);
- ❖ nel caso di copertura di *fair value*, finché il derivato è in vita, le variazioni del *fair value* sono compensate dalle variazioni dell’elemento coperto per cui gli effetti economici sono nulli e quindi irrilevanti ai fini fiscali. Solamente al momento dell’estinzione, verrà rilevato l’effetto del derivato con contropartita diretta l’elemento coperto del quale, come nel caso precedente assume la fiscalità relativa;
- ❖ la componente inefficace nelle operazioni di copertura viene rilevata nella sezione D) del Conto economico nel caso della copertura di flussi finanziari attesi (la differenza nella variazione del *fair value* del derivato effettivo rispetto a quello teorico di perfetta copertura) mentre è attribuita direttamente all’elemento coperto nella copertura di *fair value*. Nel primo caso, saranno tassate le rivalutazioni e dedotte le svalutazioni mentre nel secondo dovrà essere seguita la fiscalità dell’elemento coperto.

Dalla disciplina descritta emerge come l’applicazione del principio della derivazione rafforzata renda fiscalmente rilevanti le (corrette) valutazioni di bilancio senza limitazioni.

In particolare, per quanto riguarda la definizione della nozione di copertura è stato modificato il comma 6 dell’art. 112 del TUIR prevedendo che “*lo strumento finanziario si considera di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati*”. Tale previsione deve essere coordinata con la modifica che il DM 3.8.2017 ha apportato all’art. 7 comma 4 del DM 8.6.2011. La disposizione contenuta nel decreto del 2011 fissava un principio di carattere generale (allora vigente per i soli soggetti IAS), in base al quale la relazione di copertura assumeva valore anche fiscale se e nella misura in cui risultava da un atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

L’obiettivo della norma era quello di evitare che il contribuente potesse qualificare un derivato di copertura ovvero con finalità speculative a seconda della convenienza di natura fiscale. Il DM 3.8.2017 integra il comma 4 dell’art. 7 del decreto del 2011 precisando come, in presenza della menzionata designazione di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento derivato, lo stesso si considera con finalità di copertura anche ai fini

²³ Soltanto con riferimento alle **micro imprese**, dunque, continuano a valere le limitazioni alla deducibilità previste dal previgente art. 112 comma 3 del TUIR (e ciò – si ritiene – anche nell’ipotesi, quest’ultime optassero per il novellato principio di “derivazione rafforzata”).

fiscali. Conseguentemente, **la qualificazione dello strumento tra quelli speculativi ovvero di copertura avverrà sulla base della prima iscrizione in bilancio.**

Ciò rende teoricamente possibile una certa forma di arbitraggio fiscale.

Si pensi, ad esempio, alla sottoscrizione di un IRS di copertura di un mutuo a tasso variabile con *fair value* pari a 0 al momento della sottoscrizione ma divenuto negativo per Euro 25.000 alla chiusura dell'esercizio. Pur in presenza di una strategia precedentemente deliberata di copertura dei rischi di tasso ed essendo verificati i requisiti previsti per la copertura, la società decide di non designare il derivato come "di copertura" e di optare per la contabilizzazione ordinaria dell'IRS.

In tal modo, la svalutazione del *fair value* per Euro 25.000 diviene interamente deducibile nell'esercizio nella voce D) 19) d). Al contrario, se si fosse optato per una contabilizzazione di copertura di flussi finanziari, la variazione di *fair value* avrebbe avuto come contropartita la riserva patrimoniale (o il conto economico in base alla nuova previsione dell'OIC32 in caso di presenza di "perdite non recuperabili" rispetto al *fair value* del derivato) e non sarebbe stata deducibile.

Non varia, invece, il trattamento dei differenziali di flussi se negativi (C19) mentre se positivi sono rilevati come minori oneri finanziari nelle contabilizzazioni di copertura e come proventi finanziari nella contabilizzazione ordinaria (si veda anche l'esempio in seguito riportato).

Poiché il *fair value* in chiusura è già noto nel momento in cui si chiude il primo bilancio nel quale il derivato deve essere rilevato, la scelta tra contabilizzazione ordinaria e di copertura può prestarsi, quindi, a un certo arbitraggio fiscale.

In realtà, tale possibilità è solo apparente poiché l'OIC 32 chiarisce in modo univoco che la designazione di copertura non deve essere effettuata al momento della chiusura del bilancio di esercizio **ma al momento della sottoscrizione del derivato**. In tal senso, ove la svalutazione fosse oggetto di accertamento non si potrà opporre la sola informativa in Nota integrativa al bilancio dell'esercizio nel quale si è dedotta la svalutazione ma idonea documentazione comprovante che la non designazione di copertura è stata correttamente effettuata al momento della sottoscrizione quando il *fair value* in chiusura di esercizio non era noto. L'OIC 32 non esplicita gli aspetti formali ma si consiglia che la decisione di non designare il derivato di copertura debba essere approvata specificamente dagli amministratori stante l'evidenza opposta ovvero che ricorrevano tutti i presupposti per la contabilizzazione di copertura.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale del regime di prima applicazione dell'OIC 32 (gestito normalmente nel bilancio 2016), è stato previsto uno specifico principio di **neutralità** della fase transitoria. Sul punto, per eventuali approfondimenti, si rinvia alla nostra circolare al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Infine, con il DM del 3 agosto 2017 è stata stabilita, ai fini dell'agevolazione "ACE": 1) la mancata rilevanza della predetta Riserva di Patrimonio netto, scaturente dalla contabilizzazione (di copertura) di derivati volti alla copertura di flussi finanziari attesi (*cash flow hedge*), e 2) la mancata rilevanza di tutti gli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati in quanto ritenuti componenti di origine valutativa. Da ultimo, si segnala che il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio ACE fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso del valore della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 284 del 23 aprile 2021).

Deducibilità componenti negativi di reddito derivanti da operazioni in derivati e principio di inerenza

La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte (Cass. n. 902/2020, Cass. n. 29179/2019; Cass. n. 12738/2018; Cass. n. 5160/2017), in ordine al "principio di inerenza" (ex art. 109, comma 5, del TUIR) delle componenti di reddito negative scaturenti dagli strumenti finanziari derivati, giungendo alla conclusione che - in ragione del combinato disposto degli artt. 109 e 112 del TUIR - le imprese il cui oggetto sociale è riferito alla produzione di beni e servizi non possono dedurre fiscalmente gli accantonamenti predisposti per la copertura del rischio legato al derivato se non ne dimostrano l'inerenza con l'attività imprenditoriale esercitata.

In altri termini, per i derivati con finalità speculative viene vietata la deducibilità dei componenti negativi in capo alle società non operanti nel settore creditizio o finanziario proprio per la carenza

del requisito dell'inerenza, ossia della compatibilità, coerenza e correlazione del costo all'attività di impresa svolta dalla società. La deduzione sarebbe ammessa solo se la società, nell'invocare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 103-bis (oggi 112) TUIR, vigente *ratione temporis*, riesca a provare la correlazione concretamente ravvisabile tra la perdita derivante dalla stipulazione di un contratto derivato e i ricavi o componenti positivi derivanti dall'attività di impresa (Cass. n. 902/2020). In questo senso, i giudici di legittimità hanno chiarito che non “*può affermarsi che l'inerenza, qualunque valore ad essa voglia attribuirsi [...], sussista ogni qual volta i costi siano riferibili a qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all'oggetto dell'impresa*” (sentenza n. 29179/2019).

Tali conclusioni, pur se riferite al regime previgente, paiono, tuttavia, non pienamente condivisibili in quanto l'impossibilità di qualificare il derivato come di copertura da un punto di vista formale - a prescindere dalla reale finalità della stipula - potrebbe determinare il rischio di contestazione della deducibilità dei relativi costi, nonché più gravosi oneri in termini di prova dell'inerenza per le imprese produttrici di beni e servizi rispetto a qualsiasi altra attività di natura finanziaria.

In primo luogo, come osservato in dottrina, l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione - oltre a non essere aderente al tenore e allo spirito della norma - richiede, per la deducibilità di un costo legato a un'operazione in un derivato finanziario, prove più gravose in ordine alla sua inerenza con l'attività di impresa rispetto ad ogni altra operazione di carattere finanziario; il che non pare giustificabile²⁴. Tra l'altro, l'Amministrazione finanziaria si è espressa sul punto, confermando la deducibilità dei componenti negativi in capo alle società holding “industriali”, e quindi non società finanziarie (interpello n. 121/2020).

Impatti contabili sulle operazioni in derivati legati all'affacciarsi del Covid-19 e, successivamente, della crisi russo-ucraina

Contratti di acquisto e di vendita regolati al netto

La situazione macroeconomica creatasi a seguito, dapprima, della diffusione del Covid-19 e, successivamente, della crisi russo-ucraina con i relativi rialzi, del tutto anomali, dei prezzi ha causato, tra l'altro, una riduzione della domanda e/o dell'offerta di molti prodotti in numerosi settori di attività.

Pertanto, quelle entità che avevano sottoscritto determinati contratti per l'acquisto o la vendita di merce a prezzo fissato, funzionali alle esigenze del *business* e quindi contabilizzati come contratti esecutori a scadenza (fuori dall'ambito di applicazione dell'OIC 32), potrebbero non avere più la necessità della consegna fisica della merce oggetto del contratto.

In tale circostanza i contratti originariamente sottoscritti saranno così regolati al netto in disponibilità liquide, ad esempio con la sottoscrizione di contratti di segno opposto liquidando per cassa solo il differenziale tra le due posizioni.

Dal punto di vista contabile, anche se al momento della stipula, questi contratti non rientravano nell'ambito di applicazione dell'OIC 32, in quanto non rispettavano tutti i requisiti previsti²⁵, in considerazione delle mutate modalità di regolamento rientreranno nell'OIC 32 e dovranno essere contabilizzati come strumenti finanziari derivati.

Come previsto per tutti i derivati, anche tali contratti dovranno essere contabilizzati al *fair value* con contropartita a Conto Economico, a meno che non siano designati come strumenti di copertura. Anche nel caso in cui questi contratti continuassero a essere regolati tramite la consegna fisica della merce e quindi rimanessero sempre esclusi dall'ambito di applicazione dell'OIC 32, poiché sono

²⁴ Oltretutto l'OIC 32, al paragrafo 51, indica l'applicazione dell'*hedge accounting* come meramente *facoltativa* “*La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura paragrafi 56-60) e uno o più elementi coperti (paragrafi 61-66). La contabilizzazione delle operazioni di copertura è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano i requisiti previsti dal paragrafo 71*”. È ben possibile, dunque, che - alla luce dei dettami contabili - le società si trovino nella circostanza di aver contabilizzato derivati, ancorché sottoscritti con finalità di copertura, come derivati speculativi (i.e. non di copertura).

²⁵ In quanto non rispettavano tutti i requisiti previsti dal paragrafo 6 e ss. dell'OIC 32, ossia sottoscritti e mantenuti per soddisfare esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo della merce, designati a tale scopo fin dall'origine ed eseguiti tramite la consegna della merce.

cambiate le circostanze macroeconomiche, essi dovranno a maggior ragione essere comunque valutati per escludere che siano diventati dei contratti onerosi in base all'OIC 31 paragrafo 66 – esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi e oneri.

Concetto di “altamente probabile” di un’operazione programmata

La diffusione dei fenomeni segnalati ha comportato una contrazione della domanda e dell’offerta di molti prodotti, con una conseguente tensione di liquidità.

In un contesto macroeconomico difficile come questo, molte imprese sono state costrette a rivedere, in termini sia di tempistiche (ad esempio posticipando alcune transazioni), sia quantitativi (ad esempio riducendo i volumi), i propri *budget* e previsioni, per quanto riguarda sia gli acquisti, sia le vendite.

Nel caso in cui tali acquisti e/o vendite programmate future erano stati designati come elemento coperto in una relazione di copertura di flussi finanziari, sarà necessario, a maggior ragione, verificare che tali transazioni future rispettino ancora il requisito dell’“altamente probabile”, affinché la relazione di copertura possa continuare.

Nel caso in cui l’operazione futura, pur posticipata, è ancora “altamente probabile” e i requisiti di efficacia continuano a essere soddisfatti, la relazione di copertura continuerà e l’impresa quantificherà e iscriverà a conto economico l’inefficacia causata dallo spostamento temporale della transazione.

Se l’operazione futura si prevede si verificherà in futuro ma non è più “altamente probabile” e/o i requisiti di efficacia non sono più soddisfatti, l’impresa dovrà cessare prospetticamente la relazione di copertura ma potrà mantenere nel patrimonio netto la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari; tale ammontare sarà riclassificato quando si manifesterà l’elemento coperto.

Se l’operazione futura o parte di essa (ad esempio perché si sono ridotti i volumi di acquisto o di vendita) si prevede non avverrà più e quindi sicuramente non sarà più nemmeno “altamente probabile”, l’impresa dovrà cessare prospetticamente la relazione di copertura e riclassificare immediatamente la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari a conto economico.

Impatti delle moratorie sulle operazioni di copertura

Il cambiamento delle condizioni macroeconomiche ha generato tensioni di liquidità per numerose imprese in molti settori, pertanto alcune imprese hanno o avranno in futuro necessità di modificare i contratti di finanziamento esistenti. Tali modifiche potrebbero derivare da una rinegoziazione intrapresa per volontà delle parti, tra debitore e creditore, oppure dall’esercizio del diritto previsto dall’art. 56 del DL. n. 18/2020 (prevedente la possibilità per i debitori di chiedere alla controparte creditrice una moratoria dei pagamenti dovuti).

Dal punto di vista contabile, nel caso in cui lo specifico contratto di finanziamento, a tasso fisso o a tasso variabile, sia stato designato come elemento coperto in una relazione di copertura rispettivamente di *fair value* o di flussi finanziari, e si concretizzi una moratoria su un ammontare non significativo di rate e per un periodo di tempo ragionevole, si ritiene, previa verifica quantitativa dell’efficacia, che la relazione di copertura possa continuare.

Questo perché, a livello teorico, non sembra che il disallineamento nell’ammontare o temporale tra i flussi di cassa dell’elemento coperto (oggetto di moratoria) e i flussi di cassa dello strumento di copertura (che rimangono i medesimi), sia così significativo da compromettere il test di efficacia. Tale conclusione deve comunque essere supportata attraverso una verifica quantitativa.

Se, invece, nella relazione di copertura di flussi finanziari il rischio coperto è un rischio generico legato alla variabilità dei flussi di cassa derivanti dalle variazioni di un tasso di interesse *benchmark* e l’elemento coperto sono i futuri flussi di cassa altamente probabili non legati allo specifico finanziamento, quindi una serie di operazioni programmate future altamente probabili, la prosecuzione o l’interruzione della relazione di copertura dipenderà dal rispetto del requisito dell’“altamente probabile” e dei requisiti di efficacia.

Esempio Contabilizzazione Contratto di Interest Rate Swap

Si analizzano le modalità di contabilizzazione di un'operazione in Interest Rate Swap (IRS) effettuata dalla società Alfa con finalità di copertura di un finanziamento a tasso variabile.

La società Alfa ottiene in data 30 giugno 2022 un finanziamento con scadenza 30 giugno 2024 di Euro 500.000,00 su cui paga, semestralmente, il tasso Euribor a dodici mesi.

La società ritiene che i tassi possano crescere negli anni successivi alla stipula del contratto. Di conseguenza, decide di trasformare il finanziamento da tasso variabile (Euribor a dodici mesi) a tasso fisso (in ipotesi pari al 2%), stipulando, in contestualità al finanziamento, un Interest Rate Swap (IRS) per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2024, avente un capitale nozionale sottostante di Euro 500.000,00, pari al finanziamento ottenuto.

In sostanza, l'IRS consente di trasformare il flusso a tasso variabile in flusso a tasso fisso.

Innanzitutto, va “targato” il derivato come di copertura, mediante verifica dell'esistenza del rapporto economico tra elemento coperto (variabilità dei tassi di interesse) e lo strumento di copertura (IRS) e valutazione **qualitativa** (anche tramite documentazione formale²⁶) dell'efficacia della relazione di copertura a mezzo dell'analisi dei termini contrattuali che nell'esempio coincidono; infatti, tale metodo qualitativo di analisi della copertura evidenzia che tutte le caratteristiche dello strumento derivato e del sottostante coincidono esattamente, evidenziando un'alta efficacia della copertura.

La società prevede un'efficacia dello swap del 100% nella compensazione del rischio coperto poiché gli importi capitale (nozionale), le valute, le scadenze, la base della parte variabile (Euribor) e le date di rideterminazione dell'interesse variabile del finanziamento e dell'IRS sono uguali e, al momento della stipula, il *fair value* del derivato è pari a zero²⁷.

Accensione del finanziamento: 30.06.2022

Banca c/c	A	Finanziamenti passivi		500.000

Non viene effettuata alcuna registrazione per l'IRS, in quanto alla stipula il *fair value* è stato ipotizzato pari a zero.

Al 31 dicembre 2022, la società ha:

- pagato interessi sul finanziamento per Euro 2.125 così determinati: Euro 4.250 (tasso variabile Euribor 12 mesi in ipotesi pari a 0,85%) $500.000 \times 0,85\% = \text{Euro } 4.250 / 2 = 2.125$;
- pagato interessi passivi su differenziali IRS per Euro 2.875 così determinati: Euro 5.750 (tasso fisso 2% meno tasso variabile 0,85%) $500.000 \times (2\% - 0,85\%) = 5.750 / 2 = 2.875$;

La società registra il pagamento degli interessi sul finanziamento e i differenziali sull'IRS di copertura, come di seguito:

31.12.2022

Pagamento semestrale interessi passivi su finanziamento (Euribor 12 mesi: in ipotesi pari allo 0,85%):

C 17) Interessi passivi	a	Banca c/c		2.125

31.12.2022

Pagamento differenziale IRS (2% contro 0,85%):

C 17) Differenziali IRS	a	Banca c/c		2.875

Inoltre, la società dovrà tenere conto del *fair value* del derivato, in ipotesi positivo sulla base dei flussi attesi, per Euro 150.

²⁶ Per un esempio di formalizzazione di relazione di copertura vedasi OIC 32, Esempio illustrativo n. EI.23.

²⁷ Pertanto, non è richiesto alcun ulteriore calcolo aggiuntivo, ciò che accade nei casi di perfetta coincidenza tra derivato e sottostante. Qualora una delle caratteristiche degli strumenti fosse divergente, sarebbe necessario ricorrere a metodologie **di natura quantitativa** per determinare il grado di efficacia della copertura.

La società contabilizza, quindi, la rilevazione del derivato, secondo il regime opzionale della contabilizzazione di copertura.

31.12.2022

Rilevazione del derivato al fair value

B) III) 4) Strumenti finanziari derivati attivi	a	A) VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		150

Esaminando l'effetto contabile dell'operazione al 31.12.2022:

- la società ha pagato **interessi passivi sul finanziamento per Euro 2.125**;
- la società ha pagato **differenziali IRS per Euro 2.875**.

Il costo del finanziamento complessivo è stato pari ad Euro 5.000 (2.125 + 2.875).

Il risultato è identico a quello che la società avrebbe potuto ottenere se avesse sottoscritto un finanziamento al tasso fisso del 2% (infatti: $500.000 \times 2\% = 10.000 / 2 = 5.000$).

Poiché, si è optato per la valutazione dello strumento derivato come strumento "di copertura" del tipo *cash flow hedge*, vengono rilevati gli effetti della valutazione del derivato al *fair value* solo in stato patrimoniale **in diretta contropartita del patrimonio netto**, alla voce "*A) VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*". Ciò, come detto, allo scopo di evitare oscillazioni nel risultato del conto economico, dovute a un derivato che è stato sottoscritto con l'obiettivo di mitigare l'esposizione a un rischio.

La citata riserva - che potrebbe essere anche di valore negativo qualora il *fair value* dello strumento fosse anch'esso negativo e in tal caso avrebbe contropartita contabile ai Fondi per rischi e oneri, voce B3 (rimane salva, comunque, la necessità di imputazione a conto economico dell'onere qualora si tratti di perdite da *fair value* non recuperabili in base alla nuova previsione dell'OIC32 di cui si è data menzione in precedenza, cfr. sul punto anche esempio che segue) sconta i limiti civilistici di utilizzo, ecc. precedentemente evidenziati e potrà essere liberata alla scadenza (30/6/2024) tramite una scrittura di semplice giroconto del tipo: *Riserva per operazioni di copertura a Strumenti finanziari derivati attivi*.

L'indicazione del *fair value* (che dovrebbe essere fornita dalla Banca stessa) e le caratteristiche del derivato vanno illustrate in Nota Integrativa in base a quanto innanzi esplicitato

Negli anni successivi, in ipotesi di rinnovo del contratto, le scritture sono analoghe.

Esempio

Contabilizzazione contratto Forward con evidenza di perdite non recuperabili (nuova previsione OIC 32)

Al 30 giugno 2022 si stipula un contratto *forward* con scadenza al 31 marzo 2023 per copertura del prezzo di acquisto della materia prima carbone fissato a Euro 100 al kg per 100 kg al prezzo a pronti. La società rivende il carbone lavorato applicando un margine del 50% sul prezzo a pronti alla data della vendita.

Il derivato è designato alla copertura dei flussi di cassa futuri (*Cash Flow Hedge*).

Al 31.12.2022 il prezzo del carbone è sceso, per ipotesi, a Euro 40 al Kg.

Il *Fair Value* del derivato è negativo per Euro 6.000.

Rilevazioni contabili al 30 giugno 2022

Alla sottoscrizione del contratto di derivato il Fair Value è pari a zero per cui la società non effettua rilevazioni.

Rilevazioni contabili al 31 dicembre 2022

Al 31 dicembre il prezzo è sceso ad Euro 40 al kg determinando una perdita di 100kg x Euro 60 = Euro 6.000 per cui il *fair value* del derivato imputato a riserva è negativo.

AVII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi	a	Fondi per Rischi ed Oneri voce B)3) “strumenti finanziari derivati passivi”		6.000

La rivendita post-lavorazione applicando un margine del 50% al costo del carbone al 31.12.2022 pari a Euro 4.000 determina un ricavo di Euro 6.000 (Euro 4.000 + Euro 2.000 di margine) per cui la società determina una perdita presunta complessiva di:

Euro 4.000 (prezzo d’acquisto) + Euro 6.000 (effetto copertura) - Euro 6.000 (ricavo da vendita) = Euro **4.000**

Rilascio riserva al 31 dicembre 2022 per perdite non recuperabili

B13) Altri Accantonamenti	a	AVII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi		4.000

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2022

- Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	(2.000)
- Fondo rischi derivati passivi	6.000

Rilevazioni contabili al 31 marzo 2023 (chiusura dell’operazione)

(supponendo che le condizioni di mercato e le previsioni di vendita non siano cambiate e la società acquisti e rivenda il carbone come previsto)

Acquisto carbone Materie prime	a	Debito		4.000

Chiusura del derivato

Fondo Rischi Strumenti finanziari derivati passivi	a	Disponibilità liquide		6.000
Materie prime carbone		Riserva per operazioni di copertura dei flussi		2.000

Vendita carbone

Crediti	a	Ricavi di vendita		6.000

Se la società non avesse rilasciato al 31/12/2022 la riserva per l’importo della perdita non recuperabile di Euro 4.000 avrebbe posticipato (erroneamente) la rilevazione della stessa in sede di chiusura dell’operazione.

per conto proprio e per conto terzi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022 il testo del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (firmato lo scorso 18 novembre 2021) con cui si definiscono gli incentivi, per il periodo 2021-2026, a beneficio delle imprese di autotrasporto in conto terzi a sostegno degli investimenti per i veicoli commerciali a elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa aventi massa complessiva pari o superiore alle 3,5 tonnellate. La norma ha stanziato Euro 50 milioni ripartiti lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) le somme accantonate ammontano a Euro 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 28 aprile 2023.

Gli incentivi riguardano le acquisizioni – in proprietà, in leasing o in locazione finanziaria – effettuate dalle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo e al R.E.N. (Registro Elettrico Nazionale delle imprese di autotrasporto) di veicoli a trazione alternativa (ibridi, elettrici, CNG e LNG) e vanno da un minimo di Euro 4.000 a un massimo di Euro 24.000, a cui si aggiungono Euro 1.000 in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto.

Deduzioni forfetarie per autotrasportatori

L'art. 66, comma 5, del TUIR prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate **all'autotrasporto di cose per conto terzi**.

Per il 2022 a oggi non risultano ancora fissati i relativi importi; quelli spettanti per il 2021 erano stati riconosciuti nella misura di Euro 55,00 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e di Euro 19,25 per quelli effettuati nel Comune.

Alle medesime imprese, sempre in base all'art. 66, comma 5, compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di Euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. A tale proposito, tale deduzione:

- spetta per ciascun veicolo effettivamente utilizzato, anche a titolo diverso dalla proprietà (locazione finanziaria o comodato);
- non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria prevista a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore nel comune o fuori dal comune in cui ha sede l'impresa;
- va ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo (circolare AE n. 5/2001, paragrafo 6).

Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3 del TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di Euro 59,65 al giorno, elevate a Euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Le deduzioni forfetarie non hanno rilevanza ai fini Irap; tuttavia, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5 del TUIR (art. 11, c. 1-bis D. Lgs. 446/1997).

SCHEMA DI SINTESI

	Forfetarie giornaliere per trasporti effettuati dall'imprenditore o dai singoli soci di società	Per trasporti nel Comune in cui ha sede l'impresa: € 19,25 (misura applicabile per il 2021)	Persone fisiche	• Contabilità ordinaria per opzione (rigo RF55, codice 43). • Contabilità semplificata (rigo RG22, codice 16).
			Società di persone	• Contabilità ordinaria per opzione (rigo RF55, codice 44). • Contabilità semplificata (rigo

	di persone	Per trasporti oltre il Comune ma nell'ambito della Regione o Regioni confinanti: € 55,00 (misura applicabile per il 2021)		RG22, codice 17).
	Per spese non Documentate			
	Forfetaria annua per autoveicoli e motoveicoli A "REGIME"	€ 154,94 per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500.	• Solo per soggetti in contabilità semplificata (rigo RG22, codice 19, per imprese individuali e rigo RG 22, codice 19, per società di persone). • Anche per beni in leasing.	
	Forfetarie per trasferte dei dipendenti A "REGIME"	Trasferte fuori dal territorio comunale: importo giornaliero € 59,65 .	• Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato. • In alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta.	
	Al netto delle spese di viaggio e trasporto	Trasferte all'estero: importo giornaliero € 95,80 .	Resta comunque ferma l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.	

Per un maggiore dettaglio si rimanda alle tabelle di seguito riportate.

TRASFERTE DEI DIPENDENTI (Segue)	•Dichiarazione dei redditi	•Contabilità ordinaria	Variazioni in aumento		
			•Si effettua una variazione in aumento per l'ammontare delle spese di trasferta contabilizzate.	Spese di vitto e alloggio	
			Impresa individuale		Rigo RF31, codice 99
			Società di persone		Rigo RF31, codice 99
			Società di capitali	Rigo RF31, codice 99	
		•Contabilità semplificata	Variazioni in diminuzione		
			•Si effettua una variazione in diminuzione per l'importo della deduzione forfetaria spettante, nel rigo riservato alle "altre variazioni in diminuzione".		
			Impresa individuale	Rigo RF55, codice 3	
			Società di persone	Rigo RF55, codice 3	
			Società di capitali	Rigo RF55, codice 3	
Esempio		•Per una trasferta giornaliera in Italia, fuori dal Comune di lavoro, il datore di lavoro (società di persone) corrisponde al dipendente le seguenti somme: .. € 25,00 per indennità di trasferta; .. € 20,00 per rimborso delle spese di vitto. •Se ci si avvale della deduzione forfetaria di € 59,65 occorre:	.. contabilità ordinaria	•Effettuare nel rigo RF31 (codice 99) una variazione in aumento per le spese contabilizzate in conto economico, pari a € 45,00, e una variazione in diminuzione nel rigo RF55 (codice 3) pari a € 59,65.	
		•Ricomprendere nel rigo RG16 l'importo forfetario di € 59,65, non considerando le altre spese.	.. contabilità semplificata		

ASPETTI IRAP

Art. 11, c. 1-bis,
D. Lgs. 446/1997

- Le deduzioni forfetarie sopra indicate **non hanno rilevanza** ai fini Irap.
- Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta effettuate dai dipendenti e previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 5 del Tuir.
- Le indennità per le **trasferte fuori del territorio comunale** concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le **trasferte all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
- Il limite è ridotto di 1/3 in caso di rimborso delle **spese di alloggio o di vitto** o in caso di **vitto o alloggio fornito gratuitamente**; di 2/3 in caso di rimborso delle spese sia di vitto sia di alloggio.

• Dichiar. Irap**• Metodo fiscale****Importo dell'indennità deducibile**

Società di persone	IP6

**• Metodo
"da bilancio"****Importo dell'indennità deducibile (indennità in
voce B.9)**

Società di persone	IP43
Società di capitali	IC57

Si riporta infine un Fac-simile di prospetto per l'individuazione delle deduzioni forfetarie relative ai trasporti effettuati dall'imprenditore (o dai soci in caso di società di persone) da necessariamente predisporre e conservare.

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI

- PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE -

(art. 66, c. 5 Tuir)

Dati identificativi della Ditta:

Denominazione

.....

Sede dell'impresa: Via

....., n.

Comune

Prov.

Partita IVA

.....

Codice fiscale

.....

Autorizzazione all'autotrasporto n.

.....

PERIODO D'IMPOSTA

Data	Destina- zione	Durata tra- sporto		Dedu- zione giorna- liera	Dedu- zione per viag- gio	Estremi DDT/Lettera fet- tura/Fattura		
		da	a			Data	Numero	Cliente
Totale								

Luogo e data

Firma

.....

Nota	- La deduzione, riservata alle imprese in contabilità semplificata (o ordinaria per opzione) per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi, a condizione che siano effettuati personalmente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dai soci nel caso di società di persone, è pari a: € 19,25, per i trasporti effettuati nel Comune in cui ha sede l'impresa; € 55,00, per i trasporti effettuati oltre il Comune ove ha sede l'impresa, nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.

La “*Participation Exemption*” (c.d. “Pex”) consiste nell'esenzione dalle imposte sul reddito delle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni in società con personalità giuridica (società di capitali) o senza (società di persone) di diritto sia nazionale, sia estero purché, all'atto della cessione, siano soddisfatte alcune condizioni; per simmetria, viene prevista la non deducibilità delle minusvalenze.

Possono essere oggetto di esenzione le plusvalenze derivanti da:

- cessione a titolo oneroso,
- assegnazione ai soci,
- destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa,
- distribuzione delle riserve di capitale in eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (art. 87 comma 6 del TUIR che richiama l'art. 86 comma 5-bis del TUIR),
- operazioni di recesso, esclusione del socio, riscatto di azioni, riduzione del capitale esuberante e liquidazione (art. 87 comma 6 del TUIR che richiama l'art. 86 comma 5-bis del TUIR).

Non possono fruire del regime le somme volte a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore della partecipazione come ad esempio nel caso la stessa sia stata ceduta a un prezzo non congruo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 823 del 17.12.2021).

La misura dell'esenzione

Soggetti	% esenzione
IRES	95%
IRPEF (in contabilità ordinaria)	41,86% se realizzate da imprese individuali
	50,28% se realizzate da società di persone ex art. 5 TUIR

La quantificazione della plusvalenza

Per quanto riguarda la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni cedute, in presenza di svalutazioni dedotte in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma tributaria (primo gennaio 2004), l'articolo 6, comma 1 del decreto legge 10.01.2006 n. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 11.03.2006 n. 81) ha confermato che tutte le svalutazioni dedotte prima della riforma riducono il costo fiscale delle partecipazioni ai fini della determinazione della plusvalenza. Pertanto, **tutte le svalutazioni dedotte anteriormente all'entrata in vigore della riforma fiscale comporteranno, di fatto, un incremento della plusvalenza realizzata.**

Attenzione. L'imponibilità delle plusvalenze al 5%, che scatta dalle cessioni effettuate dall'01.01.2008, non si estende alla parte di provento **corrispondente a svalutazioni dedotte** fino all'esercizio chiuso **al 31.12.2003, che sarà ancora tassata sul 16%** (cfr. art. 1, comma 34, L. 244/2007). Le società dovranno, dunque, al momento della vendita di partecipazioni, ricostruire la stratificazione del valore fiscale, **anche per annualità molto lontane**, verificando quale era il costo originario, i successivi incrementi per aumenti di capitale o acquisizioni, e quali le svalutazioni portate in deduzione nella dichiarazione.

Esempio

- Partecipazione “Pex” di costo originario pari a Euro 10.000;
- svalutata fiscalmente nel 1998 per Euro 2.000;
- Valore fiscale attuale pari a Euro 8.000;
- Vendita, nel corso del 2022, per Euro 13.000;
- Plusvalenza conseguita di Euro 5.000;

La plusvalenza imponibile Ires sarà pari a Euro 470 (320 + 150) così determinata:

- **16% di Euro 2.000 (pari alla svalutazione dedotta nel 1998) = 320**
- **5% di Euro 3.000 = 150**

Le conseguenze operative di tale restrittiva disposizione possono essere, pertanto, così sintetizzate:

- un'imponibilità al 16% delle plusvalenze da cessione sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte, indipendentemente dal periodo di imposta dell'avvenuta deduzione;
- un'imponibilità al 5% della restante quota della plusvalenza realizzata.

Requisiti per godere della PEX

Da un punto di vista soggettivo l'istituto della "*participation exemption*" disciplinato dall'articolo 87 del TUIR, trova piena applicazione in riferimento ai contribuenti soggetti IRES e quindi alle società di capitali. Circa l'applicazione agli altri contribuenti, si veda oltre nel presente paragrafo.

Le **condizioni** che devono verificarsi per poter usufruire di detta esenzione sono quattro di cui **due soggettive** (riguardanti la società che detiene la partecipazione) e **due oggettive** (riguardanti le caratteristiche della partecipata), come previste dall'art. 87, comma 1, del TUIR:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del **dodicesimo** mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (**lett. a**);
- iscrizione della partecipazione tra le "immobilizzazioni finanziarie" nel primo bilancio di esercizio chiuso durante il periodo di possesso (**lett. b**);
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (vale a dire che la partecipata non può aver sede in uno stato cosiddetto "paradiso fiscale") (**lett. c**);
- esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale (**lett. d**).

Il sistema introdotto dalla riforma, se da un lato stabilisce l'irrelevanza fiscale della plusvalenza realizzata, dall'altro prevede:

- l'irrelevanza delle minusvalenze sia iscritte, sia realizzate (si veda paragrafo 59 della presente Nota Informativa "**Minusvalenze e svalutazioni di partecipazioni**");
- l'inededucibilità dei costi direttamente connessi con la cessione.

Con riferimento a tale ultima fattispecie, trattasi dei costi caratterizzati da un nesso di consequenzialità e dipendenza diretta con le fattispecie esenti da tassazione; quindi non deducibili per simmetria con l'esenzione che spetta alla plusvalenza; nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 (paragrafo 3) l'Agenzia delle Entrate ha esemplificato tali costi:

- negli **oneri accessori** sostenuti in occasione della cessione della partecipazione, quali, ad esempio, le spese notarili, quelle per le perizie tecniche ed estimative, le provvigioni dovute agli intermediari;
- **eventuali altri oneri che siano specificamente** e non solo "indistintamente" **collegati alla realizzazione della plusvalenza esente**.

Tuttavia, occorre segnalare che la linea di demarcazione tra costi accessori o "specificatamente" collegati alla cessione (e quindi ineducibili), e oneri che, seppur connessi all'operazione di dismissione, risultano preparatori e propedeutici alla medesima, senza collegarsi in modo diretto e necessario alla successiva, eventuale, cessione (e quindi deducibili) risulta assolutamente sottile e di non facile soluzione (Assonime circ. n. 38 del 6 luglio 2005).

In merito, si sottolinea un'interessante sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione XXXVII, n. 225/37/2011, la quale ha ritenuto di poter escludere dal novero delle spese accessorie alla plusvalenza, ritenendole pertanto pienamente deducibili, quelle riferibili, per esempio, al mero studio di fattibilità dell'operazione, alla valutazione della situazione del mercato, alla predisposizione della struttura finanziaria della società futura acquirente, finanche alla *due diligence* preparata per conto della società venditrice (c.d. "*vendor due diligence*"). Al contrario, sempre secondo i giudici, devono essere considerate accessorie alla cessione di una partecipazione quelle spese che sono legate da un nesso di consequenzialità necessaria alla stessa, quali ad esempio quelle relative all'assistenza nella predisposizione dei contratti, le spese notarili e di mediazione. In senso opposto, si è invece espressa la Cassazione con l'Ordinanza n. 5082/2018, dichiarando l'inededucibilità dei

costi sostenuti in relazione alla c.d. *vendor due diligence* in forza della generale prescrizione dell'art. 109, comma 5 del TUIR. Tali costi andrebbero pertanto ripresi a tassazione per il 95% del loro importo poiché correlati a un provento considerato "esente".

La questione appare pertanto ancora aperta e andrebbe quantomeno rivista ad esempio nel caso in cui la trattativa di vendita non andasse a buon fine (i costi della *vendor due diligence* perderebbero il carattere dell'accessorietà e del collegamento diretto con la vendita potendo quindi essere pienamente deducibili). Allo stesso modo potrebbero essere considerati deducibili i costi relativi a una *due diligence* effettuata in un periodo di tempo sufficientemente distante dalla cessione, tale da determinare un nesso fra i due fatti piuttosto debole o astratto.

Esame dei requisiti:

Ininterrotto possesso

A partire dall'01.01.2008 l'“*holding period*”, ovvero il periodo di possesso minimo necessario per potere fruire del regime di esenzione, è pari a **12 mesi** decorrenti dal 1° giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.

Nel caso in cui la partecipazione ceduta sia stata acquistata in più tranches in date differenti, il criterio previsto dalla legge è quello c.d. “Lifo”, in base al quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (Circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 36, par. 2.3.1). Di conseguenza, la plusvalenza realizzata potrà beneficiare del regime di esenzione previsto dall'art. 87 del TUIR solamente nel caso in cui, in seguito all'applicazione del metodo Lifo, per tutte le tranches di acquisto delle partecipazioni, sia verificato il requisito del possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.

Pertanto:

- nell'ipotesi in cui una partecipazione sia stata acquistata il 02.02.2021 e venduta il 20.02.2022, la stessa non potrà godere dell'esenzione (in relazione alla plusvalenza) per assenza del requisito del periodo minimo di possesso. Infatti, il requisito di possesso minimo (dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione) non si è a tale data avverato;
- nell'ipotesi in cui una partecipazione sia stata acquistata il 31.01.2021 e venduta sempre il 20.02.2022 la stessa soddisfa il requisito del periodo minimo di possesso.

Contabilizzazione e allocazione in bilancio

Questo requisito è legato all'originaria iscrizione in contabilità e in bilancio della partecipazione tra le “Immobilizzazioni Finanziarie”: è quindi indispensabile che tale iscrizione avvenga nel primo bilancio chiuso dopo l'acquisizione (cioè in quello relativo all'esercizio nel corso del quale la partecipazione è stata acquisita). L'eventuale successivo passaggio della partecipazione dalle “Immobilizzazioni Finanziarie” all'“Attivo Circolante” non fa venir meno il “sigillo originario”. In senso conforme la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 04.08.2004 la quale, al paragrafo 2.3.2. precisa che: “l'iscrizione tra le immobilizzazioni nel primo esercizio rende pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi, con la conseguenza che la cessione di una partecipazione iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendone le altre condizioni) a una plusvalenza esente o a una minusvalenza non deducibile”. Circa l'esistenza di tale requisito per le partecipazioni già possedute all'inizio del primo periodo di imposta per il quale si applicano le disposizioni del TUIR nella sua attuale formulazione (01.01.2004 in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare), il requisito dell'iscrizione in bilancio tra le “immobilizzazioni finanziarie” sussiste se le partecipazioni risultano classificate in tale categoria nel bilancio relativo al secondo periodo di imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le suddette disposizioni (2002 in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare). Per quelle acquistate nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle attuali disposizioni del TUIR (2003 in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare) il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria (“Immobilizzazioni finanziarie”) nel bilancio relativo al predetto periodo di imposta (2003).

Infine, si segnala che secondo una decisione della CTP di Brescia (n. 190/05/2018) l'Amministrazione Finanziaria non può censurare la distinzione, ai fini dell'iscrizione in bilancio di una complessiva partecipazione, parte tra le immobilizzazioni finanziarie (la quota "strategica" destinata a essere detenuta durevolmente ai fini del controllo) e parte nell'attivo circolante (ulteriore quota non "strategica" detenuta ai fini di una proficua negoziazione sul mercato), qualora ciò avvenga in conformità ai principi contabili. In merito si è espresso anche l'OIC con la risposta al quesito del 03/12/2020 sul principio 21 - Partecipazioni, chiarendo che, ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni, rilevano la volontà della direzione aziendale (derivante dalla classificazione concretamente attribuita in bilancio) e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo (correlata alla sussistenza di un'adeguata struttura e dall'assenza di condizioni esterne che possano incidere sulla detenzione), dovendosi intendersi per "periodo prolungato di tempo" un arco temporale non inferiore a 12 mesi.

Residenza della società partecipata

La società partecipata non deve godere di un regime fiscale privilegiato, anche speciale, secondo i criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR (livello effettivo di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia²⁸). L'art. 87, comma 2, del TUIR, per le plusvalenze realizzate **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018** (il 2019 per i c.d. soggetti solari) stabilisce che:

- il requisito della residenza della partecipata deve sussistere ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
- per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d'imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.

Il regime è tuttavia applicabile, nonostante la partecipata goda di un regime fiscale privilegiato, qualora la partecipante abbia ottenuto dall'Agenzia delle Entrate un "interpello positivo", che dimostri che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Si rammenta che, a partire dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, la suddetta dimostrazione non è più necessariamente subordinata all'esercizio dell'interpello, divenuto facoltativo. Se l'interpello non viene presentato (oppure questo è stato presentato, ma non ha ottenuto una risposta favorevole), occorre segnalare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società residenti nello Stato a fiscalità privilegiata; il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pari al 10% delle plusvalenze, con un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 50.000.

In particolare, nella colonna 1 del rigo RF46 (oltre che nella colonna 2 relativa alla quota esente delle plusvalenze ex art. 87 del TUIR) della dichiarazione dei redditi devono essere indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per i quali la società non abbia presentato l'interpello, ma ritenga sussistenti le cause esimenti contenute nella predetta norma e ritenga di essere in grado di farle valere in un'eventuale fase di controllo.

Esercizio di attività commerciale da parte della società partecipata

Il requisito della "commercialità" è stato introdotto dal legislatore, fin dal principio, perché non si è ritenuto opportuno applicare il regime di esenzione alla cessione di partecipazioni in società immobiliari di pura gestione o di mero godimento "passivo". Sono considerate società immobiliari quelle nelle quali il patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui

²⁸ In particolare, a partire dal 2019, si fa riferimento all'*effective tax rate* per le partecipazioni di controllo e al *nominal tax rate* "rettificato" da eventuali regimi speciali per le partecipazioni non di controllo. L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 376652 del 27/12/2021 ha individuato i criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione cui è assoggettata la controllata. Nel caso di possesso di partecipazioni ante 2019, in attesa di un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, Assonime ritiene che la dimostrazione della non residenza in un Paese a fiscalità privilegiata possa essere fornita ponendo riferimento alle regole *pro-tempore* vigenti con riferimento ai singoli periodi di possesso e non al criterio del tax rate effettivo, salvo questo non risulti più favorevole.

produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola. **Tale requisito deve ininterrottamente sussistere in capo alla società partecipata, almeno a partire dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza** ed è richiesto anche nel caso in cui in tale arco temporale sia stata posseduta da soggetti diversi da quello che effettua la cessione. Nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione

In ordine al requisito della “**commercialità**”, con risposta all'interrogazione parlamentare del 9 febbraio 2005, l'On.le Molgora – a nome del Governo - ha ritenuto che possano esservi fatti rientrare i fabbricati oggetto di una «**gestione attiva**», la cui locazione, cioè, non rileva autonomamente ma è in connessione funzionale con una serie di servizi collegati che incidono in modo rilevante nella determinazione dei corrispettivi pattuiti. In particolare, è stato chiarito che “tale fattispecie di «gestione attiva» dei fabbricati può ricorrere nei casi di società che gestiscono gallerie commerciali se la locazione dell'immobile rappresenta uno degli elementi che compongono un coacervo di servizi resi assieme, ad esempio, alla richiesta e gestione delle autorizzazioni amministrative (licenze commerciali) per lo svolgimento delle attività nei singoli negozi, alla promozione e pubblicità degli spazi pubblicitari, alla pulizia e manutenzione degli spazi e dei servizi accessori interni al centro commerciale, alla predisposizione di spazi comuni che favoriscano l'intrattenimento dei clienti e di attrezzature (mobilio, stigliature, ecc.) necessarie al funzionamento dei singoli negozi, allo svolgimento di tutte le complesse attività relative all'organizzazione e pubblicizzazione dei negozi, nonché alla fornitura dei servizi comuni necessari per lo svolgimento dell'attività all'interno dei centri commerciali.” In sintesi, nel caso in cui la locazione di immobili sia affiancata anche da servizi accessori di significativa entità come quelli precedentemente indicati, per cui il contratto non assume più sostanza di un contratto di locazione commerciale, ovvero di affitto di ramo d'azienda (per il quale restano ferme le indicazioni fornite nella circolare n. 36/2004), bensì di prestazione di servizi integrati, gli immobili possono essere classificati tra i fabbricati utilizzati direttamente per l'esercizio d'impresa.

Come chiarito, peraltro “(c)ioè è vero, ovviamente, unicamente laddove, in concreto, si possa costatare che la società non si limiti ad una attività di mera locazione (che si configurerebbe come una utilizzazione passiva) degli stessi immobili, ma sia essa stessa parte attiva nella gestione di tutta quella serie di servizi integrati che richiedono i centri commerciali, cosicché la locazione degli spazi commerciali si configura solo come uno degli atti rientranti in una più complessa e coordinata attività finalizzata anche, ad esempio, alla promozione e pubblicità degli spazi commerciali, alla manutenzione dei “mezzi di trasporto” interni al centro commerciale (ascensori, scale mobili, eccetera), alle pulizie connesse ai servizi igienici, alla gestione dell'utilizzo di mezzi di trasporto volti a favorire il potenziale cliente nel raggiungimento del centro commerciale (sistemi navetta), alla predisposizione di spazi comuni che favoriscano l'intrattenimento del cliente (spazi riservati ai bambini), eccetera.”

Sempre con riferimento al requisito della commercialità, si registra una significativa risposta nella Circolare Agenzia Entrate n. 10/2005 (risposta 5.6) con riferimento alla cessione (plusvalente) di partecipazioni in società in fase di liquidazione. La tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate è che, per la valutazione del requisito di commercialità, debba essere assunta la posizione della società al momento dell'inizio della fase di **liquidazione** – anche c.d. “di fatto”, se derivante da un processo di depotenziamento della società – intendendo quest'ultima quale sorta di situazione sospesa irrilevante ai fini del giudizio di commercialità. Coerentemente, per le società in **liquidazione**, viene anche previsto che ai fini del monitoraggio della sussistenza triennale del requisito di commercialità, il periodo di tre anni non vada assunto a ritroso a far data dalla cessione della partecipazione, ma a ritroso a far data dall'inizio della fase di **liquidazione** (in tal senso anche la risposta all'Interpello 722/2021).

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29.03.2013, n. 7/E, è intervenuta sul nodo dell'esercizio dell'attività commerciale per le società in fase di c.d. “*start-up*”; in precedenza, infatti, secondo quanto affermato dalla risposta all'interrogazione parlamentare 29.7.2009 n. 5-01695, il requisito della commercialità non sussisteva se la società partecipata non aveva ancora iniziato la propria attività commerciale. Con l'interpretazione in questione si è statuito, viceversa, che il requisito della

commercialità sussiste anche nel caso in cui l'impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato in tempi tecnici ragionevoli in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia, il periodo di avvio dell'attività è idoneo a configurare l'applicazione della normativa PEX solo se l'attività di impresa è iniziata prima della cessione della partecipazione ovvero se l'attività preparatoria configura già l'inizio dell'attività (ad. es. ottenimento concessione).

Non appare, tuttavia, chiaro se possano essere cedute in esenzione le partecipazioni in società costituite da meno di un triennio, ma operative solo per una parte di tale periodo. La risposta dovrebbe essere positiva, se il significato della risposta all'interrogazione parlamentare sopra citata fosse quello di impedire le sole cessioni "detassate" di partecipazioni in società non materialmente operative.

Secondo quanto disposto dalla medesima Circolare del 2013, inoltre, l'interruzione solo momentanea dell'attività commerciale della società partecipata – purché permanga la struttura operativa che le consenta di riprendere il processo produttivo in tempi ragionevoli - non interrompe il computo del periodo triennale richiesto per la verifica della "commercialità".

Sempre in tema del requisito della commercialità, si evidenzia che, ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria, l'attività di mera detenzione di marchi al fine di percepire le relative *royalties* non si configura quale attività imprenditoriale, bensì quale **attività di mero godimento**, non suscettibile di essere ricompresa nella nozione di attività commerciale (Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 18.8.2009, n. 226).

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. "**società holding**"), i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) vanno riferiti alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Infine, si evidenziano alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (ove non diversamente indicato, con la circolare 13/02/2006, n. 6/E) che potrebbero avere utilità operativa:

• **Rateazione delle plusvalenze**

L'ammontare imponibile della plusvalenza PEX non può essere oggetto di rateazione anche se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. Pertanto la quota imponibile va interamente tassata nel periodo d'imposta del realizzo.

• **Plusvalenza nell'ambito di cessione di azienda**

In caso di cessione di azienda nel cui patrimonio sono comprese partecipazioni PEX, la plusvalenza dell'operazione va tassata unitariamente, non essendo possibile estrapolare la parte esente correlata alle partecipazioni medesime²⁹. In senso conforme, decisione CTR Lazio 2346/1/2019, che ha ritenuto "abusiva" una cessione di partecipazioni eseguita separatamente rispetto a quella di un ramo di azienda al fine di poter beneficiare per la prima del regime PEX.

• **Abuso del diritto**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'Interpello n. 185 dell'11.06.2019, ha opinabilmente definito abuso del diritto la trasformazione di una società di persone in società di capitali preordinata alla successiva cessione nel più favorevole regime PEX (rispetto all'art. 58, comma 2, del TUIR) di una partecipazione detenuta: in caso di cessione operata da società di capitali la parte imponibile della plusvalenza è infatti pari al 5%, mentre in caso di cessione operata da società di persone la parte imponibile è del 49,72%.

²⁹ Per completezza di informazione si fa presente che a diverse conclusioni è giunta la dottrina; le circolari Assonime 6.7.2005 n. 38 (§ 4) e 21.4.2006 n. 13 (§ 2.2.5) ritengono possibile applicare il regime dell'esenzione alle partecipazioni trasferite insieme al compendio aziendale. Inoltre, a diverse conclusioni rispetto a quelle dell'Agenzia delle Entrate si dovrebbe, comunque, giungere per la determinazione dell'imposta di registro dovuta per la cessione dell'azienda. La quota parte del corrispettivo pattuito attribuibile alle partecipazioni, infatti, non dovrebbe scontare l'aliquota proporzionale del 3% prevista, in via residuale, dall'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, bensì l'imposta fissa di Euro 200,00 prevista dall'art. 11 della Tariffa, parte I.

Criteri di determinazione del reddito fiscale

Il bilancio va redatto in base ai criteri dettati dal Codice Civile (art. 2423 e seguenti).

Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio 2008 (esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007), non sono più computabili extra contabilmente ammortamenti anticipati (né altre rettifiche di valore) mediante loro indicazione in sede di dichiarazione dei redditi; altresì, secondo il contenuto dell'art. 1, comma 34, della legge Finanziaria 2008, l'amministrazione Finanziaria ha la facoltà di disconoscere gli ammortamenti imputati a Conto Economico, qualora non coerenti con i comportamenti applicati in precedenti bilanci, ovvero non giustificabili secondo corretti principi contabili.

Pervenuti al risultato d'esercizio con l'applicazione delle disposizioni civilistiche, occorre determinare il reddito o la perdita del periodo di imposta, apportando, al risultato netto del conto economico, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nel TUIR e nei vari provvedimenti fiscali modificativi e integrativi. **Ciò in via esclusivamente extra contabile.**

I criteri che, in via generale, presiedono alla determinazione del reddito fiscale sono:

a) principio dell'inerenza.

I costi sono deducibili se e in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività e operazioni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito di impresa;

b) principio della competenza.

Tale principio si estende anche ai ricavi e deriva dalla obiettiva esigenza di raffrontare costi e ricavi imputabili allo stesso periodo d'imposta per non falsare il reddito fiscale. Eccezioni al principio di competenza sono l'incertezza e l'indeterminabilità, sia del componente positivo, sia di quello negativo del reddito, oltre ad alcune ipotesi in cui il legislatore fiscale ha stabilito il criterio di cassa (articoli 89 – 95 – 99 – 100 – 109, comma 7);

c) principio della certezza.

Sia il ricavo, sia il costo sono imputabili al reddito d'impresa a condizione che siano certi e quindi che non ci siano dubbi sulla loro esistenza, cioè che siano stati rispettivamente conseguiti e sostenuti;

d) principio della determinabilità.

L'altra eccezione al principio della competenza ricorre qualora sia impossibile quantificare in modo oggettivo costi e ricavi nell'esercizio di competenza.

In riferimento ai sopraindicati principi della certezza e della determinabilità, la rilevanza fiscale di ricavi e costi non certi e non determinabili in un determinato esercizio, viene rinviata al periodo d'imposta in cui saranno certi e determinabili.

L'art. 83 del TUIR (come modificato dall'art. 13 bis del D.L. n. 244/2016) prevede tuttavia una deroga a tali principi a determinate condizioni. Si tratta del cosiddetto "**Principio di derivazione rafforzata**" secondo cui per la **qualificazione, classificazione e imputazione a periodo** in ambito fiscale dei componenti fiscali e patrimoniali vale quanto previsto dai principi contabili, anche in deroga alle norme fiscali.

Questo a condizione che, alternativamente:

- il soggetto applichi i principi contabili internazionali;
- il soggetto rediga il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali (OIC), con l'esclusione però delle società di persone e delle micro imprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria ⁽³⁰⁾.

³⁰ Con riferimento alle micro imprese, la norma in commento è stata infatti recentemente modificata dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 21.06.2022 n.73 (convertito dalla Legge 04.08.2022, n. 122). La versione precedente prevedeva, più genericamente, l'esclusione delle "micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile", e "il riferimento [...] veniva fatto non alla circostanza che fosse stato redatto il bilancio micro, quanto piuttosto al fatto che sussistessero le condizioni per poterlo redigere, ossia rientrare nei limiti dimensionali della micro impresa" (cfr. Vial E., "Preclusione del micro bilancio per le holding e principio di derivazione rafforzata", Il fisco, 18, 2022, p. 1719 e ss.).

Sulla base della formulazione letterale della norma sembrano restare escluse dalla derivazione rafforzata le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata. In dottrina è stata prospettata un'interpretazione estensiva della nuova disposizione (cfr. Assonime 19.12.2022, n. 31, paragrafo 1), ma l'Agenzia non si è ancora espressa sul punto.

Le novità si applicano a partire dal periodo in corso al 22.06.2022 (2022 per i soggetti "solari").

Non si verifica pertanto, per chi applica questo principio, alcun “doppio binario” tra bilancio civile e reddito fiscale, salve le eccezioni di cui si dirà.

La trasposizione fiscale delle regole di imputazione previste dai principi contabili non comporta, nei casi più diffusi, modifiche rilevanti. Il momento di competenza contabile dei costi e dei ricavi riguardanti operazioni ordinarie (cessioni di beni e prestazioni di servizi) è simile infatti (OIC 15, paragrafo 29, e OIC 19, paragrafo 38), a quello previsto dall'art. 109, comma 2, del TUIR: consegna o spedizione per i beni mobili, stipula del rogito per immobili e aziende, effettuazione della prestazione (che coincide sostanzialmente con l'ultimazione) per i servizi. Sul punto non vi è perfetta coincidenza tra la normativa fiscale e i principi contabili (OIC 15 paragrafo 29) nel caso di compravendita di beni, quando, per accordi intercorsi tra le parti, il momento del trasferimento dei rischi e benefici non coincide con la spedizione o consegna dei medesimi. Infatti, secondo i principi contabili (OIC 15), il parametro di riferimento per individuare il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà di un bene viene considerato appunto il trasferimento dei rischi e dei benefici dal cedente al cessionario. Nel caso in cui non vi siano accordi particolari, il trasferimento dei rischi e dei benefici si presume comunque che si verifichi con la spedizione o la consegna dei beni. Qualora il dato contabile differisca da quanto prevede il TUIR, comanda il primo, in attuazione del criterio di "derivazione rafforzata" dei dati fiscali da quelli contabili; così, gli interessi attivi e passivi determinati in applicazione del criterio del "costo ammortizzato" per crediti e debiti mantengono la loro natura finanziaria anche nell'ambito tributario, a tutti gli effetti (sia ROL, sia IRAP), con l'eccezione di quelli derivanti da contratti di finanziamento conclusi tra soggetti tra i quali intercorre un rapporto di controllo, ex art. 2359, del codice civile.

A titolo esemplificativo, ipotizzando un ricavo di vendita di merci per Euro 10.000 con pagamento dilazionato a 36 mesi senza interessi espliciti, viene rilevato a Conto Economico, in applicazione del criterio del costo ammortizzato, il minore ammontare ottenuto scorporando gli interessi attivi impliciti (Euro 100 nell'esempio), e pertanto per Euro 9.900; successivamente, lungo tutto il periodo di dilazione (36 mesi), si rilevano a Conto Economico gli interessi attivi calcolati in complessivi Euro 100, secondo il criterio della competenza temporale. La "trasformazione" di tali accadimenti in ricavi o costi di Conto Economico, attuata in applicazione dei principi contabili, esplica piena efficacia anche ai fini fiscali (sia IRES, sia IRAP): nell'anno di vendita delle merci, pertanto, la società contabilizza ricavi per Euro 9.900 pienamente rilevanti anche ai fini fiscali e negli esercizi che comprendono il periodo di dilazione rileva per competenza gli interessi attivi, che mantengono tale natura anche ai fini fiscali.

Per i soggetti diversi dalle micro-imprese⁽³¹⁾, l'art. 83, comma 1-bis, prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni normative varate per le società che adottano i principi contabili internazionali IAS, di cui al D.M. 01.04.2009, n. 48 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 60, della legge 24.12.2007, n. 244) e al D.M. 08.06.2011 (emanato in attuazione dell'art. 4, comma 7-quater, del D.Lgs. 28.02.2005, n. 38). In particolare, l'art. 2 del D.M. n. 48/2009, stabilisce che assumono rilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma; conseguentemente, **devono intendersi non applicabili ai soggetti IRES le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR** (requisiti di certezza nell'esistenza e di determinabilità oggettiva dell'ammontare e regole formali sul momento di imputazione dei ricavi e dei costi da cessione di beni mobili e immobili e da prestazioni di servizi), nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio; **tuttavia, trovano comunque applicazione le norme che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o**

³¹ L'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 21.06.2022 n.73 non è intervenuto sul comma 1-bis dell'art. 83 del TUIR, che continua ad applicarsi *“per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile”*.

del loro pagamento.

Indipendentemente quindi dall'applicabilità del criterio della "derivazione rafforzata", prevalgono le norme che prevedono, ad esempio, l'imputazione e la rilevanza tributaria di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi degli amministratori, dividendi, ecc.), che prevedono l'indeducibilità totale o parziale di costi non inerenti, che danno la possibilità di optare per una tassazione frazionata nel tempo di componenti positivi, come la rateizzazione di alcune plusvalenze. In tali fattispecie, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio e generano delle divergenze di trattamento con conseguente doppio binario fra valori civili e fiscali (C.M. 7/E/2011, par. 3.4).

Alla luce di quanto sopra riportato, si indicano le principali **norme del TUIR che trovano applicazione in deroga al principio di derivazione rafforzata**, prevalendo dunque sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

Norma del TUIR	Componente di reddito
Art. 43	Immobili: restano fermi i requisiti di strumentalità previsti dalla norma fiscale
Art. 86, co. 4	Plusvalenze patrimoniali frazionabili in più esercizi
Art. 87	Plusvalenze PEX esenti in parte
Art. 88, co. 3, lett. b)	Contributi in conto capitale frazionabili in più esercizi
Art. 88, co. 4-bis	Rinuncia dei soci ai crediti: tassazione dell'eventuale eccedenza del credito rinunciato rispetto al suo valore fiscale in capo al socio
Art. 89	Dividendi imponibili per cassa
Art. 90	Criteri fiscali per imponibilità redditi di immobili patrimonio e redditi da locazioni
Artt. 92 – 93	Rimanenze e commesse ultrannuali da valutare con criteri fiscali
Art. 95, co. 5	Compensi degli amministratori deducibili per cassa
Art. 96	Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (30% ROL)
Art. 99	Oneri fiscali e contributivi deducibili per cassa
Art. 100	Limiti alla deducibilità di oneri di utilità sociale
Art. 101, co. 1	Minusvalenze deducibili solo se realizzate
Art. 101, co. 5	Criteri fiscali per la deducibilità delle perdite su crediti
Art. 102 e 102-bis	Ammortamento dei beni materiali strumentali deducibili nella misura massima prevista fiscalmente e scorporando il valore dell'area su cui insiste il fabbricato
Art. 102, co. 6	Limiti alla deducibilità delle spese di manutenzione
Art. 102, co. 7	Limiti alla deducibilità dei canoni di Leasing
Art. 102, co. 9	Limiti alla deducibilità per gli impianti di telefonia
Art. 103	Ammortamento dei beni immateriali nella misura massima prevista fiscalmente
Art. 105	Limiti alla deducibilità dell'accantonamento di quiescenza e previdenza
Art. 106	Limiti alla deducibilità della svalutazione dei crediti
Art. 107	Deducibilità SOLO di alcuni accantonamenti a fondi (lavori ciclici di manutenzione e manifestazioni a premio)
Art. 108	Applicazione disposizioni fiscali per alcuni costi sostenuti da imprese di nuova costituzione e per contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche
Art. 108, co. 2	Limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza
Art. 109, co. 5	Limiti alla deducibilità delle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

Norma del TUIR	Componente di reddito
Art. 109, co. 5	Applicabilità del principio di inerenza
Art. 109, co. 7	Interessi di mora rilevanti fiscalmente per cassa
Art. 110, co. 3	Rilevanza delle conversioni di poste in valuta all'atto del loro realizzo
Art. 110, co. 7	Prezzi di trasferimento applicabili secondo la normativa di riferimento
Art. 164	Limiti alla deducibilità dei costi di autovetture e altri mezzi di trasporto a motore

Circa l'interpretazione di quanto appena esposto, si segnalano la circolare AE n. 7/E del 28.02.2011 e la relazione illustrativa al predetto D.M. n. 48/2009. Quest'ultima in particolare chiarisce che "(p)er quanto attiene alla deroga al comma 1 dell'art. 109, si è reso necessario superare tale ultima disposizione in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza. Necessitata si è rivelata anche la deroga al comma 2 dell'art. 109 in quanto è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali - cui il TUIR da sempre rinvia - vengono, invece, rilevati in base alla sostanza dell'operazione per effetto dei principi contabili internazionali. Così, ad esempio, se in base agli IAS una compravendita di beni deve essere rappresentata come una locazione o come un finanziamento perché, nonostante il passaggio della proprietà dei beni, non ne sono stati trasferiti sostanzialmente i rischi e i benefici (come potrebbe accadere nella vendita con opzione put o call fra le parti per la retrocessione dei beni a prezzo conveniente), tale rappresentazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in deroga al citato articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall'operazione."

In tema di disposizioni del TUIR comunque applicabili, sempre la predetta Relazione evidenzia che "(e)ssendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS. Si tratta, in particolare, delle **disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa** anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze). In questo contesto, resta, ad esempio, applicabile il criterio forfetario previsto dall'art. 102 del Tuir concernente lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati. Nella fattispecie, la regola fiscale prevale su quella di bilancio con conseguente doppio binario".

L'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha inoltre inserito il successivo comma 1-bis all'art. 83 del TUIR, richiamando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, e del D.M. 8 giugno 2011 con l'intento di estendere ai soggetti OIC i limiti al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti IAS. Sul punto, l'art. 13-bis, co. 11, del D.L. n. 244/2016 ammetteva l'eventualità di un successivo aggiornamento di tali Decreti Ministeriali. A tal proposito, sono stati emanati il D.M. 3 agosto 2017 e il D.M. 10 gennaio 2018.

Il d.m. 3 agosto 2017

Il decreto del 3.8.2017 si articola in tre ordini di disposizioni. Le norme di revisione dei decreti IAS sono contenute nell'art. 1 mentre quelle di coordinamento, volte a definire i contorni del nuovo principio di derivazione rafforzata dei soggetti OIC, sono incluse nell'art. 2. Chiude, infine, il decreto una clausola di salvaguardia che intende, in qualche misura, far salvi i comportamenti pregressi all'emanazione del decreto.

Componenti reddituali imputati a patrimonio netto

L'art. 2 del d.m. 8.6.2011 ha per oggetto la rilevanza ai fini IRES e IRAP dei componenti imputati a patrimonio netto. Il primo comma del citato art. 2, dedicato all'IRES, stabilisce che i *“componenti reddituali fiscalmente rilevanti”* concorrono a formare l'imponibile anche se imputati direttamente a patrimonio netto al momento della relativa rilevazione. Lo stesso comma dispone, tuttavia, che tale deroga non si applica nell'ipotesi in cui venga specificamente previsto dalle disposizioni fiscali di dar rilievo al successivo momento in cui le componenti imputate a patrimonio netto devono essere riversate a conto economico: in tal caso, occorre attendere questo secondo momento ai fini della individuazione del periodo di imposta di competenza. Ciò posto il d.m. 3.8.2017 integra il comma 1 con la previsione secondo cui, per i componenti già imputati a patrimonio netto in relazione ai quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico *“la rilevanza ai fini IRES è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati a conto economico aventi la medesima natura”*. Come viene osservato nella relazione illustrativa, in tal modo si è inteso chiarire che per stabilire se e in che misura un componente imputato a patrimonio netto debba concorrere alla formazione dell'imponibile occorre indagarne la natura facendo ricorso alle indicazioni contenute nei principi contabili.

Maggior rilievo, evidentemente, assume l'analoga modifica apportata al comma 2 dell'art. 2 del d.m. 8.6.2011 che già conteneva una previsione secondo cui per i componenti imputati a patrimonio netto per i quali non è previsto un rigiro a conto economico *“la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto IRAP”* indipendentemente da tale imputazione. Il decreto 3.8.2017 sostituisce quest'ultimo periodo con il seguente: *“se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”*. In relazione all'IRAP, tuttavia, si pone un problema ulteriore. Come è noto, ai fini della determinazione del valore della produzione occorre da un lato identificare la natura del componente reddituale sulla base della qualificazione dell'operazione cui tale componente afferisce; dall'altro lato verificare se il componente in questione sia classificabile in una delle voci dello schema di conto economico che sono considerate rilevanti in base al decreto IRAP. A quest'ultimo fine, stando al tenore letterale della disposizione in commento si dovrebbe procedere attraverso la individuazione di un valido termine di paragone. Sembra cioè necessario stabilire se, in mancanza delle particolari regole di rappresentazione che prescrivono l'imputazione a patrimonio netto, per i componenti di analoga natura rispetto a quelli presi in considerazione sia prevista l'allocatione in una delle voci di conto economico da assumere ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In quest'ottica, quindi, qualora non sia riscontrabile una regola di classificazione di un costo/ricavo equipollente in una delle voci IRAP rilevanti, il componente imputato a patrimonio netto resterebbe privo di ogni rilevanza ai fini IRAP.

Azioni proprie

L'applicazione del principio di derivazione rafforzata determina conseguenze di rilievo anche in riferimento alle azioni proprie. In particolare:

- per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, la cessione di azioni proprie non dà luogo a fenomeni di carattere reddituale. L'acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie, infatti, così come non fa emergere alcun componente, positivo o negativo, a livello di conto economico (secondo quanto statuito dal principio OIC 28, paragrafi 38 e 39, l'annullamento o la cessione delle azioni proprie trovano comunque contropartita nel Patrimonio Netto), non evidenzia neppure alcun differenziale, positivo da tassare o negativo da dedurre;
- per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata, la cessione di azioni proprie genera plusvalenze o minusvalenze imponibili o deducibili a norma delle disposizioni del TUIR di riferimento, imponendo la gestione di un doppio binario civile-fiscale.

Finanziamenti infruttiferi (o a tassi inferiori a quelli di mercato)

Il d.m. 3.8.2017 si propone di disciplinare il fenomeno in modo trasversale, sia per coloro che applicano i principi contabili internazionali, sia per coloro che applicano i principi contabili nazionali. Il

nuovo comma 4 bis dell'art. 5 del D.M. 8.6.2011 dispone che *“Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”*. E tale disposizione, come vedremo, è espressamente indicata dall'art. 2 del d.m. 3.8.2017 tra quelle applicabili ai soggetti OIC.

La scelta compiuta dal decreto è stata quindi quella di sterilizzare gli effetti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato (e dell'attualizzazione) e di delineare un regime in base al quale, in caso di finanziamento infruttifero: presso il socio finanziatore non assumono rilevanza fiscale, né l'apporto figurativo portato a incremento del costo della partecipazione preesistente né gli interessi attivi rilevati a conto economico; presso la partecipata, specularmente, sono irrilevanti tanto l'apporto che gli interessi passivi iscritti a conto economico. È probabile che nel caso dei finanziamenti infruttiferi la finalità preminente dell'intervento sia stata quella di voler prevenire gli eventuali salti di imposta che sarebbero altrimenti emersi in caso di trattamenti contabili asimmetrici della stessa operazione. Si pensi al caso in cui il socio finanziatore sia una persona fisica o una società di persone che, non applicando il costo ammortizzato, non evidenzia interessi attivi corrispondenti agli interessi passivi rilevati invece dalla società partecipata. Stante il requisito del controllo, dovrebbero comunque conservare una piena rilevanza fiscale, per derivazione, i criteri di rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi eventualmente erogati dai soci che non siano legati alla partecipata da rapporti di controllo. In particolare, la disposizione in commento non sembra poter operare in presenza di soci di minoranza, ancorché si tratti di soci che detengono una partecipazione qualificata. Sul punto si veda quanto già affermato al paragrafo 14 della presente circolare.

Derivati

La nuova formulazione dell'art. 7, comma 4, del DM 08.06.2011 risulta così configurata *“(1) a relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura”*. In altri termini, le risultanze del bilancio sono idonee non soltanto a definire se uno strumento finanziario derivato è di copertura, ma anche la misura in cui può essere considerato tale ai fini fiscali.

Disposizioni dei decreti IAS applicabili anche nei confronti delle imprese OIC

Si può subito osservare, in termini generali, che il legislatore si è preoccupato di individuare non solo le disposizioni che chiariscono in positivo i contenuti del principio di derivazione rafforzata introdotto dall'art. 13 bis del D.L. n. 244 del 2016 ma anche quali sono le norme che disattivano la rilevanza delle qualificazioni di bilancio per i soggetti IAS e che possono rendersi operanti anche per i soggetti OIC.

Si riporta un elenco delle singole disposizioni di “coordinamento” valevoli anche per i soggetti OIC:

- deroga alla disciplina relativa alla imputazione temporale dei componenti reddituali contenuta nell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR; anche per i soggetti OIC, dunque, i criteri in questione sono stati considerati inconciliabili con quelli risultanti dall'applicazione dei principi contabili nazionali; va tuttavia considerato che i principi contabili nazionali sembrano indicare regole nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel citato art. 109, commi 1 e 2, per le sole cessioni di beni, in cui il criterio di rappresentazione sostanziale attribuisce una preminenza al trasferimento dei rischi e benefici, e non anche per le prestazioni di servizi (art. 2, comma 1 del D.M. n. 48 del 2009).
- limite alla valenza fiscale del dato di bilancio per le norme sulla rilevanza delle valutazioni (ammortamenti, accantonamento e rettifiche di valore) o che forfettizzano o negano l'inerenza dei costi, che introducono esclusioni o esenzioni, che prevedono il frazionamento in più esercizi di determinati componenti reddituali o la loro imputazione per cassa; come precedentemente specificato, in tali casi assumono rilevanza le norme previste dal TUIR (art. 2, comma 2, del d.m. n. 48 del 2009);
- compatibile con il principio di derivazione rafforzata dei soggetti OIC anche la disposizione che

intende attribuire un riconoscimento fiscale all'importo di prima iscrizione dei crediti, e a tal fine, sottrae le eventuali differenze negative rilevate a conto economico in tale sede ai limiti previsti dall'art. 106 commi 1 e 3 (art. 2, comma 3 del DM n. 48 del 2009);

- vale la regola secondo cui il principio di derivazione dei soggetti OIC trova un limite solo nelle ipotesi in cui possa generare nei confronti del medesimo soggetto fenomeni di tassazione anomala (doppia tassazione/deduzione o salti di imposta) (art. 3, commi 1-4 del DM n. 48 del 2009).

Immobili Strumentali

Deve intendersi applicabile anche l'art. 3 comma 1 del D.M. 8.6.2011. Con tale previsione si è voluto tener conto delle novità introdotte dall'OIC 16 aggiornato che, tra le altre cose, ha sostituito il termine "fabbricati industriali" con "fabbricati strumentali" e il termine "fabbricati civili" con "fabbricati non strumentali", ponendo così l'accento sul concetto di strumentalità per destinazione. Il decreto, con il richiamo dell'art. 3, intende ribadire che la nozione di strumentalità ai fini fiscali è comunque quella desumibile dall'art. 43 del TUIR, anche a prescindere da una conforme rappresentazione di bilancio. Occorre quindi considerare come siano fabbricati strumentali non soltanto quelli che sono tali per destinazione ma anche quelli che devono essere considerati tali per natura in base alla categoria catastale di appartenenza in quanto non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

Strumenti Finanziari

Il richiamo della disciplina dell'art. 5 del d.m. 8.6.2011 senza particolari adattamenti e modificazioni ha posto i soggetti OIC di fronte alle medesime problematiche interpretative delle imprese IAS *adopter*. In particolare, tra i temi controversi vi è sempre stato quello della possibilità di dare o meno rilevanza fiscale ai derivati che devono essere scorporati dallo strumento primario che li ospita così come previsto dall'OIC 32. Per quanto il tema sia controverso in dottrina, in base all'orientamento che appariva finora prevalente, i test dell'art. 44 del TUIR, in termini generali, dovrebbero essere effettuati prendendo in considerazione lo strumento finanziario nella sua unitarietà giuridica e, quindi, senza tener conto dello scorporo del derivato. In quest'ottica non sembrerebbe possibile attribuire una valenza autonoma al derivato scorporato, con la sola eccezione delle ipotesi esplicitamente o implicitamente ammesse dallo stesso art. 5 ovvero di quelle escluse dall'ambito di applicazione di questa norma.

Il d.m. 10.1.2018

Il decreto si occupa di disciplinare le modalità di esplicazione del principio di derivazione rafforzata nelle ipotesi in cui si proceda contabilmente allo scorporo degli strumenti finanziari derivati dallo strumento primario ospitante. Circa le finalità del provvedimento, nella relazione illustrativa si fa cenno al fatto che il decreto intende fornire chiarimenti su una questione lungamente dibattuta in dottrina *"e cioè se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini IRES, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, ovvero se quelli incorporati in altro titoli o strumenti finanziari di cui all'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'art. 5 del d.m. 8 giugno 2011"*.

L'impostazione seguita dal decreto è quella di relegare la rilevanza dello scorporo del derivato ai soli casi di titoli che non rientrano nella definizione degli strumenti assimilabili alle partecipazioni in quanto la relativa remunerazione non è totalmente commisurata agli utili dell'impresa emittente. Si tratta, cioè, delle fattispecie dei titoli ibridi di natura obbligazionaria per i quali nel bilancio dell'emittente o del portatore sia stata effettuata la scomposizione del derivato dallo strumento primario.

La disciplina in commento delinea un sistema di tassazione dei flussi reddituali provenienti dai titoli partecipativi e non che si può schematizzare come segue:

- per i titoli caratterizzati da una remunerazione totalmente dipendente dagli utili dell'impresa emittente (o di altra società del gruppo), resta ferma l'esigenza di considerare lo strumento unitariamente ai fini fiscali e di assoggettare la remunerazione al regime dei dividendi sia presso l'emittente, sia presso il portatore;

- per i titoli caratterizzati da una remunerazione in parte fissa e in parte legata agli utili dell'impresa emittente vale il regime dei titoli non partecipativi; in particolare, la quota di remunerazione parametrata agli utili è comunque indeducibile presso l'impresa emittente ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. a), del TUIR mentre l'intera remunerazione è assoggettata a tassazione presso il percipiente a titolo di interesse attivo, salvo che non ricorrano i requisiti previsti dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 89 del TUIR; come è noto, queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 128 del 2016 e stabiliscono che i soggetti IRES percipienti possono comunque fruire del regime di detassazione dei dividendi per la parte di remunerazione corrispondente agli utili dell'emittente – e cioè anche quando si tratti di una quota di remunerazione afferente a un titolo non partecipativo – in due fattispecie: 1) quando l'emittente del titolo sia, a sua volta, un soggetto IRES residente; 2) quando l'emittente del titolo sia una società residente in altro Stato UE e soddisfi le altre condizioni richieste dall'art. 89, comma 3-ter, TUIR;
- per i titoli caratterizzati da una remunerazione mista che sia, per una parte, legata agli utili dell'emittente e, per altra parte, all'andamento di un derivato, non è consentito attribuire una rilevanza allo scorporo del derivato e il titolo, nella sua unitarietà, si configura come non partecipativo; anche in questo caso, tuttavia, l'emittente non deduce la quota di remunerazione che costituisce partecipazione agli utili (ex art. 109, comma 9, del TUIR), mentre deduce la componente di remunerazione non collegata agli utili e, a sua volta, il portatore assoggetta la remunerazione percepita al regime degli interessi attivi, salvo che non ricorrano anche in questo caso i requisiti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 89 del TUIR;
- per i titoli, infine, con remunerazione non legata agli utili ma comunque a carattere misto, in parte fissa e in parte variabile a causa della presenza di un derivato, le novità introdotte dal D.M. 10.1.2018 consentono di attribuire una rilevanza fiscale all'eventuale scorporo del derivato operato contabilmente; in questi casi quindi trova applicazione la disciplina fiscale relativa alle valutazioni del derivato agli interessi rilevati in bilancio; tra gli strumenti che sono riconducibili a quest'ultima tipologia di fattispecie, ad esempio, si annoverano, come accennato, le obbligazioni convertibili – già previste dall'art. 5 del D.M. 8.6.2011 – nonché le cd. obbligazioni strutturate, ossia titoli in cui il rendimento è ancorato a parametri prestabiliti legati all'andamento dei mercati finanziari (indici azionari, valute ecc.).

Per un maggior approfondimento relativo alla contabilizzazione dei derivati e i relativi effetti fiscali, si rinvia al paragrafo 19.

Di seguito, due esempi di applicazione pratica del principio di derivazione rafforzata.

Esempio

In base al contratto a un cliente spetta un premio a riduzione dei prezzi fatturati nel 2022 qualora entro il 31.01.2023 siano sostenute spese di comunicazione almeno pari a un certo importo. A febbraio 2023 viene fatta la rendicontazione e si emette la nota di accredito che va contabilizzata e **dedotta** a riduzione dei ricavi 2022.

* * * * *

L'OIC 29 disciplina i “fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, prevedendo che, qualora evidenzino condizioni già esistenti alla data di chiusura del bilancio ma che si manifestano solo successivamente (ma prima della data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori), devono essere recepiti nei valori di bilancio in conformità al postulato della competenza. Tali fatti da contabilizzare nel bilancio in chiusura assumeranno, inoltre, piena rilevanza anche ai fini fiscali, in applicazione della “derivazione rafforzata”, fatta salva le fattispecie del TUIR che prevedono una particolare disciplina (si rimanda alla tabella di cui sopra).

Esempio

A febbraio 2023 viene notificato un atto di citazione da un cliente che contesta un danno su beni acquistati nel 2022. La società ritiene infondata la richiesta ma iscrive un fondo rischi nel bilancio 2022. L'importo costituisce un accantonamento che, non essendo tra quelli previsti dall'art. 107 del

TUIR, **non è deducibile** sino alla sentenza. Si segnala che, anche qualora la sentenza definitiva intervenga dopo la data di chiusura del bilancio ma anteriormente alla data di sua formazione (ad esempio marzo 2023), l'eventuale stanziamento esistente alla data di chiusura del bilancio (ad esempio dicembre 2022), continuerà ad avere la natura di fondo per rischi, dovendo essere stanziato tra i debiti solo alla data della predetta decisione definitiva (in senso conforme, "Risposta al quesito in merito all'OIC29" pubblicata a maggio 2018 dall'OIC); sarà inoltre solo in tale momento che il costo diventerà deducibile (risposta Agenzia Entrate in sede di incontri con la stampa specializzata del 24.05.2018).

23

Principali scritture di rettifica

Le principali scritture di rettifica possono essere così esemplificate:

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali (con particolare attenzione allo scorporo del terreno dal valore dei fabbricati);
- rilevazione della competenza su fatture attive e passive di fine anno in relazione al documento di consegna o alla data di ultimazione della prestazione di servizi;
- risconti su premi di assicurazione pagati;
- rilevazione compenso Collegio Sindacale e/o revisore, se presenti;
- rateo 14^a mensilità per aziende commerciali;
- premio I.N.A.I.L.;
- accantonamento dell'indennità TFR maturata;
- ferie non godute e relativi contributi;
- quota associazione di categoria (fiscalmente deducibile con il criterio di cassa e se deliberata dall'associazione di categoria);
- provvigioni e premi attivi e passivi;
- rilevazione giacenze finali di materie prime e sussidiarie, di semilavorati, di merci, di materiale di consumo (es. cancelleria e stampati), di gasolio da riscaldamento in cisterna a fine anno, ecc.;
- rilevazione rimanenze finali merci viaggianti;
- ratei e/o risconti, nonché crediti e/o debiti su fatture relative alle utenze telefoniche, all'energia elettrica, al metano, ecc.;
- canoni leasing: rilevazione costi di competenza (con particolare attenzione al maxi-canone iniziale);
- interessi passivi su mutui;
- interessi passivi su piani di rateazione di debiti fiscali o contributivi (da rilevare per competenza in ipotesi di loro durata pluriennale);
- interessi passivi su prestiti in valuta;
- affitti passivi e attivi;
- perdite su crediti e perdite presunte su crediti;
- ricavi esenti (problematica rapporto indeducibilità interessi passivi e spese generali, ove non diversamente disposto);
- lavori interni per costruzione beni strumentali in economia;
- lavori per manutenzioni interne (problema calcolo 5%);
- eventuali spese professionali non di gestione (esempio: spesa notaio per aumento di capitale sociale), non ancora fatturate a fine anno, da iscrivere in base agli avvisi di parcella già ricevuti o comunque da richiedere;
- rilevazione interessi attivi su crediti d'imposta e su rimborsi I.V.A.;
- rilevazione interessi attivi e passivi per ritardato pagamento;
- compenso amministratori (fiscalmente deducibile con il criterio di cassa);
- costo polizze fideiussorie (rimborso IVA e garanzie varie con rinvio delle quote di costo di futura competenza);
- ritenute d'acconto su interessi attivi bancari e postali;
- ritenute d'acconto operate da banche e poste italiane spa su bonifici per interventi 50% (già 36%)

Competenza delle provvigioni e trattamento dell'indennità di clientela agenti

Provvigioni attive per l'agente

Le provvigioni attive spettanti all'agente (a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta in forma organizzata o meno) si qualificano come redditi d'impresa, imponibili per competenza.

Con riferimento alle microimprese che, non avendo optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, non applicano il principio di derivazione rafforzata, si applica l'art. 109, commi 1 e 2 lettera b), del TUIR, ai sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi (tra le quali rientrano quelle di intermediazione) si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute:

- alla data in cui le prestazioni sono ultimante, ovvero
- per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

La prestazione di agenzia deve considerarsi ultimata alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente e il terzo, in quanto l'agente ha l'obbligo di "promuovere ... la conclusione di contratti" (art. 1742 C.C.). Anche l'art. 1748 del Codice Civile prevede che l'agente abbia diritto alla provvigione "per tutti gli affari conclusi durante il contratto... quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento", rendendo irrilevante il momento del pagamento e/o il differimento del pagamento ai sensi dell'art. 1748, c. 4, C.C..

L'agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Pertanto il diritto dell'agente alla provvigione non dipende dal buon fine dell'operazione, in quanto si perfeziona sin dal momento in cui il preponente e il cliente concludono il contratto procurato dall'agente (RM 08.08.2005 n. 115/E). Ciò posto, l'"ultimazione della prestazione" può dirsi verificata nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione, che matura alla data in cui il preponente (impresa) e il terzo (cliente) concludono il contratto promosso dall'agente.

Al momento di conclusione del contratto fra le parti si realizzano anche i presupposti della certezza e dell'oggettiva determinabilità richiesti dall'art. 109 del TUIR (Corte di Cassazione 29 aprile 2011, n. 9539) ai fini dell'imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi (Corte di Cassazione 23 settembre 2021, n. 25805).

Si evidenzia, tuttavia, un orientamento contrario a quello sopra esaminato, secondo il quale, laddove il contratto di agenzia individui un momento di spettanza delle provvigioni successivo alla conclusione del contratto tra preponente e terzo (es. consegna dei beni da parte del preponente o pagamento del corrispettivo da parte del terzo), è in tale momento che l'agente deve assoggettare a tassazione le provvigioni. In altri termini, fermo restando il principio di competenza, solo al momento in cui il contratto di agenzia assegna all'intermediario il diritto a ricevere il compenso, questo si dovrebbe considerare certo e oggettivamente determinabile (cfr. Lupi R. "Il pagamento da parte del cliente come condizione sospensiva idonea a differire la competenza delle provvigioni", *Dialoghi di diritto tributario*, 7-8, 2005, p. 1111).

Provvigioni passive per l'impresa preponente

Anche per il preponente, le provvigioni dovute all'agente sono deducibili nell'esercizio di competenza.

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, assume rilevanza fiscale il comportamento contabile adottato.

Le microimprese che non applicano il principio di derivazione rafforzata, individuano l'esercizio di competenza fiscale tenendo conto anche del principio di correlazione tra costi e ricavi, intrinseco a quello di competenza (nota Agenzia delle Entrate 22.06.2006 n. 954-87316 e Ris. Agenzia delle Entrate 12.07.2006 n. 91) e pertanto, dedurranno fiscalmente il costo nel periodo di imposta di iscrizione dei ricavi "procurati" dall'agente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di

certezza e determinabilità oggettiva di cui all'art. 109, comma 1, del TUIR (in senso conforme anche Cass. 29.04.2011 n. 9539), ovvero nel medesimo esercizio di imputazione dei ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.

Indennità suppletiva di clientela

L'indennità suppletiva di clientela è dovuta, secondo i contratti collettivi di settore, nel momento in cui il contratto a tempo indeterminato con l'agente viene risolto per fatto non imputabile allo stesso, per suo decesso o per raggiungimento dell'età pensionabile.

Essa rappresenta per il preponente un costo deducibile per competenza e per l'agente un reddito tassato per cassa (fatta eccezione per gli agenti costituiti sotto forma di società di capitali).

Gli accantonamenti al fondo per indennità di cessazione del rapporto di agenzia sono deducibili per competenza, anche con riferimento alla componente per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica. Superando l'orientamento secondo cui questa componente sarebbe priva del requisito della certezza e, quindi, deducibile solo all'atto dell'effettiva corresponsione all'agente, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto con la circolare 8.11.2013 n. 33 che tutto l'accantonamento unitariamente considerato è dedotto per l'ammontare iscritto a Conto economico, sulla scorta di conformi sentenze di Cassazione che hanno affermato il medesimo principio (Cass. 11.6.2009 n. 13506; Cass. 11.4.2011 n. 8134; Cass. 4.4.2013 n. 8288; Cass. 17.12.2014 n. 26534; Cass. 16.11.2018 n. 29529; Cass. 6.8.2019 n. 20946; Cass. 28.6.2021 n. 18360; Cass. 31.8.2022 n. 25556). Nel caso in cui l'impresa eroghi un'indennità superiore al fondo esistente in bilancio, la differenza dovrebbe essere deducibile in qualità di sopravvenienza passiva.

Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, l'art. 2, comma 1, lett. b), n. 5 del DM 3.8.2017 prevede che i componenti negativi di reddito iscritti in contropartita a passività di scadenze o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui al documento OIC 31 siano qualificati fiscalmente come accantonamenti, cui si applica la disciplina di cui all'art. 107 del TUIR, ancorché siano classificati in voci di Conto economico diverse da B.12 e B.13 (art. 9, comma 1, del DM 8.6.2011) e che i componenti di reddito derivanti dall'attualizzazione dei fondi per oneri assumano rilievo fiscale a titolo di accantonamenti (art. 9, comma 2, del DM 8.6.2011). La prima delle suddette norme non sembra rivestire efficacia pratica, in quanto la deducibilità degli accantonamenti avviene già in regime di derivazione dal risultato di bilancio, a norma dell'art. 105 del TUIR. La seconda, invece, lascerebbe esposta la società alla deduzione degli oneri di attualizzazione in qualità di interessi passivi, e non di accantonamenti, dato il rimando all'art. 107. Al fine di evitare questa possibile penalizzazione, si potrebbe fare ricorso all'art. 2 co. 4 del DM 1.4.2009 n. 48 in materia di attualizzazione del TFR per i soggetti IAS adopter (il quale non risulta, però, espressamente richiamato dal DM 3.8.2017 tra le norme applicabili ai soggetti OIC adopter), che in sostanza stabilirebbe la natura di accantonamento deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR anche per la componente legata all'attualizzazione.

25

Competenza delle prestazioni alberghiere

I ricavi per gli alberghi (e le strutture ricettive in genere) sono costituiti dagli importi dovuti dai clienti, al netto dell'IVA e di eventuali sconti e abbuoni.

I ricavi (e i relativi costi) sono di competenza dell'esercizio in cui il servizio è prestato. Per le prestazioni a cavallo di fine esercizio, vanno imputati a ricavo gli importi maturati per i servizi resi entro la mezzanotte dell'ultimo giorno dell'esercizio stesso, indipendentemente dalla data di loro rendicontazione (emissione della fattura o della ricevuta fiscale). Il corrispettivo della notte a cavallo dell'ultimo giorno (31/12 – 01/01) sarà di competenza dell'esercizio successivo in quanto la prestazione è ultimata il giorno seguente. Così, in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare, il soggiorno iniziato il 30/12 e terminato il 04/01 comprende cinque notti di cui una ricadente nel vecchio anno (dal 30 al 31 dicembre) e quattro nel nuovo (dal 31 dicembre al 4 gennaio): una notte costituirà ricavo di competenza del vecchio esercizio, e quattro del nuovo.

Infine, eventuali provvigioni spettanti all'agenzia intermediaria (di viaggi e turismo) andranno suddivise in proporzione ai ricavi di competenza (nell'esempio un quinto nel vecchio esercizio e quattro quinti nel nuovo); dette provvigioni non vanno assoggettate a ritenuta d'acconto (art. 25 – bis, comma 5, D.P.R. 29.09.1973 n. 600).

26

Deducibilità costi veicoli aziendali

Ai fini dell'individuazione dei veicoli, occorre tener presente gli articoli 52-53-54 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285).

I veicoli aziendali, che costituiscono immobilizzazioni materiali, devono essere sistematicamente ammortizzati nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 2426 del Codice Civile; pertanto, le relative quote di ammortamento devono essere imputate a conto economico indipendentemente dalla loro deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

L'attuale assetto normativo prevede la percentuale di deducibilità dei costi auto al **20%** per le **autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali** e al **70%** per le **autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti**.

Si segnala inoltre l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2008 (circolare n. 47 del 18/06/2008, risposta 5.3) per la quale **gli interessi passivi soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 164 del TUIR**, qualora sostenuti a servizio di finanziamenti contratti per l'acquisto di veicoli aziendali compresi nell'articolo medesimo. Detti interessi passivi potranno pertanto essere dedotti integralmente (prima delle fattispecie di seguito evidenziate), ovvero nella misura del 20%, 70% od 80% del loro ammontare (seconda, terza e quarta fattispecie rispettivamente). Altresì, gli stessi non rileveranno ai fini dell'applicazione del meccanismo di deduzione degli interessi passivi previsto dall'art. 96 del TUIR (regola del 30% del R.O.L.).

Di seguito vengono riepilogati i diversi casi che possono presentarsi.

Prima fattispecie

DEDUZIONE INTEGRALE AL 100% SENZA LIMITI DI CILINDRATA PER L'INTERO AMMONTARE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE

Spetta la deduzione integrale al 100% nelle seguenti fattispecie:

- 1) **aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture** (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente), **autocaravan** (veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti a trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), **ciclomotori e motocicli, destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.**

Il Ministero delle Finanze (con circolare n. 48/E del 10/2/1998) confermò l'interpretazione restrittiva della precedente circolare (n. 37/E del 13/2/1997) ribadendo che **si considerano veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa quelli senza i quali l'attività non può essere esercitata** (ad esempio le autovetture per le imprese che svolgono l'attività di noleggio o per le autoscuole);

- 2) **veicoli adibiti a uso pubblico** (ad esempio taxi);
- 3) **autocarri** (veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse).

La risoluzione 23.07.2002 n. 244/E dell'Agenzia delle Entrate, in tema di deducibilità dei costi afferenti gli autoveicoli immatricolati a uso autocarro e di totale detraibilità dell'IVA, conferma la necessità, per godere di tale beneficio fiscale, dello stretto rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività e l'esclusivo utilizzo del bene.

Si segnala inoltre che al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore

dei veicoli, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 06.12.2006 **sono stati individuati i veicoli che, anche se omologati come autocarri, devono essere assoggettati al regime fiscale delle autovetture.**

Dal periodo d'imposta in corso al 04/07/2006, i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri e auto uso ufficio), abbiano **contemporaneamente:**

- codice di carrozzeria F0 (effe zero);
 - 4 o più posti;
 - un rapporto tra la potenza del motore espressa in kw e la portata del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180;
- sono fiscalmente equiparati alle autovetture e soggette pertanto agli stessi limiti di deducibilità ai fini delle Imposte sui REDDITI e di detraibilità dell'IVA.**

La verifica del rapporto potenza/portata risulta dalla seguente formula:

$$\frac{Pt (kw)}{Mc - T (t)}$$

dove:

Pt è la potenza del motore espressa in kw

Mc è la massa complessiva

T è la tara espressa in tonnellate

Se il risultato è **inferiore o uguale a 180** **non si applicano** le limitazioni IVA e imposte dirette previste per le autovetture.

Se il risultato è **superiore a 180** **si applicano** le limitazioni IVA e imposte dirette previste per le autovetture.

I dati per individuare i veicoli interessati dal Provvedimento in esame possono essere desunti dal Documento Unico di Circolazione e Proprietà (già carta di circolazione) come evidenziato:

DATI	Riferimento Documento Unico di Circolazione
Categoria del veicolo	(J) - N.1 (massa inferiore a 3,5 t)
Codice Carrozzeria	(J.2) - F0
Numero Posti	(S.1) - 4 o più
Potenza Motore (Pt)	(P.2)
Massa Complessiva (Mc)	(F.2)
Tara (T)	Pagina 3 – (può essere definita anche come massa a vuoto)

4) **motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autoveicoli per uso speciale**, ecc., come definiti dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, artt. 52-53-54. (*)

(*) Il Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture (ex Motorizzazione Civile) con alcuni provvedimenti (Decreto Dirigenziale 10.12.2002, circolare n. 4210M368 del 19.12.2002) ha posto requisiti restrittivi per la immatricolazione di veicoli a uso autocarro e a uso ufficio. Ciò al fine di arginare possibili comportamenti elusivi, volti ad aggirare le rigide regole di deducibilità dalle imposte dirette e di indetraibilità dell'IVA. Nella stessa ottica si segnalano le iniziative (mediante l'invio di specifici questionari) assunte dagli uffici locali dell'Amministrazione Finanziaria, tese a verificare l'inerenza e le caratteristiche degli autocarri utilizzati nell'ambito dell'impresa; ciò al fine di dissuadere manovre elusive consistenti nella

immatricolazione delle autovetture quali autocarri. Ulteriori controlli in materia sono stati previsti, anche in tema di autoveicoli ad uso speciale (ufficio) dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 29.01.2004, orientati verso due obiettivi:

- a) il riscontro della permanenza sugli autoveicoli delle specifiche attrezzature che consentono l'immatricolazione speciale (ad uso ufficio);
- b) verifica del reale utilizzo dell'automezzo in modo da valutarne l'effettiva strumentalità.

In difetto dei presupposti, l'Amministrazione Finanziaria potrà effettuare recuperi delle quote di costo non deducibili e dell'IVA indebitamente detratta.

E' da ritenere che la verifica del limite di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate del 06/12/2006 sopra esaminato vada applicata anche a tali autoveicoli (a uso ufficio).

Seconda fattispecie

DEDUZIONE PARZIALE AL 20%

SENZA LIMITI DI CILINDRATA

CON LIMITAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE

- 1) **per autovetture** (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente) **non destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, e non assegnate a dipendenti;**
- 2) **per autocaravan** (veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente) **non destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;**
- 3) **per ciclomotori e motocicli non destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.**

I costi di gestione dei sopraelencati veicoli (carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, parcheggi, assicurazioni, tassa di possesso, pedaggi autostradali) **sono deducibili nella misura del 20%.**

Le quote di ammortamento di competenza di ciascun esercizio sono deducibili nella misura del 20%, ma senza tener conto della quota parte relativa al costo di acquisizione che eccede rispettivamente:

- a) Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
- b) Euro 4.131,66 per motocicli;
- c) Euro 2.065,83 per ciclomotori.

In sostanza, ai fini fiscali, un'autovettura può essere complessivamente ammortizzata nei vari anni nel limite massimo del 20% dell'ammontare di Euro 18.075,99 (naturalmente il limite massimo di Euro 18.075,99 viene preso in considerazione nell'ipotesi in cui il costo sia almeno pari a Euro 18.075,99).

Ai fini della **deduzione fiscale dei canoni di locazione finanziaria** non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei predetti veicoli che eccede i limiti sopraindicati (Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli, Euro 2.065,83 per i ciclomotori).

Ai fini della **deduzione fiscale dei costi di locazione e di noleggio** non si tiene conto dell'ammontare dei relativi costi che eccede l'importo di Euro 3.615,20 per autovetture e autocaravan, Euro 774,69 per motocicli, Euro 413,17 per ciclomotori (N.B. detti importi sono da ragguagliare ad anno in ipotesi di locazione o noleggio di durata inferiore).

La presente fattispecie non si applica ai soggetti che svolgono attività di agenzia o rappresentanza di commercio (vedi successiva quarta fattispecie).

Si segnala che nel caso in cui un'autovettura sia assegnata in uso promiscuo all'amministratore, l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile

per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al fringe benefit sarà deducibile nel limite del 20%.

In base a quanto affermato con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 2001 punto 10, l'assimilazione, operata dall'art. 34 della legge 342 del 2000, del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente, concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo con la conseguenza che nel caso di veicoli concessi in uso a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero all'amministratore di società, non sarà possibile applicare il trattamento fiscale previsto per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti (terza fattispecie).

Esempio

Calcolo rilevanza fiscale quota di ammortamento di un'autovettura che usufruisce della deducibilità al 20%

(l'aliquota massima consentita ai fini fiscali di ammortamento dell'autovettura è del 25% annuo, ridotta alla metà per il 1° esercizio)

• Costo storico autovettura all'01/01/2022 (comprensivo della parte di IVA indetraibile)		30.000,00
• Fondo ammortamento autovettura all'01/01/2022		22.500,00
• Aliquota di ammortamento		25%
• Quota di ammortamento civilistica anno 2022	25% di 30.000,00	7.500,00
• Ragguaglio quota ammortamento civilistica al limite massimo del costo fiscale	$7.500,00 \times \frac{18.075,99}{30.000,00}$	4.519,00
• Quota di ammortamento fiscalmente deducibile anno 2022	20% di 4.519,00	903,80

Nella fattispecie, l'ammortamento civilistico, di Euro 7.500,00, potrà essere dedotto fiscalmente per Euro 903,80; l'eccedenza, di Euro 6.596,20, dovrà essere ripresa a tassazione mediante apposita variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Esempio

Calcolo rilevanza fiscale canoni di locazione finanziaria di un'autovettura che usufruisce della deducibilità al 20%

acquisita con contratto di leasing stipulato il 1° marzo 2021 della durata di quattro anni
(per tali autovetture il periodo di durata, ai soli fini fiscali, deve essere non inferiore a 48 mesi³²)

• Costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing rilevabile dal contratto (al lordo della parte di IVA indetraibile per l'utilizzatore)		45.000,00
• Canoni complessivi di locazione finanziaria comprensivi dell'eventuale maxicanone ed escluso il prezzo di riscatto		51.000,00
• Canoni di locazione finanziaria di competenza civilistica dell'esercizio 2022 (già riscontati per la parte eccedente) risultanti dal conto economico	$51.000,00 : 48 \times 12$	12.750,00

³² Per i contratti di leasing stipulati dal 29.04.2012 non è più prevista alcuna durata minima a pena di indeducibilità; fiscalmente, tuttavia, rimangono valide le regole testé evidenziate; per approfondimenti vedasi il paragrafo 65 della presente Nota Informativa.

• Ragguaglio canoni locazione finanziaria civilistica al limite massimo di costo fiscale	12.750,00 x $\frac{18.075,99}{45.000,00}$	5.121,53
• Canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili anno 2022	20% di 5.121,53	1.024,31

Nella fattispecie, i canoni di locazione finanziaria imputati a Conto Economico, di Euro 12.750,00, sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito d'impresa per Euro 1.024,31; l'eccedenza, di Euro 11.725,69, dovrà essere ripresa a tassazione mediante apposita variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, **le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali** (derivanti dalla cessione dei veicoli che subiscono le limitazioni sopra descritte) rilevano nella stessa proporzione esistente tra:

$$\frac{\text{l'ammortamento complessivamente dedotto ai fini fiscali}}{\text{ammortamento complessivamente effettuato ai fini civilistici}}$$

Sostanzialmente, occorre procedere come segue:

- 1) determinare la plusvalenza (o minusvalenza) rispettando i criteri civilistici (**corrispettivo** di cessione **meno costo** residuo da ammortizzare **civilistico**);
- 2) calcolare **la rilevanza fiscale** della plusvalenza (o minusvalenza) determinandola in base al rapporto tra:

$$\frac{\text{totale ammortamenti fiscalmente dedotti}}{\text{totale ammortamenti civilistici effettuati (fondo ammortamento)}}$$

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del 2008 (circolare n. 47 del 18.06.08, risposta 5.2), è intervenuta sul tema della determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) fiscalmente rilevante in ipotesi di cessione di un'autovettura nello stesso periodo di imposta di riscatto dal leasing, senza pertanto che siano stati calcolati ammortamenti. Secondo l'indicata presa di posizione, in assenza di quote di ammortamento pregresse a cui far riferimento, la percentuale di rilevanza fiscale della plusvalenza (o minusvalenza), nell'ipotesi in parola deve essere determinata in misura pari al rapporto tra ammontare dei canoni dedotti e ammontare complessivo dei canoni dovuti. In sostanza, per determinare la percentuale di rilevanza fiscale del componente di reddito conseguito è necessario porre a confronto: a numeratore, il totale dei canoni di leasing dedotti fiscalmente nei vari periodi di imposta, anteriormente al riscatto; a denominatore, il totale dei canoni di leasing maturati.

Qualora, anteriormente alla cessione di un veicolo riscattato dal leasing, sia stata computata almeno una quota di ammortamento, la percentuale di rilevanza fiscale del componente di reddito conseguito per effetto della cessione verrà determinata applicando le regole usuali già sopra viste (in sostanza applicando la frazione ammortamenti dedotti / ammortamenti complessivi).

Esempio **Calcolo rilevanza fiscale plusvalenza vendita autovettura**

• Costo storico autovettura (prezzo di acquisto)		30.000,00
• Fondo ammortamento civilistico (totale ammortamenti civilistici effettuati)		22.500,00
• Costo residuo da ammortizzare civilistico		7.500,00
• Fondo ammortamento fiscale (totale ammortamenti fiscalmente dedotti)		5.423,00
• Corrispettivo della cessione		14.000,00
• Determinazione plusvalenza civilistica (corrispettivo cessione meno costo residuo da ammortizzare civilistico)	14.000,00 – 7.500,00	6.500,00

- Determinazione rilevanza fiscale della plusvalenza (rapporto tra ammortamenti fiscalmente dedotti e ammortamenti civilistici effettuati x plusvalenza civilistica) $\frac{5.423,00}{22.500,00} = 0,2410 \times 6.500,00$ 1.566,50

Pertanto, in sede di rilevazione **contabile** della **plusvalenza** derivante dalla cessione del bene, il valore da assumere è quello di Euro **6.500,00** che comparirà anche nel bilancio. **Ai fini fiscali**, invece, poiché la **plusvalenza tassabile** è di Euro **1.566,50**, il contribuente opererà una variazione in diminuzione del reddito, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (**extracontabilmente**) di Euro 4.933,50 (6.500,00 – 1.566,50).

Esempio

Calcolo rilevanza fiscale minusvalenza vendita autovettura

• Costo storico autovettura (prezzo di acquisto)	30.000,00
• Fondo ammortamento civilistico (totale ammortamenti civilistici effettuati)	22.500,00
• Costo residuo da ammortizzare civilistico	7.500,00
• Fondo ammortamento fiscale (totale ammortamenti fiscalmente dedotti)	5.423,00
• Corrispettivo della cessione	5.000,00
• Determinazione minusvalenza civilistica (corrispettivo cessione meno costo residuo da ammortizzare civilistico)	5.000,00 – 7.500,00 2.500,00
• Determinazione rilevanza fiscale della minusvalenza (rapporto tra ammortamenti fiscalmente dedotti e ammortamenti civilistici effettuati x minusvalenza civilistica)	$\frac{5.423,00}{22.500,00} = 0,2410 \times 2.500,00$ 602,50

Pertanto, in sede di rilevazione **contabile** della **minusvalenza** derivante dalla cessione del bene, il valore da assumere è quello di Euro **2.500,00** che comparirà anche nel bilancio. **Ai fini fiscali**, invece, poiché la **minusvalenza deducibile** è di Euro **602,50**, il contribuente opererà una variazione in aumento del reddito, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (**extracontabilmente**) di Euro 1.897,50 (2.500,00 – 602,50).

Terza fattispecie

DEDUZIONE PARZIALE AL 70 %

SENZA LIMITI DI CILINDRATA

e senza limitazione dell'ammontare del costo di acquisizione
autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti

Sono deducibili nella misura del 70% i costi di gestione (carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, parcheggi, assicurazioni, tassa di possesso, pedaggi autostradali) **e le quote di ammortamento, senza limiti di ammontare del costo di acquisizione**, dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

L'assegnazione di un veicolo in uso promiscuo a un dipendente comporta l'adozione di una delle seguenti procedure:

- l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e a tassazione diretta di un compenso in natura (c.d. "fringe benefit") così determinato:
 - per le assegnazioni con contratti stipulati fino al 30.06.2020, il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla

base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali per il veicolo concesso in uso, che per l'anno 2022 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28.12.2021;

2. per le assegnazioni con contratti stipulati a decorrere dall'01.07.2020 aventi a oggetto veicoli immatricolati a decorrere dall'01.07.2020, calcolato applicando le percentuali determinate in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica, applicate all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Le percentuali di riferimento sono così stabilite:

Valori di emissione di CO2 del veicolo	% per determinazione del fringe benefit
Non superiore a 60 g/km	25%
Compresa tra 60 g/km e 160 g/km	30%
Compresa tra 160 g/km e 190 g/km	50% (a decorrere dal 2021)
Superiori a 190 g/km	60% (a decorrere dal 2021)

3. per le assegnazioni con contratti stipulati a decorrere dal 01.07.2020 aventi a oggetto veicoli immatricolati prima del 01.07.2020 l'importo è determinato considerando solo la parte riferibile all'utilizzo privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro inteso come utilizzo del veicolo per finalità aziendali. Questa fattispecie ha generato molti dubbi tra gli operatori, anche alla luce del fatto che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E/2020, ha affermato l'impossibilità di utilizzare in questo caso la modalità forfettaria di quantificazione del benefit prevista dall'articolo 51 del TUIR (ovvero la percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri). Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia nel corso di Telefisco 2021, si deve ritenere che *“dal valore del canone leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del comune della sede di lavoro che all'esterno”*. La posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate ha certamente il pregio di fornire un'indicazione univoca circa il calcolo del benefit, anche se il fatto di fare riferimento al solo costo del noleggio/leasing potrebbe essere fuorviante, in quanto la società potrebbe sostenere anche costi di altro tipo relativamente a quel veicolo. La stampa specialistica propone una soluzione alternativa: scomputare dal totale dei chilometri percorsi dal lavoratore quelli percorsi ai fini aziendali. La differenza (valorizzata sulla base delle tabelle ACI) costituirebbe l'ammontare del benefit tassato. Ad oggi non sono stati resi noti ulteriori chiarimenti.
- b. l'addebito con fattura mese per mese al dipendente stesso il quale dovrà comunque provvedere al pagamento dell'importo, determinato con le stesse modalità con le quali sarebbe calcolato il compenso in natura, entro il periodo di imposta di competenza. L'importo del fringe benefit da addebitare al dipendente, desumibile dalle tabelle su base nazionale di cui al punto precedente, è da intendersi già comprensivo di IVA. Esempio: importo fringe benefit annuo, desumibile dalla tabella ACI, Euro 2.928,00. La fattura mensile sarà pari a Euro 200 (imponibile) + 44 (IVA 22% su imponibile di Euro 200), per un totale di Euro 244,00; detto ammontare, su base annuale, conduce a Euro 2.928,00 (Euro 244 x 12).

Quindi l'assegnazione del veicolo al dipendente, opportunamente documentata e regolarmente assoggettata ai conseguenti adempimenti, comporta la deducibilità nella misura del 70% di tutti i costi che l'azienda sostiene per l'acquisizione e la gestione del veicolo.

Nella sostanza, i costi del veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente (per la maggior parte del periodo di imposta), sono indeducibili nella misura del 30% del loro ammontare. In particolare, secondo un'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2008 (circolare 18.06.2008, n. 47, risposta 5.1), tale percentuale va applicata sul totale dei costi afferenti il citato veicolo, non assumendo alcuna rilevanza, ai fini di cui si discute, quanto tassato o addebitato in capo al dipendente assegnatario. In sostanza, sarà oggetto di variazione in aumento extra contabile, in sede di dichiarazione dei redditi, il 30% del totale dei costi, afferenti il veicolo assegnato, risultante dal Conto Economico, indipendentemente dalla misura del compenso in natura inserito in busta paga o da quanto addebitato con fattura.

Quarta fattispecie

DEDUZIONE PARZIALE ALL'80% SENZA LIMITI DI CILINDRATA CON LIMITAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE *soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio*

Sono deducibili nella misura dell'80% i costi di gestione (carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, parcheggi, assicurazioni, tassa di possesso, pedaggi autostradali) delle **autovetture** (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente) utilizzate come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa da parte di soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Ai fini della **deduzione fiscale dell'ammortamento**, non si tiene conto della parte di costo di acquisizione che eccede:

- a) Euro 25.822,84 per autovetture e autocaravan;
- b) Euro 4.131,66 per motocicli;
- c) Euro 2.065,83 per ciclomotori.

Sostanzialmente, ai fini fiscali, un'autovettura può essere complessivamente ammortizzata nei vari anni nel limite dell'80% dell'ammontare massimo di Euro 25.822,84 (naturalmente tale limite massimo di Euro 25.822,84 viene preso in considerazione nell'ipotesi in cui il costo sia pari a Euro 25.822,84 o superiore).

Ai fini della **deduzione fiscale dei canoni di locazione finanziaria** non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei predetti veicoli che eccede i limiti sopraindicati (Euro 25.822,84 per le autovetture e autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli, Euro 2.065,83 per i ciclomotori).

Tuttavia, affinché sia possibile dedurre i canoni di locazione finanziaria occorre che si verifichi l'**ulteriore condizione** che la **durata del contratto non sia inferiore a quattro anni** (per i contratti stipulati fino al 11.08.2006, la durata minima era di due anni, per i contratti stipulati dal 29.04.2012, non è più prevista alcuna durata civilistica minima – vedasi il paragrafo 65 della presente Nota Informativa).

Ai fini della **deduzione fiscale dei costi di locazione e di noleggio** non si tiene conto dell'ammontare dei relativi costi che eccede l'importo di Euro 5.164,57 per autovetture e autocaravan (limite modificato dall'art.1, comma 37 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli esercizi in corso al 31.12.2016 era di Euro 3.615,20), Euro 774,69 per motocicli, Euro 413,17 per ciclomotori. Detti importi sono da ragguagliare ad anno in ipotesi di locazione o noleggio di durata inferiore.

Esempio

**Calcolo rilevanza fiscale canoni di locazione finanziaria di un'autovettura
acquisita con contratto di leasing stipulato il 1° settembre 2021 avente una durata di 4 anni
utilizzata da agenti o rappresentanti di commercio**

- Costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing
rilevabile dal contratto 46.000,00

- Canoni complessivi di locazione finanziaria comprensivi dell'eventuale maxicanone ed escluso il prezzo di riscatto 52.000,00
- Canoni di locazione finanziaria di competenza civilistica dell'esercizio 2022 (già riscontati per la parte eccedente) risultanti dal conto economico 52.000,00 x 12 : 48 13.000,00
- Raggiungimento canoni locazione finanziaria civilistica al limite massimo del costo fiscale 13.000,00 x $\frac{25.822,84}{46.000,00}$ 7.297,76
- **Canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili anno 2022** 80% di 7.297,76 **5.838,20**

Nella fattispecie, i canoni di locazione finanziaria imputati a Conto Economico, di Euro 13.000,00, risultano deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per Euro 5.838,20; l'eccedenza, di Euro 7.161,80, dovrà essere ripresa a tassazione mediante apposita variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Esempio
Calcolo rilevanza fiscale quota di ammortamento di un'autovettura
utilizzata
da agenti o rappresentanti di commercio

- Costo storico autovettura all'01/01/2022 30.000,00
- Fondo ammortamento autovettura all'01/01/2022 22.500,00
- Aliquota di ammortamento 25%
- Quota ammortamento a conto economico 2022 25% di 30.000,00 7.500,00
- Raggiungimento quota ammortamento civilistica al limite massimo del costo fiscale 7.500,00 x $\frac{25.822,84}{30.000,00}$ 6.455,71
- **Quota di ammortamento fiscalmente deducibile anno 2022** 80% di 6.455,71 **5.164,57**

Nella fattispecie, l'ammortamento civilistico, di Euro 7.500,00, potrà essere dedotto fiscalmente per Euro 5.164,57; l'eccedenza, di Euro 2.335,43, dovrà essere ripresa a tassazione mediante apposita variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Riepilogo regime di deducibilità dei costi degli autoveicoli aziendali periodo d'imposta 2022

Regime di Deducibilità fiscale dei costi delle Autovetture Aziendali per il 2022					
Fattispecie		% Rilevanza fiscale quote di ammortamento	% Rilevanza fiscale Canoni Leasing	% Rilevanza fiscale Canoni noleggio	% Rilevanza fiscale Costi di gestione (Carburante, manutenzione, ecc.)
1° fattispecie	Uso esclusivamente strumentale	100%	100% Durata minima deduzione fiscale (*) = 24 mesi	100%	100%
2° fattispecie	Utilizzo aziendale ma non esclusivamente strumentale e non assegnate ai dipendenti	20% nel limite di € 18.075,99	20% nel limite di € 18.075,99 Durata minima deduzione fiscale = 48 mesi	20% nel limite di € 3.615,20	20%

Regime di Deducibilità fiscale dei costi delle Autovetture Aziendali per il 2022					
Fattispecie		% Rilevanza fiscale quote di ammortamento	% Rilevanza fiscale Canoni Leasing	% Rilevanza fiscale Canoni noleggio	% Rilevanza fiscale Costi di gestione (Carburante, manutenzione, ecc.)
3° fattispecie	Assegnato in uso promiscuo ai dipendenti	70% senza alcun limite	70% Durata minima deduzione Fiscale (*) = 24 mesi	70% senza limiti	70%
4° fattispecie	Agenti e rappresentanti di commercio	80% nel limite di € 25.822,84	80% nel limite di € 25.822,84 di costo di acquisto Durata minima deduzione fiscale = 48 mesi	80% nel limite di € 5.164,57	80%

(*) Trattasi di durata minima ai fini fiscali per contratti stipulati a partire dal 01/01/2014. Per i contratti stipulati precedentemente (1/1/2008-31/12/2013) la durata non può essere inferiore a 32 mesi (2/3 della durata del periodo di ammortamento).

N.B. In tutti i casi di contratti di leasing stipulati a decorrere dal 29.04.2012 non è più richiesta una durata contrattuale minima (cfr. paragrafo 65) quanto il rispetto di un periodo minimo di deduzione fiscale, con necessità, in caso di durata contrattuale inferiore, di gestire le variazioni fiscali di carattere temporaneo. La richiesta di una durata contrattuale minima, invece, continua a sussistere per i contratti stipulati sino al 28.04.2012.

Disciplina dei costi per acquisto carburanti per autotrazione

Secondo quanto previsto dall'art. 164, comma 1-bis del TUIR (inserito dall'art. 1, comma 922, legge di bilancio 2018 e applicabile dall'01.07.2018), le spese per carburanti per autotrazione sono deducibili nella misura di cui alla tabella sopra riportata **a condizione che il pagamento sia effettuato mediante mezzi tracciabili** (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

Disciplina dei «super ammortamenti» e veicoli aziendali

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, ai fini delle sole imposte sui redditi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi purché l'investimento sia effettuato **nel periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016**. Detta maggiorazione trova applicazione *“con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”*. Tale norma di favore è **valida anche ai veicoli aziendali acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016** e, per agevolarne l'applicazione, l'art. 1, comma 92, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per gli investimenti effettuati nel periodo coperto dall'agevolazione *“sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi”*. Con la Legge di Bilancio 2017, l'agevolazione è stata estesa agli **investimenti effettuati entro il 31.12.2017** (ovvero entro il 30.06.2018 ma con accettazione dell'ordine e pagamento del 20% del costo entro il 31.12.2017). Sono però stati espressamente esclusi *“i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi”*, ma non quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa.

La Legge di Bilancio 2018 ha ulteriormente prorogato l'agevolazione per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (ovvero entro il 30.06.2019 ma con accettazione dell'ordine e pagamento del 20% del costo entro il 31.12.2018) **solo per gli autoveicoli individuati dall'art. 54, comma 1 D.Lgs.**

285/1992 (cd. Codice della Strada) non espressamente richiamati dall'art. 164 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi e quindi per autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera e ha previsto una riduzione della percentuale della maggiorazione del costo al 30%.

Per ultimo il Decreto Crescita del 2019 ha prorogato la maggiorazione del costo del 30% agli investimenti realizzati dal 01.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero entro il 30.06.2020 ma con accettazione dell'ordine e pagamento del 20% del costo entro il 31.12.2019) anche in questo caso solo per gli autoveicoli individuati dall'art. 54, comma 1 D.Lgs. 285/1992.

L'agevolazione continua ad applicarsi per le autovetture acquistate nei periodi di imposta agevolabili, fino ad esaurimento del relativo processo di ammortamento.

La disciplina del « Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali » e i veicoli aziendali

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, al posto del Super Ammortamento e dell'Iper Ammortamento, un'agevolazione sotto forma di credito di imposta riconosciuto nella misura del 6% del costo del bene per gli investimenti in beni materiali strumentali "generici" effettuati nel 2020 (o entro il termine "lungo" del 30.06.2021, se al 31 dicembre 2020 è stato accettato l'ordine ed è stato versato un acconto pari almeno al 20%). Tale agevolazione si concretizza in un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, nella formulazione originale della normativa in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del bene.

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l'incentivo, innalzando la misura del credito d'imposta al 10% per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o nel termine "lungo" del 30.06.2022) e nella misura del 6% per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.11.2023) e prevedendo la possibilità di utilizzare il credito in tre quote annuali invece di cinque, o addirittura in un'unica soluzione a determinate condizioni (per gli investimenti in beni materiali effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021).

Con riferimento ai veicoli aziendali, si segnala che questa agevolazione spetta solo per gli autoveicoli individuati dall'art. 54, comma 1, del Dlgs 285/92 (cd. Codice della Strada) non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi e quindi per autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera.

Per una trattazione più estesa dei "Super Ammortamenti" e del "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali", si rinvia ai capitoli 61 e 62 della presente circolare.

27

Detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto, importazione, leasing e noleggio di autovetture

Disciplina generale

In base al contenuto dell'art. 19-bis1, lettere c) e d) della legge IVA (D.P.R. 26.10.1972, n. 633), **l'imposta relativa ai veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio di imprese è detraibile nella misura del 40%** (la detrazione forfettizzata dell'IVA deriva da un'autorizzazione originariamente accordata all'Italia dalla Commissione Europea fino al 31/12/2022 e recentemente prorogata al 31/12/2025).

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Ai fini dell'analisi in commento, non si è in presenza di veicoli stradali a motore qualora si verta in una delle seguenti ipotesi:

- trattori agricoli o stradali;
- veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3.500 chilogrammi;

- veicoli con numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore a otto.

Per i beni appena elencati l'imposta è detraibile secondo le ordinarie modalità, nel rispetto dei principi generali enunciati dall'art. 19 della legge IVA, e quindi al 100% qualora il bene venga esclusivamente utilizzato nell'effettuazione di operazioni imponibili e ciò possa determinarsi in base a criteri oggettivi. Generalmente, vista la specifica natura dei veicoli appena elencati, la detraibilità può ammettersi in misura integrale (ferma restando l'eventuale limitazione alla piena detraibilità conseguente all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette all'imposta), data l'insuscettibilità degli stessi a usi extra aziendali.

Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 chilogrammi, vista la definizione prima illustrata, perde di ogni rilevanza, ai fini della detrazione dell'IVA, la distinzione tra autovetture (di cui alla lettera a) dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285) e autocarri (di cui alla lettera d) del predetto art. 54).

Leggendo al contrario la disposizione normativa in commento, la **detrazione integrale dell'IVA è ammessa in ipotesi di veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell'esercizio di imprese** (sempre che non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA). Conseguentemente, in tutti i casi in cui sia dimostrabile l'esclusivo utilizzo del veicolo per fini aziendali, l'IVA potrà essere detratta nella misura del 100%. Si ritiene che la dimostrazione debba avvenire tramite circostanze verificabili anche a posteriori, quali ad esempio, idonee procedure aziendali scritte monitoranti le finalità del chilometraggio compiuto dal veicolo.

Con riferimento a quanto esposto, si segnalano alcuni punti meritevoli di attenzione:

- a) **in mancanza di utilizzo esclusivo del veicolo stradale per finalità aziendali l'IVA deve essere detratta nella misura forfetaria del 40%, senza possibilità di scegliere una diversa percentuale di detrazione**; in altre parole, o vi è l'utilizzo esclusivo, con ciò legittimandosi l'integrale detrazione dell'IVA, o non vi è tale utilizzo esclusivo, nel qual caso l'IVA si detrae nella percentuale forfetaria del 40%. In senso conforme si è espressa l'Amministrazione Finanziaria (Risoluzione Dipartimento per le politiche fiscali 20.02.2008, n. 6, paragrafo 3);
- b) determinata la percentuale di detrazione applicabile all'imposta assolta sui costi di acquisizione (anche mediante contratto di locazione, pure finanziaria) del veicolo stradale, **la stessa percentuale**, in base all'art. 19-bis1, lett. d) della legge IVA, **si applica anche all'imposta assolta a fronte dei costi per carburanti e lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione, etc., nonché al transito stradale** (ad esempio pedaggi autostradali);
- c) l'ambito applicativo della nuova disciplina non comprende l'acquisizione di **motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici**, nonché l'acquisto dei relativi componenti e ricambi, carburanti, etc.; per gli stessi continua a operare un **regime di totale indetraibilità oggettiva**, tranne che per i soggetti per i quali tali beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. Detti soggetti continuano ad applicare le regole ordinarie di determinazione dell'IVA detraibile.

Detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione solo se pagata con mezzi tracciabili

Secondo quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge IVA (inserito dall'art. 1, comma 923, legge di bilancio 2018 e applicabile dall'01.07.2018), l'imposta relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti è ammessa in detrazione nelle misure sopra indicate a condizione che l'effettuazione dell'operazione (di acquisto) sia comprovata dal pagamento mediante mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

Veicoli stradali concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Qualora si verta in ipotesi di **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, per un uso sia aziendale, sia extra aziendale, il trattamento da riservare all'IVA assolta sui relativi costi è diverso, a seconda che si fatturi o meno al dipendente l'ammontare costituente *fringe benefit*³³ ai fini IRPEF (previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

In particolare, **devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa (quindi con IVA detraibile al 100%) anche i veicoli stradali a motore acquistati** (o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione finanziaria) **dal datore di lavoro e messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo**, corrispondente al predetto *fringe benefit*. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un'operazione imponibile a IVA secondo il principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

Viceversa, **ove il predetto *fringe benefit* non venga addebitato dal datore di lavoro mediante fattura** (assoggettata a IVA), si ritiene che non sussista l'utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'impresa; pertanto, **l'IVA andrà detratta nella misura del 40%** (orientamento confermato dalla risposta n. 631 del 29.12.2020 dell'Agenzia delle Entrate).

Infine, **si ritiene che, in caso di utilizzo da parte del titolare di un veicolo stradale, sia per finalità aziendali, sia per finalità private, l'imposta relativa debba essere detratta sempre nella misura del 40%**. Infatti, l'eventuale addebito all'imprenditore individuale dell'utilizzo privato non dovrebbe consentire la detrazione integrale dell'imposta.

Conclusioni

La situazione, pertanto, è così riepilogabile (come da paragrafo 7 della citata Risoluzione 20.02.2008 n. 6/DPF).

La disciplina della detrazione – e gli effetti conseguenti sull'assoggettabilità a IVA degli impieghi dei veicoli stradali a motore di cui trattasi per uso personale, familiare o per la messa a disposizione di terzi – varia a seconda che gli stessi:

- a) siano **utilizzati per finalità sia imprenditoriali, sia di carattere privato**. In tal caso, **l'IVA è detraibile nella misura del 40%**, mentre l'uso per finalità di carattere privato (ivi compresa la messa a disposizione di terzi senza corrispettivo) sarà irrilevante agli effetti dell'IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge IVA;
- b) **siano utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali**; tale circostanza ricorre anche nell'ipotesi di messa a disposizione dei veicoli dietro specifico corrispettivo (valore normale di cui all'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR) da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

In tal caso, **l'IVA è detraibile nella misura del 100%** (fatta salva comunque l'eventuale limitazione soggettiva alla piena detrazione derivante dall'effettuazione di operazioni esenti o non soggette), mentre per la messa a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, la base imponibile sarà pari al valore forfetario (4.500 chilometri moltiplicati per la tariffa ACI come esposto in precedenza).

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia nella risposta all'interpello prot. n. 904-472/14 ha chiarito che per quanto concerne la detrazione dell'Iva relativa ai veicoli stradali concessi in uso promiscuo all'amministratore, debba operare il regime ordinario della normativa in materia, che prevede una percentuale di detraibilità dell'Iva pari al 40%.

CASI	Detrazione IVA	Rilevanza IVA dell'uso privato
Veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell'esercizio di impresa (compresi agenti e rappresentanti con utilizzo esclusivo)	100%	Inesistente
Veicoli stradali a motore NON utilizzati esclusivamente nell'esercizio di impresa (*)	40%	Irrilevante (art. 3, comma 6, legge IVA)

³³ Per la quantificazione del fringe benefit si rinvia a quanto esposto nel precedente paragrafo della presente circolare.

Veicoli stradali a motore assegnati in uso promiscuo a dipendenti, con uso privato fatturato al dipendente in base al corrispettivo specifico	100%	SI in base al valore normale (tariffa ACI)
Veicoli stradali a motore assegnati in uso promiscuo a dipendenti senza alcun corrispettivo (obbligo di <i>fringe benefit</i> in busta paga ai fini Imposte sui Redditi) ovvero ad amministratori (con o senza corrispettivo)	40%	Irrilevante (art. 3, comma 6, legge IVA)

(*) Si ritiene che l'utilizzo di un veicolo stradale a motore da parte dell'imprenditore individuale rientri in questa ipotesi (detrazione IVA al 40%).

Cessione di beni a IVA parzialmente detratta

L'articolo 13, comma 5, della legge IVA (come modificato dalla Finanziaria 2008) prevede che la base imponibile di cessioni aventi a oggetto beni per i quali all'atto dell'acquisto la detrazione è stata ridotta **ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva** (e non per eventuali limitazioni di carattere soggettivo, quale l'applicazione del pro rata di detrazione in presenza di operazioni esenti), debba essere determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detratta inizialmente ai sensi di tali disposizioni; **detta percentuale dovrà tener conto anche dell'IVA chiesta in restituzione risultante dall'istanza di rimborso IVA pregressa su autovetture**. Pertanto, ad esempio, se l'IVA su un'autovettura è stata detratta inizialmente nella misura del 10% e successivamente con l'istanza di rimborso IVA pregressa su autovetture nella misura del 30%, all'atto della sua rivendita la base imponibile e la correlata imposta andranno determinate scorpendo dal prezzo di cessione l'aliquota IVA del 22% applicata sulla frazione imponibile del 40%.

Esempio

Si supponga che venga ceduta un'autovettura acquistata nuova con recupero dell'IVA all'acquisto nella misura del 40% (10% + 30%).

Prezzo di cessione dell'autovettura usata concordato in Euro 10.000 I.V.A. compresa.

Per determinare la parte assoggettata a IVA e quella non assoggettata si potrà procedere nel modo seguente:

$$60\%x + 40\%x + (22\% \text{ per } 40\%x) = \text{Euro } 10.000$$

$$100\%x + 8,80\%x = \text{Euro } 10.000$$

$$108,80\%x = \text{Euro } 10.000$$

$$x = \frac{\text{Euro } 10.000}{108,80\%} = \frac{\text{Euro } 10.000}{1,088} = \text{Euro } 9.191,18$$

Pertanto si avrà:

➤ 40% di Euro 9.191,18 = Euro 3.676,47 più IVA 22% pari a Euro 808,82

➤ 60% di Euro 9.191,18 = Euro 5.514,71 importo escluso IVA.

La fattura sarà pertanto la seguente:

Cessione autovettura usata targa telaio marca tipo

Imponibile con aliquota del 22%	Euro 3.676,47
IVA 22%	Euro 808,82
Importo escluso dalla base imponibile art. 13, comma 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 633	<u>Euro 5.514,71</u>
Totale fattura	Euro 10.000,00

L'art. 102, comma 9, del TUIR prevede una **deducibilità limitata all'80%** (ai fini delle Imposte Dirette) per tutte le spese di telefonia sia fissa, sia mobile.

Secondo la Risoluzione del 17 maggio 2007 n. 104, nell'ambito applicativo delle disposizioni in esame rientrano:

- i costi dei servizi telefonici;
- gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e di noleggio;
- le spese di impiego e di manutenzione,

inerenti i beni materiali e immateriali, **compreso il software**, utilizzati per la connessione telefonica operata nell'attività di impresa, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche.

Secondo la presa di posizione assunta dall'Associazione italiana dottori commercialisti (Norma di comportamento n. 175), tale previsione di parziale deducibilità non troverebbe applicazione in ipotesi di costi relativi ad apparecchiature terminali, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica trasmessi attraverso qualsiasi modalità tecnologica, qualora dette apparecchiature non possano essere utilizzate – neanche potenzialmente - per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali; i costi inerenti tali beni, pertanto, sarebbero integralmente deducibili; nello stesso senso, anche alcune prese di posizione dell'Amministrazione Finanziaria (risoluzioni 24.07.2008, n. 320/E e 18.06.2009, n. 162/E).

Si precisa infine che sono integralmente deducibili i costi relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo (art. 102, comma 9, del TUIR).

29

Ratei e risconti

Possono riguardare: interessi attivi e passivi, canoni di locazione (finanziaria e non), assicurazioni, spese telefoniche, energia elettrica, contributi su interessi passivi, ecc. In sostanza: costi, ricavi e contributi in c/esercizio **a cavallo di due o più periodi d'imposta**, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

ATTENZIONE

L'OIC 18 (paragrafo 19) prevede una particolare modalità di calcolo di ratei e risconti in base a un criterio del "tempo economico"; si stabilisce infatti che l'applicazione di tale criterio ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o ricavo imputabile all'esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell'operazione effettuata. Ad esempio, in caso di contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell'anno (si pensi a un'attività alberghiera stagionale) ma con canone a cavallo di due esercizi, il calcolo di ratei e risconti andrà effettuato non in proporzione al tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall'operazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi.

30

Fatture – Note di accredito da ricevere e da emettere

Secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR:

- i **beni** acquistati e ricevuti nel Dicembre 2022, nonché quelli venduti e consegnati nello stesso periodo, per i quali la fattura è stata registrata nell'anno 2023, devono, per il principio di competenza, interessare l'esercizio 2022;
- per le **prestazioni di servizi** i relativi corrispettivi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data della loro **ultimazione**; per quelle dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici, va considerata la data di maturazione dei corrispettivi.

Come già trattato nel paragrafo 22, il principio di “derivazione rafforzata”, applicabile anche ai soggetti OIC (escluse le micro – imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria), prevede la prevalenza delle norme civilistiche su quelle tributarie (fatte salve delle specifiche fattispecie) anche per la determinazione del reddito imponibile fiscalmente, con disapplicazione dell’art. 109, comma 2, del TUIR. Pertanto, l’esercizio di competenza fiscale diventa quello in cui il componente reddituale viene iscritto in bilancio secondo corrette regole contabili; l’Amministrazione Finanziaria avrà comunque titolo per operare delle rettifiche qualora l’imputazione sia effettuata in difformità dei principi contabili. In particolare, per le cessioni di beni l’OIC 15 (paragrafo 29) prevede come criterio guida della competenza il momento in cui si verifica il passaggio sostanziale della proprietà da individuare nella data del trasferimento dei rischi e dei benefici, di solito coincidente con la consegna o spedizione per i beni mobili e con la stipula del contratto di compravendita per gli immobili (in senso analogo anche l’OIC 34, paragrafo 24, non ancora definitivo ma pubblicato in bozza per la consultazione). Le prestazioni di servizi assumono rilevanza contabile – e dunque fiscale – nel momento in cui il servizio è “reso”, cioè sostanzialmente all’ultimazione della prestazione (in senso analogo anche il predetto OIC 34, paragrafi 29-31, non ancora definitivo).

31

Costo del personale dipendente (art. 95)

L’impresa dovrà rilevare:

- il rateo passivo riguardante la 14^a mensilità se impresa commerciale;
- il costo concernente le ferie e i permessi maturati e non goduti di competenza dell’anno 2022;
- i contributi INPS - INAIL sul rateo e sui costi predetti;
- eventuali costi connessi al cosiddetto “welfare aziendale” maturati entro la fine del 2022 sulla base di accordi già perfezionati prima della fine dell’esercizio;
- eventuali costi connessi per premi di risultato di competenza dell’esercizio 2022 e maturati a seguito di accordi già perfezionati prima della fine dell’esercizio;
- il premio INAIL di competenza dell’anno 2022, tenendo conto che una parte della somma da versare nel corso del 2023 potrebbe dover essere presa in considerazione perché di competenza del periodo d’imposta 2022;
- l’indennità del T.F.R. maturata e di competenza del 2022.

Inoltre, l’azienda dovrà controllare il debito complessivo riguardante il trattamento di fine rapporto esistente al 31/12/2022.

I dati predetti devono essere richiesti tempestivamente al proprio consulente del lavoro, se non già forniti.

32

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del debito per indennità TFR

L’art. 2120, quarto comma, del Codice Civile prevede l’annuale rivalutazione del debito per indennità TFR; tale rivalutazione, a partire dal 2001 (art. 11 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 47), è assoggettata a un’**imposta sostitutiva nella misura del 11%** del relativo ammontare. Detta imposta sostitutiva va imputata a riduzione del Fondo indennità TFR e deve essere versata, con riferimento alla quota di rivalutazione maturata in ciascun esercizio, in due distinte soluzioni:

- a) in acconto, entro il giorno 16 dicembre di ciascun anno (l’acconto dovuto per l’anno 2022 andava versato entro lo scorso 16 dicembre 2022);
- b) a saldo, entro il giorno 16 febbraio dell’anno successivo (il saldo dovuto per il 2022 andava versato entro lo scorso 16 febbraio 2023).

L’acconto va calcolato sul 90% delle rivalutazioni operate nel precedente esercizio, tenendo conto anche dei licenziamenti intervenuti nello stesso (metodo storico), ovvero sul 90% delle rivalutazioni che si presume di dover computare per l’esercizio per il quale l’acconto stesso è dovuto (metodo previsionale).

Per entrambi i versamenti (in acconto e a saldo), va utilizzato il modello F24; per quello in acconto, il codice tributo da indicare è **1712** “acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto di imposta - art.11, commi 3 e 4 D.Lgs 47/2000”. Per il versamento a saldo va utilizzato il codice tributo **1713** “saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - art. 11, commi 3 e 4 D.Lgs 47/2000”.

Tanto premesso, appare opportuno proporre le scritture contabili relative a tale imposta, ipotizzando alcuni dati:

Esempio

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovuta per il 2022	Euro	100,00
Indennità TFR (sia quota “capitale”, sia quota “rivalutazione”) per l’esercizio 2022, al lordo dell’imposta sostitutiva dovuta	Euro	5.500,00
Imposta sostitutiva versata in acconto il 16.12.2022	Euro	85,00
Imposta sostitutiva versata a saldo il 16.02.2023	Euro	15,00

All’atto dell’erogazione dell’acconto, si avrà:

16.12.2022

Erario c/imposta sostitutiva su TFR	A	Banca c/c	85,00

Il conto “Erario c/imposta sostitutiva su TFR” costituisce un credito nei confronti dell’Erario, da iscriversi nel Passivo dello Stato Patrimoniale, a riduzione della voce “Debiti verso Erario per imposta sostitutiva su TFR”.

In sede di scritture di assestamento e rettifica, a valere per l’esercizio 2022:

31.12.2022

Indennità TFR	A	Debito per indennità TFR	5.500,00

Stanziamiento dell’indennità TFR complessivamente dovuta per il 2022

31.12.2022

Debito per Indennità TFR	a	Debiti verso Erario per imposta sostitutiva su TFR	100,00

Imputazione al Debito per indennità TFR (voce C) del passivo di Stato Patrimoniale) dell’imposta sostitutiva dovuta

In sede di pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva dovuta, nel febbraio 2022:

16.02.2023

Debiti verso Erario per imposta sostitutiva su TFR	a	Diversi	100,00
	a	Erario c/imposta sostitutiva su TFR	85,00
	a	Banca c/c	15,00

33

Deducibilità TFR

destinato annualmente a forme pensionistiche complementari

L’art. 105, comma 3, del TUIR consente, a decorrere dall’01.01.2007, per le imprese con almeno 50 dipendenti, la deduzione di un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di Fine Rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile (cosiddetto “Fondo di Tesoreria INPS”). Per le imprese con meno di 50 dipendenti, la percentuale deducibile è elevata al 6%.

Le predette deduzioni sono state previste dall’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 05.12.2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge 27.12.2006, n. 296.

In sostanza, l’impresa che ha versato il TFR a una forma pensionistica complementare (o al Fondo di Tesoreria INPS), in aggiunta alla deduzione della quota di indennità TFR maturata, secondo le

modalità già osservate per il passato, potrà dedurre, in via extra contabile (pertanto mediante variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, si ritiene solo ai fini IRES / IRPEF e non anche IRAP), la predetta percentuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale misura è volta a compensare l'impresa erogante della perdita della disponibilità finanziaria del TFR, non più trattenuta in azienda ma versata mensilmente. Infine, con riferimento al contenuto dell'art. 2427, comma 1, n. 4, del Codice Civile, si segnala la necessità di indicare nella Nota Integrativa le informazioni relative alle opzioni intervenute e agli effetti prodotti dalle stesse sull'andamento e consistenza del debito per TFR esistente in bilancio.

34

IRAP

Periodo d'imposta 2022

L'IRAP – imposta regionale sulle attività produttive – è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Il periodo d'imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi; sono pertanto possibili periodi non coincidenti con l'anno solare. L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Le variazioni dell'art. 2425 del Codice Civile (apportate dal D.Lgs. 139/2015) hanno comportato alcuni rilevanti cambiamenti nella determinazione dell'imponibile Irap: primo fra tutti **l'eliminazione dallo schema di conto economico dell'area riservata ai proventi e agli oneri straordinari** (in origine esclusi dall'Irap, a meno che non fossero correlati con componenti rilevanti ai fini Irap), cui è conseguito l'aggiornamento dei principi contabili nazionali (nello specifico l'OIC 12 e l'OIC 11). A coordinare le novità e ad annullare effetti significativi sulla base imponibile Irap è da ultimo intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 244/2016 (applicabile dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 e introdotto dalla sua legge di conversione, ossia la 27.02.2017 n. 19), che ha previsto, ferma restando la rilevanza ai fini Irap delle "solite" aree di Conto Economico, **l'esplicita esclusione dal tributo dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda**.

La legge di Bilancio (L. n. 234/2021) **ha escluso il tributo IRAP, a partire dall'anno 2022, per tutte le imprese individuali e per gli esercenti arti e professione** a prescindere dal fatto che l'attività sia considerata autonomamente organizzata.

L'art. 10 del D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni") è intervenuto sull'articolo 11 del D.Lgs. 446/97 prevedendo un generale riordino delle deduzioni IRAP per spese di lavoro dipendente, a decorrere dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2021 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare). In sostanza viene prevista la deducibilità piena dei costi relativi al personale con contratto a tempo indeterminato e confermata la deducibilità del 70% del costo dei lavoratori stagionali in presenza di determinate condizioni (che verranno meglio evidenziate nel seguito).

L'aliquota, anche per il 2022 è determinata, salvo particolari settori, nella misura del **3,9%** (ferma restando la facoltà di ciascuna regione di variare l'aliquota fino a un massimo di 0,92 punti percentuali). Detta percentuale va applicata al valore della produzione netta che costituisce generalmente la base imponibile.

I soggetti che esercitano l'attività su più regioni, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, debbono effettuare una **ripartizione del valore della produzione netta**, in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi, nonché gli utili agli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. In caso di imposta dovuta per più regioni, nel modello di pagamento F24 va indicato l'intero ammontare con il solo codice relativo alla regione per la quale è dovuta l'imposta più elevata. Il Fisco provvederà autonomamente alla ripartizione territoriale in base a quanto indicato nella dichiarazione. Nello specifico, le società di capitali e gli enti commerciali debbono attenersi al contenuto degli articoli 5, 11 e 16 della normativa Irap (D.Lgs. 446/1997); dette

regole sono applicabili anche alle società di persone, **in contabilità ordinaria**, che abbiano espressamente optato per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997; l'opzione è **irrevocabile per tre periodi d'imposta** e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che l'impresa eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5. L'opzione (o la sua revoca) è comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al fine di comunicare l'opzione (o la revoca) per il periodo d'imposta 2022, occorre pertanto compilare il rigo IS35 del quadro IS della dichiarazione IRAP da presentare nel 2022 per il periodo di imposta 2021. I soggetti IRPEF che non possono comunicare l'opzione con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività), la comunicano utilizzando l'apposito modello disponibile, con il relativo software, nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

In **assenza di opzione le società di persone** determinano l'IRAP secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997: differenza tra i ricavi (comprendendovi anche le variazioni delle rimanenze e i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili) e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali; secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 13.03.2009, n. 8/E, risposta 5.3) i **costi per servizi** in esame si individuano facendo riferimento alla disciplina fiscale dettata ai fini delle imposte sui redditi dal D.M. 17.01.1992, secondo il quale costituiscono prestazioni di servizi quelle indicate all'art. 3, commi da 1 a 3, e comma 4, lett. a), b), c), e), f) e h), della legge IVA. Quindi, tutte le volte in cui una voce di costo sia ascrivibile tra quelle richiamate nel citato Decreto Ministeriale, la stessa è deducibile ai fini IRAP a prescindere dalla classificazione civilistica.

Risultano in definitiva irrilevanti, ad esempio, plusvalenze e minusvalenze. I componenti rilevanti (positivi e negativi) si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito di impresa ai fini fiscali.

Si precisa che per le imprese in contabilità semplificata (ad esclusioni di quelle individuali in quanto escluse dal tributo a decorrere dall'esercizio 2022) che determinano il reddito in base all'art. 66 del TUIR (principio di cassa in luogo del principio di competenza), la base imponibile Irap è determinata con i criteri dettati per le imposte sui redditi (art. 5 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 446/1997).

A seguito dell'introduzione, a far data dal periodo d'imposta 2018, degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti specifici benefici premiali correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA. In particolare, con riferimento all'Irap, si evidenziano l'esonero dall'applicazione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore a Euro 20.000 annui e l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle perdite sistemiche.

Inoltre, a partire dal Modello IRAP 2019 per l'esercizio fiscale 2018, è stata prevista una nuova sezione nel quadro IS (XVIII) per l'esposizione dei dati degli aiuti di stato e/o aiuti "de minimis" indicati in dichiarazione ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate nel Registro Nazionale degli aiuti di stato.

Sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Nella sezione XXI nel modello trova spazio l'indicazione degli eventuali versamenti sospesi a seguito dell'emergenza Covid legittimati da eventuali disposizioni regionali di sospensione.

* * * *

La determinazione della Base Imponibile Irap per i soggetti IRES è legata ai dati del conto economico civilistico rispondente ai criteri di cui all'art. 2425 del Codice Civile e risulta indifferente alle variazioni fiscali previste dal TUIR. Ne consegue che la normativa Irap statuisce un

principio di “**derivazione dal bilancio**” della base imponibile – anche se con alcune eccezioni – per effetto del quale i componenti positivi e negativi Irap vanno assunti nell’ammontare risultante dal Conto Economico (fermo restando il rispetto dei principi contabili), **senza considerare le variazioni fiscali Ires**.

Infatti:

**Principio di DIRETTA DERIVAZIONE
dal Conto Economico
della Base Imponibile IRAP.
Rilevanza ai fini fiscali di quanto imputato civilisticamente:
(a titolo esemplificativo)**

- costi e ammortamenti di autovetture, impianti telefonici e immobili-patrimonio completamente deducibili, a differenza di quanto indicato rispettivamente negli articoli 164, 102 comma 9, e 90 comma 2, del TUIR;
- liberalità erogate, classificabili alla voce B14 del Conto Economico, deducibili, a differenza di quanto indicato nell’articolo 100 del TUIR;
- spese di rappresentanza completamente deducibili, a prescindere dal rispetto del requisito di congruità. Esse, collocate alla voce B7, non subiscono la limitazione di deducibilità prevista ai fini IRES. Si segnala comunque come, in merito alle prestazioni di vitto e alloggio, la R.M. 84/E/2009 abbia esteso l’indeducibilità dell’Iva non detratta anche in relazione alla formazione della base imponibile Irap;
- canoni di leasing, al netto degli interessi, deducibili ai fini IRAP (voce B8 del Conto Economico), a prescindere dai periodi minimi di imputazione dei canoni di leasing stabiliti per l’IRES dall’articolo 102 comma 7 del TUIR. Tuttavia, come di seguito indicato, relativamente ai leasing immobiliari risulterebbe comunque indeducibile la quota di leasing relativa al terreno pertinenziale all’immobile (Circolare 38/E/2010);
- proventi esenti dall’IRES (articolo 91 del TUIR) tassati, se classificabili nell’area A del Conto Economico, a meno che l’esenzione non sia prevista espressamente;
- spese di manutenzione e riparazione su beni propri, classificabili nelle voci B7 o B14, completamente deducibili, non essendo applicabili i limiti previsti ai fini IRES dall’articolo 102, comma 6, del TUIR;
- le imposte diverse da quelle sul reddito e contributi ad associazioni sindacali e di categoria, voce B14 di Conto Economico, deducibili nell’esercizio di competenza e non in quello in cui avviene il pagamento, a differenza di quanto accade per l’IRES, dove vale il principio di cassa, secondo l’articolo 99, commi 1 e 3, del TUIR;
- rateizzazione in cinque anni delle plusvalenze, prevista ai fini IRES dall’articolo 86, comma 4, del TUIR, sarà irrilevante ai fini Irap, essendo la tassazione immediata.

**ECCEZIONI
al principio di DIRETTA DERIVAZIONE
dal Conto Economico della Base imponibile IRAP
Limitazioni alla deduzione fiscale di quanto imputato civilisticamente**

- quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e di avviamento ammesse in deduzione in base alle regole fiscali per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 3, D.Lgs. 446/1997);
- inclusione nella Base Imponibile Irap anche degli adeguamenti agli ISA, seppure costituiscano poste con valenza esclusivamente fiscale che non trovano allocazione nel bilancio d’esercizio;
- indeducibilità degli accantonamenti (costi ancora stimati), anche se, in base ai principi contabili, gli stessi vengono contabilizzati in voci diverse dalla B12 e dalla B13; resta la possibilità di una deduzione differita di questi oneri, al momento in cui gli stessi verranno effettivamente sostenuti. Per esempio, le società potranno portare in deduzione valori che, ancorché non ancora realizzati al 31 dicembre (indeducibili ai fini Ires), non rientrano nel concetto di accantonamento, ma di rettifica di valore, e che dunque vengono contabilizzati non in un fondo del passivo bensì a riduzione di poste attive

(svalutazioni di magazzino) o comunque a rettifica dei ricavi (rettifiche per resi, sconti o abbuoni concessi dopo la chiusura dell'esercizio);

- componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda sempre irrilevanti, ancorché compresi nell'area ordinaria di Conto Economico (art. 5, comma 1, D.Lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016);
- indeducibilità dei costi contabilizzati in bilancio ma estranei all'attività aziendale (cfr. Circolari Ag. Entrate n. 36/E e 39/E del 2009), quali spese attinenti alla sfera privata dei soci, carenti del requisito dell'inerenza;
- indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali (già prevista ai fini IRES dall'art. 36, comma 7, del D.L. 223/2006), secondo la previsione della circolare 16.07.2009, n. 36/E. Peraltro, dall'applicazione dei principi contabili (in particolare OIC 16) dovrebbe conseguire la non ammortizzabilità dei terreni, dal punto di vista civilistico e contabile prima ancora che fiscale; ciò dovrebbe determinare quindi l'assenza, nel bilancio contabile, di componenti attribuibili all'ammortamento delle aree;
- indeducibilità ai fini Irap delle quote (in linea capitale) dei canoni di leasing immobiliari riferibili al terreno sottostante al fabbricato o a esso pertinenziale (già prevista ai fini IRES dall'art. 36, comma 7 bis, del D.L. 223/2006), secondo la previsione della circolare 23.06.2010, n. 38/E.

Precisazioni

- Nell'ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società incorporante, beneficiaria o conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono riconosciuti fiscalmente nemmeno ai fini IRAP, salvo l'affrancamento mediante opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 57 del 25.09.2008, paragrafo 6). Nell'ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, occorre neutralizzare le componenti rilevate nel conto economico non riconosciute fiscalmente, evidenziandole tra le "altre variazioni in aumento" (rigo IC 51, codice 99, sempre che non possano essere evidenziati in appositi righe dei riquadri "Variazioni in aumento": ad es. la quota di ammortamento dell'avviamento non deducibile a seguito del mancato esercizio della suddetta opzione va riportata nel rigo IC48 e non nel rigo IC51).
- Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 18 novembre 2005 n. 247, non operano ai fini Irap le disposizioni previste dall'art. 115, comma 11, e dall'art. 128 del TUIR, in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, nei casi, rispettivamente, di trasparenza societaria e di consolidato nazionale.
- L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 prevede in ogni caso il concorso alla formazione del valore della produzione dei contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. Al riguardo la Circolare Ag. Entrate n. 36/E/2009, paragrafo 1.1, sostiene che eventuali contributi percepiti dal datore di lavoro specificatamente in relazione a nuovi dipendenti assunti, concretizzano un componente correlato a costi ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione che devono, pertanto, concorrere alla formazione della Base Imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irap.

Dal principio di derivazione discende anche una rilevante conseguenza in ambito di **accertamento dei dati Irap**: i componenti positivi e negativi del valore della produzione, indipendentemente dalla loro collocazione nel Conto Economico, vanno accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai **principi contabili adottati dall'impresa** (art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997).

In merito va segnalata la rilevante attività di revisione operata dall'OIC nel corso degli ultimi anni in riferimento a numerosi principi contabili. Con particolare riferimento all'OIC12, si segnala come, con la revisione del dicembre 2016, sia stata individuata la corretta destinazione contabile di oneri e proventi ex straordinari, distinguendo quelli che, a seguito dell'abolizione dell'area straordinaria di Conto Economico, confluiscono ora nella gestione caratteristica (e risultano pertanto rilevanti ai fini Irap) da quelli che invece confluiscono in quella finanziaria (e risultano pertanto irrilevanti ai fini Irap). Di rilievo le precisazioni che:

- la ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario, classificabili nella voce C16d) *proventi finanziari diversi dai precedenti*;
- la cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario (classificabili nelle voci C15, C16b), C17).

* * * *

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

L'art. 5 prevede che, per le società di capitali e gli enti commerciali (non esercenti attività assicurativa, bancaria o finanziaria), **la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio**. La predetta quantificazione della base imponibile deve essere utilizzata anche dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 5, comma 2).

Dettata la regola generale, la nuova disciplina Irap passa in rassegna una serie di eccezioni, contemplate negli articoli 5 e 11, di talché si arriva alla determinazione della Base Imponibile Irap solo dopo alcuni passaggi, rappresentati sinteticamente nel prosieguo.

Sulle modalità di determinazione della Base Imponibile Irap si registrano svariate interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria (cfr. Circolari n. 27/E/2009, 36/E/2009, 39/E/2009, 38/E/2010, 26/E/2012, 22/E/2015 e 20/E/2016).

Il VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA viene così determinato:

(A) Somma delle voci, che compongono il Valore della produzione, indicate all'art. 2425 del Codice Civile, lettera A) ovvero:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(riga IC1 del modello Irap)
A2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (*)	(riga IC2 del modello Irap)
A3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione (**)	(riga IC3 del modello Irap)
A4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(riga IC4 del modello Irap)
A5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (***)	(riga IC5 del modello Irap)

La predetta somma costituisce il TOTALE COMPONENTI POSITIVI (riga IC6 del modello IRAP).

- (*) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (con il segno + se registrano un incremento, ossia “finali superiori alle iniziali”; con il segno - se registrano un decremento, ossia “finali inferiori alle iniziali”).
- (**) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (con il segno + se registrano un incremento, ossia “finali superiori alle iniziali”; con il segno - se registrano un decremento, ossia “finali inferiori alle iniziali”).
- (***)

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. A titolo esemplificativo si elencano alcuni ricavi e proventi che vanno indicati in questa voce: affitti attivi; plusvalenze derivanti da cessione di beni (strumentali e non), anche nell'ambito di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; sopravvenienze e insussistenze attive; ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria, quali rimborsi spese e penalità addebitate ai clienti; acquisizione a titolo definitivo di caparre; risarcimenti assicurativi; contributi in conto esercizio; contributi in conto capitale per la

quota di competenza; plusvalenze derivanti da conferimenti e cessioni di aziende o rami di esse, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie; proventi derivanti dalla prescrizione di debiti; liberalità ricevute.

MENO

(B) Somma di determinate voci, che compongono i Costi della produzione, indicate all'art. 2425 del Codice Civile, lettera B) ovvero:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<i>(rigo IC7 del modello Irap)</i>
B7. Per servizi (*)	<i>(rigo IC8 del modello Irap)</i>
B8. Per godimento di beni di terzi	<i>(rigo IC9 del modello Irap)</i>
B10. Ammortamenti: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali.	<i>(righe IC10 e IC11 del modello Irap)</i>
B11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (**)	<i>(rigo IC12 del modello Irap)</i>
B14. Oneri diversi di gestione (***)	<i>(rigo IC13 del modello Irap)</i>

La predetta somma costituisce il TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (rigo IC14 del modello IRAP).

➤ (*) Costi per servizi.

Vanno imputati a questa voce i costi, certi o stimati, derivanti dall'acquisizione di servizi.

A titolo esemplificativo vengono indicati i seguenti costi: trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); assicurazioni (se non addebitate dai fornitori); energia elettrica; telefono; fax; acqua; gas; utenze; viaggio, soggiorno, vitto e alloggio, comprese le spese rimborsate al personale dipendente e agli amministratori, purché non costituiscano rispettivamente retribuzione o compenso (continuano a risultare indeducibili le indennità chilometriche quantunque costituiscano rimborsi analitici); costi relativi al personale di terzi distaccato presso l'impresa – sul punto si precisa che il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile dall'Irap solo per l'importo che eccede gli oneri contributivi e retributivi. Tuttavia, qualora il personale interinale sia stato assunto a tempo indeterminato presso la società somministrante (il lavoro interinale), il relativo costo sarà deducibile (mediante compilazione del quadro IS) per l'impresa utilizzatrice per il periodo di effettivo impiego del personale interinale (circolare 22/E/2015, paragrafo 2). Circa il distacco di personale, l'Amministrazione Finanziaria (circolare 22/E/2015) è dell'avviso che, con riferimento al personale dipendente assunto a tempo indeterminato presso l'impresa distaccante, i costi siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell'impresa distaccante medesima, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, gli importi rimborsati per spese afferenti il personale distaccato si considerano in tutti i casi (lavoro a tempo sia determinato, sia indeterminato) costi relativi al personale non ammessi in deduzione (da indicare al rigo IC51, con il codice "1"); riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; lavorazioni eseguite da terzi; elaborazione dati; consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative, commerciali e di revisione contabile; pubblicità, promozione, mostre e fiere; provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti; servizi esterni di vigilanza e di pulizia; prestazioni di marketing eseguite da personale esterno (cioè non da personale dipendente); compensi e rimborsi spese ad amministratori e sindaci (i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, non rientranti nell'oggetto della professione esercitata dal lavoratore autonomo, non sono deducibili ai fini IRAP – vedasi oltre); prestazioni occasionali di lavoro autonomo o di carattere commerciale (tali costi non sono deducibili ai fini IRAP – vedasi oltre); spese postali; mense gestite da terzi in base a contratto di appalto o di somministrazione o di altra forma di convenzione, al

netto dei costi addebitati ai dipendenti; costi di aggiornamento professionale dei dipendenti; spese di rappresentanza; servizi bancari diversi dagli oneri finanziari (non costituiscono oneri finanziari, ad esempio, le spese addebitate dagli Istituti di Credito per rinnovo fidi e le commissioni su fidejussioni, che sono pertanto entrambe deducibili IRAP). Viceversa, gli oneri finanziari (quali interessi passivi e commissioni bancarie legate a finanziamenti) da allocare nell'area "C) Proventi ed oneri finanziari" del Conto Economico, non sono rilevanti ai fini IRAP.

In base all'OIC 12, paragrafo 66, il costo del lavoro interinale (per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma) deve essere allocato alla voce "B)9) Costo del personale" del Conto Economico. La parte del costo del lavoro interinale (competenze della società fornitrice) che eccede il rimborso degli oneri retributivi e contributivi è deducibile ai fini IRAP.

- **(**)** variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (con il segno - se registrano un incremento, ossia "finali superiori alle iniziali"; con il segno + se registrano un decremento, ossia "finali inferiori alle iniziali").

- **(***)** oneri diversi di gestione.

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B) riportata all'art. 2425 del Codice Civile. Comprende i costi di natura tributaria (quali imposte indirette, tasse e contributi vari) che non rappresentano oneri accessori di acquisto, diversi dalle imposte dirette.

Comprende altresì le perdite su crediti per la parte eccedente l'eventuale fondo (dette perdite restano comunque indeducibili ai fini IRAP – vedasi oltre).

A titolo esemplificativo viene fornito il seguente elenco: minusvalenze da cessione di beni (strumentali e non); sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati che non derivino da errori; imposte e tasse (Es. ICI - IMU, la prima divenuta indeducibile ai fini IRAP dal 2008, la seconda indeducibile ai fini IRAP per espressa previsione normativa (art. 14, comma 1, D.Lgs. 14.03.2011, n. 23) – vedasi oltre), diverse dalle imposte dirette (queste ultime da indicare alla voce 22) dell'art. 2425 del Codice Civile); spese per deposito di bilanci e verbali assembleari; contributi ad associazioni sindacali e di categoria; costi e abbonamenti per giornali, riviste e pubblicazioni; omaggi, articoli promozionali e liberalità (con esclusione di quelle a favore dei dipendenti); sanzioni, multe e ammende; minusvalenze derivanti da conferimenti e cessioni di aziende o rami di esse, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie; perdita di caparre.

PIU'

Ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, non annotati nelle scritture contabili

(da indicare nell'apposito rigo collocato all'inizio del Quadro IC del modello Irap, che confluisce a sua volta nel rigo IC 51 con il codice "2").

- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 9, del D.L. 50 del 24.04.2017, come convertito nella Legge 96/2017, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto per gli ISA. Tali componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP.

PIU'

Costi e compensi di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), nn. da 2) a 5), D.Lgs. 446/1997, qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap, e cioè:

- Costi per lavoro autonomo occasionale, per attività commerciali occasionali e per obblighi di fare, non fare o permettere (di cui all'art. 67, comma 1, lett. l e i) del TUIR);
- Costi per collaborazioni coordinate e continuative (compensi e contributi previdenziali degli amministratori o dei sindaci **non rientranti nell'attività professionale**, compresa indennità di Fine Mandato);
- Costi per compensi per prestazioni di lavoro assimilate al lavoro dipendente;
- Utili spettanti ad associati in partecipazione di lavoro.

(Rigo IC 43 del modello Irap)

PIU'

Quota interessi su canoni di locazione finanziaria desumibili dal contratto.
(Rigo IC44 del modello Irap)

- Per determinare l'ammontare degli interessi passivi compresi nei canoni di leasing, secondo un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circolare 13.03.2009, n. 8/E, risposta 4.4, dettata in tema di deduzione degli interessi passivi - art. 96 del TUIR - ma il cui contenuto si ritiene sia estensibile ai fini IRAP), i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifirs devono fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini Irap, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1988, di seguito esplicitato. Si segnala incidentalmente come detta interpretazione non appaia conforme al testo normativo (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997) per il quale detti interessi passivi vanno assunti nella misura "desunta dal contratto".

**Metodo forfetario per la determinazione degli interessi passivi
compresi nei canoni di locazione finanziaria**

Secondo tale metodo forfetario (previsto dal D.M. 24.04.1998, integrato dalla Circolare del Ministero delle Finanze 263/E del 12/11/1998, paragrafo 2.8.), la quota si determina **sottraendo** dall'ammontare dei canoni di competenza del periodo di imposta **l'importo risultante dal rapporto tra:** costo sostenuto dalla società concedente, **al netto del prezzo di riscatto**, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta e il numero dei giorni di durata complessiva del contratto.

Schematizzando, avremo che:

quota interessi compresa nei canoni di locazione finanziaria
uguale
canoni di locazione finanziaria di competenza
meno

(Costo del bene sostenuto dalla soc. di leasing - prezzo riscatto) X giorni periodo di imposta
numero giorni durata complessiva del contratto

In caso di canoni di locazione finanziaria con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del presente conteggio, sia l'importo dei canoni di periodo, sia il costo del bene per il soggetto concedente, devono essere assunti, per espressa previsione contenuta nella citata circolare, al netto dell'IVA.

PIU'

Svalutazioni e perdite su crediti

Si tratta di perdite su crediti in esubero rispetto all'eventuale fondo svalutazione crediti, da collocare contabilmente alla voce B14) di Conto Economico e non dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti (per perdite presunte) giacché per quest'ultimo, da collocare alla voce B.10d) di Conto Economico e quindi in area non rilevante Irap, non serve alcuna variazione

(Rigo IC45 del modello Irap)

PIU'

Imposta municipale propria - IMU

(Rigo IC46 del modello Irap)

PIU'

Quote indeducibili dell'ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento. Tali quote sono ammesse in deduzione in misura non superiore a quella determinata ai fini IRES.

(Rigo IC48 del modello Irap)

PIU'

Spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificate in voci rilevanti IRAP.

(Rigo IC 51, codice "1", del modello Irap)

PIU'

Le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.L. 223/2006, in base all'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria (non condivisa da molta parte della dottrina) resa con la circolare n. 36/2009, paragrafo 1.3.

(Rigo IC51, codice "4", del modello Irap)

PIU'

Le quote (a titolo di capitale) dei canoni di leasing immobiliari relative alle aree sottostanti o di pertinenza dei fabbricati strumentali oggetto del contratto di leasing, indeducibili ai sensi dell'art. 36, comma 7 bis, del D.L. 223/2006, in base all'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria (non condivisa da molta parte della dottrina) resa con la circolare n. 38/2010, paragrafo 1.6.

(Rigo IC51, codice "99", del modello Irap)

PIU'

I componenti negativi (classificati in una voce rilevante Irap) derivanti da valori stimati e non certi

(Rigo IC51, codice "99", del modello Irap)

PIU'

I componenti negativi (classificati nella voce B14) di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende o di rami di esse

(Rigo IC51, codice "99", del modello Irap)

MENO

I costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale, fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP (cfr. circolare Agenzia Entrate n. 12 del 19.02.2008, par. 9.2). Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qualora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi.

(Rigo IC53 del modello Irap)

MENO

Quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a quella prevista ai fini IRES, indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

(Rigo IC55 del modello Irap)

MENO

Gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, **nell'ipotesi di lavoratori a tempo determinato**.

(Rigo IC57, codice "3", del modello Irap)

MENO

Insussistenze e sopravvenienze attive relative a componenti del Conto Economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti).

(Rigo IC57, codice "4", del modello Irap)

MENO

Quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina (art. 1, comma 51, legge finanziaria 2008) perché eccedenti in precedenti periodi di imposta i limiti fiscalmente ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei

limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari di cui al D.M. 31.12.1988 (circolare 27/2009, paragrafo 2.1).

(Rigo IC57, codice "6", del modello Irap)

MENO

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell'articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176; (l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe)

(Rigo IC57, codice "16", del modello Irap)

MENO

I contributi erogati in base a norme di legge correlati a costi non deducibili ai fini Irap.

(Rigo IC57, codice "99", del modello Irap)

MENO

Componenti positivi di natura straordinaria (classificati nella voce A5) derivanti da trasferimenti di aziende o rami di esse

(Rigo IC57, codice "99", del modello Irap)

MENO

Deduzioni per lavoro dipendente di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446/1997:

*(per cui va compilata la sezione I del quadro IS del modello Irap,
le cui risultanze confluiscono nella sezione VII del quadro IC)*

DEDUZIONI (art. 11 D.Lgs. n. 446/1997)

- a. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (comma 1, lettera a), n. 1));
- b. le spese (costi) per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro (comma 1, lettera a), n. 5));
- c. i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (è richiesta l'attestazione di effettività dei costi rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza, da un professionista abilitato) (comma 1, lettera a), n. 5)). L'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto (circolare 16.03.2005 n. 10/E, punto 1.4., e 05.04.2005 n. 13/E) che tale deduzione possa essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa, sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso invece le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto;
- d. un importo pari a Euro 1.850 per ciascun dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 5 dipendenti, spettante nell'ipotesi in cui i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori, nel periodo di imposta, a Euro 400.000,00 (comma 4 bis.1);
- e. il costo complessivo per il personale con contratto a tempo indeterminato (comma 4-octies). Si rileva che, a seguito della Circolare 22/E del 09.06.2015, il costo del lavoro a tempo indeterminato comprende anche le quote TFR maturate a partire dal 01.01.2015 e le rivalutazioni del fondo; di contro non rientrano gli accantonamenti per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro. La deduzione spetta anche alle imprese operanti in concessione o a tariffa;
- f. a far data dall'esercizio 2016, è prevista una deduzione del 70% dei costi sostenuti per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Nota bene.

Per ciascun dipendente l'ammontare complessivo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro (art. 11, comma 4-septies).

MENO

eventuale DEDUZIONE FORFETTARIA, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997, pari a:

- a) Euro 8.000,00, se la base imponibile non supera Euro 180.759,91;
- b) Euro 6.000,00, se la base imponibile supera Euro 180.759,91 ma non Euro 180.839,91;
- c) Euro 4.000,00, se la base imponibile supera Euro 180.839,91, ma non Euro 180.919,91;
- d) Euro 2.000,00, se la base imponibile supera Euro 180.919,91, ma non Euro 180.999,91.

In caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

I soggetti che esercitano l'attività nel territorio di più regioni (e che effettuano la ripartizione della base imponibile IRAP su più regioni) applicano la deduzione sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso valore su base regionale.

(Rigo IC75 del modello Irap)

uguale

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

* * * *

Circa la deduzione dalla base imponibile delle imposte sui redditi di parte dell'IRAP pagata durante l'anno, si veda il paragrafo 56 della presente Nota Informativa.

* * * *

L'IRAP per le Holding Industriali

L'art. 12 del D.Lgs n. 142/2018 (in recepimento della Direttiva ATAD) ha introdotto l'art. 162 *bis* del TUIR rubricato *"intermediari finanziari e società di partecipazione"*. Detto articolo, alla lettera "c", numero 1), del primo comma, definisce le società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali): *"i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari"*. Il terzo comma del "nuovo" art. 162 *bis* del TUIR fornisce, inoltre, una definizione legislativa di "esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni". L'esercizio prevalente di tali attività sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati, unitariamente considerati, sia superiore del 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

L'individuazione delle c.d. "holding industriali" ha impatti anche ai fini Irap. Infatti, si ricorda che l'art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 446/1997 prevede che *"Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"*.

In sintesi, per le holding industriali come sopra definite, il calcolo della base imponibile avviene nelle modalità descritte nelle pagine precedenti a cui deve essere aggiunto il differenziale (positivo o negativo) fra gli interessi attivi iscritti a conto economico e quelli passivi, quest'ultimi considerati per il 96% del loro valore complessivo. La dichiarazione Irap va compilata inserendo i dati degli interessi

attivi e passivi nella sezione seconda (rispettivamente nei campi IC15 e IC16) e indicando fra le riprese in aumento, al rigo IC 49, il 4% degli interessi passivi.

Si ricorda inoltre che l'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 142/2018 ha previsto che la "nuova" definizione di holding industriale si applica a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Lo stesso comma, e il successivo comma 10, prevedono inoltre alcune "clausole di salvaguardia" che fanno salvi i comportamenti adottati dai contribuenti nei periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni purché siano coerenti negli anni.

Infine, si ricorda che per tali società l'aliquota Irap, come previsto dall'art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997, è pari al 4,65% e può arrivare sino al 5,57% a seconda delle regioni.

35

Aliquota IRES

In base all'art. 77 del TUIR (modificato dal 2017 dall'art. 1, commi da 61 a 64 della L. 208/2015, periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 per i non "solari"), l'IRES è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del **24%** (con una riduzione rispetto all'aliquota precedentemente in vigore, che ammontava al 27,50%).

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 14.09.2011, per le società considerate **non operative**, è prevista una maggiorazione IRES del **10,50%**; ciò significa, stante l'aliquota ordinaria vigente, un'imposta complessivamente dovuta del 34,50%, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 36-quinquies, del D.L. 13.08.2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148). La maggiorazione dell'aliquota riguarda genericamente le società, soggette all'IRES, che si considerano "di comodo" (o "non operative"); pertanto è dovuta la maggiorazione ove trova applicazione la Legge n. 724/1994, nel caso di ricavi effettivi inferiori rispetto a quelli minimi, mentre non trova più applicazione, a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2022, per effetto dell'art. 9, comma 1, "Decreto Semplificazioni" (D.L. 73/2022) la normativa riguardante le perdite fiscali in maniera sistematica (di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del citato D.L. n. 138/2011), vedasi più nel dettaglio il paragrafo 51 della presente Nota Informativa. Tutto il reddito imponibile della società, e non la sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, è assoggettato all'aliquota maggiorata (in questo senso l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 3/E del 04.03.2013).

36

Fiscalità differita e anticipata

Dalla redazione del bilancio riferito all'anno 2016, la cancellazione dell'area straordinaria ha inciso anche sulla rappresentazione delle imposte dirette che, secondo l'OIC 25 "*Imposte sul reddito*", **vanno sempre imputate** nella voce 20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*. Questa voce deve essere suddivisa in quattro sottovoci:

a. imposte correnti: quelle sul reddito imponibile del periodo amministrativo rendicontato ossia, in generale, l'Ires e l'Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre la sottovoce comprende anche eventuali sanzioni e interessi maturati attinenti a eventi dell'esercizio;

b. imposte relative a esercizi precedenti: imposte dirette derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica e altre situazioni di contenzioso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, **comprensive di sanzioni e interessi**, nonché la differenza, positiva o negativa, tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato nel corso dei precedenti esercizi. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B.2) Fondi "*per imposte anche differite*" o dalla voce D.12) "*Debiti tributari*", in dipendenza delle caratteristiche della passività (vedasi OIC 19 "Debiti");

c. imposte differite e anticipate: con segno positivo, l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate, con segno negativo, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite. La sottovoce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio,

sia quelle provenienti da esercizi precedenti, tenuto conto che tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel Conto Economico nella voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate";

d. "Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale": nel caso in cui la società che redige il bilancio abbia adottato tali regimi fiscali opzionali.

Fiscalità differita e anticipata

La necessità di rilevare **imposte differite** (dette differite passive) e **imposte anticipate** (altrimenti dette differite attive) è legata all'esistenza delle **differenze temporanee** fra il trattamento dei costi e dei ricavi secondo i principi di contabilizzazione a Conto Economico rispetto a quelli di rilevanza fiscale.

In tutti i casi in cui vi sono **differenze temporanee** (e non definitive in quanto in tal caso non c'è fiscalità differita / anticipata) fra il trattamento civilistico e quello fiscale delle poste di conto economico, è **necessario** procedere al **calcolo** e alla **rilevazione** dell'**effetto** imposte, che si presenta con le due diverse forme indicate:

- **Imposte differite, qualora si rinvii la tassazione di componenti positivi di reddito rilevanti come tali nel conto economico o si abbia il riconoscimento fiscale in via anticipata di componenti negativi di reddito che saranno economicamente tali solo in un futuro esercizio.**

Costituiscono esempi di componenti positivi di reddito che attengono alla prima fattispecie indicata:

- le **plusvalenze** realizzate nella cessione di immobilizzazioni possedute da più di tre anni, che la normativa fiscale permette di ripartire fino a un massimo di 5 esercizi;
- i **contributi in conto capitale** iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati;
- i **dividendi** iscritti in bilancio per competenza e non ancora incassati.

Per quanto attiene alla seconda ipotesi di rilevazione delle imposte differite (anticipazione fiscale di costi), si ritiene che tale fattispecie non sia più generalmente sussistente, a seguito dell'abrogazione della facoltà di dedurre ammortamenti, svalutazioni e rettifiche di valore prescindendo dalla loro imputazione a Conto Economico (mediante compilazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi), facoltà offerta dall'abrogata disposizione di cui all'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR. Infatti, si ricorda che **dal periodo di imposta 2008 non è più possibile dedurre ammortamenti anticipati, accantonamenti per perdite presunte su crediti, altre rettifiche, in misura superiore a quelli imputati civilisticamente a Conto Economico**; pertanto, stante tale impossibilità di dedurre fiscalmente costi in misura superiore a quelli correttamente contabilizzati secondo principi contabili, non si generano più imposte differite di sorta, mentre, relativamente a eventuali "rientri" nel 2021 di differenze temporanee di precedenti esercizi (ad esempio, lo stanziamento a Conto Economico di una quota di ammortamento priva di rilevanza fiscale, in quanto già dedotta), si assisterà al corrispondente "scarico" del relativo fondo imposte differite già accantonato.

Quanto appena detto, tuttavia, subisce un'eccezione a valere per il 2022 (come già avvenuto per gli anni 2020 e 2021), vista la possibilità di non computare a Conto Economico, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ferma restando la facoltà di loro deduzione ai fini IRES e IRAP, secondo la disposizione di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 14.08.2020, n. 104 (convertito dalla legge 13.10.2020, n. 126) prorogata per l'anno 2021 dalla Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, comma 711) e anche per l'anno 2022 dal Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022): ebbene, qualora ci si avvalga di tale opzione, sarà necessario nel bilancio 2022, a fronte della deduzione (extra contabile) delle predette quote di ammortamento, contabilizzare le corrispondenti imposte differite, destinate a rientrare nei futuri esercizi nei quali saranno imputate le quote di ammortamento, prive di rilevanza fiscale. Per maggiori ragguagli su tale opzione, si veda il paragrafo 60 della presente circolare.

- **Imposte anticipate, qualora si abbia il rinvio del riconoscimento fiscale di componenti negativi del conto economico o, solo in teoria, l'anticipazione fiscale di componenti positivi di reddito.**

Peraltro, si sottolinea come, secondo il paragrafo 41 dell'OIC 25, **le attività per imposte anticipate sono rilevate**, nel rispetto del principio della prudenza, **solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero**, cioè quando esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evinca l'esistenza di redditi imponibili.

Gli esempi riguardano:

- le **spese di manutenzione** contabilizzate nel conto economico eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi al sostenimento;
- l'ammortamento dell'**avviamento** condotto in misura superiore (ad esempio 1/10 del costo) rispetto a quella massima fiscalmente deducibile (1/18 del costo);
- la **svalutazione di crediti** eccedente l'importo massimo ammesso fiscalmente;
- i **compensi agli amministratori** maturati, ma non pagati nell'esercizio di competenza (con verifica del principio di "cassa allargata", comprendendo anche i pagamenti effettuati **entro il giorno 12 gennaio del periodo di imposta successivo**, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);
- le **perdite fiscali**, al sussistere della predetta ragionevolezza certezza in ordine al loro recupero;
- l'eventuale **eccedenza del rendimento nozionale** (calcolato ai fini della agevolazione cd. "A.C.E.") rispetto al reddito imponibile (su tale disciplina si veda il paragrafo 5 della corrente Nota informativa). Detta eccedenza risulta riportabile nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
- l'eventuale **eccedenza degli interessi passivi e oneri finanziari** rispetto alla soglia di quelli deducibili, determinata in applicazione dell'art. 96 del TUIR (su tale disciplina si veda il paragrafo 15 della corrente Nota informativa). In particolare, detta eccedenza risulta riportabile a futuri esercizi, senza limiti di tempo, ma la sua deduzione è subordinata alla futura capienza del 30% del ROL rispetto all'ammontare degli interessi passivi; per questo motivo, va valutata l'iscrizione delle imposte anticipate.

Imposte differite / anticipate e IRAP

A decorrere dal 2008 la base imponibile IRAP per le società di capitali (come per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria che abbiano espresso esplicita opzione) viene determinata in applicazione di un principio di stretta derivazione dai dati contabili (su tale argomento si veda il paragrafo 34 della presente Nota Informativa dedicato a tale imposta). Pertanto, salve alcune eccezioni (ad esempio, ammortamento dell'avviamento e dei marchi), costi e ricavi concorrono a formare la base imponibile IRAP per gli importi risultanti dal bilancio, senza considerare eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) da operare ai fini IRES secondo le regole del TUIR, contrariamente a quanto avvenuto sino al 2007. Ad esempio, l'eventuale scelta di rateizzare su cinque esercizi, a mente dell'art. 86, comma 4 del TUIR, una plusvalenza conseguita nel 2022 per effetto dell'alienazione di un bene strumentale posseduto da più di tre anni, mentre esplica piena efficacia ai fini IRES (con tassazione nel 2022 di un solo quinto di tale plusvalenza e rinvio dei restanti quattro ai successivi periodi di imposta, obbligando pertanto alla iscrizione della relativa fiscalità differita), non esplica alcuna conseguenza ai fini IRAP (comportando la tassazione nel 2022 dell'intero importo della plusvalenza e non rendendosi necessaria, pertanto, l'iscrizione di alcuna imposta differita). In definitiva, a decorrere dal 2008, nella generalità dei casi, non dovranno più essere iscritte imposte differite o anticipate ai fini IRAP, non ravvisandosi, ai fini di tale imposta, l'insorgenza di differenze temporanee tra il dato di bilancio e la base imponibile.

Imposte differite

Il Codice Civile (art. 2425 e art. 2424) e l'OIC n. 25 dispongono che le **Imposte differite** vanno contabilizzate nel seguente modo:

- imputazione di un **costo alla voce 20) del Conto Economico** "*Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*"; va utilizzata una sottovoce specifica (Imposte differite);

- rilevazione di un **debito** alla voce **B.2 del passivo dello Stato patrimoniale** “*Fondi per imposte, anche differite*”.

Rilevanza delle variazioni delle aliquote fiscali sulle imposte differite e anticipate

L'OIC n. 25 stabilisce che le imposte differite e anticipate vanno conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che la dispone sia già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.

Esempio

Una società di capitali, con esercizio coincidente con l'anno solare, **ha realizzato nel corso del 2022 una plusvalenza di Euro 50.000,00** derivante dalla vendita di un bene strumentale posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. **Intende diluire l'imposizione in quote costanti su cinque esercizi a partire dal periodo 2022** (avvalendosi della facoltà offerta dall'art. 86, comma 4, del TUIR).

Nello stesso esercizio 2022 deve rilevare le imposte che graveranno sulle quote della plusvalenza di futura tassazione, nei quattro esercizi successivi (quota di plusvalenza ammontante a Euro 10.000,00 per ogni esercizio successivo). Pertanto, con riferimento alla plusvalenza di Euro 50.000,00 realizzata nell'anno 2022, dovranno essere effettuati i seguenti conteggi:

Anno	Quota plusvalenza	% IRES	IRES
2022	10.000	24	2.400
2023	10.000	24	2.400
2024	10.000	24	2.400
2025	10.000	24	2.400
2026	10.000	24	2.400
totale	50.000		12.000

Anno	Quota plusvalenza	% IRAP	IRAP
2022	50.000	3,90	1.950
2023	0	--	0
2024	0	--	0
2025	0	--	0
2026	0	--	0
totale	50.000		1.950

Quindi, **con riferimento alle imposte che dovranno essere assolte sulla plusvalenza in questione, la società deve contabilizzare**, a valere per l'esercizio 2022:

a) le **imposte correnti** (IRES e IRAP) che gravano sull'esercizio di realizzo della plusvalenza (2022) e che, con riferimento allo stesso, devono essere pagate. Nella sostanza, si tratta dell'IRES calcolata sul quinto della plusvalenza immediatamente tassato (24% di 1/5 di Euro 50.000, pari a Euro 2.400) nonché dell'**IRAP dovuta sull'intero ammontare della plusvalenza conseguita** giacché l'opzione per la tassazione rateizzata non esplica alcun effetto ai fini di tale imposta (3,9% di 5/5 di Euro 50.000, pari a Euro 1.950), da rilevarsi con la seguente scrittura:

31.12.2022

Diversi	A	Debiti tributari	4.350
IRES corrente	2.400	S.P. D) 12)	
C.E. 20)			
IRAP corrente	1.950		
C.E. 20)			

b) l'**imposta differita** (sola IRES) che civilisticamente grava sull'esercizio 2022, ma che verrà pagata negli esercizi successivi (2023, 2024, 2025 e 2026), pari a complessivi Euro 9.600 (Euro 2.400 X 4), con la scrittura

31.12.2022

IRES differita C.E. 20)	9.600	A	Fondo per imposte differite S.P. B) 2)	9.600

Alla fine dell'esercizio successivo, rendendosi dovuta la **sola IRES** sulla **quota** di plusvalenza da assoggettare a imposizione nel 2023 (1/5 di Euro 50.000), si dovrà effettuare la seguente scrittura, decurtando parzialmente il fondo imposte differite stanziato nel 2022:

31.12.2023

Fondo per imposte differite S.P. B) 2)	2.400	A	IRES differita C.E. 20)	2.400

e così via negli anni successivi (2024-2025-2026).

Imposte anticipate

L'OIC n. 25 afferma che le attività derivanti da **imposte anticipate non possono essere rilevate**, in rispetto al principio della prudenza, **se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare**. In presenza di tali condizioni, **la rilevazione è obbligatoria**.

Si tratta quindi di rilevare:

- **una rettifica in meno del costo per imposte** di cui alla voce 20) del Conto Economico, **che**, pertanto, **sarà allocata in Avere**;
- un **"credito"**, nella voce C) II 5-ter) "*Imposte anticipate*" dell'attivo dello Stato patrimoniale. Si ricorda che, dal bilancio 2017, per le società che lo redigono in forma abbreviata e per le micro – imprese, è necessario fornire separata indicazione, nell'ambito della voce "C.II) Crediti)" dell'attivo di Stato Patrimoniale, delle attività per imposte anticipate.

Esempio

Una società di capitali, con esercizio coincidente con l'anno solare, **ha sostenuto nel corso del 2021 costi per manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5% per Euro 500**; la normativa fiscale impone di dedurre detto importo in quote costanti nei cinque esercizi successivi al 2021 (Euro 100 a partire dal 2022).

Nello stesso esercizio 2022 si è rilevato il risparmio di imposta che era atteso registrarsi nei successivi esercizi per effetto della deduzione extra-contabile di una quota pari a 1/5 dell'eccedenza delle spese di manutenzione e riparazione di competenza civilistica dell'anno 2021 (quota pari a Euro 100 per ogni esercizio successivo).

Pertanto, con riferimento alle spese di manutenzione e riparazione di Euro 500 sostenute nell'anno 2021 in eccedenza della soglia deducibile, sono stati effettuati i seguenti conteggi:

Anno	Costo manut. e riparaz.	% IRES	IRES
2022	100	24	Euro 24,00
2023	100	24	Euro 24,00
2024	100	24	Euro 24,00
2025	100	24	Euro 24,00
2026	100	24	Euro 24,00

totale	500		Euro 120,00

Si sottolinea inoltre come ai fini IRAP non si sia generata alcuna fiscalità anticipata, giacché le spese di manutenzione e riparazione messe a costo nel 2021 erano interamente deducibili ai fini di tale tributo, non soggiacendo ad alcun vincolo di deduzione, in ossequio al principio di stretta derivazione della relativa base imponibile dal dato contabile.

Le imposte anticipate sono state contabilizzate nel 2021 con la seguente scrittura:

31.12.2021			
Attività per imposte anticipate S.P. C) II 5-ter)	120,00	A	IRES anticipata C.E. 20)
			120,00

Con riferimento all'esercizio 2022, si recuperano le imposte sulla quota (pari a 1/5) dell'eccedenza dei costi per manutenzione e riparazione (Euro 500) da portare in diminuzione del reddito fiscale del 2022, con l'aliquota vigente per lo stesso periodo corrispondenti a quelle di stanziamento della fiscalità medesima (IRES al 24%); pertanto, si effettuano le seguenti scritture:

31.12.2022			
IRES anticipata C.E. 20)	24,00	A	Attività per imposte anticipate entro 12 mesi S.P. C) II 5-ter)
			24,00

Con riferimento agli esercizi 2023-2024-2025-2026 le scritture sono analoghe.

Il **paragrafo 19** dell'OIC 25 precisa che la voce C) II 5-ter) "*Imposte anticipate*" dell'attivo dello Stato Patrimoniale accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali. Per le imposte anticipate non è richiesta l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo: questo perché non si tratta di veri e propri crediti.

Nell'ambito del Conto Economico, alla voce 20) denominata "Imposte sul Reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", è consigliabile istituire sei distinti sottoconti, così contrassegnabili: "IRES corrente", "IRAP corrente", "IRES differita", "IRAP differita", "IRES anticipata" e "IRAP anticipata".

37

Conversione in crediti d'imposta delle imposte anticipate (o differite attive)

Le attività per imposte anticipate non costituiscono un vero e proprio credito esigibile nei confronti dell'Erario. In alcuni casi, è tuttavia consentita la loro trasformazione in effettivi crediti di imposta; la stessa è possibile per le imposte anticipate che si originano dal differimento della deducibilità dei seguenti componenti negativi di reddito:

- avviamento, dove le imposte anticipate si generano in quanto l'ammortamento civilistico è superiore a quello deducibile fiscalmente (5,56%);
- attività immateriali (brevetti, marchi, etc.);
- svalutazioni e perdite su crediti non deducibili per i soli enti creditizi e finanziari.

La disciplina in esame è stata interpretata con la circolare Agenzia Entrate 28.09.2012, n. 37.

Va inoltre segnalato che la stessa ha subito un deciso ridimensionamento per effetto dell'art. 17 del D.L. 27.06.2015, n. 83, a seguito del quale la trasformazione in parola non è applicabile alle attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali **iscritte per la prima volta** a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2015 (quello in corso al 27.06.2015, in caso di esercizi non coincidenti con l'anno solare).

La Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (c.d. DTA "di tipo 2") sia concessa solo qualora venga corrisposto un "canone" sulle DTA stesse. In adesione a tale richiesta, il legislatore nazionale ha introdotto la previsione contenuta nell'art. 11 del D.L. 03.05.2016, n. 59, che subordina il mantenimento della trasformabilità delle DTA "di tipo 2" all'esercizio di un'opzione e al pagamento di un canone. Detto canone, pari all'1,5%, viene calcolato sulla differenza fra:

- l'ammontare delle DTA qualificate che si è creato dal 2008 all'anno di riferimento, incluse le DTA qualificate che sono state trasformate in credito d'imposta; e
- la somma delle imposte che sono state versate con riferimento agli stessi anni.

L'opzione è irrevocabile e prevede che il canone venga corrisposto dall'esercizio in corso al 31.12.2015 sino a quello in corso al 31.12.2029.

Per il primo anno di applicazione il pagamento era previsto entro il 31.07.2016 mediante utilizzo dell'apposito cod. tributo "2900".

Per informazioni più dettagliate relative alla disciplina dell'opzione per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22.07.2016, n. 32.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che per effetto del decreto cd. "Salva risparmio" (DL 237/2016, convertito dalla legge n. 15/2017), sono state introdotte ulteriori novità in tema di conversione delle DTA:

- l'opzione ha efficacia dal 01.01.2016 e cessa con l'esercizio in corso al 31.12.2030;
- il canone non è più dovuto annualmente, ma rapportato a ciascun esercizio collegandosi così ai singoli periodi d'imposta.

Il versamento del canone sarà effettuato in concomitanza con il termine previsto per il saldo delle imposte relative al periodo precedente.

In sostanza si è spostata di un anno l'efficacia del DL 59/2016 e al contempo si è stabilito il termine di versamento del canone "a regime". Resta ferma l'acquisizione in via anticipata di quanto già versato nel luglio 2016 che, secondo Assonime (circolare n. 11 del 15 maggio 2017), *"dovrebbe essere imputato a canone relativo al 2016, proprio sul presupposto che l'obbligo di pagamento del canone per il 2015 è venuto meno"*.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 1079, della legge di Bilancio 2019 ha disposto la riparametrazione delle residue quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA Ires e Irap convertibili in crediti d'imposta non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2017. Per un approfondimento in merito a tale tematica si rimanda alla circolare Assonime n. 15/2019 paragrafo 2.2.

Infine, per completezza si segnala che, sempre in riferimento alla trasformabilità dei crediti per imposte anticipate, l'art. 44-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (cd. Decreto "crescita"), come modificato dall'art. 72 del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.L. 73/2021, ha previsto che, qualora una società abbia ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), poteva trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla medesima disposizione (perdite fiscali ed eccedenze di ACE inutilizzate), nei limiti, termini e condizioni ivi previsti.

38

Bonus Investimenti Pubblicitari (Art. 57-bis D.L. 50/2017)

L'articolo 57-bis del D.L. 24/04/2017 n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), ha introdotto un'importante agevolazione di natura fiscale, nella forma di un **credito d'imposta**, sugli investimenti pubblicitari programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Tale decreto prevede un’agevolazione a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari. La norma ha demandato a un “regolamento di attuazione” il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate. Alla pubblicazione di tale regolamento ha provveduto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto numero 90 del 16/05/2018.

La normativa iniziale è stata oggetto di successivi interventi normativi modificativi: articolo 98, comma 1, del D.L. n. 18/2020, articolo 186 del D.L. n. 34/2020, articolo 1, comma 608 della Legge 178/2020 e articolo 67 comma 10 del D.L. n.73/2021, che ne hanno ampliato l’ambito applicativo per gli anni 2020, 2021 e 2022, e da ultimo l’articolo 25-bis del DL 17/2022, che ha ridotto l’applicazione al 2023 ai soli investimenti sulla stampa.

Sino al 2019, infatti, l’agevolazione era subordinata, tra gli altri, al fatto che gli investimenti pubblicitari superassero almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente, ed era riconosciuta in misura proporzionale all’incremento.

Le modifiche normative sopra indicate hanno eliminato il requisito dell’investimento minimo incrementale dell’1%, pertanto per gli anni 2020, 2021 e 2022 l’agevolazione spetta indipendentemente dal volume degli investimenti pubblicitari dell’anno precedente, e quindi anche nei seguenti casi:

- soggetti che hanno programmato investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente;
- soggetti che nell’anno precedente non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno.

L’ultima modifica normativa (art. 25bis del D.L. 17/2022), valida dal 2023, pur fissando la misura del credito d’imposta nel 75% del costo, ha tuttavia ripristinato il requisito incrementale e limitato gli investimenti alle campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, nel limite massimo di Euro 30 milioni annui.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito d’imposta:

- le imprese (titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano);
- i lavoratori autonomi (compresi quelli che esercitano professioni regolamentate);
- gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Per il periodo **dal 24/06/2017 al 31/12/2017** erano incentivati gli investimenti effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* (a livello sia locale, sia nazionale).

Per il periodo **dall’01/01/2018 al 31/12/2018** e per quello **dall’01/01/2019 al 31/12/2019** erano incentivati gli investimenti effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* (a livello sia locale, sia nazionale);
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (**solo emittenti locali**).

Per il periodo **dall’01/01/2020 al 31/12/2020**, per quello **dall’01/01/2021 al 31/12/2021** e per quello **dall’01/01/2022 al 31/12/2022** sono incentivati gli investimenti effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* (a livello sia locale, sia nazionale);
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, e sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, purché non partecipate dallo Stato;

Per il periodo **dall’01/01/2023 al 31/12/2023** sono incentivati gli investimenti effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* (a livello sia locale, sia nazionale).

Il DPCM 16/05/2018 n. 90 ha precisato che:

- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli

Operatori di Comunicazione, e devono essere dotate in ogni caso della figura del Direttore Responsabile;

- sono escluse le spese sostenute per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la promozione di servizi di pronostici, giochi o scommesse, messaggeria vocale o chat line e quelle per la grafica pubblicitaria su cartelloni, volantini cartacei, affissioni, *display*, sale cinematografiche, social media o piattaforme on-line;
- le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili al calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi; sono invece escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione (FAQ 23/10/2019);
- gli investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione e sia dotata della figura del direttore responsabile (FAQ 23/10/2019).

Misura del beneficio e modalità di utilizzo del credito d'imposta

Per il 2020, il 2021 ed il 2022 il credito d'imposta spetta in misura pari al 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati su stampa, radio e televisione; sono agevolati gli investimenti *tout court*, e non solo quelli che eccedono gli investimenti in aree analoghe effettuate nel periodo precedente (come invece avveniva sino al 2019 e come avverrà dall'anno 2023).

Per l'anno 2023 il credito di imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, nel limite massimo di spesa di Euro 30 milioni annui (articolo 25bis del D.L. 17/2022). L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA, se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, con codice tributo "6900" (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

La quantificazione dei contributi definitivamente spettanti per l'anno 2022 avverrà con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria una volta elaborate le dichiarazioni sostitutive degli investimenti effettivamente realizzati. L'importo del contributo potrebbe essere inferiore rispetto a quanto calcolato in sede di domanda, in considerazione del fatto che storicamente le risorse destinate alla copertura dell'agevolazione sono risultate inferiori all'ammontare totale del credito di imposta richiesto in sede di comunicazione di accesso al credito; pertanto, le risorse disponibili verranno ripartite in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Sarà poi necessario compilare la Sezione I del quadro RU, indicando il bonus con codice credito "E4", nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il credito d'imposta matura.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00) 3				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1 2 ,00			

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime *de minimis* (art. 1, comma 762, della L.145/2018 e DPCM 11/04/2019). E' necessario darne indicazione nel rigo RS401 della dichiarazione dei redditi, con codice "56".

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA										
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
RS401		11-A	12	13	14		15	16	17 ,00			
		DATI DEL PROGETTO										
		Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
		18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
		Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
		25		26	27 ,00		28		29 ,00			
		IMPRESA UNICA										
		Codice fiscale					Codice fiscale					
		3					4					
		5					6					

Assenza Impresa Unica ☐

Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese si considerano sostenute secondo il disposto dell'articolo 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate". Non rileva dunque il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare poi da un'apposita attestazione rilasciata da un soggetto legittimato a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da un soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

Domanda di ammissione al beneficio

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INVESTIMENTI EFFETTUATI
2017	Non doveva essere presentata	Dal 22/09/2018 al 22/10/2018
2018	Dal 22/09/2018 al 22/10/2018	Dal 01/01/2019 al 31/01/2019
2019	Dal 01/10/2019 al 31/10/2019	Dal 01/01/2020 al 31/01/2020
2020	Dal 01/09/2020 al 30/09/2020	Dal 08/01/2021 al 08/02/2021
2021	Dal 01/10/2021 al 31/10/2021 (valide le comunicazioni trasmesse tra il 01/03/2021 ed il 31/03/2021)	Dal 10/01/2022 al 10/02/2022
2022	Dall'01/03/2022 all'08/04/2022	Dal 09/01/2023 al 09/02/2023

a regime	Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno	Dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo

La domanda di ammissione al contributo prevede, salvo che per l'anno 2017, due fasi:

- presentazione di una **“Comunicazione per l'accesso al credito”**, con cui si prenota il contributo, indicando un budget preventivo di spesa negli investimenti agevolati.
- presentazione di una **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, con cui si comunica, sotto le responsabilità di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quali sono stati gli investimenti agevolati effettivamente sostenuti.

A regime la “Comunicazione per l'accesso al credito” dovrà essere presentata, relativamente all'anno in corso, entro il 31 marzo, mentre la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Facevano eccezione gli anni 2017 e 2018, per i quali erano stati previsti dei termini speciali, e gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per i quali il termine per la “Comunicazione per l'accesso al credito” è stato prorogato (si veda la tabella di cui sopra).

Lo scorso 09/02/2023 è scaduto il termine per definire il credito d'imposta relativo all'anno 2022, mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, **in assenza della quale nessun credito può essere riconosciuto**.

Per quanto riguarda l'anno 2023 i soggetti interessati dovranno presentare la “Comunicazione per l'accesso al credito”, secondo il modello definito dall'Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 marzo 2023.

A livello pratico, sia la “Comunicazione”, sia la “Dichiarazione sostitutiva” devono essere presentate utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. Si potrà procedere in modo diretto (per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia), tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF eccetera).

Al fine della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ 23/10/2019).

Contabilità e bilancio

L'iscrizione in bilancio del credito d'imposta per investimenti pubblicitari è strettamente correlata alle modalità di rilevazione dei costi pubblicitari agevolati.

Tali costi costituiscono generalmente costi di periodo e devono essere iscritti a Conto economico nell'esercizio di sostenimento. In particolare, i costi di pubblicità sono generalmente classificati nella voce “B.7 - Costi per servizi”, trattandosi di costi derivanti dall'acquisizione di servizi.

In tale caso, il beneficio costituisce un contributo in conto esercizio, e va iscritto contabilmente alla voce “A.5 - Altri ricavi e proventi” del Conto Economico, avendo cura di darne distinta indicazione in un'apposita sottovoce (art. 2425 c.c.).

L'OIC 12 stabilisce che i contributi in conto esercizio debbano essere rilevati per competenza, nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Con riferimento all'agevolazione in esame, non automatica, ci si deve dunque riferire all'esercizio in cui viene rilasciato il provvedimento di concessione del contributo. Questo anche in considerazione del fatto che il beneficio concesso potrebbe essere, a consuntivo, inferiore a quello calcolato, poiché la norma prevede, come detto, una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti che ne hanno diritto (art. 4, comma 1, del DPCM 16/05/2018 n. 90). Nulla prevedendo la norma istitutiva, infine, si ritiene che tale contributo sia **tassabile ai fini sia dell'imposta personale (IRPEF o IRES), sia di quella regionale (IRAP)**.

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto una serie di misure agevolative per le spese di ricerca e sviluppo. Dopo un paio di tentativi mai veramente attuati (art. 1, commi 95-97, della L. n. 228/2012 e art. 3 del D.L.145/2013), la legge di bilancio 2015 ha reso per la prima volta operativa l'agevolazione, che è stata negli anni successivi integrata e prorogata a più riprese (in ultimo, dall'art.1, commi 70-72, della legge di bilancio 2019).

Tale agevolazione, denominata "Credito d'imposta per ricerca e sviluppo", ha visto la sua ultima applicazione nell'anno di imposta in corso al 31.12.2019. Qualora tale credito d'imposta sia stato compensato o riportato nell'esercizio 2022, ricordiamo che si rende necessaria la compilazione della Sezione I del Quadro RU del modello REDDITI, con codice "B9". Per maggiori dettagli rimandiamo alla precedente versioni di questa circolare.

A partire dal 2020 l'art.1, commi 198-209 della L. n. 160/2019 ha **ridisegnato completamente l'incentivo**, che è stato rinominato "Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design".

In seguito, la misura è stata a più riprese modificata e prorogata: prima dall'art. 1, comma 1064, della L. n. 178/2020, poi dall'art. 1, comma 45, della L. n. 234/2021.

Ambito temporale

L'ambito temporale dell'agevolazione (recentemente prorogato dalla Legge di bilancio 2022) si estende a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti "solari") e fino:

- a quello in corso al 31.12.2031 per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo;
- a quello in corso al 31.12.2025 per gli altri crediti d'imposta.

Nel valutare l'ammissibilità di un costo si deve fare riferimento al **principio di competenza**, ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (art. 6, comma 1, del D.M.26.05.2020). Fanno eccezione le spese di certificazione necessarie per l'ottenimento del beneficio, che ai fini della normativa in esame si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti certificati. La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1064, della L. n. 178/2020), oltre a estendere l'ambito temporale della norma, è intervenuta sulla misura del beneficio, incrementandone le aliquote e i massimali. Si ritiene che tale incremento si applichi solo a partire dall'esercizio in corso all'01.01.2021, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (cfr. art. 20 L. n. 178/2020).

La Legge di Bilancio 2022 (all'art.1, comma 45 della L. n. 234/2021) ha esteso ulteriormente l'ambito temporale della norma, seppure con alcune modifiche.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della nuova agevolazione tutte le **imprese residenti** nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito d'impresa (sono dunque inclusi i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR).

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di misure interdittive.

L'agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo e misura dell'agevolazione

Il beneficio spetta con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo agevolato per le seguenti attività:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica (inclusa innovazione 4.0 e green);
- design e ideazione estetica.

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato la misura dell'agevolazione per le varie categorie di spesa, nonché le soglie massime agevolabili, incrementandole.

Poiché tale norma entra in vigore a fare data dall'01.01.2021 (cfr. art. 20 L. n. 178/2020), si ritiene che tale incremento valga a partire dall'esercizio in corso a tale data.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato ulteriormente l'agevolazione, prevedendo tuttavia una sua graduale riduzione.

La seguente tabella riporta in sintesi la misura dell'agevolazione (tra parentesi è riportato l'importo massimo del credito di imposta fruibile):

CREDITO D'IMPOSTA	2020	2021 e 2022	2023	2024	2025	2026 – 2031
Ricerca e sviluppo	12% (max 3 mil.)	20% (max 4 mil.)	10% (max 5 mil.)	10% (max 5 mil.)	10% (max 5 mil.)	10% (max 5 mil.)
Innovazione tecnologica	6% (max 1,5 mil.)	10% (max 2 mil.)	10% (max 2 mil.)	5% (max 2 mil.)	5% (max 2 mil.)	-
Innovazione 4.0 e green	10% (max 1,5 mil.)	15% (max 2 mil.)	10% (max 4 mil.)	5% (max 4 mil.)	5% (max 4 mil.)	-
Design e ideazione estetica	6% (max 1,5 mil.)	10% (max 2 mil.)	10% (max 2 mil.)	5% (max 2 mil.)	5% (max 2 mil.)	-

Per espressa previsione normativa, il limite massimo del credito d'imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di Ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- per l'anno 2020 nella misura del 12% e nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- per l'anno 2021 e l'anno 2022 nella misura del 20% e nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- dall'anno 2023 all'anno 2031 nella misura del 10% e nel limite massimo di 5 milioni di euro.

L'agevolazione spetta al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Fino all'esercizio in corso al 31.12.2023 è prevista una maggiorazione dell'agevolazione per i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del mezzogiorno o nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma (art. 244 del DL n. 34/2020, art. 1, comma 185 della Legge 178/2020 come modificato dall'art. 1, comma 268 della Legge 197/2022). Per tali progetti il contributo spetta:

- in misura pari al 25% per le grandi imprese;
- in misura pari al 35% per le medie imprese;
- in misura pari al 45% per le piccole imprese.

L'art. 2 del D.M. 26.05.2020 definisce le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in esercizi precedenti, classificati in una o più delle seguenti categorie generali:

Ricerca fondamentale	I lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite.
Ricerca industriale	I lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico.
Sviluppo sperimentale	I lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori

	conoscenze e raccogliere informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo si intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta *“assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie della singola impresa”* (art. 3 del D.M. 26.05.2020).

La base di calcolo dell'agevolazione è definita come nella seguente tabella.

SPESE AGEVOLABILI	DETERMINAZIONE
Personale	Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: • di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; • in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO; • assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
Beni materiali mobili e software	Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): • per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo; • nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale; • nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento riferibile all'attività agevolata.
Contratti di ricerca extra-muros	Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (cfr. risposta interpello 454/2020).

	Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4.9.96.
Privative industriale	Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale: • nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro; • a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nella white list di cui al DM 4.9.96. Sono escluse le operazioni infragruppo.
Servizi di consulenza	Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista).
Materiali per la realizzazione di prototipi	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti.

Attività di Innovazione tecnologica

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- per l'anno 2020 nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per l'anno 2021, 2022 e 2023 nella misura del 10% e nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per l'anno 2024 e 2025 nella misura del 5% e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:

- per l'anno 2020 nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per l'anno 2021 e 2022 nella misura del 15% e nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per l'anno 2023 nella misura del 10% e nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- per l'anno 2024 e 2025 nella misura del 5% e nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Gli artt. 3 e 5 del D.M. 26.05.2020 definiscono le attività di innovazione agevolabili sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo come sopra definiti, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti avviati in esercizi precedenti.

Deve trattarsi di lavori finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati si intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; sono invece processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già applicati dall'impresa i processi o i metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, nei macchinari, nelle attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Non si considerano attività di innovazione tecnologica agevolabili:

- i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa;
- i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa;
- i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi su specifica richiesta di un committente, né quelli svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi o per la loro standardizzazione;
- i lavori richiesti per l'adeguamento di processi o prodotti a specifici obblighi previsti da norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro, o in materia ambientale.

L'art. 5 del D.M. 26.05.2020 definisce poi quali sono le attività di innovazione per le quali l'agevolazione spetta in **misura maggiorata (innovazione 4.0 e transizione ecologica)**.

- si considerano attività di **innovazione digitale 4.0** i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per creare valore. L'articolo riporta un elenco esemplificativo di attività;
- si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di **transizione ecologica** i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020. L'articolo riporta un elenco esemplificativo di attività.

La base di calcolo dell'agevolazione è definita come nella seguente tabella.

SPESE AGEVOLABILI	DETERMINAZIONE
Personale	Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: • di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; • in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO;

	assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.
Beni materiali mobili e software	Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): - per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo; - nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili; - nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento riferibile all'attività agevolata.
Contratti per attività da parte del commissionario	Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Servizi di consulenza	Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero a quelle relative a contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario.
Materiali per la realizzazione di prototipi	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Attività di Design e ideazione estetica

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- per l'anno 2020 nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per l'anno 2021, 2022 e 2023 nella misura del 10% e nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per l'anno 2024 e 2025 nella misura del 5% e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. L'art. 4 del D.M. 26.05.2020 specifica che si considerano attività agevolabili i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo o innovazione tecnologica come sopra descritti, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.

Deve trattarsi di lavori finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al

semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campioni non destinati alla vendita.

La base di calcolo dell'agevolazione è definita come nella seguente tabella.

SPESE AGEVOLABILI	DETERMINAZIONE
Personale	Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: • di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; • in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili; • assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.
Beni materiali mobili e software	Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e di ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta (compresa la progettazione e realizzazione dei campioni): • per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo; • nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili; • nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento riferibile all'attività agevolata.
Contratti per attività da parte del commissionario	Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Servizi di consulenza	Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o alle spese relative ai suddetti contratti.
Materiali per la realizzazione di prototipi	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio;

- esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Con la risoluzione n.13 del 2021 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo per compensare il credito d'imposta:

- "6938" denominato *"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"*;
- "6939" denominato *"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"*;
- "6940" denominato *"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"*.

Si specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA".

I codici "6939" e "6940" devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP**, non porti al superamento del costo sostenuto.

Certificazione attestante la qualificazione delle attività.

Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione in condizioni di certezza operative, l'art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 convertito ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili (art. 1 co. 200 - 203 sexies della L. della L. 27.12.2019 n. 160).

In sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato precisato che tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:

- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.

Tale certificazione può essere però richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle suddette norme non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Quanto agli effetti della certificazione, viene disposto che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Obblighi documentali

La seguente tabella riassume i principali oneri documentali necessari per accedere al credito d'imposta.

SPESE AGEVOLABILI	DETERMINAZIONE
Certificazione attestante la qualificazione delle attività	Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta in condizioni di certezza operative, le imprese possono richiedere, ai soggetti abilitati, una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili (art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022, come modificato dall'art. 1 co. 272 della L. 197/2022). Tale certificazione: • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione; • esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata (fermo restando i controlli previsti dall'art. 1 co. 207 della L. 160/2019). Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Certificazione della documentazione contabile	L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione. L'utilizzo del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n.8/2019, § 3.1, ancorché riferita al precedente credito ricerca e sviluppo). L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Sono quindi tenute all'adempimento anche le imprese con bilancio certificato. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore ad euro 5.000 (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d'imposta relativo a ciascuna categoria di attività).
Relazione tecnica asseverata	Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività

	ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (art. 1, comma 206, della L. n. 160/2019; l'art. 1, comma 1064, lettera g) della L. n. 178/2020 ha introdotto l'obbligo di asseverazione). Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione: • deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto; • deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico	Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico <i>"al solo fine di consentire al Ministero [...] di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"</i> legate a Industria 4.0 (art. 1, comma 204, della L. n. 160/2019). Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso. Il D.M. del 6.10.2021 ha previsto che il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante, debba essere trasmesso: • in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it; • con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti "solari") entro il 31.12.2021; • con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili nei periodi effettuati nei periodi d'imposta successivi, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Indicazione in modello Redditi 2023

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo in cui si è generato, **non concorre alla formazione del reddito**, né del **valore della produzione netta ai fini Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (limitazione alla deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi di reddito in presenza di componenti che non concorrono a formare il reddito imponibile).

A tal fine dovrà essere compilata la Sezione I del Quadro RU (codice credito L1):

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³		,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00 IVA (Periodici e acconto) ² ,00 IVA (Saldo) ³ ,00 IRES (Acconti) ⁴ ,00 IRES (Saldo) ⁵ ,00 Imposta sostitutiva ⁶ ,00 IRAP ⁷	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato		,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹	² ,00

Inoltre, dovranno essere compilati nella **Sezione IV** i **rigli RU100, RU101 e RU102** nei quali vanno indicati, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n.160 del 2019, i costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

40

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica su immobili e bonus facciate (cenni)

Novità più rilevanti in materia

La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 37, L. n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024 della detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, confermando, per alcune tipologie di interventi (infissi e schermature solari, nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), la misura ridotta al 50% della detrazione spettante (riduzione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018, L. 205/2017).

Sono scadute al 31 dicembre 2022 le spese di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, comma 39, Legge n. 234/2021); per tali spese il contribuente ha diritto a una detrazione che passa dal 90% al 60% nel 2022 senza limiti di spesa.

In riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, si ricorda la previsione di cui all'art. 14, comma 2-quater, del D.L. 63/2013, il quale prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024:

- la detrazione spetti nella misura del 70% nel caso in cui gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- la medesima detrazione spetti nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015.

Per tali interventi viene previsto un limite massimo di spesa non superiore a Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Inoltre, il successivo comma 2-quinquies prevede che la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziate al 70% e al 75% debba essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2015 (sarà di competenza dell'ENEA effettuare i controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni).

Il comma 2-quinquies inoltre prevede che, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetti una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di Euro 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34, i soggetti che, negli anni dal 2020 al 2025, sostengono spese:

- di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- spese per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si fa presente tuttavia che la possibilità di optare per cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente dall'art. 2 co. 1 del DL 11/2023. A decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 (art. 2, comma 1, del DL 11/2023). Il successivo comma 2 dell'art. 2 del DL 11/2023, tuttavia, prevede una clausola di salvaguardia per cui è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

In relazione alle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio (c.d. "bonus casa 50%") è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 se, in data anteriore al 17.2.2023 (fino al 16.2.2023 compreso quindi):

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo,
- oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori.

Si fa presente che l'art. 4 del D.L. n. 13/2022 dispone che, per taluni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, la generalità dei bonus edilizi possa essere riconosciuta solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile. Quest'ultima disposizione è entrata in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in parola (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica "ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data", mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 26 febbraio (data di entrata in vigore del decreto).

Per completezza si fa presente che ai sensi del co. 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021, per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del DLgs. 81/2015.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i "lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" il cui importo è "complessivamente superiore a 70.000 euro".

L'indicazione dell'applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Con riguardo al nuovo obbligo sono stati forniti chiarimenti dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 (§ 8).

Dall'1.7.2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi per importi superiori a 516.000,00 euro devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione SOA affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi "optabili" previsti dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

Con la FAQ Agenzia delle Entrate 17.2.2023, è stato chiarito che per i contratti stipulati a decorrere dal 21.5.2022 al 31.12.2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, possono acquisire la "condizione SOA" entro l'1.1.2023, non essendo obbligatorio procedervi necessariamente già dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.

Per le tipologie di interventi agevolati che consentono di ottenere un risparmio energetico e quindi di beneficiare dell'ecobonus, i relativi limiti di detrazione o di spesa e l'aliquota spettante sono riepilogati nella tabella che segue:

Norma di riferimento	Tipologia di intervento	Limite massimo della detrazione/spesa	Aliquota (spese dall'1.1.2018)
Co. 344 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. a) del DM 6.8.2020 "Requisiti"	Riqualificazione energetica globale Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati. Gli interventi possono essere eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti.	Ammontare massimo della detrazione 100.000 euro	65%

Co. 345 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. b) del DM 6.8.2020 "Requisiti", art. 14 co. 2 lett. a) e b), 2-quater e 2-quater.1 del DL 63/2013 e art. 1 co. 220 della L. 160/2019 e art. 119 co. 1 lett. a) del DL 34/2020	Interventi sull'involucro di edifici esistenti Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico). Tali interventi possono riguardare:		
	i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;	Ammontare massimo della detrazione 60.000 euro	65%
	ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;	Ammontare massimo della detrazione 60.000 euro	50%
	iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M del DLgs. 311/2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;	Ammontare massimo della detrazione 60.000 euro	50%
	iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 del DM 26.6.2015 "Linee Guida APE";	C.d. "ecobonus su parti comuni": limite massimo di spesa pari a 40.000 euro	70% o 75%
	vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal DM 28.2.2017 n. 58; vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal DM 28.2.2017 n. 58;	C.d. "bonus combinato sisma-eco": limite massimo di spesa pari a 136.000 euro	80% o 85%
Co. 346 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. c) del DM 6.8.2020 "Requisiti"	Interventi di installazione di impianti solari Installazione di collettori solari (pannelli solari) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.	Ammontare massimo della detrazione 60.000 euro	65%

Co. 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. e) del DM 6.8.2020 "Requisiti", art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020	Interventi relativi agli impianti di riscaldamento Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Tali interventi possono riguardare:		
	i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	50%
	ii. gli interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	65%
	iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	65%
	v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'Allegato F del DM 6.8.2020 "Requisiti";	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	65%
	vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	65%
	ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di microcogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;	Ammontare massimo della detrazione 100.000 euro	65%
	xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	65%
	xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.	Ammontare massimo della detrazione 30.000 euro	50%
Art. 2 co. 1 lett. f) del DM 6.8.2020 e art. 1 co. 88 della L. 208/2015	Interventi di installazione di building automation Acquisto, installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.	Nessun limite. Nella Tabella 1 dell'Allegato B al DM 6.8.2020 "Requisiti", tuttavia, è stato indicato che la detrazione massima spettante sarebbe pari a 15.000 euro	65%

Interventi antisismici (cenno)

Si segnala inoltre che è stata confermata fino al 31 dicembre 2024, solo per gli edifici ubicati "nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3 individuate da Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003)" la seguente detrazione, ai fini Irpef e IRES, da ripartire in 5 anni³⁴:

Tipo intervento	Misura della detrazione	Limite di detrazione (in Euro)
Misure antisismiche (esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e per la redazione della documentazione obbligatoria) riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (art. 16-bis, c. 1, lett. i) TUIR)	50%	96.000 (per unità immobiliare per ciascun anno)
Interventi al punto precedente che riducono il rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore (art. 16 c. 1-quater, DL 63/2013)	70%	96.000 (per unità immobiliare per ciascun anno)
Interventi al primo punto che riducono il rischio sismico determinando il passaggio a due classi di rischio inferiore (art. 16 c. 1-quater, DL 63/2013)	80%	96.000 (per unità immobiliare per ciascun anno)
Gli stessi interventi indicati al secondo punto realizzate su parti comuni di edifici condominiali (art. 16 c. 1-quinquies, DL 63/2013)	75%	96.000 (moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio)
Gli stessi interventi indicati al terzo punto realizzate su parti comuni di edifici condominiali (art. 16 c.1-quinquies, DL 63/2013)	85%	96.000 (moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio)

Da ultimo si ricorda che prima dell'intervento da ultimo citato, il D.L. 50/2017 e ss.mm.ii ha previsto che qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico (in ipotesi di passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiori), siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta³⁵ mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta: spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare,

³⁴ Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione (non solo principale) e ad attività produttive, la Legge n. 232/2016 prevede una detrazione ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale previsione è stata appunto inserita nell'art. 16, comma 1-bis, e s.s. del D.L. 63/2013.

³⁵ Il termine entro cui effettuare il rogito è stato esteso da 18 a 30 mesi dal c. 10-quater dell'art. 119 del DL 34/2020, inserito dall'art. 33-bis co. 1 lett. c) del DL 77/2021, che a sua volta ha modificato il co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013

risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici, qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione, e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013). Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018). L'agevolazione spetta pertanto solo nel caso di demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile e non nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

* * * * *

Circa la detrazione per interventi di riqualificazione energetica, si fa presente che negli anni si sono susseguite varie modifiche. La disciplina di seguito riportata è quella attualmente in vigore.

Scheda informativa ENEA

Al termine dei lavori è necessario trasmettere la c.d. scheda informativa all'ENEA. Tale scheda contiene la descrizione degli interventi realizzati (secondo le indicazioni previste dagli allegati "E" e, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, all'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato "F" del D.M. 19/02/2007). La scheda informativa - come l'altra documentazione menzionata - deve essere rilasciata da tecnici abilitati. Il tutto può essere redatto anche da un unico tecnico.

La scheda informativa deve essere compilata e inviata telematicamente, **entro 90 giorni** dalla fine dei lavori, all'ENEA attraverso il sito apposito (www.acs.enea.it).

Misura della ritenuta sui bonifici all'8%

Con l'art. 23, comma 8, del D.L. 06.07.2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011, n. 111) era stata ridotta al 4% la ritenuta del 10% introdotta nel 2010 dall'art. 25 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122), da operarsi **a cura di banche e Poste Italiane spa, sui pagamenti mediante bonifico effettuati a favore dei soggetti che hanno realizzato lavori rientranti nell'agevolazione**. Tale ritenuta, con la Legge di Stabilità 2015, è stata nuovamente **incrementata all'8%** (misura attualmente vigente).

Circa l'applicazione pratica di questa ritenuta d'acconto, posto che in alcuni casi il corrispettivo relativo ai predetti interventi può già essere assoggettato a ritenuta d'acconto (per esempio in caso di prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi rese a favore dei condomini con la ritenuta del 4%, ovvero di prestazioni professionali con quella del 20%), l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 40/2010) ha precisato che in tali circostanze, al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, **va operata la sola ritenuta prevista dall'art. 25** del citato D.L. n. 78/2010: in sostanza, nel caso di importi dovuti dai condomini con applicazione della ritenuta del 4% o di corrispettivi dovuti a professionisti con applicazione della ritenuta del 20%, dovrà essere esclusivamente applicata la ritenuta dell'8%.

Le ritenute operate dai sostituti di imposta (Banche e Poste Italiane spa) devono essere oggetto di certificazione, che servirà all'impresa esecutrice dei lavori al fine di ottenere, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione di quanto già versato a titolo di ritenuta dalle imposte che dovrà corrispondere all'Erario.

Disciplina generale della detrazione 65%

La disciplina generale della detrazione del 55% applicata per l'anno 2012 e per la frazione dell'anno 2013 (fino al 05/06/2013) nonché del 65% applicabile dal 06/06/2013 al 31/12/2024 è rimasta sostanzialmente invariata negli anni. Per le **spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2012 la detrazione d'imposta** deve essere **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali **alla data di effettivo pagamento (Criterio di cassa);**
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali **alla data di ultimazione della prestazione (Criterio di competenza).**

Inoltre, se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni passati.

In ogni caso l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; l'eventuale eccedenza di detrazione che non trova capienza nell'imposta dell'anno è definitivamente "persa" (non si determina un credito di imposta).

Relativamente al caso in cui dette spese abbiano carattere "pluriennale" (proseguendo oltre il periodo di imposta di loro avvio), per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. 175/2014 in vigore dal 13 dicembre 2014, **i contribuenti interessati non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione prima prevista** (per le omissioni o gli invii irregolari della comunicazione commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto, non sarà più applicata la sanzione prevista, da Euro 258 a Euro 2.065, sempre che, alla stessa data, non sia già intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo).

In tema di detrazione per risparmio energetico:

- è irrilevante la categoria catastale dell'edificio oggetto dell'intervento a patto che questo sia esistente e quindi vi sia l'iscrizione al catasto o sia stato richiesto l'accatastamento. Sono esclusi gli interventi sugli immobili in fase di costruzione, nonché quelli eseguiti dopo una demolizione e ricostruzione con ampliamento; vi rientrano, invece, gli interventi di riqualificazione energetica a seguito di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione, limitatamente agli interventi sulla struttura "esistente" (Circolare n. 7/E/2018) e gli interventi di riqualificazione energetica a seguito di ristrutturazione senza ampliamento con demolizione. La linea seguita dalla Circ. n. 7 del 2018 è stata rivista a seguito della risposta n. 564 del 27 novembre 2020 con la quale l'agenzia delle entrate ammette la riconducibilità dell'intervento di demolizione con ricostruzione e aumento della volumetria alle operazioni di ristrutturazione edilizia;
- l'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione 15.07.2008, n. 303/E, aveva negato la fruizione della detrazione fiscale alle imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare che intendevano eseguire gli interventi di riqualificazione energetica su abitazioni acquistate per la successiva vendita. Ciò, ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria, sarebbe stato dimostrato dalla mancanza, nella disciplina relativa alla detrazione in parola, di una disposizione analoga a quella prevista in materia di detrazione Irpef del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, la quale estende l'agevolazione agli acquirenti di immobili residenziali interamente ristrutturati da imprese edili (art. 1, comma 17, lett. b, legge finanziaria 2008). Tale orientamento non era conforme al dettato normativo che, nel riconoscere l'agevolazione anche ai soggetti titolari di reddito di impresa, compresi gli operatori economici che svolgono attività edile, non pone, per questi, alcun vincolo in ordine, non solo alla tipologia e classificazione catastale degli immobili posseduti, ma neppure alla classificazione degli stessi in bilancio, potendo questi essere iscritti sia tra le immobilizzazioni (immobili strumentali o patrimonio), sia tra i beni merce (destinati alla vendita). Si segnala anche per questo tema un cambio di impostazione; in particolare con un'ordinanza (n. 25714 del 13 novembre 2020) la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, richiama alcune pronunce conformi (cfr. Cass. 19815/2019, 19816/2019, 20163/2019 e 29162/2019) secondo cui il beneficio fiscale per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Questo perché la *ratio legis* del bonus fiscale consiste nell'intento d'incen-

tivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa" e ai titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta. Prima ancora dell'ordinanza della Corte di Cassazione era stata la stessa Agenzia delle Entrate a rivedere il proprio difforme e precedente orientamento, con la Risoluzione 25.06.2020 n. 34/E;

- si segnala inoltre che, aderendo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 29162/2019, 29163/2019, 29164/2019, 19815/2019 e 19816/2019, ordinanze 13.11.2020 n. 25714, 26.11.2020 n. 27034 e 29.10.2021 n. 30753) e riconosciuta la condivisibilità di tali affermazioni da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, l'Amministrazione finanziaria, con la ris. 25.6.2020 n. 34, ha affermato che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344 -347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013 (così come le detrazioni spettanti per gli interventi antisismici) spettano per tutti gli immobili delle imprese, a prescindere dalla loro destinazione. Pertanto, le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica competono sia per gli immobili "strumentali", sia per i "beni merce", sia per quelli "patrimoniali". Sono superati i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi (ris. 303/2008 e ris. 340/2008) e gli Uffici ne dovranno tenere conto nella gestione del contenzioso pendente in materia;
- si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzi la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Le spese sostenute devono riguardare **interventi eseguiti sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.**

L'articolo 3 del Decreto Interministeriale 19.02.2007 precisa inoltre che **la detrazione spetta per le spese relative a:**

- a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie, attraverso:**
 - 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:**
 - 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
 - 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:**
 - 1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche

ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

- 2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie sia per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, **sia per la sostituzione con caldaie non a condensazione**. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

- d) **prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi** di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 19.02.2007 **i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta sono tenuti a:**

- a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs.192/2005 o un provvedimento regionale equivalente;
- b) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti con le modalità indicate nell'art. 8 del DM 8.8.2020 "Requisiti";
- c) acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del DM 8.8.2020 "Requisiti";
- d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- e) acquisire e trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori, all'ENEA, la documentazione seguente (ottenendo ricevuta informatica attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it):
 1. copia dell'attestato di certificazione energetica, ovvero copia dell'attestato di qualificazione energetica contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato "A" al Decreto Interministeriale; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla precedente lettera a). In alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 SANTA MARIA DI GALERIA (ROMA), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica" (**N.B. è stato soppresso l'obbligo di acquisire la certificazione (qualificazione) energetica per gli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda**);
 2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenenti i dati elencati nello schema di cui all'allegato "E" del Decreto Interministeriale ai fini dell'attività di monitoraggio;
- f) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita I.V.A., ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. **Tale condizione non è richiesta per i titolari di reddito di impresa (questi dovranno però dimostrare la prova delle spese con altra idonea documentazione)**;
- g) conservare ed esibire, previa richiesta degli Uffici Finanziari, tutta la documentazione riguardante l'agevolazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui

all'art. 1117 del Codice Civile, va anche conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori;

- h) in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario acquisire l'attestazione di congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato e il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato³⁶.

Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Infine, occorre tenere presente che:

- **le detrazioni d'imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali (ad esempio quella del 36%-50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio);**
- la R.M. n. 3/E del 26.01.2010 è intervenuta sul tema della cumulabilità dell'agevolazione 55% con altre provvidenze previste dalle leggi vigenti, affermando che è fatto divieto di utilizzare contemporaneamente la detrazione 55%-65% con ulteriori incentivi previsti dallo Stato, Regioni o Enti locali;
- la detrazione 55%-65% non è utilizzabile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dall'art. 15 lett. g) del TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati;
- la detrazione 55%-65% non è infine cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici previsto dal c.d. "conto energia" di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 387/2003.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che con la pubblicazione del D.M. 26.01.2010 sono stati modificati i valori limite di trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, al fine di accedere alla detrazione del 55%-65%; tali nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 13.03.2010.

Trattamento contabile delle detrazioni a livello contabile

Una volta maturata una detrazione fiscale (indipendentemente dalla sua origine), si pone il problema del suo impatto a livello contabile; a tale proposito, nel corso del 2020 l'agenzia delle entrate ha chiesto all'OIC di chiarire le modalità di contabilizzazione delle detrazioni, nel caso sia di utilizzo diretto in capo al beneficiario, sia di sconto in fattura ovvero cessione, opzioni quest'ultime ampliate dall'art. 121 del DL 34/2020. L'organismo italiano di contabilità il 03.08.2021 ha pubblicato il documento "*Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali*" che analizza le modalità di contabilizzazione, a seconda del soggetto interessato, riportando numerosi esempi esplicativi di seguito riproposti.

I quattro quesiti posti all'OIC riguardano:

- 1) la contabilizzazione nel bilancio della società committente del ***diritto alla detrazione fiscale***;
- 2) la contabilizzazione nel bilancio della società che esegue i lavori dello ***sconto in fattura*** concesso alla società committente;
- 3) la contabilizzazione nel bilancio della società committente della ***cessione del credito di imposta*** a un terzo soggetto;
- 4) la contabilizzazione nel bilancio della società cessionaria che ***acquista il credito*** di imposta con facoltà di successiva cessione.

Quesito 1) Diritto alla detrazione fiscale

L'OIC ritiene che per l'impresa committente il diritto a compensare debiti tributari è assimilabile a un contributo in conto impianti come definito al paragrafo 86 dell'OIC 16: "I contributi in conto

³⁶ Si veda il testo del nuovo art. 121, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 28 del D.L. 27/01/2022, n. 4.

impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”.

L'impresa committente contabilizza pertanto il contributo secondo il disposto dei paragrafi 87-88 dell'OIC 16, cioè come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

In contropartita al credito tributario, la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall'OIC 16:

- diretta riduzione dell'investimento sostenuto;
- iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.

Indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, l'impostazione proposta dall'OIC, in assenza di un'esplicita disposizione che prevede l'intassabilità del provento, comporta la sua rilevanza fiscale, ai fini sia IRES, sia IRAP.

Con riferimento alla valutazione del credito, si richiama il paragrafo 86 dell'OIC 25 il quale prevede che la valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”) è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell'OIC 15 “Crediti” e per i debiti nell'OIC 19 “Debiti”. Pertanto a tale credito si applicano tutte le disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall'OIC 15 (al quale si rimanda).

Quesito 2) Sconto in fattura

In riferimento allo sconto in fattura, l'OIC ritiene che la società che esegue i lavori agevolati dalla norma e ha concesso tale sconto al cliente (contribuente persona fisica o società committente) contabilmente riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso; infatti, la voce crediti tributari accoglie tutti i crediti di natura tributaria e non solo quelli derivanti dalle imposte sui redditi.

Trattandosi di un credito acquistato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto, pari all'ammontare dello sconto in fattura.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.

Quesito 3) Cessione del credito (da parte del Committente)

Nel bilancio della società committente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento. Per stabilire la corretta classificazione a conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di detrazione con i propri debiti tributari. La presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell'onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo della sezione operativa. Infatti la somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi, è l'elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico.

Fatta questa premessa, la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, società che esegue i lavori o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:

1. nei proventi finanziari - voce “C16d) Proventi diversi dai precedenti” l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione;
2. negli oneri finanziari – voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari” l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione (si ritiene che questa sia l'ipotesi più probabile).

Quesito 4) Ricezione del credito (Cessionario)

Coerentemente con quanto previsto per la società committente (quesito 1) e per la società che esegue i lavori (quesito 2), anche la società cessionaria - per effetto dell'acquisizione – rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell'OIC 15.

Così come per il quesito 2, trattandosi sempre di un credito acquistato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto. Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.

Si applicano le regole sopra richiamate anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, fatta salva la possibilità per quest'ultime di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

Di seguito si riportano alcuni **esempi** tratti dall'appendice del documento pubblicato dall'OIC. Gli esempi sono sviluppati prendendo a riferimento il riconoscimento fiscale del 110% (Superbonus).

Dati comuni agli esempi

- ALFA: società **committente** dei lavori;
- BETA: fornitore/**società che esegue i lavori**;
- DELTA: banca o altro soggetto/società che **acquisisce** il credito di imposta (cessionario).

Ipotesi: un condominio realizza un intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale (intervento trainante) con una spesa imputata all'impresa ALFA (condomina) pari a Euro 20.000; si osserva infatti che per la fruizione del Superbonus le imprese rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi "trainanti" effettuati dal condominio sulle parti comuni³⁷.

I dati sono i seguenti:

1. costo impianto: Euro 20.000;
2. Totale fattura (IVA al 10%): Euro 22.000,00;
3. beneficio fiscale: Euro 22.000 (cioè il 110% di Euro ventimila).

Per semplicità espositiva, nel prosieguo si presume che il debito dell'impresa ALFA sia dovuto, invece che nei confronti del condominio, direttamente nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori BETA, dalla quale riceve anche la relativa fattura di esecuzione dei lavori.

A - BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

1) *Contabilizzazione del diritto di detrazione fiscale*

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa Alfa – committente dei lavori – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa Alfa opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES (i.e. in compensazione con i debiti tributari IRES).

Impresa Alfa – rilevazione iniziale

Anno 0 – acquisizione impianto termico

Impianto	20.000	@	Debiti vs fornitore BETA	22.000
IVA a credito	2.000			

Pagamento fornitore BETA

Debiti vs fornitore BETA	22.000	@	Banca c/c	22.000

³⁷ Cfr paragrafo 1.2 "Persone Fisiche" della circolare AdE n.24/E dell'8 agosto 2020.

Iscrizione beneficio fiscale al costo ammortizzato (VN del credito Euro 22.000, cioè il 110% di Euro 20.000)

Crediti tributari	20.000	@	Contributo c/im-pianti	20.000
Contributo c/im-pianti	20.000	@	Impianto	20.000

Impresa Alfa – valutazione successiva e compensazione del credito

Da Anno 1 a anno 5³⁸ – l'impresa ALFA inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400)³⁹ per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti tributari	4.400	@	Crediti tributari	4.400
Crediti tributari	652	@	Provento finanziario	652

In particolare, l'importo del provento finanziario iscritto nell'anno 1 corrisponde al risultato dei seguenti punti:

- 1) Determinazione del tasso interno di rendimento del flusso generato dall'investimento iniziale di Euro 20mila con una ritorno di cinque rate annuali da Euro 4.400 cadauna (cioè il beneficio fiscale complessivo di Euro 22mila diviso cinque) in ciascuno dei cinque anni seguenti, così riassumibile:

anno	Flusso dell'investimento
0	-20.000
1	4.400
2	4.400
3	4.400
4	4.400
5	4.400

Utilizzando un comune foglio di calcolo (in particolare la funzione "TIR.COST"), si ottiene un tasso interno di rendimento dell'investimento del 3,26% circa. Per semplicità, si è assunto che l'investimento iniziale avvenga a un anno esatto di distanza dall'utilizzo della prima rata.

- 2) Determinazione dell'interesse annuo maturato sul credito fiscale al netto degli importi via via utilizzati, come da prospetto che segue:

		3,26%		
Anno	valore iniziale (SP)	interessi (CE)	utilizzi (SP)	valore finale (SP)
1	20.000,00	652,70	- 4.400,00	16.252,70
2	16.252,70	530,41	- 4.400,00	12.383,11
3	12.383,11	404,12	- 4.400,00	8.387,23
4	8.387,23	273,72	- 4.400,00	4.260,94
5	4.260,94	139,06	- 4.400,00	0,00
	Totale proventi	2.000,00		

³⁸ La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo

³⁹ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando come anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale a partire dal 31.12.2021 e fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo della detrazione fiscale.

In particolare, la colonna “interessi” è stata ottenuta moltiplicando il valore iniziale del credito di cui alla relativa colonna per il tasso del 3,26% (pari al tasso interno di rendimento).

2) Contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa BETA – società che esegue i lavori ipotizzando:

- a. l'applicazione da parte dell'impresa BETA di uno sconto in fattura – in favore dell'impresa ALFA – pari a Euro 20.000 (totale fattura Euro 22.000);
- b. l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa BETA, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa BETA – vendita impianto termico

Crediti vs cliente Alfa	22.000	@	IVA a debito	2.000
			Ricavo	20.000

Applicazione dello sconto in fattura – l'impresa BETA tramuta il credito vs il cliente ALFA in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso)

Crediti tributari	20.000	@	Credito vs. cliente ALFA	22.000
Banca	2.000			

Da Anno 1 a anno 5⁴⁰ – l'impresa BETA compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari a Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti tributari	4.400	@	Crediti tributari	4.400
Crediti tributari	652	@	Provento finanziario	652

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
Anni	Credito tributario	Provento finanziario
0	20.000	(0)
1	16.252	652
2	12.383	530
3	8.387	404

⁴⁰ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale dal 31.12.2021 fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo del credito tributario.

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
Anni	Credito tributario	Provento finanziario
4	4.261	274
5	(0)	139
		2.000

3) Contabilizzazione della cessione del credito

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo alla società committente (impresa ALFA) secondo due diverse ipotesi:

- Ipotesi 1: cessione del credito a un prezzo pari a Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);
- Ipotesi 2: cessione del credito a un prezzo pari a Euro 21.000 (valore nominale Euro 22.000).

Impresa ALFA – rilevazione iniziale

Anno 0 – acquisizione impianto termico

Impianto	20.000	@	Debiti vs. fornitore BETA	22.000
IVA a credito	2.000			

Pagamento fornitore

Debiti vs. fornitore Beta	22.000	@	Banca c/c	22.000

Iscrizione beneficio fiscale al costo ammortizzato

Crediti tributari	20.000	@	Contributo c/im-pianti	20.000
Contributo c/im-pianti	20.000	@	Impianto	20.000

- Hp 1 Impresa Alfa cede il credito a Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Banca c/c	19.000	@	Crediti tributari	20.000
Oneri finanziari	1.000			

- Hp 2 Impresa Alfa cede il credito a Euro 21.000 (VN Euro 22.000)

Banca c/c	21.000	@	Proventi finanziari	1.000
		@	Crediti tributari	20.000

4) Contabilizzazione della ricezione del credito (cessionario)

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa ALFA a un prezzo pari a Euro 19.000 (VN Euro 22.000):

Cessionario

Acquisizione del credito tributario dall'impresa ALFA a Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Crediti tributari	19.000	@	Banca c/c	19.000

Da Anno 1 a anno 5⁴¹ – il cessionario compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari a Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1

Debiti tributari	4.400	@	Crediti tributari	4.400
Crediti tributari	968	@	Provento finanziario	968

In particolare, l'importo del provento finanziario iscritto nell'anno 1 corrisponde al risultato dei seguenti punti:

- 1) Determinazione del tasso interno di rendimento del flusso generato dall'investimento iniziale di Euro 19mila con una ritorno di cinque rate annuali da Euro 4.400 cadauna (cioè il beneficio fiscale complessivo di Euro 22mila diviso cinque) in ciascuno dei cinque anni seguenti, così riassumibile:

anno	Flusso dell'investimento
0	-19.000
1	4.400
2	4.400
3	4.400
4	4.400
5	4.400

Utilizzando un comune foglio di calcolo (in particolare la funzione "TIR.COST"), si ottiene un tasso interno di rendimento dell'investimento del 5,09% circa. Per semplicità, si è assunto che l'investimento iniziale avvenga a un anno esatto di distanza dall'utilizzo della prima rata.

- 2) Determinazione dell'interesse annuo maturato sul credito fiscale al netto degli importi via via utilizzati, come da prospetto che segue:

		5,09%		
Anno	valore iniziale (SP)	interessi (CE)	utilizzi (SP)	valore finale (SP)
1	19.000,00	967,97	- 4.400,00	15.567,97
2	15.567,97	793,12	- 4.400,00	11.961,09
3	11.961,09	609,37	- 4.400,00	8.170,46
4	8.170,46	416,25	- 4.400,00	4.186,70
5	4.186,70	213,30	- 4.400,00	0,00
	Totale proventi	3.000,00		

In particolare, la colonna "interessi" è stata ottenuta moltiplicando il valore iniziale del credito di cui alla relativa colonna per il tasso del 5,09% (pari al tasso interno di rendimento).

B - BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

⁴¹ Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale dal 31.12.2021 fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo del credito tributario.

1) *Contabilizzazione del diritto di detrazione fiscale*

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa ALFA – committente dei lavori – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa ALFA non applica il costo ammortizzato e opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES (i.e. in compensazione con i debiti tributari IRES).

Impresa Alfa – rilevazione iniziale

Anno 0 – acquisizione impianto termico

Impianto	20.000			
IVA a credito	2.000	@	Debiti vs fornitore Beta	22.000

Pagamento fornitore

Debiti vs fornitore Beta	22.000	@	Banca c/c	22.000

Iscrizione beneficio fiscale al valore nominale (VN Euro 22.000)

Crediti tributari	22.000	@	Impianto	20.000
			Risconto passivo	2.000

Da Anno 1 a anno 5 – l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari a Euro 4.400)⁴² per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1 – 5

Debiti tributari	4.400	@	Crediti tributari	4.400
Risconto passivo	400	@	Proventi finanziari	400

	STATO PATRIMONIALE		CONTO ECONOMICO
	Credito tributario	Risconto passivo	Provento finanziario
Anno 0	22.000	2.000	(0)
Anno 1	17.600	1.600	400
Anno 2	13.200	1.200	400
Anno 3	8.800	800	400

⁴² Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando come anno 0 il 31.12.2020 e la fruizione annuale a partire dal 31.12.2021 e fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo della detrazione fiscale.

Anno 4	4.400	400	400
Anno 5	(0)	(0)	400
			2.000

2) Contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa BETA – società che esegue i lavori ipotizzando:

- l'applicazione da parte dell'impresa BETA di uno sconto in fattura – in favore dell'impresa ALFA – pari a Euro 20.000 (totale fattura Euro 22.000);
- l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa BETA, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa BETA

Anno 0 – vendita impianto termico

Crediti vs cliente ALFA	22.000	@	IVA a debito	2.000
		@	Ricavo	20.000

Tramuta il credito vs cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura)

Crediti tributari	20.000	@	Crediti vs cliente ALFA	22.000
Banca c/c	2.000			

Da Anno 1 a anno 5 – l'impresa BETA inizia a compensare il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari a Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1 - 5

Debiti tributari	4.400	@	Crediti tributari	4.400
Crediti tributari	400	@	Proventi finanziari	400

3) Contabilizzazione della cessione del credito (impresa committente) a un valore diverso dal valore nominale

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo alla società committente (impresa ALFA) secondo due diverse ipotesi:

- Ipotesi 1: cessione del credito a un prezzo pari a Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);
- Ipotesi 2: cessione del credito a un prezzo pari a Euro 23.000 (valore nominale Euro 22.000).

Impresa ALFA – rilevazione iniziale

Anno 0 – acquisizione impianto termico

Impianto	20.000	@	Debiti vs fornitore BETA	22.000
IVA a credito	2.000			

Pagamento fornitore

Debiti vs fornitore BETA	22.000	@	Banca c/c	22.000

Iscrizione beneficio fiscale

Crediti tributari	22.000	@	Risconto passivo	2.000
		@	Impianto	20.000

- Hp 1 Impresa ALFA cede il credito a Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Banca c/c	19.000	@	Crediti tributari	22.000
Oneri finanziari	1.000			
Risconto passivo	2.000			

- Hp 2 Impresa ALFA cede il credito a Euro 23.000 (VN Euro 22.000)

Banca c/c	23.000	@	Proventi finanziari	3.000
Risconto passivo	2.000	@	Crediti tributari	22.000

4) Contabilizzazione della ricezione del credito (cessionario)

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa ALFA a un prezzo pari a Euro 19.000 (VN Euro 22.000):

Cessionario

HP 1 - Acquisizione del credito tributario (beneficio fiscale) dall'impresa ALFA a Euro 19.000 (VN Euro 22.000). Iscrizione del credito al costo d'acquisto

Crediti tributari	19.000	@	Banca c/c	19.000

Da Anno 1 ad anno 5 – il cessionario compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari a Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1 - 5

Debiti tributari	4.400	@	Crediti tributari	4.400

Crediti tributari	600	@	Provento finan- ziario	600

Risposta all'interpello nr. 901-445/2020 della DRE Piemonte

In relazione alla tassabilità o meno della detrazione d'imposta per interventi agevolati, si segnala, in aggiunta al documento rilasciato dall'OIC a seguito della richiesta dell'Agenzia delle Entrate, la risposta all'interpello nr. 901-445/2020 della DRE Piemonte la quale statuisce, contrariamente all'OIC, che le detrazioni edilizie *non rappresentano né un contributo né un credito di imposta e quindi non possono concorrere alla formazione della base imponibile per le imprese.*

La DRE equipara tali detrazioni a mero "elemento di imposta"; pertanto dovranno essere gestite direttamente nell'ambito della quantificazione delle imposte relative all'esercizio.

Secondo l'impostazione della DRE Piemonte, la rilevazione diventa "implicita" quale minore IRES che risulta dovuta per l'esercizio e nel corrispondente minor debito verso l'erario per imposte correnti.

In base all'impostazione adottata dalla DRE Piemonte, il provento non sarebbe soggetto a imposizione fiscale.

41

Rimanenze finali (artt. 92 e 93)

Occorre rilevare le rimanenze finali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili (esclusi quelli strumentali) acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e/o nella commercializzazione esistenti al termine del periodo di imposta.

Nelle rimanenze, in apposito sottoconto, dovrà affluire anche la giacenza di gasolio da riscaldamento e da trazione esistente in cisterna a fine anno; la stessa procedura dovrà essere adottata per il materiale di consumo (ad esempio cancelleria).

Si ricorda che tra le rimanenze vanno considerati anche i beni viaggianti (quali merci, materie prime, sussidiarie, ecc.) qualora già di proprietà dell'impresa che redige il bilancio, in base alle condizioni contrattuali di acquisto e, in particolare, avendo riguardo al momento in cui avviene il suo trasferimento.

È obbligatorio rilevare la consistenza dei beni, raggruppandoli in categorie omogenee per natura e valore, indicandone: quantità, descrizione e valore a essi attribuito. Ai fini fiscali, la predetta procedura può essere eseguita utilizzando anche fogli non bollati.

Le norme tributarie, accanto al metodo di valutazione "L.I.F.O.", ammettono anche quelli della "media ponderata" e del "F.I.F.O." (art. 92 del TUIR).

Dal punto di vista fiscale quindi la valutazione delle merci in rimanenza, quando non effettuata a valori specifici, può essere operata utilizzando uno dei sopracitati metodi. La valutazione a costi specifici generalmente indicata per rimanenze di beni non fungibili può essere adottata anche nella valutazione di beni fungibili laddove l'impresa sia dotata di un adeguato sistema informativo di gestione del magazzino. Una volta scelto il metodo di valutazione più adatto e rispondente alla tipologia di beni in giacenza e delle caratteristiche del processo produttivo è obbligatorio il suo mantenimento anche negli esercizi successivi; non potrà essere mutato se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati nella nota integrativa (documento previsto per le società di capitali). Nell'ipotesi di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati rispetto ai precedenti esercizi, l'impresa deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato (art. 110, comma 6). In particolare, tale mutamento va comunicato attraverso la barratura del rigo RS280 in REDDITI SC/2023. Peraltro, secondo la Norma di Comportamento n. 130/96 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, la mancata comunicazione non inciderebbe sulla validità fiscale del mutamento dei criteri, comportando solamente l'applicazione di una sanzione di carattere amministrativo (art. 11 del D. Lgs. 471/97).

Si ricorda la necessità, per imprese individuali e società di persone, di indicare nel libro inventari il criterio adottato nella valutazione delle rimanenze, al fine di evitare che la contabilità possa essere dichiarata inattendibile dall'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16.09.1996, n. 570 (per le società di capitali, in alternativa alla procedura su esposta, detto obbligo si intende assolto con l'indicazione del criterio adottato nella Nota Integrativa).

Qualora il valore unitario medio dei beni in rimanenza sia superiore al valore medio normale degli stessi nell'ultimo mese dell'esercizio (c.d. valore di "mercato") è possibile valutare le rimanenze a tale minore valore. Detta valutazione ha rilievo anche ai fini fiscali, eccezion fatta per il caso in cui le rimanenze siano valutate a costi specifici, per il quale valga quanto di seguito. La norma di comportamento n. 168/2007 dell'ADC ha sostenuto che l'eventuale svalutazione, operata in applicazione del principio della valutazione al minore tra costo e valore di mercato (sancito dall'art. 2426, n. 9) del Codice Civile), su rimanenze valutate a costo specifico, esplica efficacia anche ai fini fiscali, giustificando tale posizione sulla base del principio di derivazione del reddito d'impresa da quello civilistico, statuito dall'articolo 83, comma 1, del TUIR. Tuttavia, tale interpretazione va valutata attentamente, dato che il tenore letterale dell'articolo 92, comma 5, del TUIR, sembra escludere la possibilità di svalutare rimanenze di beni valorizzate in base al loro costo specifico. Non a caso, in tal senso si è espressa l'Amministrazione Finanziaria che, con la Risoluzione n. 78/E/2013, ha precisato che la svalutazione delle rimanenze dei beni che sono stati valutati a costo specifico è irrilevante ai fini IRES/IRPEF. Ne consegue che, al verificarsi di tale circostanza il contribuente dovrà effettuare una variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata; si ritiene che questo principio valga anche qualora lo stesso applichi la cd. "derivazione rafforzata".

* * * * *

Come noto, le rimanenze di magazzino costituiscono costi imputabili a beni ancora in giacenza e, dunque, rinviabili ai successivi esercizi. La rilevazione contabile si effettua con la seguente scrittura che interessa sia lo Stato Patrimoniale, sia il Conto Economico:

Rimanenze finali (SP) S.P. C I)	A	Rimanenze finali (CE) C.E. A2) ovvero C.E. B11)

In sede civilistica, il principio generale è che le rimanenze siano valutate al **minore** tra il costo storico e il valore di mercato, tenuto conto che tutte le volte in cui l'utilità funzionale misurata dal valore originario (cioè, il costo) si riduce, occorre – secondo il principio di prudenza – evidenziare tale riduzione. In riferimento ai beni per i quali risulti inattuabile l'individuazione dei costi a essi specificamente afferenti (ossia, beni fungibili prodotti in serie che presentano caratteristiche perfettamente analoghe, tali da renderli intercambiabili e pienamente sostituibili), la norma civilistica pone criteri alternativi di determinazione del costo (articolo 2426, n. 9, del codice civile). I criteri convenzionali applicabili sono il LIFO (last in first out), FIFO (first in first out) o costo medio ponderato (CMP) che richiedono specifiche assunzioni sul flusso fisico di magazzino.

Passando alla **disciplina fiscale**, la predetta risoluzione AE n. 78/E/2013 chiarisce come l'articolo 92 del TUIR (che disciplina il trattamento delle giacenze di magazzino) si ponga in rapporto di dipendenza dalla norma civilistica nella misura in cui riconosce, ai fini fiscali, i criteri di valutazione adottati in sede di redazione del bilancio, nel rispetto, tuttavia, di un "valore minimo" imposto dalla norma fiscale. In tale ottica, viene dato ingresso – in via del tutto eccezionale – ai fenomeni di natura valutativa, circoscritti esclusivamente alle ipotesi di svalutazione dei beni valutati secondo criteri di valorizzazione forfetaria del magazzino (LIFO, FIFO, CMP). **Diversamente, è preclusa, sul piano fiscale, la possibilità di procedere a rettifiche di valore dei beni valutati al costo specifico** (si ritiene anche per i soggetti che applicano la cd. "derivazione rafforzata"). Si evidenzia, inoltre, che **così come le svalutazioni sono neutre ai fini fiscali, anche le rivalutazioni del bene sono irrilevanti**.

Da quanto esposto deriva un trattamento diverso dei beni sulla base della loro natura:

- solo per i beni fungibili non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la gestione in massa e il raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con criteri forfetari alternativi al costo (costo medio ponderato, FIFO, LIFO e relative varianti);
- i beni infungibili, che per la loro specificità sono unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche perfettamente identiche, devono essere valutati al costo specifico. Per tali beni, infatti, risulta possibile una misurazione puntuale dei costi effettivi a essi afferenti.

Ai fini fiscali, l'articolo 92, comma 1, del TUIR stabilisce che *“(...) le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma (...)”* dei successivi commi 2, 3 e 4. Il successivo comma 5 prevede che *“Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale”*.

* * * * *

OIC 13 (Rimanenze)

Si ritiene utile elencare alcuni punti di interesse relativi all'OIC 13 relativo alle rimanenze di magazzino.

In merito alla composizione delle rimanenze, esse includono a titolo esemplificativo:

- le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, escluse quelle ricevute da terzi in visione, prova, conto lavorazione e/o deposito, eccetera;
- le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova;
- materiali, merci e prodotti acquistati in viaggio quando rischi e benefici sono stati già trasferiti all'acquirente (ad esempio, consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Il costo di acquisto ricomprende anche i costi accessori (trasporti, dogana, altri tributi direttamente imputabili); i resi, gli sconti, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi.

In merito alla determinazione del costo di produzione e, più specificamente, l'imputazione dei costi generali, il principio afferma che: *“i costi generali fissi di produzione vanno imputati a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva. La normale capacità produttiva rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in condizioni normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata; essa è inferiore alla capacità massima teorica, in quanto da essa devono essere dedotti i tempi dei fermi per riparazione, indisponibilità di materiale o manodopera, altre cause di interruzione non prevedibili, ecc. Nella ripartizione dei costi generali fissi di produzione può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva”* (paragrafo 28).

Il principio contabile prevede inoltre di non attribuire alle rimanenze i costi generali fissi di produzione in base a una produzione inferiore, rinviandoli in tal modo ai successivi esercizi; ciò in quanto detti costi devono, invece, essere imputati nel conto economico se derivano da inefficienze o da un'effettiva crisi produttiva: in tali ipotesi, infatti, le rimanenze sarebbero sopravvalutate (paragrafo 29).

Ciò detto, nel caso in cui *la produzione ecceda il livello normale di produzione*, anche la ripartizione dei costi generali fissi avviene sulla base della capacità effettiva. In tal modo, si evita che il valore delle rimanenze ecceda il costo sostenuto per le stesse (paragrafo 30).

Capitalizzazione degli oneri finanziari.

Tale capitalizzazione è concessa «solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento) significativo» (paragrafo 39). Resta inteso che il valore del bene non possa in ogni caso eccedere il suo valore di realizzazione.

Circa la misura e i requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari, l'OIC 13 rinvia al contenuto dell'OIC 16 (in tema di immobilizzazioni materiali); per quanto di interesse, si evidenzia che è ammessa la capitalizzazione non solo dei finanziamenti di scopo ma anche dei finanziamenti generici, quale uno scoperto di conto corrente (OIC 16, paragrafo 43), nei limiti della quota attribuibile al bene in corso di produzione.

Essendo, infine, la scelta di capitalizzazione degli oneri qualificabile come “principio contabile”, la sua adozione dovrebbe essere costante nel tempo (paragrafo 39); pertanto, il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a Conto Economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile (di cui all'OIC 29).

Applicazione del costo ammortizzato in sede di contabilizzazione degli acquisti

In caso di acquisti di materie con pagamento insolitamente differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni simili, la relativa contabilizzazione deve avvenire con applicazione del costo ammortizzato, comprendendo gli oneri accessori.

Contributi in conto esercizio. L'OIC 13 dispone, in linea con il principio del costo storico, che i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo siano, in sede di valutazione delle rimanenze, dedotti dal costo di loro acquisto, così da consentire di sospendere i soli costi effettivamente sostenuti (paragrafo 42).

I passi da seguire sono i seguenti (paragrafo 14):

- i contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”;
- i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati, al lordo dei contributi in conto esercizio, tra i costi di produzione, alla voce B6;
- la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11 “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci” o A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, al netto dei contributi ricevuti.

Trasferimento del titolo di proprietà della merce. La rilevazione iniziale, nell'ottica di privilegiare la *sostanza economica* dell'operazione, avviene all'atto del trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, ovverosia — come afferma il documento utilizzando la locuzione “di solito”, facendo quindi riferimento alla sovente coincidenza tra i due momenti — quando avviene il trasferimento del titolo di proprietà in conseguenza delle modalità stabilite in sede contrattuale (paragrafi 16-17). In difetto di coincidenza tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, è necessario rilevare i beni assumendo la prima. Sulla base di quanto considerato, il principio fornisce un'elencazione non completa di fattispecie potenzialmente annoverabili tra le rimanenze, ovvero:

- il magazzino proprio ubicato presso gli stabilimenti della società, senza considerare i beni esistenti in quanto ricevuti da terzi in prova, in visione, in conto lavorazione oppure in conto deposito;
- le giacenze che, pur essendo della società, si trovano presso terzi in conto deposito, lavorazione e prova;
- le merci e i materiali che si trovano in viaggio, ai quali sia già stato attribuito il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati.

Per effetto dell'applicazione dell'OIC 13, è possibile fornire una duplice risposta riguardante i casi di una società che svolge mera attività di intermediazione e una che acquista materie prime ricorrendo alla copertura del prezzo di acquisto mediante uno strumento derivato. Nel primo caso, svolgendo un'attività di mera intermediazione, la società non assume alcun rischio o beneficio rilevante e pertanto non iscrive in bilancio, né il ricavo della vendita, né il costo d'acquisto della materia prima, dovendo iscrivere, invece, le commissioni a essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati. Nel secondo caso, laddove la società assuma rischi e benefici, rileva i ricavi di vendita e i costi d'acquisto della materia prima e i derivati sono contabilizzati.

Valutazione delle rimanenze (metodi classici alternativi).

L'OIC 13 prevede che le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato; per determinare il costo il metodo generale è quello specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime (paragrafo 43). Per i beni fungibili, in alternativa al costo specifico, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

- a. Primo entrato, primo uscito (FIFO) per il quale si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime a essere vendute o utilizzate in produzione, per cui a rimanenza restano gli acquisti o le produzioni più recenti;
- b. Costo medio ponderato (CMP) per il quale il costo di ciascun bene in rimanenza è pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all'inizio dell'esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l'esercizio. Sostanzialmente rilevano le esistenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell'esercizio;
- c. Ultimo entrato, primo uscito (LIFO) per il quale le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime a essere vendute o utilizzate in produzione, per cui a rimanenza restano gli acquisti o le produzioni più remote.

Il principio contabile contiene alcune precisazioni relative ai "metodi alternativi" che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazione delle rimanenze in applicazione del comma 4 dell'articolo 2423 del Codice civile in tema di rilevanza. Si tratta delle tecniche:

- del prezzo al dettaglio;
- dei costi standard;
- del valore costante.

Il documento precisa che tali tecniche di determinazione del costo delle rimanenze (costi standard, prezzo al dettaglio e valore costante) possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze (paragrafo 46).

In particolare, **i costi standard** approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva; sono regolarmente sottoposti a revisione e rivisti alla luce delle condizioni effettive del momento (paragrafo 47).

Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l'adozione di altri metodi di calcolo del costo: il costo delle rimanenze è determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze un'adeguata percentuale di margine lordo (paragrafo 48).

Infine, **il metodo del valore costante** si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio: tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze. In questo caso, l'irrilevanza rispetto ai metodi generali è *in re ipsa* perché tale metodo è consentito quando il costo d'acquisto è costante (paragrafo 49).

L'utilizzo dei criteri alternativi non deve comportare differenze rilevanti ai fini valutativi rispetto ai metodi tradizionali.

Andamento del mercato tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di predisposizione del bilancio

Il tema è trattato nell'OIC 29; in particolare, al paragrafo 59 di quest'ultimo, viene stabilita la rilevanza, tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio ancorché intervenuti dopo la data di sua chiusura, della vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, in quanto tale evenienza costituisce indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio.

OIC 23 (Lavori in corso su ordinazione)

I lavori in corso su ordinazione sono quei contratti di durata normalmente ultrannuale per la realizzazione di un bene o una combinazione di beni o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto; tali lavori devono essere eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste (paragrafo 5).

Fra i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, la tipologia più frequente è quella del contratto di appalto definito dall'art. 1655 del codice civile come quel "*contratto con il quale una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*", ma possono essere stipulati anche altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio la vendita di cosa futura o alcuni tipi di concessioni amministrative) per la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti o la fornitura di servizi correlati alla realizzazione di un'opera.

I lavori in corso su ordinazione che, alla chiusura dell'esercizio, non sono ancora terminati devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio stabilito dall'art. 2426 numero 9 (c.d. metodo della **commessa completata**) o secondo il criterio stabilito dall'art. 2426 numero 11 (c.d. metodo della **percentuale di completamento**).

Il metodo della **commessa completata** comporta la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione ancora non completati non in base ai corrispettivi contrattualmente previsti ma in base al costo sostenuto (o meglio, al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo) rilevando quindi i ricavi e l'utile di commessa solamente al momento dell'ultimazione dell'opera.

Il metodo della **percentuale di completamento** prevede invece la rilevazione dei costi, dei ricavi e dell'utile della commessa nel corso degli esercizi in cui i lavori sono eseguiti in proporzione alla percentuale di completamento, correlando così i costi sostenuti nell'esercizio ai relativi ricavi in ossequio al principio della competenza economica.

Nell'OIC 23 vi è la puntuale elencazione dei requisiti che debbono congiuntamente sussistere per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento (paragrafo 43):

- esistenza di un contratto vincolante per le parti che definisca in modo chiaro le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- il diritto a percepire il corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti (ad esempio quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori in caso di recesso del committente il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
- non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);
- il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato; ciò si verifica in via generale quando i ricavi di commessa e i costi necessari per completare i lavori possono essere determinati in modo attendibile.

Una volta verificate le condizioni richieste, si dovrà, per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale non ultimati alla data di chiusura del bilancio, applicare il metodo della percentuale di completamento; solo nel caso in cui i requisiti non possano essere soddisfatti si potrà applicare il metodo della commessa completata (paragrafo 42).

Viceversa, per i lavori in corso su ordinazione di durata inferiore ai dodici mesi, possono utilizzarsi sia il criterio della percentuale di completamento, sia quello della commessa completata (paragrafo 47).

Esempio

Corrispettivo pattuito per l'intera commessa: Euro 100.000

Costi stimati per l'esecuzione dell'intera commessa: Euro 30.000

Tempo di esecuzione: 2 anni

Percentuale di completamento della commessa dopo il primo anno: 40%

Costi effettivi sostenuti per l'esecuzione della commessa dopo il primo anno: Euro 12.000.

Con il metodo della percentuale di completamento vengono imputati per competenza sia i costi di commessa sostenuti durante gli esercizi, sia i ricavi sulla base dello stato di avanzamento della commessa facendo emergere il risultato della commessa in ciascun esercizio secondo il principio della competenza economica.

(dati in Euro)	anno 1	anno 2
Ricavi		100.000
Costi	- 12.000	- 18.000
Rimanenze finali	40.000	
Rimanenze iniziali		- 40.000
Utile di commessa	28.000	42.000

Con il metodo della commessa completata le rimanenze vengono valutate sulla base del costo sostenuto; l'imputazione dell'utile di commessa avviene nell'esercizio in cui l'opera è consegnata.

(dati in Euro)	anno 1	anno 2
Ricavi		100.000
Costi	- 12.000	- 18.000
Rimanenze finali	12.000	
Rimanenze iniziali		-12.000
Utile di commessa	0	70.000

L'applicazione dell'**OIC 23** prevede che, in presenza di *commesse infrannuali* è possibile scegliere fra i due criteri (paragrafo 47) perché, considerata la durata, anche il secondo non genera andamenti irregolari nel risultato d'esercizio. *Per quelle ultrannuali*, invece, è obbligatorio il criterio della percentuale di completamento, purché siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 43 - 46, ovvero:

- esiste un contratto vincolante per le parti che definisce chiaramente le obbligazioni;
- il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
- non vi sono incertezze sulle condizioni contrattuali o fattori esterni che mettano in dubbio la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
- il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.

Quest'ultimo requisito risulterà soddisfatto se da un lato i ricavi di commessa sono determinabili con attendibilità e saranno ragionevolmente incassati dall'appaltatore, dall'altro se anche i costi possono essere determinati con attendibilità e chiarezza, in modo da permettere il confronto con le stime precedenti.

Il corrispettivo contrattuale di una commessa può infine essere pattuito unitariamente per l'intera opera o frazionatamente per singole opere o per ciascuna fase.

Se una commessa si riferisce a varie opere o fasi, si possono utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per determinare i ricavi maturati o per valutare le opere in corso se vi è un chiaro frazionamento secondo le condizioni del paragrafo 49 dell'OIC 23. Un gruppo di commesse è trattato come una singola se fanno parte di fatto di un unico progetto (paragrafo 50).

Si ricorda che **da un punto di vista fiscale**:

- **in caso di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, l'unico metodo ammesso è quello della percentuale di completamento** (la possibilità di valutazione delle rimanenze a costo è stata definitivamente abrogata dalla Legge 296/2007 potendo ancora essere utilizzata solo per le opere iniziate prima del 1 gennaio 2007);
- in caso di opere, forniture e servizi con tempo di esecuzione inferiore ai dodici mesi, la valutazione va effettuata a costi specifici (art. 92, comma 6, del TUIR).

Si segnala anche l'importante risposta rilasciata nel corso di Telefisco 2018, laddove l'Agenzia ha affermato che, anche nell'ipotesi in cui civilisticamente le commesse ultrannuali siano valutate in base al metodo della commessa completata, non si applica la derivazione rafforzata e fiscalmente continueranno a doversi valutare in base alla percentuale di completamento.

Perdite probabili relative alla commessa.

Se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata al costo (eliminando gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'eccedenza è rilevata in un apposito fondo rischi e oneri (paragrafo 85). Inoltre, non è possibile compensare la perdita con margini positivi previsti su altre commesse; al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente (paragrafo 86).

42

Perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (art. 101)

Per i crediti vantati nei confronti di clienti dichiarati falliti o ammessi ad altre procedure concorsuali vi è l'obbligo di procedere **civilisticamente** all'integrale svalutazione, ove non si abbia già provveduto in tal senso in precedenti esercizi.

Ai fini fiscali, a mente dell'art. 101, comma 5-bis, del TUIR, lo stralcio del credito con rilevazione dell'eventuale perdita assume rilevanza nell'anno di sua imputazione a bilancio, anche se la stessa è successiva all'anno nel quale si sono verificati i presupposti per la deducibilità fiscale di cui si dirà in seguito; prima dell'introduzione del **D.Lgs. 14.09.2015 n. 147** (in vigore dal 07.10.2015), viceversa, la svalutazione civilistica assumeva valenza fiscale qualora intervenuta nello stesso periodo d'imposta nel corso del quale si era aperta la procedura concorsuale.

Il momento in cui la perdita diviene fiscalmente deducibile (momento in cui si verifica il presupposto per la deducibilità fiscale) varia a seconda del tipo di procedura:

- **fallimento** – dalla data della sentenza dichiarativa;
- **concordato preventivo** – dalla data del decreto di ammissione alla procedura;
- **liquidazione coatta amministrativa** – dalla data del provvedimento che la ordina;
- **amministrazione straordinaria** – dalla data del decreto che la dispone;
- **accordo di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-bis della legge fallimentare) – dalla data del decreto di omologazione dell'accordo;
- **piano attestato di risanamento** (art. 67 della legge fallimentare) – dalla data di iscrizione nel registro delle Imprese;
- **procedure estere equivalenti** (previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni) – dalla data di ammissione.

Alla luce del predetto decreto n. 147/2015, quell'orientamento giurisprudenziale che consentiva la deducibilità fiscale delle perdite su crediti solamente nel periodo d'imposta nel corso del quale si era aperta la procedura concorsuale, è ora superato dalla nuova previsione che la ammette anche in un periodo successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale; ciò purché l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui (secondo la corretta applicazione dei principi contabili) si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio; secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 15 (paragrafo 71 e seguenti), l'esercizio di cancellazione di un credito è quello nel corso del quale il credito medesimo si è estinto giuridicamente o è stato ceduto mediante operazione che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi (ad esempio, cessione *pro soluto*).

In sostanza è possibile dedurre le perdite da procedure concorsuali nell'anno di loro imputazione a bilancio, anche se questo è successivo all'anno nel quale si è verificato il presupposto per la deducibilità fiscale, con l'avvertenza che il periodo di imposta di cancellazione del credito dal bilancio, in base al predetto principio contabile, rappresenta il termine ultimo decorso il quale la perdita su crediti non può più essere dedotta fiscalmente.

Il credito è deducibile in un periodo antecedente all'apertura della procedura concorsuale, qualora nello stesso siano venuti a esistenza gli elementi certi e precisi che, in base all'art. 101, comma 5, del TUIR, legittimano la deducibilità della perdita su crediti. Così, ad esempio, qualora nei confronti di un soggetto debitore siano state esperite procedure esecutive volte al recupero del credito rimaste

infruttuose nell'anno 2022, si ritiene opportuno dedurre la perdita su crediti con riferimento all'esercizio 2022 (nel quale sono venuti a esistenza gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione), senza attendere un successivo esercizio di eventuale apertura delle procedure concorsuali.

Nel caso di fallimento dichiarato dopo la chiusura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del bilancio, la perdita su crediti deve essere civilisticamente rilevata e imputata all'esercizio in chiusura (in senso conforme, OIC 29, paragrafo 59); fiscalmente va recuperata come variazione in aumento per essere dedotta, mediante variazione in diminuzione, nel o negli esercizi successivi; si ritiene che tale procedura vada adottata anche dalle società che applicano la cd. "derivazione rafforzata", dato che in tal caso la norma fiscale (art. 101, comma 5 e 5-bis), dovrebbe essere prevalente (in senso conforme, circolare Assonime n. 15 del 27.06.2018, paragrafo 2.3).

Rimane comunque ferma la necessità di utilizzare previamente il fondo svalutazione crediti (non tassato) eventualmente accantonato potendo addossare la sola eccedenza a Conto Economico.

Esempio

Ipotizzando un credito di Euro 1.000 nei confronti di un cliente dichiarato fallito nel corso dell'esercizio 2022 e l'esistenza di un fondo svalutazione crediti di Euro 850, la scrittura sarà la seguente:

Diversi		A	Cliente x
Fondo svalutazione crediti	850		1.000
S.P. C) II 1)			S.P. C) II 1)
Perdite su crediti	150		
C.E. B) 14)			

Prima del periodo di imposta 2015 e dell'introduzione del decreto citato, la **norma di comportamento n. 172/2008 dell'Associazione italiana dottori commercialisti** affermava che l'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti dei clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali era quello in cui le perdite si manifestavano ed erano iscritte in bilancio. In particolare, l'**articolo 101, comma 5, del TUIR non andava considerato, secondo la norma in esame, come un'imposizione al contribuente dell'obbligo di dedurre la perdita su crediti nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale per importo pari all'intero ammontare del credito stesso, ma riconosceva, anche sul piano fiscale, la validità della stima del valore di presumibile realizzo effettuata dall'imprenditore caso per caso.**

Sul punto risultava d'interesse quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/E dell'01.08.2013, nella quale si era precisato, in linea con l'orientamento maggioritario, che, una volta aperta una procedura concorsuale, l'esercizio in cui dedurre la perdita su crediti doveva essere identificato secondo le ordinarie regole di competenza, con la conseguenza che:

- qualora l'irrecuperabilità del credito si fosse manifestata interamente in un unico periodo di imposta, la perdita risultava integralmente deducibile in detto periodo;
- qualora, in un esercizio successivo a quello dell'avvenuta deduzione, fossero intervenuti nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita fosse maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assumeva rilievo fiscale.

La stessa Circolare precisava che, al fine della quantificazione della perdita deducibile, si applicava il principio generale di derivazione dal bilancio, tale per cui la perdita deducibile corrispondeva a quella stimata in sede di redazione del bilancio e poteva, quindi, non coincidere con l'intero importo del credito.

In forza delle novità introdotte con il predetto decreto n. 147/2015, deve ritenersi che le precisazioni di cui alla Circolare 26/E/2013 siano superate.

Qualora in bilancio esistano crediti che, sulla base di comprovate situazioni commerciali ed economiche, non verranno più riscossi, è possibile rilevare la perdita e depennare il credito (anche se il cliente non è stato dichiarato fallito) previo utilizzo del relativo fondo se esistente.

Per poter stralciare e **dedurre fiscalmente** i crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedura concorsuale e ritenuti inesigibili, secondo l'Amministrazione finanziaria è necessario che, contestualmente, la perdita:

- risulti da elementi certi e precisi (Risoluzione Ministeriale n. 124 del 06.08.1976 e Risoluzione Ministeriale n. 16/E del 25.01.2009),
- abbia i requisiti dell'oggettiva determinabilità quanto all'ammontare (Risoluzione Ministeriale n. 634 del 13.03.1982),
- sia definitiva (Circolare Ministeriale n. 39 del 10.05.2002) dovendo il creditore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza.

Fatti che possono avvalorare l'irrecuperabilità del credito sono, a titolo esemplificativo: l'infruttuoso esperimento di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento o di azioni esecutive attivate dal creditore, la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore, la chiusura dei locali dell'impresa, l'irreperibilità del debitore, la denuncia penale per truffa, la documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale, l'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito.

Se il credito è di importo significativo, è sempre opportuno l'intervento di un legale per avere un supporto esterno a sostegno dell'inesigibilità del credito.

Tuttavia, **per i crediti di modesto importo**, la deducibilità fiscale del relativo stralcio contabile può essere immediata: l'art. 101, comma 5 del TUIR prevede infatti un'ipotesi di rilevanza fiscale "automatica" di talune perdite su crediti, la cui deducibilità è ammessa, **senza dover necessariamente ricorrere a ulteriori "prove"**, qualora (alternativamente):

- si sia in presenza di crediti di **importo non superiore a Euro 2.500** (Euro 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. 29.11.2008, n. 185, cioè con un volume d'affari o di ricavi non inferiore alla soglia di Euro 100 milioni, come prevista dalla circolare 01.08.2013, n. 26/E, paragrafo 4) e sia decorso un **periodo di sei mesi** dalla scadenza del loro pagamento;
- il diritto alla riscossione dei crediti medesimi risulti prescritto. A tale proposito, si evidenzia che la prescrizione "ordinaria" matura in dieci anni e trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente. Sono previsti periodi più brevi: cinque anni ad esempio per i diritti derivanti da prestazioni periodiche (quali canoni di locazione, interessi) e da rapporti societari; un anno ad esempio per i diritti derivanti da taluni rapporti commerciali (mediazione, spedizione, trasporto, etc.). Occorre precisare che, se il creditore ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto dalla legge ed è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, l'azione diretta all'esecuzione del giudicato è soggetta al termine di dieci anni previsto per la prescrizione ordinaria. Con il principio di diritto n. 16 del 29.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, a prescindere dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata, la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito d'impresa. Da ciò si ricava che l'avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa.
- i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In ciascuna delle ipotesi testé tratteggiate, pertanto, gli "elementi certi e precisi" che consentono la deducibilità delle perdite su crediti sussistono in ogni caso, per presunzione di legge.

Posto che le previsioni di "automatica" rilevanza di talune perdite si inseriscono nel più ampio contesto della deducibilità di tali componenti negative di reddito (andando coordinate con le precedenti disposizioni che rimangono comunque in vigore), si ritiene che continui a essere deducibile anche la perdita su un credito (di modesta entità) scaduto da meno di sei mesi, qualora si sia in grado di dimostrare la certezza della perdita. Le fattispecie "automatiche" consentono infatti di dedurre le perdite su crediti qualora l'impresa non sia in grado di produrre alcuna documentazione: in altre parole, il decorso dei sei mesi e la modesta entità del credito rendono superflua qualsiasi documentazione ai

fini della deducibilità della perdita su crediti.

Anche alle perdite su crediti di modesta entità si applica quanto previsto dall'art. 101, comma 5-bis, del TUIR (introdotto dal D.Lgs. 14.09.2015, n. 147); pertanto, lo stralcio del credito con rilevazione dell'eventuale perdita assume rilevanza nell'anno di sua imputazione a bilancio, anche se la stessa è successiva all'anno nel quale si sono verificati i presupposti per la deducibilità fiscale (decorso dei sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito di modesto ammontare). **In sostanza, anche in tale ipotesi, è ora possibile dedurre le perdite da crediti di modesto ammontare nell'anno di loro imputazione a bilancio, anche se questo è successivo all'anno nel quale si è verificato il presupposto per la deducibilità fiscale**, con l'avvertenza che il periodo di imposta di cancellazione del credito dal bilancio, in base all'OIC 15, rappresenta il termine ultimo decorso il quale la perdita su crediti non può più essere dedotta fiscalmente.

Inoltre, va evidenziato il problema relativo alla soglia di Euro 2.500,00 che consente di definire “di modesta entità” il credito: l'importo va inteso in senso oggettivo (ossia per ogni singola ragione creditoria) o soggettivo (ossia per singolo soggetto debitore)? Aderendo alla prima interpretazione, i crediti sorti a seguito di due operazioni, di Euro 2.400,00 ciascuna, realizzate nei confronti del medesimo soggetto risulterebbero entrambi di “modesta entità”, con la conseguenza che, decorsi i sei mesi dal sorgere di ognuno dei due crediti, sarebbe ammesso il relativo stralcio contabile; al contrario, aderendo alla seconda interpretazione, posto che la posizione creditoria complessiva nei confronti dello stesso soggetto sarebbe di Euro 4.800,00 (pertanto superiore a Euro 2.500,00), la relativa perdita non si manifesterebbe con criteri “automatici” stante la non modesta entità complessiva. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti attraverso la citata Circolare 26/2013; da essa si evince che, ai fini della verifica del limite quantitativo, occorre fare riferimento alle singole posizioni creditorie individualmente considerate, **a condizione che a ogni credito corrisponda un'obbligazione riconducibile a rapporti giuridici autonomi**. Viceversa, nel caso in cui le partite creditorie si riferiscano al medesimo rapporto contrattuale, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la modesta entità deve essere accertata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

L'art. 101, comma 5, ultimo periodo, del TUIR, stabilisce che “(g)li elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Questi ultimi (OIC 15, paragrafo 71) stabiliscono che il credito vada cancellato dal bilancio quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **si estinguono**;
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito **è trasferita** e con essa sono **trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito** (ad esempio cessione *pro soluto* e non *pro solvendo*).

L'appendice A dell'OIC 15 presenta la seguente elencazione relativa alle principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile.

Più precisamente:

- casi che comportano la **cancellazione** del credito dal bilancio: *forfaiting*, *datio in solutum*, conferimento del credito, vendita del credito (compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito), cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- casi che comportano il **mantenimento** del credito in bilancio: mandato all'incasso (compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie), cambiali girate all'incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, sconto e cessioni (sia pro-solvendo, sia pro-soluto) che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito, cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.

Esempio

Ipotizzando un credito di Euro 700 nei confronti di un cliente per il quale esista la certezza del definitivo mancato incasso, risultante da elementi certi e precisi, l'esistenza di un fondo svalutazione crediti di Euro 1.000, la scrittura sarà la seguente:

Fondo svalutazione crediti S.P. C) II 1)	A	Cliente x S.P. C) II 1)	700

In assenza del fondo svalutazione, la scrittura contabile sarebbe stata la seguente:

Perdite su crediti C.E. B) 14) o C)17	A	Cliente x S.P. C) II 1)	700

Quando il credito è cancellato dal bilancio, la componente reddituale, dopo l'utilizzo delle svalutazioni accantonate nel fondo, è una perdita da contabilizzare nel conto economico (voce B14).

La Corte di Cassazione nella sentenza 03.08.2005 n. 16330 ha stabilito che l'allora vigente art. 66, comma 3, del TUIR (ora art. 101, comma 5) deve essere interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione (ai fini fiscali) della perdita su crediti deve coincidere con quello nel corso del quale si acquista "certezza" che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quello stesso momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua **irrecuperabilità** (in tal senso anche le sentenze della Cassazione n. 775/2019, n. 6080/2019 e n. 16167/2020). Diversamente opinando, secondo la sentenza citata, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito di impresa. Tale orientamento giurisprudenziale è da intendersi ora superato vista la previsione di cui all'art. 101, comma 5-bis, del TUIR per le perdite su crediti di modesto ammontare e per quelle derivanti da debitori assoggettati a procedure concorsuali, rimanendo viceversa attuale per le restanti fattispecie di perdite su crediti (quelle derivanti da elementi certi e precisi).

L'Agenzia delle Entrate (con Risoluzione Ministeriale 23.01.2009, n. 16/E) ha ritenuto che una situazione di (temporanea) illiquidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso - non possa essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato, richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest'ultima è riferita.

* * *

La stessa Agenzia delle Entrate, nel corso della diretta Map del 23 settembre 2010, ha chiarito che la **riduzione di un credito commerciale derivante da una transazione**, a definizione di una lite sulla fornitura di precedenti esercizi, costituisce sopravvenienza passiva che **può essere dedotta** senza i requisiti documentali previsti in materia di perdite su crediti. Ciò, secondo l'Agenzia delle Entrate, in quanto la componente negativa non deriva da inadempienza del debitore, costituendo invece una rideterminazione dell'originario corrispettivo derivante da una sopravvenuta modifica bilaterale del rapporto commerciale; le conseguenze pratiche di tale impostazione sono che la riduzione del corrispettivo originario non costituisce perdita su crediti (non essendo quindi possibile utilizzare l'eventuale fondo svalutazione crediti già accantonato), ma una sopravvenienza passiva (se rettifica ricavi contabilizzati in precedenti esercizi) o una rettifica dei ricavi dell'esercizio (se varia questi ultimi). Altresì, si ritiene che, in entrambi i casi da ultimo citati, detta componente negativa sia rilevante ai fini IRAP.

44

Perdite manifestatesi a seguito di cessione di crediti.

Le cessioni di credito, effettuate ai sensi degli articoli da 1260 a 1267 del Codice Civile, possono avere un impatto anche a livello fiscale e, in particolare, ai fini del riconoscimento di eventuali perdite.

Cessioni di crediti pro solvendo

Nelle operazioni di cessione di crediti pro solvendo l'impresa cede alla banca o all'intermediario autorizzato propri crediti, di norma per finanziare la sua attività, utilizzando apposite forme tecniche

quali lo sconto di cambiali o l'operazione di factoring.

L'eventuale perdita connessa alla cessione di crediti pro solvendo non è ammessa in deduzione in capo al cedente in quanto non sussistono i requisiti della certezza e della definitività.

Si consideri, tuttavia, che nella prassi commerciale la cessione dei crediti con la clausola pro solvendo avviene di norma al valore nominale e i componenti negativi, che l'impresa cedente evidenzia nel conto economico, attengono agli oneri finanziari relativi all'operazione e non alle perdite su crediti. Dal punto di vista fiscale le cessioni di credito della specie non vengono, infatti, utilizzate dalle società per imputare perdite su crediti nel conto economico. In merito, anche l'Amministrazione finanziaria si è sempre espressa negativamente sulla possibile deduzione di perdite su crediti derivanti da cessioni pro solvendo, giacché con tali operazioni il cedente è obbligato a garantire sia l'esistenza del credito, sia l'esigibilità dello stesso (cioè la solvenza del debitore), rimanendo vincolato, nei confronti del cessionario, sino all'effettiva riscossione del diritto ceduto. Quindi i crediti non escono definitivamente dalla sfera giuridico - patrimoniale del cedente il quale resta sempre soggetto a un'eventuale azione di regresso del cessionario; pertanto, non si realizzano gli elementi certi e precisi che devono caratterizzare le perdite su crediti (Cfr. la nota del Ministero n. 9/634 del 13 marzo 1982). Tale orientamento è stato confermato, da ultimo, dall'Organismo Italiano di contabilità, attraverso il principio 15 (paragrafo 71 e appendici A e B), che non consente la cancellazione dal bilancio dei crediti ceduti pro solvendo fintanto che non risultano trasferiti tutti i rischi connessi in capo al cessionario; infatti, secondo l'OIC il credito va cancellato quando, alternativamente:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.

Cessioni di crediti pro soluto

Nella cessione pro-soluto il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito senza assumere la garanzia della solvibilità del debitore ceduto. In tal modo si consegue il doppio risultato del trasferimento della titolarità del credito a titolo definitivo e dell'accollo, in capo al cessionario, del rischio connesso all'insolvenza del debitore ceduto.

Questo tipo di cessione viene effettuata, normalmente, a un prezzo inferiore al valore nominale dei crediti, per un ammontare che è stabilito essenzialmente in funzione delle aspettative di incasso esistenti in quel momento. In tal modo, in capo al cedente si concretizza una perdita; successivamente la società cessionaria incasserà i crediti dal debitore ceduto a un valore che potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto, realizzando così, a sua volta, sui crediti acquistati dall'originario cedente, guadagni o perdite.

Riguardo alle perdite su crediti sostenute nella fattispecie dall'impresa cedente, si rammenta che la tematica è stata oggetto di approfondite analisi da parte della giurisprudenza e della dottrina, con riferimento, da un lato, agli elementi certi e precisi richiesti dalla norma e, dall'altro, alle prove che il cedente deve produrre al fine di dimostrare di avere esperito tutte le azioni possibili per il recupero del credito prima di abbattere il relativo valore e iscrivere a conto economico una perdita rilevante anche a fini fiscali.

Circa le condizioni necessarie per la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalle cessioni pro soluto di tali poste attive, si registra un orientamento prevalente della Corte di Cassazione volto a sostenere che tale modalità di cessione dei crediti considerati inesigibili non ammette, automaticamente, la deducibilità degli stessi, quando non sussistono elementi certi e precisi o procedure concorsuali effettivamente in atto (sentenze della Cassazione nn. 14568 del 20 novembre 2001, 7555 del 23 maggio 2002 e 5357 del 10 marzo 2006). Del resto, la presenza di tali condizioni rappresenta l'unica possibilità, secondo la normativa vigente, che può consentire, in modo automatico, la deducibilità delle perdite liberando, pertanto, il cedente, dall'onere di provare la certezza della perdita stessa (cfr. Cass. sent. n. 14568 del 2001, Cass. sent. n. 5787 del 2021 e Cass. sent. n. 2229 del 2022). Sulla stessa linea si trova anche l'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 70/E del 29 febbraio 2008 e risposta all'interrogazione n. 5-00570 del 2008 della Commissione Finanze della Camera dei deputati) secondo cui *“la deduzione delle perdite su crediti è subordinata alla dimostrazione degli elementi di*

certezza e precisione, richiesti al citato comma 5 dell'articolo 101 e non può rilevare ai fini fiscali con il medesimo 'automatismo' previsto per le perdite su crediti nelle quali il debitore è assoggettato a procedure concorsuali".

Tanto esposto, occorre tenere presente il parziale mutamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate (circolare 01.08.2013, n. 26/E, paragrafo 3.2) riportato di seguito.

"Nel caso di perdite derivanti non da un processo di valutazione ma da atti di natura realizzativa - ossia da eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito - si evidenziano le seguenti considerazioni.

La presenza di un atto o di un evento produttivo di effetti giuridici, diversamente dal caso in cui le perdite sono determinate tramite un processo di valutazione, permette di verificare la deducibilità della perdita anche alla luce degli effetti che tale atto o evento producono.

In particolare si ritiene che gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all'art. 101, comma 5, del TUIR siano i seguenti:

- *cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;*
- *transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (si ricorda che se l'origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva);*
- *atto di rinuncia al credito.*

Premesso che anche in caso di atti realizzativi la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito (cfr., tra l'altro, Corte Cassazione, sentenza n. 20450 del 06.11.2011), si ritiene possibile individuare alcuni elementi in presenza dei quali tale dimostrazione possa dirsi verificata.

*Con riguardo all'ipotesi di **cessione a titolo definitivo**, si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR quando il **credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati**, residenti in Italia o in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto.*

A tali condizioni, infatti, si ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile. Tanto più che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente, pertanto un eventuale futuro realizzo del credito per un valore maggiore a quello di iscrizione costituirebbe un componente positivo imponibile.

Inoltre, sempre con riguardo alla cessione a titolo definitivo, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità di una perdita quando questa si presenta d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito ($\text{perdita} \leq \text{costi di riscossione}$), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.).

Al fine di verificare tale condizione, si ritiene necessario che il soggetto cedente dimostri in modo oggettivo il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura), tenuto anche conto dei costi di gestione interni (se desumibili dalla contabilità industriale) oltre che dei tempi per la riscossione."

Occorre, inoltre, rammentare che le operazioni di cessione dei crediti sono comprese tra quelle in grado di determinare indebiti vantaggi tributari che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere ove ricorrano le condizioni ex art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973.

*Relativamente all'ipotesi di **transazione** con il debitore, l'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 26/2013) ritiene "... verificate le condizioni di deducibilità della perdita ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, quando il creditore e debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). Anche in caso di transazione,*

inoltre, la perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state previste in caso di cessione a titolo definitivo.

*Nel caso di **rinuncia o remissione del debito**, invece, sebbene si sia in presenza dell'estinzione giuridica del credito in capo al creditore, nonché dell'esclusione di ogni futuro effetto economico - patrimoniale del credito in capo al medesimo, la perdita rilevata matura in un contesto di unilaterale e **può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali**. Conseguentemente, si ritiene che la deducibilità ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito possa essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all'attività di impresa (e non appaia quindi come una liberalità). Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11329 del 29.08.2001).*

Oltre alle ipotesi di atti realizzativi, si considerano verificati i requisiti di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR in presenza di tutti gli eventi che determinano la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito, come ad esempio il caso di decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all'eredità."

45

Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43)

Ai fini fiscali, non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali.

Il Testo Unico prevede, oltre agli **immobili strumentali per destinazione** (cioè quelli destinati esclusivamente per l'attività dell'impresa), anche gli **immobili strumentali per natura**, ossia gli immobili che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione (uffici, negozi, opifici, ecc., di solito così classificati in Catasto: "A10" - "C" - "D"). Detti immobili sono considerati strumentali (quindi ammortizzabili) anche se locati o concessi in comodato.

Pertanto, qualora una azienda loca un immobile strumentale per natura, il relativo reddito sarà costituito dalla differenza tra l'intero canone di locazione e tutti i costi sostenuti riguardanti il predetto immobile (spese di manutenzione, quote di ammortamento, ecc.). Sia i ricavi, sia i costi, dovranno comunque essere imputati rispettando il criterio della competenza temporale.

Per gli immobili che, essendo relativi all'impresa, concorrono a formarne il reddito secondo criteri fondiari, si veda il paragrafo 52 relativo all'articolo 90 del TUIR.

46

Riportabilità delle perdite fiscali per soggetti IRES (art. 84)

L'art. 84 del TUIR, applicabile a **società di capitali** (comprese società cooperative e di mutua assicurazione), a enti commerciali e a società estere di ogni tipo, prevede un regime di riporto delle perdite fiscali pregresse secondo il quale le stesse non possono essere utilizzate a scomputo del reddito imponibile in misura superiore all'80% del reddito imponibile, fatta eccezione per le perdite prodotte nei primi tre esercizi, utilizzabili senza alcun limite (qualora si riferiscano a una nuova attività produttiva), come riepilogato nel prospetto seguente:

RIPORTO PERDITE FISCALI per i soggetti IRES (art. 84 del TUIR)	Normativa attuale (dal 2011)
Perdite dei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione	- Riporto illimitato - Utilizzo a integrale abbattimento dei redditi imponibili di ciascun periodo di imposta successivo

RIPORTO PERDITE FISCALI per i soggetti IRES (art. 84 del TUIR)	Normativa attuale (dal 2011)
Perdite dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione	- Riporto illimitato - Utilizzo ad abbattimento dei redditi imponibili di ciascun periodo di imposta successivo, nel limite dell'80% dei redditi medesimi

La disposizione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e dall'altro, di introdurre un limite quantitativo "di periodo" all'utilizzo delle stesse. La limitazione quantitativa, infatti, non fa venir meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell'intervento è solo quella di contenere temporaneamente, in determinati casi, l'ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo di imposta.

Principi della disposizione

La disciplina del riporto delle perdite, così come formulata dall'articolo 84 del TUIR, prevede pertanto due principi:

1. la perdita è riportabile a nuovo illimitatamente nel tempo, non essendovi alcun vincolo temporale al suo utilizzo;
2. la compensazione avviene fino a capienza dell'80% del reddito prodotto negli esercizi successivi; resta ferma la disciplina delle perdite generate nei primi tre periodi di imposta (purché le stesse si riferiscano a una nuova attività produttiva, in base all'art. 84, comma 2, del TUIR), le quali rimangono riportabili a nuovo senza vincoli temporali e compensabili con il 100% del reddito degli esercizi successivi.

Il limite annuo

Il limite di utilizzo annuo è riferito non alla perdita, bensì al reddito che, dopo la compensazione, non dovrà mai essere inferiore al 20% del suo ammontare al lordo della perdita medesima. Conseguentemente, se l'80% del risultato positivo di un anno supera la perdita oggetto di riporto, questa è interamente compensabile.

Esempio

La società Gamma Srl presenta i seguenti dati:

Perdita 2021:	Euro 60.000
Reddito imponibile 2022 (al lordo riporto perdite)	Euro 100.000
Limite di utilizzo delle perdite per l'anno 2022	Euro 80.000 (100.000 x 80%)

L'intera perdita viene compensata poiché l'80% del reddito è superiore alla perdita.

Esempio

La società Alfa Srl presenta i seguenti dati:

Perdita 2021	Euro 90.000
Reddito imponibile 2022 (al lordo riporto perdite)	Euro 100.000
Limite di utilizzo delle perdite per l'anno 2022	Euro 80.000 (100.000 x 80%)
Restante reddito imponibile ai fini IRES	Euro 20.000 (100.000 – 80.000)

La perdita di Euro 90.000 viene compensata in parte fino a capienza dell'80% del reddito di Euro 100.000 (corrispondente a Euro 80.000), mentre la restante parte di Euro 10.000 (90.000 – 80.000) viene riportata a nuovo, senza alcun vincolo temporale al suo utilizzo.

Esempio

La società Theta Srl (il cui primo periodo di imposta è l'esercizio 2019 ed esercita una nuova attività produttiva) presenta i seguenti dati:

Perdita 2021	Euro 90.000
Reddito imponibile 2022 (al lordo riporto perdite)	Euro 100.000

Limite di utilizzo delle perdite per l'anno 2022	Euro 90.000 (90.000 x 100%)
Restante reddito imponibile ai fini IRES	Euro 10.000 (100.000 – 90.000)

La perdita 2021 di Euro 90.000 viene compensata interamente nel 2022 visto che la perdita medesima è stata sofferta in uno dei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società.

Inesistenza di un ordine di priorità nell'utilizzo delle perdite fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte fornite in occasione del "Telefisco 2012" e nella circolare n. 25/E del 19.06.2012, ha affermato che, qualora il contribuente disponga di perdite pregresse riferibili sia ai primi tre periodi d'imposta, sia ai successivi, non sussiste, in base alla formulazione dell'articolo 84 del TUIR, alcun ordine di priorità nel loro utilizzo a scomputo del reddito fiscale. Pertanto, in assenza di regole, il contribuente ha la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi di imposta (che consentono la compensazione al 100% del reddito) e successivamente le restanti (compensabili all'80% del reddito).

Comunque, ai fini del calcolo del limite dell'80%, il reddito va assunto nel suo ammontare originario, cioè anteriore alla compensazione delle perdite fiscali dei primi tre periodi di imposta.

Esempio

La società Beta Srl presenta i seguenti dati:

Perdita 2020 (riportabile illimitatamente)	Euro 50.000
Perdita 2021	Euro 30.000
Reddito imponibile 2022 (al lordo riporto perdite)	Euro 50.000
Limite di utilizzo delle perdite per l'anno 2022	Euro 40.000 (50.000 x 80%)

La società, **facoltativamente**, potrà:

Prima ipotesi (vantaggiosa per il contribuente)

- compensare interamente la perdita 2021 di Euro 30.000, in quanto inferiore all'80% del reddito 2022;
- compensare, per la differenza, parte della perdita 2020, di Euro 20.000.

In tal modo, azzerà il reddito imponibile 2022 e riporta a nuovo una residua perdita anno 2020 di Euro 30.000 (50.000-20.000), utilizzabile senza vincoli temporali e senza dover rispettare il limite all'utilizzo delle perdite (l'80% dei successivi redditi imponibili).

Seconda ipotesi (meno vantaggiosa per il contribuente)

- compensare interamente la perdita 2020 di Euro 50.000 (infatti non soggetta al limite all'utilizzo delle perdite);
- riportare a nuovo l'intera perdita del 2021, di Euro 30.000.

Anche in tal modo, la società azzerà il reddito imponibile 2022; tuttavia, riporta a nuovo l'intera perdita 2021, che è sì utilizzabile senza vincoli temporali ma con l'obbligo di rispettare il limite all'utilizzo delle perdite (l'80% dei successivi redditi imponibili).

Esempio

La società Delta Srl presenta i seguenti dati:

Perdita 2020 (riportabile illimitatamente)	Euro 40.000
Perdita 2021	Euro 50.000
Reddito imponibile 2022 (al lordo riporto perdite)	Euro 90.000
Limite di utilizzo delle perdite per l'anno 2022	Euro 72.000 (90.000 x 80%)

Poiché la perdita 2021 (Euro 50.000) risulta inferiore al limite di utilizzo delle perdite (limite che va comunque calcolato sul reddito ante compensazione), la stessa risulta interamente compensabile; altresì, la restante parte del reddito imponibile 2022 di Euro 40.000 (90.000 – 50.000), potrà essere

azzerata mediante integrale riporto della perdita 2020 (sempre di Euro 40.000), in quanto perdita non soggetta al limite di utilizzo.

Casi particolari

1. Il regime delle perdite e il consolidato fiscale

La disciplina del riporto delle perdite impatta con il regime del consolidato fiscale a due livelli:

1. Per le perdite della società consolidata pregresse rispetto all'ingresso nella *fiscal unit*;
2. Per la perdita vera e propria da consolidato.

Relativamente al primo punto, la perdita generata prima dell'ingresso nella *fiscal unit* non può essere trasferita al consolidato ma deve essere utilizzata esclusivamente dalla società che l'ha generata applicando la disposizione di cui all'articolo 84 del TUIR. Dette perdite saranno scomputabili dalla consolidata in base ai principi sopraesposti, anteriormente alla determinazione del reddito fiscale della consolidata da trasferire alla *fiscal unit*.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la perdita del consolidato, si ricorda che essa si forma con il trasferimento delle perdite generate dalle società a partire da quando le stesse entrano a far parte del perimetro di consolidamento. Alla luce della decorrenza delle nuove disposizioni non sarà più necessario distinguere le perdite generate prima del 2011 dalle altre poiché, in entrambe le ipotesi, il riporto avviene senza limiti di tempo ma le stesse saranno utilizzabili nel limite dell'80% del reddito.

2. Le perdite a riporto nelle fusioni e nelle scissioni

La società risultante dalla fusione o dalla scissione, risolto preliminarmente il problema afferente la concreta riportabilità delle perdite dei soggetti partecipanti all'operazione (in base al doppio esame del non superamento del limite del patrimonio netto e del superamento del test di vitalità di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR), riporterà a nuovo sia le "vecchie" perdite, sia quelle generate a partire dal periodo di imposta in corso al 06.07.2011 applicando le nuove regole del riporto illimitato e della compensazione nel limite dell'80% del reddito (con la sola eccezione già precisata).

3. Lo stanziamento della fiscalità anticipata sulle perdite fiscali

Si precisa che a fronte delle perdite fiscali sofferte è possibile, al ricorrere dei relativi requisiti, stanziare l'eventuale fiscalità anticipata (si vedano i paragrafi 36 e 37 della presente Nota).

4. Scomputo delle perdite a seguito di accertamenti

In base all'art. 42, ultimo comma, del DPR n. 600/1973 è possibile utilizzare le perdite pregresse e di periodo in diminuzione delle maggiori imposte accertate; le disposizioni prevedono che nel caso di perdite prodotte nel periodo di imposta accertato, queste saranno portate automaticamente in deduzione dei maggiori imponibili accertati sino a concorrenza del loro importo. Nel caso, invece, di perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione del periodo accertato (cioè di perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento), è previsto che le stesse siano imputate in diminuzione su richiesta del contribuente mediante presentazione del modello "IPEA" (approvato con Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 08/04/2016). A tal fine, infatti, questi deve, entro il termine di proposizione del ricorso, presentare apposita istanza che comporta anche la sospensione dell'atto per un periodo di sessanta giorni.

Nei sessanta giorni l'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica successivamente l'esito al contribuente.

Di conseguenza, il computo in diminuzione delle perdite implica la rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione commisurate all'eventuale maggiore imposta ricalcolata.

Si ricorda che analoga istanza (denominata "IPEC") era già presente per il riconoscimento delle perdite fiscali consolidate.

5. Limitazioni al riporto delle perdite fiscali (in ipotesi di "bare" fiscali)

Si ricorda che a norma del terzo comma dell'art. 84 del TUIR, nell'ipotesi in cui venga ceduta, anche a titolo temporaneo, la maggior parte delle quote/azioni della società che riporta delle perdite fiscali

e al contempo venga modificata (nei due periodi di imposta antecedenti o successivi il trasferimento) l'attività principale della società stessa, non trova applicazione quanto scritto sopra in tema di riporto delle perdite fiscali. Il terzo comma dell'art. 84, cui si rimanda, prevede delle cause esimenti a detta limitazione.

6. Utilizzo delle perdite pregresse in presenza di ACE

Può capitare che una società si trovi ad avere contestualmente perdite fiscali pregresse e eccedenze di ACE. Qualora in un esercizio la società produca reddito diviene necessario stabilire l'ordine di utilizzo di questi "asset" fiscali. Al riguardo si ricorda che l'ACE si applica al reddito complessivo netto dichiarato, ossia all'ammontare del reddito imponibile di periodo già decurtato delle eventuali perdite pregresse: logica conseguenza è che tale agevolazione, a differenza di altri incentivi, non può in alcun modo generare una perdita fiscale.

Esempio

La società Delta Srl presenta i seguenti dati:

Perdita 2021	Euro 80.000
Ace 2022	Euro 20.000
Reddito imponibile 2022 (al lordo delle perdite)	Euro 90.000
Limite di utilizzo delle perdite per l'anno 2022	Euro 72.000 (90.000 x 80%)

Nell'esempio descritto la società utilizzerà prima la perdita pregressa per abbattere il reddito imponibile (sempre nel rispetto del limite dell'80% del reddito). La restante parte del reddito, pari a Euro 18.000 (Euro 90.000 – Euro 72.000 di predite), verrà assorbito dalla deduzione ACE per lo stesso importo. In sostanza la società dichiarerà un reddito pari a zero e al contempo riporterà a nuovo Euro 8.000 di perdite pregresse (Euro 80.000 – l'utilizzo di Euro 72.000) ed Euro 2.000 di eccedenza ACE (Euro 20.000 – l'utilizzo di Euro 18.000).

47

Ricavi (artt. 85 - 57)

Ai fini fiscali, sono considerati ricavi:

- a-b) i corrispettivi delle cessioni di beni, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e di altri beni mobili, delle prestazioni di servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, **che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87 (participation exemption), **anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa**. In caso di partecipazioni in società non residenti, si applica il comma 2 dell'art. 44;
- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni, ai sensi dell'art. 44, emessi da società ed enti di cui all'art. 73, **che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti **che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni cui alle precedenti lettere;
- g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- h) i contributi spettanti esclusivamente **in conto esercizio** a norma di Legge.

Ai fini fiscali, i beni di cui alle precedenti lettere c) - d) - e), **non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritte come tali in bilancio**. Pertanto, la loro cessione, in quest'ultimo

caso (non iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie), costituisce ricavi.

Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Non sono considerati ricavi **le cessioni di beni strumentali**, che **producono**, invece, **plusvalenze o minusvalenze**.

Ai fini fiscali, **i beni di cui alle precedenti lettere c) - d) - e)**, se costituiscono immobilizzazioni finanziarie (in quanto così iscritte in bilancio) non generano ricavi, bensì **plusvalenze o minusvalenze**.

Particolare attenzione va posta qualora venga stipulato un **contratto di locazione con la previsione di una clausola di successivo trasferimento della proprietà**; questo sia qualora la cessione del bene oggetto del contratto generi ricavi, sia nell'alternativa ipotesi di generazione di plusvalenze.

Secondo lo schema tipico, si tratta di contratti nei quali, a fronte di un iniziale periodo di locazione di un bene a un corrispettivo determinato, viene prevista la facoltà, di solito per il locatario, di divenire proprietario del bene oggetto della (iniziale) locazione, a una scadenza prefissata, in base a un prezzo egualmente prefissato che normalmente tiene conto, in tutto o in parte, dei canoni di locazione già corrisposti; trattasi di pattuizioni che, in senso lato, offrono al locatario la **facoltà** di "riscattare" il bene locato a un prezzo già determinato inizialmente e che, nella terminologia anglosassone, sono conosciuti con il generico nome di "*rent to buy*".

Ebbene, perché il contratto possa essere inquadrato, nella fase iniziale di sua efficacia, quale locazione è di fondamentale importanza che a una delle parti sia attribuita, a scadenza, una mera facoltà di acquisto (o di vendita) del bene che ne è oggetto a fronte dell'obbligo per l'altra parte di dar corso alla vendita (o all'acquisto) del bene medesimo; al contrario, in contestuale presenza di un **obbligo per l'acquirente di dar corso all'acquisto e di un obbligo per il venditore di dar corso alla vendita**, si sarebbe in presenza infatti di una locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti, **da assimilare fiscalmente**, in base all'art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR, **alla vendita** (sebbene con riserva di proprietà).

La conseguenza di tale assimilazione, di non poco conto, è che già nell'esercizio di stipula del contratto lo stesso produrrebbe gli effetti propri della compravendita e non quelli della locazione; pertanto, il locatore (assimilato fiscalmente al venditore) dovrebbe imputare a Conto Economico l'intero ricavo di vendita (quale somma dei canoni di locazione e del corrispettivo di vendita) in ipotesi di beni merce (o l'intera plusvalenza in quella di beni patrimonio) e non solo i canoni attivi della asserita locazione. Sull'altro versante, il locatario (assimilato fiscalmente all'acquirente) dovrebbe rilevare nella propria contabilità l'acquisto del bene e non limitarsi ad annotarvi dei canoni di locazione passivi. La predetta assimilazione opera anche ai fini IVA (art. 2, comma 2, punto 2) del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 che considera cessione di beni le "*locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti*").

Su tale argomento, si segnala che l'art. 23 del D.L. 12.09.2014, n. 133 (convertito dalla legge 11.11.2014, n. 164), consente la trascrivibilità dei contratti di locazione (non finanziaria) di immobili con diritto di acquisto per il conduttore, ai sensi dell'art. 2645 - bis del Codice Civile. L'Agenzia delle Entrate ha emanato sull'argomento, in data 19.02.2015, la circolare n. 4.

48

Plusvalenze patrimoniali (artt. 86 – 58)

Le plusvalenze conseguenti all'alienazione di beni strumentali costituiscono componenti positivi di reddito nell'esercizio in cui sono state realizzate.

Concretano inoltre il realizzo di una plusvalenza patrimoniale:

- l'alienazione di beni non ammortizzabili quali terreni, immobili adibiti a civile abitazione (quando non costituiscono bene merce);
- la cessione di azioni, quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, **che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**;
- la cessione di strumenti simili alle azioni, ai sensi dell'art. 44, emessi da società ed enti di cui

all'art. 73, **che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**;

- la cessione di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa **che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**;
- l'operazione di conferimento, di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- l'assegnazione dei beni strumentali ai soci, o la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o la loro destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali.

L'art. 86, comma 4, del TUIR dispone che, per i beni diversi da quelli indicati all'art. 85 (sostanzialmente i **beni strumentali**, la cui cessione non genera ricavi), posseduti per almeno tre anni, è consentito rateizzare la plusvalenza, per quote costanti, in un massimo di cinque periodi di imposta (ivi compreso quello del realizzo). Detto periodo triennale va conteggiato secondo le disposizioni dell'art. 2963 del Codice Civile considerando il lasso di tempo intercorrente tra la data di acquisto e quella di vendita.

In relazione al requisito del possesso si evidenzia che, con la risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto **rilevante, ai fini della verifica del possesso triennale, non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria**. Tale interpretazione, che si discosta dal testo letterale della norma, si giustifica dalla necessità di assicurare un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione dei beni in proprio e quella effettuata con un contratto di locazione finanziaria.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la possibilità di rateizzazione della plusvalenza sussiste per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; inoltre, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

La scelta per l'eventuale rateizzazione della plusvalenza deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi; qualora questa non venga presentata, la plusvalenza concorre, per l'intero, alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo.

Ai fini fiscali le plusvalenze rateizzabili costituiscono componente positivo del reddito con possibilità, da parte dell'imprenditore, di ripartirle in quote costanti. La diluizione della tassazione della plusvalenza avverrà mediante opportune variazioni da apportare nel modello della dichiarazione dei redditi, ossia extra-contabilmente. L'intera plusvalenza concorre a formare l'utile civilistico nell'esercizio della realizzazione (salva l'ipotesi di plusvalenze conseguite in occasione di alienazioni con contestuale stipula di un contratto di locazione finanziaria al venditore, da ripartirsi in base alla durata del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 2425-bis, ultimo comma, del Codice Civile; si veda il paragrafo 11 della corrente Nota Informativa); al fine di evitare l'evidenziazione di un utile civile parzialmente fittizio, nell'ipotesi di rateizzazione fiscale a quote costanti della plusvalenza in più periodi d'imposta, **occorre accantonare le imposte differite nell'anno di realizzazione della plusvalenza**, anche se le stesse verranno pagate gradualmente nei successivi esercizi.

Anche per le plusvalenze realizzate nel corso del 2022 (come già da anni avviene) la **ripartizione fiscale può avvenire per un massimo di cinque anni, comunque a quote costanti**.

E' opportuno istituire apposito prospetto a uso interno per seguire la ripartizione della plusvalenza nei vari anni, in modo da non dimenticare le variazioni da apportare al risultato d'esercizio in sede di dichiarazione dei redditi.

Costituisce altresì plusvalenza che concorre a formare il reddito, interamente tassabile senza possibilità di ripartizione:

- la plusvalenza derivante dalla cessione dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'art. 85, comma 1 del TUIR, se i beni sono stati posseduti per un periodo **inferiore a tre anni**;
- la plusvalenza derivante da autoconsumo dell'imprenditore, assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In tema di **partecipazioni**, si rammenta l'importanza dell'**iscrizione** delle stesse nelle **immobilizzazioni finanziarie** del bilancio, date le diverse conseguenze fiscali che da tale iscrizione derivano, alla luce della disciplina della "*participation exemption*" di cui all'art. 87, per la quale si veda l'apposito paragrafo 21 della presente Nota.

Sopravvenienze attive (art. 88)

Le sopravvenienze attive sono costituite da:

- ricavi o proventi conseguiti in un dato esercizio per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito di precedenti esercizi;
- ricavi o proventi conseguiti a fronte di oneri, perdite o passività iscritte nel bilancio di precedenti esercizi;
- sopravvenuta insussistenza, totale o parziale, di oneri che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- sopravvenuta insussistenza, totale o parziale, di passività iscritte nel bilancio di precedenti esercizi.

La normativa fiscale, inoltre, fornisce gli elementi per individuare ulteriori tipologie di sopravvenienze. Le **sopravvenienze attive “assimilate”** sono:

- sopravvenienze attive relative alla **cessione di contratti di leasing** (valore normale del bene al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data di cessione);
- indennità conseguite a titolo di **risarcimento, anche in forma assicurativa**, per danni diversi da quelli indicati al comma 1, lettera f), art. 85 del TUIR (risarcimenti relativi a beni merce), e al comma 1, lettera b), art. 86 del TUIR (risarcimenti relativi a beni strumentali). Il percepimento di risarcimenti assicurativi per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito di precedenti esercizi rappresenta comunque sopravvenienza attiva, eventualmente rateizzabile alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR;
- somme ottenute a titolo di **liberalità**;
- contributi in c/capitale generici, vale a dire contributi **diversi da quelli**:
 - in c/esercizio, dovuti a norma di legge;
 - di fonte privatistica, dovuti in base a contratto;
 - in c/impianti, finalizzati all'acquisto di specifiche immobilizzazioni.

La lettura combinata dell'ordinanza n. 23812/2017 e n. 18719/2018 della Corte di Cassazione pone in dubbio la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dal rilascio dei c.d. fondi tassati. Si ricorda, in merito, che tassare la liberazione a Conto Economico di un fondo a fronte della già avvenuta tassazione dell'accantonamento con cui il fondo è stato creato rappresenta un'ingiustificata doppia tassazione dello stesso reddito (si rimanda all'art. 67 del DPR n. 600/73 e all'art. 163 del TUIR volti a evitare fenomeni di doppia imposizione).

La sentenza della C.T. Provinciale di Frosinone n. 240/1/2021 chiarisce il punto affermando che una sopravvenienza attiva è tassata solo se correlata a un precedente costo od onere fiscalmente rilevante. Di conseguenza, se la passività che è venuta meno è stata alimentata da un onere non dedotto, la sopravvenienza attiva contabile non deve concorrere a formare il reddito d'impresa. Questo principio si applica agli accantonamenti a fondi che sono iscritti a Conto Economico in un dato esercizio e sterilizzati ai fini fiscali con una variazione in aumento nella relativa dichiarazione dei redditi, i quali vengono poi meno per insussistenza o per il mancato verificarsi dell'onere sottostante.

Gli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e ripresi a tassazione mediante variazione in aumento sono, quindi, temporaneamente non deducibili fino al manifestarsi della certezza e definitività dell'elemento negativo (costo o minor ricavo) a fronte del quale l'accantonamento è stato effettuato. Quando poi, negli esercizi successivi, si manifestano le condizioni fiscali di certezza e definitività, il fondo viene “utilizzato” contabilmente per bilanciare l'elemento negativo e, eventualmente, “rilasciato” a Conto Economico per la parte eccedente come sopravvenienza attiva. Da qui nasce l'esigenza di effettuare una variazione in diminuzione di modo che l'elemento negativo di reddito che non ha ancora concorso alla formazione del reddito, perché sterilizzato ai fini fiscali

al momento dell'accantonamento, acquisti rilevanza fiscale. La ripresa in diminuzione è necessaria anche per distogliere dalla determinazione del reddito la sopravvenienza attiva generatasi a seguito del rilascio del fondo.

Relativamente alle rinunce ai soci a propri crediti, si veda il paragrafo 14 della presente Nota Informativa.

Circa la generalizzata irrilevanza fiscale dei contributi, comunque contabilizzati e da chiunque concessi per fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID19, si veda il paragrafo 10 della presente Nota informativa.

Per quanto riguarda **i contributi**, essi **sono così classificabili**:

a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Sono considerati fiscalmente ricavi di esercizio e tassati per il loro intero ammontare, senza alcuna scelta alternativa, nell'esercizio di competenza.

b) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Si tratta di provvidenze non riferibili all'acquisto di beni ammortizzabili e pertanto genericamente erogati per il rafforzamento patrimoniale dell'impresa. Sono considerati fiscalmente quali sopravvenienze attive, per le quali si rende applicabile il terzo comma, lett. b) dell'art. 88 del TUIR. Conseguentemente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassati e nei successivi ma non oltre il quarto, senza possibilità di accantonarli in sospensione di imposta.

c) CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

Si tratta di provvidenze concesse per l'**acquisto di beni ammortizzabili** spettanti in base a norma di legge, comunque non in base a contratto. **Fiscalmente, non costituiscono sopravvenienze attive**, in quanto esclusi espressamente dal disposto di cui all'art. 88, terzo comma, lettera b). **Per i contributi in conto impianti** esistono due diverse modalità di contabilizzazione, così riassumibili:

**Prima modalità
di contabilizzazione dei contributi**

Imputazione del contributo tra i componenti ordinari del reddito di impresa e rinvio per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Tale modalità di iscrizione prevede la contabilizzazione del bene sulla scorta del suo valore di costo e la distinta contabilizzazione del contributo dariceversi per l'intero ammontare tra i proventi di conto economico (alla voce "A.5 Altri ricavi e proventi"). Il costo del bene (al lordo del contributo in conto impianti) verrà ripartito tra i vari esercizi sulla scorta della vita utile dello stesso, con l'usuale procedura di ammortamento; analogamente, sulla base del medesimo periodo (quindi vita utile del cespite cui l'elargizione afferisce) troverà imputazione il contributo, il cui riparto tra i vari esercizi avverrà con la tecnica contabile dei risconti passivi.

Esempio

- Costo del bene 100 (al netto dell'IVA)
- Contributo in conto impianti spettante 40
- Vita utile 4 anni

Il bene resta iscritto al costo storico di acquisto (100) e l'ammortamento verrà calcolato sul costo al lordo del contributo in conto impianti, nel modo che segue:

All'atto dell'acquisto del bene, la scrittura sarà la seguente:

Diversi	A	Fornitore XX	120
Beni strumentali 100			

In sede di scritture di rettifica e assestamento, si avrà:

Ammortam. Beni strument.	A	F.do amm.to Beni strum.	25

Il contributo (40), invece, troverà autonoma contabilizzazione e autonomo rinvio ai futuri esercizi con la tecnica dei risconti. Il collegamento al cespite avverrà limitatamente al periodo sul quale effettuare il riparto temporale. Le scritture saranno:

All'atto dell'erogazione (ovvero del momento **in cui sorge in modo inequivocabile il diritto alla percezione**):

Banca c/c (ovvero Crediti per contributi <u>da percepire</u>)	A	Altri ricavi e proventi	40

In sede di scritture di rettifica e assestamento, al fine di rinviare il contributo ai tre successivi esercizi (il contributo va ripartito sullo stesso numero di esercizi di durata del bene cui afferisce e perciò in quattro anni; quindi, dato che l'ammortamento del bene è iniziato nello stesso anno di acquisto, il contributo deve egualmente essere ripartito su quattro anni, a decorrere da quello di inizio dell'ammortamento), la scrittura sarà la seguente:

Altri ricavi e proventi	A	Risconti passivi	30

Dopo le predette operazioni, si avrà:

Stato Patrimoniale

Beni strument.	100	F.do amm.to beni strum.	25
		Risconti passivi	30

Conto Economico

Amm. beni strument.	25	Altri ricavi e proventi	10

La quota parte di contributo imputata a conto economico in ogni esercizio deve essere proporzionalmente corrispondente alla quota di ammortamento del bene cui lo stesso si riferisce. Inoltre, **nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima dell'esaurirsi del processo di ammortamento, occorre imputare interamente tra i ricavi dell'esercizio la residua quota di contributo.**

Seconda modalità di contabilizzazione dei contributi

Iscrizione del contributo a diretta riduzione del costo del cespite al quale è riferito

Il costo (civilistico e fiscale) del bene, a fronte del quale si è ottenuto il contributo, viene ridotto dell'ammontare del contributo medesimo. Pertanto, gli ammortamenti verranno effettuati sul costo al netto dell'elargizione.

In tale eventualità, comunque, è opportuno che la Nota Integrativa evidenzi il costo lordo del cespite e il relativo contributo.

Esempio

- Costo del bene 100 (al netto dell'IVA)
- Contributo in conto impianti spettante 40
- Vita utile 4 anni

Seguendo questa seconda tecnica di contabilizzazione, viene previsto che il contributo vada portato a diretta riduzione del cespite cui afferisce. Le scritture contabili saranno:

All'atto dell'acquisto del bene:

Diversi		A	Fornitore Caio	120
Beni strumentali	100			
IVA ns. credito	20			

All'atto dell'erogazione (ovvero del **momento in cui sorge in modo inequivocabile il diritto alla percezione**):

Banca c/c (o Crediti per contributi <u>da percepire</u>)		A	Altri ricavi e proventi	40

Per l'imputazione del contributo al costo del bene:

Altri ricavi e proventi		A	Beni strumentali	40

Infine, in sede di scritture di rettifica e assestamento si procederà al computo della quota di ammortamento tenendo conto sia della vita utile del cespite, sia del nuovo costo determinatosi per effetto della imputazione del contributo, pari a 60, cioè 100 (costo di acquisto del bene) meno 40 (contributo dariceversi per il bene). La quota di ammortamento da computarsi sarà quindi pari a 15, ossia 60 (nuovo costo del bene) diviso 4 (anni di vita utile del bene)

Ammortam. Beni strument.		A	F.do amm. Beni strum.	15

Dopo le predette operazioni, si avrà:

Stato Patrimoniale

Beni strument.	60	F.do amm.to beni strum.	15

Conto Economico

Amm. Beni strument.	15	Altri ricavi e proventi	zero

Per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio dei contributi in conto impianti, l'OIC 16 (paragrafo 87) stabilisce che i contributi in conto impianti siano iscrivibili in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva. Ai fini fiscali, la circolare ministeriale n. 73/E del 27/05/1994 precisa che, **“ove la procedura di liquidazione non si estrinsechi in atti formali ed esterni, il requisito della competenza si perfeziona nell'esercizio in cui sono venuti a esistenza tutti gli elementi oggettivi sui quali trova fondamento il diritto dell'impresa, anche indipendentemente dai riscontri e dai controlli da parte dell'ente erogatore per poter procedere alla liquidazione”**.

* * * * *

Relativamente alla **cessione dei contratti di leasing**, un aspetto che merita di essere approfondito è la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 88 del TUIR secondo cui, **in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene** (al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data di cessione) **costituisce sopravvenienza attiva**.

Per **valore normale** si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione e per la cui determinazione si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Pertanto, in caso di impianti sarà possibile richiedere al fornitore dello stesso una valutazione in merito al valore di mercato del bene oggetto del contratto di leasing. In caso di beni di rilevante valore è opportuno procedere ad una precisa stima, mediante perizia, onde evitare possibili contestazioni nella determinazione del valore normale utilizzato ai fini della quantificazione della sopravvenienza attiva (o passiva).

Come indicato anche nella circolare del Ministero delle finanze n. 108/E del 03.05.1996 e ribadito dalla Risoluzione n. 212/E del 08.08.2007, ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione, **il valore normale deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto**, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, **attualizzati alla data della cessione medesima**. Si consiglia a tal fine di richiedere tale valore direttamente alla società di Leasing.

Esempio

Un'impresa ha stipulato in data 01.01.2021 un contratto di leasing afferente un macchinario i cui dati sono:

Costo del Bene	Euro 1.000
Durata del contratto di leasing	3 anni
Costo totale del leasing	Euro 1.200
Prezzo di riscatto	Euro 10
Maxi canone	Euro 120
Rate mensili	n. 36 di 30 Euro ciascuna

In data 5.11.2022 viene ceduto il macchinario alla società Alfa al prezzo di Euro **100** oltre IVA; considerato che, a tale data:

- 1) il **valore normale** del bene è di **Euro 500** oltre IVA;
- 2) il **valore attuale delle rate a scadere e del prezzo di riscatto** è di **Euro 400** oltre IVA.

La sopravvenienza attiva di Euro 100 è costituita dalla differenza tra il valore normale (Euro 500) e il valore attuale delle rate a scadere nonché del prezzo di riscatto (Euro 400).

* * * * *

Relativamente alla cessione dei contratti di leasing, vista dalla parte del cessionario, l'Amministrazione Finanziaria (con Risoluzione n. 212/E del 8 agosto 2007) ha precisato che quanto pagato per l'acquisizione del contratto al primo conduttore rappresenta per il cessionario stesso:

- un **costo sospeso (da sottoporre alla procedura di ammortamento solamente a partire dal periodo d'imposta in cui viene esercitato il riscatto del bene)**, per importo pari alla cosiddetta sopravvenienza attiva per il "primo conduttore - cedente il contratto" (sopravvenienza pari alla differenza tra il valore normale del bene al momento della cessione e i canoni residui nonché il prezzo di riscatto, entrambi attualizzati al momento della cessione);
- una **spesa relativa a più esercizi** (deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio lungo la durata del contratto), per l'eventuale eccedenza rispetto alla sopravvenienza attiva di cui al precedente punto.

In particolare l'Amministrazione, con la risoluzione citata, ha chiarito che **il corrispettivo può considerarsi un anticipo del prezzo del bene nella misura in cui lo stesso importo costituisca una sopravvenienza attiva per il cedente del contratto**; quest'ultimo, in base all'art. 88, comma 5 del TUIR, assoggetta a tassazione il valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati alla data di cessione.

L'eventuale ulteriore differenza positiva (pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione del contratto e la sopravvenienza attiva di cui sopra) è da considerare un costo deducibile in rapporto alla residua durata del contratto di leasing, trattandosi di un onere sostenuto per il subentro nel godimento del bene.

Pertanto il prezzo che il "cessionario – secondo conduttore" corrisponde al "primo conduttore – cedente il contratto" per subentrare in un contratto di leasing deve essere scomposto in **due distinti componenti**, che corrispondono a due specifici interessi da parte del cessionario:

- **prezzo pagato per acquistare il diritto di riscatto** (valore normale del bene all'atto della cessione del contratto, al netto del valore attuale dei canoni residui e del prezzo finale di riscatto - Circolare Ministeriale 3 maggio 1996, n. 108/E). Tale importo costituisce per il

“primo conduttore – cedente il contratto”, sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 5, del Tuir; per il “cessionario – secondo conduttore” un acconto da iscrivere in bilancio alla **voce B.II.5** (anticipi per l’acquisto di immobilizzazioni) e quando sarà esercitato il diritto di riscatto tale importo sarà sommato al **prezzo di riscatto** e ammortizzato assieme a questo. Per completezza, si segnala che, qualora il diritto di riscatto non venga esercitato, il costo sopportato per l’acquisizione del contratto sarebbe deducibile integralmente nel periodo di imposta in cui diviene certa l’insussistenza del valore già iscritto nell’attivo Patrimoniale;

- **eventuale importo aggiuntivo** (prezzo totale di cessione del contratto, al netto della quota determinata al punto precedente). Tale importo costituisce per il “primo conduttore – cedente il contratto”, una componente positiva di reddito imponibile; per il “cessionario – secondo conduttore”, un costo di natura pluriennale da iscrivere in bilancio alla **voce B.I.7** (altre immobilizzazioni immateriali) e ammortizzato per la durata residua del contratto di leasing.

Va sottolineato che **la suddivisione del prezzo di cessione** nelle due distinte componenti **non può essere fatta in modo arbitrario** dal contribuente, **ma deve essere operata unicamente seguendo le regole di calcolo sopra esposte.**

Per quanto riguarda la cessione di contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni immobili, si rinvia al paragrafo 67 della presente Nota informativa.

Si ricorda che il D.Lgs. 139/2015 **ha eliminato l’area straordinaria** dallo schema di Conto Economico di cui all’art. 2425 c.c. a seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE. Per effetto di tale eliminazione è necessario diversamente allocare le componenti che fino a prima confluivano nelle voci E20 ed E21 del conto economico; a tale proposito l’OIC 12 ha previsto una ricollocazione convenzionale da attribuire ad alcuni componenti con apposita tabella contenuta nella parte finale del principio intitolata “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”; in ipotesi di componenti non previste nella citata tabella, l’onere della classificazione è lasciato al redattore del bilancio, sulla base dell’analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.

Nella maggioranza dei casi, la classificazione avviene nell’area ordinaria di Conto Economico, in particolare le sopravvenienze e insussistenze attive sono iscritte nella voce A5, mentre le sopravvenienze e insussistenze passive nella voce B14. Di conseguenza le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del ROL fiscale per la deducibilità degli interessi passivi secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 13 comma 3 del D.Lgs. 142/2018. Si pensi, ad esempio, a un accantonamento a fondo rischi fiscalmente non riconosciuto contabilizzato nel 2018, cui segue nel 2022 il parziale o totale storno per sopravvenuta esuberanza dell’accantonamento, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile. Ancorché non imponibile (e quindi fiscalmente non rilevante), la sopravvenienza attiva concorre a formare il ROL fiscale 2022, in quanto rettifica con segno opposto di un costo che ha concorso a formare il ROL contabile 2018.

Infine, la classificazione nell’area ordinaria di Conto Economico ha risvolti sul test di operatività previsto dalla disciplina delle società di comodo.

50

Dividendi e interessi (art. 89)

La tassazione dei dividendi avviene secondo il **criterio di cassa**, ovvero nell’anno in cui sono percepiti, indipendentemente dalla relativa contabilizzazione a bilancio.

Contabilizzazione dei dividendi.

La contabilizzazione dei dividendi deve avvenire nell’esercizio nel corso del quale è intervenuta la

deliberazione di distribuzione degli utili. Infatti, solo a decorrere da tale esercizio la società partecipante matura il relativo credito a incassare i dividendi⁴³.

La contabilizzazione dei dividendi in base alla data della delibera della società partecipata può comportare uno scostamento temporale tra il periodo di imposta in cui il dividendo concorre a formare l'utile d'esercizio (principio di competenza) e il periodo di imposta in cui lo stesso dividendo concorre a formare il reddito imponibile (principio di cassa).

Pertanto, in tale ipotesi, nell'esercizio in cui il dividendo viene contabilizzato in sede di determinazione delle imposte dovrà essere operata una variazione in diminuzione, contabilizzando altresì la relativa fiscalità differita. Ciò, ovviamente, al fine di escludere dal reddito imponibile il provento in oggetto in quanto, per lo stesso, non si è ancora verificato il presupposto per assoggettarlo a imposizione.

Nell'esercizio in cui il predetto provento viene percepito, il contribuente dovrà operare una variazione di pari ammontare in aumento, attingendo la corrispondente fiscalità dal fondo stanziato in precedenza.

Per i soggetti IRES tenuti alla predisposizione del bilancio d'esercizio, quindi, in presenza di un disallineamento temporaneo a seguito di dividendi contabilizzati per competenza e non ancora incassati occorrerà effettuare le conseguenti rilevazioni contabili relative alla fiscalità differita.

Riguardo alle modalità di contabilizzazione dei dividendi si segnala che in caso di applicazione del **metodo del patrimonio netto** per la valutazione della partecipazione a cui si riferiscono i dividendi, è necessario applicare le indicazioni contenute nel principio OIC 17.

In ordine agli **aspetti fiscali**, si ricorda che, a partire dai dividendi incassati dall'01.01.2004, è scomparso definitivamente il meccanismo del credito di imposta e pertanto i predetti dividendi subiscono, anche se parzialmente, una doppia imposizione⁴⁴:

- in capo al soggetto che li ha prodotti e successivamente distribuiti;
- in capo al soggetto che li ha percepiti.

Come già rammentato, i dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente (non imprenditore o imprenditore) nell'esercizio in cui sono **percepiti**.

Regime impositivo dei soggetti IRPEF non imprenditori

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 999-1006, L. n. 205/2017) supera, per gli utili formati e percepiti dall'1.1.2018, la dicotomia da sempre presente nella disciplina dei dividendi e assimilati che prevedeva per le partecipazioni non qualificate l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del **26%** rispetto a quella delle partecipazioni qualificate in cui l'utile concorreva alla formazione del reddito complessivo secondo determinate percentuali (40%, 49,72% o 58,14%).

Viene, infatti, previsto che il dividendo, **formato e percepito dall'1.1.2018**, dalle persone fisiche al di fuori dal regime di impresa non abbia una differente tassazione ma venga tassato in modo omogeneo con l'applicazione di un'unica aliquota pari al 26%.

Il nuovo regime si applica agli utili percepiti a partire dall'1.1.2018, mentre era previsto in via transitoria (art. 1, co. 1006, L. n. 205/2017) un regime che, al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con **riserve di utili formati fino al 31.12.2017**, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione era deliberata nel periodo temporale **compreso tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022**, è possibile continuare ad applicare le previsioni di cui al DM 26.5.2017. Essi, pertanto, conservano il regime impositivo vigente al 31.12.2017 e concorrono parzialmente (40%, 49,72% o 58,14%), a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

⁴³ in base al paragrafo 58 dell'OIC 21, l'iscrizione in bilancio dei dividendi (a decorrere dal primo gennaio 2016) avviene solamente a seguito di delibera dell'assemblea della società partecipata, non essendo più possibile imputare dividendi al Conto economico della partecipante nello stesso esercizio nel quale maturano per la partecipata.

⁴⁴ L'unico istituto che neutralizza pienamente la doppia imposizione sugli utili societari è costituito dalla c.d. "Trasparenza fiscale", su cui vedasi in seguito paragrafo 77.

In sostanza, l'applicabilità del DM 26.5.2017 determina che gli utili prodotti fino al 2017, la cui distribuzione è deliberata dal 2018 e al 2022⁴⁵, non sconteranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati, al momento dell'erogazione, al regime previgente di inclusione parziale nell'imponibile IRPEF.

Al contrario, gli utili prodotti fino al 2017, la cui distribuzione è deliberata successivamente al 2022, sconteranno la nuova tassazione del 26% a titolo di imposta.

Prima di queste modifiche (aliquota unica al 26%), i dividendi erano, infatti, tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate⁴⁶ (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017, emanato in conseguenza della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%):

- ❖ nel limite del 40% (*utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007*);
- ❖ nel limite del 49,72% (*utili formati dall'esercizio in corso al 31.12.2008 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016*);
- ❖ nel limite del 58,14% (*utili formati a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2017 e tassati, ai fini Ires, all'aliquota ridotta del 24%*).

L'Amministrazione finanziaria, quindi, ha fornito alle società emittenti alcune prescrizioni operative in merito al regime transitorio in esame, stabilendo l'obbligo di tenere separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

- fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 fino all'esercizio in corso al 31.12.2017;
- successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2017.

La stessa distinzione dovrà essere effettuata nel "Prospetto del capitale e delle riserve" del quadro RS della dichiarazione dei redditi delle società di capitali e nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31.12.2022.

Inoltre, il citato DM 26 maggio 2017 ha stabilito che per le delibere aventi a oggetto la distribuzione di utili formati a partire dall'esercizio 2017, i dividendi si considerano **prioritariamente** formati con utili prodotti fino al 31 dicembre 2007 (imponibili nella misura del 40%), successivamente con utili

⁴⁵ Con la Risoluzione n. 56/E del 6.6.2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento ufficiale, confermando il regime fiscale previgente, che differenzia, come detto nel testo, la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili, anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, affrontando, il caso di una società che aveva "deliberato nel 2016 la distribuzione dell'utile prodotto nell'anno 2010" la cui erogazione ai soci era prevista entro il 2018, ha precisato che "*ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017*".

⁴⁶ **Soglie di qualificazione:** in materia di dividendi, il TUIR distingue tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. In particolare, con riferimento alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, si considerano **qualificate** le partecipazioni che conferiscono:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati);
- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).

Nello specifico, si applica il disposto dell'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR, il quale fa esclusivo riferimento all'entità dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e all'entità della partecipazione al capitale o al patrimonio, mentre a nulla rileva la percentuale di utili che la partecipazione attribuisce al socio.

Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti sopradescritti, essa si intende "**non qualificata**" ed è soggetta al regime di cui all'art. 27, comma 1, del DPR 600/73.

prodotti fino al 31 dicembre 2016 (imponibili nella misura del 49,72%) e solo in via residuale con utili prodotti dall'esercizio 2017 (imponibili nella nuova misura del 58,14%).

Si ritiene che ai fini della verifica della citata "capienza" delle riserve, assuma rilevanza esclusivamente il dato fiscale (di loro composizione), prescindendo dagli aspetti civilistici delle riserve medesime; pertanto, in presenza di riserve di utili capienti, si applicherà la presunzione in parola anche qualora le riserve formate con utili realizzati sino all'esercizio in corso al 31.12.2007 risultino civilisticamente non distribuibili, quale ad esempio, la riserva legale (in senso conforme circolare Assonime n. 20/2010).

Per le partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori **non** considerati a regime fiscale privilegiato (c.d. "Paesi white list"), valgono le regole sopra evidenziate con alcune particolarità.

Principio del netto frontiera

La risoluzione Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 61 ha considerato ancora applicabile la ritenuta a titolo di acconto ai sensi del previgente art. 27, comma 4, del DPR 600/73 (ora abrogato), sul c.d. "netto frontiera", per i dividendi su partecipazioni qualificate che derivano da soggetti esteri e che applicano il regime transitorio sopra visto (quindi per distribuzioni fino al 31 dicembre 2022). In sostanza, sui dividendi di fonte estera, se percepiti tramite un sostituto d'imposta o un intermediario, le ritenute operate sul dividendo di fonte estera devono essere operate dall'intermediario residente al netto delle imposte applicate nello Stato estero dove risiede la società erogante.

Percezione diretta dei dividendi di fonte estera

Quando i dividendi di fonte estera soggetti a ritenuta a titolo di imposta sono incassati senza l'intervento di un intermediario residente, si applica l'art. 18, comma 1, del TUIR secondo cui il contribuente deve applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell'ammontare percepito, compilando il quadro RM, sezione V, della dichiarazione dei redditi.

Credito per le imposte estere

Se alla formazione del reddito complessivo del socio concorrono i redditi prodotti all'estero, si riconosce un credito per le imposte pagate all'estero, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l'art. 165, comma 10, del TUIR prevede che "nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente".

Pertanto, per i dividendi prodotti ante 2018 e derivanti da una partecipazione qualificata, erogati da una società estera, la detrazione dell'eventuale imposta estera versata sarà riconosciuta per un ammontare pari al 58,14%, 49,72% o al 40% del prelievo applicato nello Stato dove risiede la società partecipata.

Resta fermo che il socio non può vedersi riconosciuto il credito per le eventuali imposte versate all'estero, in tutti i casi in cui i dividendi percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF.

Per le partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato (c.d. "Paesi black list"), infine, resta ferma, in linea di principio, la tassazione integrale dell'utile in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, il credito per le imposte estere subite a titolo di ritenuta dovrebbe essere riconosciuto in misura piena, dato che i dividendi ottenuti concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo.

Schema di sintesi

Partecipazioni in società residenti in Italia

Per- sone fi- siche non im- prendi- tori	<u>Utili formati fino al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022)</u>	<u>Utili formati dall'1.1.2017 (delibera entro il 31.12.2022)</u>	<u>Utili formati dall'1.1.2018 e utili pregressi con delibera post 31.12.2022</u>
	Partecipazioni non qualifi- cate: ritenuta a titolo d'impo- sta del 26%, operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualifi- cate: ritenuta a titolo d'impo- sta del 26%, operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d'im- posta del 26%, operata sul 100% dell'utile
	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40% o del 49,72%	Partecipazioni qualificate: im- ponibili nel limite del 58,14%	

Regime impositivo dei soggetti percettori imprenditori

I dividendi percepiti da soggetti imprenditori concorrono alla formazione del reddito imponibile nelle seguenti misure:

- **5%** nel caso in cui il percipiente sia un **soggetto IRES** di cui all'art. 73 del TUIR (società di capitali ed enti commerciali diversi dalle società);
- **58,14%** nel caso di **imprenditori individuali e società di persone** (art. 59 e art. 47 del TUIR e DM 26.05.2017) **su utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017)**. Inoltre, in tale ipotesi è irrilevante il fatto che gli utili derivino da partecipazioni qualificate o meno, giacché il prelievo a titolo definitivo ex art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (**ritenuta a titolo di imposta pari al 26%**) opera con esclusivo riferimento a partecipazioni non qualificate detenute da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**. La predetta percentuale del 58,14% si applica agli utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017 in caso di esercizi solari) per quanto riguarda gli utili e i proventi equiparati. **Resta ferma la precedente percentuale di imponibilità** (più favorevole al contribuente):
 - ❖ **nel limite del 40% (utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007);**
 - ❖ **nel limite del 49,72% (utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016).**

Si ritiene che anche nel caso di percettori in regime d'impresa si applichi la presunzione di prioritaria distribuzione già illustrata per il caso delle persone fisiche.

Lo stesso trattamento sopra esposto viene applicato, oltre ai dividendi, anche nei confronti di:

- proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio.

* * * * *

Relativamente ai dividendi, si ricorda l'esistenza di una disposizione (art. 47, comma 1 del TUIR) la quale stabilisce che, **indipendentemente da quanto deliberato dai soci, ai soli fini fiscali, si considerano prioritariamente distribuiti (per presunzione assoluta) l'utile di esercizio e le riserve di utili liberamente disponibili ovvero non in regime di sospensione di imposta⁴⁷.**

⁴⁷ Più precisamente, si considerano **escluse dalla presunzione le seguenti poste:**

Pertanto qualora, ad esempio, con la distribuzione la società rimborsi ai soci parte o tutta la riserva di sovrapprezzo azioni (che è una riserva di capitale), nel caso in cui nel patrimonio vi siano anche riserve di utili, dal punto di vista fiscale l'erogazione costituirà dividendo (imponibile per il percettore) fino a concorrenza delle riserve di utili presenti in bilancio (a esclusione della riserva legale, della riserva per azioni proprie e di quelle in sospensione di imposta). Tale presunzione non si applica in caso di distribuzione di riserve di utili formati nel periodo di "trasparenza", di cui all'art. 115 e 116; viceversa, la presunzione opera nel caso in cui vengano distribuite riserve di utili formati prima dell'opzione per la trasparenza.

In virtù di questa disposizione normativa, è fatto obbligo alla società che eroga tali somme, di comunicare ai percettori e agli intermediari sostituti di imposta, la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione, nonché il regime fiscale applicabile, indicando separatamente gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72% o 58,14% per cento.

Anche in questo caso, per le partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato, resta ferma, in linea di principio, la tassazione integrale dell'utile in sede di dichiarazione dei redditi (salvo la tassazione sul 50% dei dividendi percepiti e riconoscimento del credito d'imposta indiretto; ciò previa dimostrazione, anche tramite interpello facoltativo⁴⁸, dello svolgimento di un'attività effettiva e "strutturata" da parte della società estera, cfr. art. 89, comma 3, TUIR).

* * * * *

Altre tipologie di interessi attivi, quali quelli maturati sui crediti di imposta (anche I.V.A.), devono essere contabilizzati con il criterio della competenza temporale.

Gli interessi per ritardato rimborso di imposte sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell'1% semestrale (D.M. 21.05.2009, art. 1, comma 1).

Per i crediti I.V.A. richiesti a rimborso il tasso di interesse è stato fissato nella misura del 2% annuo decorrente dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (D.P.R. 26.10.1972, n 633, art. 38 bis, comma 1).

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili provenienti da Paesi con un regime a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list)

L'art. 1, commi 87-95, della Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto una disciplina di affrancamento speciale degli utili, consentendo di affrancare, con una imposizione sostitutiva ridotta, gli utili delle partecipate estere (residenti in paesi c.d. *Black list*) risultanti dal bilancio 2021, di modo che gli stessi, una volta distribuiti, risultino integralmente esenti da imposizione in capo al percipiente italiano.

Il regime sostitutivo, di carattere opzionale, riguarda i soli soggetti (IRPEF e IRES) che detengono le partecipazioni, anche indirette, nelle società estere in regime di impresa: le persone fisiche non imprenditori, quindi, non possono beneficiarne.

-
- riserva legale;
 - riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
 - riserva da utili netti su cambi;
 - riserva da deroghe in casi eccezionali;
 - riserva da società cooperative (art. 2545-ter c.c.);
 - riserve indisponibili derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
 - riserva costituita prima della trasformazione progressiva con utili imputati ai soci per trasparenza;
 - riserve di utili in sospensione d'imposta.

⁴⁸ La presentazione dell'interpello è una mera facoltà per il contribuente: infatti, la sua mancata presentazione o l'eventuale risposta negativa da parte dell'Amministrazione non precludono l'applicazione della disposizione citata, ma obbligano il socio residente a segnalare gli utili percepiti nella dichiarazione dei redditi. L'art. 8, comma 3-ter, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa per l'omessa o incompleta indicazione dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, pari al 10 per cento dei dividendi conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 50.000.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF, con la possibilità di ridurre l'aliquota di 3 punti percentuali al ricorrere di una duplice condizione:

- ❖ gli utili devono risultare percepiti dal soggetto controllante residente o localizzato in Italia entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 (di norma, entro il 30 giugno 2024);
- ❖ gli utili oggetto del "rimpatrio celere" devono essere accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto (sulla quale è calcolabile il beneficio ACE).

L'opzione in questione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera, per tutti o solamente per parte degli utili.

L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella società estera. Posto che la percentuale di partecipazione al capitale potrebbe divergere da quella di partecipazione agli utili, si dovrebbe fare riferimento a quest'ultima. In caso di partecipazioni indirette, si deve tenere conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022 (di norma, entro il 30 giugno 2023).

L'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili "affrancati" nella dichiarazione dei redditi riferita al 2022 (dichiarazione REDDITI 2023⁴⁹).

Infine, si fa notare che è stata prevista una specifica presunzione, per cui gli utili che verranno distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive. In caso di affrancamento, quindi, il socio residente non è soggetto a tassazione sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli utili affrancati.

Per specifica previsione normativa, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente nello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. La previsione presenta così particolare pregio per il socio residente IRES che intende optare per l'affrancamento nell'ottica di cedere la partecipazione estera.

51

Perdite fiscali sistematiche e società di comodo

La disciplina di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 23.12.1994, n. 724 prevede, in caso di conseguimento in un determinato esercizio di un ammontare complessivo di ricavi medi (dell'esercizio medesimo e dei due precedenti) inferiore rispetto a quello minimo (determinato applicando determinate percentuali al valore medio di alcune attività patrimoniali risultanti dal bilancio del periodo di riferimento e dai due precedenti) l'attribuzione dell'indesiderato *status* di comodo (o di non operatività) per il soggetto societario che versi in tale situazione.

A tale fattispecie di innesco della disciplina in esame (di cui al primo comma dell'art. 30 citato), finora di non diffusa applicazione (nella maggior parte dei casi, l'ammontare dei ricavi medi effettivamente conseguiti risulta superiore a quello, non elevato, dei ricavi minimi), se ne era aggiunta, a partire dal 2012, un'altra, che, soprattutto nei tempi di profonda crisi nei quali ancora oggi si dibatte l'intera economia mondiale, era da ritenersi di gran lunga di più facile prospettazione. Infatti, il legislatore (con l'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148) aveva introdotto una nuova ipotesi in base alla quale, **anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/94 (quindi pur superando il test di operatività avendo conseguito ricavi medi - nell'esercizio di riferimento e nei due precedenti - pari o superiori a quelli minimi)**, la società era considerata non operativa nel

⁴⁹ Sezione XXV, rigo RQ98 del modello REDDITISC 2023.

caso presenti dichiarazioni in perdita fiscale per 5⁵⁰ periodi di imposta consecutivi (ovvero quattro periodi di imposta ed uno con reddito inferiore a previsto dall'art. 30, comma 3, della Legge n. 724/1994). L'art. 9, comma 1 del "Decreto Semplificazioni" (D.L. 73/2022) **ha abrogato, a partire dall'esercizio in corso alla data del 31.12.2022, la disciplina delle società di comodo discendente dalla perdita sistematica**. Pertanto nel 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini della verifica dell'eventuale condizione di società di comodo è necessario tener conto esclusivamente della causa d'insuccesso di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/1994, ossia la presenza di ricavi medi effettivi inferiori ai ricavi minimi presunti

* * * * *

Relativamente alla prima (e ora unica) causa di insuccesso, ossia la presenza di ricavi medi effettivi inferiori ai ricavi minimi presunti, ci potrebbero essere stati effetti positivi derivanti dall'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria, avvenuta con D.Lgs. n. 139 del 2015 sin dall'esercizio 2016; pertanto, alcuni proventi che in precedenza venivano esclusi dal test di operatività in quanto di natura straordinaria, potrebbero diventare ora rilevanti ai fini del calcolo dei ricavi effettivi (se e in quanto ricompresi nella voce "A.5) Altri ricavi e proventi"), con impatto positivo al fine di sfuggire dall'eventuale situazione "di comodo" della società. A tale proposito, si ritiene comunque che eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o rami di aziende, iscritte alla voce "A.5" di Conto Economico, non vadano considerate ai fini in esame, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, del D.L. n. 244/2016 (per il quale "il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda").

SOGGETTI INTERESSATI

Interessati dalla disciplina in esame sono le società di capitali e di persone residenti in Italia, nonché le società ed enti di ogni tipo non residenti ma con stabile organizzazione in Italia.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare si rimanda a quanto esposto nella circolare dell'anno precedente.

CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Si ritiene opportuno segnalare le conseguenze che derivano dall'attribuzione dello status di "società di comodo" (o di "società non operativa") per un determinato periodo di imposta, come di seguito riepilogato:

- obbligo di dichiarare, ai fini IRES/IRPEF, il reddito minimo di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994, e, ai fini IRAP, il valore della produzione minimo di cui all'art. 30, comma 3-bis della medesima legge n. 724/1994;
- per le società di capitali l'**aliquota IRES** da applicare sul reddito minimo di cui al precedente punto aumenta al **34,50%**, ovvero il 10,50% in più rispetto all'aliquota ordinaria del 24%;
- nel periodo in cui la società è non operativa, è possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti in diminuzione solo dell'eventuale reddito che eccede quello minimo;
- **impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o cedere l'eventuale imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA** riferita al periodo di imposta in cui trova applicazione la disciplina delle società non operative. Ad esempio, per una società che risulta essere di comodo nel 2022 (con causa di insuccesso l'aver realizzato ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti), per il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2022, scatterà il divieto di compensazione dal 1° gennaio 2023 (in senso conforme, circolare Agenzia Entrate 15.02.2013, n. 1/E, risposta 7.2).

⁵⁰ L'art. 18 del d.lgs. 175/2014 (cosiddetto "decreto semplificazioni") è intervenuto nella disciplina ampliando, con decorrenza dal periodo d'imposta 2014, da 3 a 5 anni il "periodo di osservazione" delle perdite.

Le restrizioni all'utilizzo del credito IVA si producono anche nel caso di adeguamento del soggetto al reddito minimo (circolare 14.05.2014, n. 10, risposta 3.1).

Inoltre, vi è la possibilità di perdere definitivamente il credito IVA dopo 3 periodi in cui si risulta “di comodo”. Infatti, in assenza per tre periodi di imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura almeno pari all’importo derivante dall’applicazione delle percentuali previste per i ricavi minimi (di cui all’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994), il credito IVA non potrà più essere “riportato in avanti” a scomputo dell’IVA a debito, relativa ai periodi di imposta successivi.

IPOTESI DI ESCLUSIONE O DISAPPLICAZIONE

L’art. 2, comma 36-*decies*, del D.L. n. 138/2011 ha precisato che restano ferme, anche in caso di applicazione della normativa sulle società di comodo innescata da perdite fiscali sistemiche (limitate per l’anno 2022 alle società con esercizio diverso da quello “solare”), le **cause di esclusione** (senza che occorra richiedere alcuna specifica disapplicazione) di cui all’**art. 30, comma 1, L. 724/1994**.

Si evidenzia che, anche in caso di innesco della disciplina sulle società di comodo derivante dall’aver dichiarato perdite fiscali sistematiche, è necessario che una di dette cause di esclusione ricorra con riferimento al periodo di imposta in cui la disciplina medesima trova applicazione (cioè l’anno n), e non in uno dei cinque periodi di imposta precedenti (anno n-1, n-2, n-3, n-4 o n-5).

Di seguito si elencano le **cause di esclusione** di cui all’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994 (utilizzando per maggiore chiarezza la medesima progressione numerica della norma di legge):

- 1) *Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali per la particolare attività svolta;*
- 2) *Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;*
- 3) *Società in amministrazione controllata o straordinaria;*
- 4) *Società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, ovvero società ed enti che li controllano, ovvero società che ne sono controllate, anche indirettamente;*
- 5) *Società esercenti pubblici servizi di trasporto;*
- 6) *Società con un numero di soci non inferiore a 50 (per la maggior parte del periodo di imposta di osservazione);*
- 6-bis) *Società che nei due esercizi precedenti e in quello di osservazione hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità (cfr. circolare Agenzia Entrate 14.02.2008, n. 9/E, punto 2.2);*
- 6-ter) *Società assoggettate a procedure concorsuali;*
- 6-quater) *Società con un valore della produzione (raggruppamento A di Conto Economico) superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale nel periodo di imposta di osservazione;*
- 6-quinquies) *Società partecipate da Enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale (per la maggior parte del periodo di imposta di osservazione);*
- 6-sexies) *Società congrue (anche per effetto di adeguamento) e coerenti agli studi di settore nel periodo di imposta di osservazione (circa la sostituzione degli studi di settore con gli “ISA”, si veda quanto esposto oltre).*

Le società che rientrano in una delle anzidette cause di esclusione nell’anno oggetto d’esame, sono, per quello stesso periodo di imposta, escluse *in toto* dalla disciplina di non operatività, quale che possa essere la causa di suo innesco.

Al contrario le **cause di disapplicazione automatica** introdotte da specifici provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, in base alla previsione di cui all’art. 30, comma 4-ter, della Legge n. 724/1994, valgono esclusivamente per la causa di innesco di volta in volta presa in esame; pertanto, il provvedimento 14.02.2008 vale in caso di innesco derivante da ricavi medi effettivi inferiori a

quelli minimi, mentre il provvedimento 11.06.2012, n. 87956/12, valeva in caso di innesco derivante da perdite sistematiche.

Regime premiale per i soggetti cui si rendono applicabili gli "ISA"

Gli ISA, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale (o professionale), anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, l'art. 9-bis, comma 11, del DL 50/2017 riconosce, quale regime premiale. Per il periodo di imposta 2021 il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 143350/2022 § 4 (emesso ai sensi dell'art. 9-bis, comma 12, del DL 50/2017) aveva previsto l'applicabilità della clausola di esclusione per:

- i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9;
- i contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Alla data di redazione della presente Nota informativa, non è ancora stato emesso il provvedimento relativo all'anno 2022 ma si presume che i presupposti saranno simili a quelli degli anni scorsi.

I soggetti nei confronti dei quali non sussista alcuna delle cause di esclusione (di cui all'art. 30, comma 1, della Legge n. 724/94) ovvero di disapplicazione automatica (di cui al Provv. n. 87956/12), hanno la **possibilità di presentare un interpello ai fini della disapplicazione della disciplina in esame**, ai sensi dell'**art. 30, comma 4-bis**, della L. 724/1994.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24.09.2015 n. 156, a partire dal 1° gennaio 2016 le istanze di interpello delle società di comodo vanno ricondotte nella categoria degli interpelli probatori (Legge n. 212/2000, art. 11, comma 1, lett. b). Si evidenzia che la **presentazione dell'istanza è facoltativa**, infatti il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni cui al sopracitato art. 30, comma 4-bis, potrà disapplicare la disciplina anche senza aver presentato apposita istanza. Nel modello REDDITI SC/2023, al rigo RS116 colonne da 4 a 7, si segnala, alternativamente, l'accoglimento dell'interpello (cod. 1), la mancata presentazione dell'istanza (cod. 2) oppure la mancata risposta positiva all'interpello (cod. 3). Il termine ultimo per l'invio dell'istanza è individuato nel termine di presentazione della dichiarazione (30 novembre). È consigliabile procedere tempestivamente a un eventuale invio, in forza anche del fatto che il termine entro cui l'Amministrazione finanziaria può fornire risposta è stato incrementato a 120 giorni. Affinché l'istanza sia ammissibile, è necessario esporre in modo chiaro e documentato tutti gli elementi conoscitivi utili a individuare le situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della normativa in questione, nonché indicare il periodo di imposta per il quale si chiede la disapplicazione e il periodo di imposta a cui le situazioni stesse si riferiscono.

Si evidenzia inoltre che, secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 11.06.2012, n. 23/E), qualora si debba chiedere la disapplicazione sia della causa di innesco della normativa sulle società di comodo costituita dal mancato superamento del test di operatività, sia di quella costituita dal dichiarare perdite fiscali, **sarebbe necessario presentare due istanze di interpello** (una per ciascuna delle due cause), non essendo possibile presentare un'unica istanza cumulativa (a pena di inammissibilità della stessa).

52

Proventi immobiliari (art. 90)

L'art. 90 del TUIR, in materia di determinazione del reddito derivante dalla locazione degli immobili **non strumentali** effettuata in regime di impresa, stabilisce che lo stesso è pari al maggior ammontare tra:

- la rendita catastale rivalutata del 5%;
- il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria analiticamente documentate (ed effettivamente rimaste a carico dell'impresa). Tale deduzione non può comunque essere

superiore al 15% del canone di locazione stesso (anche per gli immobili situati a Venezia, Giudecca, Murano e Burano, a differenza di quanto previsto dall'art. 37 comma 4 bis del TUIR ai fini della determinazione dei redditi fondiari).

Si precisa, inoltre, che se le spese di manutenzione ordinaria sostenute da un'impresa risultino, in un determinato periodo d'imposta, superiori al limite del 15 per cento, l'eccedenza non rileva nei periodi d'imposta successivi, anche se l'importo delle spese sostenute nel corso di essi sia inferiore al predetto limite. (Circolare Agenzia Entrate, n. 10/E del 13.03.2006).

Tutte le altre spese diverse dalle manutenzioni ordinarie (per esempio manutenzioni straordinarie) sono indeducibili.

Pertanto la percentuale del **15%** costituisce il **limite massimo alla deduzione analitica di spese di manutenzione ordinaria e non una deduzione forfetaria.**

Sono di conseguenza **ineducibili**: le spese di manutenzione straordinaria, le retribuzioni del personale addetto a servizi di custodia o portineria, degli operai addetti alla manutenzione degli edifici, le spese condominiali etc. Tra queste, è da ritenere rientri anche la TASI (Tassa comunale sui servizi indivisibili).

Esempio

Si ipotizzi che i dati relativi all'immobile locato siano i seguenti:

- **rendita catastale rivalutata** di Euro 1.480
- **canone di locazione** annuo di Euro 20.000
- **spese di manutenzione ordinaria** documentate da fattura di Euro 1.000
- **spese condominiali** Euro 500
- **spese di manutenzione straordinaria** di Euro 4.750

la deduzione massima delle spese di manutenzione e riparazione ordinaria:

$$\text{Canone di locazione} \times 15\% = 20.000 \times 15\% = 3.000$$

Considerato che le spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute dall'impresa sono pari a Euro 1.000 le stesse sono integralmente deducibili dal canone di locazione.

Ai fini della determinazione del reddito dell'immobile si procede come segue:

$$\text{Canone di locazione} - \text{deduzione spese di manutenzione ordinaria} = 20.000 - 1.000 = 19.000$$

Il reddito dell'immobile è pari a Euro 19.000, costituito dal maggior ammontare tra la rendita catastale (1.480) e il canone ridotto della deduzione per spese di manutenzione ordinaria (19.000). Le spese condominiali e le spese di manutenzione straordinaria, sostenute dall'impresa pari a Euro 5.250 (500 + 4.750) sono indeducibili.

Interessi passivi

Si rinvia al contenuto del precedente paragrafo 17 della corrente Nota Informativa.

53

Compensi agli amministratori (art. 95)

I compensi in misura fissa che le società imputano a bilancio a favore dei loro amministratori, sono deducibili nell'esercizio di competenza a condizione che entro l'esercizio stesso siano **corrisposti**. Pertanto non sussiste la possibilità di dedurre fiscalmente il costo differendone il pagamento.

Nell'ipotesi in cui la società abbia imputato correttamente (secondo le norme civilistiche) a conto economico il compenso maturato a favore dell'amministratore per il 2022 senza averlo corrisposto nello stesso esercizio (né entro il **12.01.2023**), il costo, poiché è fiscalmente indeducibile nel 2022, dovrà essere indicato tra le variazioni in aumento dell'utile (civile), nella dichiarazione dei redditi

della società, avendo cura di computare, ricorrendone i presupposti, anche la pertinente fiscalità anticipata.

Nell'esercizio in cui il predetto compenso verrà corrisposto, la società dovrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi, opportuna variazione in diminuzione dell'utile (civile) dichiarato, affinché possa dedurre fiscalmente il costo, con rientro della fiscalità anticipata precedentemente stanziata.

I compensi, per l'attività svolta dagli amministratori, stabiliti mediante attribuzione di una partecipazione agli utili, risultanti dal bilancio a fine dell'esercizio, sono deducibili con il **criterio di cassa** e non per competenza.

I compensi relativi all'esercizio 2022, percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio 2023, saranno deducibili dalla società nel periodo d'imposta 2022 (in senso conforme, circolare ministeriale 18 giugno 2001, n. 57/E, punto 7.1); in tale ipotesi, infatti, i redditi saranno tassabili, per i percettori, nel 2022, in ossequio al **principio di cassa "allargato"** che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza. Con la citata circolare, l'Amministrazione Finanziaria ha affermato l'allineamento dell'esercizio di deduzione (per la società) con quello di tassazione (per i percettori); posta tale simmetria, simile previsione di deducibilità dei compensi agli amministratori corrisposti nei primi giorni dell'esercizio successivo non sussiste per le società che hanno esercizio non coincidente con l'anno solare (cd. *"a cavallo"*). Al fine di individuare la data di effettiva corresponsione del compenso, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 20033/2017), si deve fare riferimento al giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia al momento dell'accredito, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta in capo alla società. Infine, si evidenzia che, secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 2/E/2003), la predetta data del 12 gennaio è da intendersi *"fissa"*; pertanto, anche qualora sia un giorno festivo o pre festivo, non si applica la proroga di cui all'art. 2963 del Codice Civile al primo giorno non festivo successivo.

La Cassazione ha affermato, nella sentenza del 26 settembre 2019, n. 24003, che *"i compensi spettanti all'ex amministratore di una società di capitali per il periodo successivo alla cessazione della carica, in virtù del patto di non concorrenza, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti in virtù del principio di cassa ..., trattandosi di somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto in virtù di un patto autonomo, ma pur sempre ad esso funzionalmente collegato"*. Occorre, però, inquadrare correttamente la natura del compenso, *"non potendosi escludere ... che sia stato corrisposto un compenso all'ex amministratore per una attività che non aveva riguardo alla precedente attività svolta, ma aveva natura del tutto autonoma"*.

I compensi spettanti agli amministratori devono, prima della loro contabilizzazione e corresponsione, **essere approvati e determinati da delibera assembleare** (non essendo a tal fine sufficiente che i compensi siano comunque compresi nel Conto Economico del bilancio regolarmente approvato, in quanto l'approvazione del bilancio non si configura come delibera di determinazione del compenso, poiché, in caso contrario, si priverebbe di significato una parte dell'art. 2364 del Codice Civile. Così facendo gli amministratori potrebbero in modo poco trasparente determinare autonomamente il proprio compenso e ottenere successivamente la ratifica dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio nel quale è stata inserita l'apposita voce di spesa). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere ineducibili i compensi corrisposti agli amministratori se non è validamente sancita la loro spettanza ai fini civilistici e quindi in assenza di apposita e precedente delibera assembleare (cfr. Sentenze della Corte nn. 20265/2013 e 17673/2013, più recentemente nn. 884/2019, 11779-11780-11781/2016). Nella sentenza 17673/2013 la Cassazione ha definito ineducibile il costo per i compensi amministratore qualora siano erogati in *"difetto dei requisiti di certezza e di inerenza"*.

Si segnala, in senso contrario la recente sentenza 24562/2022 della Corte di Cassazione ove si afferma la possibilità di sanare a posteriori la mancata determinazione del compenso da parte dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio; tuttavia, la delibera di approvazione (del bilancio) deve però contenere una specifica voce inerente la determinazione dei compensi, non essendo sufficiente infatti approvare in via generale il bilancio contenente anche la voce relativa ai compensi: *"la Corte territoriale si è attenuta al consolidato principio, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n.*

21933/2008, per cui, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, in base all'articolo 2389, comma 1, c.c. qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio".

Rimane fermo il criterio della competenza per le partecipazioni agli utili spettanti ai dipendenti e agli associati in partecipazione.

Inoltre, si segnala che particolare attenzione va posta nella **determinazione quantitativa del compenso** da riconoscere a favore degli amministratori, che deve essere congruo rispetto alle dimensioni dell'impresa, alla sua redditività, all'attività prestata dall'amministratore, tenendo anche conto, in via analogica, degli emolumenti attribuibili a un profilo dirigenziale. Su tale argomento la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, anche se in modo non univoco, con sentenze 27.09.2000 n. 12813, 30.10.2001 n. 13478, 09.05.2002 n. 6599, 31.10.2005 n. 21155, 11.04.2008 n. 9407, 02.12.2008, n. 28595, 10.12.2010 n. 24957; con l'ordinanza 11.02.2013 n. 3243 la Suprema Corte, dopo aver richiamato due sentenze con le quali era stato riconosciuto che *"rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi e la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa"*, ha riaffermato che la deducibilità, ai sensi del TUIR, dei compensi agli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti, rientrando nei normali poteri dell'ufficio la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione.

Sempre su tale argomento (inerente la determinazione quantitativa del compenso), si ritiene opportuno evidenziare il contenuto della citata Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E/2012, per la quale *"...resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi"*.

La Corte di Cassazione (sentenza 30/11/2016, n. 24379) ha inoltre affermato che: *"...questo Collegio intende dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di determinazione del reddito d'impresa, rientra nei poteri dell'Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società ... non implica che l'Amministrazione Finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all'ufficio la verifica dell'attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova dell'effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; anche sotto tale profilo l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del medesimo"*.

Infine, può accadere che fissato il compenso a favore dell'organo amministrativo, questo vi rinunci (totalmente o parzialmente). In tal caso, ferma restando l'irrilevanza di tale rinuncia per la società, ove si tratti di amministratori che rivestono anche la qualifica di soci e purché l'importo rinunciato non ecceda il valore fiscale del credito, in capo al socio amministratore il compenso rinunciato incrementa il costo della partecipazione (art. 94, comma 6, del TUIR) e contestualmente va tassato secondo le ordinarie regole, come se fosse stato percepito. Tale previsione, relativa al cd. **"incasso giuridico"**, è stata originariamente sostenuta dalla circolare Ministero Finanze 27.05.1994, n. 73/E, paragrafo 3.20, ha trovato conferma nell'ordinanza Corte di Cassazione 26.01.2016, n. 1335 ed è stata ulteriormente ribadita dall'Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione n. 124/E/2017.

Si ritiene tuttavia che tale fattispecie non riguardi l'ipotesi di successiva riduzione, con deliberazione dei soci, di un compenso già in precedenza deliberato ma non ancora corrisposto in tutto o in parte. In tema di compensi agli amministratori si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione

36362/2021 che ha ribadito un principio già noto e consolidato in tema di **coesistenza della carica di amministratore con la figura del lavoro dipendente**. Nel caso di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della società la Cassazione avvalorava la tesi dell'Agenzia che ha ripreso fiscalmente i costi da lavoro dipendente sostenuti e dedotti dalla società; verrebbe infatti a mancare, in simile fattispecie, l'elemento della subordinazione in quanto non è plausibile la coesistenza, in capo alla stessa persona, dei poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di disciplina. Oltre alla ripresa fiscale dei costi relativi al lavoro dipendente, si verifica purtroppo anche il venir meno ai fini pensionistici dei contributi versati in capo all'amministratore - dipendente. Le società devono pertanto porre attenzione al pacchetto di deleghe affidato all'amministratore che è anche dipendente della società affinché sia configurabile chiaramente un vincolo di subordinazione.

54

Accantonamento Trattamento Fine Mandato Amministratori (TFM)

Anche in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con gli amministratori è possibile prevedere, quale forma di retribuzione "differita", la spettanza del Trattamento di Fine Mandato, ossia l'erogazione, all'atto della cessazione del rapporto, di una determinata somma di denaro. Tale forma di remunerazione non è, diversamente da quanto accade in tema di lavoro subordinato, obbligatoria, essendo lasciata alla discrezione delle parti - che vi possono provvedere in sede di atto costitutivo ovvero in sede di successiva delibera assembleare - la decisione di fissare la spettanza di tale trattamento, nonché la relativa consistenza.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, non sussiste alcun parametro tassativo di riferimento di cui si debba tenere conto per stabilire l'ammontare di tale trattamento, anche se si ritiene non sia possibile prescindere dalla capacità economica e reddituale della società, dal suo volume d'affari, nonché dall'attività prestata dall'Amministratore.

Stabiliti spettanza e ammontare del trattamento, è necessario, di anno in anno, accantonare l'indennità maturata, con la seguente scrittura:

2022

Indennità TFM C.E. B) 7)	A	Fondo acc. TFM S.P. B) 1)

Si ricorda che l'indennità non è deducibile ai fini IRAP.

Qualora sia prevista la copertura finanziaria del Trattamento di Fine Mandato tramite apposita polizza assicurativa, va sottolineato che la scrittura appena proposta rimane invariata, giacché il premio pagato non deve affluire a costo ma va iscritto, quale credito verso la compagnia di assicurazione, nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C) II-5-quater).

Si segnala che, l'indennità di Trattamento di Fine Mandato può essere assoggettata a imposizione in capo all'Amministratore che la percepisce beneficiando della cosiddetta "Tassazione Separata", prevista dall'art. 17 del TUIR; tale beneficio è però applicabile solamente qualora il diritto all'indennità risulti da **atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto** (art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR). L'articolo 24, comma 31, del Decreto Legge n. 201/2011 limita il beneficio della tassazione separata solo alla quota parte di indennità di fine rapporto che non eccede l'importo di Euro 1 milione (come confermato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 28.02.2012). La quota eccedente concorrerà per intero alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percepimento. Tale disposizione si applica con riferimento alle indennità e compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tanto detto sul versante del soggetto percipiente, di seguito si affronterà il connesso argomento della deducibilità di tale indennità in capo alla società erogante.

A tale proposito, si segnala l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha affrontato la questione del corretto trattamento fiscale, ai fini della loro **deducibilità, degli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM)**.

Nella **Risoluzione n. 211/E del 22.05.2008**, l'Amministrazione finanziaria ha risposto all'interpello di una società che chiedeva di sapere:

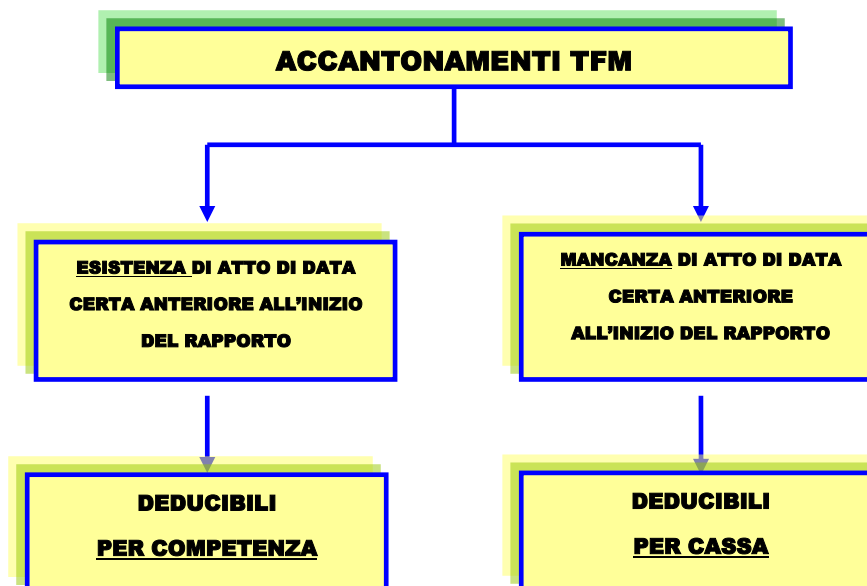
- a. se gli accantonamenti per il TFM degli amministratori (che, come i compensi, rappresentano parte della retribuzione a essi spettante) potessero essere dedotti dal reddito d'impresa secondo il criterio di competenza ai sensi dell'art. 105 del TUIR, prescindendo dal momento di effettiva erogazione;
- b. se ai fini della deducibilità dell'accantonamento per competenza, fosse necessario che il diritto all'indennità risultasse da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, come previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR in merito all'applicazione della tassazione separata per il compenso in parola spettante in capo al percettore.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che:

- il comma 4 dell'art. 105 del TUIR, che disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa degli "accantonamenti di quiescenza e previdenza", **assimila a tali accantonamenti quelli relativi alle indennità di fine rapporto** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR, cioè le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) dello stesso TUIR (in altre parole le indennità dovute "in relazione agli uffici di amministratore"), **consentendo quindi la deducibilità dal reddito d'impresa anche di tale tipo di accantonamenti**;
- il comma 1, lettera c), dell'art. 17 del TUIR prevede, ai fini della **tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l'applicazione del beneficio della tassazione separata solo "se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto"**.

A conclusione di tale percorso logico, l'Agenzia giunge a ritenere che, **per i rapporti che non soddisfano tale condizione** (diritto all'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto), **viene meno la deducibilità per competenza del relativo accantonamento** per indennità di fine mandato, dovendo questa essere rinviata al solo esercizio di effettivo pagamento di tale indennità, in unica soluzione.

In mancanza di atto con data certa, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate, come da prospetto riportato di seguito.



Secondo dottrina le conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione appena richiamata, **non paiono condivisibili**. In particolare, con il **Parere n. 1 del 9.01.2009**, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha sostenuto che il requisito dell'esistenza di un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto vale solo per l'amministratore al fine di beneficiare della tassazione separata all'atto dell'incasso dell'indennità, mentre per la società l'accantonamento al TFM risulta sempre deducibile per competenza a prescindere dell'esistenza o meno di tale requisito.

In senso conforme, si è espressa anche l'**Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano con la Norma di comportamento n. 180 del 01.04.2011**, che ha sostituito la precedente Norma di comportamento n. 125 del 2005, secondo cui "il richiamo fatto dall'art. 105, comma 4, agli accantonamenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), si riferisce solo alla tipologia di reddito indicata nella disposizione citata e non già ai presupposti ivi contenuti per l'applicazione della tassazione separata. Tale richiamo, in particolare, è volto solo ad individuare le fattispecie (cioè gli accantonamenti) deducibili e non anche le condizioni richieste ai fini della relativa deducibilità per la società erogante".

Secondo tale parte di dottrina, l'indennità di fine mandato attribuita agli amministratori sulla base di regolare delibera assembleare (salvo che l'indennità non sia già prevista in ambito statutario) è, per il soggetto erogante, sempre deducibile per competenza. Il fatto che il diritto a percepire la suddetta indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto discrimina la possibilità per l'amministratore di beneficiare della tassazione separata (con le nuove limitazioni di importo fissate dal decreto n. 201/2011) in luogo della tassazione ordinaria.

Sul punto, si registrano alcuni interventi della giurisprudenza: decisione Corte di Cassazione 14.05.2007, n. 10959 (deducibilità dell'accantonamento in parola per cassa in assenza di atto avente data certa anteriore rispetto all'inizio del rapporto), decisione CTP di Trento 09.07.2012, n. 97/1/12 (deducibilità dell'accantonamento per cassa in assenza di atto avente data certa), decisione CTP di Brescia 01.06.2012, n. 90/1/12, CTR di Perugia 27.04.2016, n. 207/03/2016, favorevoli all'interpretazione di dottrina prevalente (deducibilità dell'accantonamento in parola per competenza, anche in assenza di atto avente data certa anteriore rispetto all'inizio del rapporto) e decisione Corte di Cassazione 05.09.2014, n. 18752 (deducibilità dell'accantonamento per cassa in assenza di atto avente data certa).

Infine, può accadere che una volta fissato il trattamento di Fine Mandato a favore dell'organo amministrativo, questo vi rinunci (totalmente o parzialmente). In tal caso, ferma restando l'irrelevanza di tale rinuncia per la società, ove si tratti di amministratori che rivestono anche la qualifica di soci e purché l'importo rinunciato non ecceda il valore fiscale del credito, in capo al socio amministratore il compenso rinunciato incrementa il costo della partecipazione (art. 94, comma 6, del TUIR) e contestualmente va tassato secondo le ordinarie regole, come se fosse stato percepito. Tale previsione, relativa al cd. "**incasso giuridico**", è stata originariamente sostenuta dalla circolare Ministero Finanze 27.05.1994, n. 73/E, paragrafo 3.20, ha trovato conferma nell'ordinanza Corte di Cassazione 26.01.2016, n. 1335.

L'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 13.10.2017, n. 124/E** ha confermato e ribadito la propria tesi per cui, ai fini della deducibilità del TFM per competenza è necessario che esso risulti da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto (posizione peraltro confermata più volte anche dalla Cassazione).

Sempre sull'argomento, si segnala la norma di comportamento AIDC n. 201/2018, per la quale la rinuncia del credito per TFM da parte dell'amministratore/socio non comporta alcuna automatica tassazione in capo allo stesso, in assenza di concreto arricchimento reddituale o patrimoniale. In tutti i casi, si ribadisce tuttavia che si ritiene tale fattispecie (della rinuncia) diversa rispetto all'ipotesi di successiva riduzione, con deliberazione dei soci, di un compenso già in precedenza deliberato ma non ancora corrisposto in tutto o in parte.

Quanto all'ammontare del TFM si segnala la sentenza della Corte di Cassazione **n. 24848 del 6 novembre 2020**: la Corte stabilisce che l'importo accantonato non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l'amministratore. Pare quindi accantonata la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate secondo cui sarebbe preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al TFM per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5. Secondo il pensiero dell'Amministrazione finanziaria, il TFM si sarebbe potuto dedurre nel limite previsto dall'articolo 2120, cod. civ. per il TFR spettante ai lavoratori dipendenti. La Cassazione conferma, infatti, che non esiste una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti. Ovviamente, come per il compenso periodico, esso deve essere determinato facendo riferimento a parametri di ragionevolezza.

Rimborsi spese (art. 95)

La deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti e agli amministratori, accompagnati dalla relativa documentazione (eventuale lettera di incarico, documenti comprovanti le spese sostenute e nota spese sottoscritta dal soggetto inviato in trasferta), soggiace alle seguenti limitazioni:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate **fuori** dal comune di domicilio fiscale del dipendente e/o dell'amministratore sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a **Euro 180,76**; il predetto limite è elevato a **Euro 258,23 per le trasferte all'estero**. In merito alla distinzione tra trasferta "occasionale" e trasferta "strutturale" (c.d. trasfertisti), da cui conseguono effetti differenti sia nella determinazione del reddito imponibile dei dipendenti, sia ai fini dell'applicazione del regime contributivo, si rinvia al contenuto della circolare INPS n. 158 del 2019.

Le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di trasferte sono espressamente escluse dalla limitazione di deducibilità generica (al 75% del loro ammontare) prevista per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (in senso conforme, articolo 109, comma 5, ultimo capoverso e circolare Agenzia Entrate 53/E/2008);

- le spese di utilizzazione di un automezzo di proprietà del lavoratore dipendente e/o dell'amministratore sono limitate al costo di percorrenza (alle tariffe di noleggio nell'ipotesi di noleggio) relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel). L'ammontare denominato "rimborso chilometrico", per poter essere considerato non rilevante ai fini fiscali e contributivi in capo al dipendente o amministratore percettore, deve essere determinato con riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo e al costo chilometrico in base alle tariffe ACI; detti elementi devono risultare da annotazioni scritte dal dipendente apposte sull'autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro. Nel caso vengano corrisposti valori superiori a quelli determinati con le tariffe ACI, la quota eccedente è da considerare retribuzione a tutti gli effetti per cui l'azienda dovrebbe applicare sull'eccedenza la ritenuta d'acconto e la percentuale di contribuzione sociale; in capo al datore di lavoro, comunque, indipendentemente dall'importo del rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore, la deducibilità è limitata alle somme relative ad autoveicoli di potenza non superiore ai 17 o 20 cavalli fiscali.

È necessario che le note spese, qualora vengano sottoscritte da dipendenti o amministratori e valgano quindi come quietanza di avvenuto rimborso, siano assoggettate a imposta di bollo da Euro 2,00 nell'ipotesi in cui l'importo sia superiore a Euro 77,47 (circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 26.01.2001, risposta n. 5).

Dato la possibilità di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria su tali aspetti (e delle modalità di verifica attuate nel corso degli stessi), in ipotesi di erogazione di indennità chilometriche a favore degli amministratori, affinché il costo possa essere considerato deducibile, **si raccomanda di descrivere, per ogni singola trasferta, sulle obbligatorie Note spese: la data, i chilometri percorsi, il luogo di destinazione e il motivo della trasferta, indicando il soggetto (cliente, fornitore o simile) visitato.**

In considerazione delle regole di deducibilità fiscale relative agli autoveicoli aziendali (in decisa riduzione a decorrere dal 2013) è opportuno che l'impresa valuti la convenienza tra l'acquisto dell'auto in proprietà ovvero mediante contratti di locazione finanziaria o noleggi a lunga percorrenza e il rimborso al lavoratore e/o all'amministratore delle trasferte effettuate.

Si ricorda infine che relativamente alle trasferte non è necessaria la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal datore di lavoro al dipendente (circolare Min. Finanze 23.12.1997, n. 326, paragrafo 2.4.1).

Oneri fiscali e contributivi (art. 99)

Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione; le altre **imposte** (es. imposta sulla pubblicità, imposta sugli intrattenimenti, ecc.) sono **deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento**.

Va rammentato che rappresentano **costi indeducibili ai fini delle imposte dirette**:

- l'imposta municipale unica (IMU), istituita dal D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 (fatta salva la possibilità di dedurre una frazione del suo ammontare di cui si dirà in seguito);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 (fatta salva la possibilità di dedurre una frazione del suo ammontare di cui si dirà in seguito).

Per quanto riguarda **le tasse** (es. TOSAP, automobilistiche, di concessione per autorizzazioni amministrative e licenze, rifiuti, ecc.) occorre precisare che la norma (art. 99 del TUIR) non stabilisce il criterio di loro deducibilità, limitandosi a considerare le sole imposte. Sembra ammissibile, anche per le tasse, la deducibilità per cassa, quantunque un'interpretazione letterale dell'articolo farebbe propendere per il criterio di competenza.

I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio di pagamento, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione. Particolare attenzione va riservata a eventuali contributi di competenza dell'esercizio 2022 (ad esempio quelli determinati in base alla forza lavoro utilizzata nel mese di dicembre 2022) ma **corrisposti nel 2023**: sono civilisticamente costi di competenza dell'esercizio 2022, mentre fiscalmente potranno essere dedotti solamente nel periodo di imposta 2023 (consentendo l'iscrizione della relativa fiscalità anticipata, al ricorrere dei presupposti).

* * * * *

Deduzione, ai fini IRES (o IRPEF), di parte dell'IMU pagata nel periodo di imposta

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, è stata prevista (art. 1, comma 715, della legge di stabilità 2014) la possibilità di dedurre, ai fini IRES (o IRPEF) una frazione dell'IMU relativa ai fabbricati strumentali detenuti e pagata nel periodo d'imposta medesimo. Secondo la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) la frazione di IMU deducibile era limitata al 20% (la percentuale era del 30% per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013).

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ordinariamente il 2020), detta deduzione è prevista nella misura del 60% di quanto pagato.

La Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) è intervenuta anticipando all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022 per i soggetti solari) la totale deducibilità dell'IMU e stabilendo la deducibilità al 60% per gli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019 e 31.12.2020 (rispettivamente 2020 e 2021). La deduzione si applica anche all'IMI (Imposta Municipale Immobiliare sugli immobili situati nella Provincia Autonoma di Bolzano) e all'IMIS (Imposta Immobiliare Semplice sugli immobili della Provincia Autonoma di Trento).

In merito all'IMU versata tardivamente, l'amministrazione finanziaria nella circolare n. 10/E/2014 affermò che l'IMU 2013 versata tardivamente nel 2014 è un costo di competenza del periodo d'imposta 2013 indeducibile in detto periodo in assenza di pagamento e, quindi, deducibile nel successivo periodo d'imposta secondo le regole di deducibilità del periodo precedente (2013). Conseguentemente, eventuali pagamenti avvenuti nel corso del 2022 riferiti all'imposta di competenza del 2019 (ad esempio, per effetto di ravvedimento operoso) saranno deducibili al 50% e non al 100% come previsto per il periodo d'imposta in cui avviene il pagamento. Ad esempio, se l'IMU 2019 pari a 100 non viene versata integralmente nel corso dell'anno, ma una quota pari a 20 viene pagata con ravvedimento nel 2022, per l'esercizio 2019 l'importo su cui calcolare la deduzione del 50% è pari a 80. Successivamente, nell'esercizio 2022, la quota residua di 20 resta deducibile al 50% perché il nuovo limite di totale deducibilità opera solo per l'IMU di competenza del 2022 e non per il residuo del 2019.

Ai fini IRAP, l'IMU è completamente indeducibile.

* * * * *

Deduzione, ai fini IRES (o IRPEF), di parte dell'IRAP pagata nel periodo di imposta

1^ deduzione (forfettaria)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008 (come previsto dall'art. 6 del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2), è consentito dedurre dal reddito imponibile (IRES o IRPEF) un **importo pari al 10% dell'IRAP versata**, forfettariamente riferita alla quota di interessi passivi (al netto degli interessi attivi) ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato.

L'Agenzia delle Entrate (circolare 16/E del 14/04/2009), ha precisato che la misura del 10% va calcolata sull'IRAP **versata** nel periodo di imposta di riferimento (2022) a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi o alle spese per il personale dipendente. Pertanto, detta deduzione forfettaria può essere fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi (mediante variazione in diminuzione extra contabile) **a condizione che l'impresa abbia sostenuto spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi**, sia con riferimento all'esercizio al quale afferisce il saldo versato, sia con riferimento all'esercizio al quale afferisce l'acconto versato; ove così non fosse, non sarà possibile fruire di tale deduzione.

Pertanto è necessario: (i) riprendere l'intero ammontare dell'IRAP contabilizzata a Conto economico, mediante variazione in aumento; (ii) operare una variazione in diminuzione per ammontare pari al 10% dell'IRAP pagata durante l'anno, a condizione che l'impresa abbia sostenuto costi per lavoro dipendente o interessi passivi (codice variazione "12" nell'ambito delle "Altre variazioni in diminuzione").

Circa il sostenimento di interessi passivi, si ritiene che detta circostanza (legittimante la deduzione forfettaria) ricorra qualora l'impresa presenti un'eccedenza di interessi passivi (e oneri assimilati) rispetto agli interessi attivi (e proventi assimilati) di Conto Economico; dovrebbero risultare rilevanti, tra gli interessi passivi, anche gli oneri maturati a fronte di canoni di locazione finanziaria, ancorché compresi nell'aggregato "B.8)" del Conto Economico e non nell'area finanziaria.

Altresì, si ritiene che l'analisi vada condotta prendendo in esame i soli componenti aventi "causa finanziaria", risultando pertanto irrilevanti, a titolo esemplificativo, interessi di mora (aventi finalità risarcitoria e non causa finanziaria), dividendi, differenze su cambi, plusvalenze o minusvalenze da vendite di titoli.

2^ deduzione (analitica)

L'art. 2, comma 1, del D.L. 06.12.2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214) ha previsto la possibilità di dedurre analiticamente, nella determinazione del reddito d'impresa, l'IRAP pagata in corso d'anno e **riferibile alle spese per il lavoro dipendente e assimilato**. Detta deduzione spetta quale che sia la genesi dell'IRAP pagata nel corso dell'anno: per il 2022 spetta quindi sia per il **saldo 2021**, sia per l'**acconto 2022** (nei limiti, in tal caso, dell'imposta dovuta per l'esercizio medesimo), sia per eventuali **importi pagati a titolo di IRAP per annualità precedenti** (ad esempio, per ravvedimento operoso, per versamenti di precedenti annualità non eseguiti alle previste scadenze, per accertamenti operati dall'Amministrazione Finanziaria).

La quantificazione della frazione dell'IRAP deducibile va operata attraverso i seguenti passi, da operare distintamente con riferimento a ciascuna annualità cui si riferisce l'importo pagato:

1) Determinare il costo "lordo" non dedotto ai fini IRAP per spese di lavoro dipendente e assimilato

Per quanto concerne i **costi di lavoro dipendente**, si ritiene che il relativo ammontare possa essere desunto dal totale dell'aggregato "B.9) Costi per il personale" in caso di Conto Economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, ovvero da grandezza analoga in caso di altri documenti contabili; comprende quindi retribuzioni, oneri sociali, indennità di Trattamento di Fine Rapporto e altri oneri relativi al personale dipendente.

Relativamente ai **costi per lavoro assimilato a quello dipendente**, il relativo importo è costituito dagli oneri inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tipicamente quelli degli amministratori, purché non si tratti di somme rientranti nell'attività professionale del percettore, ma anche quelli di eventuali componenti il collegio sindacale privi di partita IVA) e

quindi da compensi lordi, relativi contributi previdenziali e assistenziali, eventuali accantonamenti per trattamento di fine mandato.

Si ritiene, inoltre, che siano da considerare eventuali addebiti (non deducibili ai fini IRAP) per il personale distaccato, in quanto assimilabile al lavoro dipendente, nonché gli eventuali rimborsi forfettari per trasferte (indennità chilometriche) egualmente non deducibili IRAP.

Viceversa, non rilevano, sebbene siano indeducibili ai fini IRAP, i compensi occasionali di lavoro autonomo, quelli per attività commerciali non abituali e gli utili agli associati in partecipazione.

2) Determinare le deduzioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato

Una volta determinato il costo “lordo” del personale (dipendente e assimilato) di cui al punto 1), sarà necessario quantificare le deduzioni previste ai fini IRAP (da specifici punti dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997) e pertanto:

- a) contributi INAIL;
- b) deduzioni fisse per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- c) contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- d) spese per apprendisti e disabili, per personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché per personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- e) differenza, per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, tra il loro costo complessivo e le altre deduzioni spettanti (INAIL, cuneo fiscale, etc.);
- f) indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto;
- g) quelle scaglionate per imprese di minori dimensioni (con base imponibile fino a Euro 180.999,91);
- h) quelle per imprese di minori dimensioni (con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione sino a Euro 400mila);
- i) 70% dell’“eccedenza” del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo periodo di imposta, anche non consecutivo, di utilizzo.

3) Determinare il costo “netto” per spese di lavoro dipendente e assimilato

Corrisponde alla differenza tra il costo “lordo” per spese di lavoro dipendente e assimilato (di cui al punto 1)) e le deduzioni spettanti (di cui al punto 2)).

4) Determinare la percentuale di incidenza del costo “netto” per spese di lavoro dipendente e assimilato

Il costo “netto” per spese di lavoro dipendente e assimilato (di cui al punto 3)) va posto a raffronto con la base imponibile complessiva ai fini IRAP, ottenendo in tal modo la percentuale di incidenza delle spese per lavoro dipendente e assimilato rispetto al valore della produzione.

Circa la quantificazione della base imponibile, si ritiene che qualora la stessa sia stata rideeterminata dall’Amministrazione Finanziaria a esito di accertamenti, sia a tale valore (rideeterminato) che si debba fare riferimento.

5) Applicare la percentuale di incidenza all’IRAP pagata

La percentuale di incidenza (di cui al punto 4)) va applicata all’IRAP pagata nell’esercizio di riferimento, ottenendo in tal modo la frazione di IRAP deducibile ai fini IRES (o IRPEF).

La procedura va applicata singolarmente per ciascuna annualità a cui sia relativo un pagamento di IRAP intervenuto nell’esercizio di riferimento; per il 2022, pertanto, i calcoli andranno eseguiti con i dati del 2021 per l’eventuale saldo versato nel corso del 2022 e riferito a tale annualità (il 2021), con i dati del 2022 per gli acconti versati nel corso del 2022 e riferiti a tale annualità (nei limiti dell’imposta dovuta per il 2022 medesimo), nonché con i dati di annualità pregresse per eventuali importi versati nel corso del 2022 e riferiti alle annualità stesse.

La somma delle varie frazioni dell’IRAP pagata nel corso dell’esercizio di riferimento (2022) e deducibile a esito della procedura tratteggiata va indicata tra le “Altre variazioni in diminuzione”, con il codice variazione “33”, verificando di aver già ripreso tra le “Variazioni in aumento”, in

sede di applicazione della deduzione forfettaria, l'intero ammontare dell'IRAP stanziata a costo di Conto Economico dell'esercizio.

Rapporti, a regime, tra la deduzione forfettaria e quella analitica

Circa i rapporti esistenti tra i due tipi di deduzione, fermo restando che, **al massimo il loro totale deve corrispondere all'IRAP pagata** (mai a un importo superiore), si ritiene vi possano essere quattro ipotesi, da considerare singolarmente (anche in tal caso) per ciascuna annualità cui si riferiscono gli importi pagati nel corso dell'anno:

- 1) l'impresa presenta sia interessi passivi (al netto di quelli attivi), sia costo per il personale
Le due deduzioni si possono cumulare, avendo cura di verificare, come detto, che la loro somma non superi l'IRAP pagata;
- 2) l'impresa presenta solo interessi passivi (al netto di quelli attivi) e non costo per il personale
È possibile fruire della sola deduzione forfettaria, mancando i presupposti per la fruizione di quella analitica;
- 3) l'impresa non presenta interessi passivi (al netto di quelli attivi) ma solo costo per il personale
La deduzione forfettaria risulta fruibile, ricorrendo uno dei due presupposti che la legittimano; risulta fruibile anche quella analitica, con l'avvertenza che sarà in tal caso necessario sottrarre dall'importo così calcolato (analiticamente) il 10% dell'IRAP pagata, in quanto quest'ultimo è destinato a divenire deducibile già in applicazione della deduzione forfettaria. In sintesi, in tale ipotesi la somma delle due deduzioni fruibili corrisponde a quella che si sarebbe ottenuta in base alla sola deduzione analitica;
- 4) l'impresa non presenta né interessi passivi (al netto di quelli attivi), né costo per il personale.
Nessuna deduzione è fruibile, per mancanza dei relativi presupposti.

57

Oneri di utilità sociale (art. 100)

Viene prevista la deducibilità ai fini fiscali di alcuni oneri sostenuti, anche con spirito di mera liberalità, nell'ambito del reddito di impresa.

Sono deducibili numerose erogazioni liberali, nonché spese sostenute a favore del personale dipendente, ovvero per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate di cui alla Legge 1^a giugno 1939, n. 1089.

L'elenco completo delle erogazioni liberali e delle spese per le quali è ammessa la deduzione fiscale è contenuto nell'art. 100 del TUIR. Si evidenzia, comunque, l'importanza dell'elencazione contenuta in tale articolo; infatti, **qualora l'erogazione liberale non sia ricompresa tra quelle previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (principalmente all'art. 100), la stessa è, per espressa previsione normativa, indeducibile.**

A titolo solamente esemplificativo, vengono di seguito evidenziate le più ricorrenti **erogazioni liberali e spese deducibili** con l'indicazione della nuova previsione:

- spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, con il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Rientrano in questa fattispecie le spese di vitto e alloggio sostenute a favore dei dipendenti per cene in occasione di determinate ricorrenze (es. cena di fine anno);
- erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente le finalità di cui al precedente punto o di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle Organizzazioni Non Governative idonee ai sensi dell'art. 28 della Legge 26.02.1987, n. 49, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato. Sono Organizzazioni Non Governative per le quali è prevista la deducibilità fiscale dei contributi erogati, ad esempio, la "Caritas Italiana" – il "Ceis, Centro Italiano di Solidarietà" – l'Unicef, Comitato italiano – Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia";

- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. (Per fruire di tale deduzione è comunque necessario rispettare un iter complesso, che prevede la certificazione della necessità delle spese);
- erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS per importo non superiore al maggiore dei seguenti: Euro 30.000 o 2% del reddito d'impresa dichiarato, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-bis), nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE);
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. I soggetti beneficiari di tale erogazione sono stati individuati dal D.M. 11/04/2001 commentato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 107/E del 31.12.2001. E' opportuno, come ricorda l'Amministrazione Finanziaria, che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti. Le imprese che effettuano erogazioni liberali sono tenute, analogamente a quanto stabilito per i beneficiari, a comunicare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale – Servizio I l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta, le proprie generalità comprensive dei dati fiscali, i soggetti beneficiari delle erogazioni stesse. La comunicazione dovrà, altresì, essere inviata telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate (nuova lettera inserita con decorrenza 18.12.2016 dall'art. 17-bis del D.L. 17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15.12.2016, n. 229);
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal ministro della salute con apposito decreto;
- le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00 annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale, carte di pagamento, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il comma 1 dell'art. 14 del Decreto Legge 14.03.2005 n. 35 (convertito dalla Legge 14.05.2005 n.

80) stabilisce⁵¹, **in alternativa a quanto sopra specificato**, che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 07.12.2000, n. 383), in favore di fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico (di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42) e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel **limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**, e comunque nella misura **massima di 70.000 euro annui**.

La deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005, **non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge**.

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L. n. 35/2005 dispone che “costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria”.

58

Erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 78)

Per le società di capitali e gli enti commerciali è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% delle erogazioni liberali in denaro, in ciascun periodo di imposta per importo non superiore a Euro 1.500,00, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale (art. 78 e art. 15, comma 1, lett. i-ter, del TUIR). A tale proposito, comunque, si evidenzia la presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle spese per dazioni in denaro o in natura, per importo non superiore a Euro 200.000, effettuate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, a titolo di corrispettivo di una specifica attività del beneficiario volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, di cui all'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, evidenziata nel paragrafo 73 della presente Nota Informativa.

59

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite (art. 101, comma 5)

Con l'eliminazione dell'area straordinaria dal Conto economico a partire dai bilanci 2016, le minusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze passive sia di natura ordinaria che straordinaria vanno ricomprese all'interno dei componenti ordinari di reddito.

In particolare, l'eliminazione dell'area straordinaria dal Conto economico ha determinato l'accoglimento nella voce B.14 – *Oneri diversi di gestione* di tutta una serie di oneri, tra cui (Documento OIC 12):

- minusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazione di beni;

⁵¹ per effetto dell'art. 102 del D.Lgs. 117/2017, il comma 1 dell'art. 14 sarà abrogato con decorrenza dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro del Terzo settore (art. 104, D.Lgs. 117/2017).

- minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

La voce B.14 è una voce di natura residuale comprendente (Documento OIC 12, sub “Schema di Conto economico”):

- i costi della **gestione caratteristica** non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B);
- i costi delle **gestioni accessorie**, diverse da quella finanziaria;
- i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto, diversi dalle imposte dirette e dall'IRAP (da iscrivere alla voce 20 del Conto economico).

La natura della gestione accessoria è rappresentata da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, relativi a operazioni che fanno parte della gestione ordinaria, ma che non rientrano nella gestione caratteristica Documento OIC 12).

In particolare, il Documento OIC 1, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fornisce la seguente classificazione:

- **minusvalenze di natura non finanziaria;**
- *sopravvenienze e insussistenze passive;*
- *imposte indirette, tasse e contributi;*
- *costi e oneri diversi, di natura non finanziaria.*

Minusvalenze di natura non finanziaria

Secondo il Documento OIC 12 sono considerate minusvalenze di natura non finanziaria:

- le minusvalenze da alienazione cespiti;
- le minusvalenze da espropri o nazionalizzazioni di beni;
- le minusvalenze da operazioni sociali straordinarie;
- le minusvalenze da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.

In particolare, sono comprese nella voce “*Oneri diversi di gestione*” le minusvalenze da alienazione di beni strumentali che derivano dalla **fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico** da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva, commerciale o di servizi dell'impresa, quelle da alienazione di beni giustificata dal **ridimensionamento dell'attività produttiva o dalla riconversione produttiva**, quelle da **operazioni sociali straordinarie**, operazioni di **riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo**.

Minusvalenze di natura finanziaria - Esclusione dalla voce B.14

Sono comprese nell'area finanziaria, e non nella voce B.14, le minusvalenze derivanti da alienazioni di:

- partecipazioni;
- titoli;
- altre attività finanziarie.

Tali componenti di reddito devono essere rilevate nella voce “*C.17 - Interessi e altri oneri finanziari*” (Documento OIC 12). In particolare, secondo il Documento OIC 12 sono da ricomprendere in tale posta di Conto Economico le minusvalenze da alienazione dei titoli di debito e delle partecipazioni sia iscritti nell'attivo circolante, sia iscritti tra le immobilizzazioni.

Deducibilità delle minusvalenze

Per l'individuazione delle fattispecie che costituiscono minusvalenze deducibili e per la relativa determinazione il Legislatore fiscale rimanda alla normativa in materia di plusvalenze patrimoniali (cfr. art. 86 del TUIR)

Le minusvalenze patrimoniali sono, quindi, in linea generale, deducibili integralmente ed immediatamente (art. 101 co. 1 TUIR) se sono realizzate mediante:

- la cessione a titolo oneroso [e relative fattispecie assimilate, quali, ad esempio, la permuta, conferimento ecc.];
- la liquidazione del risarcimento assicurativo a fronte della perdita o del danneggiamento.

Viceversa, non sono deducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o da finalità estranee rispetto all'esercizio dell'impresa⁵².

Deducibilità delle sopravvenienze passive

A norma dell'art. 101, comma 4, del TUIR, costituiscono sopravvenienze passive:

- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- il sostenimento di spese, perdite o oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle dell'art. 87 del TUIR (partecipazioni che godono del regime PEX, cfr. in seguito).

Le sopravvenienze passive sono deducibili dal reddito d'impresa qualora siano riconducibili a eventi non prevedibili nel periodo di competenza, così da rispettare il principio della competenza previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Inoltre, la deducibilità dalla sopravvenienza è condizionata alla **certezza e all'oggettiva determinabilità della sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui è iscritta**; per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese che non abbiano optato per il regime della derivazione rafforzata, la certezza e l'oggettiva determinabilità devono essere valutate - in ossequio al citato principio di derivazione rafforzata - con riferimento ai criteri enunciati nei principi contabili e non in funzione di quanto previsto nell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.

Sulla base di quanto esposto deve concludersi, in linea generale, che non sono deducibili le rettifiche causate dal mancato rispetto del principio di competenza, ovvero da errori e/o negligenze.

Più in dettaglio, circa la deducibilità delle sopravvenienze passive si segnalano le seguenti posizioni di prassi:

- la R.M. 16.7.78 n. 9/1005 nella quale è stata affermata la deducibilità della sopravvenienza passiva derivante dalla restituzione di contributi all'ente erogatore;
- la R.M. 27.4.91 n. 9/174, relativa all'erogazione di un indennizzo da parte di un soggetto condannato al pagamento di una somma, ha precisato che la somma in questione, pur non rientrando nel concetto di sopravvenienza passiva, risulta deducibile secondo gli ordinari principi di competenza di cui all'art. 109 del TUIR. In effetti, tale fattispecie non rientra tra le sopravvenienze passive in quanto l'art. 101, comma 4, non contempla le indennità dovute a titolo di risarcimento danni causati a terzi nell'esercizio d'impresa, diversamente da quanto, invece, previsto per le sopravvenienze attive;
- la ris. 25.7.2006 n. 95 che riconduce la perdita derivante dalla cancellazione degli oneri per studi e ricerche capitalizzati negli esercizi di sostenimento, operata a causa del mancato raggiungimento di un risultato economicamente apprezzabile;
- la risposta 10.10.2019 n. 407 riguardante il caso di cancellazione di una attività da cui siano derivati dei ricavi inesistenti assoggettati a tassazione rettificati mediante la procedura di imputazione a Patrimonio netto prevista dall'OIC 29. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il contribuente è legittimato ad effettuare una variazione in diminuzione quale sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4, nel limite dei ricavi precedentemente assoggettati a tassazione;

⁵² L'art. 36 co. 18 del DL 223/2006 ha sancito l'irrelevanza fiscale del componente negativo rappresentato dalle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee rispetto all'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che l'eventuale differenza contabile, ove rilevata a Conto economico, dovrà formare oggetto di una variazione in aumento in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

- la ris. 23.7.2009 n. 191/E dove è stato chiarito che l'assegnazione di beni di valore inferiore al relativo costo fiscalmente riconosciuto non consente di dedurre le minusvalenze che si generano.

Sempre in tema di sopravvenienze passive si è espressa la sentenza della Corte di Cassazione 23.11.2016 n. 23827 che ha riqualificato come sopravvenienze passive i costi sostenuti da un'impresa operante nel settore delle acque oligominerali, in relazione a un accordo transattivo, che prevedeva la rinuncia reciproca a crediti e, a fronte del riacquisto del magazzino di bottiglie commercializzate dalla distributrice, l'obbligo di pagare un corrispettivo residuo.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la capitalizzazione di tali oneri - come, invece, sostenuto dall'impresa ricorrente - in quanto l'accordo transattivo era stato stipulato al fine di porre termine a una potenziale lite con la società distributrice di prodotti a proprio marchio e poi liberare il mercato da tale società, al fine di evitare una perdita di valore del marchio e dell'avviamento.

Le minusvalenze su partecipazioni

Visto il regime della “**Participation exemption**” (per il quale si rinvia al paragrafo 21 della presente Nota Informativa), per garantire una "simmetria" con la tendenziale esenzione delle plusvalenze dallo stesso dettata, è prevista la corrispondente **indeducibilità** delle minusvalenze realizzate su partecipazioni "esenti".

Per le partecipazioni che, invece, non hanno titolo ad accedere al regime di esenzione, all'imponibilità delle plusvalenze realizzate corrisponde la **deducibilità** delle minusvalenze, anch'esse realizzate.

Per tutte le partecipazioni, invece, è prevista un'**indeducibilità assoluta** delle svalutazioni⁵³.

La situazione che si profila, in via generale, per le minusvalenze relative alle partecipazioni è quella sintetizzata nella tabella seguente:

Partecipazioni	Immobilizzazioni	Attivo circolante
Minusvalenze da realizzo <i>(Secondo la circolare ministeriale 5.2.2003 n. 7/E, assumono natura di minusvalenze da realizzo anche quelle che emergono in sede di liquidazione finale delle società o di fallimento)</i>	Partecipazioni PEX: ❖ indeducibili al 100% per i soggetti IRES; ❖ indeducibili al 50,28%, quelle realizzate a decorrere dall'01.01.2009 dalle società di persone in contabilità ordinaria (detta contabilità è indispensabile per poter verificare il requisito dell'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie). ❖ indeducibili al 41,86%, quelle realizzate a decorrere dall'01.01.2018 dalle imprese individuali in contabilità ordinaria (detta contabilità è indispensabile per poter verificare il requisito dell'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie).	Deducibili

⁵³ Per completezza, si rammenta che la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2005 n. 90/E ha confermato l'orientamento dottrinale prevalente secondo cui, nell'attuale regime tributario, non è possibile neppure dedurre i **versamenti a copertura perdite** per la parte eccedente il patrimonio netto che risulta dopo la copertura stessa.

Tale criterio esplica efficacia anche con riferimento alle partecipazioni iscritte tra l'attivo circolante, in quanto l'art. 101 comma 2 del TUIR rimanda alle disposizioni dell'art. 94 sulla valutazione dei titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) (tra cui le partecipazioni societarie indicate alla lettera e)).

	Partecipazioni senza i requisiti per l'esenzione: deducibili (salvo applicazione della disciplina antielusiva art. 109, comma 3- <i>bis</i> , TUIR, c.d. “ <i>Dividend Washing</i> ” – vedi in seguito)	
Svalutazioni (Minusvalenze da valutazione)	Indeducibili	

Come evidenziato nel prospetto, si sottolinea che le minusvalenze che emergono a seguito delle cessioni di partecipazioni che hanno i requisiti per godere dell'esenzione a norma dell' art. 87, comma 1, del TUIR (esenzione “PEX”) effettuate da **oggetti IRES, costituiscono componenti di reddito indeducibili nella misura del 100%** (e non del 95%, come avviene invece per l'irrelevanza delle plusvalenze); la disciplina, quindi, è stata disegnata in maniera asimmetrica, non consentendo una deduzione (ancorché limitata) delle minusvalenze quale "contropartita" della tassazione del 5% delle plusvalenze.

Le perdite da realizzo su partecipazioni che, pur essendo iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, non hanno i requisiti per godere dell'esenzione “PEX” sono fiscalmente rilevanti. Trattasi, in particolare, delle partecipazioni:

- ❖ possedute da meno di dodici mesi;
- ❖ già iscritte nel circolante alla data iniziale di riferimento;
- ❖ in società che godono di un regime fiscale privilegiato;
- ❖ in società che non esercitano imprese commerciali (es. società di gestione immobiliare).

Per tali partecipazioni:

- ❖ le minusvalenze da realizzo assumono rilevanza fiscale, a norma dell'art. 101, comma 1, del TUIR;
- ❖ le svalutazioni (minusvalenze da valutazione), invece, non sono mai deducibili.

Come anticipato, qualora il realizzo **derivi da assegnazioni ai soci o da destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, le minusvalenze su partecipazioni non in possesso dei requisiti per la Participation Exemption (sia se iscritte nell'“Attivo Circolante”, sia se iscritte nelle “Immobilizzazioni Finanziarie”) **sono prive di rilevanza fiscale** (a decorrere dall'esercizio in corso al 04.07.2006).

Componenti negative derivanti da partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto

Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate è ammessa la valutazione con il **metodo del patrimonio netto**, valutazione che riflette nel bilancio della partecipante i maggiori o minori valori della partecipata, dovuti rispettivamente a utili o perdite di esercizio di quest'ultima.

Il codice civile prevede che quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Il Legislatore fiscale prevede, invece, **l'indeducibilità di tale differenza**, la quale, se del caso, potrà essere recuperata solo sotto forma di una minore plusvalenza all'atto del realizzo.

Ad es.

La società X acquista una partecipazione pari all'80% del capitale sociale di Y.

Il costo di acquisto è di Euro 200.000.

Il patrimonio netto di Y è di Euro 230.000 e l'80% equivale a Euro 184.000.

La differenza tra 200.000 e 184.000 (16.000) può essere iscritta dalla società X nell'attivo (ad esempio a titolo di avviamento) e pertanto ammortizzata.

Tali ammortamenti però saranno irrilevanti fiscalmente.

Norma di contrasto alla pratica del c.d. “dividend washing”

Per contiguità di argomento, si evidenzia che, con effetto dal 1° gennaio 2006, le **minusvalenze realizzate** dalle società e dagli enti commerciali, a seguito di cessione di *azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni* che non possiedono i requisiti per l'esenzione delle eventuali plusvalenze (c.d. *participation exemption*) **non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi**, ovvero dei loro acconti, **percepiti** (dalle stesse società ed enti commerciali) nei **trentasei mesi precedenti il realizzo**. La giustificazione di tale intervento sta nel fatto che qualora si proceda alla cessione di una partecipazione che incorpori utili suscettibili di distribuzione, il cessionario avrebbe la possibilità di percepire i dividendi (determinando una diminuzione di valore della partecipazione) e di rivendere successivamente la partecipazione, in modo da realizzare una minusvalenza deducibile. L'operazione, sostanzialmente neutra sotto il profilo finanziario per il cessionario (il prezzo di acquisto della partecipazione sarebbe pareggiato dalla somma dei dividendi e del prezzo di cessione), permetterebbe allo stesso cessionario di realizzare un vantaggio fiscale, in quanto la deduzione della minusvalenza si cumulerebbe alla sostanziale esclusione da tassazione dei dividendi.

Questo effetto potrebbe essere utilizzato con finalità elusive, qualora la società o ente commerciale primo cedente abbia realizzato una plusvalenza con i requisiti previsti dall'art. 87 TUIR.

Per evitare questo effetto, l'art. 109, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del TUIR (con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate dall'01.01.2006) ha previsto che le minusvalenze da realizzo di partecipazioni (che non hanno maturato, alla data dell'alienazione, tutti requisiti "Pex") siano irrilevanti "*fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo*"⁵⁴. Proprio perché la finalità è quella antielusiva, la disposizione di cui si è detto (indeducibilità della minusvalenza realizzata) **non trova applicazione** quando, nella valutazione fattane dal legislatore, la possibilità di elusione possa essere esclusa a priori, vale a dire:

- a) quando la partecipazione ceduta **sia stata acquistata da oltre trentasei mesi precedenti alla data di realizzo**;
- b) quando la partecipazione ceduta abbia caratteristiche oggettive, relative alla società partecipata, che permettano di escludere l'esenzione della plusvalenza realizzata dal cedente (la società partecipata sia residente in "paradiso fiscale"; la società partecipata non eserciti un'impresa commerciale).

La disposizione non trova applicazione quando la possibilità di elusione possa essere esclusa, per il ricorrere delle due situazioni di cui si è detto sopra. Resta ferma peraltro l'applicazione della normativa antielusiva generale, di cui all'art. 10-bis della legge n. 212/2000.

Infine, la suddetta disposizione non opera per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 109, comma 3-quinquies, del TUIR).

Gli obblighi di segnalazione

L'articolo 5-quinquies, comma 3, del D.L. 203/2005 (come modificato in sede di conversione dalla legge 248/2005), dispone che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta 2004, devono essere comunicate le minusvalenze realizzate su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri per importi superiori a Euro 50 mila. Tale obbligo grava anche sui soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Per inciso, si rileva che né il citato art. 5-quinquies, comma 3, del D.L. n. 203/2005, né il provvedimento attuativo del 29.3.2007, esplicitano chiaramente i rapporti tra l'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e la disciplina di contrasto al *dividend washing* di cui al precedente paragrafo. La tesi più accreditata in sede dottrinale vuole che la comunicazione sia obbligatoria anche per quelle minusvalenze **che non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 109, comma 3-bis, del TUIR**, in quanto non precedute dallo stacco della cedola nel triennio.

⁵⁴ Si fa rilevare che per quanto riguarda i dividendi, la cui quota non imponibile (95%) va a rettificare la minusvalenza o la perdita realizzate, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2006 n. 21/E (par. 4.3) l'individuazione avviene attraverso una correlazione analitica con le partecipazioni cedute.

Deporrebbe a favore di tale ipotesi la formulazione dell'art. 109, comma 3-quater, del TUIR e del provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2007, secondo cui rimane ferma l'applicazione della disposizione antielusiva "generale" di cui all'art. 10-bis della legge 27.07.2000, n. 212 in quanto compatibili, relativamente a fattispecie diverse da quelle per la quale opera la presunzione legale di cui al comma 3-bis.

La norma prevede, comunque, che la comunicazione riguardi **le sole partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, italiani o esteri**. Non sono, quindi, da comunicare eventuali minusvalenze che riguardino partecipazioni non quotate, salvo, beninteso, che l'obbligo ricorra in quanto le minusvalenze siano di ammontare superiore a 5 milioni di euro e si rientri nei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 209/2002 di cui infra.

La comunicazione delle minusvalenze (in precedenza andava effettuata in carta libera entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) avviene ora all'interno della dichiarazione dei redditi, **attraverso la compilazione del rigo RS144 del modello Redditi SC 2023, o nel rigo RS119 di Redditi SP e Redditi PF**; la comunicazione omessa, incompleta o infedele è punita con la **sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze** la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000, in base al disposto dell'art. 11, comma 4-bis del Decreto legislativo 18.12.1997, n. 471 (comma introdotto dall'art. 11 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n. 44); in precedenza, l'errata comunicazione comportava l'indeducibilità della minusvalenza.

Considerato che l'art. 5-quinquies, comma 3, del D.L. n. 203/2005 si riferisce alle operazioni "*realizzate*", consegue che dovrebbero essere comunicate, prudentemente, anche le operazioni equiparabili alle cessioni di titoli quali a titolo esemplificativo:

- la permuta di azioni;
- lo scambio di azioni;
- il conferimento di partecipazioni in società.

Si segnala infine che rimane in vigore l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 209/2002, relativamente alle **minusvalenze** realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, **di ammontare complessivo**, anche per effetto di più atti di disposizione, **superiore a Euro 5 milioni**, di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000.

Non sono soggette all'obbligo in questione le società che adottano i principi contabili internazionali. Tale **comunicazione** (in precedenza andava effettuata in carta libera entro cinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi), ora avviene **attraverso la compilazione del rigo RS143 del modello Redditi SC 2023 o nel rigo RS118 di Redditi SP e Redditi PF**.

In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, anche in tal caso risulta applicabile la predetta sanzione del 10% delle minusvalenze soggette all'obbligo di comunicazione, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000 (previsto dall'art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, come introdotto dall'art. 11 del D.L. 02.03.2012, n. 16); in precedenza, la minusvalenza risultava ineducibile.

Per ulteriori dettagli riguardanti le disposizioni contenute nel Decreto Legge 209/2002, vedasi la circolare Agenzia Entrate n. 85/E del 26.11.2002.

* * * *

La tabella che segue evidenzia, in modo comparato, i requisiti delle due tipologie di comunicazioni in esame.

Comunicazioni delle minusvalenze e delle perdite ex DL 209/2002 ed ex DL 203/2005		
Descrizione	Comunicazioni ex DL 209/2002	Comunicazioni ex DL 203/2005

Comunicazioni delle minusvalenze e delle perdite ex DL 209/2002 ed ex DL 203/2005		
Oggetto della comunicazione	Minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro	Minusvalenze e perdite di ammontare superiore a 50.000 euro
Partecipazioni che generano l'obbligo di comunicazione	Quotate e non quotate	Solo quotate
Fatti che generano l'obbligo di comunicazione	Cessioni di partecipazioni e fattispecie assimilate (conferimento, permuta ecc.) Liquidazione e fallimento (ris. 420/E/2008)	Operazioni che determinano il realizzo della partecipazione (oltre alla cessione e alle fattispecie assimilate, dovrebbero essere ricomprese la liquidazione e il fallimento)
Iscrizione in bilancio delle partecipazioni	Solo immobilizzazioni finanziarie	Immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante
Modalità per l'effettuazione delle comunicazioni	Modello Redditi SC 2023 Compilazione rigo RS143	Modello Redditi SC 2023 Compilazione rigo RS144
Conseguenze della omessa, incompleta o infedele comunicazione	10% dell'importo della minusvalenza da comunicare, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000	10% dell'importo della minusvalenza da comunicare, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000

60

Ammortamento dei beni materiali (art. 102)

Ai **fini civilistici**, le quote di ammortamento debbono essere computate secondo i criteri previsti dal principio contabile OIC 16. Le *immobilizzazioni materiali* sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. L'*ammortamento* è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: valore da ammortizzare (differenza tra il costo dell'immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo), residua possibilità di utilizzazione (che non è legata alla “durata fisica” dell'immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società) e metodi di ammortamento.

Relativamente ai metodi di ammortamento praticabili, si precisa che l'utilizzo, da parte del principio contabile OIC 16, dell'avverbio "sistematicamente" non significa che debba essere applicato obbligatoriamente il metodo a quote costanti (l'ammortamento viene ripartito nella medesima misura su ogni anno di vita utile del bene) ma è possibile anche quello a quote decrescenti (si basa sull'ipotesi che l'impresa trae maggiore utilità dalle immobilizzazioni nei primi anni della loro vita). Invero, l'utilizzo dell'avverbio “sistematicamente” non consente l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. “a fisarmonica” in cui l'utilizzo di aliquote di ammortamento significativamente diverse da un anno all'altro è giustificato esclusivamente da mere politiche di bilancio (piano che, tra l'altro, potrebbe generare contestazioni di natura fiscale).

Relativamente al valore residuo, si precisa inoltre che, viene inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche, sia per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte e deve essere rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia

ancora valida. Detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto. L'ammortamento va interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile (paragrafo 62).

La *vita utile* è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso; viene calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso (paragrafi 61 - 57 OIC 16).

Al paragrafo 44, l'OIC 16 entra anche nel merito della qualificazione di eventuali cambiamenti effettuati dall'impresa nel corso degli esercizi in merito alla scelta effettuata dagli amministratori sulla capitalizzazione (o meno) degli oneri finanziari, prevedendo che tale cambiamento costituisce un cambiamento di principio. Anche l'adozione del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, quale criterio per la valutazione dei debiti (art. 2426, punto 8) potrebbe incidere sul valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali. Al riguardo, il paragrafo 33, prevede che “nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori”.

Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte (par. 58).

I fabbricati che rappresentano una forma d'investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni immateriali (paragrafo 59).

Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va incorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento. I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche (paragrafo 60).

Nel momento in cui, a seguito dell'aggiornamento della stima, **il presumibile valore residuo del bene al termine della sua vita utile prevista sia pari o superiore al suo valore netto contabile**, l'ammortamento deve cessare (paragrafo 62).

Se l'immobilizzazione materiale comprende **componenti, pertinenze o accessori con vita utile diversa dal cespite principale**, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Se, ad esempio, un ascensore presenta una vita utile inferiore rispetto al relativo stabile, calcolare separatamente l'ammortamento è più corretto e faciliterà la contabilizzazione di un'eventuale sostituzione dello stesso (paragrafo 69). In tal caso la nota integrativa deve illustrare il metodo e i coefficienti utilizzati per le diverse componenti del bene.

Al paragrafo 79 vi è la previsione per la quale, in presenza di alcuni requisiti, le **immobilizzazioni materiali che l'impresa decide di destinare alla vendita** devono essere **riclassificate in apposita voce dell'attivo circolante** e non più tra le immobilizzazioni. La riclassifica nell'attivo circolante, in particolare tra le rimanenze di magazzino, avviene se sussistono i seguenti **requisiti**:

- **le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;**
- **la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;**
- **l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.**

Le immobilizzazioni destinate alla vendita, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9 del Codice Civile, saranno iscritte al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'an-

damento di mercato. Inoltre, come detto, tali immobilizzazioni non sono più soggette all'ammortamento.

Per quanto riguarda i **cespiti obsoleti** e in generale i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, pur rimanendo iscritti tra le immobilizzazioni, sono soggetti al medesimo criterio di valutazione, ovvero sono iscritti al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile nel caso di immobilizzazioni obsolete, e non vengono più ammortizzati. Anche i cespiti obsoleti devono essere riclassificati nell'attivo circolante nel caso in cui siano destinati alla vendita.

La riclassificazione dei cespiti destinati alla vendita comporta, dal punto di vista tributario (normativa sulle società di comodo, causa di innesco relativa ai ricavi minimi), una riduzione sia dei ricavi presunti (ai fini del loro confronto con quelli effettivi), sia della base di calcolo del reddito minimo (in ipotesi di ricavi minimi inferiori a quelli presunti); peraltro, l'eliminazione dell'immobilizzazione rileva a tali fini solo dal momento della sua destinazione alla vendita e pertanto il suo valore impatterà comunque sul test di operatività per la parte dell'anno antecedente alla modifica di destinazione. Proprio tenendo in considerazione i possibili effetti della suddetta riclassificazione, si segnala l'importanza del fatto che la volontà di cedere l'immobilizzazione risulti dal comportamento concludente del contribuente e da specifica documentazione; a titolo esemplificativo può giovare a tal fine essere in possesso del conferimento di incarichi a intermediari immobiliari, la sottoscrizione di mandati a vendere, l'avvio di trattative di **vendita** (possibilmente con documenti dotati di data certa) nell'anno in cui avviene la riclassificazione contabile.

In relazione al valore delle immobilizzazioni, si segnala l'importanza di valutare **l'eventuale loro perdita di valore**, come precisato dall'art. 2426 n. 3 del Codice Civile. Si tratta di confrontare il valore di bilancio delle immobilizzazioni e il loro valore recuperabile ("*impairment test*") e nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al valore netto contabile, significa che l'attività ha subito una riduzione di valore (*impairment*) da rilevare in conto economico come perdita durevole di valore (nella voce B) 10) c) di conto economico. Il principio OIC 9, introduce modalità semplificate di determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore applicabili alle imprese di piccole e medie dimensioni.

In particolare le imprese che rispettano le condizioni previste dal principio al fine di essere considerate PMI, possono giungere alla determinazione del Valore d'uso dell'immobilizzazione (che in molti casi rappresenta il valore recuperabile) applicando il concetto di capacità di ammortamento anziché tramite i flussi di cassa attualizzati.

Ai **fini fiscali** (art. 102 del TUIR), per la deduzione delle quote di ammortamento occorre invece fare riferimento alle seguenti fattispecie:

a) **beni acquistati fino al 31.12.1988.**

Devono essere utilizzati i coefficienti previsti dal D.M. 29.10.1974, in base al gruppo di appartenenza dell'impresa considerata;

b) **beni acquistati dal 01.01.1989 al 31.12.2021.**

Devono essere utilizzati i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988, in base al gruppo di appartenenza dell'impresa considerata;

c) **beni acquistati nel 2022 ed entrati in funzione nello stesso anno.**

Si utilizzano i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988, in base al gruppo di appartenenza dell'impresa considerata, **ridotti alla metà**.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 110, comma 5 del TUIR, qualora la durata dell'esercizio sia inferiore o superiore a 12 mesi (es. società neocostituita), i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988, oltre ad essere ridotti alla metà, devono essere raggugliati alla durata dell'esercizio. Si ricorda che, dal punto di vista civilistico, la quota di ammortamento deve essere calcolata tenendo conto del momento, nel corso dell'anno, in cui il cespite diviene disponibile e pronto per l'uso; altresì, la regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata tenendo conto del predetto momento (OIC 16, paragrafo 61).

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, non è più consentito dedurre ammortamenti anticipati sui beni materiali, in base a quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 33, lett. n)); pertanto, gli ammortamenti deducibili dal reddito di impresa vengono a trovare il loro limite massimo in quelli imputati a Conto Economico con esclusivo riferimento ai criteri civilistici. Stante tale premessa, **il legislatore ha attribuito all'Amministrazione Finanziaria la facoltà di disconoscere ammortamenti (e altre rettifiche di valore) imputati a conto economico in misura non coerente con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi**, salva la possibilità per le imprese di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

Per i beni strumentali di costo unitario fino a Euro 516,46 è fiscalmente consentita la deduzione integrale (ossia ammortamento fiscale al 100%). Inoltre, i vari beni, anche se di importo inferiore a Euro 516,46, dovranno essere annotati sul registro dei beni ammortizzabili. L'imputazione a Conto Economico di una quota di ammortamento corrispondente all'intero costo di acquisto del bene, anche se ammessa fiscalmente (a condizione che si tratti di beni di costo unitario fino a Euro 516,46), potrebbe apparire censurabile ai fini civilistici, dato che l'OIC 16 contempla un obbligo generalizzato di ammortamento per tutti i beni strumentali, prescindendo dall'ammontare del loro costo storico.

Con riferimento alla risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 12/02/2002, si ricorda che è possibile dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali ceduti nel corso dell'esercizio, determinate secondo il criterio temporale. Peraltro, il metodo, scelto in alternativa tra l'imputazione delle quote di ammortamento calcolate secondo il criterio temporale o la non imputazione delle stesse, dovrà essere applicato uniformemente per tutti i beni dismessi o ceduti.

Si evidenzia che le **spese incrementative** (ossia quelle volte al miglioramento della funzionalità e/o all'incremento del valore del bene) non sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute, giacché le stesse vanno portate a incremento del costo storico del bene ammortizzabile al quale afferiscono. La loro deduzione avviene tramite l'ammortamento, in via unitaria, del valore del bene così incrementato (in tal senso, Circolare Ministero delle Finanze 17.05.2000, n. 98).

Esempio

Si supponga che un'impresa abbia un bene già iscritto nella contabilità al costo storico di 100 e ammortizzato, nei precedenti esercizi, complessivamente per 70. La percentuale ordinaria di ammortamento è del 10%.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono state sostenute, sul bene in parola, spese incrementative (nel senso suddetto) per 20.

La quota di ammortamento da computarsi per il 2022 sarà di 12, corrispondente al 10% del costo del bene incrementato di 120 (cioè 100 di costo storico più 20 di spese incrementative).

* * * * *

In tema di **migliorie e spese incrementative condotte su beni di terzi** (ad esempio beni in locazione, comodato o leasing) si segnala quanto segue:

- 1) civilisticamente tali costi, se non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità), costituiscono immobilizzazioni immateriali da iscrivere alla voce **"(B)I7) Altre immobilizzazioni immateriali"** (principio contabile OIC 24, paragrafo 31, nonché nell'appendice del medesimo OIC 24, ai numeri A22 e A23). Qualora i costi sostenuti siano separabili dai beni stessi (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), devono invece essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali (si pensi al caso della modifica di una macchina operatrice, di proprietà di terzi, che viene integrata attraverso l'unione di un'attrezzatura acquisita, al fine di aumentare la produttività del bene principale);
- 2) l'ammortamento va condotto, si ritiene su base temporale, come di seguito:
 - **comodato senza determinazione della durata.**
Nel periodo minore tra vita utile dei costi sostenuti e presunta durata residua dell'utilizzo del bene cui gli stessi si riferiscono;
 - **comodato con determinazione della durata.**
Nel periodo minore tra vita utile dei costi sostenuti e durata residua del contratto;

- leasing.

In base alla durata residua del contratto ovvero, in presenza di condizioni che fanno obiettivamente presumere il riscatto del bene, in base alla vita utile del cespite. In tale seconda ipotesi, qualora il riscatto non abbia luogo, l'importo non ammortizzato costituirà sopravvenienza passiva da imputare interamente nel conto economico dell'esercizio;

- locazione rinnovabile.

Nel periodo di durata del contratto, compreso il periodo per il quale è prevista la rinnovabilità (sempre che l'utilità della miglioria non si esaurisca prima) qualora la rinnovabilità stessa dipenda dal conduttore. In caso di mancato rinnovo, le quote residue non ammortizzate devono essere imputate interamente a conto economico;

- locazione non rinnovabile.

In base alla durata residua del contratto.

Secondo l'OIC 24 (paragrafo A23 dell'appendice), i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellate dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione o leasing cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a Conto Economico nella voce B)10) c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni, salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società; in questa ipotesi, l'importo iscritto tra le "*immobilizzazioni immateriali*" viene riclassificato tra le "*immobilizzazioni materiali*", ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene;

- 3) l'ammortamento condotto in base ai criteri di cui al punto 2) ha rilevanza anche ai fini fiscali (art. 108, comma 1, del TUIR; circolare Ministero delle Finanze 27.05.1994, n. 73/E, punto 3.36 e circolare Ministero delle Finanze 03.05.1996, n. 108/E).

Sospensione degli ammortamenti causa Covid 19 ed eventi bellici

L'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 14.08.2020, n. 104 (convertito dalla Legge 13.10.2020, n. 126) prevedeva che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, in deroga all'art. 2426, primo comma, numero 2 (prevedente la sistematicità del piano di ammortamento delle immobilizzazioni), astenersi dall'effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio dell'esercizio in corso al 15.08.2020.

L'art. 3, comma 5-quinquiesdecies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito dalla Legge 25.02.2022, n. 15), ha esteso la misura in parola all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, successivamente, l'art. 3, comma 8, del D.L. 29.12.2022, n. 198 (convertito dalla Legge 24.02.2023, n. 14), ha esteso la misura a tutto l'esercizio 2022 e 2023, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2022 e 2023; detta estensione non prevede particolari condizioni o requisiti per poterne beneficiare; **in sostanza, la norma derogatoria è estesa fino all'esercizio 2023.**

A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria. In particolare, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico; è comunque fuor di dubbio che la deduzione della quota di ammortamento non computata a Conto Economico, mediante indicazione del relativo importo in sede di dichiarazione dei redditi, è una sola FACOLTA' e non un obbligo⁵⁵, la cui scelta deve essere accompagnata dall'accantonamento della fiscalità differita.

Raddoppio delle aliquote per gli immobili utilizzati per attività commerciali

L'art. 1, comma 65 e seguenti, della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) permette, per i periodi

⁵⁵ Risposta interpello A.E. n. 607/2021.

d'imposta dal 2023 al 2027, limitatamente alle imprese che operano in alcuni settori del commercio⁵⁶, di dedurre dal reddito d'impresa quote di ammortamento dei fabbricati utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura del 6% in luogo dell'ordinaria percentuale del 3%.

La norma limita l'ambito oggettivo della provvidenza in esame ai soli fabbricati utilizzati per lo svolgimento di una delle attività testé citate. Si tratta quindi di fabbricati strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente e direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa, con esclusione di quelli strumentali per natura. A titolo di esempio, laddove una società detenga due fabbricati classificati in categoria C/1 (negozi), uno dei quali utilizzato direttamente per l'attività di vendita di generi alimentari e l'altro non utilizzato né locato a terzi, potrà dedurre con l'aliquota maggiorata del 6% solamente le quote di ammortamento del primo dei due immobili, mentre per l'altro le quote sono deducibili nella misura ordinaria del 3%.

Infine, tale agevolazione spetta anche alla società che, pur non utilizzando l'immobile:

- operano in uno dei settori del commercio indicati;
- il valore del patrimonio è costituito per più della metà da fabbricati strumentali per natura o c.d. "patrimonio";
- hanno optato per la tassazione di gruppo (artt. 117 e seguenti del TUIR);
- concedono in locazione i fabbricati a imprese anch'esse operanti in uno dei settori del commercio indicati e che aderiscono al consolidato fiscale all'interno dello stesso gruppo.

61

Super e Iper ammortamento dei beni strumentali nuovi

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una forma di incentivo all'investimento in beni strumentali nuovi, riconoscendo a determinate condizioni una maggiorazione - originariamente prevista al 40% ma in seguito ridotta al 30% - del costo fiscale di tali beni. La maggiorazione opera ai soli fini della determinazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria, e non assume viceversa rilevanza ai fini dell'applicazione di altre disposizioni tributarie (determinazione delle plus o minusvalenze, disciplina delle società di comodo, ISA/studi di settore e parametri, valore dei beni strumentali quale plafond delle spese di manutenzione e riparazioni deducibili nell'esercizio, valore dei beni strumentali quale limite di accesso per i contribuenti minimi / forfetari, etc.). Pertanto tale agevolazione è stata ribattezzata dalla stampa specialistica come "Super Ammortamento".

La legge di Stabilità 2017 ha poi previsto una versione potenziata dell'incentivo, che si applica in misura maggiorata - originariamente al 170% ma in seguito rimodulata in base al volume di investimenti effettuati - ai beni altamente tecnologici "Industria 4.0". L'agevolazione maggiorata è conosciuta come "Iper Ammortamento".

La Legge di Stabilità 2020 non ha previsto la proroga delle agevolazioni, che sono state di fatto sostituite da un nuovo Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (c.d. "Bonus Investimenti", cfr. paragrafo 62 della presente circolare).

Resta tuttavia intatto, fino a esaurimento del periodo di ammortamento, l'impatto fiscale dei maggiori ammortamenti riconosciuti per i beni agevolati.

Si segnala in particolare che il c.d. Iper Ammortamento prevede un meccanismo di "recapture", in applicazione del quale è possibile perdere il beneficio (anche retroattivamente) qualora i beni agevo-

⁵⁶ Codici ATECO riportati nella legge di bilancio 2023: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

lati siano ceduti oppure spostati all'estero prima del termine del periodo di ammortamento, meccanismo viceversa non previsto nel caso del Super Ammortamento.

Inoltre, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, le quote di Super Ammortamento e Iper Ammortamento in concreto computabili a valere per il 2020 e il 2021, poiché ancorate alle percentuali di ammortamento fiscale previste dal D.M. 31.12.1988, non sono interessate dall'eventuale "sospensione" civilistica degli ammortamenti di cui all'art. 60, commi 7-bis e seguenti, del D.L. 126/2020, per la cui disciplina si veda il paragrafo 60 della presente Nota Informativa; per i medesimi motivi, l'agevolazione in parola dovrebbe essere computabile per intero, in caso di leasing (quale maggiorazione della quota capitale), indipendentemente dall'eventuale adesione alla relativa moratoria, per la cui disciplina si veda il paragrafo 80 della presente Nota Informativa.

Super Ammortamento

L'articolo 1, comma 91 e seguenti, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione volta a incentivare gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del **40%**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'articolo 1, comma 8 e seguenti, della Legge di Stabilità 2017 ha previsto una proroga per il 2017 dell'agevolazione (affiancandola a una seconda misura, quella dei cosiddetti "Iper Ammortamenti"), seppur escludendo dall'ambito oggettivo l'acquisto di veicoli a deducibilità limitata (di cui alle lettere b) e b-bis) dell'art. 164 del TUIR).

In seguito, l'articolo 1, comma 29 e seguenti della Legge di Stabilità 2018 ha prorogato l'agevolazione al 2018, riducendo però la maggiorazione al **30%** ed escludendo questa volta tutti i veicoli (di cui all'art. 164 del TUIR, con l'eccezione quindi degli autocarri, purché inerenti all'attività svolta, che rimangono agevolabili).

Infine, sebbene la Legge di Stabilità 2019 non abbia previsto la proroga di tale agevolazione, sul tema è intervenuto l'articolo 1 del D.L.34/2019, che ha esteso il beneficio ai beni acquistati **dall'01.04.2019 al 31.12.2019** (termine eventualmente esteso, per gli ordinativi perfezionati entro fine 2019, al 30.06.2020), **nel limite di 2,5 milioni di investimenti**. Per il 2019, dunque, c'è stato un **salto di tre mesi**, i cui acquisti non sono agevolabili.

Il riconoscimento della maggior deduzione, diversamente da altre analoghe agevolazioni del passato, non è subordinato a una soglia minima di investimento e non necessita di confronti con gli investimenti di periodi precedenti.

La maggiorazione, come detto, opera ai soli fini della determinazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria ai fini IRES, e non assume viceversa rilevanza ai fini dell'applicazione di altre disposizioni tributarie (determinazione delle plus o minusvalenze, disciplina delle società di comodo, ISA/studi di settore e parametri, valore dei beni strumentali quale plafond delle spese di manutenzione e riparazioni deducibili nell'esercizio, valore dei beni strumentali quale limite di accesso per i contribuenti minimi / forfetari, etc.) e ai fini IRAP.

Norma Agevolativa	Periodo di effettuazione degli investimenti	Principali caratteristiche dei super ammortamenti
Art.1 co. 91-94 e 97 L. 208/2015	15.10.2015 – 31.12.2016	• maggiorazione del 40%; • agevolati tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 del TUIR.
Art.1 co. 8 L. 232/2016	01.01.2017 – 31.12.2017 o entro il 30.06.2018 a determinate condizioni	• maggiorazione del 40%; • agevolati solo i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa di cui all'art.164, comma 1, lett. a del TUIR.
Art.1 co. 29 L. 205/2017	01.01.2018 – 31.12.2018 o entro il 30.06.2019 a determinate condizioni	• maggiorazione del 30%; • esclusione di tutti i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 del TUIR.

Norma Agevolativa	Periodo di effettuazione degli investimenti	Principali caratteristiche dei super ammortamenti
Art. 1 D.L. 34/2019 e Art. 50 D.L. 34/2020	01.04.2019 – 31.12.2019 o entro il 31.12.2020 a determinate condizioni (termine prorogato per effetto del COVID19)	• maggiorazione del 30%; • esclusione di tutti i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 del TUIR; • tetto massimo degli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro.

Come si evince dalla tabella, quindi, l'ultima versione della normativa prevede che l'agevolazione sia applicabile agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. In questo caso, l'ambito dell'agevolazione può parzialmente sovrapporsi a quello del c.d. "Bonus Investimenti" (cfr. paragrafo 62). Si precisa pertanto che le due misure non sono cumulabili e, se ricorrono le condizioni descritte, a prevalere è il Super Ammortamento.

Ambito Soggettivo

Possono beneficiare dei Super Ammortamenti:

- i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale o dal settore economico in cui operano;
- gli esercenti arti e professioni, anche se svolgono l'attività in forma associata.

Possono fruire dell'agevolazione anche i contribuenti in "regime di vantaggio" (art. 27 D.L.98/2011) e le imprese minori (art. 66 del TUIR), mentre sono esclusi i soggetti in "regime forfetario" (L. 190/2014) e le imprese marittime in regime di Tonnage tax (art. 155 del TUIR).

Ambito Oggettivo

Sono agevolati i beni:

- materiali;
- strumentali;
- nuovi;
- acquistati in proprietà o in leasing finanziario, nonché realizzati in economia o tramite contratto d'appalto.

Sono esclusi dall'agevolazione, secondo l'ultima versione della normativa, gli acquisti di:

- mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del TUIR (restano invece agevolabili i mezzi diversi di cui all'art. 54 del D.Lgs.285/1992, quali autobus e autocarri);
- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni indicati nell'Allegato 3 alla L. 208/2015.

Posto che l'agevolazione si applica ai beni acquistati in uno specifico intervallo temporale, occorre **individuare l'esatto momento in cui l'acquisto si considera effettuato**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (Circolare 23/E del 26 maggio 2016, paragrafo 3) che si devono seguire le regole generali di competenza previste dall'art. 109, commi 1-2, del TUIR. Pertanto, tale momento coincide con:

- la consegna o spedizione del bene (ovvero la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà se diversa e successiva) in caso di acquisto in proprietà;
- la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore nell'ipotesi di locazione finanziaria (attenzione all'eventuale presenza di clausole di prova a favore dell'utilizzatore, circostanza che potrebbe implicare di fare riferimento alla dichiarazione di esito positivo della prova e del collaudo).

Nell'ipotesi di costruzione in economia del bene, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti a partire dal 15 ottobre 2015; nel caso di realizzazione di beni mediante contratto di appalto, l'agevolazione dovrebbe ritenersi ammissibile con riferimento alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in presenza di contratto di appalto

con liquidazione del corrispettivo (SAL) alla data in cui l'opera o una sua porzione risulta verificata e accettata dal committente.

Il momento a partire dal quale si applica il beneficio a un bene agevolato (secondo i criteri anzidetti) è quello della sua entrata in funzione; ad esempio un bene acquistato nel 2019 ma entrato in funzione nell'esercizio successivo, è agevolabile ma il beneficio è fruibile nel 2020, esercizio nel corso del quale lo stesso inizia a essere ammortizzato.

Modalità di fruizione del beneficio

L'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing, pari al 30% per gli investimenti effettuati nel 2018 (o nel termine "lungo" del 30.06.2019) e nel 2019 (o nel termine "lungo" del 31.12.2020).

La maggiorazione si concretizza in una deduzione extracontabile, che va fruita:

- per quanto riguarda i beni acquistati in proprietà o realizzati in economia o tramite appalto, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del TUIR;
- per quanto riguarda il leasing, in base all'art. 102, comma 7, del TUIR, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento.

Si segnala che, secondo l'interpretazione dell'A.E. (Circolare n.23/2016, paragrafo 4.2.), la deduzione della maggiorazione deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102, comma 7, del TUIR (periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988), indipendentemente dal comportamento civilistico adottato dal contribuente. Inoltre, sempre secondo l'A.E. (Circolare 4/E del 30.03.2017, paragrafo 5.4), qualora si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi, fatta salva la presentazione di un'eventuale dichiarazione integrativa a favore.

Nel caso di cessione del bene o del contratto di leasing, il beneficio goduto fino a quel momento rimane acquisito ma da allora non sarà più spettante; non è pertanto previsto alcun meccanismo di restituzione dell'agevolazione in precedenza fruita (cd. "recapture"). In ogni caso il beneficio non si potrà trasferire in capo all'acquirente, posto che il bene avrà perso il requisito della novità.

Esempio 1 – Beni acquistati in proprietà

Si consideri l'ipotesi in cui a giugno 2019 sia stato consegnato a un'impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari a Euro 100.000.

Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 20%.

In tal caso il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione. Pertanto la maggiorazione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari a Euro 30.000 (30% di Euro 100.000), corrispondente alla quota di ammortamento "aggiuntiva" annua pari a Euro 6.000 (20% di 30.000).

Considerando la riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento per il primo periodo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del TUIR, si avrà il seguente piano di ammortamento:

Anno	Ammortamento a Conto Economico	Ammortamento dedotto per derivazione	Variazione in diminuzione per Super Ammortamenti
2019	10.000,00	10.000,00	3.000,00
2020	20.000,00	20.000,00	6.000,00
2021	20.000,00	20.000,00	6.000,00
2022	20.000,00	20.000,00	6.000,00
2023	20.000,00	20.000,00	6.000,00

2024	10.000,00	10.000,00	3.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00	30.000,00

Esempio 2 – Beni acquistati in leasing

Si consideri l'ipotesi in cui ad aprile 2019 un'impresa acquisisce due macchinari, uno in proprietà e uno in locazione finanziaria (decorrenza contratto: 1° aprile 2019).

- Costo dei macchinari: Euro 100.000 cadauno
- Canoni di locazione finanziaria totali: Euro 105.000 di cui determinati in via forfetaria:
 - Euro 90.000 per quota capitale
 - Euro 15.000 per interessi
- Prezzo di riscatto: Euro 10.000 (10% del costo bene).
- Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%
- Durata contrattuale leasing finanziario: 30 mesi (metà della durata dell'ammortamento determinata in base al coefficiente tabellare del 20%, cioè 60 mesi diviso 2).

L'impresa potrà elevare il costo fiscalmente rilevante ai fini IRES del 30% ai fini della deducibilità dei canoni e ai fini delle quote di ammortamento sul prezzo di riscatto.

Acquisto diretto % ammortamento 20% del costo di acquisto				Acquisizione in leasing Durata 30 mesi % ammortamento 20% del prezzo di riscatto			
Anni	Amm.to	Quota super amm.to deducibile extra contabilmente	Totale dedotto	Quota capitale canoni interessi esclusi	Amm.to del riscatto	Quota super amm.to deducibile extra contabilmente	Totale dedotto
2019	10.000	3.000	13.000	27.000		8.100	35.100
2020	20.000	6.000	26.000	36.000		10.800	46.800
2021	20.000	6.000	26.000	27.000	1.000	8.400	36.400
2022	20.000	6.000	26.000		2.000	600	2.600
2023	20.000	6.000	26.000		2.000	600	2.600
2024	10.000	3.000	13.000		2.000	600	2.600
2025					2.000	600	2.600
2026					1.000	300	1.300
Totali	100.000	30.000	130.000	100.000		30.000	130.000

Iper Ammortamento

La Legge di Bilancio 2017, all'articolo 1, commi 9 e seguenti, ha introdotto, accanto al c.d. "Super Ammortamento", una disciplina che prevede, per i soli titolari di reddito d'impresa, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione al fine del calcolo degli ammortamenti fiscalmente deducibili per i beni materiali strumentali che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0" (disciplina ribattezzata "Iper Ammortamento").

Per i soggetti che beneficiano di quest'agevolazione, inoltre, è prevista un'ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisizione di alcuni beni immateriali strumentali.

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato tale agevolazione anche per il 2018, senza apportare variazioni sostanziali all'ambito oggettivo e soggettivo.

La Legge di Bilancio 2019, nel prorogare l'agevolazione al 2019, ha invece operato interventi significativi relativamente alla misura dell'agevolazione, prevedendo tre diverse percentuali:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;

- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

E' stato osservato che l'importo del costo sostenuto, da confrontare con le soglie di cui sopra, si calcola cumulando tutti gli investimenti "Industria 4.0" effettuati dal contribuente nell'intero periodo di proroga; si pone tuttavia il problema di come attribuire le diverse misure della maggiorazione tra beni soggetti a differenti procedimenti di ammortamento (in termini sia di coefficienti, sia di anno di decorrenza).

La Legge di Stabilità 2020 non ha previsto la proroga delle agevolazioni, che è stata di fatto sostituita da un nuovo Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (c.d. "Bonus Investimenti", cfr. paragrafo 62).

Norma Agevolativa	Periodo di effettuazione degli investimenti	Principali caratteristiche degli iper ammortamenti
Art. 1 co. 9 L. 232/2016	01.01.2017 – 31.12.2017 o entro il 30.06.2018 a determinate condizioni	• maggiorazione del 150%; • ulteriore maggiorazione del 40% beni immateriali.
Art. 1 co. 30 L. 205/2017	01.01.2018 – 31.12.2018 o entro il 30.06.2019 a determinate condizioni	• maggiorazione del 150%; • ulteriore maggiorazione del 40% beni immateriali.
Art. 1 co. 60 L. 145/2018	01.01.2019 – 31.12.2019 o entro il 31.12.2020 a determinate condizioni	• maggiorazione del 170% entro 2,5 milioni di €; • maggiorazione del 100% tra 2,5 e 10 milioni di €; • maggiorazione del 50% tra 10 e 20 milioni di €; • ulteriore maggiorazione del 40% beni immateriali.

L'ultima versione della normativa prevede che l'agevolazione sia applicabile agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

In questo caso, l'ambito dell'agevolazione può parzialmente sovrapporsi a quello del c.d. "Bonus Investimenti" (cfr. paragrafo 63). Si precisa pertanto che le due misure non sono cumulabili e, se ricorrono le condizioni descritte, a prevalere è l'Iper Ammortamento.

Ambito Soggettivo

Possono usufruire dell'agevolazione soltanto i titolari di **reddito d'impresa**, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; stante la formulazione della norma, il beneficio spetta inoltre a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

Possono fruire dell'agevolazione anche le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR che applicano il regime di cassa; per tali soggetti è infatti stato comunque mantenuto il criterio di competenza con riferimento all'ammortamento.

In caso di affitto (o usufrutto) d'azienda, sarà necessario valutare caso per caso quali siano gli specifici accordi contrattuali per determinare quale dei due soggetti coinvolti sia il beneficiario dell'agevolazione. In linea generale, l'Iper Ammortamento spetta solo all'affittuario (o all'usufruttuario), salvo il caso in cui le parti deroghino allo schema contrattuale previsto dall'articolo 2561 del Codice Civile e quindi sia l'impresa concedente a continuare a calcolare gli ammortamenti.

Sono invece esclusi:

- gli esercenti arti e professioni (Circolare Agenzia delle Entrate e MISE 30.03.2017, n. 4, paragrafo 6.1.1.);
- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L.190/2014 (ma non quelli che si avvalgono del c.d. "regime di vantaggio ex articolo 27 del D.L. 98/2011);
- le imprese marittime in regime di Tonnage Tax (articolo 155 del TUIR).

Ambito Oggettivo

I beni oggetto di Iper Ammortamento, analogamente a quanto previsto per il Super Ammortamento, devono anzitutto rispettare i seguenti requisiti:

- essere beni materiali;
- essere beni strumentali;
- essere beni nuovi.

L'incentivo spetta per l'acquisto di beni compresi nell'**Allegato A** alla Legge di Bilancio 2017; si tratta quindi di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'integrazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per gli investimenti effettuati dopo il 14.07.2018, i beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Al contribuente è riconosciuta la facoltà, in caso di dubbi circa la riconducibilità di un determinato bene a quelli compresi in questo elenco, di acquisire autonomamente il parere tecnico del MISE (senza la necessità di presentare un interpello all'Agenzia delle Entrate), mediante richiesta di parere da inviare all'indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it.

Se un bene rientrante nell'Allegato A della Legge di Bilancio 2017 viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario al suo funzionamento, il software "embedded" (cioè "integrato") è da considerarsi agevolabile con l'Iper Ammortamento (fattispecie diversa dalla maggiorazione del 40% prevista per l'acquisto di alcuni software inclusi nell'**Allegato B**).

Infine, a differenza di quanto previsto per il c.d. Super Ammortamento, per la fruizione dell'Iper Ammortamento è necessario che i beni agevolabili siano **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Perché vi sia quest'interconnessione è necessario che:

- il bene scambi informazioni con sistemi interni (come ad esempio il sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione, sistemi di monitoraggio e controllo) o esterni (ad esempio inviando report a clienti, fornitori, partners nella progettazione e nello sviluppo del prodotto) per mezzo di un collegamento basato su specifiche tecniche documentate, disponibili al pubblico e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT ecc.).
- il bene sia identificato univocamente, al fine di rendere riconoscibile l'origine delle informazioni mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio tramite un indirizzo IP).

Modalità di fruizione del beneficio

Analogamente al Super Ammortamento, il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o della quota capitale del canone di leasing) fiscalmente deducibile. Pertanto, la maggiorazione si concreta in una deduzione che opera in via extra contabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'"Iper Ammortamento":
 - a) in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
 - b) in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing;
- per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali, in misura non superiore al 50% del costo, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del TUIR.

Qualora in un periodo di imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi di imposta successivi, salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene (Circolare Agenzia delle Entrate e MISE 30.03.2017, n. 4, paragrafo

6.4). Sul punto si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello numero 551/2022, ha precisato che, con riferimento agli investimenti effettuati tramite leasing, la deduzione a titolo di Iper Ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione non può estendersi anche alle quote di canoni relative ai mesi precedenti.

Infine, si ritiene che l'eventuale deduzione non fruita nell'esercizio di spettanza possa essere recuperata mediante dichiarazione integrativa a favore.

Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi (circolare Agenzia Entrate n. 4/2017, paragrafo 6.4).

Documentazione da acquisire e conservare

Per la fruizione dell'Iper Ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre (art. 1, comma 11, della L. 232/2016, richiamato dall'art. 1, comma 63, della L. 145/2018):

- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero per i beni aventi **ciascuno** un costo di acquisizione superiore a Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali (cfr. anche circ. MISE 547750/2017) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (la perizia/attestato può riguardare anche una pluralità di beni agevolati).

Tale documentazione deve attestare che:

- il bene possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A e/o nell'Allegato B;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tali dichiarazioni devono essere acquisite entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruibile solo a partire dall'esercizio in cui si realizza l'interconnessione, ma sarà comunque possibile, qualora ne ricorreranno i presupposti, beneficiare del Super Ammortamento.

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito nel corso di Telefisco 2022, ha chiarito che l'acquisizione della perizia (ove necessaria) in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Cessione o delocalizzazione di beni agevolati

Per gli investimenti effettuati dopo il 14.07.2018, è previsto il recupero dell'Iper Ammortamento **se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione** i beni agevolati sono (art. 7, comma 2, del D.L.12.07.2018 n. 87):

- ceduti a titolo oneroso, a prescindere dal luogo di destinazione (circ. Agenzia delle Entrate 10.04.2019 n. 8, § 2.3);
- destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Il recupero (cd. "*recapture*") avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il meccanismo di *recapture* non si applica:

- in caso di sostituzione del bene ex art. 1, commi 35-36, della L. 205/2017;
- qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello

Stato;

- nel caso in cui i beni siano ceduti nell'ambito di una cessione d'azienda o di ramo d'azienda (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, § 2.3).

Esempio

Considerando un bene agevolato acquistato dopo il 14.07.2018 a un costo di Euro 10.000 e interconnesso nel 2018 (aliquota di ammortamento civile e fiscale 20%), con Iper Ammortamento spettante pari a Euro 15.000, supponendo che tale bene venga ceduto o delocalizzato nel 2021, occorre effettuare una variazione in aumento nel modello REDDITI 2022 di 7.500, pari all'Iper Ammortamento già fruito (1.500 nel 2018, 3.000 nel 2019 e 3.000 nel 2020).

Con la risposta all'interpello n. 826/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo di sorveglianza per il "recapture" dell'iper ammortamento è il medesimo per i beni in leasing e per i beni acquisiti in proprietà. Nel caso di investimento realizzato mediante contratto di locazione finanziaria, il periodo di sorveglianza viene determinato in base al teorico periodo di fruizione dell'iper ammortamento del bene, applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988, come se l'istante avesse acquisito fin dall'origine il bene in proprietà e non il leasing.

Sostituzione di un bene agevolato

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'Iper Ammortamento, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio così come originariamente determinate a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole di cui all'art. 1, comma 11, della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità).

Se la sostituzione o l'interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150% (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018).

Nel caso in cui il costo di acquisizione del nuovo bene sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

La riduzione complessiva dell'agevolazione si rifletterà sull'ultima quota (o sulle ultime quote) di Iper Ammortamento, senza la necessità di "spalmare" la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018).

Con la risposta all'interpello numero 532/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione delle quote residue dell'Iper Ammortamento deve essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione (disconnessione) dei beni "sostituiti" e l'avvenuta interconnessione dei nuovi beni "sostitutivi".

62

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

L'art. 1, commi 184-197, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce di fatto i Super Ammortamenti e gli Iper Ammortamenti. L'agevolazione è originariamente prevista per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020 (o entro il termine più lungo del 30.06.2021 a determinate condizioni).

L'art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto la proroga del credito fino al 2022, introducendo però alcune novità:

- ampliamento dell'ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali "ordinari";

- potenziamento delle aliquote agevolative e incremento dell'ammontare delle spese ammissibili;
- utilizzo del credito sin dall'anno dell'investimento e in tre quote costanti;
- possibilità di fruire dell'agevolazione per i beni materiali e immateriali "ordinari" in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (in seguito estesa anche ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro dall'art. 20 del D.L. 25.5.2021 n. 73, ma limitatamente ai soli beni materiali).

L'art. 1, comma 44, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha poi disposto la proroga del credito fino al 2025, individuando nuove misure per l'agevolazione. La proroga non riguarda l'agevolazione per gli investimenti in beni strumentali "ordinari", che ha avuto pertanto termine nel 2022 (con termine "lungo" al 30.11.2023 – recentemente prorogato dalla legge di conversione al decreto D.L. 198/2022, pubblicata sulla G.U. 27.2.2023 n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023).

Gli ambiti temporali delle due disposizioni (L. 160/2019 e L. 178/2020) in parte si sovrappongono e non vi sono disposizioni di coordinamento, ma sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 del 23.07.2021, punto 3.1 (cfr. infra).

La seguente tabella riporta in sintesi le caratteristiche salienti delle due misure di credito d'imposta.

	CREDITO D'IMPOSTA L. 160/2019	CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020
Ambito Temporale	Investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020, anticipato rispetto all'originale termine del 31.12.2020 (termine "lungo" 30.06.2021).	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (termine "lungo" 30.06.2026). Per i beni "ordinari", investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (termine "lungo" 30.11.2023).
Ambito Soggettivo	Possono beneficiare dell'incentivo: • imprese; • esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari").	Possono beneficiare dell'incentivo: • imprese; • esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari").
Ambito Oggettivo	Investimenti in beni strumentali nuovi: • beni strumentali materiali "ordinari"; • beni strumentali materiali "4.0"; • beni strumentali immateriali "4.0".	Investimenti in beni strumentali nuovi: • beni strumentali materiali "ordinari"; • beni strumentali immateriali "ordinari"; • beni strumentali materiali "4.0"; • beni strumentali immateriali "4.0".
Misura del credito d'imposta	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione.
Modalità di fruizione del beneficio	Il credito d'imposta: • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codici tributo "6932", "6933" e "6934"); • spetta per i beni materiali (sia "ordinari", sia "4.0") in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali di pari importo; • nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "4.0" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.	Il credito d'imposta: • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codici tributo "6935", "6936" e "6937"); • spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari", sia "4.0") in 3 quote annuali di pari importo; • spetta in un'unica quota annuale per tutti i soggetti, a prescindere dal limite di ricavi/compensi pari a 5 milioni di euro, che hanno effettuato investimenti in beni <u>materiali</u> "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nonché per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni <u>immateriali</u> "ordinari" nel medesimo periodo. • nel caso degli investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "4.0" è utilizzabile a decorrere dall'anno dell'avvenuta interconnessione.
Adempimenti documentali	Sono necessari: • indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo; • perizia tecnica semplice per i beni "4.0" (costo superiore a 300.000,00 euro); • comunicazione al MISE per i beni "4.0" (*).	Sono necessari: • indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo; • perizia tecnica asseverata per i beni "4.0" (costo superiore a 300.000,00 euro); • comunicazione al MISE per i beni "4.0" (*).

(*) Comunicazione che va resa solo ai fini statistici e non costituisce condizione preventiva per l'accesso all'incentivo.

Ambito Temporale

Per quanto concerne l'ambito temporale delle agevolazioni:

- il credito d'imposta previsto dalla **Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)** si applicava agli investimenti effettuati dall'01.01.2020 al 31.12.2020, o nel termine più lungo del 30.06.2021

nel caso in cui al 31.12.2020 sia stato accettato l'ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto;

- il credito d'imposta previsto dalla **Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)**, recentemente prorogato dalla **Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021)**, si applica:
 - Per i beni "4.0" agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (o nel termine più lungo del 30.06.2026 nel caso in cui al 31.12.2025 sia stato accettato l'ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto).
 - Per i beni "ordinari" agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o nel termine più lungo del 30.11.2023 nel caso in cui al 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto).

Come anticipato sopra, vi è un problema di **sovrapposizione** degli ambiti temporali delle due agevolazioni, anche perché la decorrenza della nuova misura è fissata retroattivamente al 16.11.2020. Non è però prevista alcuna disposizione di coordinamento tra i due crediti d'imposta; l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la Circolare n. 9 del 23.07.2021, punto 3.1: il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento (c.d. "prenotazione") dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021. Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato (e quindi se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato) occorre fare riferimento alle regole generali della competenza, previste dall'art. 109 del TUIR (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate e MISE del 30.03.2017 n. 4, paragrafo 5.3, ancorché riferita al Super Ammortamento).

La seguente tabella riepiloga l'ambito temporale delle agevolazioni:

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%.	Super-ammortamento (DL 32/2019). Iper-ammortamento (L. 145/2018).
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020	Assenza delle condizioni sopra riportate.	Credito d'imposta L. 160/2019.
Dall'1.1.2021 al 30.06.2021	Entro il 15.11.2020: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%.	Credito d'imposta L. 160/2019.
Dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (o termine "lungo" del 30.06.2026)	Assenza delle condizioni sopra riportate.	Credito d'imposta L. 178/2020.

Ambito Soggettivo

Entrambe le disposizioni (L. 160/2019 e L. 178/2020) prevedono che possano accedere al credito d'imposta le **imprese residenti** nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito d'impresa.

Possono pertanto beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale, ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;

- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna, sia esterna;
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (ma limitatamente all'attività commerciale esercitata);
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono ammessi al credito d'imposta anche i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (come ad esempio quelli in Regime Forfettario ex L.190/2014) o con l'applicazione di regimi sostitutivi.

Tuttavia **il beneficio spetta a condizione che, al momento della concreta fruizione dell'agevolazione** (circolare A.E. 23.07.2021, n. 9/E, risposta 5.1.2), siano rispettate le **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e che **l'impresa sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Sono poi escluse le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria;
- in stato di fallimento;
- in stato di liquidazione coatta amministrativa;
- in stato di concordato preventivo con continuità aziendale;
- con altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinate di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231.

Non preclude l'accesso all'agevolazione la presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 719/2021.

Possono infine beneficiare dell'agevolazione anche gli **esercenti arti e professioni**, che tuttavia possono fruire unicamente del credito d'imposta generale sui beni "ordinari", e non di quello maggiorato previsto per gli investimenti "4.0".

Ambito Oggettivo

Il credito d'imposta previsto dalla **Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)** prevedeva tre categorie di investimenti agevolabili:

1. beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano in precedenza oggetto dei Super Ammortamenti);
2. beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano in precedenza oggetto degli Iper Ammortamenti);
3. beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano in precedenza oggetto della maggiorazione correlata agli Iper Ammortamenti).

Il credito d'imposta previsto dalla **Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)** amplia leggermente l'ambito oggettivo, estendendo il primo beneficio (quello per i beni strumentali nuovi "ordinari") anche agli investimenti in **beni immateriali** diversi da quelli indicati nell'allegato B alla L. 232/2016.

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Tuttavia non dovrebbe rilevare la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere. Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del TUIR⁵⁷;
- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Requisiti importanti per tutti i beni agevolati sono quelli della loro:

1. Strumentalità

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento ai Super Ammortamenti (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate e Mise del 30.03.2017 n. 4, paragrafo 5.2), il riferimento della norma ai "beni strumentali" comporta che i beni oggetto dell'investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dal beneficiario dell'agevolazione. I beni, quindi, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono invece esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. "beni merce"), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

2. Novità

La disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni strumentali "nuovi". Tale requisito è sicuramente soddisfatto nel caso il bene sia acquistato direttamente dal produttore, ma anche nel caso sia acquistato da un soggetto diverso, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. Rispondono poi al requisito i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate e Mise del 30.03.2017 n. 4, paragrafo 5.2). Di recente l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che non perdono il requisito della novità i beni in precedenza concessi in comodato al soggetto che procede in un secondo momento al loro acquisto – nel caso di specie il contratto di comodato prevedeva *ab origine* la possibilità di acquistare il bene alla scadenza del periodo d'uso gratuito (cfr. interpello 63/2022).

Con riferimento infine ai beni complessi alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. In questo caso, se il bene complesso è acquistato a titolo derivativo da terzi, la rispondenza a questo requisito andrà attestata dal cedente. Se il bene complesso è invece realizzato in economia, il credito d'imposta spetterà anche sui beni usati che hanno concorso a comporlo, sempre purché essi non siano prevalenti.

Con riferimento ai soli beni di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, che beneficiano di un'agevolazione maggiorata, si aggiunge poi un terzo requisito, quello dell'"interconnessione":

3. Interconnessione

Affinché il bene possa definirsi "interconnesso", è necessario che esso (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate e Mise del 30.03.2017 n. 4, paragrafo 6.3, ancorché con riferimento agli Iper Ammortamenti):

- scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, http, MQTT ecc.).

⁵⁷ L'agevolazione spetta, come il Super Ammortamento, solo per gli autoveicoli individuati dall'art. 54, comma 1, del Dlgs 285/92 (cd. Codice della Strada) non espressamente richiamati dall'art. 164, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi. Sono quindi agevolabili autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera.

- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Misura del credito d'imposta

L'agevolazione prevede tre diverse categorie di beni agevolabili:

1. **Beni materiali e immateriali nuovi "ordinari"**

L'art. 1, commi 184-197, della **L. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) prevede che i beni materiali nuovi "ordinari" siano agevolati con un credito d'imposta del 6%, nel limite massimo di 2 milioni di euro di investimenti.

L'art. 1, commi 1051-1063, della **L. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) ha innalzato la misura dell'incentivo, per il periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o nel termine "lungo" del 31.12.2022⁵⁸), al 10%, prevedendo inoltre un'ulteriore maggiorazione al 15% per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'art.18 della L. 22.05.2017 n. 81.

Immobilizzazioni <u>MATERIALI</u> "ORDINARIE"		
Normativa	Periodo di effettuazione	Misura dell'incentivo
Credito L. 160/2019	01.01.2020 – 15.11.2020 o termine "lungo" del 30.06.2021	• credito d'imposta 6%; • costi ammissibili massimi 2 milioni di euro.
Credito L. 178/2020	16.11.2020 – 31.12.2021 o termine "lungo" del 31.12.2022	• credito d'imposta 10% (15% per lavoro agile); • costi ammissibili massimi 2 milioni di euro.
	01.01.2022 – 31.12.2022 o termine "lungo" del 30.11.2023 ⁽⁵⁹⁾	• credito d'imposta 6%; • costi ammissibili massimi 2 milioni di euro.

Come già precisato poi, la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) estende inoltre l'incentivo anche alle immobilizzazioni immateriali "ordinarie", sebbene nel limite di 1 milione di euro di investimenti. Anche per queste, nel periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o nel termine "lungo" del 31.12.2022) l'agevolazione spetta nella misura maggiorata del 10%.

Immobilizzazioni <u>IMMATERIALI</u>		
Normativa	Periodo di effettuazione	Misura dell'incentivo
Credito L. 160/2019	01.01.2020 – 15.11.2020 o termine lungo del 30.06.2021	• non spettante.
Credito L. 178/2020	16.11.2020 – 31.12.2021 o termine "lungo" del 31.12.2022	• credito d'imposta 10% (15% per lavoro agile); • costi ammissibili massimi 1 milione di euro.
	01.01.2022 – 31.12.2022 o termine "lungo" del 30.11.2023 ⁽⁶⁰⁾	• credito d'imposta 6%; • costi ammissibili massimi 1 milione di euro.

⁵⁸ Il precedente termine del 30.06.2022 è stato portato al 31.12.2022 in base all'art. 3-quater del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito dalla legge 25.02.2022, n. 15).

⁵⁹ Il precedente termine del 30.06.2023 è stato portato al 30.11.2023 dalla Legge di Conversione del D.L. 190/2022 (c.d. "Milleproroghe").

⁶⁰ Il precedente termine del 30.06.2023 è stato portato al 30.11.2023 dalla Legge di Conversione del D.L. 190/2022 (c.d. "Milleproroghe").

L'agevolazione per i beni diversi da quelli "4.0" (beni c.d. "ordinari" non è stata prorogata oltre il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).

2. Beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016.

L'art. 1, commi 184-197, della **L. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) prevede un'agevolazione maggiorata per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta in linea di massima dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'integrazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

Per tali beni la L. 160/2019 prevede:

- un credito d'imposta del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 20% per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro.

L'art. 1 commi 1051-1063 della **L. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) ha innalzato l'ammontare massimo degli investimenti "4.0", creando una terza fascia per l'incentivo:

- un credito d'imposta del 10% per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro.

Inoltre, come per gli investimenti in beni "ordinari", la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che il credito d'imposta si applichi in misura maggiorata per gli investimenti effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (o nel termine "lungo" del 31.12.2022):

- un credito d'imposta del 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 30% per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 10% per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro.

L'art. 1 comma 44 della **L. 234/2021** (Legge di Bilancio 2022) ha infine prorogato l'agevolazione al 2025, prevedendo tuttavia una riduzione delle percentuali per gli anni dal 2023 al 2025, nei quali spetta quindi:

- un credito d'imposta del 20% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 10% per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 5% per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A L. 232/2016 (beni 4.0)		
Normativa	Periodo di effettuazione	Misura dell'incentivo
Credito L. 160/2019	01.01.2020 – 31.12.2020 o termine "lungo" del 30.06.2021	• credito d'imposta 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • credito d'imposta 20% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
	16.11.2020 – 31.12.2021 o termine "lungo" del 31.12.2022	• credito d'imposta 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • credito d'imposta 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; • credito d'imposta 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
	01.01.2022 – 31.12.2022 o termine "lungo" del 30.11.2023 (termine "lungo" prorogato dalla legge di conversione del D.L. 190/2022)	• credito d'imposta 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

		- credito d'imposta 20% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; - credito d'imposta 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
	01.01.2023 – 31.12.2025 o termine "lungo" del 30.06.2026	- credito d'imposta 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - credito d'imposta 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; - credito d'imposta 5% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. - Credito d'imposta 5% per "investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", individuati con D.M., per la quota di investimenti tra 10 e 50 milioni di euro (art.10 D.L. 4/2022)

3. Beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

L'art. 1, commi 184-197, della **L. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) prevede un'agevolazione maggiorata per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

Si tratta di beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Per tali beni la Legge di Bilancio 2020 prevede un credito d'imposta del 15% fino a un ammontare massimo di 700.000 euro di investimenti.

L'art. 1, commi 1051-1063, della **L. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) ha innalzato il credito d'imposta per questa tipologia di beni al 20%, aumentando inoltre la misura massima degli investimenti ammissibili a 1 milione di euro.

L'art. 1, comma 44, della **L. 234/2021** (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato l'agevolazione al 2025, prevedendo tuttavia una riduzione delle percentuali per il 2024 (15% nel limite di 1 milione di euro) e per il 2025 (10% nel limite di 1 milione di euro).

L'art. 21 del D.L. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha infine innalzato il beneficio al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023, termine che a differenza degli altri non è stato prorogato dalla legge di conversione del D.L. 190/2022).

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B L. 232/2016 (software 4.0)		
Normativa	Periodo di effettuazione	Misura dell'incentivo
Credito L. 160/2019	01.01.2020 – 31.12.2020 o termine "lungo" del 30.06.2021	- credito d'imposta 15%; - costi ammissibili massimi 700.000,00 euro.
Credito L. 178/2020	16.11.2020 – 31.12.2023 o termine "lungo" del 30.06.2024	- credito d'imposta 20%; - credito aumentato al 50% per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.06.2023); - costi ammissibili massimi 1 milione di euro.

	01.01.2024 – 31.12.2024 o termine “lungo” del 30.06.2025	• credito d’imposta 15%; • costi ammissibili massimi 1 milione di euro.
	01.01.2025 – 31.12.2025 o termine “lungo” del 30.06.2026	• credito d’imposta 10%; • costi ammissibili massimi 1 milione di euro.

* * * * *

Tutti i crediti d’imposta in esame non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Non rilevano inoltre ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

I crediti d’imposta sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della loro non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (cfr. Circolare 9/2021, punto 6).

Poiché il Bonus Investimenti è finanziato con i fondi del PNRR (che sottostanno al divieto di c.d. “doppio finanziamento”) si è posto il problema circa il mantenimento del principio di generale cumulabilità di cui si è appena fatto cenno; sul punto è intervenuta direttamente una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 33/RGS del 31.12.2021), secondo la quale il “doppio finanziamento” è da intendersi come una duplicazione del finanziamento degli stessi costi, da tenersi distinta rispetto all’ipotesi della “cumulabilità”. Pertanto le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché la somma delle agevolazioni stesse non ecceda la spesa totale.

Modalità di fruizione del beneficio

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3 del 13.01.2021, ha istituito i seguenti codici tributo:

- con riferimento al credito di cui all’art. 1, commi 184-197, della **L. 160/2019**:
 - **6932** per i beni materiali nuovi “ordinari”;
 - **6933** per i beni materiali nuovi di cui all’Allegato A della L. 232/2016;
 - **6934** per i beni immateriali nuovi di cui all’Allegato B della L. 232/2016.
- con riferimento al credito di cui all’art. 1, commi 1051-1063, della **L. 178/2020**:
 - **6935** per i beni materiali e immateriali nuovi “ordinari”;
 - **6936** per i beni materiali nuovi di cui all’Allegato A della L. 232/2016;
 - **6937** per i beni immateriali nuovi di cui all’Allegato B della L. 232/2016.

Le due disposizioni si differenziano però con riferimento al momento di utilizzabilità del credito d’imposta:

- l’art. 1, commi 184-197, della **L. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) prevede che il credito:
 - nel caso di beni materiali “ordinari” è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere **dall’anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni;
 - nel caso di beni materiali “4.0” (Allegato A alla L. 232/2016) è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo a decorrere **dall’anno successivo** a quello di avvenuta interconnessione dei beni;
 - nel caso di beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016) è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere **dall’anno successivo** a quello di avvenuta interconnessione dei beni;
- l’art. 1, commi 1051-1063, della **L. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) prevede che il credito:
 - nel caso di beni materiali “ordinari” è utilizzabile ordinariamente in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere **dall’anno** di entrata in funzione dei beni; tuttavia per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti di questo tipo dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o nel termine lungo del 31.12.2022), spetta in un’unica quota annuale. Il legislatore (art. 20 del decreto-legge

25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni-bis), è intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l'utilizzo del credito d'imposta; per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 (o nel termine lungo del 31.12.2022), è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;

- nel caso di beni materiali "4.0" (Allegato A alla L. 232/2016) è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere **dall'anno** di interconnessione dei beni;
- nel caso di beni immateriali "4.0" (Allegato B alla L. 232/2016) è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere **dall'anno** di interconnessione dei beni;

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (risposte a Telefisco 2021), in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di una delle quote annuali, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito.

Il credito d'imposta, per entrambe le agevolazioni, non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a Euro 250.000,00 (art.1, comma 53, della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a Euro 1.500,00 (art. 31 del D.L. 78/2010).

Con risposta all'interpello 451/2021 l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che al credito d'imposta per il bonus investimenti non si applica il divieto di compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo di cui all'art.31 del D.L.78/2010.

Infine, si precisa che il credito d'imposta di cui alla L. 160/2019 non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale. Tale disposizione non è stata riportata nella norma di cui alla L. 178/2020.

Adempimenti documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ai seguenti adempimenti documentali:

Conservazione di idonea documentazione	Per entrambe le agevolazioni occorre conservare ai fini di successivi controlli, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Dicitura in fattura	Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere un espresso riferimento alla normativa di riferimento, rispettivamente: • per il credito di cui alla L. 160/2019, è obbligatorio il riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co.195, della L. 160/2019). • Per il credito di cui alla L. 178/2020, è obbligatorio il riferimento "alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co.1062, della L. 178/2020). La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, determina la revoca dell'agevolazione. E' tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta agli interpelli n. 438 e n. 439 del 05.10.2020): • qualora il documento sia emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o "mediante l'utilizzo di apposito timbro"; • qualora il documento sia emesso in formato elettronico, il cessionario potrà annotare la dicitura su una copia cartacea del documento, sempre con "scritta indelebile" o "mediante l'utilizzo di apposito timbro", o in alternativa "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso" che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI. Qualora si opti per la copia cartacea del documento, essa dovrà essere conservata fino al termine del periodo di accertabilità dell'ultimo esercizio in cui il credito d'imposta è utilizzato.
Perizia tecnica	In relazione agli investimenti di cui all'Allegato A e B alla L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale

	iscritti nei rispettivi albi professionali o un atto di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. • per il credito di cui alla L. 160/2019 è sufficiente una perizia tecnica semplice; • per il credito di cui alla L. 178/2020 è necessaria invece una perizia tecnica asseverata. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Comunicazione al MISE	Viene altresì prevista, per entrambe le agevolazioni, una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", resa solo ai fini statistici e <u>non costituente condizione preventiva per l'accesso all'incentivo</u>. Il D.M. del 6.10.2021 ha previsto che il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante, debba essere trasmesso: • in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it; • con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti "solari") entro il 31.12.2021; • con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili nei periodi effettuati nei periodi d'imposta successivi, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (per i beni "ordinari") o a quello di interconnessione (per i beni "4.0") i beni agevolati siano alternativamente:

- ceduti a titolo oneroso;
- destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto;

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Viene in sostanza introdotto un **periodo di sorveglianza** per cui i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (per i beni "ordinari") o a quello di interconnessione (per i beni "4.0").

Si tratta di un meccanismo di "*recapture*" simile a quello previsto per gli Iper Ammortamenti su investimenti realizzati a decorrere dal 14.07.2018.

In caso i beni siano ceduti o destinati all'estero, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano infine, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 35 e 36, della L. 27.12.2017 n. 205 in materia di investimenti sostitutivi. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Tale meccanismo di sostituzione si applica ai soli beni "4.0", e non anche ai beni "ordinari" (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020).

Trattamento contabile

Infine, per quanto riguarda la rilevazione contabile dell'incentivo, si precisa che il beneficio ha natura di **contributo in conto impianti**.

L'OIC 16, al paragrafo 86, definisce tali contributi come le “*somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime*”.

I contributi in conto impianti devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che essi saranno erogati. Pertanto, in questo specifico caso, il credito d'imposta dev'essere rilevato nel momento in cui gli investimenti sono stati effettuati (o nel momento della loro interconnessione, nel caso di beni “4.0”).

Sebbene vi siano, in alcuni dei casi previsti, delle limitazioni circa il periodo di utilizzabilità di credito d'imposta, tali limitazioni non incidono sulla rilevazione contabile dell'incentivo.

A fronte del credito, sono previste **due distinte modalità di contabilizzazione** per il contributo:

- a. iscrizione **in conto economico** (alla voce “A.5 – Altri ricavi e proventi”) e adeguamento della quota di competenza annua mediante risconti passivi, proporzionalmente alla quota di ammortamento rilevata per il bene agevolato.

Questo metodo prevede il calcolo dell'ammortamento sul costo d'acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d'imposta) e l'imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio, quest'ultima accompagnata da una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi che la sterilizza;

- b. iscrizione **in stato patrimoniale**, direttamente a riduzione del costo del bene agevolato.

Questo metodo prevede il calcolo dell'ammortamento sul costo d'acquisto netto (cioè ridotto del credito d'imposta), cui va ad aggiungersi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d'imposta imputabile all'esercizio o, più precisamente, una variazione in diminuzione determinata come differenza tra l'ammortamento calcolato sul costo al lordo e quello calcolato sul costo al netto del credito d'imposta.

Le due soluzioni, se sono sostanzialmente equivalenti a livello contabile, non lo sono strettamente a livello fiscale. Posto infatti che, come già esposto, il contributo in esame è irrilevante fiscalmente, nella seconda modalità di contabilizzazione non viene accreditato a Conto Economico alcun provento da detassare e pertanto si raccomanda la prima modalità di contabilizzazione.

Esempio 1 – Iscrizione del contributo nella voce A.5 di conto economico.

Una società acquista il 01/12/2022 un'attrezzatura del valore di Euro 10.000, ammortizzata al 10% annuo (5% per il primo anno).

Il credito d'imposta (in questo caso L. 178/2020) sarà pari al 6% del valore del bene, pertanto Euro 600. Tale credito viene iscritto in bilancio a fronte di un contributo in conto impianti alla voce A.5 di conto economico.

Il contributo verrà poi riscontato di anno in anno sulla base del piano di ammortamento del bene agevolato.

Anno	Ammortamento bene agevolato	Prima rilevazione o apertura risconto	Risconto passivo	Contributo netto a conto economico
2022	500,00 (5%)	600,00	570,00	30,00 (5%)
2023	1.000,00 (10%)	570,00	510,00	60,00 (10%)
2024	1.000,00 (10%)	510,00	450,00	60,00 (10%)
2025	1.000,00 (10%)	450,00	390,00	60,00 (10%)
2026	1.000,00 (10%)	390,00	330,00	60,00 (10%)
2027	1.000,00 (10%)	330,00	270,00	60,00 (10%)
2028	1.000,00 (10%)	270,00	210,00	60,00 (10%)
2029	1.000,00 (10%)	210,00	150,00	60,00 (10%)

Anno	Ammortamento bene agevolato	Prima rilevazione o apertura risconto	Risconto passivo	Contributo netto a conto economico
2030	1.000,00 (10%)	150,00	90,00	60,00 (10%)
2031	1.000,00 (10%)	90,00	30,00	60,00 (10%)
2032	500,00 (5%)	30,00	0,00	30,00 (5%)
TOTALE	10.000,00			600,00

Ai **fini fiscali**, sarà necessario operare ogni anno una **variazione in diminuzione (ai fini sia IRES, sia IRAP)** di importo pari a quello del contributo netto iscritto a conto economico.

Esempio 2 – Iscrizione del contributo a diretto decremento del costo storico

Riprendendo dall'esempio precedente, una società acquista il 01/12/2022 un'attrezzatura del valore di 10.000 euro, ammortizzata al 10% annuo (5% per il primo anno).

Il credito d'imposta (in questo caso L. 178/2020) sarà pari al 6% del valore del bene, pertanto 600 euro. Tale credito viene questa volta iscritto in bilancio a storno del costo contabile dell'attrezzatura, che pertanto sarà iscritta in bilancio al valore lordo di **9.400,00 euro**.

Questo determinerà una riduzione delle quote di ammortamento imputate di anno in anno.

Anno	Ammortamento teorico (senza incentivo)	Ammortamento effettivo (con incentivo)
2022	500,00	470,00
2023	1.000,00	940,00
2024	1.000,00	940,00
2025	1.000,00	940,00
2026	1.000,00	940,00
2027	1.000,00	940,00
2028	1.000,00	940,00
2029	1.000,00	940,00
2030	1.000,00	940,00
2031	1.000,00	940,00
2032	500,00	470,00
TOTALE	10.000,00	9.400,00

Ai fini fiscali, posto che il maggior ammortamento non è stato imputato Conto Economico, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe pronunciarsi sulla loro effettiva deducibilità attraverso una variazione in diminuzione dei redditi di importo pari alla differenza tra l'ammortamento iscritto a bilancio e quello che si sarebbe avuto iscrivendo il valore del bene al lordo del contributo. Come già segnalato, tale problema non sorge qualora si opti per la diversa modalità di contabilizzazione del contributo in esame.

Indicazioni per il Bonus Investimenti nel Modello REDDITI SC

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I del Quadro RU, con i seguenti codici:

- “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” (art. 1 comma 1054 della L. 178/2020).
- “2L”, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi previsti dall’Allegato A alla L.232/2016 (art.1 comma 1056 della L.178/2020).
- “3L”, per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B alla L.232/2016 (art.1 comma 1058 della L. 178/2020).

Per il “vecchio” bonus L. 160/2019 si usano invece i codici “H4” (beni materiali strumentali “ordinari”), “2H” (beni materiali strumentali previsti dall’Allegato A), “3H” (beni immateriali strumentali previsti dall’Allegato B).

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1		1
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 32 ,00 C2 ,00 00 ,00 F2 ,00) 3	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 IVA (Periodici e acconto) ,00 4 IVA (Saldo) ,00 5 IRES (Accounti) ,00 6 IRES (Saldo) ,00 7 Imposta sostitutiva ,00 8 IRAP ,00	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni 1 2	,00

Il dettaglio degli investimenti agevolati deve inoltre essere indicato, “ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR”, anche nella Sezione IV del Quadro RU, ai righi 130, 140 e 141.

		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	
RU130	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4	,00
		Investimenti primo gruppo allegato A 4A ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C ,00	Investimenti allegato B 5 ,00	Interconnessione 6
		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4	,00
		Investimenti primo gruppo allegato A 4A ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C ,00	Investimenti allegato B 5 ,00	
		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	Investimenti allegato B
RU141	Investimenti beni strumentali 2021	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Variazione Credito L3 6 ,00		Variazione Credito 2L 7 ,00	Variazione Credito 3L 8 ,00	

63

Impianti fotovoltaici – Accatastamento e disciplina fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 19.12.2013, n. 36/E, ripercorre, anche dal punto di vista cronologico, la propria opinione in merito alla qualifica mobiliare degli impianti fotovoltaici che la vedeva contrapposta alla posizione espressa dall’allora Agenzia del Territorio che, invece, basando la propria posizione sui concetti di autonomia funzionale e reddituale, è sempre stata favorevole nell’attribuire generalmente la qualifica “immobiliare” agli impianti fotovoltaici.

Rispetto alle indicazioni fornite nel corso degli ultimi anni con le varie circolari succedutesi (46/E/2007, 38/E/2008 e 38/E/2010), affermantì la natura “mobiliare” degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate si “adequa” alle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia del Territorio con la Nota n. 22.06.2012, n. 31892.

A esito di tale rivisitazione, l’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto stabilito dal Territorio, afferma che:

- gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria “D/1 – Opifici” e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di opificio (impianto avente natura **IMMOBILIARE**);
- le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censite al catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali (impianto avente natura **IMMOBILIARE**);
- gli impianti di modesta entità (ad es. quelli domestici), invece, non devono essere accatastati e non comportano l’insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato (impianto avente natura **IMMOBILIARE**). Rispetto a tale ultima categoria di impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate, mutuando i concetti espressi dall’Agenzia del territorio nella citata nota del 2012, afferma che devono essere considerati impianti di modesta entità quegli impianti che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
 - la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
 - per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 mc.

A conferma della necessità di accatastamento, come sopra riportata, l’Agenzia ora afferma l’irrilevanza del fatto che i componenti degli impianti fotovoltaici, quali possono essere i moduli/pannelli fotovoltaici, siano facilmente amovibili.

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 21) incide sul tema catastale delle unità immobiliari costituite da più elementi, alcuni dei quali siano evidentemente solo “funzionali” al processo produttivo disponendo quanto segue;

- (i) da un lato il criterio della “stima diretta” ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale del gruppo D viene confermato;
- (ii) dall’altro, precisa che al fine della determinazione di tale valore deve tenersi conto “*del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento*” mentre, non deve tenersi conto (dato esplicitato per la prima volta a livello normativo), dei “*macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo*”.

Le disposizioni previste dalla legge di Stabilità prevedono, pertanto, la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie “D” ed “E”, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, al fine di escludere dalla stima “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, ha precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli *inverter* e i pannelli fotovoltaici, a eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

Tuttavia l’Agenzia, conscia dell’enorme confusione esistente sulla questione fino alla data di pubblicazione della circolare n. 36/E/2013, **ha stabilito che i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette e indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi, devono essere considerati corretti**, in pieno rispetto dell’art. 10, della legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

Per quanto riguarda l’**ammortamento** degli impianti fotovoltaici, le indicazioni fornite in merito alla

qualificazione immobiliare o mobiliare di un impianto, impattano anche nel calcolo della quota annuale di ammortamento.

Con la predetta circolare n. 36/E/2013 l'Agenzia conferma che nel caso in cui l'impianto assuma la qualifica di bene mobile la corretta aliquota di ammortamento è pari al 9%, mentre nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia qualificato come bene immobile, lo stesso deve essere sottoposto al processo di ammortamento in base all'aliquota del 4%, così come previsto per gli immobili del settore energia termoelettrica e, in particolare, per *"fabbricati destinati all'industria"*. In tale ultima ipotesi, ricorda l'Agenzia, si rende inoltre necessario procedere con lo scorporo del valore del terreno, così come previsto dall'art. 36, del D.L. 223/2006.

Nel caso in cui, invece, l'immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, sia di proprietà di terzi, a parere dell'Agenzia, nel rispetto dell'OIC 24, il relativo costo, se non separabile dai beni immobili, si configura come un onere non autonomamente capitalizzabile tra le immobilizzazioni materiali bensì ascrivibile tra i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi. In tal caso il costo è fiscalmente deducibile secondo le disposizioni di cui all'art. 108, D.P.R. 917/1986.

L'intera disciplina va ora aggiornata dal punto di vista catastale, a seguito dell'introduzione del predetto art. 1, comma 21, della legge di stabilità 2016; tale norma (secondo l'interpretazione datane dall'Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2016) prevede la rilevanza, ai fini dell'attribuzione della rendita a un'unità immobiliare, dei soli "suolo", "costruzioni" ed "elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e utilità". Tra questi ultimi sono da ricomprendere impianti elettrici, idro-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, ascensori, montacarichi, scale, rampe, tappeti mobili, nonché pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. Viceversa, **sono espressamente da escludere dalla stima**, secondo la norma in commento, *"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*. Secondo la circolare in esame, pertanto, i pannelli fotovoltaici non saranno più rilevanti in sede di attribuzione della rendita catastale, con la sola eccezione, già esposta, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

Al fine di aggiornare conseguentemente le rendite catastali di unità immobiliari già censite escludendo le componenti ora rilevanti, era prevista la possibilità di presentare i modelli di variazione catastale (cd. "DOCFA") entro la data del 15.06.2016 (affinché la nuova rendita potesse retroagire già all'01.01.2016).

Impianto fotovoltaico – Disciplina società di comodo

In merito alla problematica legata alla normativa sulle società di comodo, la circolare 36/E/2013 presenta un'importante apertura per una sorta di disapplicazione oggettiva della citata disciplina.

In particolare, l'Agenzia, prendendo atto che il mercato relativo alla produzione e vendita dell'energia elettrica derivante da fonte fotovoltaica si configura in genere come un mercato vincolato, afferma che in caso di mancato superamento del test di operatività da parte di un contribuente che ha scelto la vendita indiretta, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di disapplicazione lo stesso può addurre come giustificazione la circostanza che la vendita dell'energia avviene sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE che impone al produttore i prezzi di vendita.

Nel caso in cui, invece, il contribuente scelga la vendita diretta, il mancato superamento del test di operatività gli impone di dimostrare, di volta in volta, l'esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi utili al superamento del citato test.

64

Spese di manutenzione e riparazione (art. 102)

Le **spese di manutenzione aventi natura incrementativa** (in quanto comportanti un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite) vanno imputate ad aumento dei beni strumentali a cui si riferiscono; in tal caso l'ammortamento va condotto come esposto nel paragrafo 60.

Nel caso di spese di manutenzione straordinarie sostenute per beni di terzi detenuti a titolo di affitto, locazione, locazione finanziaria o comodato d'uso, vanno imputate alla specifica voce tra le immobilizzazioni materiali cui si riferiscono se possono identificarsi autonomamente e sono separabili e rimuovibili al termine del contratto, mentre vanno imputati alla voce "altre immobilizzazioni immateriali" se non rispettano questi due requisiti. L'ammortamento di tali spese va condotto come esposto nel paragrafo 60.

Se imputate a conto economico, data la loro **natura non incrementativa**, sono deducibili, ai fini fiscali, fino a concorrenza del 5% del costo complessivo di tutti i **beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio** risultante dal relativo registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza va ripresa fiscalmente nell'esercizio di competenza e successivamente diviene deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Per le imprese di nuova costituzione, relativamente al loro primo esercizio, il limite percentuale si calcola sul costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili quale risultante alla fine dell'esercizio medesimo.

Non concorrono a formare la base per il calcolo del limite deducibile del 5%:

- I beni non strumentali (es. un immobile di civile abitazione dato in affitto a terzi);
- I terreni;
- I beni immateriali;
- I costi pluriennali;
- I beni oggetto di contratti periodici di manutenzione.

Per i **beni relativi all'impresa oggetto di rivalutazione nel bilancio 2018** (ai sensi della Legge 145/2018) il costo storico rilevante ai fini in esame è quello rivalutato, giacché la stessa esplica efficacia a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita e pertanto, per esercizi coincidenti con l'anno solare, dal 2021.

Per i **beni relativi all'impresa oggetto di rivalutazione nel bilancio 2019** (ai sensi della Legge 160/2019) il costo storico rilevante ai fini in esame è quello rivalutato, giacché la stessa esplica efficacia a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita e pertanto, per esercizi coincidenti con l'anno solare, dal 2022.

Per la precisione, con l'intervento dell'art.12-ter del D.L. 23/2020, la rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi della L.160/2019, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018, può essere effettuata anche nel bilancio 2020, 2021 o 2022; in questo caso il costo storico ai fini in esame è quello ante rivalutazione, giacché gli effetti fiscali ai sensi di legge decorrono ai fini in esame rispettivamente dal 2023, 2024 e 2025.

Infine, per i **beni relativi all'impresa oggetto di rivalutazione nel bilancio 2020** (ai sensi dell'art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126) il costo storico rilevante ai fini in esame è quello rivalutato, giacché la stessa esplica efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita e pertanto, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, dal 2021. Ai fini della determinazione del plafond, non assume alcuna rilevanza l'eventuale maggiorazione del 30% (o del 40%) prevista in tema di "super ammortamenti" e "iper ammortamenti" di cui al paragrafo 61 della presente Nota Informativa (giacché la stessa esplica efficacia limitatamente alla determinazione di quote di ammortamento e canoni di leasing).

L'art. 164, comma 3, del TUIR stabilisce che, ai fini della determinazione del plafond sul quale calcolare il 5%, il costo dei veicoli a deducibilità fiscale limitata debba essere assunto negli stessi limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento; pertanto, per quanto riguarda **gli agenti o rappresentanti di commercio il limite è pari all'80% del costo di acquisto, tenendo conto che quest'ultimo non può superare Euro 25.822,84** mentre, **per le altre imprese**, relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, **il limite è pari al 20% del costo di acquisto, tenendo conto che quest'ultimo non può superare Euro 18.075,99**. Pertanto, in caso di agenti o rappresentanti di commercio l'autovettura rileva ai fini in parola per l'importo massimo di Euro 20.658,27 (80% di Euro 25.822,84), mentre in caso di altre imprese per l'importo massimo di Euro 3.615,20 (20% di Euro 18.075,99).

Al fine del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono

pertinenza (art. 36, commi 7 e 8, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248). Pertanto l'**indeducibilità del valore delle aree** si riflette sulla **determinazione del plafond sul quale calcolare il 5% del valore complessivo dei beni ammortizzabili al quale commisurare l'importo delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento deducibili**.

Nel caso di spese di manutenzione ordinarie sostenute per beni di terzi detenuti a titolo di affitto, locazione, locazione finanziaria o comodato d'uso, tali spese non seguono il disposto dell'art. 102, comma 6, del TUIR, ovvero la deduzione nel limite del 5% dei beni ammortizzabili risultanti dal registro al 1° gennaio dell'esercizio, bensì costituiscono costo interamente deducibile nell'esercizio in cui sono state sostenute.

* * * * *

I costi di riparazione sono quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture e pertanto vanno imputati a Conto Economico.

Non costituiscono manutenzioni e riparazioni, soggette alla limitazione del 5%, le manutenzioni rappresentate da **compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi** per la manutenzione dei beni ammortizzabili, purché precisati nei contratti stessi (ad esempio il canone per l'assistenza per l'elaboratore e/o per attrezzature varie, ecc.). In tal caso, il costo storico di tali beni non concorre a formare il plafond sul quale calcolare il 5%.

Si provvede a un'esemplificazione riguardante le spese di manutenzione e riparazione:

Esempio

Costo complessivo (storico) dei beni materiali in bilancio all'1.1.2022, comprendente un'autovettura dal costo storico di Euro 20.000	Euro	500.000
Più		
Acquisto del 06.05.2022 di un bene strumentale (costo del bene Euro 12.000)	(1) Euro	0
Meno		
Cessione del 21.11.2022 di un bene strumentale (costo storico di Euro 30.000 compreso nei 500.000 all'1.01.2022)	(2) Euro	0
Meno		
Costo dell'autovettura (compresa nei 500.000 all'1.01.2022)	Euro	20.000
Più		
Valore fiscalmente rilevante dell'autovettura (compresa nei 500.000 all'1.01.2022), pari al 20% di Euro 18.075,99	Euro	3.615
Meno		
Costo del terreno scorporato dal fabbricato non industriale. All'1.01.2022 il valore complessivo esposto in bilancio del fabbricato è pari a Euro 100.000. Valore terreno = 100.000 x 20%	Euro	20.000
Meno		
Costo macchinario la cui manutenzione è garantita da un contratto a compensi periodici (costo originario del bene Euro 12.000)	Euro	12.000
Totale plafond su cui calcolare il 5%	Euro	451.615
(1) Il bene non è presente a bilancio alla data dell'01.01.2022 e pertanto non rileva		
(2) Il bene essendo presente a bilancio alla data dell'01.01.2022 pesa per l'intero costo storico		

Qualora i costi di manutenzione e riparazione imputati a conto economico (**esclusi i costi di manutenzione su contratti periodici**) siano superiori a Euro 22.581 (5% del plafond di Euro 451.615),

l'eccedenza dovrà essere conteggiata extra-contabilmente (ossia in sede di dichiarazione dei redditi) mediante variazione in aumento dell'utile risultante dal bilancio, ai fini IRES, iscrivendo, al ricorrere delle relative condizioni, la fiscalità anticipata (ai soli fini IRES). L'eccedenza recuperata a tassazione, dovrà essere indicata nel libro dei cespiti ammortizzabili e ripartita nei cinque anni successivi nelle corrispondenti dichiarazioni dei redditi (tra le variazioni in diminuzione nella misura del 20% all'anno, senza transitare nel conto economico, a partire dal periodo di imposta 2023). Viceversa, detta eccedenza non deve essere oggetto, a motivo del principio di stretta derivazione della base imponibile di tale imposta dal bilancio, di variazione in aumento ai fini IRAP per le società di capitali (e le società di persone o le imprese individuali, in contabilità ordinaria che abbiano espresso l'opzione per il calcolo dell'IRAP nelle stesse modalità).

Ai soli fini del calcolo delle manutenzioni deducibili fiscalmente, al costo delle stesse già risultante dal conto economico, **va sommato** il costo sostenuto per **eventuali utilizzi di risorse interne** (ad esempio il costo per retribuzioni, contributi, indennità TFR, etc., del personale dipendente che ha lavorato nel corso dell'anno per effettuare interventi di manutenzione sui beni strumentali dell'impresa).

Regole particolari sono previste per alcuni settori dal D.M. 13.07.1981, dal D.M. 09.05.1989 e dal D.M. 13.10.1994; limitando l'esame ai casi di maggiore diffusione, relativi ai settori dell'autotrasporto (autotrasportatori di cose per conto terzi, imprese concessionarie di autoservizi pubblici di linea), dei taxi, delle imprese di noleggio autoveicoli e delle autoscuole, la percentuale da applicare al costo dei beni materiali esistenti all'inizio dell'esercizio è del 25%, mentre l'eventuale eccedenza risulta deducibile, in quote costanti, nei tre periodi di imposta successivi.

65

Canoni di locazione finanziaria (art. 102)

In via preliminare, per quanto riguarda:

- le **limitazioni alla deducibilità fiscale di alcuni veicoli aziendali**, vedasi il paragrafo 26 della presente nota informativa;
- per quanto riguarda il credito d'imposta (che sostituisce il cosiddetto **"super ammortamento"**) concesso a fronte dell'acquisizione, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, applicabile dal 2020, si rinvia al paragrafo 62 della presente nota informativa.

Si evidenzia che l'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, diversi da quelle micro imprese che non possono applicare questo principio (si ricorda che per effetto del D.L. 73/2022 a partire dal 2022 possono applicare la derivazione rafforzata le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria), a opera del DL 244/2016, non determina effetti di rilievo sul trattamento fiscale delle operazioni di leasing in capo al locatario ferma restando, da parte di quest'ultimo, la contabilizzazione in base al metodo patrimoniale.

Per i contratti di leasing stipulati **sino al 28 aprile 2012** (giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 26.04.2012, n. 44, di conversione del D.L. 02.03.2012, n. 16) i canoni di locazione finanziaria relativi ai **beni utilizzati nell'esercizio di impresa** sono deducibili fiscalmente, per l'impresa utilizzatrice, a condizione che la durata del relativo contratto non sia inferiore a un determinato periodo minimo, diversamente individuato a seconda della data di stipula del contratto medesimo (anteriore o posteriore al 2008), come verrà di seguito illustrato.

Viceversa, con riferimento ai contratti di leasing stipulati **dal 29 aprile 2012**, i periodi temporali di cui si dirà in seguito non costituiscono la durata minima del contratto da rispettare, pena l'ineducibilità dei relativi canoni, ma costituiscono il periodo minimo di imputazione fiscale, per l'impresa utilizzatrice, dei costi per i canoni di leasing; ciò a prescindere dalla durata dei contratti. In sintesi, con la modifica normativa in esame, la deducibilità fiscale prescinde dalla durata contrattuale: i "nuovi" contratti (stipulati dal 29.04.2012) possono avere qualsiasi durata ma, nel contempo, la quota deducibile, per l'impresa utilizzatrice, deve essere graduata tenendo conto dei tempi di imputazione minimi di cui si dirà in seguito.

L'art. 1, comma 162 e 163, della "Legge di Stabilità 2014", ha apportato importanti modifiche alle regole di deducibilità dei canoni di leasing, valevoli per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014. In particolare, i canoni di leasing relativi a tali nuovi contratti sono deducibili fiscalmente, a prescindere dalla durata prevista nel contratto, in base a un periodo di imputazione non inferiore alla metà (anzi-ché 2/3) del periodo di ammortamento ordinario se si tratta di beni mobili, e su un periodo non inferiore a 12 anni se si tratta di beni immobili.

Di seguito le varie fattispecie.

Contratti di locazione finanziaria stipulati sino al 31.12.2007

I canoni di leasing relativi a contratti stipulati sino al 31.12.2007 sono deducibili fiscalmente (per l'utilizzatore) a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla **metà** del periodo di ammortamento ordinario (ossia alla metà del periodo corrispondente al coefficiente stabilito per la categoria del cespite appartenente all'attività esercitata dall'impresa in base al D.M. 31.12.1988).

Limitatamente ai canoni riguardanti contratti di locazione finanziaria relativi a veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio stipulati in data successiva al 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 223/2006) questi sono deducibili da parte dell'impresa utilizzatrice a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario (4 anni).

Per i contratti di locazione finanziaria relativi a **immobili** strumentali stipulati sino al 31.12.2007, la deduzione è possibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato secondo i coefficienti stabiliti (D.M. 31.12.1988) in base all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice (considerate le modifiche introdotte dall'art. 5-ter del Decreto Legge 30.09.2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 02.12.2005 n. 248). Detta durata minima **non dovrà**, comunque, essere **inferiore a 8 anni o superiore a 15 anni**. Ai fini del calcolo in esame, anche per i beni immobili (al pari di quelli mobili) non si deve tener conto della riduzione al 50% dell'aliquota prevista per l'esercizio di entrata in funzione del bene (Circolare Agenzia Entrate 13.03.2006 n. 10, paragrafo n. 10).

A tale proposito si vedano gli esempi che seguono.

Aliquota fiscale	Periodo di ammortamento	Metà del periodo di ammortamento	Durata minima del contratto di leasing
7%	14 anni e 4 mesi	7 anni e 2 mesi	8 anni
4%	25 anni	12 e 6 mesi	12 e 6 mesi
3%	33 anni e 4 mesi	16 anni e 10 mesi	15 anni

Le predette regole sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria su beni immobili si applicano **ai contratti stipulati dal 4 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007**. Sull'argomento, si riporta quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/2006, paragrafo 10.1:

"(i)n ipotesi di modifica delle pattuizioni di un contratto già in corso di esecuzione al 03.12.2005, tale da configurare la novazione del precedente contratto, ai sensi dell'art. 1230 e seguenti del Codice Civile, troveranno applicazione le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria introdotte dal Decreto Legge 203/2005.

Ai fini dell'individuazione della data di stipula del contratto di locazione finanziaria occorrerà dare rilievo a quelle vicende giuridiche che consentano di ritenere definitivamente intervenuto a una certa data l'accordo di locazione finanziaria. Ciò posto, a tali fini si ritiene irrilevante l'eventuale indisponibilità del bene in capo al locatario, al momento della stipula del contratto, ben potendo questi acquisire la disponibilità del medesimo in un momento successivo. Anche in relazione al contratto di "leasing appalto", si ritiene che per l'applicabilità delle nuove norme rilevi il momento della sti-

pula del contratto, nel quale viene individuata l'opera che il locatore si obbliga a realizzare e consegnare, restando ininfluenti, a tal fine, le vicende relative alla consegna dell'opera medesima che assumono invece rilevanza in relazione alla determinazione della durata del contratto”.

Contratti di locazione finanziaria stipulati dall'01.01.2008 e sino al 28.04.2012

Per effetto del disposto dell'art. 1, commi 33 e 34, della legge finanziaria 2008, per i contratti di locazione finanziaria stipulati dall'01.01.2008, i relativi canoni sono deducibili fiscalmente (per l'utilizzatore) a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai **due terzi** del periodo di ammortamento ordinario del bene, calcolato in base ai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31.12.1988; **relativamente agli immobili**, la **durata minima** scaturente dall'applicazione del predetto calcolo **non può essere inferiore a 11 anni, né deve essere superiore a 18 anni**.

Analogamente a quanto già esposto per i contratti di locazione finanziaria stipulati sino al 31.12.2007, si ritiene che nel calcolo del periodo di ammortamento, al fine della verifica della durata minima del contratto di leasing, non si debba considerare la riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento prevista per l'esercizio di entrata in funzione.

A tale proposito si vedano gli esempi che seguono.

Aliquota fiscale	Periodo di ammortamento	2/3 del periodo di ammortamento	Durata minima del contratto di leasing
7%	14 anni e 4 mesi	9 anni e 7 mesi	11 anni
4%	25 anni	16 anni e 8 mesi	16 anni e 8 mesi
3%	33 anni e 4 mesi	22 anni e 3 mesi	18 anni

Contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29.04.2012 al 31.12.2013

In base alla formulazione dell'art. 102, comma 7, del TUIR vigente per tale ambito temporale (tenendo conto delle modifiche disposte dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44), per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29.04.2012 al 31.12.2013, i relativi canoni sono deducibili fiscalmente (per l'utilizzatore), **a prescindere** dalla durata contrattuale prevista, qualora l'arco temporale di loro imputazione fiscale non sia inferiore ai **due terzi** del periodo di ammortamento ordinario del bene, calcolato in base ai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31.12.1988; altresì, **relativamente agli immobili**, la **durata minima** scaturente dall'applicazione del predetto calcolo **non può essere inferiore a 11 anni, né deve essere superiore a 18 anni**.

La novella normativa in esame venne introdotta per dare una risposta alle specifiche esigenze del settore del leasing, soprattutto immobiliare; in particolare l'imposizione di una durata minima contrattuale costringeva le società di leasing a stipulare contratti di lunga durata con la conseguente difficoltà nell'ottenere i finanziamenti, spesso ingenti, necessari per l'acquisto del bene da concedere in locazione finanziaria; il tutto senza considerare che il finanziamento andava ottenuto in base a durate particolarmente significative. Da allora ciò non è più necessario, giacché la durata del contratto non costituisce più presupposto indefettibile per consentire la deduzione fiscale dei canoni in capo al soggetto utilizzatore; inoltre, anche quest'ultimo potrebbe conseguire dei vantaggi, giacché la possibilità di optare anche per durate più brevi dei contratti potrebbe consentire di “spuntare” tassi di interesse di maggior favore.

Analogamente a quanto già esposto nella fattispecie relativa ai contratti di locazione finanziaria stipulati sino al 28.04.2012, si ritiene che nel calcolo del periodo di ammortamento, al fine della verifica della durata minima di imputazione fiscale dei canoni di leasing, non si debba considerare la riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento prevista per l'esercizio di entrata in funzione.

Pur non modificando, nella sostanza, le condizioni di deducibilità fiscale ai fini dell'IRES dei canoni di locazione finanziaria in capo all'impresa utilizzatrice, la novità in esame ha comunque rilevanti

impatti.

Infatti, la divergenza tra la durata contrattuale del leasing (oggi eliminata) e l'arco temporale di deducibilità dei relativi canoni (ancora soggetto alle regole del TUIR che prevedono un periodo temporale minimo di imputazione fiscale) comporta dei profili di rilevante criticità, sia in vigenza del contratto di leasing, sia al momento di sua scadenza. In dettaglio, in costanza di contratto l'utilizzatrice dovrebbe imputare, per competenza, a Conto Economico canoni per ammontari verosimilmente superiori rispetto a quelli deducibili; quelli da contabilizzare, infatti, terrebbero conto della durata della pattuizione, mentre quelli deducibili sarebbero ottenuti suddividendo i canoni complessivi per il periodo minimo di imputazione fiscale, verosimilmente più elevato rispetto alla durata contrattuale; al termine del contratto, invece, sono destinati a restare "in sospeso" alcuni canoni non ancora dedotti dal punto di vista fiscale a fronte, tra l'altro, di un bene che potrebbe già essere stato riscattato dall'utilizzatrice.

Relativamente alla prima problematica (canoni di leasing a costo per ammontari superiori a quelli deducibili), si ritiene che, per l'intera durata del contratto, la soluzione non possa essere che quella di appostare specifiche variazioni in aumento ai fini IRES (da esporre tra le "Altre variazioni in aumento" di cui al rigo RF31, codice "35", del modello REDDITISC/2023), con contestuale contabilizzazione, ricorrendone le condizioni, della relativa fiscalità anticipata. Al contrario, ai fini IRAP, non vi sarebbero variazioni in aumento, visto il principio di stretta derivazione della base imponibile dal dato contabile che informa tale imposta (quanto meno per società di capitali e soggetti IRPEF che hanno optato per l'applicazione dell'imposta con le stesse modalità delle prime); l'unica avvertenza è che, con riferimento ai canoni di locazione a Conto Economico vi è comunque la necessità di scorporare gli interessi passivi impliciti (indeducibili ai fini IRAP).

Relativamente alla seconda problematica (che si manifesta alla data di scadenza del contratto di leasing), non risultano sul punto pronunciamenti dell'Amministrazione Finanziaria; di seguito si espongono le due interpretazioni che si sono profilate sul punto:

- a) Assilea (circolare n. 18/2012) propende per la prosecuzione della deduzione dei canoni in base alla durata fiscale di imputazione fiscale dei canoni mediante le opportune variazioni in diminuzione (da esporre al rigo RF55, codice "34", del modello REDDITISC/2023) extra contabili (con conseguente rientro della fiscalità anticipata, ove stanziata in precedenza), ritenendo comunque ammortizzabile il prezzo di riscatto;
- b) Assonime (circolare n. 14/2012) sostiene invece che le quote del canone che hanno trovato imputazione a conto economico negli esercizi precedenti al riscatto (non ancora dedotte fiscalmente), dovrebbero essere aggiunte all'importo del riscatto generando un valore fiscale da ammortizzare superiore a quello civilistico. Vi sarebbe anche in tal caso, pertanto, l'esigenza di appostare le opportune variazioni in diminuzione extra contabili, per dedurre quote di ammortamento "fiscali" superiori rispetto a quelle stanziate civilisticamente.

Assonime, a sostegno della propria tesi, reputerebbe del tutto asistemático, anche se solo ai fini fiscali, continuare a dedurre canoni di locazione rispetto a un bene ormai di proprietà. Tuttavia si fa notare anche che, aderendo alla tesi di Assonime (canoni residui ancora da dedurre al momento del riscatto da sommare al prezzo di riscatto per generare un unitario valore fiscale da ammortizzare) si perverrebbe a una soluzione decisamente penalizzante per l'impresa utilizzatrice che vedrebbe sottoporre l'importo non dedotto al più lento processo dell'ammortamento rispetto alla minore durata della sua imputazione fiscale quale canoni di leasing. Inoltre, detta soluzione apparirebbe in contrasto con le evidenti finalità della novella in esame, pianamente volta a permettere una stipulazione libera della durata del contratto di leasing ma lasciando inalterata la relativa disciplina fiscale per l'impresa utilizzatrice: al contrario, aderendo alla tesi in esame, quest'ultima verrebbe penalizzata.

Contratti di locazione finanziaria stipulati dall'01.01.2014

In base all'attuale formulazione dell'art. 102, comma 7, del TUIR, per i contratti di locazione finanziaria stipulati dall'01.01.2014, i relativi canoni sono deducibili fiscalmente (per l'utilizzatore), **a prescindere** dalla durata contrattuale prevista, qualora l'arco temporale di loro imputazione fiscale

non sia inferiore alla **metà** del periodo di ammortamento ordinario del bene, calcolato in base ai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31.12.1988; **relativamente agli immobili, la durata minima di imputazione fiscale è non inferiore a 12 anni.**

Si ritiene che nel calcolo del periodo di ammortamento, al fine della verifica della durata minima di imputazione fiscale dei canoni di leasing, non si debba considerare la riduzione al 50% del coefficiente di ammortamento prevista per l'esercizio di entrata in funzione.

Per i contratti di locazione finanziaria relativi ai beni di cui all'**art. 164, comma 1, lettera b)**, il **periodo minimo** di imputazione fiscale dei relativi canoni deve essere **non inferiore a 48 mesi.**

Anche per tali contratti si ripropongono le questioni scaturenti dall'eventuale diversa durata contrattuale rispetto a quella di imputazione fiscale dei canoni già viste per la fattispecie precedente (contratti stipulati dal 29.04.2012 al 31.12.2013).

In merito alla deducibilità degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing, continuano a essere applicabili le regole di cui all'art. 96 del TUIR che ne prevedono la rilevanza, unitamente ai restanti oneri finanziari, nel limite dei proventi finanziari e, per l'eventuale eccedenza, comunque nel rispetto della soglia del 30% del ROL, in base al meccanismo delineato al paragrafo 15 della presente Nota informativa.

Se quello appena accennato risulta un punto assodato, sussistono al contrario dubbi circa le modalità di determinazione degli interessi passivi impliciti, essendovi al riguardo due orientamenti: Assilea propende per la determinazione degli interessi in maniera "lineare", considerando la durata "fiscale" dell'imputazione dei canoni di leasing; Assonime sembra ammettere invece, oltre che la tesi fatta propria da Assilea, anche quella che prevede la preventiva separazione dei canoni di leasing tra quota in linea capitale e quota in linea interessi, suddividendo la prima in base alla durata "virtuale" (di imputazione fiscale dei canoni) e la seconda in base alla durata effettiva del contratto.

Auspiciando un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si fa notare come nella prassi si tenda a considerare in modo unitario il canone di leasing e pertanto sembra maggiormente condivisibile la soluzione di "spalmare" uniformemente anche gli interessi per la durata "virtuale" del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'impresa dovesse cedere il contratto di locazione finanziaria, secondo Assonime il costo residuo dei canoni non ancora dedotti dovrebbe contrapporsi ai proventi realizzati con la cessione medesima e, quindi, trovare integrale deduzione dal reddito nel periodo di imposta in cui l'operazione è realizzata. Sul punto concorda anche Assilea.

Per i profili di imponibilità delle sopravvenienze attive ex art. 88, co. 5 del TUIR derivanti dalla cessione del contratto di locazione finanziaria si rinvia al paragrafo 49 della presente circolare.

66

Scorporo del terreno dal valore del fabbricato

Il principio contabile OIC 16 prevede espressamente (al paragrafo 60) che, qualora il valore contabile di un fabbricato incorpori anche quello del terreno sul quale insiste, il costo del primo debba essere scorporato affinché oggetto di ammortamento sia il solo valore netto del fabbricato. Tale previsione parte dal presupposto che il solo fabbricato è soggetto a logoramento, mentre il valore del terreno rimane costante, salvi i casi in cui esso abbia un'utilità destinata a esaurirsi nel tempo (come le cave e i siti utilizzati per le discariche) o subisca una riduzione durevole di valore (nel qual caso, ai sensi dell'art. 2426, punto 3), deve essere svalutato). L'individuazione della quota di valore riferibile al terreno, eccettuata l'ipotesi in cui il costo del terreno sia già noto perché acquistato prima dell'edificazione del fabbricato, deve necessariamente essere operata in base a specifica stima.

Secondo tale previsione andava già operata la suddivisione anche contabile delle due componenti di un fabbricato:

- il terreno di sedime, da considerarsi non ammortizzabile in quanto di utilità inesauribile;
- la costruzione, ammortizzabile in quanto di utilità limitata nel tempo.

Pertanto, fin dal bilancio 2014 (il primo di applicazione del principio OIC 16 che espressamente ha contemplato tale previsione), si è reso necessario suddividere contabilmente (ove già non operato in precedenza), il costo storico di un immobile nelle sue componenti, distinguendo due ipotesi:

1) terreno acquistato anteriormente all'edificazione.

In questa prima ipotesi il costo dell'area risulta già individuabile dall'atto di provenienza e andrà scorporato con la scrittura:

Terreni	Fabbricati

2) terreno acquistato unitamente al fabbricato già edificato.

In questa seconda ipotesi, il costo dell'area va individuato tramite apposita stima, risultante da perizia anche interna, riferita alle condizioni esistenti alla data di acquisizione. Detto costo non dovrà essere individuato in base alle percentuali forfettarie stabilite dal legislatore fiscale (20% o 30% del totale) di cui si dirà successivamente.

Individuato il valore dell'area, la scrittura di scorporo sarà uguale a quella dell'ipotesi 1).

Analoga sorte dovrà essere riservata anche al Fondo ammortamento fabbricati (che comprende la quota parte riferibile al terreno), rendendosi necessario pure in tal caso separare la componente afferente la costruzione da quella afferente il terreno di sedime. Quest'ultima, secondo l'orientamento prevalente, va ricollocata ad apposito fondo di ripristino/bonifica del sito, che rappresenterebbe gli oneri da sostenere, al venir meno della costruzione, per ripristinare il terreno.

Si ritiene che, per individuare la frazione del fondo attribuibile al terreno, si possa operare come di seguito:

- riconsiderare la percentuale di ammortamento complessivamente applicata nei vari anni, dalla data di primo ammortamento e fino all'esercizio precedente compreso, sul costo storico del fabbricato (terreno di sedime più costruzione);
- applicare la percentuale di cui al precedente punto a) al valore del terreno di sedime.

La scrittura potrebbe essere la seguente:

F.do amm. fabbricati	F.do ripristino / bonifica terreni

L'OIC 16, al paragrafo 69 (titolato "*Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale*") prevede che, se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti vada calcolato separatamente dal cespite principale, **salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo**. Se, ad esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore a quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito.

Pertanto la separazione contabile può essere evitata qualora non sia "praticabile" o "significativa": non è praticabile quando non si è in grado di determinare attendibilmente la vita utile del componente oppure quando i costi siano eccessivamente onerosi rispetto al beneficio informativo prodotto; non è significativa quando il dato non produrrebbe informazioni utili per gli utilizzatori del bilancio. La significatività può essere essenzialmente ricondotta al caso in cui il componente abbia un valore rilevante rispetto a quello complessivo dell'elemento di cui fa parte.

Disciplina fiscale

L'art. 36, commi 7 e seguenti, del D.L. 04.07.2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla Legge 04.08.2006, n. 248) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il principio dell'irrilevanza, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, del costo dei terreni sui quali insistono i fabbricati.

A seguito della predetta modifica normativa, i terreni sui quali insistono gli immobili hanno perso parte della loro rilevanza fiscale, non essendo più deducibili le relative quote di ammortamento (in ipotesi di acquisto diretto) o i canoni di locazione finanziaria (per la quota degli stessi riferibile al capitale, in ipotesi di locazione finanziaria).

A tale proposito si precisa che **le disposizioni si applicano:**

- a decorrere dall'esercizio in corso al 04.07.2006 (il 2006 in ipotesi di coincidenza dell'esercizio con l'anno solare). Tuttavia, il principio si applica anche per gli immobili acquistati, costruiti o acquisiti in locazione finanziaria negli anni 2005 e nei precedenti (circolare Agenzia Entrate 19.01.2007, n. 1/E, punto 7.1);
- agli immobili strumentali (sia per natura, sia per destinazione) che rientrano nella nozione di fabbricato. Pertanto, le disposizioni che limitano la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, non trovano viceversa applicazione in ipotesi di immobili costituenti beni – merce e beni – patrimonio. Altresì, le disposizioni non si applicano agli impianti e macchinari, ancorché infissi al suolo, qualora non costituiscano fabbricati iscritti o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano;
- anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato (ad esempio un ufficio posto al terzo piano di un condominio di cinque), vale a dire gli immobili che non possono essere definiti "cielo-terra". Questi ultimi si definiscono come quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale;
- anche qualora il fabbricato sia edificato non sul sedime di proprietà ma su di un terreno di terzi del quale si sia acquisito il **diritto di superficie a tempo indeterminato**. Viceversa, in ipotesi di proprietà superficiaria acquisita **a tempo determinato**, al relativo fabbricato non si applicano le norme in esame, presentando l'intero costo (di acquisto del diritto e di successiva edificazione del fabbricato, ovvero di acquisto del fabbricato già edificato sul terreno in proprietà superficiaria in precedenza concessa al venditore del fabbricato) piena rilevanza fiscale (risoluzione Agenzia Entrate 27.07.2007, n. 192);
- anche nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, per i quali assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dalle relative annotazioni sui registri IVA.

Si evidenzia inoltre che l'Agenzia delle Entrate (circolare 23.06.2010, n. 38/E, risposta 1.6) ha ritenuto che **la disciplina in esame espliciti efficacia** non solamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) ma **anche ai fini IRAP**; pertanto, secondo tale interpretazione, anche i soggetti che determinano tale ultima imposta in adesione al principio di stretta derivazione della relativa base imponibile dai dati contabili (società di capitali e società di persone in presenza di opzione), sia in ipotesi di acquisto diretto del fabbricato, sia in ipotesi di contratti di locazione finanziaria⁶¹, dovranno neutralizzare una frazione della quota di ammortamento (o dei canoni di leasing) per la parte riferibile al terreno, utilizzando le medesime regole adottate ai fini IRES (o IRPEF).

Il principio dell'irrelevanza del costo del terreno esplica inoltre effetto ai fini del **calcolo delle spese di manutenzione e riparazione deducibili fiscalmente**; infatti, il valore delle aree riduce il valore dei beni ammortizzabili sul quale calcolare il 5%, plafond delle spese di manutenzione e riparazione (non imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono) deducibile fiscalmente in ogni singolo esercizio, di cui all'art. 102, comma 6, del TUIR.

La finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 81, della Legge 24.12.2007, n. 244) ha stabilito che, per gli immobili strumentali, **le quote di ammortamento dedotte** nei periodi di imposta precedenti all'anno 2006 (e affluite a fondo ammortamento) **sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato**.

Infine, si segnala che l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che l'irrelevanza del terreno si estenda anche in **ambito IVA** (circolare Agenzia Entrate 13.03.2009, n. 8/E, risposta n. 6.6), **non essendo reputata rimborsabile quella (idealmente) riferibile al terreno**; tale tesi appare opinabile, giacché la normativa in commento risulta applicabile, in base al suo tenore letterale, solamente "(a) i fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili ...".

L'analisi delle concrete modalità operative per pervenire allo scorporo distingue alcuni casi, come di seguito, avvertendo sin d'ora che, in relazione alle variazioni in aumento derivanti dalle quote di

⁶¹ Il punto verrà affrontato anche oltre, tuttavia si anticipa che una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 6492/2023) ha stabilito che la deduzione dei canoni di leasing immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto Economico (a eccezione della quota interessi desunta dal contratto), non assumendo rilievo i criteri forfettari applicabili nella determinazione IRES/IRPEF del reddito di impresa; analogo principio era già stato sostenuto anche in precedenza (Cassazione n. 7183/2021).

ammortamento (o dai canoni di leasing) riferibili al terreno, si ritiene di non stanziare la relativa fiscalità anticipata. Al riguardo, il principio contabile OIC 25 stabilisce che le attività per imposte anticipate non vanno iscritte se non vi è la ragionevole certezza che esse verranno recuperate (paragrafo 41); pertanto se l'impresa ritiene che non procederà alla vendita del fabbricato in tempi ragionevoli, le differenze relative agli ammortamenti recuperati a tassazione di fatto sono assimilabili a differenze "permanenti" che non generano alcuna attività per imposte anticipate.

Aree acquistate autonomamente nel 2022 e successivamente oggetto di edificazione

In tale ipotesi, il costo dell'area viene assunto **unicamente** in base a quanto esposto nell'atto notarile di acquisto dell'area stessa, che costituirà il valore del terreno non ammortizzabile⁶².

Giacché il costo del terreno deve essere separatamente evidenziato, rispetto al costo di costruzione dell'erigendo fabbricato, **è necessario tenere distinti i due importi** (quello del terreno da quello del fabbricato) **anche in sede di contabilità generale; tale distinzione dovrà essere mantenuta in permanenza, anche quando il fabbricato sarà ultimato e utilizzato**. L'esposta procedura risulta conforme alle prescrizioni di cui al principio contabile OIC 16.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, ai fini fiscali, non si verte nell'ipotesi di area acquistata autonomamente qualora in sede di acquisto di un fabbricato siano indicati nell'atto notarile corrispettivi distinti per l'area e per il fabbricato sovrastante (circolare Agenzia Entrate 1/2007, punto 7.4.). In tale ipotesi l'indicazione del valore dell'area in sede di acquisto del fabbricato assume rilevanza qualora superiore al valore determinato applicando le percentuali forfetarie.

Quindi, ancorché in presenza di valori separati (dell'area e del fabbricato) espressi nell'atto di compravendita, per determinare il valore fiscale attribuibile all'area si assume il più elevato tra: valore dell'area espresso separatamente nell'atto di compravendita; valore dell'area che si ottiene in applicazione delle percentuali forfetarie.

Esempio

Nel 2022 si acquista un'area dal costo di Euro 15,00. Nello stesso esercizio si sostengono costi di edificazione per realizzare un fabbricato di Euro 85,00. **Il costo di acquisto dell'area dovrà sempre rimanere distinto da quello di costruzione del fabbricato, a livello sia contabile, sia di registro dei beni ammortizzabili.**

31.12.2022 (ante ammortamento 2022)

	CIVILE		FISCALE	
	Costo storico	Fondo ammort.	Costo storico	Fondo ammort.
Terreno	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00
Fabbricato	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	€ 0,00

Al 31.12.2022, viene stanziata civilisticamente una quota di ammortamento di Euro 1,28 determinata applicando l'aliquota dell'1,5% (pari alla metà della ordinaria aliquota del 3% trattandosi di primo esercizio di entrata in funzione) sul costo del solo fabbricato di Euro 85,00. Tale quota ha piena rilevanza anche ai fini fiscali, conseguentemente non si realizza alcuna differenza.

La situazione a livello di registro dei beni ammortizzabili è la seguente:

31.12.2022 (post ammortamento 2022)

	CIVILE		FISCALE	
	Costo storico	Fondo ammort.	Costo storico	Fondo ammort.
Terreno	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00
Fabbricato	€ 85,00	€ 1,28	€ 85,00	€ 1,28

⁶² Senza che sia necessario, pertanto effettuare, il confronto tra il valore dell'area indicato in bilancio ed il criterio forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 1/E/2007).

Aree acquistate nel 2022 (unitamente al fabbricato) già edificate

Il principio contabile OIC 16, in tema di determinazione del valore da ammortizzare di un fabbricato, richiede di distinguere il costo del terreno da quello del fabbricato, sottoponendo ad ammortamento solamente quest'ultimo. Poiché il costo del terreno non risulta determinabile oggettivamente (essendo indistintamente compreso nel costo di acquisto del fabbricato), lo stesso va quantificato in base a stime. Si ritiene che l'adozione, ai fini civilistici, delle percentuali forfetarie vevoli fiscalmente non costituisca "stima" ai fini di cui si discute; viceversa, detta "stima" dovrebbe, di volta in volta, essere affidata a un tecnico del settore.

a1) PRIMO caso

Aree acquistate nel 2022, unitamente al fabbricato, già edificate,
in presenza di stima del valore del terreno

Fiscalmente, il costo dell'area deve essere determinato applicando **almeno** le percentuali forfetarie stabilite dal legislatore al costo di acquisto del fabbricato quale sostenuto nel corso del 2022.

Le predette percentuali forfetarie minime di determinazione del valore dell'area sono le seguenti:

- **30% in caso di fabbricati industriali**, cioè quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni;
- **20% negli altri casi** (ad esempio fabbricati commerciali)⁶³.

Per applicare tale procedura è necessario specificare alcuni punti:

- la nozione di costo di acquisto sul quale applicare le suddette percentuali forfetarie è da intendersi al netto delle spese incrementative (manutenzioni e ammodernamenti) e delle eventuali rivalutazioni operate, successivamente all'acquisto ma antecedentemente alla chiusura dell'esercizio 2022. In sostanza, la percentuale forfetaria va applicata al solo costo di acquisto del fabbricato;
- nell'ipotesi in cui il fabbricato sia adibito promiscuamente ad attività industriale e commerciale, per determinare quale percentuale forfetaria applicare è necessario verificare quali spazi, espressi in metri quadrati, siano utilizzati per l'attività industriale e quali lo siano per l'attività non industriale. Il fabbricato si considererà industriale se prevalgono gli spazi adibiti a tale attività e viceversa. Altresì, rileverà l'utilizzo del fabbricato in concreto verificatosi nel periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione (circolare Agenzia Entrate 11/2007, punto 9.6). Qualora si verta in ipotesi di fabbricato concesso in locazione, anche finanziaria, o in comodato, sarà necessario tener conto del concreto utilizzo dell'immobile da parte dell'utilizzatore. L'Amministrazione Finanziaria ritiene che la qualificazione del fabbricato (industriale o meno), condotta in base ai criteri esposti, non possa essere modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso;
- in caso di acquisto di fabbricati non ultimati, è possibile operare lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato (con il criterio forfetario) solamente in presenza di un edificio "significativo", ai sensi dell'art. 2645 bis, comma 6, del Codice Civile (il fabbricato deve essere eseguito al rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e deve essere completata la copertura); diversamente, non essendo possibile definire "fabbricato" quanto oggetto di acquisto, il costo di acquisto è integralmente attribuibile al terreno, risultando pertanto non ammortizzabile (Risoluzione Agenzia Entrate 13.11.2008, n. 434/E).

Come già esposto, in conformità al contenuto del principio contabile OIC 16, è necessario operare la stima del valore del terreno compreso nel costo di acquisto del fabbricato; a tale proposito, **sarà necessario assumere, ai fini fiscali, quale valore del terreno non rilevante (non ammortizzabile), il maggiore tra:**

- valore del terreno determinato civilisticamente in base alla stima;
- valore del terreno determinato in base alle percentuali forfetarie (30% o 20%).

⁶³ Secondo la risposta n. 7 fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di "Telefisco 2019", dette percentuali rilevano anche per i soggetti che applicano la cd. "derivazione rafforzata".

In sostanza, possono darsi tre ipotesi (ad esempio per un fabbricato industriale):

- 1) stima civilistica (ad esempio 32) superiore al valore determinato in base alla percentuale forfetaria (30). Ai fini tributari il valore del terreno non rilevante fiscalmente corrisponde al valore civilistico iscritto nella contabilità generale quale terreno (nell'esempio 32);
- 2) stima civilistica (ad esempio 30) uguale al valore determinato in base alla percentuale forfetaria (30). Non vi sono problemi di sorta;
- 3) stima civilistica (ad esempio 25) inferiore al valore determinato in base alla percentuale forfetaria (30). Ai fini tributari il valore del terreno non rilevante fiscalmente sarà quello determinato in applicazione delle percentuali forfetarie (30).

Esempio

Un **fabbricato industriale** è stato acquistato nel corso del 2022 a un costo indistinto di Euro 100. Si è proceduto a stimare il valore riferibile al terreno, ottenendo l'importo di Euro 25. Pertanto, civilisticamente il terreno viene separatamente valorizzato per Euro 25 e il fabbricato per Euro 75. Fiscalmente, per determinare il valore attribuibile al terreno, è necessario applicare al costo di acquisto indistinto del fabbricato la percentuale forfetaria del 30%, giacché più elevata rispetto a quella ottenuta in base alla stima, pervenendo all'importo riferibile al terreno, di Euro 30; il valore fiscale del fabbricato è pertanto di Euro 70 (100-30).

La situazione è la seguente:

31.12.2022 (ante ammortamento 2022)					
CIVILE			FISCALE		
	Costo storico	Fondo ammort.	Costo storico	Fondo ammort.	
Terreno	€ 25,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	
Fabbricato	€ 75,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	

Al 31.12.2022, viene stanziata civilisticamente una quota di ammortamento determinata applicando l'aliquota dell'1,5% (pari alla metà dell'ordinaria aliquota del 3%, trattandosi di esercizio di entrata in funzione) al costo del solo fabbricato di Euro 75,00, pari a Euro 1,13. Sul valore del terreno non viene operata alcuna quota di ammortamento.

Ai fini fiscali, la quota di ammortamento deducibile deve essere determinata avendo riguardo esclusivamente al diverso valore del fabbricato pari a Euro 70,00; detta quota sarà di Euro 1,05, pari al 1,5% di Euro 70,00.

La quota di ammortamento civilisticamente stanziata è fiscalmente rilevante per la parte afferente il diverso valore del fabbricato (Euro 1,05, pari al 1,5% di Euro 70). Il restante importo di Euro 0,08 (pari alla differenza tra quota di ammortamento civilistica stanziata sul fabbricato di Euro 1,13 e quella fiscalmente deducibile di Euro 1,05) non ha rilevanza ai fini fiscali e, pertanto, deve essere ripresa in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

La situazione a livello di **registro dei beni ammortizzabili** è la seguente:

31.12.2022 (post ammortamento 2022)					
CIVILE			FISCALE		
	Costo storico	Fondo ammort.	Costo storico	Fondo ammort. figurativo	Fondo ammort. dedotto
Terreno	€ 25,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
Fabbricato	€ 75,00	€ 1,13	€ 70,00	€ 1,05	€ 1,05

Altresì, per effetto del disallineamento venutosi a creare tra il fondo ammortamento stanziato civilisticamente e il relativo valore riconosciuto ai fini fiscali, è necessario compilare il quadro RV della dichiarazione dei redditi.

Rilevanza fiscale degli immobili acquisiti in leasing e già edificati

L'irrelevanza fiscale prevista per le quote di ammortamento dei terreni viene estesa anche a quella parte della quota capitale dei canoni di leasing (afferenti i fabbricati strumentali), riferibile ai terreni medesimi.

La norma trova applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006, anche in relazione agli immobili acquisiti in precedenti esercizi, ma solo con riferimento ai canoni che maturano a decorrere dal predetto periodo di imposta.

L'irrelevanza fiscale riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria riferibile al terreno, mentre quella relativa agli interessi passivi rimane completamente deducibile (Circolare Agenzia Entrate 1/2007, punto 7.6). Per scindere la quota capitale dei canoni di leasing dalla quota interessi, occorrerà fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del D.M. 24.04.1998, non assumendo rilevanza i dati contenuti nei piani di ammortamento eventualmente forniti dalla società di leasing.

Per determinare il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile al terreno, si può procedere come di seguito:

- 1) determinare la **quota capitale complessiva** (terreno + fabbricato) dei canoni di leasing dell'**intero contratto** di leasing: questa sarà pari alla differenza tra il costo sostenuto dalla società di leasing per l'acquisizione dell'immobile e il prezzo di riscatto;
- 2) determinare la **quota capitale complessiva** (terreno + fabbricato) dei canoni di leasing di competenza **del 2022**: questa sarà pari alla quota capitale dei canoni di leasing dell'intero contratto di leasing di cui al precedente punto 1) divisa per il numero di giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, e moltiplicata per il numero di giorni di durata del contratto di locazione finanziaria compresi nell'esercizio 2022;
- 3) determinare la **quota capitale riferibile al solo terreno di competenza del 2022**: questa si otterrà applicando alla quota capitale di cui al precedente punto 2) la percentuale forfetaria del 30% o del 20%, a seconda della prevalenza, in termine di metri quadrati, dell'utilizzo del fabbricato per una attività industriale o meno da parte dell'utilizzatore.

A fini IRAP, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione (6492 del 03.03.2023) che ha ribadito come, per l'appunto ai fini del tributo regionale, la deduzione dei canoni di leasing immobiliare debba essere riconosciuta per la quota stanziata a conto economico (sempre ad eccezione della quota interessi, indeducibile per dato normativo). Tale impostazione è stata da sempre avallata anche dalla Dottrina (si veda, ad esempio, la circ. Assonime n. 34/2009), secondo la quale dovrebbero in ogni caso valere le risultanze **contabili**. Infatti, l'art. 36 commi 7 e 7-bis del DL 223/2006 è anteriore alle modifiche recate alla disciplina dell'IRAP dalla L. 244/2007: quest'ultima, introducendo il principio di derivazione diretta dal bilancio dei componenti positivi e negativi del valore della produzione, dovrebbe aver **"disattivato"**, ai fini del tributo regionale, l'applicazione delle regole fiscali da esso dettate, sostituendole con la corretta applicazione dei principi contabili (ex art. 5 comma 5 del DLgs. 446/97). Sulla base di tale ragionamento, la Suprema Corte sostiene che anche i canoni di leasing immobiliare (depurati, come detto, della quota interessi) sarebbero deducibili per l'importo stanziato nella voce B.8) del Conto economico, senza tenere conto dei limiti forfetari di cui all'art. 36, commi 7 e 7-bis, del DL n. 223/2006 (convertito dalla L. n. 248/2006). Infatti, i principi contabili nazionali non prevedono per i canoni di locazione lo scorporo della parte correlata al costo delle aree. Pertanto, in sede di calcolo dell'IRAP non sarebbe necessario effettuare una variazione in aumento relativa alla quota di terreno indeducibile.

Si segnala, tuttavia, che secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr circolare 38/2010, par. 1.6) anche ai fini IRAP, oltre che IRES, nei leasing immobiliari andrebbe considerata indeducibile la quota di canone relativa al terreno su cui sorge il fabbricato.

Esempio

Un'impresa ha stipulato in data 1° aprile 2008 un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile, della durata di 18 anni; l'impresa ha adibito l'immobile a un'**attività industriale**. I dati salienti del contratto stipulato sono i seguenti:

Costo dell'immobile, terreno compreso (sostenuto da società di leasing)	Euro 300.000,00
Prezzo di riscatto	Euro 20.000,00
Data iniziale di decorrenza	01-04-2008
Data finale del contratto	31-03-2026
Giorni di durata del contratto	6574
Giorni di durata del contratto compresi nel 2022	365
Maxi canone versato alla data iniziale di decorrenza	Euro 40.000,00
Periodicità dei canoni	Mensile
Numero canoni mensili oltre maxi canone	215
Importo unitario canoni mensili	Euro 1.924,30
Canoni complessivi del contratto compreso maxi canone	Euro 453.724,50
* * * *	

1) Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) dell'intero contratto di leasing

Costo dell'immobile sostenuto da società di leasing	Euro 300.000,00
meno	meno
<u>Prezzo di riscatto</u>	<u>Euro 20.000,00</u>

Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) intero contratto **Euro 280.000,00**

2) Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) di competenza del 2022

Quota complessiva (terreno + fabbricato) dell'intero contratto	Euro 280.000,00
diviso	diviso
giorni di complessiva durata del contratto	6.574
per	per
<u>giorni di durata del contratto compresi nel 2022</u>	<u>365</u>

Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) del 2022 Euro 15.546,09

3) Quota capitale riferibile al terreno di competenza del 2022

Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) del 2022	Euro 15.546,09
per	per
<u>Percentuale forfetaria</u>	<u>30%</u>

Quota capitale riferibile al terreno di competenza del 2022 **Euro 4.663,82**

Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi da presentare per il 2022 (REDDITI 2023), sarà necessario riprendere l'importo di Euro 4.663,82.

La situazione, relativamente alla suddivisione dei canoni di leasing tra quota capitale riferibile al terreno (non deducibile a decorrere dal 2006), quota capitale riferibile al fabbricato (sempre deducibile) e quota complessiva interessi (sempre deducibile), può essere riassunta come nel prospetto che segue:

Anni	giorni	Canoni	Quota inte- ressi	Quota capi- tale totale	Quota ter- reno	Quota fab- bricato	Quota dedu- cibile
2008	275	18.979,96	7.267,15	11.712,81	3.513,84	8.198,97	15.466,12
2009	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2010	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2011	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2012	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	4.676,60	10.912,08	20.584,00
2013	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2014	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2015	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2016	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	4.676,60	10.912,08	20.584,00
2017	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2018	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2019	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2020	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	4.676,60	10.912,08	20.584,00
2021	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75

Anni	giorni	Canoni	Quota interessi	Quota capitale totale	Quota terreno	Quota fabbricato	Quota deducibile
2022	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2023	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2024	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	4.676,60	10.912,08	20.584,00
2025	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	4.663,83	10.882,26	20.527,75
2026	90	6.211,62	2.378,34	3.833,28	1.149,98	2.683,30	5.061,64
ri-scatto				20.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale	6.574	453.724,52	173.724,54	299.999,98	90.000,01	209.999,97	383.724,51

Rilevanza fiscale degli immobili acquisiti in leasing – costruendo (o leasing - appalto)

L'Agenzia delle Entrate ha espresso nel 2007 (Risoluzione n. 211/E del 08.08.2007) il proprio orientamento circa la deducibilità dei canoni afferenti il contratto di leasing appalto immobiliare. Con detto contratto la società di leasing acquista il terreno su indicazione dell'utilizzatore (il quale assume i rischi della successiva edificazione del fabbricato con l'onere di curare l'esecuzione delle opere) e, una volta ultimata l'edificazione del fabbricato, lo concede in locazione finanziaria all'utilizzatore medesimo.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto applicabile la regola dell'acquisto autonomo dell'area anche alla fattispecie in esame, in applicazione del principio di equivalenza tra acquisto in leasing e acquisto in proprietà. Pertanto, l'utilizzatore determinerà la quota capitale dei canoni di leasing riferibile al terreno applicando la percentuale derivante dal rapporto tra il costo del terreno e il costo complessivo sostenuto dalla società di leasing (quest'ultimo comprendente, oltre al costo di acquisto del terreno anche il costo di edificazione del fabbricato); non assumono rilevanza ai fini in parola le percentuali forfetarie (20% o 30%) previste dalla normativa.

Esempio

Un'impresa ha stipulato in data 15 luglio 2008 un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile di futura edificazione (leasing appalto), della durata di 18 anni. Per effetto di tale contratto, la società di leasing ha acquistato un'area edificabile dal costo di Euro 30.000,00 ed edificato un fabbricato sostenendo costi di sola edificazione per Euro 270.000. In data 1 agosto 2009 l'immobile edificato è stato consegnato all'impresa utilizzatrice, facendo seguito al contratto di locazione finanziaria stipulato. L'impresa utilizzatrice ha adibito l'immobile a un'**attività industriale**.

I dati salienti del contratto stipulato sono i seguenti:

Costo dell'immobile (sostenuto da società di leasing)	Euro 300.000,00
Prezzo di riscatto	Euro 20.000,00
Costo dell'area autonomamente acquistata	Euro 30.000,00
Costi di edificazione del fabbricato	Euro 270.000,00
Data iniziale di decorrenza	01-08-2009
Data finale del contratto	31-07-2027
Giorni di durata del contratto	6574
Giorni di durata del contratto compresi nel 2022	365
Maxi canone versato alla data iniziale di decorrenza	Euro 40.000,00
Periodicità dei canoni	Mensile
Numero canoni mensili oltre maxi canone	215
Importo unitario canoni mensili	Euro 1.924,30
Canoni complessivi del contratto compreso maxi canone	Euro 453.724,52

* * * *

In via preliminare, si determina la percentuale di incidenza del terreno rispetto al costo complessivo (terreno + fabbricato), quale risultato della frazione con, a numeratore, il costo dell'area di Euro 30.000,00 e, a denominatore, il costo complessivo del fabbricato (terreno + edificazione) di Euro 300.000,00; detta percentuale, pertanto, è del 10%.

In tale ipotesi, pertanto, non assume rilevanza la percentuale forfetaria del 30%.

1) Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) dell'intero contratto di leasing

Costo dell'immobile sostenuto da società di leasing Euro 300.000,00

meno

meno

Prezzo di riscatto

Euro 20.000,00

Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) intero contratto **Euro 280.000,00**

2) Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) di competenza del 2022

Quota complessiva (terreno + fabbricato) dell'intero contratto Euro 280.000,00

diviso

diviso

giorni di complessiva durata del contratto

6.574

per

per

giorni di durata del contratto compresi nel 2022

365

Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) del 2022 Euro 15.546,09

3) Quota capitale riferibile al terreno di competenza del 2022

Quota capitale complessiva (terreno + fabbricato) del 2022 Euro 15.546,09

per

per

Percentuale di incidenza del terreno sul costo complessivo

10%

Quota capitale riferibile al terreno di competenza del 2022 **Euro 1.554,61**

Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi da presentare per il 2022 (REDDITI 2023), sarà necessario riprendere l'importo di Euro 1.554,61.

La situazione, relativamente alla suddivisione dei canoni di leasing tra quota capitale riferibile al terreno (non deducibile a decorrere dal 2006), quota capitale riferibile al fabbricato (sempre deducibile) e quota complessiva interessi (sempre deducibile), può essere riassunta come nel prospetto che segue:

Anni	giorni	Canoni	Quota interessi	Quota capitale totale	Quota terreno	Quota fabbricato	Quota deducibile
2009	153	10.559,76	4.043,18	6.516,58	651,66	5.864,92	9.908,10
2010	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2011	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2012	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	1.558,87	14.029,81	23.701,73
2013	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2014	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2015	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2016	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	1.558,87	14.029,81	23.701,73
2017	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2018	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2019	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2020	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	1.558,87	14.029,81	23.701,73
2021	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2022	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2023	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2024	366	25.260,60	9.671,92	15.588,68	1.558,87	14.029,81	23.701,73
2025	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2026	365	25.191,58	9.645,49	15.546,09	1.554,61	13.991,48	23.636,97
2027	212	14.631,82	5.602,31	9.029,51	902,95	8.126,56	13.728,87
ri-scatto				20.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale	6.574	453.724,52	173.724,54	299.999,98	30.000,02	269.999,96	443.724,50

Rilevanza fiscale degli immobili acquisiti in leasing – costruendo (o leasing - appalto) previa cessione alla società di leasing del terreno già posseduto

Si supponga che un'impresa possieda un terreno edificabile pagato Euro 30mila. Successivamente, lo vende a una società di leasing al prezzo di Euro 40mila, stipulando con la stessa un contratto di leasing – appalto finalizzato alla costruzione di un fabbricato. Il costo della edificazione è di Euro 260mila.

In tale ipotesi, si ritiene che la quota parte dei canoni di leasing non deducibile (in quanto riferibile al terreno) debba essere quantificata tenendo conto dell'originario costo di acquisto dell'area in capo all'impresa cedente il terreno e utilizzatrice del fabbricato a seguito del contratto di leasing e pertanto di Euro 30mila. Ciò in base al principio di equivalenza del contratto di leasing con l'acquisto diretto. Infatti, qualora l'impresa proprietaria del terreno avesse finanziato la costruzione del fabbricato mediante ricorso all'indebitamento bancario, le quote di ammortamento del fabbricato deducibili fiscalmente sarebbero state calcolate tenendo conto del costo di acquisto (originario) del terreno.

67

Rilevanza fiscale all'atto della cessione degli immobili dei costi non dedotti

Le frazioni delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria non dedotte, in quanto riferibili al costo del terreno sul quale insiste il fabbricato, **assumono rilevanza fiscale all'atto della cessione di quest'ultimo**; infatti, in caso di originario acquisto diretto, le frazioni non dedotte concorrono a formare il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato all'atto della sua cessione (circolare Agenzia Entrate 16.02.2007, n. 11, risposta 9.5), mentre in caso di locazione finanziaria, la sopravvenienza attiva, di cui all'art. 88 del TUIR, derivante dalla cessione del relativo contratto (avente a oggetto un fabbricato), si determina tenendo conto, in diminuzione, anche delle quote capitale dei canoni non dedotte, in quanto riferibili al terreno (circolare Agenzia Entrate 21.06.2011 n. 28, risposta 9.1).

68

Ammortamento dei beni immateriali (art. 103)

L'art. 103 del TUIR disciplina la procedura di ammortamento, **ai fini fiscali**, dei soli **beni immateriali**. Pertanto, poiché si ha riguardo esclusivamente ai beni, cioè a “cose che possono formare oggetto di diritti” ai sensi dell'art. 810 del Codice Civile, non è qui contemplato il processo di riparto delle semplici spese a utilità pluriennale, non essendo quest'ultime “beni” nel senso appena delineato. Le spese relative a più esercizi vengono ammortizzate in base al disposto dell'art. 108 del TUIR.

A partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 è vigente l'attuale testo del n. 6), dell'articolo 2426, codice civile, in tema di iscrizione in bilancio e di ammortamento dell'avviamento, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015. Dal confronto fra la precedente formulazione e l'attuale del citato n. 6) dell'articolo 2426, codice civile, si desume che i presupposti per l'iscrizione dell'avviamento nel bilancio d'esercizio non cambiano; pertanto:

- il valore di avviamento può essere iscritto solo nei limiti in cui è stato sostenuto per esso un costo;
- deve trattarsi di un avviamento “acquisito a titolo oneroso”;
- occorre che per l'iscrizione consti il consenso del Collegio sindacale, ove esistente.

Riguardo al processo di ammortamento, la norma ne fissava la durata in 5 anni; l'attuale disposizione stabilisce, invece, che l'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua “vita utile”, alla cui misurazione sono quindi chiamati gli amministratori della società. Il redattore del bilancio dovrà, pertanto, fissare la durata del periodo d'ammortamento, misurandone la “vita utile”, e solo “nei casi eccezionali” in cui non sia possibile stimare “attendibilmente” la vita utile, il periodo di ammortamento dovrà essere stabilito in un lasso temporale non superiore a 10 anni.

La vita utile dell'avviamento deve essere stabilita al momento della sua rilevazione iniziale e, secondo quanto previsto dal principio contabile, non può più essere modificata negli esercizi successivi; potrà essere soggetto solo a svalutazione per perdita durevole di valore secondo le modalità descritte nell'OIC 9.

Inoltre, secondo l'attuale disciplina, la durata del periodo di ammortamento deve essere sempre spiegata in Nota integrativa.

L'OIC 24, al paragrafo 68, propone un insieme di utili punti di riferimento, che il redattore del bilancio può assumere nel processo di stima della vita utile dell'avviamento. Essi possono essere così sintetizzati:

- il metodo degli extra-profitti che consiste nell'individuare il lasso di tempo entro cui ci si attende di beneficiare del sovrareddito derivante dalle sinergie generate dall'operazione straordinaria (ovvero il periodo in cui si possono ragionevolmente attendere benefici economici addizionali rispetto a quelli, considerati autonomamente, delle imprese aggregate);
- il metodo del *payback period*, ossia l'intervallo entro il quale ci si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, quanto investito, sulla base delle previsioni formalizzate dall'organo amministrativo;
- il metodo dei *core assets* che prende in considerazione la media ponderata delle vite utili ascrivibili alle principali attività, acquisite attraverso l'operazione di aggregazione aziendale.

In Nota integrativa deve essere specificato quale criterio di stima della vita utile è stato utilizzato e le motivazioni dell'eventuale incapacità della società di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento. La stima della vita utile, laddove ecceda i 10 anni, deve essere supportata da fatti e circostanze oggettive; non può comunque mai eccedere i 20 anni (OIC 24, paragrafo 70).

Per quanto concerne i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione (anche finanziaria) dall'impresa, si evidenzia che gli stessi sono capitalizzabili e iscrivibili tra le "altre immobilizzazioni immateriali" se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ovvero non possono avere una loro autonoma funzionalità); diversamente sono iscrivibili tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza. L'ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono stornati dall'attivo del bilancio nel caso in cui il contratto di locazione o di leasing, cui si riferiscono, cessi prima della scadenza pattuita, con rilevazione direttamente a conto economico, salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In tale ipotesi l'importo iscritto tra le "immobilizzazioni immateriali" viene riclassificato tra le "immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.

Per l'ammortamento dei beni immateriali propriamente detti, è possibile distinguere le fattispecie seguenti:

A) quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di

- **opere dell'ingegno;**
- **brevetti industriali e similari**
- **processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (know - how)**

SONO DEDUCIBILI in misura non superiore a 1/2 del costo

B) quote di ammortamento del costo di

- **diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio**

SONO DEDUCIBILI in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

C) quote di ammortamento del costo di

- **marchi d'impresa**

SONO DEDUCIBILI in misura non superiore a 1/18 del costo.

D) quote di ammortamento del valore di

- **avviamento iscritto nell'attivo del bilancio**

SONO DEDUCIBILI in misura non superiore a 1/18 del valore.

Software applicativo

Come per gli altri beni immateriali quali: opere dell'ingegno, processi e "Know how", è possibile dedurre una quota di ammortamento corrispondente a una percentuale massima del 50% del costo originario.

Si segnala che, per il software applicativo acquistato a titolo di proprietà ovvero in licenza d'uso a tempo indeterminato, il principio contabile OIC 24 prescrive l'ammortamento nel periodo di prevista utilità futura. Nulla cambia relativamente all'iscrizione, che continua a dover essere effettuata alla voce "B.I.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" delle Immobilizzazioni immateriali.

Avviamento

A partire dal periodo di imposta in corso al 3 dicembre 2005 (il 2005 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), l'ammortamento fiscale dell'avviamento deve essere determinato ripartendo il costo originario in un lasso temporale di diciotto esercizi (corrispondente al 5,56% annuo). **Questa norma si applica anche alle eventuali residue quote di ammortamento del costo sostenuto per l'avviamento in periodi di imposta precedenti al 2005.**

Pertanto, indipendentemente dal periodo amministrativo nel quale è stato sostenuto il costo per l'acquisizione dell'avviamento, la quota fiscalmente deducibile non può risultare superiore al 5,56% del costo originario (percentuale corrispondente a un diciottesimo del costo originario).

Qualora si manifestassero delle differenze tra la quota di ammortamento imputata a conto economico e quella fiscalmente deducibile, dovranno essere apportate le necessarie variazioni in aumento (o in diminuzione) in dichiarazione dei redditi, computando, ricorrendone i presupposti, la relativa fiscalità anticipata.

Marchi d'impresa

Con effetto a partire dall'esercizio in corso alla data del 4 luglio 2006 il costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa deve essere effettuato, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ripartendo il costo originario in un lasso temporale di diciotto esercizi (corrispondente al 5,56%, equivalente a un diciottesimo). Questa norma si applica anche alle eventuali residue quote di ammortamento del costo sostenuto per marchi d'impresa in periodi di imposta precedenti al 2006.

Qualora si manifestassero delle differenze tra la quota di ammortamento imputata a conto economico e quella fiscalmente deducibile, dovranno essere apportate le necessarie variazioni in aumento (o in diminuzione) in dichiarazione dei redditi, computando, ricorrendone i presupposti, la relativa fiscalità anticipata.

Riduzione del periodo di ammortamento a pagamento

L'art. 15, comma 10, del D.L. 29.11.2008 n. 185 ha previsto la possibilità, in capo al soggetto beneficiario di operazioni straordinarie, di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio a marchi, avviamento e altre attività immateriali.

La norma si affianca all'art. 176, comma 2-ter del TUIR, prevedendo però in ogni caso l'aliquota del 16% sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni (12% - 14% - 16%), nonché l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione.

A seguito dell'assoggettamento dei maggiori valori a imposizione sostitutiva non si realizza solamente il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni, ma anche la riduzione del periodo di ammortamento fiscale di tali differenze, previsto:

- **in un quinto⁶⁴ (in luogo di un diciottesimo)** per ciascun periodo d'imposta, **per i marchi e l'avviamento;**
- **nel limite della quota imputata al Conto economico**, per le altre attività immateriali.

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva si considerano **fiscalmente riconosciuti** a decorrere **dal periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva stessa**.

Decorrenza e regime transitorio

Il riallineamento in oggetto si applica alle operazioni:

- effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, dal 2008, per i soggetti "solari");
- nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

Rivalutazione e riallineamento fiscale delle attività immateriali

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche al regime di rivalutazione previsto dal Decreto "Agosto", nella parte in cui si concede la facoltà di riallineamento dei valori civili e fiscali. L'articolo 1, comma 83, della Legge 178/2020 integra l'art. 110 D.L. 104/2020 mediante l'aggiunta del comma 8-bis, a opera del quale è ampliato l'ambito oggettivo dell'istituto. Questa novella prevede che "Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applichino anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

Il Legislatore ha pertanto esteso il riallineamento, con prelievo sostitutivo al 3%, anche agli *asset* immateriali privi di autonomia giuridica, quali l'avviamento e gli altri oneri pluriennali.

L'art. 1, comma 622, della legge di Bilancio 2022 ha rivisto le modalità di frazionamento fiscale delle maggiori quote di ammortamento riconducibili ai plusvalori contabili di marchi e avviamento, riallineati mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

Più precisamente, la rimodulazione comporta una decelerazione del processo di deduzione degli ammortamenti corrispondenti al maggior valore fiscale attribuito per effetto della rivalutazione o del riallineamento consentiti dal Decreto "Agosto": l'imputazione temporale, ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, è ora consentita in 50 anni, in luogo di 18.

La modifica è trasfusa nel nuovo comma 8-ter dell'articolo 110, il quale, testualmente, prevede che: "La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo".

La novità interessa le imprese che si sono avvalse della facoltà di rivalutare o riallineare, nell'esercizio 2020, il valore fiscale delle suddette attività iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Con questa estensione temporale, tali soggetti completeranno nel 2070 la deduzione dei maggiori ammortamenti contabilizzati.

Nulla cambia invece per la rivalutazione delle altre tipologie di beni che continuerà a essere ammortizzata senza necessità di gestire il doppio binario.

Analoga sorte subisce l'eventuale minusvalenza connessa alla cessione (o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) del marchio.

In tali ipotesi viene infatti previsto che la (maggior) minusvalenza realizzata sia deducibile anch'essa in 50 quote costanti. La lettura coordinata della norma conduce a ritenere che tale regola sia operativa con riferimento alle estromissioni posteriori al 2024.

⁶⁴ l'art. 1, commi 95, della legge di stabilità 2016 ha modificato il comma 10 dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 disponendo l'aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa; tale disposizione è applicabile (art. 1, comma 96) alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti "solari").

A mente dell'articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020, le plus/minusvalenze realizzate prima di tale annualità, sono infatti di per sé irrilevanti fiscalmente per la quota-parte ascrivibile alla rivalutazione. A fronte del cambiamento *in peius* del regime, la legge mette a disposizione dei soggetti interessati due alternative allo scenario sopra descritto:

- deduzione in diciottesimi con maggiorazione dell'imposta sostitutiva;
- revoca della disciplina fiscale e recupero delle imposte versate.

La prima alternativa, di fatto, ripristina il trattamento fiscale previsto nella precedente versione del Decreto. Più precisamente, le imprese che abbiano rivalutato o riallineato il valore dei marchi e dell'avviamento, possono esercitare un'ulteriore opzione al fine di procedere all'imputazione fiscale del sovra-ammortamento nell'intervallo di tempo ordinariamente previsto dall'articolo 103 del TUIR (18 anni): infatti, il nuovo comma 8-quater fa salva la deduzione in diciottesimi a patto che l'impresa proceda al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap nella misura (più alta) stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3%.

La norma subordina quindi la deduzione fiscale in diciottesimi a un ulteriore "affrancamento" da eseguire mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva supplementare pari a:

- 9% (12%-3%) in caso di rivalutazioni fino a 5 milioni;
- 11% (14%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 5 milioni e fino a 10 milioni;
- 13% (16%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 10 milioni.

Il versamento "a conguaglio" deve essere eseguito in massimo due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il 30 giugno 2022, la seconda al 30 giugno 2023, in coincidenza con le residue due rate previste per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% (e del 10 % in caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione).

Ai medesimi contribuenti, la legge consente di rinunciare in toto all'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, con modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate mediante opportuno provvedimento direttoriale. L'espressione della revoca consentirà alle imprese di recuperare le imposte sostitutive pagate nel 2021 attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di egual valore o mediante il rimborso diretto delle somme.

Circa tale istituto, si rinvia al contenuto del paragrafo 75 della presente Nota Informativa.

69

Accantonamenti per rischi su crediti (art. 106)

Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili (ai fini fiscali) in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'art. 85 (ricavi). Non devono, ad esempio, essere considerati eventuali crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali, così come non devono essere conteggiati i crediti ceduti o in factoring. **Tra i crediti possono essere considerati anche gli effetti attivi, con esclusione delle cambiali già presentate allo sconto** (Circolare Ministero delle Finanze 01.08.1987 n. 19 e Risoluzione Ministeriale 20.07.1995 n. 225/E).

Ai fini fiscali l'accantonamento non è più deducibile quando il fondo ha raggiunto il 5% dei crediti sopra descritti esistenti alla fine dell'esercizio. Inoltre, qualora in un esercizio il fondo non tassato (cioè formato con accantonamenti e svalutazioni dedotti) dovesse eccedere il 5% dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso (art. 106, comma 2, del TUIR); qualora la tassazione dell'eccedenza avvenga extra contabilmente, sulla stessa è iscrivibile la relativa fiscalità anticipata, al ricorrere delle condizioni di cui al principio OIC 25. Il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati a bilancio. (Risoluzione A.E. n. 65/E dell'08.06.2017).

Si segnala che i crediti coperti da garanzia assicurativa non possono essere oggetto di svalutazione o di accantonamento per rischi di realizzo.

Determinazione della svalutazione

L'accantonamento al fondo rischi su crediti va calcolato sul totale delle posizioni creditorie esistenti

al 31 dicembre dopo averle depurate degli eventuali crediti inesigibili, attraverso la periodica stima della perdita di valore dei crediti.

Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti, deve essere valutata la presenza dei seguenti indicatori (OIC 15, paragrafo 60):

- a) significative difficoltà finanziarie del debitore;
- b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- c) il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- d) sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- e) dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluse condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

Qualora si sia in presenza di un numero limitato di crediti, tale verifica può essere effettuata sui singoli crediti. Se invece i crediti sono numerosi, l'OIC 15 suggerisce di effettuare tale verifica a livello di portafoglio, raggruppando i crediti sulla base di caratteristiche di rischio simili.

Alle suddette classi di crediti si applicheranno delle formule per la determinazione delle riduzioni di valore, come ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate.

Se infine i crediti sono numerosi, ma alcuni individualmente significativi, la verifica può essere effettuata a livello di singolo credito per quelli individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti (OIC 15, paragrafo 61).

L'importo della svalutazione deve essere determinato come differenza tra il valore contabile del credito (determinato applicando il costo ammortizzato) e il valore attuale (attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito) dei flussi finanziari futuri stimati e ridotti degli importi che si prevede di non incassare.

Se successivamente le ragioni che avevano comportato l'iscrizione di una svalutazione vengono meno, in tutto o in parte, questa deve essere stornata, ripristinando il valore del credito a un importo non superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

70

Sospensione delle perdite civilistiche

Una delle novità introdotte dalla legislazione emergenziale volta a fronteggiare le conseguenze del COVID-19 riguardava il trattamento delle perdite civilistiche emergenti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del *31 dicembre 2020* le quali non richiedono gli interventi previsti dal codice civile in materia di perdite, in particolare la loro copertura, fino alla data di approvazione del bilancio 2026 (tale "congelamento" è stato previsto dall'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", conv. con L. 5.6.2020 n. 40).

Con l'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 30.12.2021 n. 228 (c.d. "Milleproroghe" 2021, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022, n. 15) si stabiliva che, anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del *31 dicembre 2021* "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Con l'art. 3, comma 9, del D.L. 29.12.2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023, convertito con modificazioni dalla L. 24.02.2023, n. 14) il legislatore è nuovamente intervenuto per salvaguardare i bilanci delle società che stanno patendo una notevole contrazione dei ricavi e, quindi, potrebbero

chiudere gli esercizi con perdite consistenti. In particolare, con il comma 9 in commento, il legislatore ha rinnovato la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica.

La nuova disposizione interviene inserendo la data del 31.12.2022, in luogo del 31.12.2021; quindi, alle **perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022**, come indicato testualmente dalla norma richiamata, non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c.

In sintesi, pertanto, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2027 (5° esercizio successivo al 2022) e l'assemblea che approverà tale bilancio dovrà procedere eventualmente con la riduzione del capitale, in proporzione alle perdite accertate (art. 6, c. 2 D.L. 23/2020), sempre se - si ritiene - le perdite non siano state già riassorbite con gli utili realizzati nei periodi d'imposta anteriori, fino al 2027.

La novità riguarda non soltanto gli esercizi con termine al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno, che comprendano la citata data, e le perdite dovranno essere distintamente indicate nei documenti di bilancio (nota integrativa) con specificazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute (art. 6, c. 4 D.L. 23/2020).

Riepilogando è dunque ora previsto, per le perdite delle società di capitali e delle società cooperative *emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022* (si tratta quindi delle perdite 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), quanto segue:

- in caso di perdite 2022 che erodano il patrimonio netto e, per la differenza, intacchino il capitale sociale di oltre un terzo del suo ammontare ma senza ridurlo al di sotto del limite legale, è possibile rinviare all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo la deliberazione, imposta dal Codice civile, la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (sempre qualora nel frattempo tale perdita non sia stata riassorbita dagli utili degli esercizi successivi, risultando inferiore al terzo del capitale). La norma sospende pertanto la regola ordinaria (di cui agli articoli 2446 c.c. per le SPA e 2482-bis c.c. per le SRL) per la quale la deliberazione di riduzione del capitale sociale deve essere assunta entro l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la perdita, eccedente il terzo del capitale sociale, si è prodotta;
- in caso di perdite 2022 che erodano il patrimonio netto e, per la differenza, intacchino il capitale sociale di oltre un terzo del suo ammontare riducendolo al di sotto del limite legale, è possibile rinviare all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo la decisione di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo di legge⁶⁵ (o, in alternativa, la trasformazione della società in società di persone o la sua messa in liquidazione). La norma sospende pertanto:
 - a) la regola ordinaria (di cui agli articoli 2447 c.c. per le SPA e 2482-ter c.c. per le SRL) per la quale la deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale sociale e il suo contemporaneo aumento fino a una cifra non inferiore al minimo di legge oppure la trasformazione o la messa in liquidazione della società deve essere assunta immediatamente (la norma usa l'espressione "senza indugio");
 - b) la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, comma 1, punto 4) c.c. per l'essersi ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Questa "segregazione" in un limbo civilisticamente non rilevante delle perdite consentirebbe, durante il periodo di sospensione, secondo quanto previsto dalla Massima 16 giugno 2020 del Consiglio Nazionale del Notariato (redatta a seguito della prima versione dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, ma con valenza anche con l'attuale formulazione della norma), di perfezionare aumenti di capitale anche qualora, ad aumento concluso, la perdita dovesse incidere ancora sul capitale sociale per più di un terzo e il capitale permanga sotto il minimo legale, posto che fino al bilancio 2027 non vi è l'obbligo di ridurre il capitale.

⁶⁵ Capitale sociale minimo pari a Euro 1 per le SRL e a Euro 50.000 per le SPA.

Importante sottolineare che la norma sospende il solo obbligo di “gestione” della perdita (con riduzione del capitale sociale garantendo comunque il minimo di legge ovvero la trasformazione della società ovvero la sua messa in liquidazione), fermi restando invece gli obblighi in capo agli amministratori oppure, in caso di loro inerzia, al collegio sindacale, di convocare senza indugio l’assemblea, cui dovrà essere presentata anche una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale ove presente, per far constare l’emersione di tali perdite. La norma in parola agisce, invece, sospendendo la decisione circa il trattamento della perdita, che può essere rinviata a successive assemblee fino, al massimo, a quella che approverà il bilancio dell’esercizio 2027.

Si ritiene opportuno segnalare che tale assemblea di “constatazione” della perdita deve essere convocata entro i 30 giorni previsti dall’art. 2631 del Codice civile; tale norma, in particolare, sanziona gli amministratori e i sindaci qualora omettano di convocare l’assemblea entro i 30 giorni “dal momento in cui sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione” della stessa, momento che nel caso di specie è ravvisabile nell’emersione di perdite ‘rilevanti’ ai sensi degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile⁶⁶.

Si segnalano alcune interpretazioni di prassi in merito ai dubbi interpretativi emersi: Lettera Circolare MISE 29.01.2021 nr. 26890, dottrina: Assonime circolare n. 3 del 25.2.2021, Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto e Consiglio Nazionale del Notariato – Studio 88-2021/I. Il documento che ad oggi riassume tutte le varie pronunce sui dubbi interpretativi emersi è lo Studio 88-2021/I del Consiglio Nazionale del Notariato che analizza le varie posizioni esprimendo al contempo la propria posizione in merito a ciascuna.

Obbligo di separata indicazione in Nota Integrativa delle perdite “sospese”

Importante sottolineare che, dalla lettura combinata del comma 4, art. 6, del D.L. n. 23/2020 e del relativo Dossier del Senato all’atto S.2054, si rileva che ***anche le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa al bilancio, con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.*** Lo scopo della norma è quello di distinguere le perdite che beneficiano della sospensione quinquennale (quelle, rispettivamente, del 2020, del 2021 e del 2022) dalle altre, soggette invece alle regole ordinarie del Codice civile. Tale separata indicazione delle perdite 2020, 2021 e 2022 andrà quindi mantenuta nei prospetti di nota integrativa degli esercizi successivi al 2022, nei quali si dovrà anche dare conto dell’eventuale loro ripianamento. Tale norma è connessa a quella prevista dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis, Codice Civile, che richiede l’indicazione analitica in nota integrativa di tutte le voci del patrimonio netto con il dettaglio della loro origine e della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei periodi precedenti.

Esclusione correlazione di causa-effetto tra perdite e pandemia

La disciplina in esame non sembra richiedere alcuna correlazione di causa-effetto tra pandemia da COVID-19 e perdite, correlazione che, pur emergendo dalle indicazioni fornite dalla Relazione di accompagnamento al DL 23/2020, era risultata comunque discussa.

Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato 88-2021/I (§ 2) evidenzia, peraltro, come un nesso di carattere generale, tra la disciplina in esame e la pandemia esisterebbe, ma ciò non in modo tale da implicare che esso debba necessariamente essere colto con riguardo alla produzione delle perdite: sia perché tale nesso non sarebbe materialmente accertabile, in quanto i risultati conseguiti da un’impresa sono sempre influenzati da numerosi fattori, sia in quanto, verosimilmente, il legislatore ha tenuto in considerazione le complessive difficoltà di mercato.

Ciò, secondo le motivazioni della massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.11, sarebbe confermato dalla circostanza che le norme emergenziali rivolte alle sole imprese che hanno subito perdite da

⁶⁶ Le sanzioni ex art. 2631 del Codice civile (da 1.032 a 6.197 euro) sono aumentate di un terzo proprio in caso di omessa convocazione “a seguito di perdite”.

COVID-19 (come, ad esempio, l'art. 26 del DL 34/2020 convertito), anziché prendere in considerazione le perdite di bilancio, fanno riferimento alla riduzione dei ricavi derivanti dalla sola gestione caratteristica.

Anche la circolare Assonime 25.2.2021 n. 3 (§ 2) ha sottolineato come, in ogni caso, non sia necessario che si tratti di perdite che si presentino come effetto diretto della crisi da COVID-19, sia perché la norma non lo richiede, sia perché in una situazione di crisi sistemica i fenomeni che possono determinare una situazione di perdita sono tra loro correlati e non possono essere isolati rispetto alla crisi stessa.

Quanto riportato appare tanto più vero in relazione all'esercizio in corso al 31.12.2022, il cui andamento dell'economia non sembra influenzato, se non in misura marginale, dalla diffusione della pandemia, quanto piuttosto dagli effetti negativi del conflitto in Ucraina e delle spinte inflazionistiche in corso.

71

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (OIC 29)

I **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale**, come illustra l'OIC 29, sono quei **fatti, sia positivi, sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio**. Il termine entro il quale il fatto si deve verificare perché se ne debba tenere conto è individuato, generalmente, nella data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Qualora, tuttavia, tra la data di formazione del progetto di bilancio e la data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea si verificassero eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio già predisposto.

In particolare, detti eventi successivi alla chiusura dell'esercizio possono così essere suddivisi:

a) **Fatti successivi che DEVONO essere recepiti nel bilancio**

Trattasi di eventi che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio (31/12 in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare), ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio in conformità al postulato della competenza⁶⁷.

Alcuni esempi relativi a questa fattispecie sono:

- la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di fine esercizio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- accadimenti da cui emerga che alcune attività già alla data di chiusura del bilancio (31/12) avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (quali il fallimento di un debitore dopo la data di chiusura del bilancio, la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo);
- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- la determinazione dopo la chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso, la scoperta di un errore o di una frode.

Nel caso in cui l'effetto sulla posizione economico-patrimoniale della società di detti eventi non risulti determinabile, se ne deve dare opportuna informazione in Nota Integrativa.

Circa tale fattispecie, va evidenziato che in una "risposta al quesito in merito all'OIC 29" pubblicata dall'OIC nel maggio 2018, con riferimento al tema in questione (fatti successivi alla chiusura che devono essere recepiti in bilancio) è stato precisato che un "fatto successivo" non

⁶⁷ Si segnala che i componenti reddituali che derivano da tali accadimenti assumono, ma con alcune eccezioni, rilevanza fiscale per i soggetti che applicano la cd. "derivazione rafforzata", cioè la generalità dei soggetti IRES con esclusione delle micro – imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Per l'applicazione di tale principio, si rimanda al paragrafo 22 della presente Nota.

può portare a iscrivere (nel bilancio in fase di chiusura) un credito o un debito giacché lo stesso, giuridicamente, è sorto solo nell'esercizio successivo. Ad esempio, la definizione dopo la data di chiusura dell'esercizio di una causa legale già in essere a tale data, se può condurre ad aggiornare la stima del fondo rischi e oneri iscritto nel bilancio in chiusura (qualora lo stesso risulti inferiore rispetto all'ammontare oggetto di definizione), non può anche condurre a riclassificare, nel medesimo bilancio, tale fondo come debito. Infatti, secondo l'OIC, *“un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio”*. A seguito di tale presa di posizione, dovrebbe derivare che la deducibilità fiscale degli oneri in parola deve avvenire nel periodo di imposta in cui il debito correlato è sorto giuridicamente; infatti, nell'esercizio precedente (in fase di chiusura) l'onere in questione risulta ancora iscritto tra i “fondi” (non potendosi dar corso alla sua riclassificazione tra i debiti), la cui deducibilità è limitata ai soli casi contemplati dall'art. 107 del TUIR; qualora non si verta in una di queste limitate fattispecie, la deduzione non è infatti ammessa (art. 107, comma 4, del TUIR).

b) Fatti successivi che NON devono essere recepiti nel bilancio

Trattasi di quegli accadimenti che modificano situazioni esistenti a fine esercizio, ma che **non richiedono variazioni nei valori di bilancio**, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, quali ad esempio:

- la diminuzione del valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio a causa di condizioni di mercato intervenute successivamente a tale data;
- la distruzione di impianti di produzione o di merci a causa di calamità;
- la perdita derivante dalla variazione della parità di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio (si rimanda sul punto all'OIC19);
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio (si rimanda all'OIC6).

Tra i fatti successivi alla chiusura del bilancio, che non devono essere recepiti nel bilancio stesso poiché di competenza dell'esercizio successivo, ci sono anche operazioni di natura straordinaria deliberate dopo la chiusura dell'esercizio quali fusioni, scissioni, conferimenti, ovvero l'annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività, l'annuncio o l'avvio di piani di ristrutturazione, l'aumento di capitale, l'emissione di un prestito obbligazionario, significativi contenziosi (contrattuali, legali o fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio, assunzione di rilevanti impegni contrattuali, la richiesta di ammissione alla quotazione in Borsa.

Detti eventi, non richiedendo variazioni dei valori di bilancio, **devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione**; ciò in quanto comportano, nell'esercizio successivo, variazioni rilevanti o straordinarie della situazione delle attività e/o passività esistenti alla data di chiusura. **Questi eventi devono essere menzionati perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.** L'indicazione in Nota Integrativa (e non più nella Relazione sulla Gestione a seguito dell'abrogazione del punto 5) dell'art. 2428 codice civile ex art. 6, comma 11 del D.Lgs. 139/2015) dovrebbe riguardare la natura e la descrizione del fatto intervenuto nonché, per quelli di maggiore specificità e rilevanza, la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria dell'impresa, oppure la dichiarazione che l'effetto non risulta determinabile.

c) Fatti successivi che fanno venir meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale.

In questa casistica residuale sono ricompresi quegli accadimenti che possono far sorgere la

necessità di considerare se, nella redazione del bilancio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Trattasi per esempio del manifestato intendimento, da parte degli amministratori, di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa; oppure di un peggioramento non reversibile, dopo la chiusura dell'esercizio, nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più essere appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del suo venir meno.

Si stabilisce che i cambiamenti di stima siano classificati “nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili” invece che in quella relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima (come avveniva in precedenza). L'obiettivo di tale modifica è quello di evitare incongruenze tra quanto previsto dall'OIC 29 e quanto disciplinato da altri principi contabili. Ad esempio, il paragrafo 101 dell'OIC 12 stabilisce che le eccedenze dei fondi sulle imposte dirette divenuti esuberanti devono essere rilevate nella voce 20 “imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”, mentre per le imposte indirette devono essere imputate alla voce A5 “altri ricavi e proventi” (paragrafo 58 dell'OIC 12).

* * * * *

L'informativa relativa ai “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” deve essere fornita in **Nota integrativa**, la cui redazione, peraltro, non è sempre obbligatoria.

A decorrere dall'01.01.2016, il codice civile prevede tre differenti tipologie di società: società che redigono il bilancio in forma ordinaria, abbreviata e le micro - imprese.

L'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del c.c. prevede ora che le società che redigono il bilancio **in forma ordinaria** devono indicare nella sola Nota integrativa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Nell'illustrazione del fatto intervenuto va fornita, a differenza del passato, anche la stima dell'effetto sulla situazione economico e patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non risulti determinabile.

L'articolo 2435-bis del c.c. stabilisce che la Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio **in forma abbreviata** deve essere corredata delle medesime informazioni richieste dall'articolo 2427 comma 1, numero 22 quater) del c.c. appena sopra citato per i bilanci in forma ordinaria.

Infine **le micro-imprese** (art. 2435-ter c.c.), che sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile, non hanno alcun obbligo di indicare in questa sede (lo Stato Patrimoniale) tali accadimenti. Nel caso in cui redigano comunque la Nota Integrativa, i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, se rilevanti, sono illustrati presso tale documento.

72

Correzione di errori contabili in bilancio

L'OIC 29 definisce errore contabile una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un'informazione fornita in nota integrativa. Lo stesso OIC 29 ne disciplina poi il trattamento civilistico nei paragrafi da 44 a 58.

Il principio specifica che un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione erano disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura e diversa disciplina contabile.

In particolare, **NON** costituiscono errori:

- le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quel determinato momento;
- l'adozione di criteri contabili fatta in base a informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata.

In entrambi i casi esaminati, affinché non si configurino errori, è necessario che le informazioni e i dati siano stati, al momento del loro utilizzo, raccolti e utilizzati con la dovuta diligenza.

Gli errori marginali o addirittura irrilevanti non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio al postulato della rappresentazione veritiera e corretta e che influenzano le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base alle risultanze del bilancio.

Data l'estrema varietà delle possibili fattispecie, non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano determinare la non conformità al postulato previsto dall'art. 2423, comma 2, del Codice Civile (obbligo di redigere il bilancio con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio).

Il requisito della significatività dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi. A mero titolo d'esempio, un errore di calcolo relativamente modesto commesso nell'iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire errore significativo qualora il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità costituisca una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avveramento potrebbe comportare rilevanti conseguenze economiche per la società.

Con la precedente versione del principio contabile la correzione degli errori si effettuava rettificando la voce patrimoniale interessata dall'errore, imputando la correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in corso, alla voce "proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti" (voci E20 e E21) creando la sottovoce "componenti di reddito relativi a esercizi precedenti". A decorrere dal 2016, tale trattamento contabile non è più possibile per effetto dell'eliminazione delle voci E 20 ed E 21 di Conto economico.

L'OIC 29 ha recepito le predette modifiche normative e si è allineato ai principi internazionali (IAS n. 8), richiamando la medesima distinzione ivi prevista, la quale vede gli errori rilevanti contrapposti a quelli irrilevanti.

Resta salvo che l'errore è rilevato nel momento in cui viene individuato e nel contempo risultano disponibili le informazioni e i dati per il relativo corretto trattamento contabile.

In particolare, sono previste tre distinte tipologie di errori:

- gli **errori rilevanti**, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
- gli **errori non rilevanti**, che, al contrario, non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
- gli **errori talmente gravi** da rendere **nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio**.

Come detto non sono previsti valori numerici o specifiche soglie per poter collocare l'errore in una delle tre citate categorie, in quanto a incidere sulla rilevanza dell'errore sono la dimensione e la natura dell'errore stesso, nonché le specifiche circostanze in cui si verifica.

In considerazione della richiamata distinzione, il principio contabile detta quindi le seguenti procedure da seguire:

- la **correzione degli errori rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore (il principio contabile chiarisce che generalmente la rettifica è rilevata negli utili portati a nuovo, ma è possibile

- anche ricorrere a un'altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata);
- la **correzione degli errori non rilevanti** è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

L'OIC 29 specifica ulteriormente che, ai fini comparativi, gli errori rilevanti devono essere corretti anche nel bilancio dell'esercizio precedente.

Più precisamente:

- se l'errore rilevante è stato commesso **nell'esercizio precedente**, è necessario rideterminare gli importi comparativi per l'esercizio precedente;
- se, invece, l'errore rilevante è stato commesso **prima dell'esercizio precedente**, è necessario rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione il caso in cui non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore.

Sono previste due facilitazioni:

- a) quando non è possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- b) quando non è possibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti. In questi casi la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

Come accennato, in alcuni casi, un errore commesso nell'esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio. Tale ipotesi, di natura strettamente giuridica, non è comunque disciplinata dall'OIC.

Per effetto del D.Lgs. 139/2015 è stato modificato il dettato del codice civile.

Ora l'articolo 2423, comma 4, c.c. prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

L'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile prevede poi che *“se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.

Alla luce di tali nuove previsioni, nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, la **Nota Integrativa** illustra, per le società che redigono il **bilancio in forma ordinaria e in forma abbreviata** (ex art. 2435-bis c.c.):

- la **descrizione** dell'errore commesso;
- l'**ammontare** della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata; e
- le **motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni previste dal principio contabile** (si vedano facilitazioni sopra riepilogate ai punti a) e b)).

Infine, le **micro-imprese** (art. 2435-ter c.c.) non hanno l'obbligo di indicare le informazioni viste sopra in calce allo stato patrimoniale dove devono essere riportate solo le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile. Nel caso in cui optino per la redazione della Nota Integrativa anche le micro – imprese seguiranno le disposizioni previste per le altre società.

Ai fini fiscali, per effetto di quanto introdotto dal c.d. “Decreto Fiscale” (D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) e come chiarito dalla circolare

dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 07.04.2017, è consentito correggere errori o omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito (ivi compresi gli errori contabili), *presentando una **dichiarazione integrativa a favore/sfavore** entro i termini previsti per l'accertamento dall'art. 43 del DPR n. 600 del 1973.*

Infine, l'art. 8 del DL 21.06.2022 n. 73 ha ora introdotto il quarto periodo al primo comma dell'art. 83 del TUIR secondo cui: *“i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti”*. In sostanza, per i soli contribuenti sottoposti a controllo contabile, a partire dall'anno 2022 opera la derivazione rafforzata anche in riferimento agli errori contabili venendo meno la necessità di presentare le c.d. “dichiarazioni integrative”. Schematizzando si possono individuare tre differenti categorie:

1. la *prima* formata da coloro i quali applicano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale che possono far valere lo stesso anche con riguardo alla correzione degli errori contabili;
2. la *seconda* formata da coloro i quali non sottopongono il bilancio a revisione legale, ma applicano il principio di derivazione rafforzata che non possono far valere, tuttavia, con riguardo alla correzione degli errori contabili;
3. la *terza* formata da coloro i quali non applicano il principio di derivazione rafforzata e che, indipendentemente dalla presenza di un controllo di revisione legale o meno, non possono dar conto dello stesso nell'ipotesi di correzione di errori contabili. È questa l'ipotesi delle micro imprese che redigono il bilancio in forma semplificata ex art. 2435-ter c.c. o abbreviata ex art. 2435-bis c.c. 7: per questi ultimi continuano ad applicarsi le regole di competenza fiscale di cui all'art. 109 del TUIR e quindi, nel caso di correzioni di errori contabili al fine di ottenere la rilevanza fiscale, rimane necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa.

73

Spese relative a più esercizi (art. 108)

Secondo l'art. 108, comma 1, del TUIR, *“le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*; non viene più fatto alcun riferimento alle spese relative a studi e ricerche che potevano essere dedotte nell'esercizio in cui erano state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Al comma 2 è stato soppresso il primo periodo (che faceva riferimento ai costi di pubblicità e propaganda e pertanto non prevede più la possibilità di spesarli o nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi), mentre vi sono indicazioni relative al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza, oggetto di commento nel prosieguo del presente paragrafo.

Il comma 3 così recita *“le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'art. 88, comma 3”*.

Il comma 4 è rivolto alle imprese di nuova costituzione che applicano le disposizioni dei commi precedenti a decorrere dall'esercizio in cui conseguono i primi ricavi.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 108, l'individuazione della quota imputabile all'anno delle spese relative a più esercizi deve avvenire in base ai principi contabili di riferimento (OIC o IAS/IFRS), giacché il legislatore, con la modifica dell'art. 83, comma 1, del TUIR, introduce **un principio di “derivazione rafforzata”** che prevede il riconoscimento, per i soggetti diversi dalle

micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, **dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei principi contabili OIC.**

Spese di pubblicità

La capitalizzazione di questo tipo di spese è ammessa solo qualora le stesse possano essere qualificate quali spese di impianto o di ampliamento e quindi collocate, nella voce B)I-1) dello Stato Patrimoniale (OIC 24, paragrafo 100); tale opzione è volta a limitare la possibilità di patrimonializzare troppo facilmente costi che, nella maggior parte dei casi, rientrano nella ricorrente operatività aziendale.

In particolare, la capitalizzazione delle spese di pubblicità tra i costi di impianto e di ampliamento è ammessa qualora si tratti di oneri che si sostengono, in maniera non ricorrente, in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase di start-up o quella di accrescimento della capacità operativa e che rispettino i seguenti requisiti:

- a) sia dimostrata la loro utilità futura;
- b) esista una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- c) sia stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

Costi di ricerca

L'OIC 24 distingue l'attività di ricerca in **ricerca di base** (non capitalizzabile) e per **sviluppo** (capitalizzabile).

La **ricerca di base** è, ai sensi del paragrafo 47, un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica per la società. I costi per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività aziendale.

Lo **sviluppo** è invece l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione (OIC 24, paragrafo 46).

Secondo il paragrafo 26, la voce dell'attivo B) I-2) "costi di sviluppo" può pertanto comprendere:

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o sistemi nuovi o migliorati;
- i costi per l'applicazione della ricerca di base.

Tali costi devono non solo essere inerenti a specifici progetti di sviluppo, ma è necessario che essi manifestino anche le seguenti caratteristiche (paragrafo 49):

- ✓ essere relativi a un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabile e misurabile;
- ✓ riferirsi a un progetto realizzabile, ossia tecnicamente fattibile, per il quale l'impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- ✓ essere recuperabili, ossia la società deve avere prospettive reddituali favorevoli nel senso che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto devono essere almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (c.d. "costi di start up") o quella di accrescimento della capacità operativa (documento OIC 24, § 41).

Costi di impianto e di ampliamento

Il documento OIC 24 (§ 25) stabilisce che la voce "B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento" può comprendere, tra l'altro, i costi di *start up*, cioè i costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società

preesistente prima dell'inizio di una nuova attività (nuovo ramo d'azienda, nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, nuovo processo produttivo, ecc.).

Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, "i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito", i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente.

Ai fini della capitalizzazione, devono, tuttavia, essere rispettate le specifiche condizioni comuni agli oneri pluriennali capitalizzabili (dimostrazione dell'utilità futura, correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società, possibilità di stimare con ragionevole certezza la loro recuperabilità), oltre alle ulteriori specifiche condizioni previste dal principio contabile. Laddove tali condizioni non siano rispettate, i costi non possono essere rilevati nella voce B.I.1 e devono, invece, essere imputati a Conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti (documento OIC 24, § 43, in riferimento ai costi di *start up*).

Ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 5 c.c., i costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio sindacale.

In relazione ai costi di impianto ed ampliamento, l'utilità pluriennale è giustificabile solo se si dimostra la congruenza e il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. Ad esempio, i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati; la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa; i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive.

Peraltro, la facoltà di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento, nel Conto economico della società, di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è l'automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti (documento OIC 24, § 42).

L'art. 2426 co. 1 n. 5 c.c., stabilisce, infine, che "i costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni".

Analogamente a quanto previsto per i costi di sviluppo, fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.).

Altri oneri pluriennali

In base allo schema previsto dall'art. 2424 c.c., gli oneri pluriennali *diversi* dai costi di sviluppo e dai costi di impianto e ampliamento sono classificati tra le immobilizzazioni immateriali, nella voce "B.I.7 - Altre" dell'attivo dello Stato patrimoniale.

A tal riguardo, il documento OIC 24 (§ 31) precisa che nella voce B.I.7 si possono iscrivere eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci appartenenti alla voce B.I, quali, a titolo esemplificativo:

- il costo sostenuto dal cessionario per acquisire il diritto di usufrutto su azioni;
- il costo sostenuto per la realizzazione interna di un software applicativo "non tutelato";
- i costi sostenuti per migliorie su beni di terzi presi in locazione dall'impresa (se le migliorie non sono separabili dai beni stessi, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità);
- i costi sostenuti per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti.

In generale, gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se sussistono le usuali condizioni per la capitalizzazione (documento OIC 24, § 40).

I costi sostenuti per il trasferimento e il riposizionamento di linee di produzione o di interi stabilimenti nell'ambito della definizione di un nuovo *lay-out* della produzione possono essere capitalizzati quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell'impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni. Non sono,

invece, capitalizzabili i costi relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali prima occupati (documento OIC 24, § A.24 e A.25).

I costi sostenuti per il trasferimento e il riposizionamento di singoli cespiti sono contabilizzati secondo le indicazioni contenute nel documento OIC 16 e, quindi, capitalizzati solo se rispettano i requisiti ivi previsti (documento OIC 24, § A.26).

Spese di rappresentanza

Il secondo comma dell'art. 108 del TUIR prevede che *“le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5% dei ricavi ed altri proventi fino ad euro 10 milioni; b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50”*.

Il **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19.11.2008** introduce i criteri definitori delle spese di rappresentanza.

Al **primo comma il Decreto** ha fornito i concetti “guida” per la definizione delle spese di rappresentanza e per la loro deducibilità in ambito tributario, indicando un carattere generale (**la gratuità**) da ritenere essenziale. Infatti, nel caso in cui l'impresa riceva un corrispettivo, la spesa sostenuta a monte non viene considerata di rappresentanza.

Verificata la sussistenza della gratuità, è necessario indagare circa l'**inerenza** della spesa, da individuarsi nel fatto che:

- ✓ tali spese siano sostenute con **finalità promozionali** o di **pubbliche relazioni**;
- ✓ il loro sostenimento risponda a criteri di **ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero comunque coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l'impresa opera.

Secondo la relazione al decreto, proprio la caratteristica di mirare a “benefici economici” permette di collegare tali spese all'attività d'impresa e nel contempo di differenziarle da altre, egualmente gratuite, ma rispondenti ad altre finalità (erogazioni ai soci, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) che fanno perdere loro la possibilità di essere riconosciute inerenti e quindi deducibili.

Per espressa previsione normativa (articolo 108, comma 2, terzo periodo del TUIR), **sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, di valore unitario non superiore a Euro 50**; l'importo di queste ultime spese, essendo comunque deducibile, non rientra nell'ammontare delle spese di rappresentanza da porre a confronto con una percentuale dei ricavi dell'esercizio, di cui si dirà in seguito.

Il decreto individua alcune situazioni in cui l'inerenza della spesa di rappresentanza è implicitamente predefinita. In particolare, costituiscono spese di rappresentanza:

- le spese relative all'organizzazione, diretta o indiretta, di viaggi turistici in occasione dei quali sono svolte, in concreto, significative iniziative a carattere promozionale dei beni o servizi che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa;
- spese sostenute per incontri a carattere conviviale (feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento), in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- spese sostenute per incontri a carattere conviviale (feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento), in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi dell'impresa ovvero di nuovi uffici o stabilimenti;
- spese sostenute per incontri a carattere conviviale (feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento), in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa;
- ogni altra erogazione gratuita (voce residuale) di beni e servizi effettuata in occasione diversa da quelle espressamente contemplate nei precedenti punti ma che, comunque, si qualifichi funzional-

mente per essere idonea, anche potenzialmente, ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali. In tale fattispecie residuale è poi richiamata in modo specifico il caso delle erogazioni di contributi per l'organizzazione di convegni e iniziative simili.

Il **D.Lgs. n. 147/2015**, ha individuato i parametri che permettono di misurare la **congruità delle spese di rappresentanza**. Nel dettaglio si giunge a ritenere congruo (e quindi deducibile), nel periodo d'imposta di sostenimento, l'ammontare di spese di rappresentanza commisurato alle seguenti percentuali di ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo (occorre riferirsi ai ricavi e ai proventi indicati nella voce A1 e A5 del conto economico, la voce a A5 deve essere assunta al netto dei proventi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda):

Ricavi (A1) e proventi (A5) gestione caratteristica (Euro)	Spese di rappresentanza DEDUCIBILI
Fino a 10.000.000	1,5% sull'importo dei ricavi
Da 10.000.001 a 50.000.000	150.000 + 0,6% sull'eccedenza rispetto a 10.000.000
Oltre 50.000.000	390.000 + 0,4 % sull'eccedenza rispetto a 50.000.000

Circa i "ricavi e proventi della gestione caratteristica", va osservato che il legislatore utilizza la medesima formulazione individuata in altre norme del TUIR e in particolare nell'art. 172, comma 7 (concernente i requisiti di operatività delle società partecipanti a un'operazione di fusione ai fini del riporto delle perdite fiscali); è da ritenersi che le interpretazioni valide ai fini di quest'ultima norma siano da confermare anche ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza.

Se l'impresa sostiene, nell'esercizio, oneri di rappresentanza complessivamente non superiori al valore risultante dal conteggio, tutte le spese saranno deducibili. In caso contrario dovrà essere recuperata a **definitiva** tassazione (con una variazione in aumento nel modello di dichiarazione dei redditi) la sola eccedenza rispetto al tetto.

La norma non prevede, tranne che per le società di nuova costituzione, alcun meccanismo di recupero delle spese indeducibili nei successivi periodi di imposta. Allo stesso modo, laddove la soglia dell'esercizio non dovesse essere interamente utilizzata, non si potrà recuperare la differenza per coprire spese che verranno sostenute in anni seguenti in eccedenza alla quota deducibile di quei periodi di imposta. Questa impossibilità di riporto in avanti delle eccedenze rende opportuno pianificare il sostenimento delle spese, in modo da evitare andamenti altalenanti.

Al **terzo comma il Decreto 19.11.2008** inserisce un trattamento di favore per le **imprese di nuova costituzione** (in *start up*) prevedendo un rinvio della deduzione delle spese di rappresentanza fino all'esercizio nel quale si conseguiranno i primi ricavi. Quindi le spese di rappresentanza, sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito di quest'ultimo periodo e di quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in questi esercizi siano inferiori all'importo deducibile.

Si ritiene che, per le imprese di nuova costituzione, anche tale posta, costituendo potenzialmente differenza temporanea tra risultato civile e reddito fiscale, possa generare, al ricorrere delle condizioni previste, l'iscrizione della fiscalità anticipata (ai soli fini IRES).

Esempio

La società Gamma S.r.l. si costituisce nel 2020 e nello stesso anno sostiene spese di rappresentanza per Euro 10.000 senza conseguire alcun ricavo; la deducibilità di tali spese può essere rinviata al 2021 (anno di conseguimento dei primi ricavi) e al 2022 (anno successivo a quello di conseguimento dei primi ricavi). Ai fini della deduzione, tuttavia, occorre verificare cosa accade in questi esercizi.

Infatti, si supponga:

- per il 2021, un ammontare di ricavi di Euro 250.000 e nessuna spesa di rappresentanza. L'importo deducibile è pari a Euro 3.750 (1,5% di 250.000), che viene utilizzato "recuperando" parte delle spese sostenute nel 2020;
- per il 2022 un ammontare di ricavi ancora pari a Euro 250.000 e spese di rappresentanza sostenute nel periodo per Euro 3.500. La società, potrà dedurre integralmente le spese sostenute nel 2022 (il plafond disponibile è pari a Euro 3.750 dato dall'1,5% di Euro 250.000) e potrà recuperare 250 Euro di spese di rappresentanza sostenute nel 2020. Perderà definitivamente la possibilità di recuperare le residue spese sostenute nel 2020 di Euro 6.000, pari alla differenza tra Euro 10mila, (spese complessive sostenute nel 2020) ed Euro 3.750 (frazione delle spese 2020 "recuperata" nel 2021) ed Euro 250 (frazione delle spese 2020 "recuperata" nel 2022).

Al quarto comma il Decreto 19.11.2008 coordina il limite di cui al comma 2 con la **deducibilità integrale delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50**. In particolare, come già anticipato, viene previsto che non rientrano nell'ammontare di spese di rappresentanza, da porre a confronto con le predette percentuali dei ricavi della gestione caratteristica, **le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario inferiore a Euro 50** (detto limite è da intendersi al netto dell'IVA, qualora detraibile).

Al quinto comma il Decreto 19.11.2008 elenca una serie di fattispecie che non rientrano nel novero delle spese di rappresentanza, essendo integralmente deducibili (nel rispetto del principio di inerenza) indipendentemente dai limiti di cui al comma 2. In dettaglio, il legislatore ha voluto attribuire un carattere "eminentemente commerciale" alle spese di "ospitalità clienti"; infatti, il decreto stabilisce che le spese di **viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali**, in occasione di:

- **mostre, fiere, esposizioni o eventi simili** (nei quali siano esposti i beni o servizi prodotti);
- **visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;**

non sono considerate spese di rappresentanza e, pertanto, non sono soggette al rispetto del limite di congruità prima descritto. Ciò nonostante le stesse risultano essere erogazioni gratuite al pari di quelle esplicitamente ricomprese tra le spese di rappresentanza.

Tuttavia, la deducibilità è subordinata alla tenuta di apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

In sostanza, è possibile delineare la *ratio* contenuta nel decreto come di seguito:

- le spese che comportano una gratuità sono di rappresentanza se inerenti (nel senso sopra delineato) all'attività d'impresa;
- **le spese di ospitalità sostenute nei confronti dei clienti**, di certo inerenti, pur avendo un carattere di gratuità, **non sono da considerare di rappresentanza e pertanto sono deducibili integralmente** senza i limiti di importo fissati dalla norma.

Inoltre, è riconosciuta la piena deducibilità alle spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente sostenute dall'**imprenditore individuale** in occasione di trasferte effettuate per partecipare a mostre, fiere e altri eventi simili in cui sono esposti o promossi beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa stessa o attinenti all'attività caratteristica della medesima.

E' chiaro come il tenore letterale della norma in esame non permetta di comprendere in questa fattispecie le spese di ospitalità fatte nei confronti di fornitori, agenti indipendenti dell'impresa, dipendenti di società del gruppo, affiliati delle catene di franchising, giornalisti, etc., in quanto la stessa è prevista solo nel caso in cui il beneficiario risulti essere un cliente (anche se solo potenziale); in tal senso, si veda circolare Agenzia Entrate 13.07.2009, n. 34, paragrafo 6.1.1., secondo la quale dette spese rientrano nel novero di quelle di rappresentanza (deducibili nei limiti quantitativi citati e a IVA

indetraibile)⁶⁸.

Al **sesto comma il Decreto 19.11.2008** fornisce alcuni importanti chiarimenti circa la **documentazione delle spese**. Vi sono sostanzialmente due regole:

- per le spese di rappresentanza deducibili nel limite del plafond, è previsto che l'Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possano invitare i contribuenti a fornire indicazioni, per ciascuna delle fattispecie indicate dal Legislatore, dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base del calcolo della percentuale di deducibilità indicata nel comma 2;
- per le spese deducibili senza limiti, comprese quelle relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50, l'invito può riguardare l'ammontare complessivo dei costi sostenuti. Per le spese di cui al comma 5 del provvedimento (relative all'ospitalità offerta a clienti, anche potenziali) alla loro integrale deducibilità fa da contraltare un **obbligo documentale** piuttosto importante, essendo indispensabile tenere memoria, mediante conservazione di apposita documentazione, delle **generalità dei soggetti ospitati**, della **durata** e del **luogo di svolgimento** della manifestazione, nonché della **natura dei costi sostenuti**.

Per quanto riguarda l'**IVA**, va rammentato che:

- con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° settembre 2008, è stato espunto⁶⁹ dal testo dell'art. 19-*bis* I, comma 1, lettera e), della legge IVA ogni riferimento circa l'indetraibilità (oggettiva) dell'imposta relativa a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che, a partire da tale data, risulta quindi ordinariamente detraibile (se e nella misura in cui sia afferente all'attività esercitata);
- resta tuttavia indetraibile, ai sensi dell'art. 19-*bis* I, lettera h), della legge IVA, l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a Euro 50,00 (limite ora disposto dall'art. 30, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175).

Pertanto, una volta che, anche a seguito dell'applicazione del provvedimento in esame, una determinata spesa (ad esempio, l'organizzazione di uno spettacolo per l'apertura di una filiale) sia inquadrata, ai fini delle imposte sui redditi, come di rappresentanza, ne consegue l'indetraibilità dell'IVA assolta "a monte", indipendentemente dal fatto che il costo (comprensivo dell'IVA resasi indetraibile) rispetti il plafond di deducibilità e, quindi, non determini, in sede di dichiarazione dei redditi, alcuna variazione in aumento ai fini reddituali. Viceversa, qualora una determinata spesa in ambito reddituale sia qualificabile come "non di rappresentanza" (ad esempio quella di viaggio, vitto e alloggio di un cliente che ha partecipato alla fiera dove sono esposti i prodotti dell'impresa) l'IVA sarà detraibile nei modi ordinari.

A decorrere dal 2009 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008), le **spese** relative a **prestazioni alberghiere** e a **somministrazioni di alimenti e bevande**, **sostenute non per servizi di mensa o in occasione di trasferte**, sono deducibili nella **misura del 75%** (art. 109, comma 5, del TUIR).

La riduzione della deducibilità al 75% del loro ammontare trova applicazione alle spese alberghiere e di ristorazione anche qualora le stesse siano "di rappresentanza" oppure di "ospitalità" a clienti (anche potenziali). In particolare, l'impresa si trova di fronte a un doppio limite:

- a) applicazione della deducibilità nella misura del 75% delle spese alberghiere e di ristorazione sostenute nel periodo;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) va sommato alle altre spese di rappresentanza (diverse da quelle di ospitalità a clienti (anche potenziali) e da quelle di omaggio di beni di valore unitario

⁶⁸ Al riguardo, si segnala la norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti n. 177, secondo la quale, qualora sia possibile provare che detti oneri sono correlati in senso ampio all'impresa in quanto tali, gli stessi sarebbero deducibili ai fini delle imposte sui redditi e a IVA detraibile.

⁶⁹ dall'art. 83, comma 28-*bis*, del D.L. 25.06.2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133).

non superiore ad Euro 50), considerando indeducibile l'eventuale eccedenza rispetto al plafond determinato a scaglioni (1,5% fino a ricavi di Euro 10 milioni, etc.).

Nel caso in cui le spese di vitto e alloggio siano di "ospitalità a clienti (anche potenziali)" e non di rappresentanza, l'impresa non subisce il limite del plafond sui ricavi, ma applica la sola limitazione alla deducibilità del 75% delle spese stesse.

Quest'ultimo limite non si applica, invece, né alle spese sostenute in occasione di trasferte (dei soli dipendenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quali gli amministratori) al di fuori del territorio del comune sede di lavoro, né ai costi per servizi di mensa (ricomprendendo in tale nozione la gestione diretta, la gestione di terzi, le convenzioni stipulate con ristoranti e i ticket restaurant; circolare Agenzia Entrate 03.03.2009, n. 6).

Esempio

Srl che ha conseguito, nel 2022, un volume di ricavi e altri proventi caratteristici di Euro 2.000.000. Il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari a $(2.000.000 \times 1,5\%) = \text{Euro } 30.000$

La Srl sostiene queste spese:

➤ omaggi di importo unitario <u>superiore</u> a Euro 50	10.000
➤ spettacolo di intrattenimento in occasione di una ricorrenza	15.000
➤ ospitalità (per vitto e alloggio) a clienti e altri soggetti senza i requisiti del comma 5 dell'art. 1 del DM 19.11.2008	
Spesa complessivamente sostenuta Euro 10.000	
75% spesa sostenuta (in quanto vitto e alloggio)	<u>7.500</u>
Totale spese di rappresentanza	32.500

Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti di Euro 30.000 (pari all'1,5% dei ricavi); l'eccedenza di Euro 2.500 ($32.500 - 30.000$) è fiscalmente "persa", non potendo essere dedotta né nel 2022, né negli esercizi successivi.

Per quanto attiene l'**IRAP**, le regole sulla deduzione delle spese di rappresentanza e delle spese di vitto e alloggio nella determinazione del reddito d'impresa non hanno effetti sull'imponibile IRAP delle **società di capitali**. La disciplina del tributo regionale per i soggetti IRES (nonché per le società di persone e le imprese individuali che abbiano esercitato l'opzione per la determinazione dell'imposta secondo le regole delle società di capitali) in vigore dall'esercizio 2008 prevede, infatti, una sostanziale corrispondenza tra imponibile e risultanze del conto economico civilistico, come esposto al paragrafo 34 della presente Nota Informativa.

Pertanto, le società di capitali (e i soggetti IRPEF che hanno esercitato l'opzione), una volta individuate le voci contabili rilevanti ai fini del tributo, dovranno assumere i relativi importi senza apportarvi le rettifiche previste dal TUIR; per le spese di rappresentanza accolte nell'area ordinaria del Conto Economico (voci B6, B7 e B14, in particolare), l'importo deducibile ai fini IRAP sarà quello correttamente iscritto in bilancio, anche qualora, ai fini IRES, una sua frazione superasse il plafond sui ricavi previsti dal Decreto, dovendo essere ripresa a tassazione (ai soli fini di quest'imposta) in sede di dichiarazione dei redditi (circolari Agenzia delle Entrate n. 36 del 16.07.2009 e n. 39 del 22.07.2009).

I predetti criteri fiscali di deduzione delle spese di rappresentanza mantengono, invece, efficacia per il calcolo dell'IRAP dovuta da imprese individuali e società di persone che non hanno esercitato l'opzione per la tassazione in base ai criteri IRES. Questi contribuenti potranno dedurre dalla base imponibile IRAP le eventuali spese di rappresentanza (rientranti tra i "costi per servizi" di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997) solo fino al tetto previsto dal Decreto 19.11.2008.

Costi di sponsorizzazione: sottile confine tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

Tra le spese di pubblicità e propaganda è da ritenere che vadano compresi i costi di sponsorizzazione; al riguardo, tuttavia, si segnala l'avverso parere della Corte di Cassazione (da ultimo ordinanza 05.03.2012, n. 3433; sentenze 30.12.2014, n. 27482 – 22.12.2014, n. 27198 – 26.11.2014, n. 25100), secondo la quale (riprendendo un risalente orientamento del SECIT), "alle sponsorizzazioni sportive si applica l'attuale art. 108 del TUIR essendo (...) equiparate alle spese di rappresentanza in quanto

effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa". La Suprema Corte prosegue affermando che "tale enunciazione si desume dalla decisione di questa sezione n. 8679 del 15.04.2011, nella quale condivisibilmente si legge che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta".

In definitiva, la Cassazione ritiene che debbano farsi rientrare nelle:

- ✓ **spese di rappresentanza** quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale;
- ✓ **nelle spese di pubblicità o propaganda** quelle sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e in certi contesti, anche temporali.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, si ritiene che l'attività di sponsorizzazione, diretta a pubblicizzare non soltanto determinati beni e servizi dell'impresa, ma anche a promuovere a livello globale l'impresa stessa, possa essere ricondotta nell'ambito della pubblicità; in senso conforme, alcune decisioni di giurisprudenza tributaria di merito (CTR di Milano, sez. Brescia, 20.07.2015, n. 3421/67/15, CTP di Lucca, 03.10.2012, n. 110/3/12; Id., 08.10.2012, n. 160/5/12) per le quali le spese sostenute dallo sponsor sono riconducibili tra quelle di pubblicità, e quindi deducibili integralmente.

Per l'amministrazione finanziaria (Risoluzione 05.11.1974, n. 1016), infatti *"le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria e come tali inerenti alla produzione del reddito - solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di **obblighi contrattuali** (occorre pertanto l'esistenza di un contratto, ndr), anche in fatto osservati, a carico delle società percipienti. Qualora non ricorressero le suindicate condizioni, le somme erogate - pur se nominalmente a titolo di pubblicità - non potrebbero essere considerate diversamente dalle mere elargizioni a titolo di liberalità e, in quanto tali, come oneri non deducibili dal reddito di impresa"*.

Considerata la particolare attenzione riservata negli accertamenti, è opportuno conservare documentazione fotografica e rassegne stampe (vedi Cassazione 21131/2018).

Inoltre, con riferimento alle dazioni in denaro o in natura, per importo non superiore a Euro 200.000, effettuate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (nonché degli altri enti previsti dall'art. 90, comma 8, della Legge 27.12.2002, n. 289), a titolo di corrispettivo di una specifica attività del beneficiario volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, **vale la presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese**, secondo il contenuto dell'**art. 90, comma 8, della legge 289/2002**, da cui discende la loro integrale deducibilità come spese di pubblicità. Nello stesso senso l'interpretazione datane dall'Amministrazione Finanziaria con circolare 22.04.2003, n. 21 (paragrafo 8) e risoluzione 23.06.2010, n. 57, nonché circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E/2009; leggasi anche le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 15179/2020, 14626/2020, 13793/2020, 13719/2020 e 5428/2020, nonché sentenze della Corte di Cassazione nn. 5720/2016 e 14232/2017, della CTR di Milano n. 1727/2017, della CTR di Ancona n. 839/2016 e CTR di Bari n. 2795/2016, nonché della CTP di Reggio Emilia n. 310/2017, della CTP di Ferrara n. 566/1/16. Occorre tener presente che la qualificazione di dette spese come pubblicitarie, in base alla presunzione di cui al citato art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, non pare ancora sufficiente a garantire un'automatica deducibilità delle stesse: secondo la Suprema Corte, infatti, è comunque necessario che il contribuente fornisca la prova della loro inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi e all'oggetto sociale, ma soprattutto nella prova che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale per l'impresa erogante (Cassazione 07202/17 del 10.01.2017 e n. 18204 del 16.09.2016). Tuttavia, la stessa Amministrazione Finanziaria (Circolare 21/2003) ha riconosciuto che l'art. 90, comma 8 della Legge 289/2002 introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali

spese, che vengono considerate - nel limite dell'importo annuo di Euro 200.000 - **comunque** di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante; lo stesso concetto è stato ripreso dalla Risoluzione 57/2010 la quale ha riconosciuto che le somme di cui trattasi costituiscono, **in ogni caso**, nel limite di importo annuo complessivamente non superiore agli Euro 200.000, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

74

Norme generali sulle valutazioni (art. 110)

Ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUIR, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi (ad esempio valutazioni di magazzino), l'impresa dovrà darne specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante barratura di apposito riquadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, per le società di capitali, rigo RS280 di REDDITISC/2023).

Oltre alle varie disposizioni contenute in questo articolo, viene anche stabilito che i componenti negativi riguardanti:

- le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;
- le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili;
- gli accantonamenti per rischi su crediti,

devono essere **ragguagliati alla durata dell'esercizio** se questa è inferiore o superiore a 12 mesi (art. 110, co. 5 TUIR).

Identico ragguaglio deve essere operato per i proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La rettifica da parte dell'Ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'Ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi (art. 110, co. 8 TUIR)

75

Rivalutazione dei beni di impresa

Negli anni il Legislatore ha riproposto più volte, tramite specifiche leggi, la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa**, consentendo di far emergere i plusvalori latenti al fine di allineare il valore contabile dei beni a quello economico o di mercato.

L'ultima norma speciale di rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal Legislatore è stata emanata nel 2020 (ai sensi dell'art. 110 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020). **L'art. 110 del D.L. 104/2020** ha previsto la possibilità di rivalutare i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019, mentre la rivalutazione doveva essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel **bilancio al 31/12/2020** (per i soggetti "solari"); in seguito l'art. 1-bis del D.L. n. 41 del 22.3.2021 ha inserito il comma 4-bis all'art. 110 del D.L. 104/2020, consentendo di eseguire l'operazione anche nel bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, cioè il **bilancio 2021** (per i soggetti "solari"), con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, **ma solo ai fini civilistici**.

Si segnala che nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è possibile rivalutare i beni d'impresa (per categorie omogenee) con efficacia fiscale, pagando un'imposta sostitutiva del 10% (beni non ammortizzabili) o del 12% (beni ammortizzabili); la riserva da rivalutazione, in sospensione di imposta, può essere affrancata con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Per la precisione, si rileva che per il tramite dell'articolo 12-ter del Dl 23/2020 il Legislatore ha prolungato la facoltà già concessa ai soggetti *Oic-adopter* dalla legge di Bilancio 2020 (commi 696 e seguenti dell'articolo 1 della legge 160/2019). Queste norme prevedevano che la rivalutazione avvenisse nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (normalmente il 2019) con riferimento ai beni già iscritti nel bilancio precedente. Con questo intervento, il legislatore

ha concesso di operare la rivalutazione anche negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 (normalmente, quindi, rispettivamente il 2020, 2021 e 2022) ma sempre con riferimento ai beni risultanti al 31/12/2018. In base ai commi 699 e 700 della manovra, gli effetti fiscali si producono dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è iscritta, dal quarto in caso di cessione o assegnazione dei beni rivalutati

* * * * *

Di seguito verrà fatta una breve disamina degli aspetti contabili e fiscali tipici delle operazioni di rivalutazione dei beni e riportata una tabella con la sintesi delle principali caratteristiche delle rivalutazioni di cui i contribuenti hanno potuto beneficiare dal 2008 in poi, tenuto conto che le stesse possono comportare conseguenze anche nei bilanci successivi e dunque anche nel bilancio 2022.

Aspetti contabili e valore rivalutabile

L'operazione di rivalutazione doveva essere condotta attraverso una delle modalità alternative previste dall'art. 5 del DM 162/2001:

- rivalutazione del solo costo storico;
- rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento;
- riduzione del fondo di ammortamento.

Era possibile utilizzare anche due tecniche in modo simultaneo per il medesimo bene, ad esempio rivalutando in parte il costo storico e riducendo per l'eccedenza il fondo di ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 22, § 3).

Secondo l'art. 11 della L. 342/2000, richiamato dalle leggi di rivalutazione successive, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono superare quelli attribuibili ai beni in base:

- alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa (criteri di valore "interni");
- ai valori correnti (criterio di valore "esterno").

Devono essere fatte le seguenti precisazioni:

- il valore attribuibile ai beni per effetto della rivalutazione non può in alcun caso essere superiore a quello di mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa o, se superiore, al valore che fondatamente può essere attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa;
- nella valutazione dei beni si dovrà considerare sia il degrado fisico del bene, sia il deprezzamento economico dovuto all'obsolescenza.

Rilevanza civilistica e/o fiscale della rivalutazione

A seconda della formulazione di ogni norma che si è susseguita per la rivalutazione dei beni di impresa, è stata prevista la facoltà o l'obbligo di attribuire valenza fiscale e non solo civilistica alla rivalutazione.

Nel caso di rivalutazione operata **ai soli fini civilistici** i maggiori valori iscritti non sono riconosciuti ai fini fiscali, pertanto si crea un disallineamento tra il valore civile e quello fiscale del bene che ne è stato oggetto, destinato a riassorbirsi al termine del processo di ammortamento del bene, ovvero anticipatamente in ipotesi di dismissione del cespite prima della conclusione del suo ammortamento. Indipendentemente dal motivo del riassorbimento, il diverso valore civile e fiscale del bene comporta comunque l'emersione, negli esercizi successivi a quello di effettuazione della rivalutazione, di materia imponibile (sotto forma di ammortamenti non deducibili fiscalmente, ovvero di maggiori plusvalenze o minori minusvalenze rispetto a quelle rilevate contabilmente).

Tale disallineamento ha comportato per le imprese **l'obbligo di stanziare, in sede di contabilizzazione della rivalutazione, il relativo fondo imposte differite IRES e IRAP**, nonché di monitorarlo compilando il quadro RV della dichiarazione dei redditi.

Le imposte differite si riverseranno a Conto economico negli esercizi successivi in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l'ammortamento, la cessione del bene o la riduzione per perdita durevole di valore. Nel caso dell'ammortamento, ad esempio, l'impresa stanzierà quote di ammortamento in parte prive di rilevanza fiscale, conseguentemente sarà necessario operare una

variazione in aumento nel modello REDDITI (continuando a compilare anche il quadro RV), mentre in bilancio andrà rilevato l'utilizzo del fondo imposte differite.

Esempio

	Importi Ante rivalutazione	Importo Post Rivalutazione
Costo Storico	100.000	160.000
Fondo Ammortamento	30.000	30.000
Valore netto contabile	70.000	130.000
Importo complessivo rivalutazione		60.000
Fondo imposte originariamente stanziato (al 27,9%)		16.740
Coefficiente ammortamento	3%	3%
Quota ammortamento x	3.000	4.800

N.B. Per semplicità espositiva, si omette ogni considerazione circa la problematica afferente lo scorporo del valore riferibile al terreno e la conseguente indeducibilità di parte delle quote di ammortamento stanziabili.

Nel caso in esame, l'ammortamento di competenza dell'anno è di Euro 4.800, di cui Euro 3.000 (pari agli ammortamenti che sarebbero stati calcolati sul valore del bene ante-rivalutazione) deducibili fiscalmente ed Euro 1.800 (pari alla quota di ammortamento calcolata sul maggior valore della rivalutazione) indeducibili fiscalmente.

Di seguito si riporta la scrittura dell'utilizzo del fondo imposte differite per la quota parte degli ammortamenti indeducibili ($1.800,00 \times 27,90\% = 502,20$).

31.12.xx

Fondo imposte differite	502,20	A	Diversi	502,20
S.P. B) 2)			IRES DIFFERITA	432,00
			C.E. 20)	
			IRAP DIFFERITA	70,20
			C.E. 20)	

Nel caso di rivalutazione operata **anche ai fini fiscali** l'impresa (attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva) beneficia del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai fabbricati anche ai fini fiscali. Il Legislatore ha di volta in volta stabilito l'anno in cui sarebbe stato riconosciuto **il maggior valore dei beni rivalutati**, per maggiori informazioni si rimanda alla tabella di sintesi riportata nel prosieguo del paragrafo.

Nel periodo in cui non veniva ancora riconosciuto fiscalmente il maggior valore attribuito con la rivalutazione, le quote di ammortamento sono state determinate ai fini del bilancio sul nuovo valore rivalutato mentre fiscalmente l'importo deducibile era quello calcolato sul costo originario. Questo disallineamento dei valori civili rispetto a quelli fiscali ha generato delle differenze temporanee ai fini IRES e IRAP e pertanto l'iscrizione (al ricorrere dei presupposti) della fiscalità anticipata. Tali differenze temporanee e la relativa fiscalità anticipata, sono destinate a essere riassorbite a partire dall'esercizio in cui si esaurirà l'ammortamento civilistico rilevato in contabilità, attraverso una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Contabilmente si dovrà effettuare la seguente scrittura

31.12.20xx

Diversi	A	Attività per imposte anticipate
IRES ANTICIPATA		
C.E. 20)		S.P. C) II) 5-ter)
IRAP ANTICIPATA		
C.E. 20)		

Riserva di rivalutazione

Il maggior valore iscritto, (al netto dell'imposta sostitutiva dovuta nel caso di attribuzione della rilevanza fiscale alla rivalutazione) ha trovato contabilmente contropartita in una **riserva di rivalutazione**, specificatamente denominata con indicazione della legge sulla base della quale è stata effettuata la rivalutazione.

Tale riserva, incrementante il patrimonio netto della società è in "*sospensione di imposta*" (salva l'avvenuta opzione per il suo affrancamento) e ciò comporta che l'**eventuale distribuzione** assumerà rilevanza reddituale, per l'importo distribuito (al lordo della imposta sostitutiva), nei confronti della società e dei soci:

- **per la società:** l'importo distribuito, aumentato dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, **concorre a formare il reddito imponibile**. In tale ipotesi, comunque, la società ha diritto a un credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi pari all'ammontare dell'imposta versata nei precedenti esercizi (la distribuzione non rileva ai fini dell'applicazione dell'IRAP, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 13.04.2001, n. 162, confermato dalla circolare Agenzia Entrate 57/E del 18.06.2001, punto 1.5.);
- **per il socio:** le somme distribuite sono da considerarsi utili, per le quali valgono le regole ordinarie di imposizione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 19.04.2002, n. 86, se l'attribuzione del saldo attivo ai soci avviene prima che decorrano gli effetti fiscali della rivalutazione, i maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso alla formazione del reddito imponibile; nel caso di distribuzione parziale della riserva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori opera fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci e il contribuente dovrà indicare i beni per i quali opera tale riconoscimento. In presenza di una società trasparente ai fini fiscali (artt. 115, 116 del TUIR e società di persone), la variazione in aumento del reddito da parte della società viene "imputata" per trasparenza ai soci, nei confronti dei quali non assume rilievo fiscale l'erogazione della riserva.

Viceversa, qualora la riserva venga utilizzata **per la copertura di perdite di esercizio**, anche prima della decorrenza degli effetti tributari, non ne deriverà alcun effetto fiscale, ferma restando l'impossibilità, dal punto di vista civilistico, di distribuire utili sino alla sua ricostituzione (salva riduzione della riserva deliberata dall'assemblea straordinaria).

Nel caso di attribuzione della rilevanza fiscale alla rivalutazione, il Legislatore ha generalmente consentito la possibilità di operare immediatamente **l'affrancamento della riserva di rivalutazione** formatasi, mediante assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (ed eventuali addizionali) e dell'IRAP dovuta nella misura del 10%, il cui versamento andava effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento del maggior valore fiscale dei beni rivalutati. In conseguenza dell'affrancamento, la riserva perde la propria veste di posta in sospensione di imposta, assumendo quella di utili ed in caso di distribuzione non concorre a formare il reddito complessivo dell'impresa.

Caratteristiche delle varie norme sulla Rivalutazione dei beni d'impresa

Legge	Bilancio di rivalutazione	Oggetto	Rilevanza fiscale	Decorrenza effetti "generale" ¹	Decorrenza effetti per plusvalenze ²
L.185/2008 Art. 15	2008	- Beni immobili , diversi da aree fabbricabili e da immobili "merce" - Obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea	Facoltà	2013 (5° es. successivo)	2014 (6° es. successivo)
L.147/2013 Art.1 c. 140-146	2013	- Beni materiali ed immateriali, partecipazioni (immob. Finanziarie) in imprese controllate/collegate - Obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea	Obbligo	2016 (3° es. successivo)	2017 (4° es. successivo)
L.208/2015 Art.1 c.889-895	2015	- Beni materiali ed immateriali, partecipazioni (immob. Finanziarie) in imprese controllate/collegate - Obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea	Obbligo	2018 (3° es. successivo)	2019 (4° es. successivo)
L. 232/2016 Art. 1 c. 554-564	2016	- Beni materiali ed immateriali, partecipazioni (immob. Finanziarie) in imprese controllate/collegate - Obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea	Obbligo	2019 (3° es. successivo)	2020 (4° es. successivo)
L. 145/2018 Art. 1 c.940-948	2018	- Beni materiali ed immateriali, partecipazioni (immob. Finanziarie) in imprese controllate/collegate - Obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea	Obbligo	2021 (3° es. successivo)	2022 (4° es. successivo)
L. 160/2019 Art. 1 c. 696 e ss.	2019*	- Beni materiali ed immateriali, partecipazioni (immob. Finanziarie) in imprese controllate/collegate - Obbligo di rivalutare l'intera categoria omogenea	Obbligo	2022 (3° es. successivo)	2023 (4° es. successivo)
D.L. 104/2020 Art. 110 (convertito nella L.126/2020)	2020 **	- Beni materiali ed immateriali, partecipazioni (immob. Finanziarie) in imprese controllate/collegate - Anche un singolo bene , no obbligo di intera categoria omogenea	facoltà	2021 (1° es. successivo)	2024 (4° es. successivo)

Per ipotesi di esercizio coincidente all'anno solare.

¹ Per il calcolo degli ammortamenti, del plafond relativo alle spese di manutenzione e ai fini della normativa sulle società di comodo

² Per le plusvalenze da cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore

* Con l'articolo 12-ter DI 23/2020, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione versando le imposte sostitutive al **12% per i beni ammortizzabili** ed al **10% per i beni non ammortizzabili**, nel bilancio:

- 2020 (con decorrenza degli effetti fiscali dal 2022 per i beni immobili, dal 2023 per le maggiori quote di ammortamento e per il plafond delle spese di manutenzione e riparazione e dal 2024 per le plusvalenze)

- 2021 (con decorrenza degli effetti fiscali dal 2023 per i beni immobili, dal 2024 per le maggiori quote di ammortamento e per il plafond delle spese di manutenzione e riparazione e dal 2025 per le plusvalenze)

- o nel bilancio 2022 (con decorrenza degli effetti fiscali dal 2024 per i beni immobili, dal 2025 per le maggiori quote di ammortamento e per il plafond delle spese di manutenzione e riparazione e dal 2026 per le plusvalenze)

**Per effetto dell'art. 1 Bis del D.L. 41/2021, che ha inserito il comma 4 bis all'art. 110 del D.L. 104/2020, la rivalutazione dei beni presenti al 31.12.2019 e non rivalutati nel 2020, si è potuta eseguire nell'esercizio 2021, ma solo ai fini civilistici.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

Si evidenzia come l'art. 1, commi 622-624, della legge di bilancio 2022 ha modificato il periodo di deducibilità delle maggiori quote di ammortamento riconducibili ai plusvalori contabili di marchi e avviamento, riallineati o rivalutati nel 2020 per effetto del D.L. 104/2020, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

A seguito di questo intervento legislativo, l'imputazione temporale, ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, è ora consentita in 50 anni, in luogo dei 18 anni normativamente previsti.

La modifica in parola è trasfusa nel nuovo comma 8-ter dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2020, ed è stata operata per ragioni di gettito erariale, per rimediare alla sottostima degli effetti sul bilancio pubblico della misura in oggetto.

In conseguenza di questa previsione, con riferimento ai soli maggiori valori di marchi e avviamento, la deduzione dei maggiori ammortamenti contabilizzati a seguito della rivalutazione o del riallineamento ai sensi dell'art. 110 verrebbe a completarsi nel 2070. Nulla cambia invece per la rivalutazione delle altre tipologie di beni (diversi da marchi e avviamento) che continuerà a essere ammortizzata senza necessità di gestire alcun "doppio binario".

Anche nel caso si realizzi una minusvalenza connessa alla cessione (o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) di tali attività, viene previsto che la (maggior) minusvalenza realizzata sia deducibile anch'essa in 50 quote costanti. La lettura coordinata della norma conduce a ritenere che tale regola sia operativa con riferimento alle dismissioni posteriori al 2024 (a mente dell'articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020, le plus/minusvalenze realizzate prima di tale annualità, sono infatti di per sé irrilevanti fiscalmente per la quota-parte ascrivibile alla rivalutazione).

A fronte del cambiamento in *peius* del regime, il nuovo art. 8 quater del D.L. 104/2020, ha consentito ai soggetti interessati di poter scegliere, in luogo della deduzione in 50 anni del maggior valore delle attività immateriali, una delle due seguenti alternative:

- deduzione in diciottesimi a fronte dell'assolvimento di un'ulteriore imposta sostitutiva (in aggiunta a quella già dovuta a fronte della rivalutazione/riallineamento);
- revoca della disciplina fiscale della rivalutazione/riallineamento e recupero delle imposte versate.

1) La prima alternativa, di fatto, ha ripristinato il trattamento fiscale previsto nella precedente versione del Decreto; le imprese che abbiano rivalutato o riallineato il valore dei marchi e dell'avviamento, hanno potuto esercitare un'ulteriore opzione al fine di procedere all'imputazione fiscale del sovra-ammortamento nell'intervallo di tempo ordinariamente previsto dall'articolo 103 TUIR (18 anni): l'imposta sostitutiva aggiuntiva è quella di cui all'articolo 176, comma 2-ter, TUIR, a scaglioni dal 12% al 16%, a cui sottrarre l'imposta sostitutiva del 3% già versata. Deve anche rammentarsi che la riserva di rivalutazione resta in ogni caso in sospensione d'imposta, con gli ulteriori effetti fiscali negativi in caso di sua distribuzione.

2) La seconda alternativa ha consentito, ai soggetti che al 1° gennaio 2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive sui maggiori valori e sul saldo attivo di rivalutazione, di rinunciare in toto o parzialmente all'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

La revoca dei regimi di cui all'art. 110 del DL 104/2020 doveva essere esercitata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta in relazione al quale si è optato per i regimi di rivalutazione, riallineamento e/o affrancamento entro il 28.11.2022, ossia entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista fiscale le modalità per il recupero dell'imposta sostitutiva versata a favore delle imprese che intendevano esercitare l'opzione per la revoca sono state disciplinate dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 29.9.2022 n. 370046.

Se l'impresa rinunciava agli effetti fiscali della rivalutazione operata, secondo il documento interpretativo OIC 10 (§ 13) occorre:

- iscrivere un fondo imposte differite sulla differenza tra il valore civile e il valore fiscale del bene, con contropartita Patrimonio netto (è come se la rivalutazione fosse stata effettuata *ab origine* ai soli fini civilistici);
- iscrivere un credito tributario a fronte del diritto al rimborso o alla compensazione dell'imposta sostitutiva versata.

A questo quadro si è poi aggiunto l'art. 1, comma 624-bis, della L. n. 234/2021, inserito in sede di conversione del DL n. 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter"), ai sensi del quale *"i soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 [...]. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca"*.

E' emersa, quindi, una facoltà di rinuncia "a due vie":

- limitata agli effetti fiscali (quindi, in bilancio rimangono iscritti i maggiori valori e la riserva di rivalutazione, ma la rivalutazione eseguita nel bilancio 2020 viene "degradata" a rivalutazione solo civilistica, con la conseguente necessità di iscrivere le imposte differite passive del 27,9% sui maggiori valori);
- **estesa agli effetti civilistici** (quindi, nel bilancio si ripristinano i valori "ante rivalutazione", dando evidenza del fatto nella Nota integrativa).

76

Operazioni infragruppo con consociate estere (*Transfer Pricing*) e deducibilità delle operazioni intercorse con soggetti "Black List UE"

ATTENZIONE. Si segnalano i seguenti punti di interesse:

- *modifica dell'art. 110, comma 7, del TUIR* da parte del D.L. 50/2017 ("Manovra correttiva 2017") per allineare la normativa italiana alle linee guida OCSE;
- *l'emanazione del Decreto Ministeriale del 14.5.2018*, rilasciato al fine di allineare la normativa interna alle migliori pratiche internazionali;
- *il rilascio definitivo* delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie⁷⁰;
- *il rilascio del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020* che ha aggiornato, **con decorrenza dal periodo d'imposta 2020**, le disposizioni relative alla documentazione sul *transfer pricing* cui i contribuenti dovranno attenersi al fine di poter beneficiare del regime premiale della *penalty protection*, nonché della relativa circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate (**Circolare ministeriale 15/E del 26 novembre 2021**);
- *il rilascio della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 16/E del 24 maggio 2022* con esplicitazione di alcuni importanti chiarimenti in termini di "intervallo di libera concorrenza";
- *il rilascio definitivo* delle nuove linee guida OCSE 2022⁷¹;
- **introduzione del regime di deducibilità al valore normale delle spese con soggetti residenti o localizzati in Stati non cooperativi** (con decorrenza dal periodo d'imposta 2023, a esclusione dei soggetti con esercizio a cavallo d'anno).

Transfer Pricing

I componenti di reddito (costi e ricavi) che derivano da operazioni con **consociate non residenti** in Italia (⁷²) sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, **se ne deriva**

⁷⁰ Le Linee Guida sono state pubblicate il 13 febbraio 2020 e sono reperibili al sito: www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm;

⁷¹ Le Linee Guida TP 2022 sono state pubblicate a gennaio 2022 e sono reperibili al sito <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations2022>;

⁷² La disciplina dei prezzi di trasferimento non si applica alle transazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso gruppo **residenti in Italia**. Con norma di interpretazione autentica, l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 è intervenuto a chiarire la portata applicativa delle norme in tema di *transfer pricing*, sulla scia peraltro del dato normativo

un aumento del reddito imponibile della società italiana (art. 110, comma 7, del TUIR).

In tal modo, si è inteso evitare la delocalizzazione del reddito prodotto da imprese residenti nel territorio dello Stato a società non residenti attuabile mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Da notare che l'ambito applicativo del *Transfer pricing* è stato esteso **anche all'Irap** con la Legge di Stabilità per il 2014 (73).

La disciplina in materia di prezzi di trasferimento trova applicazione **anche nel caso in cui ne derivi una diminuzione del reddito**.

In tali circostanze, ai sensi dell'art. 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), la rettifica in diminuzione sarà ammessa:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CE del 23.7.1990 (c.d. *Mutual Agreement Procedure*, o MAP);

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente (le cui modalità e termini sono stati stabiliti con **Provvedimento 30 maggio 2018** del Direttore dell'Agenzia delle entrate), a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Rimane ferma la possibilità di richiedere l'attivazione di una procedura MAP, ove ne ricorrano i presupposti.

La **gestione delle controversie fiscali in sede di procedura amichevole** era già stata oggetto di chiarimenti con la circolare Agenzia delle Entrate 5.6.2012, n. 21 con la quale vengono, in particolare, illustrate le diverse caratteristiche dell'istituto a seconda che lo stesso sia attivato in base alle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e numerosi altri Stati, ovvero, in sede europea, nella Convenzione 23.7.90 n. 90/436/CEE, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate (c.d. "convenzione arbitrale").

Con riferimento all'entrata in vigore, la circolare Assonime n. 17/2017 sostiene che la modifica dovrebbe trovare applicazione anche per il passato, essendo norma a carattere procedurale.

Ambito soggettivo di applicazione

La disposizione dell'art. 110, comma 7, del TUIR si applica alle operazioni con società non residenti che, direttamente o indirettamente:

- controllano l'impresa italiana;
- sono controllate dall'impresa italiana;
- o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa italiana.

A norma dell'art. 2, comma 1, del DM 14.5.2018 la disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR opera in presenza di "imprese associate", definite come l'impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché:

- una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra;

(che fa espresso riferimento alle società non residenti) e delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Cass. 10802/2002, successivamente ribadita nelle sentenze 23551/2012 e 17955/2013). Conseguentemente, sembrerebbe superato l'indirizzo della Cassazione (tra le altre, sentenze 12844/2015, 17955/2013 e 12502/2014) che sostiene che, in applicazione del principio dell'abuso del diritto, le remunerazioni di tali transazioni dovrebbero essere in linea con il valore normale sancito dall'art. 9 del TUIR. Lo scostamento dei prezzi dichiarati rispetto al valore normale dovrà essere considerato dall'Agenzia delle Entrate solo un indizio di per sé non sufficiente a fondare una rettifica.

⁷³ La disposizione citata ha stabilito l'applicazione del Transfer pricing nel comparto dell'Irap – con un sorta di norma di interpretazione autentica a effetto retroattivo – anche ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Prevedendo, tuttavia, la **non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione** (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997) derivanti da rettifiche del valore netto della produzione per i periodi di imposta a partire dal 31.12.2008 fino al periodo d'imposta al 31.12.2012 (in ipotesi di società con esercizio solare).

- lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.

Per "partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale" si intende:

- la partecipazione, per oltre il 50%, nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un'altra impresa;
- oppure l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

Con riferimento a tale ultima precisazione, si fa notare che il DM 14.5.2018, richiamando espressamente "l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali" da un lato, non pone alcun riferimento all'art. 2359 c.c. ricomprendendo le ipotesi di controllo "sostanziale", dall'altro lega, comunque, l'influenza dominante ai vincoli di natura azionaria o contrattuale.

Definizione di impresa italiana residente

La disposizione si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano indipendentemente dalla forma societaria; rientrano, pertanto, nella nozione di "imprese" le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere. L'interpretazione estensiva del termine "impresa" è stata fornita con la C.M. 22.9.80 n. 32/9/2267.

Definizione di società non residente

Il termine "società" utilizzato per indicare il soggetto estero esclude dall'ambito applicativo della disposizione le imprese non residenti non aventi struttura societaria. Devono, invece, intendersi ricomprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri non localizzati nel territorio dello Stato. In tal senso, C.M. 22.9.80 n. 32/9/2267.

Ambito oggettivo di applicazione

La disciplina opera a fronte del riscontro di un'"operazione controllata", da intendersi come "qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi" (art. 2, comma 1, lett. d) del DM 14.5.2018).

Diversamente, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina le operazioni non controllate, cioè poste in essere tra imprese indipendenti.

Disapplicazione delle sanzioni (fino al periodo d'imposta 2019)

In data 29 settembre 2010 è stato emanato l'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 26 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 **che rimane in vigore fino al periodo d'imposta 2019**. Con tale norma il legislatore ha previsto, infatti, **un'esenzione dall'irrogazione delle sanzioni**, anche ai fini dell'IRAP (cd. "regime degli oneri documentali" in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate) qualora il contribuente predisponga una documentazione idonea che consenta, all'Amministrazione Finanziaria, il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati **intragruppo** ⁽⁷⁴⁾. Con il suddetto Provvedimento (che, si rimarca, rimane valido fino al periodo d'imposta 2019) l'Agenzia ha indicato, in modo preciso, cosa intenda per documentazione idonea richiamando, espressamente, il Codice di Condotta predisposto dalla Commissione Europea.

Il Provvedimento stabilisce tipologia e contenuti della documentazione relativa alle transazioni intragruppo (Italia - Estero) che le imprese residenti in Italia, ai fini fiscali, devono fornire all'Amministrazione finanziaria per beneficiare del regime agevolativo introdotto dal citato Decreto Legge.

⁽⁷⁴⁾ L'Agenzia delle Entrate ha precisato (circolare 21.06.2011, n. 28, risposta 4.5) che, in caso di soccombenza in accertamenti operati nei confronti di una società che ha aderito al regime di oneri documentali, facendo ricorso alla mancanza di inerenza dei costi tra consociate (art. 109, comma 5, del TUIR), trovano applicazione le sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 471/97, in quanto la disapplicazione delle sanzioni è normativamente prevista solo per gli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR. Trattasi, in particolare, di una situazione che potrebbe porsi con una certa frequenza nel caso di addebiti intragruppo delle c.d. "spese di regia" o "*management fees*".

Più precisamente, i contribuenti possono accedere al regime di **non applicazione delle sanzioni amministrative** (ordinariamente previsto nell'importo che va dal 90% al 180% delle maggiori imposte accertate, in base all'art. 1, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 471/1997) irrogabili in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento a condizione che abbiano predisposto una documentazione "idonea" a supportare il rispetto del principio del "valore normale" e l'abbiano resa disponibile in sede di verifica fiscale.

Il Provvedimento è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuino operazioni infragruppo con controparti estere e vogliano beneficiare dell'esenzione delle sanzioni in parola.

Preliminarmente si definisce l'ambito soggettivo della disposizione, distinguendo tra:

Holding: per essere tale, la società non deve essere controllata da un'altra società (o impresa commerciale o da un altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente) e deve controllare, anche attraverso una sub-holding, una o più società non residenti ai fini fiscali nel territorio dello stato. È l'ipotesi della top holding, fiscalmente residente in Italia, che controlla un gruppo internazionale.

Sub-Holding: tale società deve essere controllata da un'altra società (o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente) e deve controllare, a sua volta, una o più società non residenti. Quindi, la sub-holding deve essere residente in Italia ma la sua controllante può essere sia italiana che estera.

Società controllata: Deve essere controllata da un'altra società e non deve controllare altre società o imprese fiscalmente residenti all'estero. Può essere controllata anche da un'impresa commerciale o da un soggetto dotato di personalità giuridica.

Dall'individuazione delle imprese, in base alla loro posizione all'interno del gruppo multinazionale del quale fanno parte, discende, si rimarca fino al periodo d'imposta 2019 (compreso), una differente "documentazione idonea", per ciascuna delle categorie sopra evidenziate, più in particolare:

- **Holding e sub-holding italiane:** devono disporre sia del cd. "*Masterfile*", sia della "Documentazione Nazionale" (c.d. "*Country File*").
- **Imprese controllate da una società estera:** devono disporre della sola "Documentazione Nazionale".
- **Stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti:** devono disporre del cd. "*Masterfile*" e della "Documentazione Nazionale" o della sola "Documentazione Nazionale", a seconda che l'impresa non residente sia qualificabile come holding, sub-holding o semplice controllata.

Nel "*Masterfile*" devono essere raccolte tutte le informazioni sul gruppo e si articola in più capitoli che ripercorrono:

- la storia;
- l'evoluzione;
- la struttura organizzativa e operativa,
- le strategie;
- i flussi delle operazioni;
- la politica di *transfer pricing*;
- i rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri Ue dell'impresa.

In particolare il *Masterfile* dovrà contenere:

1. una descrizione generale del gruppo multinazionale (storia, evoluzione recente, settori di attività e lineamenti generali dei mercati di riferimento);
2. la struttura organizzativa (organigramma, elenco società, forma giuridica e quote di partecipative dei membri del gruppo) e operativa (brevemente, il ruolo svolto dalle diverse società) del gruppo;
3. le strategie perseguite e gli eventuali mutamenti di strategia;
4. i flussi delle operazioni (inerenti la gestione sia ordinaria, sia straordinaria) con particolare attenzione alle motivazioni economiche giuridiche che giustificano la struttura dei flussi;
5. un'analisi delle singole operazioni infragruppo distinguendo tra cessione di beni o prestazioni di

- servizi (descrivendo la natura dell'operazione realizzata), servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo o accordi di ripartizione dei costi;
6. le funzioni svolte, i beni strumentali impiegati e i rischi assunti con le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
 7. i beni immateriali detenuti da ciascuna impresa con indicazione di eventuali canoni infragruppo;
 8. la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento e le motivazioni per le quali essa è ritenuta conforme al principio di libera concorrenza;
 9. i rapporti con le amministrazioni fiscali dei paesi dell'UE ed eventuali *ruling* in materia di prezzi di trasferimento.

Il fascicolo “*Documentazione nazionale*” illustra, invece, il profilo della società residente e, principalmente, l'analisi economica che definisce i criteri per la scelta del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Il fascicolo deve contenere:

1. una descrizione generale della società;
2. la descrizione dei settori in cui opera;
3. la struttura operativa;
4. le strategie generali perseguite dall'impresa ed eventuali cambiamenti intervenuti nel periodo d'imposta precedente;
5. le operazioni infragruppo realizzate descrivendo, nel dettaglio, la singola operazione. Per la singola operazione infragruppo deve essere proposta un'analisi di comparabilità con la descrizione delle caratteristiche dei beni servizi, l'analisi delle funzioni svolte e dei rischi assunti, i termini contrattuali e le condizioni economiche che regolano tali operazioni. Si deve indicare, inoltre, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
6. gli accordi per la ripartizione dei costi o “*Cost Contribution Agreement*” cui l'impresa partecipa.

Per essere considerata “**idonea**”, la documentazione dovrà:

- essere redatta in lingua italiana, con la sola eccezione della documentazione prevista per le subholding italiane, che potranno, eventualmente, avvalersi di un “*Masterfile*” in lingua inglese, già predisposto all'estero per l'intero gruppo, a patto che tale “*Masterfile*” contenga le informazioni rilevanti anche per la sub-holding italiana, o sia opportunamente integrato a cura della sub-holding stessa;
- riguardare tutte le transazioni infragruppo che coinvolgono l'impresa, comprese quelle non attinenti la gestione ordinaria;
- **essere aggiornata annualmente**, tranne che per le “**piccole e medie imprese**” (identificate come quelle con ricavi inferiori ai 50 milioni di Euro), alle quali è concessa la facoltà di aggiornare **ogni tre anni** le analisi economiche (ad esempio studi di *benchmark*) incluse nella documentazione, **a condizione che non siano intervenuti cambiamenti significativi nelle transazioni documentate** ⁽⁷⁵⁾;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa disponibile all'Amministrazione in formato elettronico, entro 10 giorni dalla richiesta della stessa.

⁽⁷⁵⁾ La possibilità di presentare l'aggiornamento su base triennale vale alle seguenti condizioni (che devono coesistere):

- l'analisi di comparabilità deve basarsi su fonti pubblicamente disponibili;
- i fattori alla base della suddetta analisi di comparabilità non devono aver subito variazioni significative nei suddetti periodi d'imposta.

In ordine al secondo aspetto, la circolare n. 58/E/2010 (§ 7) raccomanda agli uffici di considerare “significative” solo quelle variazioni così rilevanti “da incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni intervenute” e sulla relativa valorizzazione.

Inoltre, il provvedimento 29.9.2010 precisa che non possono essere considerate piccole e medie imprese le holding e le subholding che controllano, direttamente o indirettamente, almeno un soggetto non qualificabile come piccola o media impresa. Dal testo del provvedimento si evince, quindi, che esistono casi in cui la società controllanti possono qualificarsi come piccole e medie imprese, ma alla sola condizione che tutte le partecipate siano a loro volta piccole e medie imprese.

La documentazione sarà considerata non idonea a riscontrare il “valore normale” delle transazioni infragruppo, pertanto non garantirà la non applicazione delle sanzioni in caso di rettifica, al verificarsi di una o entrambe le seguenti circostanze:

- nonostante la documentazione rispetti i requisiti formali stabiliti dal Provvedimento, il contenuto informativo della stessa non sia completo e/o conforme a quanto richiesto dal Provvedimento;
- le informazioni fornite nella documentazione non corrispondano in tutto o in parte al vero.

Va, tuttavia, segnalato che omissioni o inesattezze di scarsa rilevanza, che non pregiudichino l’operato dei verificatori e la correttezza dell’esito delle loro analisi, non costituiranno causa ostativa all’accesso al regime di non applicazione delle sanzioni⁷⁶.

Disapplicazione delle sanzioni (dal periodo d’imposta 2020)

Novità

Il Provvedimento **n. 360494 del 23 novembre 2020** impone a partire dal **periodo d’imposta 2020** di *ripianificare* l’impostazione di tale documentazione dal punto di vista sia formale, sia sostanziale, non da ultimo, per tenere conto anche degli effetti nei vari paesi legati all’attuale pandemia.

Inoltre, sia il Master file, sia il Country File dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi⁷⁷.

Ciò impone una **differente tempistica** per la predisposizione della documentazione.

Di seguito, pertanto, andiamo a riassumere le principali previsioni fiscali contenute nell’ultimo provvedimento emanato.

Novità in termini di forma e contenuto della documentazione

Con il nuovo provvedimento, il contenuto e la forma del Master File e della Documentazione Nazionale (Local File) vengono allineati a quelli introdotti nel Capitolo V delle Linee Guida OCSE.

In base all’impostazione OCSE, il *Master File* deve fornire una panoramica delle attività del gruppo multinazionale a livello globale, che consenta alle amministrazioni finanziarie di inquadrare le politiche sui prezzi di trasferimento adottate dal gruppo nel loro contesto economico, legale, finanziario e fiscale di riferimento e di formulare una valutazione complessiva dei rischi.

Il *Local File* fornisce, invece, informazioni di dettaglio relative alle specifiche transazioni infragruppo di cui è parte la società che lo redige, al fine di consentire una verifica del rispetto del principio di libera concorrenza.

Rispetto all’approccio previsto dal precedente provvedimento (in vigore, come detto fino al periodo d’imposta 2019 incluso), si nota quindi una più chiara definizione degli obiettivi assegnati al Master File e al Local File che dovrebbe consentire in futuro di *evitare duplicazioni* nel relativo contenuto.

⁷⁶ L’art. 8 del D.M. 14 maggio 2018 chiarisce il concetto di idonea documentazione, prevedendo che:

- il fascicolo documentale è idoneo quando fornisce agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere che il metodo adottato dal contribuente risulti diverso da quello individuato dall’Amministrazione finanziaria;
- l’irrelevanza di omissioni o di inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo.

La Guardia di Finanza, in occasione di Telefisco 2019, ha confermato tale orientamento, in quanto la disposizione di legge intende garantire l’accesso al meccanismo premiale a tutti i contribuenti che, aderendo al regime degli oneri documentali, si adoperano per fornire all’Amministrazione tutti i dati e gli elementi che rilevano ai fini di una corretta disamina di *transfer pricing*, indipendentemente dalla circostanza che le analisi sviluppate, rispettivamente, dall’impresa e dai verificatori non convergano verso il medesimo risultato finale. In altri termini, a prescindere dal metodo utilizzato, la documentazione deve agevolare le operazioni di controllo.

⁷⁷ Ovvero, al più tardi, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi “tardiva”/“integrativa” da inviarsi entro 90 giorni dal termine di scadenza ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo set documentale è tuttavia più **ricco** in termini di contenuti rispetto a quello fino ad oggi predisposto; il contenuto informativo risulta infatti più articolato e dettagliato, e comporta la divulgazione di informazioni in precedenza non specificamente richieste.

In relazione al **Master File** si segnalano ad esempio:

1. Indicazione delle attività economicamente rilevanti che contribuiscono alla generazione di valore all'interno del gruppo.
2. Descrizione della catena produttiva e/o distributiva in relazione ai principali prodotti o servizi del gruppo.
3. Descrizione delle entità che forniscono importanti servizi infragruppo con particolare riferimento alle relative competenze e capacità.
4. Descrizione del contributo delle singole entità del gruppo alla creazione del valore.
5. Descrizione della strategia globale in relazione allo sviluppo, alla proprietà ed allo sfruttamento dei beni immateriali, indicando l'ubicazione delle principali strutture di ricerca e sviluppo e i termini dei principali accordi infragruppo.
6. Descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento con finanziatori indipendenti.
7. Indicazione delle entità del gruppo che svolgono funzioni di tesoreria accentrate.
8. Bilancio consolidato del gruppo.

Anche in relazione alla **Documentazione Nazionale**, l'onere documentale si presenta maggiormente gravoso per il contribuente. Oltre alle informazioni sull'entità locale (descrizione generale, struttura operativa e strategia commerciale) e sulle operazioni infragruppo (ammontare, controparti, analisi di comparabilità, metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento e risultati derivanti dall'applicazione del metodo prescelto) già previste nel precedente provvedimento, la Documentazione Nazionale dovrà contenere anche:

1. Indicazione degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, specificando il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui.
2. Indicazione dei principali concorrenti e delle attività da loro svolte.
3. Le principali assunzioni (cd. *critical assumptions*) adottate nell'applicazione del metodo prescelto con indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse.
4. Informazioni finanziarie (bilanci dell'entità locale, prospetti di riconciliazione dei dati finanziari utilizzati per la determinazione del valore di libera concorrenza con il bilancio, prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili).

Inoltre, qualora l'entità italiana sia parte di una transazione relativa ai cd. servizi "a basso valore aggiunto", il Provvedimento introduce un ulteriore elemento di novità richiedendo la predisposizione di apposita documentazione a giustificazione dell'applicazione dell'approccio semplificato che dovrà contenere informazioni specifiche, ivi incluse quelle relative a:

1. Descrizione dei servizi, con indicazione delle ragioni per le quali sono stati considerati a basso valore aggiunto.
2. Indicazione dei soggetti beneficiari.
3. Le ragioni alla base della prestazione di detti servizi tra le imprese associate.
4. I benefici ottenuti o attesi.
5. I criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti.
6. Principali pattuizioni che regolano i servizi.
7. Documentazione e illustrazione, anche per il tramite di fogli di calcolo, dei calcoli effettuati per l'appunto per la determinazione del corrispettivo, ovvero dell'aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato. Dovrà essere in tal senso fornita *"una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale"*.

Anche in questo caso si tratta di un allineamento alle disposizioni contenute nel Capitolo VII delle

Linee Guida OCSE 2022 in tema di “servizi a basso valore aggiunto” e di un completamento delle disposizioni recate all’articolo 7 del Decreto MEF che consente al contribuente di adottare un approccio semplificato per la determinazione della remunerazione dei suddetti servizi.

Il nuovo Provvedimento conferma infine che i documenti devono essere redatti in lingua italiana, a eccezione del Master File che può essere predisposto in inglese.

Nel seguito una breve sintesi delle principali nuove disposizioni introdotte dal Provvedimento 2020 anche alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare 15/E del 26 novembre 2021.

Oneri documentali in capo ai contribuenti in termini di tipologia di documenti da predisporre	Viene esteso l’obbligo per tutte <u>le imprese residenti di gruppi multinazionali</u> di predisporre sia la Documentazione Nazionale, sia il <i>Masterfile</i> (in precedenza, riservato alle sole <i>holding</i> e <i>sub-holding</i>). Si osserva che il Provvedimento 2010 richiedeva che i contribuenti predisponessero, al ricorrere di certe condizioni, un <i>Masterfile</i> con esclusivo riferimento a un sotto - gruppo al fine di evitare la predisposizione di un <i>Masterfile</i> relativo all’intero gruppo. Il Provvedimento 2020 consente la presentazione di uno o più <i>Masterfile</i> qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.
Oneri documentali in capo ai contribuenti in termini di informazioni e documenti da includere nella documentazione	Viene modificata la struttura del <i>Masterfile</i> e della Documentazione Nazionale, così da conformarsi alle indicazioni delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento. In particolare: a) <i>Masterfile</i>: si richiede un maggior dettaglio circa <u>le attività finanziarie infragruppo, i beni immateriali detenuti dal gruppo multinazionale e le relative attività di ricerca e sviluppo</u>. Occorre, inoltre, fornire indicazione di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (“APA”) e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei Paesi in cui il gruppo opera. Deve essere allegato al <i>Masterfile</i> il bilancio consolidato di gruppo . b) <i>Documentazione Nazionale</i>: deve essere, invece, corredata da una serie di <u>informazioni finanziarie</u> prima richieste solo in sede di verifica. Si tratta, in particolare, dei <u>conti annuali dell’entità locale corredata dalla relazione dei revisori e dei prospetti di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati ai fini dell’applicazione del metodo di transfer pricing con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente</u>. Va, altresì, allegata copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.
Introduzione di una specifica documentazione per i servizi a basso va-	Al fine di applicare il metodo semplificato ai servizi a basso valore aggiunto occorre predisporre una <u>documentazione specifica</u>. Le indicazioni riportate devono indicare, in particolare, <u>la natura</u>

lore aggiunto per i quali il contribuente abbia deciso di adottare l'approccio semplificato di valorizzazione previsto dal DM del 14 maggio 2018	<u>dei servizi, l'identità dei beneficiari, i benefici attesi o ottenuti, i criteri di allocazione con le relative motivazioni fondanti tale selezione nonché illustrare e documentare la base costi e i calcoli sottostanti la ripartizione.</u>
Possibilità di circoscrivere il perimetro delle operazioni da indicare negli oneri documentali	Il contribuente ha la facoltà di presentare la Documentazione Nazionale e il <i>Masterfile</i> con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In particolare possono essere escluse dall'analisi di TP, senza per questo inficiare la <i>penalty protection</i> complessiva sul set documentale, le operazioni residuali definite come quelle operazioni attive o passive infragruppo di ammontare <u>inferiore al 5%</u> dell'importo complessivo dei componenti positivi e negativi indicati nell'apposito rigo RS 106 del Modello Redditi 2023. Ovviamente il regime premiale di disapplicazione delle sanzioni varrà con <u>esclusivo</u> riguardo alle operazioni descritte, per le quali sia accertata l'idoneità delle informazioni riportate.
Chiarimenti circa i parametri da considerarsi ai fini del giudizio di idoneità della documentazione	La documentazione deve essere considerata <u>idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati anche in presenza di eventuali omissioni o inesattezze parziali che non sono tali da compromettere l'attività di controllo;</u> La documentazione <u>non può essere considerata "non idonea"</u> solo a causa del disconoscimento da parte dell'Amministrazione del tipo di metodo adottato dal contribuente ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento o delle operazioni e/o dei soggetti comparabili.
Piccole e Medie Imprese (PMI)	Il Provvedimento estende la definizione dei soggetti che non possono essere definiti come PMI includendo <u>anche i soggetti che sono controllati</u> da un soggetto non qualificabile come PMI. Il Provvedimento conferma che le PMI <u>hanno la facoltà di non aggiornare i dati economici relativi alle transazioni infra - gruppo nella Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione</u>, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi per l'analisi non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta (come nel vecchio regime).
Obbligo di firma digitale con marca temporale da apporsi prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo anno d'imposta	Il <i>Masterfile</i> e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante <u>firma elettronica con marca temporale</u> da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La circolare 15/E del 2021 ha chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata.

	Quindi, per il set documentale dell'anno 2021, era possibile presentare la dichiarazione integrativa con l'apposito "flag" entro il 28 febbraio 2023, ovvero entro 90 giorni dallo spirare del 30 novembre 2022, termine ordinario di scadenza. Entro la medesima data era necessario predisporre il set documentale corredato di firma digitale del legale rappresentante del contribuente (o suo delegato) e marca temporale.
Estensione a 20 giorni del termine per fornire la documentazione	La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta (in luogo dei 10 giorni previsti in precedenza) Risulta confermato che, se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite <u>entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio</u> in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Non si registrano, invece, modifiche circa le modalità di comunicazione del possesso della documentazione di cui trattasi che dovrà avvenire come per il passato barrando l'apposita casella (rigo RS106) nella dichiarazione annuale dei redditi.

Novità in termini di idoneità e condizioni di efficacia della documentazione ai fini della penalty protection

Previsione della "data certa"

Il Provvedimento introduce cambiamenti che hanno avuto un notevole impatto sulla gestione aziendale, soprattutto nel primo anno di applicazione delle nuove regole (2020).

In primo luogo, per documentazione idonea si intende l'insieme della Documentazione Nazionale e del Master File. In altre parole, a differenza del passato, viene richiesto alle società controllate residenti in Italia di fornire non solo la Documentazione Nazionale, ma anche il Master File.

È stata peraltro eliminata anche la differenziazione tra holding e sub-holding e la predisposizione sia del Master File sia della Documentazione Nazionale viene richiesta, "se compatibile", *anche alle stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti*.

In secondo luogo, il provvedimento richiede che la documentazione debba essere firmata dal legale rappresentante (o suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Appare opportuno sottolineare che questo adempimento riguarda sia la Documentazione Nazionale, sia il Master File.

La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa. La documentazione – come peraltro precisato nel Provvedimento 2020 – deve essere presentata in formato elettronico. La documentazione può essere esibita anche in formato cartaceo; tale circostanza non pregiudica l'applicazione del regime premiale, a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico, con marca temporale apposta nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all'attività di controllo. Come detto, dal punto di vista sostanziale, infine, il Provvedimento ribadisce quanto già previsto nel Decreto MEF, secondo cui la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo

di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria. Allo stesso modo non rilevano eventuali omissioni o inesattezze non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo. D'altro canto, la **documentazione non può essere considerata idonea** quando, pur rispettando la prevista struttura formale, non contenga informazioni complete e conformi a quanto previsto nel Provvedimento, così come quando le informazioni ivi contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero. In tal caso, la determinazione della sanzione è rimessa alle valutazioni dell'Ufficio competente per l'accertamento.

Semplificazioni per le PMI⁷⁸

Viene confermata la semplificazione prevista per le PMI, per le quali è prevista la possibilità di non aggiornare i capitoli relativi alle transazioni infragruppo nei due periodi di imposta successivi a quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale a condizione che l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché la stessa non subisca modifiche significative in detti periodi di imposta.

Si osserva, tuttavia, un significativo restringimento della platea di soggetti che possono beneficiare di questo approccio semplificato. Il nuovo Provvedimento conferma infatti la soglia del volume d'affari (ricavi non superiori ad € 50 milioni) affinché una società possa essere considerata piccola e media impresa ("PMI"), precisando tuttavia che non rientrano in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano "o sono controllate" da un soggetto non qualificabile come PMI. In sostanza, con questa aggiunta, vengono di fatto escluse dal beneficio quasi tutte quelle società residenti in Italia controllate da gruppi multinazionali.

Termini di consegna della documentazione

Un ulteriore elemento di novità consiste nell'estensione del termine per la consegna della documentazione di transfer pricing che passa da 10 a 20 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria. In linea con le attuali disposizioni normative invece è la consegna di informazioni supplementari, per cui rimane il termine di 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in base alla complessità della richiesta, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.

L'obbligo di trasmissione telematica e la segnalazione nella dichiarazione dei redditi

Oltre a predisporre la documentazione, al fine di poter beneficiare del regime di non applicazione delle sanzioni previsto dalla nuova normativa, i contribuenti dovranno obbligatoriamente provvedere alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione attestante la disponibilità della documentazione relativa alle transazioni infragruppo poste in essere in ciascun periodo d'imposta.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 maggio 2010 (ordinariamente il 2010) la comunicazione deve essere inviata, congiuntamente al Modello Unico, entro il termine per la sua presentazione (per il periodo d'imposta 2022, entro il 30 novembre 2023). Inoltre, a decorrere dal Modello Unico 2011, devono essere indicati in apposita sezione (Rigo RS106 del Modello REDDITI SC 2023 per il 2022), sia l'eventuale possesso della documentazione idonea per il periodo di riferimento, sia, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito realizzati nel periodo di riferimento e derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR sopra evidenziata. **Tale ultimo onere segnaletico va peraltro assolto anche in ipotesi di mancata predisposizione della documentazione sopra illustrata.**

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 58/E/2010, paragrafo 8.3 e confermato anche dal Provvedimento del 2020), non sussiste alcun obbligo di presentare i documenti per tutti i periodi d'imposta interessati da operazioni infragruppo, potendo l'impresa scegliere di predisporre la documentazione per un periodo d'imposta (in questo modo accedendo al regime "premiale" di disapplicazione delle sanzioni previsto dall'art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/97) e non predisporla per

⁷⁸ Società con volume d'affari inferiore a Euro 50 milioni.

un altro. E' importante evidenziare come l'Agenzia delle Entrate (n. 58/E/2010, paragrafo 10) abbia affermato che, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla rettifica avente a oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo, occorre tenere in considerazione (mediante un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità del comportamento) la circostanza che, pur in presenza della comunicazione che attesta il possesso dei documenti, **questi non siano stati redatti e ogni altro caso di utilizzo strumentale della nuova normativa** (ovviamente tale principio vale solo per i periodi d'imposta fino al 2019: infatti, con la necessità di apporre la firma digitale e la marca temporale un eventuale "uso strumentale" della normativa nel senso indicato dalla circolare non sembra più facilmente ipotizzabile).

Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

La seguente tabella illustra i metodi individuati dall'art. 4 del DM 14.5.2018 per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza.

METODI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Metodi tradizionali	
Confronto del prezzo (CUP)	Confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione infragruppo con il prezzo praticato in operazioni con terzi comparabili.
Prezzo di Rivendita (<i>Resale Minus</i>)	Confronto tra il margine lordo che un acquirente in un'operazione infragruppo realizza nella successiva rivendita in un'operazione con terzi con il margine lordo realizzato in operazioni intercorse tra terzi comparabili.
Costo maggiorato (<i>Cost Plus</i>)	Confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione infragruppo con il margine lordo realizzato in operazioni con terzi comparabili.
Metodi reddituali	
Comparazione dei profitti netti (<i>Transactional Net Margin Method</i>)	Confronto tra il rapporto tra margine netto e una base di commisurazione appropriata, rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un'impresa in una operazione infragruppo e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni tra terzi comparabili.
Ripartizione dei profitti globali (<i>Profit Split</i>)	Attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa a un'operazione infragruppo della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni tra terzi comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell'operazione infragruppo dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell'utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all'operazione infragruppo sono state valorizzate sulla base di uno degli altri metodi descritti.

Non è necessario applicare più di un metodo; inoltre, il contribuente può applicare un metodo diverso dai metodi descritti, qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.

Individuazione del metodo più appropriato

La valutazione circa la conformità al principio di libera concorrenza va effettuata "applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso".

Il metodo più appropriato deve essere selezionato tenendo conto dei seguenti criteri:

- i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;
- l'adeguatezza del metodo in considerazione della natura e delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata;
- la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;
- il grado di comparabilità tra l'operazione "infra-gruppo" (o "controllata") e l'operazione "fuori gruppo" (o "non controllata"), considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

Gerarchia dei metodi

A parità di "affidabilità" tra uno dei metodi tradizionali (confronto del prezzo, prezzo di rivendita e costo maggiorato) e uno dei metodi reddituali (margine netto della transazione e metodo transazionale di ripartizione degli utili) è da preferire il metodo appartenente alla prima categoria e, tra questi, il metodo del confronto di prezzo.

Il DM 14.5.2018 statuisce, pertanto, la **preferenza** per i metodi tradizionali e, fra questi, per il metodo del confronto del prezzo, in luogo della relativa obbligatorietà (in linea con quanto indicato dalla prassi OCSE).

Verifiche dell'Amministrazione finanziaria

Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le suddette disposizioni, l'Amministrazione finanziaria deve basare la verifica del metodo applicato dall'impresa sulla coerenza con il principio di libera concorrenza.

Aggregazione delle operazioni

Ai sensi dell'art. 5 del DM 14.5.2018, il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione. Tuttavia, se un'impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilità e dell'applicazione dei metodi di determinazione del prezzo.

Comparabilità delle transazioni

In via preliminare alla scelta - e conseguente applicazione - del metodo per la determinazione del prezzo di trasferimento, deve essere compiuta un'analisi sul grado di comparabilità delle transazioni. Il principio di libera concorrenza presuppone, infatti, il confronto tra le condizioni presenti nelle transazioni tra imprese consociate e imprese indipendenti.

L'art. 3 del DM 14.5.2018 individua i criteri per definire la comparabilità tra un'operazione posta in essere tra imprese indipendenti e una posta in essere tra imprese associate, la quale si verifica, in alternativa, se:

- non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario (da intendersi come il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso, nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite) utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;
- in presenza delle suddette differenze, sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni dell'operazione con controparte indipendente, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze.

Al fine, quindi, di giungere a un giudizio circa la conformità del prezzo di trasferimento con il prezzo di libera concorrenza - ed eventualmente apportare taluni aggiustamenti - è necessario che le transazioni siano comparabili, presentino cioè un determinato grado di "affinità" sotto il profilo dei beni e dei servizi scambiati, delle situazioni di mercato, delle condizioni contrattuali ed economiche nelle

quali le imprese si trovano a operare.

DETERMINAZIONE DELLA COMPARABILITÀ	
FATTORI	DESCRIZIONE
Caratteristiche dei beni o servizi	Le differenze nelle caratteristiche specifiche di beni o servizi spiegano, almeno in parte, le diversità del loro valore sul libero mercato. In generale, l'assimilabilità delle caratteristiche di beni o servizi trasferiti sarà maggiormente rilevante quando si paragonano i prezzi delle transazioni e in misura minore quando si raffrontano i margini di utile. In caso di fornitura di servizi occorre tener presenti la natura e la dimensione dei servizi.
Funzioni svolte dalle parti	Nelle relazioni tra imprese indipendenti, il prezzo riflette in genere le funzioni che ciascuna impresa svolge (considerando beni utilizzati e rischi assunti). Occorre, pertanto, confrontare le funzioni (progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca e sviluppo, prestazione di servizi, acquisti, distribuzione, marketing, pubblicità, trasporto, finanziamento e management) e verificare rischi e responsabilità assunte o da assumere. Nell'individuazione e nel confronto delle funzioni svolte può essere utile considerare i beni utilizzati o da utilizzare (impianti e attrezzature, utilizzo di beni immateriali di valore, ecc.) e la natura del patrimonio (età, valore di mercato, locazione, riconoscimento del diritto di proprietà, ecc.).
Condizioni contrattuali	Le condizioni contrattuali di una transazione definiscono in genere, in modo esplicito o implicito, la ripartizione tra le parti delle responsabilità, dei rischi e dei vantaggi. È importante esaminare se il comportamento delle parti sia conforme o meno alle condizioni contrattuali al fine di stabilire le effettive condizioni della transazione. Nelle transazioni tra imprese indipendenti, invece, a causa della divergenza di interessi esistente, le condizioni del contratto sono di regola, ignorate o modificate solo se è nell'interesse di entrambe le parti.
Strategie commerciali	Le strategie di mercato tengono conto di numerosi aspetti: innovazione e sviluppo di un nuovo prodotto, grado di diversificazione, riluttanza ad assumersi rischi, valutazione dei cambiamenti politici, ruolo della normativa in materia di lavoro in vigore o in fase di programmazione e altri fattori incidenti sul comportamento dell'impresa. Inoltre, può essere utile verificare se le strategie commerciali sono state progettate a livello di gruppo o di singola impresa.
Condizioni economiche	I prezzi di libera concorrenza possono variare in ragione dei mercati, anche per transazioni relative agli stessi beni e servizi. A tal fine occorre considerare: ubicazione geografica, dimensione dei mercati, ampiezza della concorrenza nei mercati e relative posizioni competitive di acquirenti e venditori, disponibilità o rischio di beni e servizi succedanei, livelli di offerta e domanda sul mercato nel complesso o in particolari regioni, potere d'acquisto del consumatore, natura e portata della regolamentazione governativa del mercato, costi di produzione, data e durata delle transazioni.

Impatto del Covid-19 sulle analisi di *Transfer Pricing*

La pandemia da Covid-19 può avere avuto un impatto particolarmente significativo sui prezzi di trasferimento, almeno sotto i seguenti punti di vista:

- 1) necessità di verificare la validità delle analisi di comparabilità svolte dai gruppi multinazionali;
- 2) modalità di allocazione delle perdite connesse alla crisi economica causata dall'emergenza pandemica;
- 3) necessità, da parte dei gruppi multinazionali, di mutare le proprie strategie di business.
- 4) necessità di rivedere gli *Advance price arrangements* (APA).

Per quanto riguarda il primo aspetto, le condizioni dei mercati interessati dalle transazioni costituiscono un importante elemento di comparabilità. Ne consegue che il mutato contesto economico, caratterizzato da un significativo stato di crisi, potrebbe rendere necessario verificare la validità delle analisi di comparabilità svolte dai gruppi multinazionali, allo scopo di appurare che le transazioni comparabili tra parti indipendenti, precedentemente selezionate per la determinazione del prezzo di libera concorrenza delle transazioni infragruppo, continuino ad essere valide anche nel periodo di recessione.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di determinazione dei prezzi di trasferimento di una società distributrice avente sede in Italia, è molto plausibile che il mutato contesto economico abbia comportato la necessità di aggiornare o di riconsiderare le *benchmark analysis* sulla cui base sono stati determinati i predetti prezzi di trasferimento. Infatti – assumendo l'ipotesi che sia stato adottato un metodo reddituale, come, ad esempio, il TNM Method – secondo la pratica più diffusa, avviene normalmente che la *benchmark analysis* sia effettuata sui dati reddituali del set di società selezionate relativi a un periodo di tre anni precedenti all'esercizio oggetto di test. Orbene, i dati relativi a tale triennio potrebbero non aver consentito di includere gli effetti negativi della recessione economica e, conseguentemente, essi potrebbero necessitare di opportuni aggiustamenti.

Con riguardo al secondo aspetto, occorre premettere che, in generale, in un gruppo multinazionale, le società ove si accentrano le decisioni strategiche, i rischi e le funzioni più complesse sono quelle sulle quali, di norma, si dovrebbe concentrare la parte maggiore della marginalità di gruppo.

Al contrario, margini inferiori dovrebbero essere garantiti alle entità produttive e distributive. Con specifico riguardo a queste ultime, la marginalità dovrebbe essere calibrata in funzione dei rischi assunti dalle stesse. A titolo esemplificativo, la marginalità di un soggetto distributore a cui fanno capo i rischi connessi al magazzino ed ai crediti dovrebbe essere superiore a quella garantita a un *limited risk distributor* o, addirittura, a un agente o commissionario.

Tanto premesso, in momenti congiunturali negativi come quello caratterizzante la pandemia da Covid-19, è di fondamentale importanza stabilire, nell'ambito del gruppo multinazionale, quali soggetti devono farsi maggiormente carico delle perdite connesse alla drastica riduzione dei fatturati e, conseguentemente, della marginalità, nonché ai costi straordinari da sostenere per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Fermo restando che le situazioni possono variare da caso a caso, sembrerebbe ragionevole che l'imputazione delle predette perdite debba essere più limitata nei confronti dei soggetti distributori caratterizzati da rischi e funzioni limitati, essendo invece destinata ad essere prevalentemente concentrata sui soggetti ove si accentrano le decisioni strategiche, i rischi e le funzioni più complesse.

Per quanto riguarda il terzo aspetto concernente la mutazione delle strategie di business dei gruppi multinazionali, la crisi economica legata al Covid-19 avrebbe potuto, innanzitutto, spingere i gruppi stessi a rivedere la catena del valore modificando i soggetti, i rischi e le funzioni coinvolti nella stessa. Non solo, ma per fare fronte alla crisi di liquidità derivante dal rallentamento degli incassi (o degli eventuali default) da parte della clientela, molte imprese del gruppo multinazionale potrebbero essere costrette a riconsiderare le proprie fonti di finanziamento ricorrendo all'esterno o all'interno del gruppo.

Con particolare riguardo alle fonti di finanziamento interne, potrebbe rivelarsi necessario rivedere la tesoreria di gruppo con la conseguente revisione delle strutture di *cash-pooling*, nonché dei termini e delle condizioni di finanziamenti e garanzie *inter-company*.

Da ultimo (quarto aspetto), la particolare situazione congiunturale potrebbe rendere necessaria la revisione degli *Advanced pricing arrangements* (APA), sottoscritti tra i contribuenti e le Amministrazioni finanziarie per la definizione concordata dei criteri e dei metodi di *transfer pricing*, in quanto le imprese potrebbero non essere più in grado di rispettare le condizioni ivi contenute.

In altri termini, la situazione congiunturale negativa cagionata dal Covid-19 potrebbe rappresentare un possibile mutamento nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine dell'applicazione delle metodologie di *transfer pricing* come risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

Ai sensi dell'art. 6 del DM 14.5.2018, si considera "conforme al principio di libera concorrenza" l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata.

Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario **sia compreso nell'intervallo** (non sarà, pertanto, più possibile richiedere il rispetto del dato puntuale della mediana dell'intervallo).

Rettifica dell'Amministrazione finanziaria previo confronto con l'impresa

Qualora l'indicatore finanziario non ricada nell'intervallo, l'Amministrazione finanziaria può effettuare una rettifica, fatti salvi (art. 6, comma 3, del DM 14.5.2018):

- il diritto per l'impresa di presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza;
- la potestà per l'Amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo però idonea motivazione.

Circolare 16/E del 2022

La circolare 16/E del 24 maggio 2022 interviene per chiarire gli aspetti operativi relativi alla determinazione dell'intervallo di libera concorrenza e all'applicazione di tale variabile:

1) Determinazione dell'intervallo di "libera concorrenza".

2) Se l'indicatore finanziario si trova al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, il contribuente deve motivare lo scostamento e l'Amministrazione finanziaria può effettuare una rettifica per riportarlo nell'intervallo.

Determinazione dell'intervallo di libera concorrenza

Art. 6, comma 2, del D.M. 14/05/2018	Circ. 16/E/2022
Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario - definito come " <i>il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite</i> "- selezionato in applicazione del metodo più appropriato, nel caso in cui i predetti valori siano riferibili a un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (operazioni non controllate), ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata.	In caso di numero significativo di transazioni, si utilizzano indicatori di tendenza centrale in modo da restringere l'intervallo e tagliare i valori estremi. Sono considerati validi tutti i punti dell'intervallo ristretto calcolato statisticamente per determinare il prezzo di libera concorrenza. Le transazioni in perdita vanno escluse nel caso in cui le perdite non evidenzino condizioni normali di mercato o presentino un livello di rischio differente.

Effetti dell'applicazione dell'intervallo di libera concorrenza

Art. 6, commi 2 e 3, D.M. 14/05/2018	Circ. 16/E/2022
Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate, si considerano realizzate in conformità al principio di libera concorrenza qualora l'indicatore finanziario applicato sia compreso nell'intervallo di libera concorrenza. Qualora invece l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate, non rientri nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di libera concorrenza.	Se l'indicatore finanziario si trova al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, il contribuente può comunque presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, mentre l'amministrazione finanziaria potrà non tenerne conto adducendo idonea motivazione.

Determinazione del *mark-up* per servizi ricevuti infragruppo a “basso valore aggiunto”

L'art. 7 del DM 14.5.2018 introduce una procedura semplificata per la valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un'operazione consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

Infatti, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto **pari al 5%** dei suddetti costi.

A tali fini, sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che:

- hanno natura di supporto;
- non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
- non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

La procedura semplificata non può essere applicata per i servizi che costituiscono il “*core business*” del gruppo multinazionale.

Sulla base delle raccomandazioni OCSE, i servizi che un membro del gruppo fornisce alle altre società consociate si considerano servizi infragruppo a basso valore aggiunto se:

- ❖ hanno carattere di routine;
- ❖ hanno natura ausiliaria e di supporto;
- ❖ non fanno parte della principale attività svolta dal gruppo multinazionale (*core business*);
- ❖ non richiedono l'impiego di *asset* di particolare valore e non comportano l'assunzione di rischi particolarmente significativi per il fornitore del servizio.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i servizi a basso valore aggiunto:

- consulenza finanziaria;
- elaborazione delle paghe dei dipendenti;
- elaborazione e tenuta della contabilità.
- servizi informatici;
- consulenza fiscale e societaria;
- ricerca e selezione del personale.

Non si considerano, in ogni caso, a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

Tale previsione risulta in linea con l'Azione 10 del progetto internazionale “BEPS” ⁷⁹.

⁷⁹ Il Progetto Beps (*Base Erosion and Profit Shifting*) nasce su impulso della Commissione Europea per contrastare i fenomeni di elusione fiscale e di traslazione dei profitti verso paradisi fiscali. Sulla base di ciò, l'Ocse nel febbraio 2013 ha pubblicato il Rapporto Beps (*Addressing Base Erosion and Profit shifting*) delineando 15 *Action Plans* (o Azioni). Il Progetto Beps dedica ben 4 delle 15 Azioni al transfer pricing, in particolare ci si riferisce a:

L'Action 10, offre, in particolare, al contribuente un approccio semplificato per la deduzione dei servizi a basso valore aggiunto delineando tali servizi come quelli:

- di *supporto* al proprio business, nel senso che *non fanno parte del core business* della società;
- che non richiedono l'uso di *unique and valuable intangibles* (non creano, quindi, beni immateriali);
- che non comportano l'assunzione del controllo o la creazione di sostanziali e significanti rischi da parte del fornitore del servizio;
- che non sono resi a clienti terzi al gruppo, venendo in tale caso ad esistere un prezzo incontestabile per il loro ri-addebito (c.d. CUP interno).

Al paragrafo 7.49 l'Action 10 fornisce degli esempi di LVAS (*Low Value Adding Services*) tipicamente rappresentati da servizi amministrativi, legali, fiscali, di *Information Technology*, *Human Resources*; tutti servizi centralizzati che supportano il business del gruppo (quelli, invece, direttamente riferibili ai singoli membri del gruppo dovrebbero essere addebitati agli stessi) e la cui remunerazione con le regole tipiche del *transfer pricing* creerebbe costi di *compliance* eccessivi per il gruppo⁸⁰.

L'approccio semplificato proposto dall'Action 10 consiste nella possibilità di dimostrare che il servizio ha reso benefici e che un soggetto indipendente in circostanze comparabili avrebbe comunque proceduto ad acquistare quel servizio da soggetti indipendenti (o prodotto in proprio il servizio stesso).

Con tale approccio semplificato, il beneficio potrà essere dimostrato in riferimento alla sola natura del servizio senza dover documentare le singole prestazioni.

In questo caso, l'Action 10 invita le amministrazioni fiscali a non contestare il c.d. *benefit test* quando il metodo semplificato sia scelto a livello di gruppo, ciò nella consapevolezza che per tali servizi la dimostrazione del beneficio può comportare costi superiori all'ammontare addebitato.

Infine, l'Action 10 stabilisce che la documentazione che il gruppo deve mettere a disposizione delle autorità fiscali, deve dare comunque evidenza, anche attraverso contratti scritti, della natura dei servizi, del beneficio che essi portano alle varie società, della determinazione oggettiva dei costi e delle chiavi di allocazione prescelte.

Ruling internazionale

-
- Azione 8 – *Intangibles*;
 - Azione 9 – *Risk and capital*;
 - Azione 10 – *High risk transactions*;
 - Azione 13 – *Transfer pricing documentation*.

Le indicazioni dei BEPS, seppur non tutte ufficializzate, dovrebbero essere tenute in debita considerazione in sede di verifica e risultare comunque utili in sede difensiva in ipotesi di contestazioni. Peraltro, anche il Decreto internazionalizzazione (Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) ha recepito molte delle disposizioni dell'Action Plan, basti pensare alle modifiche apportate alla disciplina delle stabili organizzazioni, delle Cfc e del *ruling* internazionale.

Ciò nonostante, si invita a un **approccio prudente** sul punto. Si rammenta, infatti, che l'Amministrazione finanziaria (circolare 21.06.2011, n. 28, risposta 4.5) ha sostenuto che l'art. 109 del TUIR è sempre da rispettare a pena del disconoscimento totale del costo. Pertanto, per l'Agenzia delle Entrate l'art. 109, comma 5, in tema di inerenza prevale sull'art. 110, comma 7, del TUIR in tema di prezzi di trasferimento. Affinché l'art. 109 TUIR sia correttamente applicato è richiesta la produzione di documentazione probante i singoli ri-addebiti; per i servizi centralizzati ricevuti da una sola società del gruppo la prova è relativamente più agevole, mentre per i servizi di cui ne beneficiano più società (con ovvio ricorso a chiavi di allocazione) la prova richiesta dall'art. 109 spesso risulta di difficile esperibilità.

⁸⁰ Come anticipato nel testo, non sono mai definibili come a basso valore aggiunto quei servizi che rientrano nel *core business* della società, quelli relativi alla ricerca e sviluppo, perché potenzialmente creano un *intangible* titolato di per sé all'extraprofitto, quelli relativi al manufacturing, alla produzione, alla vendita, alla distribuzione, alle transazioni finanziarie, alla estrazione e sfruttamento di risorse naturali, assicurazione e riassicurazione e servizi *corporate* resi dal *senior management*, in quanto principalmente funzioni *routinarie* da remunerare in modo puntuale con le comuni regole in tema di transfer pricing, ossia *benchmark analysis* e *benefit test*.

È preferibile il ri-addebito diretto nel caso in cui tali servizi rappresentino il *core business* del fornitore del servizio ovvero tali servizi siano resi anche a soggetti terzi al gruppo, ma esso diventa di difficile applicazione in ipotesi di più beneficiari; qui si dovrebbe procedere con ri-addebito indiretto, con chiavi di allocazione non arbitrarie che riflettano il beneficio atteso/ricevuto dal committente del servizio. La chiave di allocazione deve quindi, generalmente, variare in base alla caratteristica del servizio.

Le imprese con "attività internazionale" possono accedere alla procedura di interpello internazionale di cui all'art. 31-ter **DPR 29.9.1973 n. 600** al fine di stipulare un accordo preventivo con l'A.F. avente a oggetto la definizione dei prezzi di trasferimento.

Possono accedere alla procedura di interpello le imprese "con attività internazionale" (persone fisiche e persone giuridiche), vale a dire:

- imprese residenti, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi che, in alternativa o congiuntamente:
 - o si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nell' art. 110, comma, 7 del TUIR in materia di prezzi di trasferimento;
 - o il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
 - o abbiano corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties;
- ovvero qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

In particolare, per quanto attiene ai prezzi di trasferimento, l'oggetto del *ruling* può essere costituito dalla preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale.

L'istanza per ottenere tale *ruling*:

- deve indicare dettagliatamente i beni o servizi oggetto delle cessioni o delle prestazioni infragruppo e la tipologia di dette operazioni;
- deve indicare le società non residenti con le quali le operazioni sono effettuate, nonché le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra l'impresa residente e quelle non residenti configura una delle situazioni di cui all' art. 110, comma 7, del TUIR;
- deve illustrare i criteri e i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni di cui sopra e le ragioni per cui si ritiene che essi siano conformi alla legge;
- può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

La richiesta deve essere redatta su carta libera e indirizzata in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al competente Ufficio Ruling dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 145/2013, i due esistenti Uffici Ruling sono stati riuniti in un unico Ufficio centrale, al quale indirizzare le istanze, con due sedi (Milano e Roma).

Efficacia dell'accordo

I nuovi commi 2 e 3 dell'art. 31-ter del DPR 600/73, come sostituiti dall'art. 1, comma 1101 lett. a) e b) della L. 178/2020, distinguono a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero di accordi bilaterali e multilaterali conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Accordi unilaterali

L'accordo vincola le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.

È concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente gli effetti dell'accordo, a condizione che:

- le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione;
- per tali periodi d'imposta, i termini per l'accertamento previsti dall'art. 43 del DPR 600/73 non siano ancora scaduti e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In tal caso, qualora sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente effettua il ravvedimento operoso o presenta la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 322/98, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Accordi bilaterali e multilaterali

Qualora l'accordo consegua ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, l'accordo vincola le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti dell'accordo anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza, a condizione che:

- il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;
- le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti;
- per tali periodi d'imposta ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato;
- per tali periodi d'imposta non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento previsti dall'art. 43 del DPR 600/73 e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In tal caso, qualora sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente effettua il ravvedimento operoso o presenta la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 322/98, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Versamento di una commissione per l'ammissibilità della richiesta

Nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, i nuovi co. 3-bis e 3-ter dell'art. 31-ter del DPR 600/73, aggiunti dall'art. 1, comma 1101, lett. c), della L. n. 178/2020, prevedono che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione pari a:

- Euro 10.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a Euro 100 milioni;
- Euro 30.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 750 milioni;
- Euro 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a Euro 750 milioni.

Le commissioni sono ridotte alla metà nel caso di richiesta di rinnovo dell'accordo bilaterale e multilaterale.

Disposizioni procedurali

Le istanze di *ruling* internazionale dell'art. 31-ter del DPR 600/73 sono disciplinate secondo le disposizioni regolamentari del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2016 n. 42295.

Alcune brevi indicazioni per prevenire contestazioni in tema di “Transfer pricing”

1. Come selezionare i comparabili

I comparabili devono svolgere attività “affini” a quelle del contribuente. Spesso gli Uffici nell'applicazione del metodo c.d. TNMM escludono dal set di comparabili le società in perdita senza alcuna analisi delle ragioni che hanno determinato tali risultati negativi. Le società con risultato negativo non vanno, invece, scartate a priori. L'Ufficio, per individuare il valore normale, deve considerare anche soggetti terzi che negli anni analizzati hanno realizzato perdite e ciò per identificare la reale situazione economica del mercato. La presenza di perdite operative, non necessariamente è indicativa, infatti, di circostanze anomale (purché le perdite non siano sistemiche) che caratterizzano il ciclo vitale della società (*Ctp di Milano sentenza n. 1108/46/2016*, *Ctr Lombardia sentenza n. 5005/19/18* e Linee Guida Ocse Cap. 3, par. 3.64 e 3.65: “i fatti e le circostanze che riguardano le ragioni per le quali tali società possano essere considerate comparabili non dipendono dai dati finanziari”). È utile, inoltre, disporre di un set numeroso, così da avere risultati più rappresentativi e attendibili (*Ctp Milano n. 2052/3/2016 e n. 4904/25/2016*). È stato precisato che non è errato far riferimento anche a società europee ai fini della individuazione degli enti comparabili, in quanto in linea con il Codice di

Condotta in materia di *Transfer Pricing* (così *Ctr Lombardia sentenza n. 5005/19/18*).

2. Come utilizzare le “banche dati”

La citata *Ctr Lombardia (sentenza n. 5005/19/18)* ha dichiarato illegittimo l'utilizzo di una versione delle banche dati oggettivamente non disponibile alla società all'epoca della effettuazione dell'analisi. Inoltre, il periodo dell'analisi non deve necessariamente ricomprendere anche l'anno di riferimento della documentazione, in quanto è possibile che alla data di formazione del fascicolo documentale molti dati non siano ancora disponibili per il redattore.

3. Come analizzare la comparabilità

Vanno valutati tutti i fattori che possono incidere sul prezzo o sull'indicatore di profitto usato per determinare il valore normale. Ad esempio: stadio di commercializzazione, natura e qualità del prodotto, caratteristiche del mercato, trasporto, imballaggio, pubblicità, garanzie, resi, spese doganali, rischio di cambio (*Ctr Lombardia 4280/13/2016 e Cassazione 9709/2015*).

4. Come selezionare la metodologia di transfer price

Il metodo del confronto del prezzo (CUP) è preferibile e va applicato ove sia possibile garantire adeguati standard di comparabilità. Se tale metodo non è applicabile e l'impresa ha correttamente utilizzato il metodo di determinazione, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della valutazione, non può utilizzare un altro criterio. Sul punto è intervenuta anche la *Ctr Lombardia (sentenza 21.11.2018 n. 5005/19/18)*, la quale, richiamando proprio il già citato articolo 4 del D.M. 14.5.2018, ha consolidato tale principio, respingendo le doglianze dell'Agenzia delle Entrate.

5. Stop alla “Mediana” nel metodo TNMM

Tutti i punti all'interno dell'intervallo sono conformi al principio di libera concorrenza. Pertanto, è stata riconosciuta, anche per la disciplina precedente all'emanazione del D.M. 14.5.2018, la validità di ogni posizionamento all'interno del *range* di comparabili utilizzando il metodo TNMM senza che per forza risulti necessario posizionarsi sulla mediana (Documento n. 4/2018 della serie “Consultazioni” di Assonime, Linee Guida OCSE 2010, paragrafi 3.60 e seguenti, identici nella più recente versione del 2017 e 2022, *sentenza della C.T. Prov. Milano n. 188/2020, sentenza C.T. Reg. Lombardia n. 5005/19/18, sentenza sempre della CTP Milano n. 5445/3/2018*).

6. Come giustificare le royalty

Se vengono usate le percentuali previste nella circolare 32/1980 per supportare il valore normale delle royalty, può essere utile svolgere ulteriori analisi di *benchmark* corroborative. La *Ctr Lombardia 43/6/2016* ha annullato un avviso del fisco basato solo sulle percentuali della circolare, senza altri approfondimenti.

7. Come rafforzare la deducibilità dei servizi di gruppo

È consigliabile predisporre contratti intra-gruppo che specifichino attività rese e modalità di determinazione dei corrispettivi. È utile raccogliere ulteriore documentazione (es. organigrammi ecc.) da cui si evince che gli stessi servizi non sono svolti internamente o resi da società esterne (*Ctp Milano 977/1/2015*).

8. Come provare l'inerenza

L'inerenza dei costi può essere provata da idonea attestazione tecnico-contabile (es. prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società revisione). La relazione del revisore non può essere disattesa dal fisco se non contrastata da prove di eguale portata (*Cassazione 13252/2015 e 6532/2009*).

9. Finanziamenti infruttiferi concessi per supportare una start-up

Erogare un finanziamento infruttifero affinché la controllata estera abbia la provvista necessaria per effettuare un investimento stabile, contrattualizzato in una forma assimilabile - negli effetti - a una

dotazione patrimoniale, non rappresenta di per sé sola una violazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR; così la C.T.P. di Milano sentenza n. 7019/12/17 del 18.12.2017. L'operazione oggetto di controllo deve essere esaminata con oggettività, esaminando la "sostanza economica dell'operazione intervenuta e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e valutarne la conformità a queste" (Cass. 7493/16).

Per completezza, si segnala che la Legge 208/2015 (Stabilità 2016), per adeguare il contesto normativo di riferimento rispetto alle direttive internazionali, ha imposto la rilevazione di una serie di dati e notizie riguardanti l'attività internazionale posta in essere e, in particolare, la comunicazione:

- dell'ammontare dei ricavi e gli utili lordi;
- delle imposte pagate e maturate;
- degli elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

(c.d. "*country-by-country reporting*")

La trasmissione del report all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle società **controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali**, nel periodo d'imposta precedente a quello di rilevazione, di almeno 750 milioni di euro, che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, l'obbligo di presentazione risulta in capo a una **società controllata, residente in Italia**, quando la controllante:

- risiede in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione;
- risiede in uno Stato in cui non è in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione;
- è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione "paese per paese".

Le disposizioni di dettaglio sono state introdotte dal Decreto Economia e Finanze del 23 febbraio 2017.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con il Provvedimento del direttore delle Entrate del 28 novembre 2017.

Per quanto non esplicitamente previsto viene fatto un rimando alle istruzioni fornite dall'Ocse. In particolare, l'Organizzazione ha pubblicato sul proprio sito una guida per la predisposizione del Cbcr (*Guidance on the implementation of country-by-country reporting*) che viene costantemente aggiornata ed integrata (gli ultimi aggiornamenti sono di ottobre 2022).

**

Da ultimo, è stata recepita la Direttiva (UE) 25 maggio 2018, n. 2018/822 (c.d. **Direttiva DAC6**) tramite il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (per approfondimenti vedasi anche il D.M. 17 novembre 2020, il Provvedimento 26 novembre 2020 e la Circolare n. 2 del 10.02.2021) nell'ambito dello **Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali**.

Il Decreto n. 100 del 30/07/2020 recepisce la direttiva citata e introduce nell'ordinamento italiano un sistema di scambio automatico obbligatorio di informazioni riguardanti i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva. La direttiva è stata recepita anche dagli altri Stati della UE.

Il DM del 17/11/2020 fornisce la prima disciplina riguardante gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 364425 del 26/11/2020 fornisce le istruzioni operative in merito a termini e modalità di presentazione delle comunicazioni in argomento.

Soggetti obbligati alla Comunicazione

Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero i **contribuenti e/o gli intermediari** (art. 3 del DLgs 100/2020), coinvolti nell'elaborazione, nella commercializzazione, nell'organizzazione o nella gestione dell'attuazione di meccanismi transfrontalieri oggetto di monitoraggio.

Poiché i soggetti interessati dall'obbligo di comunicazione di un meccanismo possono essere più di

uno, il decreto prevede un sistema di comunicazione fra i soggetti obbligati, in quanto, in linea generale, la comunicazione fatta da un soggetto esonera dall'obbligo gli altri soggetti.

CONTRIBUENTE – definizione (art. 2 DLgs n.100)

d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) è **residente** ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- 2) dispone di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- 3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e **percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato**;
- 4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e **svolge la propria attività nel territorio dello Stato**.

INTERMEDIARIO – definizione (art. 2 DLgs n.100)

c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5. I soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti **condizioni**:

- 1) siano **residenti** ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- 2) abbiano una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- 3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
- 4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Con la definizione in esame, a titolo esemplificativo, si fa presente che, in caso di svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, lettera c), D.Lgs. 100/2020 sono inclusi nella categoria degli intermediari:

- le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla Direttiva 2014/107/UE e al Common Reporting Standard (CRS), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), Decreto Mef del 28 dicembre 2015, tra cui: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione;
- i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall'articolo 3, comma 4, D.Lgs. 231/2007, fra cui dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

Oggetto della Comunicazione - “Meccanismo transfrontaliero”

Gli obblighi di comunicazione riguardano i meccanismi transfrontalieri, ovvero sistemi, accordi o progetti riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere che presentino almeno uno degli elementi distintivi (i c.d. **hallmarks** A, B, C, D ed E) di cui all'Allegato IV della direttiva e riprodotti nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 100 del 30/07/2020.

I fattori che rendono l'operazione o accordo suscettibile di attivare gli obblighi di comunicazione, sono:

- la “transnazionalità” dell’operazione;
- gli elementi distintivi rientranti negli *hallmark* A, B, C ed E;
- la nozione di “riduzione d’imposta”;
- i criteri di valutazione del “vantaggio principale”.

I criteri per individuare la potenziale aggressività fiscale dei meccanismi transfrontalieri vengono individuati dagli artt. 6 e 7 del DM 17/11/2020 e nell’allegato 1 al Dlgs n. 100/2020.

L’art. 6 citato sancisce che gli elementi distintivi A, B, C ed E rilevano ai fini della comunicazione se sono suscettibili di determinare una **riduzione delle imposte**, cui si applica la Direttiva 2011/16/UE (relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale), dovute in un Paese della UE o in altra giurisdizione *extra* UE. Per queste operazioni si comunica il valore del vantaggio fiscale.

L’art. 7 citato, limitatamente agli elementi distintivi A, B e C (in parte), definisce il c.d. “**criterio del vantaggio principale**”. In presenza di questi elementi distintivi, il meccanismo transfrontaliero va comunicato se il vantaggio fiscale che deriva dall’applicazione del meccanismo è superiore al 50% della somma fra il vantaggio fiscale e quello extrafiscale (come definito all’art. 1 del DM 17/11/2020).

Relativamente ai meccanismi contraddistinti dall’*hallmark* D vanno comunicati i valori dei conti finanziari (art. 2 del DM 17/11/2020).

L’allegato 1 al Dlgs n. 100/2020 definisce gli elementi distintivi (*hallmarks*) dei meccanismi transfrontalieri:

- A. **elementi distintivi generici:** quando il contribuente si impegna a rispettare una condizione di riservatezza oppure quando l’intermediario riceve un compenso collegato al vantaggio fiscale o quando il meccanismo costituisce una struttura standardizzata a disposizione di più contribuenti.
- B. **elementi distintivi specifici:** si tratta di misure artificiose per compensare le perdite; trasformazione di redditi di capitale in plusvalenze e viceversa; operazioni circolari.
- C. **elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere:** pagamenti transfrontalieri deducibili verso giurisdizioni con imposte sui redditi pari o prossime allo zero oppure valutate dalla Ue o dall’OCSE come non cooperative oppure che nello stato del destinatario beneficiano di esenzione o regime preferenziale; doppia deduzione degli ammortamenti; sgravio dalla doppia tassazione in più ordinamenti per lo stesso elemento di reddito o di capitale; significativo disallineamento dei valori fiscali nei trasferimenti di attivi.
- D. **elementi distintivi specifici riguardanti gli accordi di scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva:** meccanismi che consentono di compromettere lo scambio automatico d’informazioni previsto a livello UE e a livello OCSE (FACTA e CRS) e di impedire l’identificazione del titolare effettivo.
- E. **elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento:** abuso dei *safe harbour*; trasferimenti di beni immateriali di difficile valutazione; riorganizzazioni che comportano trasferimenti transfrontalieri di funzioni rischi e attività.

Modalità e scadenze della comunicazione (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26/11/2020 n. 364425)

-Meccanismi transfrontalieri relativi al periodo **25/06/2018 - 30/06/2020**: la comunicazione doveva avvenire **entro il 28/02/2021**.

-Meccanismi transfrontalieri relativi al periodo **01/07/2020 - 31/12/2020**: la comunicazione doveva avvenire **entro il 30/01/2021**.

Successivamente i meccanismi andranno comunicati **entro 30 giorni** dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui gli intermediari hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.

La comunicazione va effettuata, anche tramite incaricati, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Attività esenti (circolare ADE del 10 febbraio 2021, n. 2)

Riguardo i meccanismi che **non assumono rilevanza ai fini della comunicazione** alle Entrate si richiamano espressamente i meccanismi **già attuati dal contribuente**.

Non assumono rilevanza:

1. la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo;
2. la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile;
3. l'invio delle dichiarazioni fiscali;
4. l'assistenza durante le verifiche fiscali;
5. l'assistenza nell'ambito di un contenzioso

purché tali attività siano effettuate in un **momento temporale successivo** a quello in cui lo schema era stato completamente attuato.

La circolare precisa che a titolo esemplificativo, **rientreranno in tale ambito di esclusione:**

- i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero;
- le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto alla disciplina in commento;
- la predisposizione delle analisi economiche o di benchmark, nonché della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (masterfile e countryfile);
- la predisposizione di un'istanza di procedura amichevole (Map) o di rettifica unilaterale, volta a eliminare la doppia imposizione, nonché di un'istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale (unilaterale, bilaterale o multilaterale).

In sostanza viene chiarito in modo netto che sono da considerare fuori dal perimetro degli obblighi DAC 6 tutte quelle situazioni nelle quali un *provider* si "limita" ad esprimere un **giudizio meramente interpretativo** sulla conformità o meno di un'operazione alle norme e ai principi dell'ordinamento tributario, senza né aggiornare né migliorare il meccanismo.

Altro importante chiarimento della Circolare riguarda le **operazioni esenti** che prevedono una presunzione legale relativa di assenza dello standard di conoscenza individuando le transazioni bancarie e finanziarie di routine, ossia quelle operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima dell'operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria sono ricomprese in questo specifico ambito, a titolo esemplificativo:

1. le operazioni allo sportello o da remoto per la predisposizione di bonifici, incassi e pagamenti ordinari;
2. le operazioni bancarie caratterizzate da procedure standardizzate quali le compravendite e i collocamenti di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati italiani ed esteri e le correlate operazioni accessorie quali la custodia e l'amministrazione di questi strumenti finanziari, nonché la raccolta ed esecuzione dei relativi ordini;
3. il mero collocamento di quote di Organismo d'investimento collettivo del risparmio (Oicr), salvo che non si tratti di strumenti finanziari creati appositamente per una singola categoria di investitori; polizze assicurative vita e gestioni patrimoniali, laddove l'intermediario finanziario funga da mero collocatore e non da gestore del singolo strumento;
4. finanziamenti volti a supportare le ordinarie esigenze commerciali della clientela come nel caso di finanziamenti a breve termine per esigenze di gestione liquidità, factoring, anticipo fatture, fidi, finanziamenti a supporto attività di import/export, sconto di portafoglio, promissory notes, lettere di credito, rilascio di garanzie (advance bond, bid bond, performance bond), fedi di deposito o note di pegno; e
5. le operazioni di credito al consumo e stipula di contratti di cessione del quinto dello stipendio.

Le sanzioni

La Circolare citata si sofferma poi sull'ambito sanzionatorio, chiarendo che:

- in caso di **omessa comunicazione**, si applicherà la **sanzione amministrativa da Euro 3mila a Euro 31.500**;
- in caso di **comunicazione tardiva**, effettuata **nei quindici giorni successivi alla scadenza**,

- si applicherà invece la sanzione amministrativa **da Euro 1.500 a Euro 15.750**;
- in caso di **comunicazione incompleta o inesatta**, si applicherà la sanzione **da Euro 1.000 a Euro 10.500**;
- in caso di **comunicazione rettificativa** presentata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine, si applicherà la sanzione amministrativa **da Euro 500 a Euro 5.250**.

Le sanzioni sono comminabili **per ogni singolo meccanismo transfrontaliero**.

E' confermata la **non sanzionabilità** se il primo invio è avvenuto entro **il 28 febbraio 2021**, nonché l'applicabilità dell'Istituto del Ravvedimento operoso e del cumulo giuridico.

La reintroduzione della disciplina dei costi "Black List"

La Legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha reintrodotta, con decorrenza dal periodo d'imposta 2023, il regime della deducibilità dei costi c.d. **black list**, derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti (anche del tutto indipendenti e terzi rispetto all'impresa italiana) localizzati in giurisdizioni non cooperative inserite nell'Allegato I della lista dell'UE.

La nuova normativa

Tale Legge ha reintrodotta la normativa in materia di costi "*black list*", mediante l'inserimento, nel corpo dell'art. 110 TUIR, di quattro commi, di seguito riportati:

- *"le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9"*. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea (comma 9-bis);
- *"le disposizioni del c. 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione"*. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del c. 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. b) L. 27 luglio 2000 n. 212 (comma 9-ter);
- *"le disposizioni dei commi 9 - bis e 9 - ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate"* (comma 9-quater);
- *"le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis"* (comma 9-quinquies).

La riproposizione della disciplina oggetto di commento è giustificata, da parte della Relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2023, con l'intenzione di garantire l'assunzione dell'impegno da parte dell'Italia, come dei Paesi dell'UE, nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, dedicato alla tassazione del reddito di impresa. Tale impegno riguarda l'individuazione delle misure difensive che ogni Stato membro deve adottare verso le giurisdizioni incluse nella lista europea delle giurisdizioni non cooperative.

Black list UE

La lista UE, aggiornata con le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14.2.2023 (documento n. 6375/23), è di seguito riportata.

Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali (black list UE)	
Anguilla	Isole Vergini britanniche
Bahamas	Isole Vergini statunitensi
Costa Rica	Palau
Federazione Russa	Panama
Guam	Samoa
Isole Fiji	Samoa americane
Isole Marshall	Trinidad e Tobago
Isole Turks e Caicos	Vanuatu

L'elenco è soggetto a revisione due volte l'anno (la prossima revisione è prevista a ottobre 2023).

La disciplina dei costi “black list”

In base all'attuale comma 9-bis dell'art. 110 del TUIR i costi derivanti da operazioni intrattenute con imprese e professionisti localizzati in Paesi non cooperativi a fini fiscali **sono deducibili, fino a concorrenza del loro valore normale**, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR; sempre analogamente a quanto accadeva nel previgente regime, introdotto dal D.Lgs. 147/2015 (cd. “Decreto internazionalizzazione”) e successivamente abrogato, **i costi che eccedono il valore normale sono sempre deducibili a fronte della dimostrazione della sussistenza di un effettivo interesse economico e che le stesse siano state concretamente poste in essere.**

Il richiamo al “valore normale” di cui all'art. 9 del TUIR solleva la questione dell'applicabilità alla disciplina in esame delle norme sul *transfer pricing*. La risposta a tale quesito dovrebbe essere positiva in quanto, sia la Circolare 22 settembre 1980 n. 32, sia la Relazione al DL n. 50/2017 confermano la valenza interpretativa delle Direttive OCSE sul *transfer pricing*. Quanto appena detto dovrebbe comportare che i contribuenti potranno applicare il CUP, tuttavia si potrebbe porre la questione se la determinazione del valore normale di un costo *black list* possa avvenire applicando uno degli altri metodi previsti dalle Linee guida dell'OCSE sul *transfer pricing* (*Cost plus*, *Resale minus*, *TNMM*). Il neo introdotto comma 9 – ter prevede una specifica esimente, secondo la quale l'impresa residente italiana può dedurre il valore eccedente quello “normale”, qualora abbia fornito la prova che l'operazione risponda a un effettivo interesse economico e, ancor prima, che l'operazione stessa abbia avuto esecuzione.

Circa la concreta esecuzione della prestazione, il contribuente potrà esibire la documentazione doganale di importazione (Risoluzione AE 6 giugno 2003 n. 127/E) e ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla prassi del settore: a titolo esemplificativo si rammentano fatture, documenti di trasporto, le quali devono trovare riscontro nella contabilità dell'impresa residente, rilevano, altresì, le evidenze delle movimentazioni bancarie per il pagamento del corrispettivo.

Circa la prova dell'effettivo interesse economico occorrerebbe tenere conto di tutti gli elementi e le circostanze del caso concreto, in altre parole occorrerebbe valutare le condizioni complessive dell'operazione (Circolare AE 26 settembre 2016 n. 39/E).

In proposito vale ricordare che la prassi ha accolto nozioni differenti di effettivo interesse economico, ritenendolo, ad esempio, sussistente nell'ambito di operazioni afferenti l'esercizio dell'attività di impresa, in ragione del loro collegamento con l'oggetto dell'impresa che le pone in essere (cfr. Risoluzione AE 6 giugno 2003 n. 127/E). In un successivo precedente di prassi, è stato ritenuto che la

sussistenza di un interesse economico implicherebbe di risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti economici con una controparte localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata (Ris. AE 16 marzo 2004 n. 46/E).

Più recentemente è stato ritenuto che l'interesse economico all'effettuazione dell'operazione presupponga l'inerenza della stessa all'attività dell'impresa residente (Ris. AE 30 gennaio 2009 n. 1/E), così che vi sarebbe la possibilità di individuare “in via generale e astratta”, in relazione a determinati settori, specifiche operazioni afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa, che parrebbero soddisfare il requisito della inerenza; ciò non farebbe venir meno la necessità che in sede di interpello (o nella fase dell'accertamento) si debba riscontrare in concreto, avuto riguardo alla specificità della posizione del contribuente, l'effettiva sussistenza dell'interesse economico.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'effettiva sussistenza di un interesse economico andrebbe verificata anche in relazione alla praticabilità di soluzioni alternative, e ciò in considerazione del fatto che, in assenza di soluzioni alternative, non sarebbe possibile fare un confronto tra prezzi.

Non da ultimo, va rammentato che, secondo Assonime (Circ. AE 4 agosto 2004 n. 36/E), ai fini della dimostrazione dell'interesse effettivo, sarebbe sufficiente che l'operazione risponda a una *ratio* economica, a prescindere dalla circostanza che l'operazione abbia sortito i risultati attesi.

Circa le interazioni della disciplina in esame con il regime delle CFC, la norma espressamente chiarisce che, nell'ipotesi in cui il reddito dell'impresa localizzata in una giurisdizione cd. “*black*” sia assoggettato a tassazione per trasparenza in capo alla controllante italiana, i limiti alla deducibilità dei costi derivanti dall'operazione non sono applicabili, pena il verificarsi di un fenomeno di doppia imposizione giuridica internazionale.

Gli adempimenti dichiarativi e il regime sanzionatorio

Il contribuente che effettui operazioni con imprese o professionisti localizzati in giurisdizioni non cooperative **deve indicare i costi e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dall'operazione separatamente nella dichiarazione dei redditi**. La mancata indicazione di tali voci di spesa oppure la loro incompleta indicazione darebbe luogo all'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 comma 3 – bis D.Lgs. 471/97, determinata nella misura del 10% del dell'importo delle spese non indicate in dichiarazione, e rientrante in una forbice compresa tra Euro 500 ed Euro 50.000⁽⁸¹⁾.

La norma, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, non ha una specifica decorrenza e dovrebbe applicarsi dall'esercizio che ha inizio a partire da tale data (periodo d'imposta 2023 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare). Non è, inoltre, chiaro quale sia il momento in cui verificare se la controparte risulti residente o localizzata in uno degli Stati della *black list*. Può tornare utile il richiamo a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 39/2016 (§ 3.2) in merito all'efficacia delle modifiche che avevano interessato il DM 23 gennaio 2002, valido per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati nella disciplina in vigore fino al 2015. L'Agenzia aveva chiarito, con riferimento agli Stati espunti dalla *black list* “nazionale”, che la disciplina trovava applicazione in relazione alle operazioni commerciali con tali Stati intercorse “entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto modificativo”. Ove la suddetta impostazione fosse confermata nel nuovo contesto, l'ipotesi sarebbe quella di assumere come data spartiacque quella in cui sono state assunte le nuove conclusioni da parte del Consiglio dell'Unione: in altre parole, i limiti alla deducibilità interesseranno le spese sostenute **dal 14 febbraio 2023** che vedono quale controparte soggetti localizzati nelle Isole Vergini britanniche, in Costa Rica, nelle Isole Marshall e in Russia (oltre, naturalmente, ai costi derivanti dalle operazioni con i 12 Stati già presenti nella lista effettuate dall'inizio dell'anno 2023).

Per i soggetti con l'esercizio a cavallo d'anno, invece, il Modello REDDITI 2023 per il periodo d'imposta 2022 contiene al Rigo RF31, il nuovo codice 70 per l'indicazione di tali spese, e al rigo RF55 i nuovi codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo) per l'indicazione dell'ammontare

⁸¹ Va detto in proposito che, con le modifiche apportate con la Legge finanziaria 2007, è stata abrogata la disposizione per cui la separata esposizione dei costi “*black list*” in dichiarazione costituiva una condizione necessaria per la loro deducibilità.

deducibile.

Infine, il comma 9-ter, dell'art. 110 del TUIR dispone che l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove dell'effettività dell'operazione e della sussistenza dell'interesse economico. qualora le prove addotte non siano considerate idonee, l'Agenzia delle Entrate deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

77

Regime della c.d. "Trasparenza fiscale" (artt. 115 e 116)

Mediante l'**opzione triennale**⁸² per il regime della **trasparenza fiscale**, ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta, il reddito imponibile prodotto e determinato dalla società viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'avvenuta percezione dei medesimi. Sostanzialmente, pertanto, risulta applicabile il regime tributario previsto per le società di persone.

In questa sede verranno evidenziate le sole ricadute di natura contabile che l'opzione per il predetto regime fiscale opzionale può determinare in sede di redazione del bilancio d'esercizio, con particolare riguardo alla rilevazione della fiscalità corrente e differita. In ordine ai relativi aspetti fiscali, si rimanda alle disposizioni di legge (artt. 115 e 116 del TUIR), al relativo Regolamento attuativo (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23.04.2004) e alla Circolare Agenzia Entrate 49/E del 22.11.2004.

⁸²L'opzione per la trasparenza fiscale, una volta esercitata, è irrevocabile per tre periodi di imposta della società trasparente. Intervendendo sull'art. 115, comma 4, del TUIR (applicabile anche in ambito di piccola trasparenza), l'art. 16, comma 1, del D.Lgs n. 175/2014 ha previsto che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, l'adempimento di comunicazione da parte della società partecipata venga effettuato **con la dichiarazione "presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". Chi intende, quindi, avvalersi dell'opzione a partire, ad esempio, dal periodo d'imposta 2023** (per il triennio 2023-2025) potrà fare confluire tale adempimento nel modello Redditi 203 riferito all'anno 2022 da presentarsi entro il 30.11.2023, mediante compilazione del quadro OP, sezione III, di REDDITI SC/2023.

Il mancato tempestivo esercizio di tale opzione, tuttavia, continua a non precludere l'accesso al regime opzionale di tassazione in parola, dato il disposto di cui all'art. 2 del D.L. 02.03.2012, n. 16, che consente di "sanare", ricorrendo determinate condizioni, detto inadempimento. In particolare, ai sensi della norma richiamata che prevede la cd. "remissione *in bonis*", la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguito, non è preclusa, a condizione che:

- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- sussista il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
- la comunicazione venga effettuata o venga eseguito l'adempimento di natura formale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza;
- contestualmente, sia versata la sanzione minima di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/97 (Euro 258,00) con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97, con esclusione della compensazione.

Pertanto, in caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2023-2025, il termine per la remissione *in bonis* rimane fissato al termine (ordinario) di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza (nonché di invio da parte di tutti i soci, tramite raccomandata A.R., dell'intenzione di avvalersi del regime, cfr. in seguito).

Va ricordato che resta immutato anche l'**obbligo da parte di tutti i soci** di comunicare preventivamente alla società partecipata tramite raccomandata A.R. l'intenzione di avvalersi del regime opzionale. In merito alle modalità attraverso le quali i soci devono effettuare la citata comunicazione (R.M. 185/E/2009) l'Agenzia ha da sempre tenuto una linea piuttosto rigida arrivando a escludere la possibilità di manifestare l'adesione mediante raccomandata a mano.

Unica eccezione prevista riguarda le **S.r.l. unipersonali** per le quali la comunicazione del socio unico non è necessaria in quanto "...essendo evidente la coincidenza da parte del socio unico... si considera soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio..." (cfr. C.M. 361/E/2007).

Da ultimo, il Decreto legge 22.10.2016 n. 193 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta 2017 l'opzione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (ovvero tramite la compilazione del quadro OP del Modello SC). Tale comunicazione di revoca dovrà essere effettuata tramite presentazione del Modello SC riferito all'ultimo esercizio di efficacia dell'**opzione**.

Il regime si suddivide in due sotto-categorie, della “grande trasparenza” e della “piccola trasparenza”. Per poter accedere al regime di trasparenza fiscale nella sua forma principale (“**grande trasparenza**” di cui all'art. 115 del TUIR), è necessario ricorrano i seguenti presupposti:

- ☐ la **società partecipata e i soci della stessa** devono avere **esclusivamente** la forma giuridica di **società di capitali** (s.p.a.; s.a.p.a.; s.r.l.; società cooperative e società di mutua assicurazione);
- ☐ la società partecipata e quelle partecipanti devono essere *residenti nel territorio dello Stato* (è soltanto ammessa, a determinate condizioni, la presenza di soci non residenti);
- ☐ le società partecipanti devono detenere una percentuale del *diritto di voto* esercitabile nell'assemblea generale dei soci e di *partecipazione agli utili* **non inferiore al 10% e non superiore al 50%**. Dette percentuali devono essere verificate esclusivamente tenendo conto della partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata. Ai fini dell'ammissione al regime, nella percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le azioni prive del diritto di voto e la quota di utili delle azioni i cui diritti patrimoniali sono correlati ai risultati della società in un determinato settore (articolo 2350 codice civile).

I requisiti richiamati:

- ☐ devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo di imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del triennio;
- ☐ non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale, sempreché anche dopo l'ingresso dei nuovi soci siano rispettati i citati requisiti.

La trasparenza fiscale per le persone fisiche (“**piccola trasparenza**” di cui all'art. 116 del TUIR) è consentita alle sole società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, allorché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- ☐ i soci devono essere tutti persone fisiche residenti;
- ☐ il numero dei soci non deve essere superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative), pertanto tale regime risulta applicabile anche alle SRL unipersonali;
- ☐ il volume dei ricavi non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli ISA (ordinariamente Euro 5.164.569).

Inoltre, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale (ex art. 115 del TUIR) è esclusa:

- ☐ se i soci possono fruire di riduzioni dell'aliquota IRES;
- ☐ se la società partecipata esercita l'opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale;
- ☐ per enti pubblici economici e consorzi non costituiti in forma societaria;
- ☐ se la società partecipata risulta assoggettata a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione delle grandi imprese in crisi);
- ☐ nell'ipotesi di sequestro delle azioni o delle quote, in quanto il socio le cui partecipazioni sono state sequestrate perde il diritto di voto (il quale, ai sensi dell'art. 2352 c.c., spetta al custode dei titoli; cfr. i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 22.11.2004 n. 49/E, § 2.4.5.2).

I requisiti per accedere al presente regime devono sussistere in capo a tutti i soci, posto che la mancanza di un requisito in capo ad uno solo di essi rende inapplicabile il regime per la totalità di essi (c.d. “principio *all in all out*”, cfr. circolare Agenzia delle Entrate 22.11.2004 n. 49/E, § 2.4.6).

Si ritiene, infine, che l'opzione per la trasparenza non **perda efficacia** nel caso di **possesso o di acquisto** di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (**PEX**); infatti, l'art. 36, comma 16, lett. a) del D.L. 04.07.2006, n. 223 ha abolito l'ultimo periodo dell'art. 116, comma 1, del TUIR che tanto prevedeva. L'abolizione della previsione contenuta nella norma primaria (cioè il predetto art. 116 del TUIR) dovrebbe rendere infatti inapplicabile la previsione tuttora vigente contenuta nella norma secondaria (art. 14, comma 3, DM 23.04.2004).

Gli effetti sul bilancio

Nel regime di trasparenza fiscale la società trasparente determina il proprio reddito imponibile IRES secondo le regole ordinarie (apportando all'utile/perdita dell'esercizio le usuali variazioni in aumento e in diminuzione) computando in diminuzione le eventuali perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio dell'opzione della trasparenza che possono, ovviamente, essere utilizzate solo

dalle società “trasparente”, senza possibilità di imputazione delle stesse ai soci ⁽⁸³⁾. L'imponibile (positivo o negativo) così determinato, senza procedere alla liquidazione dell'imposta, è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, ovvero alle perdite. Quanto detto non deve far ritenere che la società trasparente produca redditi non incisi da imposte; la tassazione è semplicemente organizzata, per scelta degli stessi interessati, in modo particolare e pretesa dall'Era-rio direttamente dai soci.

Ai fini della rappresentazione in bilancio, la dottrina contabile (informativa contenuta, senza costi-uirne parte integrante, nell'OIC 25 denominata “Disciplina del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale”) ritiene **necessario rilevare presso la società trasparente l'IRES che essa dovrebbe iscri-vere in via ordinaria**.

Le premesse concettuali per giungere a questa conclusione, secondo tale dottrina, sono le seguenti:

- ☐ la ricchezza prodotta appartiene alla società trasparente e detta ricchezza non va esente da IRES dal momento che l'imposta è una pertinenza di detta ricchezza;
- ☐ la non esposizione nel bilancio della trasparente del carico fiscale che si connette all'imponibile da questa prodotto porrebbe gravi problemi di comparabilità con i bilanci degli esercizi precedenti e successivi quelli di efficacia del regime facoltativo.

Il trattamento contabile è dipendente direttamente dalle previsioni del negozio (contratto⁸⁴) che re-gola i rapporti nel regime di trasparenza.

Il contratto di trasparenza fiscale stipulato tra le parti (società trasparente e soci) stabilisce, infatti, se l'onere per le imposte rimane a carico della società trasparente o dei soci:

- se l'onere per le imposte rimane a carico della società trasparente, la società rileva in contropar-tita alle imposte correnti un debito verso i soci che saranno gli esecutori del pagamento;
- se invece l'onere rimane a carico dei soci, la società trasparente contabilizza l'onere per le im-poste correnti e un provento da adesione al regime fiscale della trasparenza.

La società trasparente rileva nel conto economico alla voce 20 “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*” l'IRES relativa al reddito imponibile prodotto e trasferito ai soci ai soli fini della liquidazione delle imposte.

I proventi o gli oneri derivanti dall'adesione al regime della trasparenza fiscale sono rilevati nel conto economico in una sottovoce specifica della voce 20 “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”.

⁸³ Per quanto concerne, invece, le **perdite fiscali generate in costanza del regime di “trasparenza”**, la relativa impu-tazione non può comunque eccedere il limite del valore della corrispondente quota di patrimonio netto della società partecipata posseduta dal socio. Il patrimonio netto deve essere determinato senza tenere conto della perdita dell'esercizio e aggiungendo i conferimenti effettuati dai soci dopo la chiusura dell'esercizio, ma entro la data in cui risulta approvato il bilancio; le perdite fiscali eccedenti il predetto limite rimangono in capo alla società e possono da questa essere portate in diminuzione dei redditi dei successivi periodi (prima, però, dell'imputazione dei medesimi ai soci per trasparenza). Le **perdite fiscali dei soci** relative agli esercizi **anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza** non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate (cfr. il co. 3 dell'art. 115 del TUIR). Tale disposizione si applica anche con riguardo alle eventuali perdite fiscali pregresse dei soci (persone fisiche in regime d'impresa) delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della trasparenza ex art. 116.

La compensazione delle perdite prodotte **dai soggetti IRES** (fatta eccezione per quelle prodotte nei primi tre periodi d'imposta) avviene, per effetto del regime vigente dal 2011, **sino a concorrenza dell'80% del reddito imponibile** dei periodi d'imposta in cui avviene la compensazione stessa.

Con la Legge di Bilancio 2019, anche la perdita conseguita nel regime della trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR (cosiddetta “piccola trasparenza”) è imputata al socio persona fisica deve essere considerata, dal periodo d'imposta 2018, come perdita derivante dalla partecipazione in società a responsabilità limitata “trasparente” da computare in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, **in misura non superiore all'ot-tanta per cento dei relativi redditi** conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.

⁸⁴ Sebbene non obbligatorio a fini fiscali, potrebbe essere opportuno regolare i rapporti aventi a oggetto il regime fiscale di trasparenza tramite la predisposizione di appositi accordi.

Nel bilancio del socio della società trasparente le rilevazioni contabili sono generalmente di tipo patrimoniale e speculari a quelle effettuate dalla società trasparente. Il socio rileva inoltre l'IRES relativa al reddito imponibile prodotto in proprio e connesso al reddito ante imposte del proprio conto economico.

Esempio

Trasparenza fiscale con previsione contrattuale che l'onere delle imposte sia a carico della società trasparente

Società trasparente che produce un risultato ante imposte interamente imponibile di 100 (IRES all'aliquota del 24%)

Effetti in capo alla società trasparente

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
Imposte correnti	24	a		Debiti verso Soci	24

Si segnala che nelle note al bilancio dovranno essere adeguatamente commentati gli effetti derivanti dall'adesione al regime di trasparenza distinguendoli da quelli derivanti dalla fiscalità (corrente e differita) propria.

Effetti in capo al socio (in ipotesi di "grande trasparenza")

Il socio rileverà le proprie imposte (correnti e differite) secondo le ordinarie modalità.

Inoltre, rileverà le imposte dovute per effetto dell'adesione al regime di trasparenza come segue:

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
Crediti verso società Partecipata	24	a		Debiti tributari v/Erario	24

Di nuovo, nelle note al bilancio dovranno essere adeguatamente commentati gli effetti derivanti dall'adesione al regime di trasparenza distinguendoli da quelli derivanti dalla fiscalità (corrente e differita) propria.

Esempio

Imputazione di una perdita fiscale della società trasparente

Società trasparente che subisce una perdita fiscale di 100.

La società trasparente rileverà il beneficio per **imposte anticipate (differite attive)** connesse alle perdite sulla base del presupposto della ragionevole certezza di recuperabilità da valutarsi in connessione agli accordi di trasparenza specifici. Ad esempio, potrebbe verificarsi il caso di patti (contratti) di trasparenza secondo cui le perdite prodotte dalla trasparente e attribuite ai soci siano **immediatamente remunerate**, ovvero verranno da questi **remunerate solo in presenza di effettivo recupero da parte del socio medesimo** o, alternativamente, della **realizzazione da parte della trasparente di imponibili positivi**. Nell'esempio che segue si ipotizza che il relativo beneficio sia immediatamente remunerato alla società trasparente:

Effetti in capo alla società trasparente

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
Crediti verso Soci	24	a		Imposte anticipate	24

Effetti in capo al socio (in ipotesi di "grande trasparenza")

Il socio rileverà le proprie imposte (correnti e differite) secondo le ordinarie modalità.

Inoltre, rileverà le imposte dovute per effetto dell'adesione al regime di trasparenza come segue:

<i>Dare</i>				<i>Avere</i>	
Crediti tributari v/Erario	24	a		Debiti verso società partecipata	24

Esempio

Trasparenza fiscale con imposte a carico del socio

Il contratto di trasparenza fiscale può prevedere che, in occasione del trasferimento dell'imponibile positivo della società trasparente, l'onere per le imposte resti a carico del socio e/o che la perdita fiscale realizzata dalla trasparente si trasferisca al socio senza alcun corrispettivo.

Effetti in capo alla società trasparente

Nel caso di un imponibile positivo, la società trasparente rileva l'IRES di competenza e un provento di pari importo derivante dall'adesione al regime di trasparenza fiscale, derivante dall'accollo dell'onere tributario da parte dei soci. La società trasparente effettua le seguenti scritture contabili:

<i>Dare</i>			<i>Avere</i>		
Imposte correnti	24	a	Debiti tributari	24	
<i>Dare</i>			<i>Avere</i>		
Debiti tributari	24	a	Proventi da regime di trasparenza	24	

Effetti in capo al socio (in ipotesi di “grande trasparenza”)

Il socio della società trasparente rileva l'IRES relativa all'imponibile prodotto in proprio (e connesso al reddito ante imposte del proprio conto economico) e separatamente l'onere derivante dall'adesione del regime di trasparenza fiscale, relativo l'imponibile imputato dalla società trasparente.

Ipotizzando la realizzazione di un reddito imponibile del socio di 500, che si incrementa dell'imponibile della trasparente pari a 100, il socio effettua le seguenti scritture contabili:

<i>Dare</i>			<i>Avere</i>		
Imposte correnti (24% di 500)	120	a	Debiti tributari	120	
e					
<i>Dare</i>			<i>Avere</i>		
Oneri da adesione al regime di trasparenza	24	a	Debiti tributari	24	

Esempio

Imputazione di una perdita fiscale della società trasparente senza corrispettivo

Nel caso di una perdita fiscale, la società trasparente non può rilevare il provento fiscale connesso alla ragionevole aspettativa di recupero di dette perdite contro futuri imponibili positivi qualora per contratto si debba “spogliare” di detta dote fiscale, cedendola senza corrispettivo ai soci (ipotesi consentita contrattualmente e presa in considerazione dall'OIC nelle proprie esemplificazioni).

Effetti in capo alla società trasparente

La società trasparente non effettua alcuna rilevazione contabile.

Effetti in capo al socio (in ipotesi di “grande trasparenza”)

Il socio che si vede pervenire una dote di perdite fiscali senza corrispettivo potrà (a) diminuire il proprio reddito imponibile o (b) riportare in avanti le perdite provenienti dalla trasparente.

Nel primo caso (a) : espone le imposte di competenza relative all'imponibile prodotto in proprio (e che si connette al reddito ante imposte di conto economico) e separatamente il provento derivante dall'adesione al regime di trasparenza fiscale.

Ipotizzando un reddito imponibile del socio di 500 e l'attribuzione di perdite fiscali della trasparente pari a 100, le rilevazioni contabili del socio sono le seguenti:

<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

Imposte correnti	120	a	Debiti tributari	120
e				
<i>Dare</i>			<i>Avere</i>	
Debiti tributari	24	a	Proventi da adesione al regime della trasparenza	24

Nel caso (b) di non immediato recupero delle perdite fiscali attribuite dalla società trasparente, il socio rileva il provento associato se vi sono i requisiti di ragionevole certezza del recupero previsti dall'OIC 25 "Imposte sul reddito", con riferimento alla rilevazione delle imposte anticipate in presenza di perdite fiscali.

78

Opzione per il regime del c.d. "Consolidato fiscale nazionale" (da art. 117 ad art. 129)

Il regime di tassazione previsto dal consolidato fiscale nazionale consente ai **gruppi di imprese** di compensare redditi e perdite delle società aderenti, ossia di determinare un'unica base imponibile in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società del gruppo che, con libera determinazione, decidono di aderire al consolidato fiscale di gruppo e **ciò in via assolutamente disgiunta dall'obbligo civilistico di predisposizione del cd. "bilancio consolidato"**.

Gli imponibili delle società che partecipano al consolidato sono assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante stesso (*metodo di consolidamento integrale*). Nella medesima misura le perdite delle società controllate comprese nel perimetro di consolidamento possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi prodotti dalle altre società del gruppo.

Il regime di consolidamento è un sistema opzionale bilaterale **valido per un triennio**: l'opzione deve, infatti, essere esercitata congiuntamente da ciascuna società consolidata e dalla società consolidante; a quest'ultima compete di dare comunicazione dell'avvenuto esercizio dell'opzione all'Agenzia delle Entrate ⁽⁸⁵⁾.

La tassazione consolidata, oltre a consentire la compensazione di redditi e perdite prodotti all'interno del gruppo (garantendo lo scomputo immediato delle perdite fiscali delle società aderenti con i redditi di altre società aderenti), può comportare altri importanti vantaggi, consentendo di:

⁽⁸⁵⁾ A decorrere dal periodo d'imposta 2015, l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello Redditi SC presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione triennale per il regime di Consolidamento fiscale (ad esempio, con compilazione della sezione II del quadro OP di REDDITI SC/2023 da presentare entro il mese di novembre 2023, per il triennio di vigenza del regime 2023-2025). Il mancato tempestivo esercizio di tale opzione, tuttavia, non preclude l'accesso al regime opzionale di tassazione in parola, dato il disposto di cui all'art. 2 del D.L. 02.03.2012, n. 16, che consente di "sanare", ricorrendo determinate condizioni, detto inadempimento. In particolare, ai sensi della norma richiamata (relativa alla cd. "remissione *in bonis*"), la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguito, non risulta preclusa, a condizione che:

- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- sussista il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
- la comunicazione venga effettuata o venga eseguito l'adempimento di natura formale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- contestualmente, sia versata la sanzione minima di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/97 (Euro 250,00) con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97, con esclusione della compensazione.

Si segnala, da ultimo, che il Decreto legge 22.10.2016 n. 193 ha stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'opzione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (ovvero tramite la compilazione del quadro OP del Modello Redditi SC). Tale comunicazione di revoca dovrà essere effettuata tramite presentazione del Modello SC riferito all'ultimo esercizio di efficacia dell'opzione.

- ❖ utilizzare eventuali eccedenze di “ROL” generatesi in capo a una società del gruppo in abbattimento dell’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili ex art. 96, comma 7, del TUIR in capo ad altro soggetto del medesimo gruppo;
- ❖ utilizzare i crediti di imposta spettanti alle diverse società comprese nel perimetro di consolidamento contro il debito d’imposta consolidato;
- ❖ cedere al consolidato fiscale le eccedenze d’imposta acquistate da altra società del gruppo;
- ❖ amplificare le possibilità di utilizzo dell’ACE nonché delle imposte pagate all’estero e degli oneri detraibili.

Fatta eccezione per le norme e interpretazioni ufficiali che dettagliatamente descrivono le modalità del prelievo nei rapporti tra soggetto consolidante ed Erario (artt. da 117 a 125 del TUIR, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 09.06.2004, C.M. 53/E del 20.12.2004) è da avvertire che la gran parte dei rapporti in essere all’interno dell’area di consolidamento non sono regolamentati per legge e debbono quindi essere appositamente disciplinati dalle parti attraverso il c.d. “contratto di consolidamento”. Per mezzo di regole di tipo negoziale, dunque, le parti dettano le modalità di remunerazione dei valori fiscali apportati da ogni società consolidata e stabiliscono le procedure di ripartizione della fiscalità tra i singoli soggetti giuridici interessati. Detti contratti debbono rispondere alle ordinarie regole di diritto privato ancorché abbiano a oggetto l’applicazione dell’IRES (vedi sul punto anche informativa contenuta, senza costituirne parte integrante, nell’OIC 25 denominata “Disciplina del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale”).

La disciplina dei soggetti ammessi si differenzia in base alla loro natura giuridica, essendo previsto che:

- la qualifica di “**controllante**” può essere assunta da un soggetto IRES residente (tutte le società di capitale e gli enti a eccezione di quelli non commerciali) o non residente. I soggetti non residenti possono optare per il consolidato nazionale solo a condizione che:
 - ☐ siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
 - ☐ esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio siano comprese le partecipazioni nelle società oggetto di consolidamento;
- la qualifica di “**controllata**” può essere assunta soltanto da società di capitali (spa, srl e spa di diverse dalle cooperative) residenti nel territorio dello Stato.

Possono aderire al consolidato fiscale nazionale solo i gruppi d’imprese legati da *partecipazioni espressive di un rapporto di controllo* e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa sul consolidato (ex artt. 117 - 120 del TUIR).

Il rapporto di controllo, ancorché la norma richiami l’applicazione dell’articolo 2359 Codice Civile, si diversifica dalla nozione civilistica.

In particolare, ai fini dell’opzione per la tassazione consolidata, si considerano “**controllate**” le società nelle quali la controllante:

- partecipa al capitale sociale in misura **superiore al 50%**, senza considerare le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
- detiene un diritto all’utile di bilancio per una percentuale **superiore al 50%**, senza considerare la parte di utile spettante alle azioni prive del diritto di voto nell’assemblea ordinaria dei soci. A tal fine la quota di utili delle azioni di cui all’art. 2350, comma 2, primo periodo, Codice Civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.

Le suddette soglie di partecipazione al capitale e agli utili:

- devono sussistere *sin dall’inizio di ogni esercizio* relativamente al quale la società controllante e la controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione e persistere in modo continuativo;
- devono essere determinate nel caso di catena di società tenendo conto dell’effetto demoltiplicatore, o meglio della moltiplicazione delle percentuali di partecipazione con riduzione dell’ambito di verifica del controllo e dunque con diminuzione delle possibilità di accesso per i gruppi caratterizzati da lunghe catene di controllo.

Come già detto, l’adozione della c.d. “tassazione di gruppo” comporta la determinazione di un reddito globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti del soggetto consolidante e delle società consolidate, da considerare, con riferimento a queste ultime, **per il loro intero importo**, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante (art. 118

del TUIR).

Una volta individuato il reddito imponibile consolidato, il soggetto consolidante liquida l'imposta riferibile al gruppo, in conformità al disposto dell'art. 118, comma 3, del TUIR.

Gli effetti sul bilancio

Alla luce della disciplina sinteticamente suesposta è evidente come, per effetto dell'adesione al regime della tassazione di gruppo, le società consolidate non perdano la soggettività passiva ai fini dell'IRES, bensì, più semplicemente, trasferiscano al soggetto consolidante gli adempimenti connessi alla liquidazione e al versamento della predetta imposta (vedi sul punto anche la succitata informativa contenuta nell'OIC 25).

In contropartita alla voce “20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate” ogni società consolidata iscriverà, pertanto, tra le passività dello Stato Patrimoniale (alla voce “D11) Debiti verso controllanti”), un debito verso il soggetto consolidante, che andrà a estinguere mediante la corresponsione a quest'ultimo della provvista finanziaria necessaria al pagamento del saldo IRES di propria pertinenza, nonché mediante la compensazione degli eventuali crediti (iscritti in bilancio alla voce “CII4) Crediti verso controllanti”) vantati nei confronti del soggetto consolidante a seguito del versamento degli acconti di imposta (ovvero del loro trasferimento al soggetto consolidante, nel caso in cui, nel primo periodo d'imposta di vigenza del regime, gli acconti fossero stati versati autonomamente dalla società consolidata).

Nel bilancio di esercizio del soggetto consolidante dovranno essere invece contabilizzate:

- alla voce “20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate” del conto economico, le imposte sul reddito calcolate sul **proprio** reddito imponibile;
- alla voce “D12) debiti tributari” dello Stato Patrimoniale, il debito per le imposte calcolato sul reddito imponibile consolidato, al netto dei crediti verso l'erario vantati dal soggetto medesimo, nonché degli eventuali crediti trasferiti al medesimo dalle società consolidate;
- la differenza tra le voci citate sarà quindi rappresentata da debiti, ovvero crediti, verso le società consolidate, rispettivamente iscritti alla voce “D9) debiti verso controllate”, ovvero “CII2) Crediti verso controllate”, dello Stato patrimoniale.

I bilanci dei soggetti aderenti alla tassazione di gruppo rifletteranno, poi, gli ulteriori flussi finanziari generati dalle specifiche pattuizioni contrattuali stipulate tra le società consolidate e il soggetto consolidante. E' lasciata, infatti, all'autonomia negoziale delle parti la facoltà di regolare secondo volontà le conseguenze, non espressamente disciplinate dal Legislatore fiscale, derivanti in capo ai soggetti partecipanti all'adozione del regime. A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR, le somme percepite o versate tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti “*non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse*”. Pertanto, tra le fattispecie più frequentemente oggetto di specifica pattuizione si rammentano:

- la monetizzazione dei benefici fiscali connessi al trasferimento al consolidato delle perdite fiscali realizzate nei periodi di vigenza dell'opzione, quantificabili in una somma di denaro fatta pari all'aliquota IRES vigente computata sull'importo delle predette perdite. In particolare, nel caso in cui gli accordi prevedano la spettanza dei predetti benefici fiscali nei limiti e all'atto dell'utilizzo delle perdite in compensazione dei redditi consolidati, la società che ha realizzato e trasferito la perdita iscriverà, in contropartita alla voce “20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate” del conto economico, un credito alla voce “CII4) Crediti verso controllanti”, limitatamente alla quota parte dei benefici fiscali riferibili alla perdita utilizzata in compensazione dei redditi consolidati, nonché un'attività alla voce “CII5-ter) imposte anticipate”, con riferimento alla quota parte dei benefici fiscali riferibili all'eventuale perdita trasferita, ma non ancora utilizzata (ove vi sia la ragionevole certezza che questa verrà utilizzata nei successivi esercizi, secondo la disciplina della riportabilità prevista dall'articolo 84 del TUIR);
- la monetizzazione delle eccedenze e dei crediti utilizzabili in compensazione eventualmente trasferiti dai soggetti consolidati al soggetto consolidante ai fini della compensazione

dell'IRES dovuta da quest'ultimo. In questo caso, la società consolidata che trasferisce i propri crediti e/o le proprie eccedenze iscriverà, in contropartita all'annullamento del credito verso l'Erario, un credito di pari importo verso il soggetto consolidante;

- la retrocessione dei benefici fiscali connessi alle rettifiche di consolidamento (quale potrebbe essere l'utilizzo dell'eccedenza "ROL" a compensazione di interessi passivi indeducibili ex art. 96, comma 7, del TUIR), quantificabili nella misura dell'aliquota IRES vigente computata sulla quota parte della variazione in diminuzione, eseguita dal soggetto consolidante nella dichiarazione dei redditi "consolidata", di competenza di ciascun soggetto consolidato. La retrocessione dei benefici fiscali comporterà per il soggetto beneficiario l'iscrizione di un credito (ovvero di un minor debito) verso il soggetto controllante in contropartita di un provento da consolidamento iscrivibile alla voce "20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate".

Infine, si osserva che, qualora nell'ambito degli accordi di gruppo fosse previsto un riconoscimento, a titolo di indennizzo, nei confronti del soggetto consolidante per gli oneri sostenuti nell'ambito della gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'adozione del consolidato fiscale, tale somma – rilevata nel bilancio del soggetto consolidante alla voce "A5) Altri ricavi e proventi" del conto economico – non rappresentando la contropartita di un vantaggio fiscale, concorrerà alla formazione del reddito imponibile del soggetto consolidante, e sarà quindi deducibile dal reddito imponibile delle società consolidate.

Scritture contabili relative al consolidato fiscale

Scritture contabili relative all'accantonamento delle imposte:

CONSOLIDATA

31.12.X - Rilevazione delle imposte di competenza della consolidata

CE	20	Imposte correnti	x	
SP-P	D.11	Debiti verso controllanti		x

CONSOLIDANTE

31.12.X - Rilevazione delle imposte proprie di competenza della consolidante

CE	20	Imposte correnti	x	
SP-P	D.12	Debiti tributari		x

CONSOLIDANTE

31.12.X - Rilevazione del debito tributario connesso al trasferim. imponibile positivo dalle consolidate

SP-A	C.II.2	Crediti verso imprese controllate	x	
SP-P	D.12	Debiti tributari		x

Scritture contabili per trasferimenti di ritenute subite e acconti versati:

CONSOLIDATA

31.12.X - Rilevazione del trasferimento del Credito verso l'Erario alla consolidante

SP-A	C.II.4	Crediti verso controllanti	x	
SP-A	C.II.5-bis	Crediti verso erario		x

CONSOLIDANTE

31.12.X - Rilevazione del Credito verso l'Erario per ritenute e gli acconti delle consolidate

SP-A	C.II.5-bis	Crediti verso erario	x	
SP-P	D.9	Debiti verso controllate		x

Scritture contabili per trasferimenti di interessi passivi dalla consolidata alla consolidante.

La consolidata rileverà le proprie imposte correnti (con contropartita un debito verso la controllante) tenendo conto anche della variazione in aumento da interessi passivi non deducibili per incapienza del cd. "ROL"; detta variazione, tuttavia, è destinata a diventare deducibile a livello di *fiscal unit* in quanto si suppone l'esistenza di una corrispondente eccedenza di ROL generata da altra società del gruppo, trasferita alla *fiscal unit* medesima.

Si suppone inoltre che il contratto di consolidamento preveda che il vantaggio fiscale conseguito dal gruppo per effetto della immediata deduzione di eccedenze di interessi passivi altrimenti non deducibili per incapienza del ROL da parte della consolidata che li ha prodotti (eccedenza compensata a livello di gruppo con una corrispondente eccedenza di ROL di altra società appartenente alla *fiscal unit*) sia riconosciuto a favore della società che ha prodotto l'eccedenza di interessi passivi.

Successivamente alle scritture già esposte, per l'imputazione della fiscalità corrente, sarà necessario procedere con le seguenti ulteriori scritture, per tenere conto di quanto esposto.

CONSOLIDATA

31.12.X - Rilevazione del "provento" da parte della consolidata per trasferimento di eccedenze di interessi passivi destinate a diventare deducibili nel consolidato con eccedenze di ROL di altre società

SP-A	C.II.4	Crediti verso controllanti	x	
CE	20	Provento da consolidamento fiscale		x

CONSOLIDANTE

31.12.X - Rilevazione del minor debito tributario della consolidante giacché una frazione del debito già stanziata viene meno per effetto dell'intervenuta deducibilità degli interessi passivi trasferiti al consolidato con l'eccedenza di ROL egualmente trasferita

SP-A	D.12	Debiti tributari	x	
SP-P	D.9	Debito verso controllate		x

Scritture contabili relative ai trasferimenti di perdite fiscali da parte della consolidata:

CONSOLIDATA

31.12.X - Rilevazione del "provento" da parte della consolidata

SP-A	C.II.4	Crediti verso controllanti	x	
CE	20	Provento da consolidamento fiscale		x

CONSOLIDANTE

31.12.X - Rilevazione del minor debito tributario della consolidante per la quota riferita alla consolidata

SP-A	D.12	Debiti tributari	x	
SP-P	D.9	Debito verso controllate		x

Informazioni nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sul regime del consolidato fiscale

Gli articoli 2427 e 2428 del Codice Civile non prevedono una specifica informativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione in riferimento al regime del consolidato fiscale, né simile previsione è contenuta nella versione attualmente vigente dell'OIC 25. Tuttavia, si segnala che il previgente principio contabile n. 25, stabiliva (appendice E) che, qualora rilevanti, nella nota integrativa fossero indicate le seguenti informazioni.

società consolidante	società consolidata
Condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale (distintamente per ciascun accordo bilaterale)	
Parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte)	
Periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale	

società consolidante	società consolidata
Indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti dall'adesione al consolidato fiscale	Indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dall'adesione al consolidato fiscale
Impegni (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall'adesione al consolidato fiscale	
Ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale	Ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale
La quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata	
Indicare gli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale	

Nella relazione sulla gestione sono indicate l'adesione al regime di consolidato fiscale in commento nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione. Tali informazioni possono essere rappresentate in via coordinata con quelle richieste in tema di attività di direzione e coordinamento e di rapporti con parti correlate.

79

Effetti contabili sul bilancio derivanti dal "Patent Box"

L'art. 6 del D.L. n. 146/2021 (il cui testo è stato riscritto pressoché integralmente dal comma 10 della Legge di bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234), elimina il precedente regime del *Patent Box*, introducendo, **in sostituzione**, una nuova **deduzione maggiorata dei costi di R&S** sostenuti su taluni beni immateriali, applicabile su opzione quinquennale, irrevocabile e rinnovabile.

L'eliminazione del vecchio regime del *Patent Box* decorre dalle opzioni riguardanti l'esercizio in corso al 22 ottobre 2021⁸⁶ e quelli successivi⁸⁷. Sono dunque salve le opzioni riguardanti il quinquennio 2020-2024 anche se comunicate dopo il 22 ottobre 2021.

Chi ha in corso un regime di (vecchio) *Patent Box* e ha pendente una procedura di *ruling* con l'Agenzia delle entrate, e non ha optato per il regime dell'autoliquidazione⁸⁸, potrà transitare nel nuovo regime inviando una comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R all'Ufficio dell'AE presso cui è pendente la vecchia opzione.

Il "nuovo" *Patent Box* ha decorrenza **a partire dall'esercizio in corso al 22 ottobre 2021 (primo quinquennio: 2021-2025).**

Disciplina in vigore fino al periodo d'imposta 2020 (ultimo quinquennio 2020-2024)

L'art. 1, commi da 37 a 45, della Legge di Stabilità 2015 aveva istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "*Patent Box*") per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (rientranti tutti nella macrodefinizione di IPR, *Intellectual Property Rights*), con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Trattasi di un regime fiscale agevolato che detassa parzialmente i redditi e le plusvalenze derivanti dall'utilizzo dei diritti sopra citati. In particolare, detto regime consente:

⁸⁶ Data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021.

⁸⁷ In pratica, vengono cancellate le opzioni del quinquennio 2021-2025 e di quelli successivi.

⁸⁸ Art. 4, D.L. n. 34/2019, norma pure cancellata dal D.L. n. 146/2021, con decorrenza dal 2021.

- ❖ una **detassazione del 30%** per il periodo d'imposta 2015;
- ❖ una detassazione del **40%** per il 2016;
- ❖ una detassazione del **50%** per i periodi d'imposta a decorrere dal 2017 e anni successivi.

Viene prevista, oltre alla detassazione dei redditi, anche la totale detassazione delle plusvalenze qualora il contribuente reinvesta almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione del diritto immateriale in attività di ricerca e sviluppo.

L'opzione aveva durata per cinque esercizi sociali ed era irrevocabile. L'opzione poteva riguardare **anche un singolo bene**. Con il DM 31.7.2015 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (pubblicato sulla G.U. il 20.10.2015) sono stati definiti l'ambito applicativo e le concrete modalità di calcolo dell'agevolazione. Infine, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due Provvedimenti (in data 10.11.2015 e 1.12.2015) relativi rispettivamente al modello di istanza di adesione al regime e alla procedura per presentare le istanze di *ruling*.

Dal periodo d'imposta 2017, la comunicazione dell'opzione avveniva mediante la compilazione del quadro OP sez. IV del modello Redditi⁸⁹.

La norma si combina con i tradizionali crediti di imposta per le spese di ricerca e sviluppo e con altri incentivi fiscali, come quelli per le *start up* innovative e l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

L'obiettivo dichiarato della norma era quello di sviluppare la crescita e rendere attrattivo il nostro Paese, soprattutto nell'ambito degli investimenti innovativi.

Il "vecchio regime" del *Patent Box* agevolava, attraverso una detassazione dal reddito, la quota parte del reddito di impresa ascrivibile all'utilizzo diretto (cioè nella produzione di beni e servizi collocati sul mercato) o indiretto (mediante concessione in licenza d'uso a terzi) di beni immateriali tutelati o tutelabili: software protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi (esclusi a partire dalle opzioni esercitate nel 2017), disegni e modelli e *know-how*.

Per ulteriori dettagli sul regime *Patent Box* in essere fino al 2020, vedasi la nostra circolare al bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020.

“Nuovo” Patent Box

Il “nuovo” *Patent Box* premia il possesso da parte dell'impresa, accompagnato dall'utilizzo diretto e indiretto⁹⁰, di tre categorie di beni immateriali: (i) *software* protetto da *copyright*; (ii) brevetti industriali e (iii) disegni e modelli.

Scompaiono dalla lista degli *assets* agevolati i marchi (che già non usufruivano più del *Patent Box*) e il *know-how*.

La maggior deduzione del 110% riguarda i costi relativi alla “creazione e allo sviluppo” dei beni immateriali sopra indicati e potrà essere accompagnata, per le stesse tipologie di costi, dal credito di imposta R&S previsto dall'art 1, commi 198 e seguenti, della Legge n. 160/2019, essendo stato eliminato il divieto di cumulo presente nella prima versione della norma.

N.B. La Circolare specifica che il nuovo *Patent Box* rientra nella definizione di “altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti” dettata dall'art. 1, comma 203 della L. 160/2019 avente a oggetto il calcolo del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Pertanto, nel caso in cui i costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito R&S siano riferibili anche a una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo *Patent Box*, per la definizione del credito d'imposta R&S spettante occorrerà determinare la base di calcolo sui cui lo stesso è quantificato, sottraendo da tale base il risparmio fiscale derivante dalla fruizione dell'agevolazione *Patent Box*.

⁸⁹ L'opzione poteva essere esercitata anche tardivamente qualora il contribuente rispettasse le condizioni previste dalla c.d. “remissione in bonis” (art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012) e, quindi, versando la sanzione ridotta di 250 euro.

⁹⁰ La circolare n. 5/E/2023 del 24 febbraio 2023 conferma che possono accedere al nuovo regime *patent box* anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di “investitore”, come definito dal Provvedimento direttoriale, ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi. Analogamente a quanto già chiarito per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, è stato altresì precisato che il nuovo *patent box* trova applicazione anche per i consorzi e per le reti di imprese.

L'applicazione di tale interpretazione ai periodi di imposta in cui il contribuente si sia avvalso del meccanismo premiale comporta la restituzione del credito R&S eventualmente già fruito, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

In generale, saranno ammessi al beneficio (per le imprese che eserciteranno l'opzione) **i costi sostenuti dall'esercizio 2021.**

Beni immateriali agevolabili⁹¹

Sono i beni utilizzati dall'impresa direttamente o indirettamente (concessione a terzi) indicati nella tabella.

Beni (1) (2)	Caratteristiche necessarie
Software (*)	protetto da <i>copyright</i>
brevetti industriali (**)	invenzioni (es. invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modelli di utilità, varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori
disegni e modelli (***)	giuridicamente tutelabili

(1) Sono compresi due o più beni agevolabili legati da un **vincolo di complementarietà** tale per cui la realizzazione dei prodotti o processi è subordinata all'uso congiunto degli stessi.

(2) Sono **esclusi** i marchi d'impresa e i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *know-how*).

(*) Per “software protetto da *copyright*”, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. La prova della esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini del meccanismo premiale è necessario il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito **presso la SIAE**. Poiché la registrazione presso la SIAE non rappresenta un obbligo ai fini della protezione e della tutela del software, bensì costituisce prova dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene come opera dell'ingegno, la Circolare 5/E del 2023 riconosce la possibilità di effettuare la registrazione anche presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quelli derivanti dalla registrazione presso la SIAE.

(**) I titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati, da uffici comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente, la prova è costituita dal relativo attestato; devono inoltre essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti. A differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent box, nel nuovo regime non rientrano i brevetti “*in corso di concessione*”, ovvero quelli per i quali sia depositata presso i competenti Uffici la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. Inoltre, la Circolare 5/e del 2023 specifica che per poter effettivamente fruire dell'agevolazione prevista dal nuovo regime *Patent Box* non è sufficiente che per il bene immateriale sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale, il quale comporta la sola maturazione dei presupposti per poter fruire dell'agevolazione, bensì **è necessario che il bene sia effettivamente impiegato nei processi aziendali**. Ne consegue, pertanto, un possibile disallineamento temporale tra il momento in cui il contribuente matura i requisiti per poter fruire dell'agevolazione (i.e., data di ottenimento del titolo di privativa industriale) e il momento in cui può effettivamente fruire dell'agevolazione (i.e., data in cui il bene immateriale è effettivamente utilizzato).

(***) Nel caso di “disegni e modelli registrati” la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente. In sede di controllo, devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Negli altri casi: (a) disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità, (b) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico - la prova dell'esistenza del bene può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

⁹¹ Per ulteriori dettagli vedasi Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 15/02/2022 n. 48243 così come modificato dal Provv. Agenzia Entrate 24/02/2023 e commentato dalla Circ. Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2023, n. 5/E.

Attività agevolabili⁹²

Sono le attività indicate in tabella svolte in laboratori o strutture situati in Italia, in Stati UE o SEE.

Attività	Descrizione
ricerca e sviluppo	ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale
innovazione tecnologica	sviluppo di prodotti o processi (di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa
design e ideazione estetica	concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica
tutela legale dei diritti sui beni immateriali	—

N.B.: Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte internamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, o ancora con università o enti di ricerca e organismi equiparati. Per effetto delle modifiche apportate al Provvedimento del 15 febbraio 2022 è stato previsto che le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo debbano essere effettuate in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all'Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996.

Con particolare riferimento alle spese “infragruppo”, la circolare n. 5/E/2023 rammenta che con la risposta n. 159/2023 è stato chiarito che, in linea con le raccomandazioni dell'OCSE e con il precedente regime *patent box*, i costi sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di ricerca e sviluppo rilevanti, e meramente riaddebitati all'investitore (c.d. costi *pass-through*), sono agevolabili fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi, purché ricorrano tutte le altre condizioni per godere dell'agevolazione.

Spese ammissibili⁹³

Sono le spese indicate in tabella, imputabili in base al principio di competenza, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Se si riferiscono solo in parte alle attività rilevanti possono essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.

Spese	Descrizione
a) personale	dipendente o autonomo o altro rapporto diverso dal dipendente, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività. Per i dipendenti rileva la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività svolte ⁹⁴ , incluse le indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività svolte fuori sede
b) quote	ammortamento (*), quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività
c) servizi	consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività
d) materiali	forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività

⁹² Per ulteriori dettagli vedasi Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 15/02/2022 così come modificato dal Provv. Agenzia Entrate 24/02/2023 e commentato dalla Circ. Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2023, n. 5/E.

⁹³ Per ulteriori dettagli vedasi Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 15/02/2022 così come modificato dal Provv. Agenzia Entrate 24/02/2023 e commentato dalla Circ. Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2023, n. 5/E

⁹⁴ In linea con quanto previsto nella disciplina sul credito R&S, la Circolare 5/E del 2023 (cui si rinvia per eventuali approfondimenti), limitatamente ai periodi di imposta dal 2013 al 2020, introduce una semplificazione relativamente alla rendicontazione dei costi sostenuti per il personale: è infatti consentita la sostituzione dei fogli presenza giornalieri del personale impiegato nelle attività rilevanti con un documento riepilogativo mensile che riporti le ore impiegate in attività di ricerca e sviluppo, il quale può anche essere firmato solamente dal rappresentante legale o dal responsabile dell'attività di ricerca.

Spese	Descrizione
e) beni immateriali	connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, alla prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare gli stessi diritti. Non rilevano gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti
(*) Le quote di ammortamento sono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ridotto dell'ammontare delle spese capitalizzate.	

Misura

La super deduzione è una maggiorazione, che si aggiunge alla deduzione ordinaria, pari al 110% dei costi sostenuti, da effettuare tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi e IRAP.

Esempio

Un'impresa che sostiene costi di R&S per Euro 100.000 ottiene un ammontare complessivo deducibile ai fini IRES e IRAP pari a Euro 210.000, di cui:

- Euro 100.000 da conto economico;
- Euro 110.000 dedotti come variazione in diminuzione in dichiarazione.

Documentazione

Le imprese devono predisporre idonea documentazione articolata in due **sezioni**:

a) evidenza della struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari; attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate; attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti; modello organizzativo dell'impresa; relazione tecnica; funzioni, rischi e beni dell'impresa;

b) evidenza delle spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale (costo del personale impiegato in attività rilevanti e costi promiscui); individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Le **microimprese** e le **PMI** possono predisporre la documentazione in forma semplificata.

Modalità

L'impresa deve redigere **annualmente** la documentazione:

- in **lingua** italiana (gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese)
- **firmarla elettronicamente** dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi⁹⁵;
- comunicarne in **dichiarazione** il possesso;
- **conservarla** fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento.

Controlli

⁹⁵ Per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime *patent box*, la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione eventualmente predisposta dal contribuente può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi. La circolare n. 5/E/2023 precisa che per tale deve intendersi anche la data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

Viene, altresì, chiarito che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore), rettificativa della variazione in diminuzione calcolata ai fini dell'agevolazione, è consentito integrare o modificare la documentazione idonea predisposta con riferimento alla predetta variazione. In tal caso, la documentazione, così come modificata o integrata, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

In caso di controllo o altra attività istruttoria:

- la documentazione deve essere **consegnata** entro 20 giorni dalla richiesta;
- eventuali informazioni supplementari o integrative, devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta o entro un periodo più ampio in base alla complessità dell'operazione.

In caso di **rettifica** da parte dell'ADE, se l'impresa consegna la documentazione, non si applica la sanzione per infedele dichiarazione.

Come espressamente chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare 5/E del 2023) la predisposizione della documentazione idonea si configura come mera facoltà del contribuente. La mancata predisposizione della documentazione idonea, di contro, non comporta la preclusione all'accesso al nuovo regime Patent box, ma in caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta dal contribuente non trova applicazione l'esimente sanzionatoria.

Il "recapture" dei costi fino al 2013

La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, previsto un meccanismo di **recapture** su base "ottennale", che consente di recuperare il beneficio non utilizzato in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. In particolare, qualora in uno o più periodi d'imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di uno o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% delle spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di "privativa industriale" (art. 6, comma 10-bis, D.L. n. 146/2021).

La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle **spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene il cennato titolo di "privativa industriale"**.

In via transitoria, nel calcolo delle spese sostenute negli otto anni anteriori a quello di ottenimento della "privativa industriale" possono essere incluse anche quelle anteriori al 2021 (anno di entrata in vigore del nuovo regime).

Sul punto, è stato confermato che l'impresa può recuperare la maggiorazione dei costi ricerca e sviluppo sostenuti **a partire dal 2013** (ottavo anno d'imposta precedente quello di ottenimento della "privativa industriale").

La deduzione extracontabile del 110% si riporta nel modello Redditi 2023 (cumulando l'importo delle spese di competenza del 2022 con quello delle spese recuperate dagli otto anni precedenti) nel campo delle altre variazioni in diminuzione (RF55) con il codice 86⁹⁶. Un dettaglio del calcolo dell'importo dedotto va invece esposto nei campi RS530-RS532 distinguendo le spese per ogni bene immateriale. Per le privative ottenute nel 2021, dovranno inoltre essere tenute distinte, compilando più quadri, le spese dell'anno 2021 da quelle degli anni precedenti fino all'ottavo.

Modalità di opzione

L'esercizio dell'opzione per il nuovo regime si comunica a consuntivo, compilando appositi campi della dichiarazione dei redditi⁹⁷ riferita all'esercizio da cui decorre l'opzione stessa. Per il quinquennio (2022-2026), l'opzione si comunicherà nel modello di dichiarazione da trasmettere entro il prossimo 30 novembre 2023.

Effetti contabili sul bilancio 2022

Qualora il beneficio spetti per il periodo d'imposta 2022 esso si concretizzerà in una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi dal reddito complessivo lordo. Ciò comporterà, pertanto, solo la contabilizzazione di un minor carico a titolo di imposte correnti.

⁹⁶ Analoga variazione in diminuzione è prevista nei Modelli IRAP 2023.

⁹⁷ Sezione IV del quadro OP sezione OP21 e RS530 e seguenti.

di prestiti e leasing

Nonostante il perdurare degli effetti negativi sull'economia derivanti ora dal conflitto russo-ucraino, NON sono stati ulteriormente posticipati i seguenti interventi di sostegno:

- a. la "Garanzia Italia" di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 ("DL Liquidità"), rilasciata da Sace S.p.A (art. 35);
- b. il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁹⁸.

Si riporta di seguito il trattamento contabile previsto per le moratorie i cui effetti si sono riversati nel 2022.

Trattamento contabile

In caso di *sospensione della sola quota capitale della rata*, come chiarito dal MEF, "gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie". Pertanto, nel bilancio 2022, fermo restando il debito a Stato patrimoniale, devono essere ordinariamente rilevati la maturazione e il pagamento degli interessi passivi. In sede di chiusura dell'esercizio si devono imputare gli eventuali interessi passivi di competenza maturati ma non ancora corrisposti.

In caso di *sospensione dell'intera rata*, comprensiva degli interessi passivi, invece, il pagamento degli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo: conseguentemente, gli interessi passivi maturati nel periodo di sospensione verranno suddivisi sulle rate il cui pagamento avverrà a partire dal termine del periodo di sospensione, il cui importo unitario sarà pertanto maggiore rispetto a quello previsto nell'originario piano di ammortamento del prestito.

Le società che sono obbligate a redigere il bilancio in *forma ordinaria* dovranno tenere conto di quanto contenuto nel paragrafo 61 dell'OIC19; esso prevede che, se in epoca successiva rispetto alla rilevazione iniziale della passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato, con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino la società a modificare le proprie stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore della passività espresso in bilancio dovrà essere rideterminato attraverso una attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dell'interesse effettivo determinato in occasione della rilevazione iniziale della passività stessa.

La differenza fra il valore rideterminato e quello precedentemente assunto nei conti aziendali, "andrà a conto economico" fra gli oneri o fra i proventi finanziari, a seconda del segno.

Situazione ben diversa per le società che redigono *bilancio in forma abbreviata* (o micro): nessuna rideterminazione del valore "nominale" della passività verrà effettuata, piuttosto dovrà essere rideeterminato il valore del "risconto pluriennale" connesso agli oneri iniziali dell'operazione (costi di transazione) che vengono, solitamente, "spalmati" durante tutta la durata del periodo di ammortamento della passività a cui si riferiscono (OIC19 paragrafi da 54 a 57).

Gli esempi appena discussi partono dall'ipotesi che la *componente "interesse" sia regolarmente corrisposta*. In questo caso, il costo confluisce regolarmente a conto economico e non sorge alcun problema contabile.

Può anche accadere che la moratoria abbia previsto il *blocco totale di ogni pagamento, sia in linea capitale, sia interesse*. In questo caso, non vi è una "manifestazione finanziaria" che misuri il costo che matura pro tempore, pertanto è essenziale che in sede di scritture di assestamento vengano rilevate in bilancio le quote di interesse passivo maturato (manifestazione economica negativa) per competenza alle quali si accompagneranno, in contropartita patrimoniale, debiti.

Nel caso di non applicazione del costo ammortizzato, in sede di chiusura devono essere imputati gli interessi passivi di competenza, ovvero quelli maturati e non corrisposti per effetto della moratoria.

⁹⁸ La proroga disposta dalla Legge nr. 234/2021 non ha interessato i seguenti aspetti:

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie previste dall'articolo 13, comma 1 del DL Liquidità, saranno concesse previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo di Garanzia;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo di Garanzia potrà intervenire in favore delle operazioni finanziarie presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità rilasciando garanzie pari all'80%.

L'eventuale quota a cavallo dell'esercizio è imputata mediante la rilevazione di ratei passivi. Occorre, inoltre, riparametrare il risconto attivo dei costi iniziali di transazione alla mutata durata del finanziamento.

Sospensione dei canoni di *leasing*

Anche per i *leasing* gli importi sospesi verranno riscadenzati in base agli accordi tra le parti, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.

Ai fini civilistici, i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (cd. "*OIC adopter*") contabilizzano il *leasing* secondo il metodo patrimoniale, come descritto nell'OIC 12 – appendice A. In particolare, le società utilizzatrici rilevano i canoni a Conto Economico tra i costi della produzione, nella voce B8 "per godimento di beni terzi" del conto economico. Se il contratto prevede il pagamento di un maxi-canone iniziale lo stesso va rilevato, per la quota di competenza dell'esercizio, tra i costi della produzione nella medesima voce B8 del conto economico; la parte di detto costo non di competenza dell'esercizio va rinviata agli esercizi successivi, mediante l'iscrizione di un risconto attivo. L'iscrizione del bene strumentale tra le Immobilizzazioni materiali avverrà solo in occasione del suo riscatto.

La sospensione del contratto di *leasing* comporta lo slittamento dei termini di pagamento delle rate e, conseguentemente, della data prevista per il riscatto. Nonostante l'adesione alla moratoria, con conseguente sospensione dei canoni (per l'intero, in caso di adesione integrale, ovvero per una sola frazione, in caso di adesione per la sola quota in linea capitale), i beni continuano a restare nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice concorrendo all'attività aziendale. Nel rispetto del principio della competenza economica, pertanto, l'impresa deve iscrivere a conto economico i rispettivi costi, rimodulandoli in considerazione della maggior durata del contratto.

Sul punto, l'Appendice A dell'OIC 19 descrive, al paragrafo A.7, gli effetti della sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di *leasing* finanziario. Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di *leasing* finanziario, comporta una modifica della tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di *leasing* residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxi-canone pattuito. La rimodulazione del maxi-canone è effettuata in base al principio di competenza *pro-rata temporis*, considerando la maggior durata del contratto.

In altri termini, i contribuenti che beneficiano della moratoria dovranno calcolare il costo residuo del contratto di *leasing*, dato dalla somma dei canoni ancora dovuti, degli interessi maturati nel periodo di sospensione, oltre che della quota residua del maxi-canone iniziale: la somma così determinata andrà ripartita dalla data di sospensione alla nuova scadenza per esercitare il riscatto.

In definitiva, è necessario rimodulare l'imputazione a conto economico dei canoni *leasing* residui posticipati, pena l'inesatta determinazione del risultato di periodo.

Esempio moratoria mutuo

Di seguito si riporta l'esempio di moratoria applicata a un mutuo e riguardante la quota sia capitale, sia interessi, in caso di non applicazione del costo ammortizzato.

Piano di ammortamento mutuo originario									
Capitale		50.000,00							
Tasso di int.		4,50%							
Durata		5 anni							
Periodicità		Semestrale							
Rata		5.639,38							
Costi Transazione		1.500,00							
Anno	nr.	Rata (€)	Tasso (%)	Capitale Iniziale	Quota capitale	Quota interessi	Capitale Residuo	Costi Transazione quota comp.	Risconto Attivo Costi Transazione
2019	1	5.639,38	4,50%	50.000,00	4.514,00	1.125,00	45.486,00	150,00	1.350,00
	2	5.639,38	4,50%	45.486,00	4.616,00	1.024,00	40.870,00	150,00	1.200,00
2020	3	5.639,38	4,50%	40.870,00	4.720,00	920,00	36.150,00	150,00	1.050,00
	4	5.639,38	4,50%	36.150,00	4.826,00	814,00	31.324,00	150,00	900,00
2021	5	5.639,38	4,50%	31.324,00	4.935,00	705,00	26.389,00	150,00	750,00
	6	5.639,38	4,50%	26.389,00	5.046,00	594,00	21.343,00	150,00	600,00
2022	7	5.639,38	4,50%	21.343,00	5.159,00	481,00	16.184,00	150,00	450,00
	8	5.639,38	4,50%	16.184,00	5.275,00	365,00	10.909,00	150,00	300,00
2023	9	5.639,38	4,50%	10.909,00	5.394,00	246,00	5.515,00	150,00	150,00
	10	5.639,38	4,50%	5.515,00	5.515,00	125,00	-	150,00	-
						6.399,00			

Piano di ammortamento variato con moratoria capitale e interessi										
Esempio basato su moratoria dall'01.01.2020 e sino al 30.06.2022										
Anno	nr.	Rata (€)	Tasso (%)	Capitale Iniziale	Quota capitale	Quota interessi	Recupero quota int.	Capitale Residuo	Costi Transazione quota comp.	Risconto Attivo Costi Transazione
2019	1	5.639,38	4,50%	50.000,00	4.514,00	1.125,00		45.486,00	150,00	1.350,00
	2	5.639,38	4,50%	45.486,00	4.616,00	1.024,00		40.870,00	150,00	1.200,00
2020	3	5.639,38	4,50%	40.870,00	-	920,00	- 920,00	40.870,00	92,31	1.107,69
	4	5.639,38	4,50%	40.870,00	-	920,00	- 920,00	40.870,00	92,31	1.015,38
2021	5	5.639,38	4,50%	40.870,00	-	920,00	- 920,00	40.870,00	92,31	923,08
	6	5.639,38	4,50%	40.870,00	-	920,00	- 920,00	40.870,00	92,31	830,77
2022	7	5.639,38	4,50%	40.870,00	-	920,00	- 920,00	40.870,00	92,31	738,46
	8	5.639,38	4,50%	40.870,00	4.720,00	920,00	575,00	36.150,00	92,31	646,15
2023	9	5.639,38	4,50%	36.150,00	4.826,00	814,00	575,00	31.324,00	92,31	553,85
	10	5.639,38	4,50%	31.324,00	4.935,00	705,00	575,00	26.389,00	92,31	461,54
2024	3 bis	5.639,38	4,50%	26.389,00	5.046,00	594,00	575,00	21.343,00	92,31	369,23
	4 bis	5.639,38	4,50%	21.343,00	5.159,00	481,00	575,00	16.184,00	92,31	276,92
2025	5 bis	5.639,38	4,50%	16.184,00	5.275,00	365,00	575,00	10.909,00	92,31	184,62
	6 bis	5.639,38	4,50%	10.909,00	5.394,00	246,00	575,00	5.515,00	92,31	92,31
2026	7 bis	5.639,38	4,50%	5.515,00	5.515,00	125,00	575,00	-	92,31	-
						10.999,00	-			

Dalla tabella emerge che se la moratoria è relativa sia alle quote interessi, sia a quelle capitale, è comunque necessario a fine esercizio rilevare gli interessi di competenza maturati, anche se non pagati. Il pagamento di tali interessi sarà recuperato sulle rate successive al periodo di moratoria, in misura costante: nell'esempio, gli interessi passivi maturati nel periodo di moratoria, pari a Euro 4.600 (920 * 5), di cui Euro 1.840 già rilevati per il 2020, Euro 1.840 rilevati nel 2021 ed Euro 920 da rilevare per il 2022, verranno pagati in occasione del rimborso di ciascuna delle sette rate successive al periodo di moratoria, in misura costante, pertanto per Euro 575 (4.600 / 8) a rata. Inoltre, dalla tabella emerge che la moratoria incide anche sul periodo di risconto degli oneri accessori al mutuo, da suddividere per la maggiore durata.

Le scritture contabili saranno le seguenti:

31.12.2022

Interessi passivi di competenza 2022 su mutui @ Debiti v/ banche 920

Risconti attivi	@	Spese accessorie su finanziamenti	646,15

Esempio moratoria *leasing*

In tutti i casi, un primo problema da affrontare riguarda il maxi-canone, che va suddiviso in base alla durata del contratto attraverso la tecnica del risconto attivo; la variazione della durata originaria comporta infatti la necessità di ricalcolare il piano di imputazione temporale del risconto attivo esistente alla data di accesso alla moratoria e con maturazione economica successiva a questa stessa data.

Pertanto: sarà necessario rimodulare l'imputazione a conto economico dei canoni di *leasing* residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale sconto relativo al maxi-canone.

- i costi di competenza dell'esercizio;
- l'eventuale quota del maxi-canone iniziale ancora da riscontare.

Leasing immobiliare

Data di stipula	01/12/2011
Durata	18 anni
Scadenza originaria	01/11/2029
Riscatto	€ 50.000,00
Numero di mesi	216
Maxicanone	€ 100.000,00
Rata mensile	€ 2.442,36

Canone di competenza mensile

Canone ordinario	€ 2.442,36	
Quota annuale Maxicanone	€ 462,96	(100.000/216)
Totale	€ 2.905,32	

Si ipotizzi di aderire a una moratoria limitata alla **sola quota capitale**, decorrente dall'01.04.2020 e sino al 30.06.2021; ne deriva pertanto un allungamento della durata contrattuale di 15 mesi. Inoltre, nel periodo di moratoria la società di *leasing* provvede ad addebitare canoni per mensili Euro 895,45 (corrispondenti, dal punto di vista strettamente finanziario, agli interessi passivi che maturano sul debito esistente all'01.04.2020).

Moratoria SOLA quota capitale	01/04/2020 - 30/06/2021
Mesi residui ante moratoria	116
Mesi Moratoria	15
Mesi residui post moratoria	131

Canone leasing periodo moratoria € 895,45 (interessi mensili che maturano nei 15 mesi addebitati dalla società di leasing)

Per effetto della moratoria, nel 2020 è stato necessario rideterminare i canoni di competenza del periodo di futura durata (allungata) del contratto, da determinare quale sommatoria della quota di maxi-canone non ancora imputata a Conto Economico, dei canoni dovuti per il periodo di moratoria e di quelli dovuti per il periodo successivo al periodo di moratoria (quest'ultimi corrispondenti a quelli previsti nell'originario contratto, anteriore alla moratoria). Il tutto come di seguito:

Costo complessivo residuo contratto POST moratoria

Maxicanone al 01/04/2020	€ 53.703,70 <i>(100.000 x 116/216)</i>
Canoni Moratoria	€ 13.431,70 <i>(15 x 895,45)</i>
Canoni Residui	€ 283.313,60 <i>(116 x 2.442,36)</i>
Totale costo residuo	€ 350.449,00
Costo mensile di competenza post moratoria	€ 2.675,18

Si riporta di seguito l'impatto contabile partendo dall'anno 2020 ed esemplificandolo per gli anni 2021, 2022 e seguenti:

Scritture contabili ante moratoria con maxicanone (riprendiamo le scritture dall'inizio del 2020)

01/01/2020

Canoni di leasing a Risconto attivo € 55.092,59
g/c risconto esercizio 2019

01/01/2020 - 01/02/2020 - 01/03/2020

Canoni di leasing a Fornitori € 2.442,36

Scritture contabili post moratoria con maxicanone

01/04/2020 e ciascuno dei mesi seguenti

Canoni di leasing a Fornitori € 895,45

In sede di scritture di assestamento e rettifica dell'anno 2020, sarà necessario considerare quanto segue:

Costi provvisori addebitati a Conto Economico nel 2020 ante rettifiche

- maxicanone	€ 55.092,59
- canoni 1/1/20 - 1/3/20	€ 7.327,08 <i>(2.442,36 x 3)</i>
- canoni 1/4/20 - 1/12/20	€ 8.059,05 <i>(895,45 x 9)</i>
TOTALE	€ 70.478,72

Costi effettivi di competenza 2020

- periodo ante moratoria	€ 8.715,96 <i>(2.905,32 * 3)</i>
- periodo post moratoria	€ 24.076,65 <i>(2.675,18 * 9)</i>
Totale	€ 32.792,61

Risconto attivo al 31/12/2020 € 37.686,11 *(70.478,72 - 32.792,61)*

31/12/2020

Risconto Attivo	a	Canoni di leasing	€ 37.686,11

L'impatto contabile per il 2021 sarà il seguente:

01/01/2021 e seguenti fino 30/6/21

Canoni di leasing	a	Fornitori	€ 895,45

01/07/2021 e ss

Canoni di leasing	a	Fornitori	€ 2.442,36

A fine esercizio, in sede di scritture di assestamento e rettifica, sarà necessario considerare quanto segue:

Costi provvisori addebitati a Conto Economico nel 2021 ante rettifiche

- maxicanone	€ 37.686,11
- canoni 1/1/21 - 1/6/21	€ 5.372,70 (895,45 x 6)
- canoni 1/7/21 - 1/12/21	€ 14.654,15 (2.442,36 x 6)
TOTALE	€ 57.712,96

Costi di competenza 2021	€ 32.102,20 (2.675,18 * 12)

Risconto attivo al 31/12/2021	€ 25.610,76